IL DOTTOR VOLGARE,

OVVERO

IL COMPENDIO

DI TUTTA LA LEGGE CIVILE, CANONICA, FEUDALE, e MUNICIPALE, nelle cose più ricevute in pratica;

Moralizzato in Lingua Italiana

DA GIO: BATTISTA DE LUCA

PRETE CARDINALE DI SANTA CHIESA,
AUTORE del TEATRO della VERITA', e GIUSTIZIA,
con l'istess' ordine del detto TEATRO.

TOMO QUARTO.

IN COLONIA,
A spese di MODESTO FENZO Stampatore in Venezia.
M. DCC. XL.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

INDICE
DE' CAPITOLI
DI QUESTO LIBRO DECIMO
DE' FIDECOMMISSI.

CAP. VIII.

CAP. IX.

CAP. X.

CAP. XI.

CAP. XII.

CAP. XIII.

CAP. XIV.

CAP.

C A P. XV.

Della successione nelli Fidecommissi agnatizj, ove famigliari ordinati a favore della famiglia vera, o artificiale: E quando si dica Fidecommisso agnatizio, e che si sia contemplata l'agnazione; e delle parole *Famiglia*, *Casa*, *Sangue*, e *Consanguinei*, *Ceppo*, *Tronco*, e simili.

C A P. XVI.

Se; e quando la successione del Fidecommisso possa stare in sospeso, finchè vi sia la speranza, e la potenza delle persone di un genere prima chiamato, e non debba far passaggio all'altro genere chiamato di poi sussidiariamente: E quando tal sospensione non si dia.

C A P. XVII.

Se il primo, o altri successivamente gravato di restituire il Fidecommisso possa pervertere l'ordine della successione prescrittogli come sopra dalla legge, gratificando più uno che l'altro tra le persone dello stesso genere chiamato: Ed ancora come vadano intese le facoltà d'eleggere, di nominare, o di gratificare tra più chiamati dal testatore.

C A P. XVIII.

Se la ragione di conservare le robbe nell'agnazione o descendenza assegnata con occasione della proibizione dell'alienazione, overo della confiscazione sia sufficiente ad indurre un Fidecommisso dispositivo, e restitutorio in caso di morte; o pure di ampliare lo stesso fidecommisso già ordinato a più gradi o casi di quelli, che la sua disposizione contenga;

C A P. XIX.

Del fidecommisso reciproco; e del modo di succedere in esso, con la distinzione della reciproca lineare, e di quella nella stessa linea.

C A P. XX.

Quando il numero plurale si risolva nelle singolarità, e che la Sostituzione fatta doppo la morte di più senza figli abbia luogo sola-

adempire in forma precisa, o pure si ammetta l'adempimento per equipollente.

C A P. XXVI.

Se la Sostituzione concepita sotto due condizioni, la prima se il gravato morirà senza figli, e la seconda se abintestato, ricerchi la purificazione dell'una, e dell'altra; o pure basti che se ne purifichi una: E se essendosi sostituite più persone, e mancandone una, o non volendo succedere, accresca la sua porzione all'altro sostituto: Come ancora se il gravame del Fidecommisso apposto ad un'erede s'intenda repetito all'altro, il quale sia stato surrogato in suo luogo.

C A P. XXVII.

Se le robbe mobili cadano sotto il Fidecommisso; e quali: Ed anche se gli offizj vacabili, e le altre cose vitalizie; e come in queste il gravato si debba regolare.

C A P. XXVIII.

Se li Chierici, o li Religiosi Professi succedano, ò nò nelli Fidecommissi: Ed in che modo: Ed anche quando la Professione in una Religione, overo l'assunzione degli ordini sacri cagioni un'effetto di morte, sicchè si faccia luogo al Fidecommisso.

C A P. XXIX.

Della successione nelli Fidecommissi delli bastardi leggittimati, o non legittimati, ed anche degli adottati, e degli arrogati.

C A P. XXX.

Se il Fidecommisso sia compatibile con la facoltà d'alienare, ò di disporre: E come vada inteso l'obbligo di restituire nel caso, che tal facoltà si sia data.

C A P. XXXI.

Delle alienazioni delle robbe fidecommissarie lecite e permesse dalla legge; ed anche delli contratti fatti dal gravato, obblighino, o nò il successore nel Fidecommisso; e particolarmente della

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Dell'origine, ed introduzione de' Fidecommissi, Primogeniture e Maggioraschi, con altre generalità proemiali per l'introduzione della materia.

SOMMARIO.

1 *Se si debba permettere l'uso de' testamenti, e Fidecommissi.*
2 *Delle differenze tra le prime, e le dirette disposizioni, o veramente delle oblique, e fidecommissarie.*
3 *Dell'introduzione delli Fidecommissi.*
4 *Quando furono fatti obbligatorj.*
5 *Se l'uso de' Fidecommissi sia giovevole, o dannoso.*
6 *Di alcuni Statuti che proibiscono la lunga durazione de' Fidecommissi*
7 *In dubbio si deve giudicare che non vi sia Fidecommisso.*
8 *Delle Primogeniture, e Maggioraschi.*

CAP. I.

1 A famosa problematica questione tra gli antichi filosofi, e li professori dell'altre lettere accennata nel libro antecedente de' Testamenti, se sia lecito, e lodevole il permettere l'uso de' testamenti, e disporre delle sue robbe per ultima volontà (lasciando da parte i Legisti, come servi della lettera delle leggi Civili, e parlando col solo senso de' suddetti filosofi, e professori dell'altre lettere) disputata originalmente da Greci, e da gl'altri letterati orientali, prima che seguisse l'origine, o la grandezza della Repubblica Romana: Ferisce solamente le prime, e le dirette disposizioni universali, o particolari, le quali per via d'istituzione d'erede, o di legato, o di donazione si facciano da quello che muoja, in beneficio di coloro che restano, per affezione, overo per un' istinto naturale verso le persone, le quali già siano in essere, sicchè sia una specie di dare la robba dalla mano del possessore, il quale stia moribondo, alla mano di quello vivente, a favore del quale si dispone, onde non vi entra quella esorbitanza, la quale viene considerata nelle disposizioni oblique, overo mediate; cioè che si debba osservare per forza la volontà, ed il comandamento di colui, il quale sia annichilato, ed abbia totalmente perduto il dominio delle robbe, le quali siano passate in altre mani, e siano fatte del dominio d'altri, da' quali per lungo tempo si siano possedute.

Atte-

Attesocchè nel primo caso si finge la robba, della quale si dispone, manualmente data dallo stesso disponente ancora vivo, e 2 prima dell'istante della sua morte, e della sua annichilazione, in tempo che ancora sia in essere, e che ne habbia il dominio: Ma nell'altro caso delle disposizioni oblique, e mediate, le quali da' Legisti si dicono fidecommissarie, pare siano concordi nella parte negativa, per la suddetta ragione che la disposizione ottiene l'effetto in un tempo totalmente inabile: Maggiormente quando si tratta di queste disposizioni oblique, le quali abbiano un tratto successivo, e lungo; mentre in questo caso non è verificabile la suddetta finzione; poichè la disposizione necessariamente deve avere l'esecuzione doppo il corso di molti anni, ed alle volte de' secoli, e doppo la totale annichilazione del disponente, e doppo che il dominio delle robbe sia già passato in più mani: Che però anche appresso gli stessi Giuristi, li quali nell'altro caso della prima, e della diretta disposizione attribuiscono la fazione del testamento alla legge di natura, sta ricevuto, che li Fidecommissi siano per una introduzione della legge Civile, o positiva; e più probabilmente si crede sia una invenzione de' Romani più che dell'altre Nazioni.

Anzi è molto probabile che quell'uso de' Fidecommissi continuati, o successivi di più gradi, che oggi abbiamo, nè meno fosse 3 appresso i Romani antichi, li quali (conforme si accenna nel libro precedente trattando della Trebellianica) cominciarono quest' uso, in occasione delle guerre civili, o intestine; come (per esempio) furono quelle tra Silla, e Mario, e tra Cesare, e Pompeo, e tra gli autori del Triumvirato, ed altre simili, per conservare la robba a beneficio di coloro, li quali nel tempo della morte del testatore si ritrovassero in qualche cattiva congiuntura, sicchè li giudicassero soggetti alle proscrizioni, ed in conseguenza che per una specie di fiducia non passasse il primo grado; Conforme anche ne' tempi moderni insegna la pratica, quando si voglia riservare la robba per i forastieri, o per i bastardi, o per i banditi, o per altri incapaci, per quando avranno ottenuta la capacità: Attesocchè sebbene quelle leggi Civili, le quali sono cavate dalli Responsi de' Giurisconsulti, overo dalle Costituzioni Imperiali, mostrano l'introduzione de' Fidecommissi, anche successivi di più gradi: Nondimeno quando queste Costituzioni, o Responsi seguirono, già per lunga serie d'anni era mancata la Repubblica nella sua primiera libertà, e nel suo governo, o fosse Aristocratico, o Democratico, e si viveva sotto il governo Monarchico degli Imperadori.

Nulla ostante, o fosse nell'uno, o nell'altro modo, li Fide-

commissi

commissi non erano obbligatorj, sicchè stava in libertà dell'erede gravato di farne, o nò la restituzione, non stringendolo altr'obbligo che quello della convenienza di osservare la fede in lui avuta dall'amico; per lo che nacque questo nome di Fidecommisso, come dipendente dall'osservanza della fede: Ed in tal modo si continuò sino a tempi d'Augusto, il quale li rese obbligatorj, e col supposto di quest'obbligo nacquero lungo tempo di poi li suddetti Responsi de'Giurisconsulti, e le Costituzioni Imperiali; mentre questi furono per lunga serie d'anni doppo che sotto il medesimo Augusto, e Tiberio di lui successore la Repubblica mutò forma di governo: Conforme ancora si accenna nel libro primo de' Feudi, in occasione di trattare dello sciocco scandalo, che alcuni con la notizia di alcune poche erudizioni accademiche, overo di quei principj legali, che si danno nelle scuole per istruzione de' giovani, concepiscono della Bolla de' Baroni, e di altre simili deroghe alli Fidecommissi: Non sapendosi vedere per qual ragione, quello che dal Principe di què tempi per sua mera volontà fu introdotto, non si possa togliere, o dispensare dalli Principi presenti nelli loro Principati; mentre (conforme più volte in diversi luoghi si è accennato) quanti sono i Principati sovrani, ed assoluti, tanti sono li Mondi, overo tanti sono gl'Imperj che si devono supporre: Sicchè tanta è la podestà di un Principe nel suo Principato, quanta era quella dell'antico Imperadore Romano in quell'Imperio, essendo chè la maggiore, o minore ampiezza non altera la specie del Principato, se non defatto per la maggiore, o minore potenza, che è la più vera, e la più efficace legge, che sia tra Principi. A

A *Si accenna nel dis. 89. del lib. 1. de Feudi.*

5 Problematico ancora è il punto, se questi Fidecommissi perpetui, o successivi di più gradi siano giovevoli, overo pregiudiziali alla Repubblica, in maniera che sia lodevole, o dannabile il loro uso: E secondo la general natura delle questioni problematiche, le quali da'Legisti si chiamano *broccardiche*, vi sono delle opinioni, e degli argomenti per l'una parte, e per l'altra: Attesocchè quelli, dalli quali sono lodati, dicono per mezzo loro conservarsi il decoro delle famiglie, riparando in tal maniera alle confiscazioni, ed alle dissipazioni, che risultano dal mal genio, o dal poco cervello de'possessori; mentre un successore savio con questo mezzo potrà ristorare il danno del pazzo predecessore, e rimettere in piedi il decoro della casa, ricuperando con il Fidecommisso le robbe malamente dissipate: Rimediando anche in tal modo alla malignità, o all'avarizia de' Principi, overo de' Magistrati sopra le confiscazioni, e le proscrizioni delle robbe degl'innocenti.

Ed (all'incontro) quelli da'quali si tiene l'altra opinione, dicono

dicono che questa invenzione de'Fidecommissi sia per lo più effetto d'una certa ambizione de'testatori, di voler mantenere vivo il loro nome in perpetuo, e che serve solamente per imbrogliare il mondo di liti, e di cabale, e d'impedire la libertà del commercio, senza che si ottenga il suddetto fine, al quale sono indirizzati: Attesocchè (secondo il detto comune) sin'a tanto che non si arrivi a ritrovare la cautela di fare il Fidecommisso nelli cervelli, il tutto è vanità; poichè se il successore sarà savio, il Fidecommisso non bisogna, e se sarà pazzo, non si ritroverà mai cautela sufficiente per riparare alle dissipazioni: Anzi quanto maggiori sono li vincoli, e le cautele delle proibizioni, tanto più facile, e presta si rende la dissipazione, e più presto il possessore s'impoverisce; mentre quello che vale cento, per tal vincolo è costretto buttarlo per cinquanta, e molto meno: E sebbene alle volte si dà il caso di rimettere lo stato d'alcune famiglie con quella recuperazione de'beni malamente alienati, che si faccia da' successori: Nondimeno ciò si verifica molto di raro, maggiormente per la moderna introduzione di concedere così facilmente le deroghe.

Che però dovendosi regolare tutte le cose del Mondo dalla parte preponderante, conforme nel principio del Proemio si accenna: Quindi segue che venga più comunemente stimata di

6 magior probabilità questa seconda parte. Per tanto sono più tosto lodati gli Statuti di alcuni paesi, i quali proibiscono li Fidecommissi lunghi, e successivi; come particolarmente è quello della Città d'Avignone, che li proibisce oltre del terzo grado B : E nella mia età ho praticato molti insigni Giurisconsulti, per le mani de'quali sono passate infinite cause de'Fidecommissi, li quali vedendo, e praticando tante cabale, e tanti inconvenienti, che da ciò risultano, gli hanno avuti in abborrimento nelle loro disposizioni.

B *Nel disc. 96. di questo tit.*

7 Come ancora, così li Dottori, come li Tribunali, e particolarmente quelli della Curia Romana, non potendoli togliere (come in gran parte, con i Baroni) ha fatto la suddetta Bolla de' Baroni hanno cercato di restringerli al possibile, fermando, e seguitando per più vera la conclusione, che (in caso dubbio) si debba giudicare contro il Fidecommisso, e per la sua esclusione, o spirazione, per la regola che in dubbio si deve escludere la servitù, e si deve abbracciare quella parte che favorisce alla libertà: Tuttavia il Giudice di tal questione sarà il genio di ciascuno nel modo di disporre delle sue robbe; avendovi anche gran parte l'uso del paese.

Per quanto si può cavare dalle leggi suddette de' Romani, appresso

presso costoro non erano in uso le Primogeniture, e li Maggioraschi, ancorchè di loro si faccia menzione nella Scrittura Sacra del vecchio Testamento, conforme di ciò particolarmente si discorre di sotto nel capitolo undecimo, e seguente.

8

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Delli diversi termini, o specie, overo vocaboli delle Sostituzioni, overo de' Fidecommissi.

SOMMARIO.

1 *Che cosa significhi questa parola* Fidecommisso.
2 *Che la materia sia difficile.*
3 *Delle diverse specie delle Sostituzioni.*
4 *In che modo li non professori potranno intendere la materia.*

CAP. II.

1 ANcorchè per un'uso comune di parlare del volgo, e particolarmente dell'Italia ogni gravame, che si metta al primo erede instituito, si dica Fidecommisso. Nondimeno legalmeute questo termine, o vocabolo non è così generale, e complessivo d'ogni seconda disposizione, come il volgo crede; mentre conviene solamente ad una sorte di disposizione conforme di sotto si esplicarà, essendoche il vocabolo generale, e complessivo di tutte le specie si dice Sostituzione: E questa si distingue in più specie, alcune delle quali si dicono dirette, attesocchè in fatti importano lo stesso che l'istituzione prima e diretta, ed altre si dicono istituzioni oblique, o veramente seconde.

Di questi termini, o vocaboli bisogna avere qualche notizia per acquistare quella capacità, o cognizione possibile a non pro-
2 fessori d'una materia, la quale viene stimata la più astrusa, e la più intricata, che sia in tutta la legge; sicchè viene chiamata la metafisica de' Legisti, per lo che sarà forse stimata una pazzia, overo una temerità il pretendere di moralizzare questa materia per la capacità d'ogn'uno: Ma facendosi il tutto con un buon cuore, e con il buon fine di giovare al pubblico, si spera che Iddio lo permetterà, almeno per aprire una strada nuova, la quale dalli successori di maggior talento si possa ridurre a forma migliore, conforme nel fine del Proemio generalmente si protesta.

3 Le specie dunque delle Sostituzioni prime, o dirette sono: La vol-

volgare: La pupillare: La militare: E l'esemplare: La natura, overo l'operazione di ciascuna delle quali si esplicarà di sotto con li suoi capitoli distinti. La Sostituzione seconda, o veramente obliqua è quella che si dice fidecommissaria, la quale poi si distingue in diverse altre specie, cioè: Fidecommissaria restitutoria in caso di morte: Conservatoria in caso di allienazione: E Penale in caso di delitto, o di qualche contravenzione.

Sotto questa fidecommissaria sogliono cadere ancora tutte l'altre quattro dirette di sopra accennate, quando non siano bene ordinate in quella forma che si deve, overo che non si possano sostenere per il difetto della podestà del testatore, per il che si risolvono in fidecommissarie, e conforme li Giuristi dicono, da dirette, diventano oblique.

Si danno ancora due altre specie di Sostituzioni, una delle quali si dice compendiosa, overo breviloqua, e l'altra reciproca, molto frequenti in pratica: Ma queste in effetto non sono specie distinte, per essere vocaboli generali complessivi di tutte l'altre suddette, le quali in tal modo vengono esplicate sotto nome della compendiosa, come fatte in compendio, e con brevi parole; che però si chiamma con detti vocaboli significanti questo effetto di compendiosa, o di breviloqua: E l'altra reciproca, cioè che si faccia vicendevolmente tra più istituti, o sostituti, e questa conviene parimente a tutte, sicchè non sono specie distinte, le quali abbiano una natura particolare, e diversa dall'altre.

Come ancora quella Sostituzione seconda, o sia obliqua, la quale si dice fidecommissaria, e che propriamente significa il Fidecommisso, sotto il vocabolo del quale tutta questa materia corre in bocca del volgo, oltre le suddette trè specie di restitutorio, di conservatorio, e di penale, si distingue ancora in altre specie, alle quali si danno diversi vocaboli: Attesocchè: Altri sono i Fidecommissi, de' quali siano capaci nello stesso tempo più persone: Ed altri sono quelli, li quali non convengono se non ad una persona, e si esplicano con i vocaboli di Primogeniture, e de' Maggioraschi, con qualche differenza tra loro, secondo il senso d'alcuni, li quali vogliono che sia diversa la natura de' Maggioraschi dalle Primogeniture, conforme si accennerà di sotto nelli capitoli undecimo e duodecimo.

4 Non si spaventi però il lettore, il quale non sia professore della facoltà legale, di tanta varietà de' termini, o de' vocaboli, per i quali a prima vista questa materia viene stimata molto astrusa, e quasi impossibile alla capacità de' non professori: Attesocchè quando si avrà un poco di pazienza nel leggere, e nel considerare ciascuna specie nel suo capitolo particolare, la troverà più facile di quelche si cre-

si crede; mentre a quest'effetto studiosamente si tralasciano alcune sottili questioni, e distinzioni per casi poco frequenti in pratica, bastando per istruzione de' non professori accennare le cose più sostanziali, e le più pratiche, potendosi nell'altre cose ricorrere a professori, a quali resta l'adito a quello di più, che della materia si dice nel Teatro.

CA-

CAPITOLO TERZO.

Della Sostituzione volgare prima, e diretta.

S O M M A R I O.

1 *Qual sia la volgare vera, e diretta.*
2 *Svanisce l' adizione del primo erede.*
3 *Qual sia l' espressa, e quale la tacita.*
4 *Dove si parli ancora di lei.*

C A P. III.

1 Uesta specie di Sostituzione volgare si distingue in vera, e diretta, ed in un'altra, la quale si dice anomala: Però a maggior chiarezza in questo capitolo si tratta solamente della prima, cioè della vera e diretta: E dell'altra si tratta nel capitolo seguente.

Questa Sostituzione dunque, ancorchè per l'ordine della lettera, o delle parole sia seconda, nondimeno, attendendo l'effetto, resta diretta, e prima, come se fosse veramente la prima istituzione dell'erede: Attesocchè si dice tale, quando (per 2 esempio) il testatore istituisce suo erede Tizio, e quando questi non voglia, o che non possa esser'erede, istituisce, overo sostituisce Caio, sicchè sia una sorrogazione di un secondo erede in mancanza del primo, in maniera che però non duplichi, nè moltiplichi, ma che sia sempre una, cioè che se il primo sarà erede, quantunque morisse tra pochissimo tempo, anche momentaneo, la chiamata del secondo sarà totalmente svanita, come se non si fosse mai fatta, e così successivamente, quando ancora il provido testatore, volendosi assicurare di avere di certo un'erede testamentario, facesse più gradi, o chiamasse più persone gradatamente, poichè, verificata la qualità ereditaria in uno, o sia il primo, overo il secondo, o altro successivamente, svaniscono tutte l'altre, e per quest'effetto si dice prima, overo diretta per essere ordinata all'istituzione del primo erede, solamente senz'altro tratto successivo.

Questa Sostituzione è di due sorti: Una espresa, quando sia 3 concepita con le parole dette di sopra; cioè che se Tizio primo erede non vorrà, overo non potrà esser tale, sia sostituito Cajo: E l'altra tacita contenuta nella general Sostituzione compendiosa complessiva di tutte, ed è se il testatore dicesse che mancando in qualsivoglia modo, o tempo Tizio erede istituito

in primo luogo, s'intende chiamato Sempronio, poichè comunque manchi il primo; purchè non sia stato mai erede, sicchè non abbia avuto effetto, entrerà il secondo sussidiariamente chiamato in virtù della volgare, la quale si dice tacita, ed opera che s'intenda erede primo, ed immediato; che però gli conviene il termine più d'istituto che di sostituto A: E dell'altre cose, le quali riguardano questa Sostituzione volgare, si parla nel capitolo seguente, ed anche nel capitolo ottavo in occasione di parlare della compendiosa, e nel capitolo quinto in occasione di trattare della pupillare.

A *Nelli disc. 89. 107. e seguenti ed in altri di questo titolo e nella somma.*

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Della volgare anomala, overo impropria, e fidecommissaria.

SOMMARIO.

1 *Che cosa sia la volgare anomala, overo nel Fidecommisso.*
2 *Delle sue diverse specie, e particolarmente di quella, la quale impedisce la caducazione.*
3 *Quando quest'effetto non risulti, ne questa volgare vi entri.*
4 *Non si presume che sia per pura fidecommissaria.*
5 *Quando si dica concepita più in una forma, che nell'altra.*
6 *Dell'altra specie di volgare anomala per la quale il più remoto diventi eguale al più prossimo.*
7 *Della volgare diretta quando diventi obliqua, e fidecommissaria.*
8 *Se si dia la volgare diretta, o anomala secondo la prima specie nelli legati particolari.*
9 *Della scusa degl'antichi, e dell'incolpazione de' moderni in queste materie circa le antiche formalità della legge.*
10 *Del favore della causa pia per impedire la caducazione.*

CAP. IV.

Er una esplicazione de' Dottori, più che per disposizione delle leggi si ha quest' altra specie di volgare così chiamata per un modo di parlare improprio, overo similitudinario; mentre in effetto è una Sostituzione seconda, overo obliqua, la quale ha luogo nel progresso della fidecommissaria, anche doppo diversi gradi, il che repugna alla natura della vera, e diretta volgare, mentre questa non ammette altra successione precedente, ma si deve verificare nella prima istituzione, conforme nell'antecedente capitolo si è accennato: Che però dagli stessi Dottori più antichi viene chiamata volgare nel Fidecommisso, ma dalli moderni, particolarmente nella Curia Romana (della quale è più proprio, e singolare il parlare laconico, e significante) viene chiamata volgare anomala. A

A *Nelli disc. 17. e 18. e 107. ed in altri di quo. titit.*

Ritenendo dunque lo stesso presupposto di questo parlare improprio: Questa specie di volgare anomala si distingue in due altre specie diverse, o significa due diversi effetti; Il primo de' quali è quando si tratta della caducazione delli gradi seguenti, per la corruzione, o caducazione del grado antecedente: Come (per esempio)

esempio) il testatore istituisce erede Tizio, al quale sostituisce Sempronio, ed a Sempronio sostituisce Cajo, e così successivamente ec. Se il caso porta, che Tizio primo erede muoja prima del testatore, o veramente che in altro modo l' istituzione nella sua persona non abbia effetto, allora subentrerà Sempronio chiamato in secondo luogo in vigore della volgare vera e diretta, come virtualmente compresa nella compendiosa, secondo che si è accennato nel capitolo antecedente: Ma se la prima istituzione abbia già avuto il suo effetto nella persona di Tizio erede, e che a costui premora Sempronio primo sostituto, sopravivendo Cajo sostituto in ultimo luogo; ed in questo caso entra il dubbio, se la corruzione, o la caducazione del grado antecedente influisca negli altri gradi susseguenti, in maniera che svaniscano tutte le Sostituzioni, sicchè le robbe restino libere in potere del primo erede.

Ed in ciò, ancorchè per la regola generale stabilita dalla legge Civile, quando sia corrotto un grado antecedente si corrompano tutti gli altri seguenti: Nondimeno per una benigna interpretazione più comunemente ricevuta, il secondo, o respettivamente il terzo, o altri più remoto, il quale sopravivesse, diventa il primo, o il secondo respettivamente, per una subintrazione in luogo di colui, il quale sia mancato: E questo in vigore di questa volgare anomala, per la quale il primo istituito s' intenderà gravato di restituire al secondo, quando questi voglia, o che possa succedere: Ma non volendo, o non potendo, che s'intenda gravato restituirla al terzo, il quale in tal modo diventa il secondo, e così successivamente, quando la corruzione fosse di più gradi, perchè sempre sarà il primo e l'immediato quegli, il quale, essendo mancati li precedenti, resta il primo, quando si faccia il caso della successione: B Appunto come si dice di sotto nel cap. undecimo, che chiamandosi il primogenito d'alcuno, quegli il quale in quel tempo era quarto, o quinto genito, sarà il primo genito, se in questo mentre siano morti tutti gli altri fratelli maggiori, bastando che al tempo del caso sia il primo.

B
Nelli detti disc. 107 e seguenti

3 Ma perchè questa regola viene appoggiata alla presunta mente del testatore: Quindi segue che dovrà cessare, quando non solo espressamente, ma anche tacitamente, e per congetture apparisca che il testatore abbia voluto disporre con l' ordine della vera fidecommissaria, e non altrimente (e conforme li Giuristi dicono) abbia voluto fare un Fidecommisso graduale; cioè che a Tizio primo erede siasi sostituita la persona di Sempronio primo sostituto, e che Caio chiamato in secondo luogo sia sostituito alla persona di Sempronio, e col presuposto che questi sia già succeduto, e che la sua Sostituzione abbia avuto l'effetto suo. C

C
Ne' medesimi luoghi.

Questa

4 Questa volontà però non si presume per la regola, che la Sostituzione si deve in dubbio interpretare sia piuttosto diretta, che obliqua, o fidecommissaria, conforme si accenna di sotto nel capitolo decimoterzo in occasione di stabilire la regola, che se un testatore chiama Tizio, e li suoi figli, e descendenti, quando non vi concorrano gli argomenti di diversa volontà, questa vocazione va intesa per volgare piuttosto, che per fidecommissaria; cioè che li figli, e li descendenti s'intendono chiamati in caso che Tizio non si trovasse in essere, overo che per altro rispetto non fosse erede, conforme in detto suo luogo più distintamente si accenna. D

D *Nelli detti disc. 89. e 107. e seguenti.*

5 Per conoscere poi la disposizione concepita più in un modo, che nell'altro, li Giuristi al solito vi s'intricano malamente, facendo con il solito errore gran forza nella formalità delle parole, o delle clausule, senza riflettere che queste per lo più sono dette a caso dal Notaro, o da colui il quale scriva il testamento, senza che il testatore ne sappia cosa alcuna, anzi che ne meno lo sa quello stesso che le scrive; che però essendo questa piuttosto questione di fatto, e di volontà, che di legge, si dovrà camminare con la proposizione, o regola tante volte accennata in ogni materia, ma sempre opportunemente repetita, e da ripetersi, perchè veramente si deve dire il timone, overo la bussola di tutte le questioni di volontà: Cioè che non si deve badare alla formalità delle parole, bensì alla sostanza della verisimile volontà, considerando se vi sia qualche ragione congrua, per la quale il testatore abbia voluto osservare precisamente quest' ordine graduale, restringendosi alla fidecommissaria, sicchè abbia voluto sostituire il terzo al secondo col presupposto, che la Sostituzione abbia già avuto l'effetto, e che non l'abbia voluto sostituire al primo, quando il secondo non sia stato successore.

Ma ciò, quando non vi sia qualche ragione particolare che lo persuada, non si deve presumere: Attesocchè, quando un testatore ordina più gradi di Sostituzioni, è segno che credendo in tal modo di continuare o per ambizione, o per avarizia nel possesso delle sue robbe, chiama più generi di persone per così assicurarsi della continuata conservazione, onde le tante formalità che sopra ciò si sogliono considerare, pare piuttosto abbiano del disprezzevole, dovendosi principalmente badare alla sostanza della volontà verisimile. E

E *Nelli stessi luoghi.*

6 L' altra specie della volgare anomala si suole adoprare per i Giuristi all'effetto di esplicare una rappresentazione, overo una trasmissione delle ragioni del padre, il quale premorisse al gravato nel suo figlio, o altro descendente, il quale subentri in suo

luogo, come per una stessa specie sopra accennata di subentrazione di un grado più remoto, in un grado più prossimo, il quale si sia corrotto: Come (per esempio) se con l' ordine d' un Fidecommisso perpetuo, e successivo si chiamano li descendenti di uno, o più persone, ed il caso porti, che vi sia un figlio del primo grado dell' ultimo morto; e dell' altro figlio, il quale sia premorto, vi siano figli, o li nepoti, o li pronepoti, li quali per ciò (in concorso dell'altro superstite) siano in grado più remoto. Questa volgare anomala opera che questi più remoti (per una finzione della legge) subentrino in luogo del loro padre, o avo; sicchè, rappresentando la sua persona, si rendono eguali a coloro, i quali siano i più prossimi: Però questo è un certo modo di parlare improprio, attesocchè piuttosto vi entrano li termini della rappresentazione; Overo, quando questa non vi arrivi; entrano i termini della trasmessione, e non questi della volgare, conforme si discorre di sotto trattando del concorso delli più prossimi con li più remoti. F

F *Nelli suddetti disc. 17. e 18. con altri seg. e nel Supplemento.*

Diventa ancora anomala, overo Fidecommissaria quella Sostituzione volgare, la quale (secondo la formalità, overo il senso delle parole) potrebbe essere tale, ma non può essere per l'ostacolo della legge, per disposizione della quale non si può verificare la vera, e la propria Sostituzione volgare, cioè la prima, e la diretta Sostituzione, la quale significa lo stesso, che la prima istituzione dell'erede: E ciò occorre quando questa Sostituzione si faccia nelli codicilli, per la regola, che in questi non si può dare, nè togliere l'eredità in ragione diretta, ma solamente si permette in ragione obliqua, overo fidecommissaria; conforme si è ancora accennato nel libro precedente de' Testamenti. E per conseguenza che quella disposizione la quale per altro sarebbe diretta, in tal maniera diventa obliqua, e fidecommissaria per gli effetti, che dall'una, o dall'altra specie risultano, accennati in tutto il discorso della materia. 7

Cammina tutto ciò in quelle disposizioni le quali siano universali, che abbraccino tutta l'eredità, in maniera che vi entri l'inconveniente solito considerarsi, cioè che una stessa persona muoja parte con il testamento, e parte ab intestato: Cade però il dubbio se cammini lo stesso nelle disposizioni particolari, le quali si siano fatte per via di legato, o in altro modo sopra alcune robbe: Come (per esempio) se il testatore lasciasse una casa, overo un podere a Tizio, e non volendo, e non potendo questo averla, la lasci a Cajo; se portando il caso della caducazione della prima disposizione, perchè Tizio premorisse al testatore, o che in altro modo la disposizione restasse inutile, debba entrare l'ope- 8

l'operazione della Sostituzione volgare, in maniera che Cajo diventi diretto, e primo legatario.

Sopra questo punto li Giuristi s'intricano con la solita varietà delle opinioni: Attesocchè: Alcuni indifferentemente l'affermano: Altri indifferentemente lo negano: Ed altri vanno considerando la formalità delle parole, cioè che se queste siano dirette civili, in tal caso entri l'operazione della volgare: Ed (all' incontro) quando quelle siano oblique, non entri, ma caducandosi il primo grado, si caduchi il seguente: Restando la questione, quando le parole siano communi, in maniera che participino dell'una, e dell'altra qualità: Affatigandosi molto con la solita melensaggine, e con la cieca fede della tradizione degli altri, sopra la qualità delle parole, e quando siano dell'una specie, o dell'altra: Ma il diffondersi sopra ciò cagionerebbe a non professori una noja, anzi una gran confusione; che però accennandolo solamente per una tal quale notizia superficiale della questione, converrà nell' occorrenze ricorrere a professori, ed a quello se ne discorre nel Teatro. G

G *Nel disc. 108. di questo tit. e nel Supplemento.*

Bensì che, scusando li primi maestri, i quali cominciarono a glosare, e ad interpretare le leggi, doppo che erano state sepolte per molti secoli, ed in tempo che la loro tersissima, e viva lingua latina era quasi sbandita, e si era resa incognita, ed ancora perchè trattarono di ciò nelle scuole, alle quali sono congrue queste sottigliezze per l' acume degl' ingegni de' giovani: Non si possono già mai scusare, nè lodare i moderni, li quali praticano il foro, e molto meno i Tribunali, che nell'atto pratico di amministrare la giustizia, seguitino questi giudaismi legali, e queste formalità di parole mentre già si sa che li testamenti per lo più sono scritti da Notari, o da Confessori, o da altri confidenti, a quali i testatori comunicano la loro volontà in compendio, overo in sostanza, e che questi tali overo gli stessi testatori, li quali li facciano per se stessi, non sappiano tali differenze di parole, essendochè anche i medesimi professori eccellenti, all' improviso, e senza un studio particolare, difficilmente le sapranno ben distinguere, mentre sebbene si apprendono nelli primi studj dell'Istituta, nondimeno svaniscono, come occorre nelle definizioni, e nelle discrizioni, e nell'altre formalità scolastiche appunto come la pratica insegna nelle regole della gramatica, doppo che si sia bene appresa la lingua Latina, con casi simili: Che però si deve stare nella sola sostanza della verità naturale, e verisimile, e facendo diversamente sarà sempre un'error chiaro, ed una specie di giudaismo estraneo da ogni ragione, e da ogni verisimile volontà del disponente.

9

Dovendosi anche avvertire, che queste rigorose formalità nascono dalla legge antica, la quale usava ancora nella prima istituzione dell' erede alcune rigorose formalità, sicchè si stimava inutile, e mal fatta, quando non si concepisse con una certa forma di parole: Ma la legge nuova ha bandito queste superstizioni, conforme si accenna nel libro antecedente de' Testamenti. Dunque non si sa vedere per qual ragione, con la stessa proporzione non si debba anche ciò dire nelle Sostituzioni, come accessorie, e dipendenti dalle istituzioni.

10 Ma in caso che per l'infelicissima condizione di questa professione bisognasse stare sù queste formalità, ed a loro anteporre ogni ragione, e discorso naturale, onde non potendo entrare questa Sostituzione volgare, abbia luogo la caducazione, e la Sostituzione restasse inutile; allora ciò si dovrà limitare a favore della Chiesa, o della causa pia, tra li privilegi della quale, dagli stessi Giuristi si annovera questo, che ogni disposizione diretta diventi obliqua; si crede però che questo non sia un privilegio, ma una ragione, conforme più distintamente si discorre nel Teatro; mentre sarebbe soverchia digressione non proporzionata alla capacità de' non professori il difondersi sopra questo punto. H.

H *Nello stesso discorso 18. e nel Supplemento.*

CA-

CAPITOLO QUINTO.

Della Sostituzione pupillare.

SOMMARIO.

1 *Delli requisiti della pupillare da chi, ed a chi si possa fare.*
2 *La pupillare è anche prima, e diretta; ma è maggiore, perchè abbraccia le robbe proprie del pupillo.*
3 *L'espressa esclude la madre dalla legittima.*
4 *Dalla pupillare tacita, quale sia.*
5 *Quando questa pupillare tacita escluda la madre dalla legittima.*
6 *E che cosa sia a rispetto del Padre, se la Sostituzione fosse fatta dall'Avo.*
7 *E se operi contro i fratelli, e le sorelle.*
8 *Quando vi siano congetture, ed argomenti, acciò la pupillare escluda, o non escluda dalla legittima.*
9 *Della tacita pupillare in cose certe.*
10 *Del senso dell'Autore sopra il modo di praticare queste materie.*
11 *Quando camminino le regole suddette, così circa la pupillare espressa, come la tacita.*
12 *Di alcune questioni utili nella materia.*
13 *Se si dia la trasmissione della Sostituzione pupillare.*
14 *Se la Sostituzione fidecommissaria abbraccia quello che sia pervenuto al sostituto per la pupillare.*
15 *Della pupillare indiretta dalla madre, o da altri, i quali non abbiano in podestà.*
16 *Di quella che si sia fatta a chi si abbia in podestà doppo l'età pupillare.*
17 *Di un discorso naturale, se il requisito della patria podestà oggi si debba desiderare, o nò.*

CAP. V.

1 La vera, e la propria Sostituzione pupillare diretta è quella, la quale si fa dal padre al figlio, overo dall'avo al nepote immediato, il quale sia in sua potestà, e che sia costituito nell'età pupillare, che però due sono li requisiti sostanziali di questa Sostituzione; il primo è la patria podestà; il secondo l'età pupillare, nè basta l'uno senza l'altro: Cioè che morendo il padre, o l'avo, ed istituendo erede il figlio, ò respettivamente il nepote immediato, il quale sia costituito in età pupillare, la quale si dice essere dentro gli anni quator-

tordici finiti, disponga che morendo quegli in quell' età, gli succeda un altro.

Questa Sostituzione quando sia espressa, e concepita nella suddetta forma, si dice parimente prima, e diretta, nella stessa maniera che la volgare vera, ed espressa, sicchè il sostituto viene riputato come un primo, ed immediato Erede istituito: Anzi questa Sostituzione è maggiore della volgare. attesocchè la volgare abbraccia solamente le robbe del testatore, ma la pupillare abbraccia ancora le robbe proprie del pupillo pervenutegli dalle successioni della madre, e degli altri parenti, ed in qualunque altro modo, onde il sostituito si dice non solamente Erede primo, e diretto del testatore; ma del pupillo ancora; dando la legge facoltà al padre, overo all' avo, quando vi concorra il suddetto requisito della patria podestà, di poter fare il testamento per il figlio, o per il nipote; mentre per il difetto dell' età non può farlo da se stesso; ed in conseguenza questa Sostituzione abbraccia il tutto, come se il medesimo pupillo avesse istituito Erede quel sostituito. A

A *Nelli disc. 79. e 121. con molti seq di questo titolo.*

Anzi è un testamento del pupillo di maggior vaglia di quel che sia, se il medesimo pupillo fosse già adulto, attesocchè in questo caso avendo la madre, sarebbe tenuto lasciarle la legittima, e così non è tenuto sicchè quando la pupillare sia espressa, esclude ancora la madre dalla legittima, in maniera che si finge come tutta la robba fosse del padre, o dell'avo, il quale abbia fatta la Sostituzione, e che il figlio pupillo fosse morto prima di lui; e per conseguenza non vi entra la ragione della legittima della madre, o di un' altro ascendente: Dicendosi pupillare espressa, quando si sia concepita espressamente nella forma suddetta, cioè quando il figliuolo, o il nipote morisse nell' età pupillare. B

B *Nelli suddetti disc. 121, con più seg.*

L' altra specie della Sostituzione pupillare è quella, la quale si dice tacita, o virtuale, che sia contenuta nella volgare espressa, e vera; cioè se il testatore istituendo Erede il suo figlio o nipote pupillo, disponesse che non potendo, o non volendo questi essere Erede, gli sia sostituito un' altro, essendochè quando anche il tutore in nome del pupillo adisse l' Eredità, onde diventando Erede, svanisca la Sostituzione volgare; tuttavia, se verrà il caso della morte dentro l' età pupillare, subentrerà questa Sostituzione pupillare tacita compresa nella volgare, la quale opererà lo stesso effetto, poichè si finge dalla legge, come se il pupillo non avesse adito, o pure che in tal modo il padre avesse fatto il testamento per lui, sicchè questa pupillare tacita contenuta nella volgare ha forza, o natura di pupillare espressa. C

C *Nelli stessi luoghi accennati.*

Le maggiori questioni dunque cadono in quella pupillare tacita la quale sia compresa nella compendiosa; cioè che avendo il padre

dre istituito il figlio, il quale fosse nell'età pupillare, gli faccia una Sostituzione generale ed è che in qualunque tempo mancasse, gli sostituisce Tizio: Overo che senza far menzione del mancamento dicesse, che al detto figlio gli sostituisce Tizio: Attesocchè questa Sostituzione così generale, che si chiama compendiosa, e della quale particolarmente si tratta di sotto nel capitolo ottavo abbraccia implicitamente tutte le altre Sostituzioni; e per conseguenza anche questa pupillare, la quale a differenza dell'espressa si dice tacita; che però cade il dubbio se questa abbia la stessa virtù, ed operazione dell'espressa, e particolarmente per l'esclusione della madre dalla legittima.

5 Sopra di ciò li Dottori vi fanno gran dispute con la solita varietà delle opinioni, e delle distinzioni, o ponderazioni, in maniera che ha quasi dell'impossibile il darvi una regola certa, e generale, mentre anche ne' Tribunali si scorge la stessa varietà d'opinioni, che si sperimenta nelli Dottori; cioè che un Tribunale suole seguitare un' opinione, ed un'altro un'altra: Ed ancora perchè sono tante le dichiarazioni e le limitazioni, che non si può senza maggior confusione, particolarmente de'non professori reassumere il tutto: Attesocchè primieramente si distingue il caso, nel quale il figlio, a cui venga fatta la Sostituzione, sia istituito erede universale dall'altro, nel quale sia la disposizione particolare.

Nel primo caso che il pupillo, al quale si sia fatta la Sostituzione compendiosa, sia istituito erede universale in tutta, o in una parte dell'eredità per via di cota, in maniera che non si possa dire istituito in una cosa certa, si considera se il testatore abbia fatto menzione nell'istituzione, o nella Sostituzione dell' età pupillare, o in altro modo abbia fatto la distinzione de' tempi: Ed in tal caso vogliono molti, forse più probabilmente, che questa Sostituzione implicita abbia forza, e natura di espressa per la suddetta ragione di avere considerato l'età pupillare, e di aver fatto la distinzione de' tempi.

Ma se cessasse questa circostanza, perchè si sia fatta la Sostituzione generale nella maniera che si è detto di sopra: In tal caso si va distinguendo se vi sia di mezzo la madre, o nò, quasi che non vi essendo, sicchè si tratti del solo interesse degli altri venienti ab intestato, questa pupillare tacita debba oprare lo stesso effetto dell' espresa, ed abbracciare il tutto, quando non apparisca dalle parole del testamento, o da altre circostanze, che il testatore abbia voluto fare la Sostituzione nelle sue robbe solamente: Quando poi vi sia la madre in mezzo, vogliono che l'esistenza di questa, per una certa equità, faccia un effetto diverso, e che la resolva in fidecommissaria, in maniera che non escluda la madre dalla legittima, quan-

quando non vi concorrano congetture, ed argomenti della diversa volontà del testatore, che abbia voluto abbracciare il tutto: sopra queste congetture si travagliano molto li scrittori con la solita, e connaturale varietà delle opinioni. D

D *Nelli suddetti disc. 121. con molti seg.*

Si disputa ancora la questione, se quello si dice del caso, che la madre sia in mezzo, cammini ancora quando vi sia in mezzo il padre, perchè la Sostituzione si sia fatta al nepote dall'avo, che avea in potestà: E si crede più vero, che il padre non debba essere di minor condizione della madre per concorrere in lui maggior ragione: E Nè contenti di questa disputa alcuni assumano le dispute, se ciò cammini ancora a favore degli ascendenti, o de' fratelli, e sorelle, nel che si stima più probabile la negativa. F

6

E *Nel disc. 126.*

7

F *Nel detto disc. 126.*

Si affaticano però molto li Giuristi sopra il peso, ed efficacia delle congetture, per cavarne l'una, o l'altra volontà di escludere la madre, e particolarmente per l'esclusione sogliono considerare il favore, overo il privilegio del sostituto, che più frequentemente si suole considerare nella Chiesa, o nella causa pia, o pure in quello dell'agnazione, overo l'odio, e l'aversione verso la madre per il passaggio alle seconde nozze, o la stretta proibizione delle detrazioni, con parole denotanti l'intiero, overo alcune clausule salutari, alle quali sogliono li Giuristi dare una grand'operazione, come particolarmente è quella *in ogni miglior modo ec.* Ed (all'incontro) per isfuggire l'esclusione vanno considerando, se il testatore in alcune parti del testamento si sia dichiarato di voler disporre delle cose sue solamente, overo che sapendo bene l'età del figlio, abbia nondimeno trascurato d'esprimerla, come verisimilmente si deve credere, che avrebbe fatto se avesse avuto tale intenzione, o pure che la madre del pupillo, e respettivamente moglie del testatore fosse verisimilmente più diletta del sostituto, con altre simili ponderazioni accennate nel Teatro. G

8

G *Nelli stessi disc. 121. e più seguenti.*

Come ancora, circa questa pupillare tacita compresa nella compendiosa gran forza si fa dalli medesimi Giuristi sopra quella stessa formalità di parole, che si è accennata di sopra, trattando della volgare tacita; cioè se le parole siano dirette civili, o comuni, overo oblique, quasi che da questa dipenda il regolare l'una, o altra natura, ed operazione.

9

Molto più questi dubbj cadono nell'altro caso di sopra distinto, che non si tratti di Sostituzione fatta al pupillo, il quale sia istituito erede universale, ma che la sua istituzione sia in una cosa certa, e particolare: Ed in questo caso (oltre l'accennate difficoltà, e considerazioni) si van riflettendo ancora, se la restrizione a certe robbe contenute nell'istituzione sia repetita nella Sostituzione,

zione,

zione, o nò: Overo che la Sostituzione sia indirizzata alla persona, e non alle robbe, con altre simili formalità, o per dir meglio superstizioni più pienamente accennate nel Teatro, al quale il curioso potrà ricorrere; mentre per altro cagionerebbe più tosto una gran confusione il voler sminuzzare tante varietà d'opinioni con li fondamenti di ciascuna. H

H *Negli stessi disc. 121. e seg.*

In questo proposito però ripetendo con ogni sincerità la più volte accennata protesta; cioè che Io non intendo di riprovare quelle cose, le quali si siano dette, e ricevute da'nostri Maggiori, nè
10 meno di piantare nel Mondo nuove opinioni: Anzi di lodare più tosto, che li professori camminino con le regole, e con le tradizioni già ricevute, nella maniera che da me medesimo si è camminato nel Teatro, nel quale è convenuto parlare da Legista; non posso, nè devo contenermi di non ripetere lo tante altre volte si è accennato, ed è che essendo la legge una quint'essenza di ragione, la quale si dice l'anima della legge, e per conseguenza questa senza la ragione resta in quel modo che il corpo umano resta senza l'anima un'inutile, e schifoso cadavere, e particolamente in queste materie di ragione meramente privata, nella quale non vi può cadere la considerazione, la qual entra nell'altre materie concernenti il ben pubblico, ed il governo, o il mantenimento del Principato, che si dice il politico, sicchè vi possa cadere il motivo di scusar quelle leggi, le quali pajono ripugnanti alla ragione naturale, ed all'uso comune, per li misterj overo per gli arcani politici, de'quali il volgo non ha notizia.

Molto più in questa materia delle Ultime Volontà, nella quale in fatti la legge non fa altra parte, che di un semplice interprete, overo di un'organo, per mezzo del quale si esplica la volontà di colui, il quale non può dirla, onde li Giudici devono vestirsi della persona del morto, e devono dire quello che verisimilmente sarebbe per dire il testatore, se vivesse, e fosse domandato: E per conseguenza pare troppo grand'improprietà, ed irragionevolezza il volere regolare la volontà di un cavaliere, o d'un altro professore d'esercizj cavallereschi, o di un mercante, o di un'idiota, ed anche d'una donna con queste formalità di parole, e con altre cabale, e superstizioni, delle quali appena hanno cognizione i Giurisconsulti primarj delle Città Grandi: Maggiormente che li testamenti per lo più vengono ordinati da'Notari, o da confessori, o da altri amici confidenti, i quali per mero caso usano più una forma di parlare, che l'altra: E particolarmente quando siano testamenti delle persone idiote, o donne, che siano scritti in lingua Latina, onde non si sà vedere con qual principio di ragione si debba il tutto regolare da queste formalità.

Che

Che però, concordando tutti esser questioni di mera volontà; e di fatto, per interpretazione delle quali si sono indotte tante cabale; a segno che quando anche si trattasse della pupillare espressa, concepita con la maggior formalità possibile; tuttavia, se vi fosse una prova espressa o congetturale, che il testatore avesse avuto in animo di fare tale Sostituzione nella robba sua solamente, questa volontà si deve attendere: Ed (all' incontro) deve ancora attendere, quando per altro apparisca che abbia voluto testare anche per il figlio, per il tempo che fosse intestabile, ancorchè avesse usate parole totalmente oblique: Dunque la forza non stà nella formalità delle parole, o delle clausule, ma dalla sostanza della volontà verisimile, da cavarsi dalle circostanze del fatto proprio del testatore, ed attendendo quello, che verisimilmente risponderebbe un' uomo prudente, se fosse domandato, e non già dalla frase del Notaro, o di un altro scrittore del Testamento; Sicchè tutte le considerazioni sopra ciò fatte con tante questioni, e varietà di opinioni meritano quel disprezzo, che già l' opere de' Legisti generalmente hanno dalli professori dell' altre lettere mentre (non ostante l' amor grande, forse sregolato che ciascuno per un generale istinto naturale porta alli proprj parti) quando io leggo tante questioni, e cabale da me medesimo dedotte nel Teatro in questa materia, ne concepisco nello stesso tempo (secondo il detto del mio compatriota Orazio Flacco) riso, e collera: Ed a ciò dovrebbero riflettere li Principi, e gli Tribunali grandi nello sradicare tante spine, le quali rendono impraticabile la giustizia, e la verità.

Vanno ancora li medesimi Giuristi affaticandosi sopra una specie mista, la quale ha dell' ideale, cioè di una certa pupillare, parte tacita, e parte espressa: Come ancora sopra la podestà di fare questa Sostituzione pupillare ad un figlio, il quale sia preterito, o eseredato: Overo se la pupillare espressa contenga sotto di se la condizione, se il pupillo morisse senza figli, per la possibilità che supplendosi l' età dalla malizia, si possano generare i figli anche nell' età pupillare: Overo se tal podestà si dia alli padri, i quali siano eretici, o scismatici, o infedeli, overo usurarj manifesti, o pure che siano persone infami, o vili: Disputando ancora di alcune nazioni, e particolarmente della Francese, se vi sia l' uso della patria potestà, con altre simili questioni delle quali rare volte occorre trattare in pratica: Che però nelle loro occorrenze si dovrà ricorrere alli professori, ed a quel che se ne va discorrendo nel Teatro: E particolarmente ivi si tratta in questo proposito della Sostituzione pupillare, se ne dia la trasmessione all' Erede del sostituto, il quale premorisse I: Overo se la seconda sostituzione fatta

I *Nel disc.* 125.

14 fatta al primo sostituto abbracci quello, che gli sia pervenuto in mano delle robbe proprie del pupillo, in vigore della Sostituzione pupillare L Con altre simili.

L *Nel disc. 79. di questo tit.*

Se poi la madre, o altri maggiori, i quali non abbiano il pupillo in potestà, anzi il padre medesimo, quando cessi il requisito della patria potestà, faccia la detta pupillare anche espressa, questa si risolverà in fidecommissaria, della natura della quale si tratta di sotto nel suo luogo, cioè che non abbraccia se non le robbe del testatore, delle qualli abbia la libera disposizione, sicchè non abbraccierà la robbe proprie del pupillo tra le quali, e non trà quelle del testatore viene annoverata quella parte della stessa eredità, che cade sotto la legittima dovuta allo stesso pupillo. M

15

M *Nè medesimi luoghi accennati, cioè nel disc. 121. con molti seg.*

E lo stesso cammina, quando anche dal padre, il quale abbia la potestà, si faccia questa Sostituzione al figlio, il quale abbia passato l'età pupillare, o svanisce affatto, come fatta con un falso presupposto secondo un' opinione; overo, quando resti valida, si risolve nella fidecommissaria; mentre per la validità della pupillare si ricercano comulativamente questi due requisiti, e non basta l'uno senza l'altro; cioè l'età pupillare, e la patria potestà.

16

Bensì che circa questo secondo requisito della patria potestà, ritenendo la protesta di sopra fatta, di non impugnare, o riprovare quello che da nostri maggiori stia fermato, e di lasciare la verità al suo luogo, dico che non si sa vedere a qual probabile fondamento di ragione sia appogiata la necessità di questo secondo requisito, conforme è appoggiato il primo dell'età; cioè che non potendo il pupillo per difetto del consenso disporre del suo, si dia la facoltà al padre, o ad altro maggiore di farlo preventivamente per lui, perchè forse così ricercasse la ragione di non far passare la robba al prossimo veniente ab intestato odioso alli maggiori del pupillo, o per altro rispetto men degno: A somiglianza di quello che la legge Canonica dispone della facoltà de' maggiori di eleggere la sepoltura per li figli, e descendenti pupilli, i quali non siano abili ad eleggersela da se stessi: Ma circa l'altro requisito non si sa vedere qual ragion vi sia, per la quale tal facoltà debba spettare al padre, overo ad un'altro maggiore, quando vi sia la patria potestà, e si debba negare, quando questa non vi sia, essendo questa oggidì una formalità ideale senza ragione alcuna; mentre cessa quella ragione, alla quale era ciò appoggiato, cioè alla disposizione della legge vecchia, con la quale sono camminati li nostri maggiori con la solita simplicità, senza badare ad altro: Attesocchè (secondo la legge vecchia) tutto quello che avesse il figlio in podestà, era del padre, al quale si acquistava in piena ragione di dominio, ancorchè provenisse dalla successione materna, o degli altri parenti, o da altre parti;

17

parti; e per conseguenza il padre veniva ad un certo modo a disporre del suo: E sebbene la Sostituzione pupillare può abbracciare ancora quelle robbe, le quali pervenissero al pupillo doppo la morte del padre: Nondimeno questo è un caso meno contingibile, mentre la legge cammina con la maggior frequenza, non dandosi facilmente in un pupillo il caso del peculio castrense, o quasi castrense.

Ma perchè (per la nuova introduzione del peculio avventizio) lo stesso è di esservi, o di non esservi la patria potestà, eccetto che per l' usufrutto, il quale ancora riceve tante limitazioni, che quasi rare volte si verifica la regola: Quindi segue che quella ragione, alla quale sta appoggiata la legge antica, oggidì cessi: E che per conseguenza, o si dovrebbe permettere tal facoltà indifferentemente ad ogni genitore, nel quale la legge presume un provido consiglio per il figlio, così se sia padre, come se madre, o avo dell' uno, o dell' altro lato: Anzi che nella madre si presume un maggiore affetto: Overamente che indiferentemente si debba negare: Restando problematico il punto, se si debba tal facoltà più tosto proibire, che permettere, stante che alle volte contiene la suddetta ragione di provedere, che la robba non vada ad un' odioso, o indegno parente, ed alle volte suol cagionare uno sfogo di malignità con li parenti del pupillo: Il tutto però si discorre per una curiosità, ed in forma di un discorso più naturale che legale; dovendosi camminare con quello che la legge, li suoi professori, e gl' interpreti dicono.

CA-

CAPITOLO SESTO.

Della Sostituzione esemplare.

SOMMARIO.

1 *Quale sia la Sostituzione esemplare.*
2 *Da chi si può fare.*
3 *Quale delle due più prevaglia.*
4 *Si può fare in ogni età.*
5 *A favore di chi si possa fare.*
6 *Quali robbe abbracci, quando si faccia a favore degli estranei.*
7 *Non si può fare nelli codicilli.*
8 *Della giustificazione della pazzia, per la quale questa Sostituzione si faccia.*

CAP. VI.

1 LA Sostituzione esemplare è una immagine della pupillare, come fatta a coloro, i quali, ancorchè siano costituiti nell' età maggiore per se stessa abile a disporre del suo, nondimeno per l' infermità della mente non abbiano l' uso sufficiente della ragione, nè possano disporre del suo, sicchè siano intestabili, come sono: Li pazzi: Li stolidi, ed ancora li prodighi, quando si debba tenere quella opinione, la quale li rende intestabili per natura: Ed in somma tutti quelli, alli quali convenga la stessa ragione: Che però questa Sostituzione abbraccia anche le robbe dello stesso gravato, avendo la natura della prima, e della diretta istituzione, nella stessa maniera che la pupillare espressa, come per un testamento fatto dallo stesso intestabile per mezzo di un'altro.

2 Molte differenze si scorgono tra queste due specie di Sostituzioni, pupillare, ed esemplare: Primieramente che la pupillare (secondo la disposizione delle leggi, ed il comun senso de' Giuristi) non si può fare se non dal padre, overo dall'avo paterno, il quale abbia il pupillo in sua podestà: Ma questa esemplare si può fare ancora dalla madre, e dagli altri ascendenti, dell' uno, e dell' altro lato, non essendovi necessario il requisito della patria

tria potestà: E da ciò si comprova il discorso fatto nel capitolo antecedente; cioè che questo requisito della patria potestà nella pupillare oggidì non abbia fondamento alcuno di ragione, e che sia una mera formalità, o simplicità de' nostri maggiori.

Cade però il dubbio, quando questa stessa Sostituzione esemplare si faccia da più maggiori, come a dire così dal padre, come dalla madre, quale debba prevalere, particolarmente in riguardo delle robbe proprie dell'intestabile? Ed in ciò si scorge al solito qualche varietà delle opinioni: Attesocchè alcuni vogliono doversi referire piuttosto al padre: Altri che debba prevalere la prima: Ed altri attendersi quella disposizione, la quale sia meglio ordinata, e più prudente: Ma per essere questi casi molto rari, non facilmente ne abbiamo le decisioni certe, sicchè pare materia arbitraria.

3

L'altra differenza è, che la Sostituzione pupillare si restringe solamente a questa età, la quale terminata svanisce, overo passa nella fidecommissaria: Ma l' esemplare dura finchè dura l' infermità della mente in qualunque età; mentre il pazzo sino alla morte si dice putto, e qualche cosa meno; poichè li putti nel tempo prossimo alla pubertà possono essere capaci del dolo, e di qualche uso di ragione.

4

La terza differenza è, che la pupillare si può fare a favore di chi si sia, ancorchè estraneo, ma l'esemplare non si puol fare, se non a favore de' figli, o degli altri descendenti, overo de' fratelli, servendo solamente questa facoltà per usare tra loro qualche disuguaglianza, con l'inclusione d'alcuni, e l'esclusione degli altri: Disputando i Dottori, se la madre, o le sorelle, overo gli altri ascendenti siano capaci di questa Sostituzione; mentre le leggi parlano delli figli, e de' fratelli: Come ancora se sotto nome di figlio possa venire il Monastero, o la Chiesa: Ma perchè queste materie sono molto rare in pratica: Però non si stima opportuno il diffondervisi, per la varietà dell'opinioni, potendosi in occorrenza ricorrere a' professori, ed a quello che se ne discorre nel Teatro, ed ancora nel Compendio Latino.

5

Se poi questa Sostituzione si facesse a favore d' altre persone, che delli figli, e de' fratelli, o (secondo una opinione) della madre, o delle sorelle, in tal caso valerà come fidecommissaria nelle robbe proprie di libera disposizione del testatore, ma non già in quelle che siano proprie del pazzo, al quale si sia fatta la Sostituzione.

6

Concordano però l'esemplare con la pupillare in quella stessa circostanza, che si desidera nella volgare vera, e diretta: Cioè che debbano essere fatte nel Testamento, e non nelli codicilli,

7

per

per la stessa ragione accennata di sopra in occasione della volgare, ed è, che mentre queste importano una specie d' istituzione prima e diretta, non si possono fare nelli codicilli, nelli quali la legge dispone che non si possa dare, nè togliere l' Eredità diretta, ancorchè sia una formalità poco degna di lode.

8 Le maggiori questioni dunque, le quali entrano in questa specie di Sostituzione esemplare, riguardano più il fatto che la legge, cioè quando si verifichi, overo si provi l' infermità tale, che renda la persona intestabile, e per conseguenza bisognosa di questa Sostituzione: Ma sopra di ciò si potrà vedere quello che circa l' intestabilità per tale impedimento se n' è discorsò nel precedente libro de' Testamenti, per non ripetere lo stesso. A

A *Di questa specie di Sostituzione esemplare nel disc. 184. di questo titolo e nella Somma.*

CAPITOLO SETTIMO.

Della Sostituzione militare.

SOMMARIO.

CAP. VII.

1 ANcorchè la legge Civile parli molto di questa Sostituzione per li privilegi dati alli soldati di potere sostituire direttamente, anche con parole oblique, ed anche doppo l'età pupillare, con molt'altre prerogative, le quali si negano alla generalità del popolo, il quale a differenza de' soldati viene dalla stessa legge esplicato col nome, o col termine di pagani: Nondimeno tutto quello la legge in ciò dispone, o li Giuristi disputano, oggi serve solamente per trattenimento delle scuole come delle accademie, all'effetto di esercitare gl'ingegni de' giovani, sicchè per la pratica forense sono materie, o questioni inutili; mentre (conforme si è accennato nel libro precedente, trattando delli Testamenti) oggi li privilegi dati dalla legge alli soldati di quei tempi si verificano solamente nella forma di testare con minori solennità, quando sono in campo, ma nel resto sono banditi dall'uso.

2 E sebbene molti vogliono che li Cavalieri di Malta, e di altre simili Religioni Militari siano rassomigliati agli antichi soldati dell'Imperio Romano, e che però godano tutti li privilegi militari: Tuttavia ciò non giova all'effetto di che si tratta, mentre questi sono intestabili, come veri Religiosi Professi col voto solenne di povertà, e negli altri non è in uso.

3 Ed ancora, sebbene li Feudatarj de' nostri tempi sono stimati veri soldati, e vengono rassomigliati agli antichi: Nondimeno questa assimilazione giova solo per la duplicità del patrimonio, e di più eredi in solido: Che però qnesta materia come poco confacente alla pratica si tralascia. A

A *Di questa sostituzione si parla nella somma di questo tit.*

CAPITOLO OTTAVO.

Della Sostituzione compendiosa.

SOMMARIO.

Che cosa sia la compendiosa.

CAP. VIII.

Uesta in effetto non costituisce una specie particolare di Sostituzione (conforme di sopra si è accennato) ma è complessiva di tutte l'altre le quali virtualmente, o tacitamente vi si contengono; e però non cade sotto un discorso particolare, mentre di essa si va parlando in tutta la materia in occasione di trattare di tutte le specie, particolarmente della più ampla e più frequente, che è la fidecomissaria; per la quale si disputa molto tra Giuristi, quando si dica concepita questa Sostituzione compendiosa: Attesocchè alcuni vogliono, che per il suo effetto, sia necessario fare menzione della morte del gravato, ed ancora l'espressione di tutti i tempi con quella parola, che in latino si dice *quandocunque*: Ma essendo queste stitichezze de'scolastici, le quali pizzicano del giudaismo, o del superstizioso nel costituire tutta la forza nella formalità delle parole: Quindi con molta ragione li Tribunali più comunemente hanno abbracciato l'altra opinione, la quale abborrisce queste formalità di parole, ed attende la sostanza della volontà: E per conseguenza, se il testatore dica semplicemente che a Tizio suo erede sostituisce Sempronio; ogni qual volta non si possa dubitare sia solamente per volgare, ed apparisca che abbia voluto fare una Sostituzione in tutti i tempi, importa poco se vi sia la parola *quandocunque*: Mentre basta che sia fatta in caso di morte, non solamente con l'espresso suo vocabolo, ma ancora con l'equipollente, come a dire se si dicesse *in mancanza ec.* dovendosi avere avanti gli occhi sempre quel supposto, il quale dev'essere il regolatore di questa materia; cioè che il punto non sta nella formalità delle parole, ma nella sostanza della verità, e da questo batte il tutto. A

A *Nelli disc. 117. ed in altri di questo tit. frequentemente.*

CAPITOLO NONO.

Della Sostituzione fidecommissaria; overo delli Fidecommissi; e delle loro diverse specie.

SOMMARIO.

1 *Qual sia la Sostituzione Fidecommissaria.*
2 *Si suol chiamare col vocabolo del Fidecommisso più che di Sostituzione.*
3 *Delle diverse specie di puro, e di condizionale.*
4 *Del Fidecommisso puro; qual sia; e se sia in uso.*
5 *Del condizionale che si dice restitutorio.*
6 *Del condizionale che si dice conservatorio.*
7 *Del Fidecommisso dell'una, e l'altra specie; di restitutorio, e di conservatorio.*
8 *Del Fidecommisso penale.*
9 *Quando il Fidecommisso penale per causa di delitto sia più tosto favorevole.*
10 *Della distinzione tra li Fidecommissi, e le Primogeniture, o li Maggioraschi.*

CAP. IX.

A presente specie di Sostituzione è la più ampla di tutte l'altre, e per lo più sopra di essa si raggira questa machina de' Fidecommissi, mentre generalmente si dice tale ogni, e qualunque altra Sostituzione, la quale non si possa dire prima, o diretta pupillare, o prima, e diretta volgare, o esemplare: Anzi queste ancora, e la stessa prima istituzione, quando non si possono sostenere nella loro vera, e propria natura di dirette, per forza della legge passano nella natura di questa fidecommissaria: Ma perchè l'uso comune di parlare nell'una, e nell'altra lingua, Latina, ed Italiana non adopera più il vocabolo di Sostituzione in questa specie, adoprandolo nell'altre tre suddette, o veramente per significare la compendiosa; questa generalità viene trattata col termine del Fidecommisso: Quindi segue, che per accomodarsi all'uso comune di parlare, e per miglior capacità de' non professori, da qui avanti si adoprerà più tosto questo termine del Fidecommisso, che quello della Sostituzione, come significativo di questa specie di Sostituzione fidecommissaria, overo obliqua, che vuole dire lo stesso, a differenza dell'altre, le quali sono dirette.

Si

Si distinguono dunque li Fidecommissi in molte specie diverse. La prima distinzione generale. Altro è il Fidecommisso puro: Ed altro è il condizionale.

Il puro è quello, per il quale l'erede istituito senz'altra condizione viene gravato a restituire subito l'eredità ad un'altro, non ostante che egli ancora viva, e che sia capace: Ed il condizionale (all'incontro) è quando il peso di restituire sia concepito sotto alcune delle diverse condizioni, che di sotto si anderanno discorrendo.

3

La prima specie del Fidecommisso puro, ed espresso (ciò che fosse appresso li Romani antichi per li loro costumi) oggi pare sia bandita dall'uso, non sapendosi vedere la ragione, o il fine, per il quale sia di bisogno fare questo circolo senza proposito, sicchè l'uso odierno di gravare gli eredi istituti a restituire ad un'altro l'eredità anche in vita, e senza condizione, nè mancamento alcuno, riguarda più tosto l'istituzioni confidenziali, che li Giuristi dicono fiduciarie accennate nel libro antecedente de' Testamenti più volte: Cioè che non potendo il testatore disporre a drittura con quelle persone, con le quali desiderava istituisca un'amico confidente, acciò questo come non proibito dia poi con un'altro titolo le robbe come sue alle persone da lui desiderate: O pure che ce le dia, quando sarà cessato quell'ostacolo, per il quale esso testatore non ce l'abbia lasciate a drittura.

4

Che però il caso del Fidecommisso puro si verifica in pratica solamente in quel Fidecommisso tacito, il quale resulta dalla potenza, overo dall'operazione della legge: Quando cioè il testamento per difetto di solennità, overo per causa d'inofficiosità, o per altro difetto non si possa sostenere come testamento, ma si sostenga come codicillo; e per conseguenza che l'istituzione dell'erede si risolva in Fidecommisso; cioè che li venienti ab intestato s'intendano gravati di restituire per Fidecommisso l'eredità a colui, il quale sia scritto erede nel testamento inofficioso, o imperfetto: Ed in questo solo caso pare si verifichi il Fidecommisso puro; mentre quando sia quello il quale pizzica della fiducia, come sopra, ordinato per l'accidentale incapacità, o per l'impedimento di colui, al quale la robba si sia voluta lasciare, merita dirsi condizionale, cioè sotto la condizione della supervenienteabilità, overo della futura cessazione dell'impedimento.

L'altra specie del Fidecommisso condizionale si soddistingue in molt'altre: Attesocchè una è la specie ordinaria, e la più generale, in caso di morte del primo erede, il quale sia gravato a restituire la robba alli suoi figli, overo agli altri sostituiti, come per specie di un'ordine ben regolato di necessaria successione,

5

che il testatore abbia voluto dare, conforme si è accennato nel libro antecedente delle Detrazioni in occasione di trattare della Trebellianica; e questo si dice Fidecommisso restitutorio.

L'altra è, quando il testatore non prescriva il suddett' ordine di successione necessaria, ma proibisca l'alienazione de' beni, col motivo che si conservino nella famiglia, o nella posterità dell'erede, sostituendo un' altro in caso d'alienazione: E questo si dice Fidecommisso conservatorio, e non restitutotio.

6

La terza specie si dice mista, come participante dell'una e dell' altra delle dette specie, cioè conservatorio, e restitutorio, perchè si proibisca la suddetta alienazione con la sostituzione anche in vita, e vi sia ancora l'obbligo di restituire in morte, o sia espresso, o veramente tacito, cioè cavato dalla ragione posta alla suddetta proibizione, nella maniera, che si discorre di sotto nel capitolo diciotto.

7

La quarta specie si dice del Fidecommisso penale per capo di qnalche delitto, e particolarmente in quei casi che vi entri la confiscazione: O veramente per capo di qualche contravvenzione, o disubbidienza al precetto del restatore: Ed in questa specie suol cadere ancora la terza specie suddetta in caso d'alienazione de' beni, essendo questa di due sorti: Una cioè condizionale, e l'altra penale; La condizionale si verifica in quella robba specifica che si aliena: E la penale nell'altra non alienata, sicchè si perda il tutto in pena dell'alienazione di una, o più cose, nella maniche si accenna nel capitolo seguente.

8

Come ancora quest' ultima specie di Fidecommisso penale suol pizzicare più della specie condizionale, e favorevole, che della penale, e dell' odiosa, come per il più occorre in quella Sostituzione che si faccia in caso di delitto, per il quale vi entri la confiscazione, o altra pena che ferisca le robbe; poichè in effetto non si fa per odio del delinquente, e per suo gastigo, ma per salvare la robba dalle mani del Fisco, acciò possa riaverla lo stesso delinquente, quando sia rimesso in grazia del Principe, overo non essendo rimesso, che si conservi nella sua posterità, o parentela, onde ciò sarà più caro e favorevole allo stesso delinquente, il quale ne patisce la privazione.

9

La prima specie del Fidecommisso restitutorio in caso di morte, la quale è la più frequente, parimente si distingue in più specie: Attesocchè: Altri sono li Fidecommissi semplici, e gli ordinarj, li quali importano solamente un ordine di successione necessaria, in maniera che ad imitazione dell'ordine prescritto dalla legge sopra la successione ab intestato ne siano capaci più persone dello stesso grado, o qualità: E l'altro è il Fidecommisso singolare, overo

10

overo individuo, il quale non ammette la pluralità de'successori nello stesso tempo, sicchè non può convenire se non ad una persona, e questa specie si dice Primogenitura, overo Maggiorasco, con qualche differenza tra loro nella maniera che si discorre di sotto nel capitolo 11. dove particolarmente si tratta di questa specie di Fidecommisso singolare, overo individuo: Convenendo avere la notizia di queste distinzioni, overo di questi termini per la più facile intelligenza di quello che di sotto si va discorrendo sopra tutta la materia.

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Del Fidecommiſſo ſemplicemente conſervatorio in caſo d'alienazione, overo ſemplicemente penale in caſo di delitto, o di altra contravenzione, ſenza miſtura del reſtitutorio in caſo di morte.

SOMMARIO.

CAP. X.

1 ANcorchè queſte ſpecie di Fidecommiſſi ſiano più rare, e meno diſputate, mentre le maggiori difficoltà in effetto conſiſtono nella ſuddettta più frequente ſpecie del Fidecommiſſo reſtitutorio, o ſia plurale, o ſia ſingolare; onde queſta ſpecie ſi dovrebbe laſciare nell'ultimo: Nondimeno ſi ſtima più congruo prima d'ingolfarſi in queſt'oceano, sbrigarſi da queſte incidenze più rare, e di minore difficoltà.

Per quelche dunque ſpetta al Fidecommiſſo ordinato in caſo di alienazione: Quantunque alcuni credano, che purificandoſi la condizione in alcune robbe alienate contro l'ordine del teſtatore, ſi faccia luogo al Fidecommiſso in tutta la robba, overo in tutta l'eredità: Tuttavolta è più probabile, ed è più ricevuto, che quando non vi ſia la diſpoſizione eſpreſsa in contrario, ſi faccia luogo al Fidecommiſso in quelle robbe ſolamente, le quali ſi ſiano alienate, e non nell' altre: Ma quando tal

volon-

volontà vi sia, entra quello si è accennato di sopra nel capitolo precedente; cioè che questo Fidecommisso contiene due parti; una condizionale; e l'altra penale, verificandosi la condizionale nelle robbe alienate, nelle quali si verifica la condizione, e la penale nelle non alienate, a rispetto delle quali non entra altro termine che quello della pena per il delitto.

La differenza è notabile tra l'una e l'altra specie: Attesocchè all'effetto della parte penale vi si ricerca il dolo, overo la malizia positiva, sicchè si possa dire vi sia il delitto, senza il quale non si dà la pena: Ma ciò non cammina nelle robbe della parte alienata, mentre basta che si sia verificata la condizione, quando non vi sia la scusa legittima, e tale che anche impedisca la purificazione della condizione. A

2

A *Nel disc. 158. di questo tit. ed in altri prossimi.*

Nel caso di questo Fidecommisso non giova che doppo dall' alienante fossero procreati li figli, li quali siano più prossimi, e verisimilmente più diletti del sostituto; attesocchè si attende il tempo che il chiamato abbia agnito il Fidecommisso purificato a suo favore. B

3

B *Nel disc. 10. ed in altri di questo titolo.*

Che però le maggiori difficoltà, le quali cadono in questo Fidecommisso ordinato in caso d'alienazione, riguardano il punto, del quale si tratta di sotto nel capitolo decimottavo; cioè se la ragione assegnata alla proibizione dell'alienazione per conservare la robba nell'agnazione, o nella descendenza, sia abile ad indurre un' altro Fidecommisso restitutorio in caso di morte, ancorchè non sia ordinato: Imperciocchè quando questa ragione non faccia quest' effetto, ma che solamente sia posta per vestire la proibizione, acciò non si risolva in consiglio, in tal caso cagionarà che non si possa alienare a persone estranee, ma si potrà alienare in coloro del genere, dentro il quale si è desiderata la conservazione sebbene siano più remoti; non essendovi l'obbligo d'osservare quell' ordine, il quale va osservato nel Fidecommisso restitutorio. C

4

5

C *Nelli dis. 54. e 55. ed in molt' altri di questo titolo.*

Ed in caso che si contravenga, e si faccia l'alienazione, resta in arbitrio del chiamato al Fidecommisso di andare sopra le robbe alienate contro li terzi possessori, overo contro l'alienante, e le sue robbe per reintegrare il Fidecommisso nella somma che la robba si sia alienata, ò che veramente vaglia. D

6

D *Nel dis. 172. ed in altri di questo titolo.*

Quanto poi all'altro Fidecommisso in caso di delitto: Ancorchè vadano dubitando alcuni, se ciò si possa fare, per la fraude che si faccia al Fisco: Nondimeno è più vera, ed è più comunemente ricevuta l'opinione contraria: Attesocchè ogni qual volta non si provi la fraude positiva, si deve presumere che si faccia per il buon fine di tenere a freno i successori, che non facciano de'delitti, e che si conservi la robba nella posterità, e nel suo sangue, e non

7

per

F per fraudare il Fisco, il pregiudizio del quale viene in conseguenza; conforme si è accennato ancora nel libro secondo de'Regali, trattando della materia della Confiscazione. E

Nel dis. 160. del lib. 2. de' Regali, e nel disc. 150. di questo titolo.

In questo caso entra ancora la questione, se procreandosi doppo dal delinquente i figli, li quali siano più prossimi, e più diletti, 8 questi recuperino le robbe del sostituto: E la regola è negativa, F ogni volta che non vi sia in contrario la volontà espressa, o presunta del testatore, perchè questa sempre si deve attendere, e prevale ad ogni cosa. F

Nel detto dis. 10.

Come ancora sogliono cadere le dispute, quando il delinquente 9 sia rimesso in grazia del Principe, se recuperi, o nò le robbe G perdute dalle mani del sostituto: E ciò suole dipendere dal tenore della disposizione del testatore, o respettivamente dalla forma della grazia, o della restituzione concedutagli; sicchè non facilmente vi si può dare una regola certa applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto. G

Nel detto dis. 160. e nel 148 del lib. 2. de' Regali.

10 H Non basta però il delitto, quando non sia tale, che vi entri la confiscazione, mentre nell'impedimento di questa consiste la principale ragione di tal Fidecommisso. H

Nel dis. 149. di questo tit.

Sopra questo Fidecommisso particolarmente penale cadono più questioni: E principalmente se la pena non dichiarata in vita, si 11 possa dichiarare doppo morte: E se in tal tempo se ne possano far I le prove: Ma di ciò, e simili questioni si potrà vedere nel Teatro, essendo cose le quali dipendono da diverse distinzioni e dichiarazioni, onde sarebbe una confusione il riassumerle distintamente. I

Nel dis. 148. di questo tit.

CA-

CAPITOLO UNDECIMO.

Delle Primogeniture, e de' Maggioraſchi: E dell'ordine, che ſi deve tenere nella loro Succeſſione, con altre differenze, o ſpecialità, che in eſſi ſi ſcorgano, contradiſtinte dalli Fidecommiſſi, e dalle Succeſſioni ordinarie.

SOMMARIO.

1 *L'uſo delle Primogeniture nel vecchio Teſtamento.*
2 *Le noſtre leggi comuni non le trattano.*
3 *Quando per legge comune la Succeſſione ſia dovuta al maggior nato.*
4 *Delle due ſpecie di Primogenitura naturale, e civile; e quale ſia l'una, o l'altra.*
5 *Si diſtinguono più; e diverſi caſi nella materia per l'ordine della Primogenitura.*
6 *Delli caſi nelli quali ſi attende la Primogenitura finta, e civile per ragione della linea anche nel più giovane.*
7 *Della ſcala che ſi dice in ciò elementare.*
8 *Dell'altro caſo che ſi attende l'età maggiore per natura, e per la verità.*
9 *Che la regola ſi tenga per la deciſione di queſta queſtione.*
10 *Che ſi debba camminare con alcune diſtinzioni.*
11 *Della ragione, per la quale nelle elezioni, o preſentazioni, o diſtribuzioni ſi attende l'età maggiore.*
12 *Del caſo che ſi tratta della Succeſſione delle robbe.*
13 *Se la robba è già entrata in una linea, non ne deve uſcire, ma deve continuare anche mutando genere.*
14 *Del caſo che la Succeſſione alla robba non ſia entrata in ciaſcuna delle linee. E ciò dimoſtraſi nella Succeſſione al Regno di Portogallo per la morte del Re Sebaſtiano, con molte diſtinzioni di linea, grado, ſeſſo, ed età; attendendoſi però ſempre del paeſe la legge ec.*
15 *Della ragione di* ſubingreſſione, ſubentrazione, *o* ſurrogazione; *coſa ſia; e qual forza abbia di ſucceſſione.*
16 *Si eſemplifica maggiormente, e chiara notizia della materia, il caſo della ſucceſſione al Regno di Portogallo in occaſione della morte del ſuddetto Re Sebaſtiano.*

C A P. XI.

1 ANcorchè la Sacra Scrittura del vecchio Testamento (la quale, oltre l'autorità grande, che le dà la Cristiana fede , come dettata dallo Spirito Santo, umanamente merita una gran fede, per l'antichità, essendo la più antica Storia nel Mondo) insegni che antico sia l' uso delle Primogeniture, e delle loro prerogative: Così in occasione delle contenzioni , o ragioni della Primogenitura tra Giacobbe, ed Esaù: Come ancora, denotando il gastigo dato da Dio all'Egitto con la morte de' primogeniti: Ed in altri luoghi della Genesi, trattando de' primogeniti.

2 Nondimeno le leggi de' Romani, che diciamo civili comuni , con le quali (in questa materia di Successione) nel mondo civile di nostra comunicazione si vive, e dalle quali in questa parte non discordano le altre leggi, che diciamo comuni, cioè la Canonica , e la Feudale , non hanno conosciuto le Primogeniture , e li Maggioraschi dell' uso corrente : Dell' Italia : Della Spagna : Della Francia : Della Germania , e dell'altre Parti del suddetto mondo civile di nostra comunicazione : Attesocchè , così all' intestate Successioni , come anche alle fidecommissarie , sono egualmente chiamati tutti coloro, li quali godano la stessa prossimità di grado, overo di sangue, con quella sola finzione, la quale nasce dal beneficio della rappresentazione: Che però resta eguale il concorso del secondo, e terzogenito, e degli altri di egual grado col primogenito, senza differenza alcuna.

In due casi però li Giuristi , camminando con la ragione , overo con l'intenzione delle suddette leggi; oppure con quella legge, che si può dire delle genti, come derivata dall'uso più co-
3 mune delle nazioni, overo da un certo istinto, o discorso naturale; concedono questa prerogativa di Primogenitura, o di Maggiorasco, più per verità naturale, che per finzione della legge positiva, cioè a favore di colui, il quale sia veramente per ragione di nascita il primogenito, overo il maggior nato in età tra li concorrenti. Uno, quando si tratti di alcune funzioni, le quali escludano la pluralità delle persone, sicchè di loro natura non possono, nè debbono convenire se non ad uno : E l'altro, quando l' intenzione del disponente, overo la qualità della robba richieda la singolarità, ed escluda quel concorso di più persone , il quale si suol'esplicare col termine di pluralità.

Atte-

Attesocchè in questi casi, quando la legge particolare scritta, o non scritta non disponga diversamente, se dall' uomo, overo dalla legge sia chiamata una persona di un certo genere, in concorso di più persone d' egual grado, e di egual condizione, la prerogativa di esser primogenito, overo maggiornato per natura dovrà prevalere, anche per termini della ragion comune Civile, e Canonica. A

A *Nel disc. 183. di questo libro.*

Quando dunque, o per legge scritta, o per consuetudine, overo per disposizione dell' uomo la Successione nelle robbe, o nelle ragioni, delle quali si tratta, deve aver luogo in una persona solamente, con l'ordine, o con la regola della Primogenitura, o del Maggiorasco: In tal caso si dovrà primieramente riflettere alla distinzione, la quale si dà per i Giuristi, circa il modo di parlare: Cioè che; altro sia la Primogenitura naturale; Ed altro sia la civile.

La naturale si verifica solamente in colui, il quale sia veramente il primogenito, e che (secondo il modo di parlare usato dalla Sacra Scrittura) apre la vulva della madre, sicchè il secondogenito non possa dirsi primo, ancorchè il primo morisse, e molto meno potrà dirsi tale il suo figlio, mentre questi non può dirsi figlio primogenito di quella persona, ma nipote, per essere in effetto figlio di un diverso padre, e di una diversa madre: Camminando lo stesso nel secondo, e nel terzo genito, ed in altri successivamente.

4

La civile è di due specie: Una, la quale contiene minor finzione, e si accosta più alla verità naturale: E l' altra, la quale contiene maggior finzione, e si discosta più dalla verità naturale.

Si verifica la prima specie nel primo caso di sopra esemplificato; cioè che per esser morto quegli, che naturalmente fosse il primogenito, il secondogenito, come occupante il primo luogo vacato sopra gli altri nati doppo, sia veramente il primo, e così successivamente il terzo diventi secondo ec.

La seconda specie ch' è della maggior finzione si distingue in altri due casi: Uno, cioè tra più persone generate da una medesima, ma che la qualità del sesso, overo qualche altro accidente muti l'ordine dalla natura: E l'altro, che ciò segua per il beneficiò della rappresentazione della persona di suo padre, o di sua madre, overo per quello della trasmessione, che il medesimo padre, o madre gli faccia.

Come a dire (trattando del primo caso) se della Successione siano capaci solamente i maschi, overo che a questi sia dovuta la prelazione sopra le femmine, o pure che sia dovuta solamente a

seco-

secolari, e non a Chierici secolari, o regolari: In tal caso, ancorchè una, o più femmine siano naturalmente nate prima, sicchè per verità naturale il maschio, il quale per esser nato in terzo, o in quarto luogo debba dirsi terzo, o quarto genito: Tuttavia civilmente, o legalmente, all'effetto di che si tratta, si dice primogenito, come primo tra quei maschi capaci, li quali siano nati doppo lui.

B Nel libro primo de' Feudi nelli disc. 13. 16. e 17. ed in questo lib. nel disc. primo.

E lo stesso, quando vi siano anche de' maschi nati prima, li quali, o per esser Chierici, o banditi, o per altro incapaci di quella Successione, si abbiano come se non fossero nel Mondo; attesocchè quegli si dirà il primogenito, il quale sia il primo tra li più capaci, senza aversi ragione degli altri incapaci. B

L'altro caso di maggior lontananza, e di maggior finzione si verica, quando colui, il quale, o naturalmente, o civilmente sarebbe il primogenito capace, se vivesse, sicchè a lui sarebbe dovuta la successione, fosse morto prima che se ne facesse il caso, lasciando doppo se figliuoli, attesocchè quel suo figlio, il quale, o naturalmente, o civilmente (come sopra) deve dirsi il primogenito tra i suoi fratelli, e sorelle, si dirà occupare quella prerogativa di Primogenitura, overo di linea primogenita, che almeno abitualmente, ed in potenza occupò suo padre: O sia per l' accennato beneficio della rappresentazione, cioè che rappresenti la persona del padre, o della madre come una sua immagine: Overo che sia per l' altro beneficio della trasmessione; cioè che suo padre, o sua madre abbia, morendo, trasmesso in lui quella ragione, o prerogativa, che acquistò col nascer prima, sopra gli altri suoi fratelli, e sorelle. C

C Nel detto disc. 13. del libro primo de' Feudi, e nella ivi accennata ed impressa decisione di Sicilia.

Fermata questa distinzione: Per regolare l' ordine della Primogenitura in quest' ultimo caso più finto, o più civile; nel quale sogliono per lo più cadere le dispute; cioè che concorrano alla Successione quegli, il quale essendo secondogenito per natura, attesa la morte già seguita del primogenito, sia divenuto primogenito, e sia naturalmente maggiore d'età, e più prossimo in grado: E quegli il quale per esser figlio del primogenito morto sia per natura di minor' età, e più rimoto in grado.

Alcuni Giuristi, per liberarsi da' quell' intricato laberinto, il quale si è fabbricato dalla gran varietà dell' opinioni de' Scrittori: O veramente per sciogliere questo nodo gordiano introdotto dalla stessa cagione, hanno cercato distinguere più casi, overo più specie di Successioni.

Il primo, quando si tratti di Successione di Regni, o Principa-

cipati, overo di Feudi Titolati, che si dicono di dignità, sicchè la loro Successione sia parimente individua da regolarsi con lo
5 stess'ordine de' Regni, e de' Principati: Il secondo delle Primogeniture di Francia: Il terzo delli Maggioraschi di Spagna: Ed il quarto delli Maggioraschi d'Italia, o d'altri paesi, ne' quali, cessando le leggi, overo le consuetudini particolari, si viva in ciò con la sola ragione comune civile.

Stabilita questa distinzione, benchè in tutti li casi suddetti, anche nel primo de' Regni, o de' Principati, tra li più antichi fosse gran disparere: Tuttavia, camminando con l' opinioni og-
6 gidì comunemente ricevute, e fermate in pratica (mentre l' antiche questioni servono solamente per le scuole, e per l' accademie ad agguzzar gl' ingegni de' Giovani) stà ricevuto, che nel primo, secondo, e terzo caso la finzione vinca la verità, onde quegli, il quale naturalmente sia il più giovane, ed il più rimoto, per il suddetto beneficio della rappresentazione, overo per l'altro della trasmessione fattagli da suo padre premorto, o da sua madre respettivamente, per la prerogativa della linea vinca l'altro, il quale sia naturalmente maggior nato, ed in grado più prossimo.

Camminandosi con quella scala, overo con quell' ordine, che dicono elementare delle Primogeniture delli quattro gradini: Cioè: Della linea: Del grado: Del sesso: E dell' età, sicchè la linea
7 occupi il primo luogo, e vinca tutte l'altre qualità: In secondo luogo (posta l'egualità della linea) subentri il grado, onde tra le persone della stessa linea il più prossimo vinca il più rimoto: In terzo luogo (presupposta l'una, e l' altra qualità di linea, e di grado) subentri la prerogativa del sesso, la quale vinca l'altra dell'età: E finalmente, che questa prevaglia nell' egualità di tutte l'altre suddette tre prerogative, o qualità: Attesocchè in Ispagna lo stesso vuol dire Maggiorasco, che Primogenitura, venendo stimati termini sinonimi.

Ma per quello che si appartiene all'ultimo caso delli Maggio-
8 raschi d'Italia, molti vogliono che si debba camminare con regole diverse; essendoche stimano esser diverse le Primogeniture dalli Maggioraschi, sicchè nelle Primogeniture cammini bene il suddett' ordine graduale, ma non si debba ammettere ne' Maggioraschi, ne i quali debba sempre prevalere l' età maggiore per natura, e che però la successione sia sempre dovuta a colui, il quale in quel genere di persone sia veramente il più vecchio.

Altri però, ammettendo questa distinzione, anche in questi Maggioraschi d'Italia, e moderando, overo interpretando la suddetta opinione, camminano con un'altra distinzione; cioè, se nel

maggior nato si sia già fatto il caso della Successione, in maniera che morendo egli, il suo figlio maggiore tratti di succedere come per una continuazione a suo padre: Ed allora debba escludere il zio, o veramente un' altro maggiore, ancorchè sia più vecchio, e più prossimo al ceppo comune del testatore, overo del primo acquirente: Ma se tal caso non sia seguito, in manierachè si tratti di una nuova Successione, la quale non sia ancora entrata in ciascuna linea de' concorrenti, allora debba aver luogo la suddetta opinione a favore di colui, il quale sia naturalmente più vecchio, e più attinente, senza badare alla prerogativa della linea.

Ed altri, anche in questo caso di Maggioraschi d'Italia, dichiarando, overo moderando questa seconda distinzione, ne danno un' altra tra il caso, che l'ultimo possessore, per morte del quale si faccia il caso della Successione, fosse ascendente de' concorrenti (conforme per ordinario suol'essere il caso del concorso del nipote del figlio primogenito premorto, e del zio, cioè del figlio secondogenito del possessore) e tra l'altro caso, che l'ultimo possessore, per morte del quale si sia aperta la Successione, fosse trasversale, cioè che morendo senza figli, concorrano il nipote del fratello primogenito premorto, ed il fratello secondogenito, e così respettivamente tra sorelle, o tra cugini, e loro figli, o altri, in quali cada la stessa ragione. Volendo, che nel primo caso si debba camminare con la prerogativa della linea, per rispetto che ne i descendenti si dà dalla legge la rappresentazione in infinito: Ma che nell'altro cammini solamente lo stess' ordine nel primo grado de' fratelli, e de' figli de' fratelli; mentre in questi solamente la legge concede il beneficio della rappresentazione, non però negli altri, anche se si trattasse de' Feudi, e di Primogeniture, secondo il primo, e secondo caso di sopra distinti: Non badando a quel che sia più ricevuto nelle Primogeniture, o Maggioraschi di Spagna; mentre ciò nasce da certe leggi particolari di quel paese, per le quali, anche fra trasversali si dà il suddetto beneficio della rappresentazione in infinito, il che si nega dalle nostre leggi civili comuni.

E finalmente altri vanno considerando, se il testatore abbia espressamente chiamato, o nò il prossimiore; cioè che quando non l'abbia espresamente chiamato; in tal caso, pigliandosi l' interpretazione dalla legge, vi possa entrare la suddetta finzione, a favore di colui, il quale, ancorchè sia più giovane, e più rimoto, vinca il più vecchio, ed il più prossimo, per la suddetta prerogativa della linea, e per il beneficio della rappresentazione, overo della trasmessione: Ma non già quando abbia egli espres-

espresamente desiderato la prossimità maggiore; poichè in tal caso non entra la finzione della legge, dovendosi camminare con la verità naturale della volontà dell'uomo. D

Tutto ciò si discorre nel suddetto disc. 1. di questo lib. ed in altri seguenti.

Ciascuna di queste opinioni (al solito della facoltà legale in tutte le materie) ha de molti seguaci, e non è scarsa di molti contraditori, sicchè non si può dire accertatamente, che la cosa vada più in un modo, che nell'altro: Maggiormente che (per la più volte accennata varietà de' cervelli) quello che ad uno con chiarezza parerà bianco, all'altro di eguale intelligenza con la stessa chiarezza parerà nero: E però non si può far' altro, che accennare per notizia della materia quel che in proprio senso (camminando con il lume dato per alcuni gravi, e giudiziosi Autori) si crede aver più del probabile.

9 Primieramente dunque, per quello si appartiene alla prima opinione, la quale particolarmente nella nostra Italia distingue le Primogeniture dalli Maggioraschi, quasi che sia diverso il primogenito dal maggior nato, e che però nel primo caso di primogenito entri la prerogativa della linea, con la suddetta finzione, ma non già nel secondo di maggior nato, nel quale si debba camminare con la sola verità naturale, sicchè sia sempre dovuta la Successione al più vecchio, passando (conforme alcuni vogliono) a salti da un vecchio all'altro più vecchio di tutto il genere, senza badare alla prerogativa della linea, o del grado, ma bensì a quella del sesso.

10 Si crede chiaro errore il voler camminare indifferentemente in tutti li casi con questa generalità: Ma che piuttosto si debba riflettere alla distinzione de' casi, overo alla qualità delle robbe, o delle ragioni, delle quali si disputa: Attesocchè, se si tratta di prerogative, o di ragioni incorporali, nelle quali principalmente vi si ricerchi la prudenza, e che riguardi l'esercizio delle parti dell' intelletto, più che la Successione de' beni, e l' interesse borsale, maggiore, o minore: Come (per esempio) se si tratta dell'avere a presentare, overo ad eleggere, o nominare il Rettore alla Chiesa, overo al benefizio vacante di juspadronato di tutta la famiglia, o di tutto il parentado: O che si tratti d'aver a governare, ed amministrare giustizia in uno, o più Castelli, o luoghi giurisdizionali, li quali inquanto a' frutti, ed agli emolumenti borsali, spettino egualmente a tutte le persone di egual grado di quel genere, overo a tutte le linee, con questa legge, che l'esercizio della giurisdizione, ed il governo attuale debba esser in potere del maggior nato con casi simili.

11 Ed in questi termini pare, che non solamente in Italia, ma da per tutto cammini la suddetta opinione, che si debba attendere la verità natu-

naturale, ficchè fia quel Maggiorafco, che li Giurifti dicono *faltuario*; cioè da vecchio in vecchio: Per quella probabil ragione, che trattandofi di far atti di prudenza nell'eleggere, o prefentare perfone degne, overo nel ben governare i fudditi, ed in amminiftrar giuftizia, ragionevolmente fi ha la mira principale alla maggior' età, la quale porta feco la maggior prudenza, ed il miglior'efercizio di quefti atti.

Ed ancora perchè avendo in quefte ragioni, o prerogative il teftatore, overo il primo difponente onorato tutto quel genere, ed avuto in confiderazione tutte le linee, in tal maniera vengono a participarne tutte le linee, fenza che ne rifultino quegl' inconvenienti, che rifultano dal cafo della Succeffione nelle robbe: Mentre quefte ragioni incorporali fi dicono egualmente rifedere in potere di tutti in abito, ficchè uno di loro il più anziano efercitandole faccia le parti di tutti: Appunto come il Decano di un Collegio, overo la prima Dignità d'un Capitolo fà le funzioni principali individue in nome di tutto il corpo: E per confeguenza tutte quelle autorità, o ragioni, le quali ferifcono quefti cafi, o termini, malamente fi adattano all'altro della Succeffione per una gran diverfità di ragione, onde chiaro deve ftimarfi l'equivoco di coloro, li quali confondono quefti termini. E

E *Nel detto dif. 1. ed anche nel 3. ed altri feguenti, e nel Supplemento.*

Ma fe fi tratta di regolare la Succeffione de' beni, ficchè fi debbano ottenere da uno in piena ragione di dominio, e di godimento in efclufione dell'altro: In tal cafo fi dovrà primieramente riflettere alle parole della difpofizione, fe fiano equivoche, overo univoche: Attefocchè fe faranno chiaramente univoche, in maniera che non poffano convenire fe non a colui, il quale naturalmente, e per verità fia prima nato, e più vecchio: Come (per efempio) fe chiamaffe il più vecchio in lingua Italiana, overo il feniore in lingua Latina: O pure in altro modo appariffe, che veramente fi fia intefo della maggioranza d'età per verità naturale, ed allora cefferanno tutte le queftioni, le quali non entrano, quando la difpofizione fia chiara, ed efpreffa. F

12

F *In detti luoghi, ed anche nel dif. 2. dello fteffo libro.*

Ma fe le parole foffero equivoche, e capaci dell' uno, e dell' altro intelletto, civile, e naturale: A caufa d'efempio, fe fi chiamaffe il maggiornato in lingua Latina, overo in lingua Italiana (per il folito fciocco vizio moderno degli Italiani di voler fare la fimia alle nazioni foraftiere, e di ufare i loro vocaboli, o le maniere di parlare) il Maggiorafco, con cafi fimili: In tal cafo fi crede più probabile, che la fuddetta differenza tra le Primogeniture, e li Maggiorafchi d'Italia non abbia veramente fondamento alcuno, ma che l' uno, e l' altro termine vogliano fignificare lo fteffo: Cioè, che il difponente abbia

abbia voluto, che la Successione passi con l'ordine di Primogenitura a colui il quale divenisse primo, o capo di quella casa, overo di quel genere, nella stessa maniera che segue nelli Regni, e nelli Principati, overo nelli Feudi di dignità, o in altro modo individui, come sono quelli che si dicono di ragione de' Franchi, accennati nella sua materia Feudale. G

G *Nelli stessi disc. 1. e seguenti di questo lib. e nel detto disc. 13. del lib. 1. de' Feudi.*

Presupposto dunque, che non vi sia differenza alcuna, tra le Primogeniture, e li Maggioraschi, nemmeno, tra la successione de' principati, o de' feudi, e quella de' beni indifferenti, ne i quali si sia stabilito lo stess' ordine individuo, e singolare, sicchè non ne sia capace, se non una persona solamente.

13 Quindi nell'occorrenze va considerato, che quando il caso porti esser la Successione già entrata in una linea, sicchè si tratti più tosto di una continuazione da padre in figlio, in esclusione de' trasversali di linea diversa, conforme la seconda opinione, allora pare che la cosa resti fuora di ogni dubbio a favore del figlio dell'ultimo morto, ancorchè il primo disponente non fosse ascendente, ma estraneo, overo trasversale: Attesocchè sarebbe troppo dura cosa, ed irragionevole, che quegli, il quale abbia avuto il padre ricco, e sia nato, ed allevato in istato di grandezza, debba restar mendico, e la robba passi di fianco ad un trasversale, con molti altri inconvenienti, che più distintamente si vanno considerando nel Teatro, dove in occorrenza si potrà vedere; mentre sarebbe troppo nojosa digressione il volersi in ciò diffondere.

E ciò è tanto vero, che quando anche si dia il passaggio ad un'altro genere di persone, tuttavia si debba probabilmente dire lo stesso: Come (per esempio) si chiama tutta la descendenza mascolina coll'ordine tra le linee, ed in mancanza di tutta la descendenza mascolina si chiama la descendenza femminina; e se mancata la linea primogenita mascolina, passasse la robba alla linea secondo, o terzogenita mascolina, e che poi questa finisca, non si ritorna in dietro alle femmine della prima linea, ma si continua nelle figlie, o sorelle dell'ultimo mancante. H

H *Nel detto disc. 1 di questo libro ed altri seguenti, e nel Supplemento.*

Parimente certo si crede il caso, nel quale, ancorchè la Successione non fosse ancora entrata in ciascuna delle linee, che contrastano d'ottenerla di nuovo, nondimeno siano tutti egualmente 14 descendenti da colui, il quale ne sia stato il possessore, sicchè si tratti dell'immediata, o mediata Successione di colui, il quale sia il ceppo, overo lo stipite comune di tutte le linee costituite, overo tra loro distinte da più figli del medesimo: Come (per esempio) è il famoso caso della Successione del Regno di Portogallo aperta per morte del Re Sebastiano, overo del Cardinale

Enrico; attesocchè, sebbene l'uno, e l'altro di questi morirono senza figliuoli, onde non fecero linea; tuttavia il Re Cattolico Filippo Secondo figlio d'Isabella primogenita: Il Duca di Parma Ranuccio Farnese figlio di Maria figlia primogenita d'Odoardo; E Catarina Duchessa di Braganza figlia secondogenita dello stesso Odoardo erano di linee diverse, costituite da diversi figli del Re Emanuele, del quale furono figli Giovanni primogenito avo di Sebastiano, Isabella, ed Odoardo suddetti: Sicchè li concorrenti erano di linee diverse, tra le quali cadea l'ordine di primo, e di secondo genito; cioè, una d'Isabella secondogenita; e l'altra di Odoardo quintogenito.

Ed in questo caso si crede anche più probabile che si cammini con lo stess'ordine, o con la stessa prerogativa della linea, la quale vinca il grado, il sesso, e l'età: Per quella chiara ragione, che le linee per una specie di finta immortalità si fingono tante persone vere, e materiali de' primi figli così formalmente rappresentate dalla descendenza di ciascuno; sicchè, conforme se li figli vivessero, morendo il primo senza prole, non potrebbe il terzogenito pretendere cos'alcuna, finchè viva il secondo, dovendo aspettare la mancanza di questo; così deve dirsi lo stesso, finchè dura la sua linea, la quale rappresenta la persona del suo ceppo, o stipite: E per conseguenza non si dà passaggio delle robbe all'altra linea minore, se la maggiore non sia totalmente finita nelle persone capaci; se pure la legge del paese non dispone altrimente.

I

Che basti di esser il più prossimo nella sua linea, nelli dis. 17. e 18. di questo lib. e nel dis. 8. del lib. 1. de' Feudi, ed altrove.

Al che si adatta l'altra molto probabile ragione, che essendosi costituita una casa, overo una linea in istato cospicuo, e riguardevole, non è di dovere, che questa debba far passaggio ad uno stato privato, e depresso, per ingrandire l'altra linea inferiore, la quale già si trova in istato più privato: Che però la prerogativa del grado basta sia dentro la propria sfera, o linea, cioè tra le persone della stessa, tra le quali meriti dirsi il primo, overo il capo. I

Nè pare si debba ricevere la terza opinione, la quale distingue tra li descendenti, e li trasversali: Overo tra questi, se la disputa sia tra coloro, in quali entri, ò nò la rappresentazione: O pure se entrandovi, debba aver luogo in questa specie di Successione non conosciuta dalla legge Civile, la quale introdusse questo beneficio di rappresentazione, acciò li figli del fratello premorto potessero in tal modo esser'ammessi ad esser uguali al zio, ma non già ad escluderlo.

Attesocchè si crede sia un chiaro errore, ed una delle solite simplicità de' Giuristi il volere adoperare questi termini, secondo le regole di quella legge, la quale non conobbe questa specie di

Succes-

Successione, ma induse tal beneficio, o finzione per un diverso motivo, ed a diverso effetto: Sicche la legge Civile merita essere posta in un cantone, come se non vi fosse, ed in ciò si scorge qualche non poca simplicità de' nostri: E questa in gran parte nasce dal non volere, overo dal non sapere riflettere alla più volte accennata Storia della suddetta legge Civile: Cioè che di questa la cognizione, e l'uso in queste nostre Parti Europee Occidentali sia moderno, e si sia introdotto doppo che già forse originariamente nella Francia, e dipoi nell'altre Provincie, particolarmente dell'Italia, e della Spagna (conforme si discorre nel capitolo seguente in occasione dell'introduzione de' nuovi Regni, e domini) fu introdotto quest'uso di Primogeniture, e di Maggioraschi non conosciuti, nè usati da Romani antichi nelle suddette loro leggi: E per conseguenza non ha garbo di mischiare una cosa con l'altra; mentre la forza di quest'ordine, o modo di succedere sta nella suddetta ragione della discrezione delle linee, per le quali si rappresentano le prime persone de' ceppi di ciascuna, conforme di sopra si dice: Che però il figlio, overo un altro descendente di quelche sia il primogenito, a comparazione dello stipite dell'altra linea, non verrà in ragione di rappresentazione, ma più probabilmente in ragione di trasmessione fattagli da suo padre, o da suo avo di quella ragione abituale, che quella seco porta.

L

Nel disc. 1. del lib. 4. della Servitù.

35 Anzi più propriamente in quella ragione, che li Giuristi dicono di *subingressione*, overo di *subentrazione*, o *surrogazione*: Cioè che quel primogenito, il quale muore, lasciando i figli, si finga che non muoja, ma tuttavia campi nella persona di quel suo figlio, o descendente, il quale conserva la sua linea, come un'immagine della sua persona.

In quella maniera che nel capitolo 4. si discorre di questa, o simile subingressione, o surrogazione anche nei Fidecommissi ordinarj, in quella specie di sostituzione, che li Giuristi dicono *volgare anomala*: Che però veramente per più ragioni restano estranei, e sproporzionati li termini di quella rappresentazione, che la legge Civile ha introdotto per un'effetto diverso.

Resta dunque il dubbio (non totalmente ancora chiarito) quando non vi concorra la suddetta diversità delle linee da principio distinte, e come i nostri dicono *discrete* da più figli dello

36 stesso disponente, o testatore: Ma che il concorso sia tra le persone, overo tra li rami, overo li colonnelli d'una stessa linea, o ceppo: Come a dire (valendosi dello stesso esempio della Successione di Portogallo) se quando ne fu fatto il caso, fosse estinta la linea d'Isabella, e degli altri: Sicchè si riducesse la questio-

ne solamente tra Ranuccio Duca di Parma figlio di Maria primogenita premorta d' Odoardo, e Cattarina Duchessa di Braganza figlia secondogenita dello stesso Odoardo ancora viva; mentre l'una e l'altra persona sono d'una stessa linea, onde non entrino le suddette ragioni, le quali entrano nel caso della diversità: Nemeno vi cade l'accennato ordine elementare; cioè che il primo luogo sia occupato dalla linea: Il secondo, nella stessa linea, dal grado: Il terzo, nello stesso grado dal sesso, Ed il quarto, nel sesso, dall'età: E per conseguenza si può più probabilmente dire, che verificandosi in tutti i concorrenti la prima prerogativa della linea; quindi segua che dentro la stessa debba subentrare, e restare il primo quello scalino, ch'è il secondo, cioè il grado, sicchè la Successione sia dovuta a colui, il quale naturalmente sia il più prossimo, non ostante che il più rimoto sia descendente da persona, la quale, se fosse viva, dovrebbe vincere la superstite più prossima: Attesocchè questa vittoria, non nascerebbe dalla prerogativa della linea, ma più tosto dal quarto gradino suddetto dell'età; ed è, che concorrendovi l'una e l'altra ugualianza, di linea, e di grado, ed anche di sesso, dovesse prevalere la maggior età, dalla quale più tosto che dalla linea risultasse tal' effetto: Che però si debba dire prerogativa personale, per ragione dell'età, non trasmissibile alli figli, ed agl'altri descendenti: E per conseguenza, conforme tra le persone della stessa linea il sesso vince la prerogativa della maggioranza, overo dell'essere primo generato, in maniera che un maschio secondo genito d'uno stesso padre vinca una femmina primogenita, per la ragione che non vi si considera la discrezione delle linee: Così maggiormente (posta l'unità della linea) il grado, e l'età unite assieme debbano prevalere: E ciò si crede più vero nelle Successioni private, non entrando a parlare delli Regni, e de' Principati. M

M *Nel Supplemento al disc. 1. ed al 15. di questo libro*

CA-

CAPITOLO DUODECIMO.

Delle stesse Primogeniture, e Maggioraschi; cioè della loro introduzione; di che tempo; ed in che luogo: E se tal uso sia lodevole, o dannabile per gli effetti, che ne risultano: E di altre cose, che sopra ciò occorrono.

SOMMARIO.

1 *A che fine giovi il cercare dell'origine, e dell'introduzione delle Primogeniture.*
2 *Che derivi dalla Francia; e dell'errore, de' Legisti in questo proposito.*
3 *Dell'origine de' Feudi.*
4 *Che l'introduzione delle Primogeniture, e de' Maggioraschi fosse prima che si ritrovassero le leggi civili.*
5 *Dell'antica pratica, e comunicazione de' Francesi in Italia.*
6 *Se l'uso delle Primogeniture, e de' Maggioraschi sia degno di lode, o di biasimo; e se sia profittevole, o dannoso alla Repubblica.*
7 *Del concorso di due gemelli.*
8 *Se all'unigenito convengano le disposizioni fatte a favore del primogenito col supponerlo che vi sia il secondo.*
9 *Se la parola* primogenito, *o* secondogenito *vada intesa naturalmente, o civilmente.*
10 *Di altre cose nella materia.*

CAP. XII.

1 PEr quelche si è accennato nel capitolo antecedente: Appresso i Romani, e finchè durò la Sede dell'Imperio loro in Roma, non fu conosciuto l'uso delle Primogeniture, e de' Maggioraschi: Che però bisogna dire ciò si sia introdotto doppo il discioglimento del suddetto Imperio in queste nostre Parti: Dell' Italia: Della Francia: Della Spagna: E della Germania: E per conseguenza entra il dubbio; se; ed in qual Parte quest'uso avesse l'origine, overo l'introduzione, ed in che tempo.

A prima faccia tal questione dovrà parere inutile, e sproporzionata a quest' Opera, nella quale si fa professione di accennare conclusivamente quelle cose, le quali pajano più ricevute in pratica per qualche lume de' non professori, tralasciando quelle questioni inu-

inutili, le quali oggidì reſtano ſolo congrue alle ſcuole, ed all'accademie, per eſercitare l'ingegno de' Giovani.

Ma chi farà riflesſione a quelche ſi è diſcorſo nel capitolo antecedente, ſcorgerà che ciò ſia molt' opportuno; anzi neceſſario per sbrigarſi dall'ivi accennato intricato laberinto, overo per ſciogliere tanti nodi gordiani: E particolarmente per ben conoſcere l' accennato errore de' puri Giuriſti, nel volere regolare queſta materia con quei termini, che uſano quelle leggi de' Romani, le quali diciamo Civili comuni, nella materia della Rappreſentazione: Atteſocchè, quando ſi farà la combinazione de' tempi, e ſi verrà in cognizione, che quando queſt' uſo fu introdotto, non ſi avea la notizia, nè memoria alcuna, non che l' uſo delle ſuddette leggi Civili, ſi dovrà confeſſare, che manifeſto ſia l'errore di coloro, li quali con la ſolita ſimplicità leguleica vanno miſchiando, overo confondendo queſti termini.

Sopra tal queſtione non pare che li noſtri maggiori ſi ſiano molto internati ad inveſtigarne la verità con le ragioni, o con gli argomenti, come pare avrebbono dovuto fare. Eſſendochè, 2 ſebbene il dottiſſimo Tiraquello con la ſolita meravaglioſa erudizione trattando delle Primogeniture, le quali ſono tanto in uſo nel ſuo paeſe della Francia, dopo avere diſputato la queſtione grammaticale; ſe; ed in che maniera queſta parola di Primogenitura ſi debba ſcrivere, o proferire in lingua Latina; Va accennando l'antichità di queſt'uſo appreſſo gli Ebrei, e le altre nazioni, ed anche nella Succeſſione nel Regno de' Romani, in quei primi tempi, che Roma fu ſotto i Re: Nondimeno, tralaſciando il mezzo tempo della Repubblica, e dell' Imperio, nel quale furono fatte le leggi, ſe ne paſſa con una gran caſcata dalla cima di un'alto monte, ad una profonda valle; mentre dalle belle erudizioni ſe ne paſſa alla brutta, ed all'inetta uſanza de' Prammatici Giuriſti, di parlare con la ſola traditione de' Dottori, apportando per primi autori l' Oldrado, l' Iſernia, il Baldo, e ſimili ſcrittori di quei tempi: Non conſiderando, che queſti ſcriſſero in tempo, che già per più ſecoli, e particolarmente in quelle Parti d'Italia, che ſi dicevano delle due Sicilie, delle quali eſſi parlano, ſi era in quei Feudi, ed in quelle Signorie introdotto queſt'uſo: Che però, con queſte autorità non pare ſi conchiuda coſa di propoſito.

Si crede nondimeno molto probabile, che tal uſanza derivaſſe dalla Francia, e che foſſe tramandata nell' Italia molto prima, che li Franceſi vi acquiſtaſſero dominio alcuno; mentre ſi vede che tal' uſo di Succeſſione ſingolare in ragione di Primogenitura ſi preſuppone già introdotto per alcune leggi delli ſuddetti Regni delle due Sicilie, li quali all'ora coſtituivano un Regno

ſolo

folo, fatte dalli Rè Svevi successori de' Normandi, per mezzo del matrimonio di Costanza Monaca (come alcuni vogliono) ultimo rampollo del sangue regio de' Normandi, e particolarmente per l'Imperadore Federico Secondo troppo cognito nelle Storie ecclesiastiche, e profane a costo della Chiesa Romana, e di alcune Città di Lombardia, e particolarmeute di quella di Milano. A

E pure il dominio de' Francesi fu molti anni doppo in Carlo Primo d'Angiò B: Ed il caso nel quale scrive l'Oldrado, fu disputato in Avignone avanti il Re Roberto nipote del suddetto Carlo Primo col passaggio d'anni cento cinquanta in circa dal tempo che furono fatte dette leggi, a quello che scrive questo Autore: E molto doppo il Baldo, e l'Isernia, i quali scrissero sotto la Regina Giovanna Prima figlia del suddetto Roberto: Dunque, resta chiara la simplicità de' nostri nel fare costoro li primi Autori, o relatori di tal'usanza.

A *Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 2. ed 8. e nel §. 1. della somma de' Regali nel Supplemento.*

B *Nel disc. 20. del lib. 1. de' Feudi e nel disc. 32. nel lib. 3. delle P. eminenze.*

E più chiaramente si prova dalla questione, la quale fu disputata nella detta Città d'Avignone avanti Clemente Quinto tra lo stesso Roberto, ed il figliuolo infante di Carlo Martello suo fratello primogenito premorto: Essendo senso comune de' scrittori, che la determinazione Papale supponesse, che la Successione) in regole di Primogenitura) sarebbe dovuta all'infante, conforme lo stesso Roberto decise nel caso disputato dall'Oldrado: Ma che fu determinato il contrario, perchè così ricercasse il ben pubblico della tranquillità del Regno, e dell'Italia, per la congiuntura de' tempi: Dunque già molto prima si era introdotto quest'ordine di Primogeniture nell'Italia.

Dovendosi avvertire all'errore preso dal Baldo, e da altri, con i quali cammina il Tiraquello, e doppo lui la moderna turba de' Scrittori alla solita usanza sciocca de' copisti; cioè, che la suddetta sentenza fosse di Papa Bonifacio Autore del Sesto de' Decretali, essendo chiaro l'errore; mentre questi morì nel millletrecento, e due, e Carlo Secondo, per morte del quale nacque tal questione, morì nel miletrecento, e nove, quando già la Sede era in Avignone trasferitavi dal detto Clemente Quinto: Sicchè vi andò come Avvocato di Roberto Bartolomeo di Capua, il quale per mercede ne ottenne il contado d'Altavilla, che Bartolo chiama Contea grande, a proporzione di quelle, si usavano vicino al suo paese, ed anche di presente va in giro per mano de' virtuosi l'orazione, che il suddetto Bartolomeo fece in Avignone avanti il Papa.

Ed in oltre, avendo avuto i Feudi l'origine in quella Parte, che si dice la Lombardia (secondo l'opinione d' alcuni) da' Longobardi, e secondo quella d' altri da' Germani: Certa cosa è, che in quei principj non era conosciuto quest' ordine di

Successione individua con regola di primogenitura, ma succedevano tutti i figli, e si dicevano Feudi divídui, all' uso de' Longobardi, anche li Titolati, e quelli di dignità: Ma doppo fu introdotto quest' ordine, al qual fu dato il titolo dell' uso de' Franchi C: Dunque si vede chiaramente, che l'usanza sia originata dalla Francia, e forse dalla legge salica, o dalle sue dependenze, ad imitazione.

C *Nelli disc. 8. e 13. ed in altri del detto lib. 1. de' Feudi*

4 Credendosi di certo, ciò seguisse molto prima, che il caso portasse l'invenzione delle leggi civili, secondo la Storia accenata nel Proemio; mentre le suddette leggi delle due Sicilie, le quali suppongono già da tempo antico introdotto quest' uso de' Franchi, furono quasi contemporanee a questa invenzione, e senza dubbio prima che le stesse leggi fossero tramandate, e ricevute nelle dette Sicilie, e molto meno nella Francia: D Sicchè lasciando il suo luogo alla verità, se l'uso de' Maggioraschi di Spagna sia, o nò più antico: E' certo, che nell'Italia in quei tempi la nazione Spagnola non vi avea parte alcuna, mentre il primo dominio fu quello del Re Pietro d'Aragona, al quale verso il fine del Regno del suddetto Re Carlo Primo d'Angiò si diede l' Isola della Sicilia nel famoso vespro Siciliano. E Ed (all' incontro) la Francese vi aveva qualche maggior comunicazione, così per la maggior vicinanza, come anche per causa dell' Imperio, ch'ebbero in qualche Parte dell' Italia Carlo Magno, e Pipino: Ed anche doppo per il dominio che vi ebbero li Normandi, essendo la Normandia una Provincia adiacente alla Francia, con qualche comunicazione.

D *Nel detto dis. 1, nel lib. 4. delle Servitù, ed anhe nel disc. 36. del detto lib. 1. de' Feudi.*

5

E *Nel detto dis. 20. del lib. 1. de' Feudi.*

Che però da tutto ciò risultano due cose: Una, cioè che quest' uso sia originariamente derivato dalla Francia nell' Italia: E l' altra, che ciò fosse molto prima seguisse l' invenzione, e l' uso delle leggi civili de' Romani: E ciò conferisce molto per gli effetti, overo par gli argomenti accennati nel capitolo antecedente in proposito della rappresentazione.

6 Problematica ancora viene stimata la questione, se questa introduzione delle Primogeniture, overo de' Maggioraschi sia degna di lode, overo di biasimo; e se; e quali siano maggiori gli effetti, se li buoni, overo li cattivi, che ne risultano: Ed ancorchè vi siano de' molti argomenti per l' una parte, e per l'altra, che si lasciano all' ozio degli accademici: Nondimeno camminando con la regola accennata nel principio del Proemio; cioè che bisogna attendere la preponderanza, ed attaccarsi a quella parte della bilancia, la quale trabocca: Si conchiude più comunemente (e con ragione) che l' uso sia più degno di lode, che di biasimo, e che più siano gli effetti buoni, che li cattivi: Attesocchè, sebbene pare una cosa molto dura, che tra i figli d' uno

stesso

stesso padre egualmente legittimi, uno debba esser' il padrone, ed il regnante, overo uno il ricco, e gli altri sudditi e poveri: Maggiormente che bene spesso il caso porta, esser il primogenito un balordo, overo di mali costumi, e gli altri fratelli siano virtuosi, e spiritosi di gran lunga superiori a lui nelle doti dell' animo.

Nondimeno, per quelche insegnano le Storie, molto maggiori sarebbono gl' inconvenienti, che nascerebbero dalla pluralità de Successori: Così per il governo, overo per il mantenimeneo de' Regni, e de' Principati, o delle Signorie; come ancora nelle case private, per il mantenimento del decoro, e della nobiltà delle famiglie, con l' unione della robba in una sola persona, sopra l' elezione della quale, e per isfuggire gl' inconvenienti maggiori conviene con tal' ordine farne giudice il caso, overo la fortuna.

Si suole disputare ancora in questo proposito di Primogeniture, e di Maggioraschi, quando il caso porti la nascita di due gemelli egualmente maschi; se; e qual di loro si debba dire il primogenito: Nel che si scorge una gran varietà d'opinioni: Attesocchè alcuni vogliono che debba dirsi quegli, il quale nasce doppo; mentre per le regole di 7 fisica si dice prima generato: Altri che sia luogo alla sorte; Ed altri (forse più probabilmente) che in questo caso misto debba la condizione esser eguale di tutti due: A somiglianza di quello, che i Beneficialisti dicono in materia della riserva delle prime dignità, che abbracci tutte due, le quali fossero coeguali. Tuttavia si dovrà primieramente deferire alla disposizione del testatore: E quando questa manchi, overo che vi concorra il difetto della podestà, perchè la Successione sia di ragion propria independente, si dovrà deferire alla consuetudine, se vi sia nel caso preciso, overo a quella del Principato, o de' paesi confinanti.

Si disputa ancora, se le disposizioni, le quali suppongono l' esistenza 8 del primo, e del secondogenito, fatte a favore dell' uno, o respettivamente dell' altro convengano a colui, il quale sia solo, e per conseguenza unigenito: E ciò va deciso con le circostanze del fatto, dalle quali dovrà cavarsi la volontà del disponente.

Come ancora se la parola *primogenito*, o *secondogenito* vada intesa naturalmente, o civilmente: Ed è più probabile questa seconda parte, quan- 9 do non osti la volontà in contrario. E.

E *Se ne discorre nel Supplemento in questo stesso libro in occasione de' casi seguiti dopo.*

Altre cose, che riguardano questa materia di Primogenitura, o di Maggioraschi; e della differenza, che sia tra loro, ed i Fidecommissi semplici, overo ordinarj, si discorrono di sotto in diversi luoghi, e particolarmente nel capitolo decimo sesto, nel quale si tratta, se la Successione possa, o nò star sospesa: Ed anche in occasione di trattare dell' incompatibilità di possedere più Primogeniture, o Maggioraschi: E delle dif- 10 ferenze tra li Maggioraschi di Spagna, e li nostri Fidecommissi, convenendo sfuggire quanto sia possibile la repetizione delle stesse cose.

CA-

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Dell' ordine della Succeſſione nelli Fidecommiſſi ordinarj, i quali non abbiano qualità, o circoſtanza particolare alterativa, ſicchè ne ſiano capaci più perſone in uno ſteſſo tempo: E particolarmente dalla perſona da cui ſi debba regolare la proſſimità; ſe da quella del teſtatore, overo da quella del gravato, e dell' ultimo morto.

SOMMARIO.

1 *Del concorſo tra le perſone dello ſteſſo genere chiamato.*
2 *Se la proſſimità vada regolata dalla perſona del gravato, o del gravante.*
3 *Delle alienazioni, e particolarmente di quella quando ſi faccia il paſſaggio da un genere all' altro.*
4 *Nelli Fidecommiſſi ſi cammina con l' ordine della Succeſſione inteſtata.*
5 *Dell' ordine della proſſimità, e del beneſizio della rappreſentazione quando entri.*
6 *Dell' effetto della ſuddetta queſtione di regolare la proſſimità del gravante, o del gravato.*
7 *Quando entri, o nò il beneſizio della volgare anomala, o della diſcrezione delle linee.*
8 *Se la Succeſſione fidecommiſſaria ſia riſtretta al decimo grado, o pure ſia perpetua.*
9 *Della ragione della perpetua.*
10 *Che ſia una pazzia, overo una vanità; e della ragione per la quale è degna di ſcuſa.*

CAP. XIII.

1 COl preſuppoſto dell' eſiſtenza, e della durazione del Fidecommiſſo, in maniera che la diſputa cada ſopra la ſola pertinenza, overo ſopra il modo di ſuccedere tra più perſone d'uno ſteſſo genere chiamato: Come (per eſempio) ſe ſi trattaſſe d' un Fidecommiſſo perpetuo, e deſcenſivo a favore di tutti li figli, e deſcendenti dell' Erede gravato, uno, ò più che ſiano; ſicchè, morendo il poſſeſſore dell'Eredità fidecommiſſaria, naſca la queſtione tra più perſone ſuperſtiti, alcune delle quali pretendano eſcludere l' altre, come più proſſime.

Ed

Ed in ciò primieramente tra gli antichi era una gran questione (la quale ha le intiere legioni de' seguaci per l'una, e l'altra 2 opinione) circa la persona, dalla quale si dovesse regolare la prossimità; cioè se da quella del testatore, che comunemente si dice del *gravante*, overo da quella dell'ultimo, per morte del quale si sia fatto il caso della Successione, che comunemente si dice del *gravato*: Ma oggidì tal questione è quasi bandita dal foro, essendo più comunemente ricevuto tra moderni, e da' Tribunali, per la regola da limitarsi secondo la contraria volontà del disponente, che si debba attendere la persona del gravato, cioè dell'ultimo mancante, e non quella del gravante. A

A *N el disc. 23. di questo tit. ed in altri frequentemente, e nel disc. 8. del lib. 1. de' Feudi, ed altrove.*

E sebbene, oltre la suddetta limitazione della diversa volontà espressa, o congetturale del disponente, è solito darsene un'altra, 3 cioè quando si faccia il passaggio da un genere, o grado di sostituzione ad un altro, sicchè in tal caso si debba attendere la prossimità del gravante, e non quella del gravato: E da ciò vanno alcuni inferendo, che se si fosse ordinato un Fidecommisso, primieramente a favore della linea mascolina, ed in difetto di questa, a favore della femmina, mancando l'ultimo maschio, onde si debba per ciò far passaggio all'altro grado, o genere della linea femminina, si debba ripigliare il suo principio, e si debba regolare la Successione dalla persona del gravante: Nondimeno quest'è un'equivoco chiaro nell'intendere sì fatta limitazione così generalmente, ed alla cieca, mentre sarebbe dare una durezza irragionevole, che morendo l'ultimo maschio con figlie femmine, o con sorelle, queste dovessero essere escluse dalle robbe possedute dal padre, o dal fratello per le altre donne, o li loro descendenti remotissimi, e quasi estranei all'ultimo moriente, per ragione della maggiore prossimità al gravante, contro ogni ragione, e contro ogni verisimilitudine.

Che però questa limitazione si deve intendere in quel caso, che dovendosi fare il passaggio ad un'altro grado di sostituzione, sia il concorso tra li più prossimi dell'ultimo moriente, la prossimità de' quali provenga per altro lato che per quello del testatore; poichè in tal caso si deve avere il riguardo alla persona del testatore: Ma non già quando tutti abbiano la dipendenza dallo stesso ceppo del testatore, sicchè siano del medesimo genere, o descendenza; mentre allora, mutandosi solamente l'ordine tra una linea e l'altra, si deve regolare la prossimità dalla persona dell'ultimo: Purchè però la prossimità sia per causa dello stesso lato del testatore, non già quando il caso portasse, che un descendente anche dal testatore fosse rimoto all'ultimo possessore per quel canto, ma fosse più prossimo agli altri del detto lato

Nel disc. 23. ed ancora nel disc. 6 di questo titolo.

to per rispetto di quella maggiore prossimità, la quale risultasse dal lato materno, conforme più distintamente si spiega nel Teatro. B

Fermato dunque questo modo di regolare la prossimità per regola della persona dell'ultimo moriente, e col presupposto che si tratti di semplice Fidecommisso, il quale non sia ristretto a certa qualità di persone, cioè che siano chiamati tuti li figli, o descendenti del Testatore, o del primo erede gravato, senza la qualità della mascolinità, o altra.

4 La regola è, che si debba camminare con l'ordine della Successione ab intestato, della quale si tratta nel libro seguente delle Successioni: Attesocchè si presume, che il testatore si sia voluto a quello conformare: Per la ragione altre volte di sopra accennata, cioè che questi Fidecommissi condizionali di più gradi con il tratto Successivo in sostanza non importano altro, che un ben regolato ordine di Successione necessaria, che o per prudenza, o per ambizione, o per avarizia il disponente abbia voluto mettere nelle sue robbe, acciò non siano dissipate, nè per via di Successione abintestato, nè di testamento passino alle persone estranee dal suo sangue; come (per esempio) sono li parenti dell' erede per canto di madre, e ciò stante la poco ragionevole introduzione della legge nuova fatta in Grecia, tanto contraria alli costumi della nosta Italia, di non fare la differenza del sesso, nè dell'agnazione, e della cognazione.

5 E quindi nasce, che la Successione Fidecomissaria tra più persone d'uno stesso genere chiamato con l'ordine suddetto della Successione ab intestato sarà dovuta solamente alli più prossimi in grado, esclusi li remoti: Eccetto il caso, secondo lo stesso ordine della Successione ab intestato per benefizio della rappresentazione, il più remoto si faccia eguale al più prossimo; cioè il figlio del fratello morto diventi eguale all' altro fratello vivo suo zio, ancorchè naturalmante sia ineguale, e più rimoto, rappresentando la persona di suo padre: Ma quando l' ultimo morto sia trasversale, questa rappresentazione non si darà oltre il primo grado de' figli de' fratelli, dandosi in infinito solamente quando sia ascendente.

6 Per questo effetto particolarmente si disputa l'accennata questione; se la prossimità si debba regolare dalla persona del gravato, o del gravante: Attesocchè quando si dovesse attendere la persona del gravante, il quale fosse ascendente, in tal caso la rappresentazione si darebbe in infinito tra li descendenti, ancorchè l'ultimo morto, a rispetto di quelli li quali restano, fosse trasversale; mentre non si avrebbe riguardo all'ultimo, che manca: Che

(all'

(all'incontro) avendosi riguardo al gravato, la rappresentazione non entra, eccetto che nell'accennato caso del concorso delli nipoti di fratelli con gli altri fratelli loro Zii quando ve ne siano; poichè non essendovi, in maniera che il concorso fosse tra più nipoti di fratelli, perchè questi tutti fossero premorti in tal caso (secondo l'istess' ordine della successione intestata, per l'opinione più comunemente ricevuta) non entra la rappresentazione, ma succederanno tutti per la persona propria come eguali in grado, e conforme li Giuristi dicono *in capi*, e non *nelle stirpi*: E molto più facilmente, quando il testatore così espressamente disponga per togliere tutte le liti, conforme insegna la pratica frequente, per alcune formole sopra ciò date da' moderni. C

C *Nelli disc. 17. e 18. ed in altri prossimi di questo tit.*

E sebbene alcuni credono, che non giovando al più rimoto il benefizio della rappresentazione, gli possa tuttavia giovare la trasmessione per quella volgare, la quale si dice anomala: Nondimeno (conforme si è accennato di sopra nel capitolo 4. nel quale si discorre di questa specie di volgare anomala) ciò non cammina; mentre quella giova solamente per evitare la caducazione del grado seguente per la corruzione del precedente. D

D *Negli stessi luoghi accennati.*

Possono bensì giovare questi termini della volgare anomala non già a drittura, e propriamente, ma per una certa somiglianza, e per la verisimile volontà del testatore, quando fossero più li- 7 nee da principio chiamate, e costituite, con una reciproca tra loro, le quali concorressero alla porzione d'una linea mancata; attesocchè quelli, li quali in una delle linee superstiti saranno li più prossimi all'ultimo della linea mancata, probabilmente dovranno concorrere con quelli dell'altra linea, ancorchè questi siano più prossimi in grado a quello che è mancato, ma non già quando siano tutti d'una linea da principio costituita, sebbene divisa in più rami.

Come (per esempio) il testatore istituisce un'unico suo figliuolo, al quale sostituisce tutta la sua descendenza con Fidecommisso perpetuo, e reciproco, e da detto primo erede restano tre, o quattro figli, li quali costituiscano tre, o quattro linee; se manca una, alla porzione della quale concorrano quelli dell'altre due, o tre superstiti; in tal caso succederanno solamente li più prossimi in grado, senza concorso degli altri più rimoti, ancorchè di linee diverse, per la ragione che in effetto si dicono tutti d'una stessa linea costituita dal testatore nel primo ed unico erede; mentre quantunque quella è divisa in più altre, nondimeno si dicono tali tra loro, ma in effetto sono rami più tosto d'una stessa linea. Se poi il testatore istituisse da principio tre, o quattro figli, e li loro descendenti in infinito con la reciproca piena, e

totale anche da linea a linea, nella maniera che di essa si discorre nel capitolo seguente; allora, se mancherà una linea, di modo che a questa porzione concorrano i superstiti dell'altre due, o tre linee, e che il caso porti, che da una linea vi sia persone più vecchie, e per conseguenza più prossime all'ultimo mancato, e nell'altra, essendo premorti li loro padri o maggiori, vi siano de i giovani più rimoti, in tal caso pare molto probabile, che questa inegualità non debba ostare, ma che tutte le linee siano egualmente chiamate, sicchè l'effetto della Successione debba sortire in quelli, li quali respettivamente siano li primi, e li più prossimi nella linea propria; onde la ragione della prossimità del grado (secondo l'ordine della Successione ab intestato) entri tra le persone della stessa, o di ciascuna linea; conforme più distintamente si discorre nel Teatro. E

E *Nelli stessi disc. 17. e 18. ed in altri ivi accennati.*

8 Stante la sopraddetta regola, che questa Successione fidecommissaria vada regolata con lo stess' ordine dell'intestata, con la sola differenza, che l'una sia volontaria, e l'altra sia necessaria: Credono alcuni, che anche questa Successione fidecommissaria non passi il decimo grado civile, nella maniera che sta ordinato dalla legge nella Successione intestata, e per conseguenza, che passati questi gradi, il Fidecommisso svanisca: Ma questa opinione come contraria alla verisimile volontà del disponente non è ricevuta in pratica, dandosi l'estensione del Fidecommisso finattantochè durano i generi delle persone chiamate dal testatore, quando non apparisca di qualche limitazione di tempo, o de'gradi: Overo che non vi sia legge particolare, la quale restringa li Fidecommissi, secondo l'accennato Statuto d'Avignone, il quale proibisce li Fidecommissi oltre i tre gradi, e del quale Statuto si discorre particolarmente nel Teatro. F

F *Nel disc. 46. di questo tit.*

9 E tale è la pratica comune, attesocchè quei testatori, li quali ordinano li Fidecommissi nella discendenza propria, o in quella degli eredi, o in altri generi di persone, credono, e sperano (come si suole dire volgarmente per facezia) la conservazione delle robbe fino al giorno del giudizio, acciò seguendo (conforme la nostra fede insegna) la resurrezione della carne, possano ritornare ad abitare le proprie case, ed a godere le proprie ville ed i poderi: Ed ancorchè Iddio quasi con evidenza alla giornata gastighi quest'ambizione, o vanità; mentre la più frequente pratica insegna, che li Fidecommissi ordinati con tanto studio, ed accuratezza, e con tante reiterate renovazioni finte, o artificiali, appena arrivino al primo secolo; che però quando soglio andare alla divozione delle sette Chiese, overo per ricreazione vado camminando per quelle Parti, nelle quali era situata l'antica, e la superba

ſuperba Roma trionfante , oggi ridotta ad orti, ed a vigne, prendo occaſione di ridere di queſta vanità, e pazzia umana, riflettendo alli Fidecommiſſi coſtituiti ſopra li ſuperbi palazzi, e le ſontuoſe ville, che in quei tempi erano in queſte Parti, e per occaſione de' quali nacquero tanti reſponſi degli antichi Giuriſconſulti, i quali oggi dì per la compilazione di Giuſtiniano veneriamo come leggi: Nondimeno (ciò non oſtante) ſi continua, e maggiormente creſce queſta pazzia di credere nelle coſe caduche del Mondo una perpetuità, e di volere l'oſſervanza della ſua volontà doppo lungo tempo della propria annichilazione.

10 Pazzia veramente manifeſta: Atteſocchè, ſe difficilmente ſi arriva a tenere in freno il mal cervello, o il mal genio diſſipatorio de' proprj figli, e de' parenti, i quali ſiano a noi ſubordinati anche in vita: Molto più ſi ſtima chiara pazzia il volere ciò credere, e ſperare doppo la morte: Dunque biſogna confeſſare, che queſto ſia un evidente inganno, o veramente una debolezza dell' umana condizione, la quale però è ſcuſabile per l'abborrimento che la ſteſſa natura porta ſeco della propria annichilazione; onde gli uomini ſi vanno adulando per mezzo delle fabbriche inſigni, o de' Fidecommiſſi, o delle ſtampe, o pure per via delle Storie, per conſeguire in tal maniera quell'eternità, la quale dalla natura viene denegata ad ogn'uno.

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della Succeſſione nelli Fidecommiſſi, li quali ſi pretendono maſcolini ſolamente; e quando ſiano tali; e dell'ordine nella loro Succeſſione.

S O M M A R I O.

1 *La reſtrizione alla maſculinità non ſi preſume.*
2 *Se s' intenda repetita nell'altre parti, ſe ſia poſta in una.*
3 *Eſſendo chiamati i maſchi, ſe s' intenda per maſchi, o veramente anche per femmine.*
4 *Chiamandoſi li maſchi dalle femmine, ſe la chiamata s'intenda riſtretta a coloro, i quali ſiano immediati, o mediati.*
5 *Se le femmine ammeſſe per mancamento de' maſchi ſi eſcludano dalli maſchi, li quali naſcano dipoi.*
6 *Le femmine della linea già ammeſſa ſono preferite alli maſchi dell' altra linea.*
7 *Se il maſcolino concepiſca, overo abbracci il femminino, ſicchè ſotto nome de' figli e de' nepoti vengano anche le femmine.*

C A P. XIV.

1 Ritenendo lo ſteſso preſuppoſto fatto nel capitolo antecedente, che il Fidecommiſso ancora duri, ſicchè non ſi tratti della ſua ſpirazione, nè ſi diſputi dell'eſiſtenza, ma che la queſtione ſia ſolamente ſopra la pertinenza tra le perſone delli generi chiamati: Alle volte ſi ſuol pervertere quell'ordine di ſuccedere, il quale ſi è accennato nello ſteſso capitolo antecedente per riſpetto della qualità della maſcolinità, che ſi pretenda di eſservi neceſsaria nelli ſucceſsori, onde ne ſiano incapaci le femmine.

Ed in ciò la deciſione dipende dal tenore del teſtamento; cioè ſe ſiano chiamati li maſchi ſolamente, o nò: Atteſocchè quando 2 non vi ſia queſta reſtrizione, entra la regola accennata nello ſteſſo capitolo antecedente; che ſi cammina con l'ordine della Succeſſione ab inteſtato, da regolarſi ſecondo la legge comune, overo ſecondo la ſtatutaria, facendo conto che l'ultimo foſſe mancato ab inteſtato: Che però la maſcolinità non ſi preſume, ma chi la pretende avrà l'obbligo di provarla.

Se però il teſtamento conteneſſe più gradi di Soſtituzioni, ed

ed il caso portasse che la chiamata de' maschi fosse in un grado, 2 overo in una parte solamente, allora entra la questione; se la stessa qualità s'intenda repetita negli altri gradi, e parti, o nò: Ed in ciò cammina lo stesso che generalmente cammina in tutta questa materia; cioè che non vi si può dare una regola certa applicabile ad ogni caso; mentre essendo tutta questione di fatto, e di volontà, ne dipende la decisione dalle circostanze particolari per le quali in un caso ne bastaranno alcune, e nell'altro le medesime, ed altre maggiori non saranno sufficienti; che però il tutto dipende dal prudente arbitrio del Giudice: Bensì che in dubbio la regola esclude la repetizione, la quale non si presume, e molto più quando vi si possa considerare qualche diversità di ragione tra un grado, e l'altro. A

A *Nelli discorsi* 41. 43. e 48. *ed in altri di questo titolo.*

Come ancora (presupposta l'espressa chiamata de' maschi) entra la questione, se basti il solo sesso, senza badare al mezzo, in 3 maniera che sia dovuta la Successione alli maschi più prossimi, ancorchè siano procreati per mezzo di femmine, e che legalmente si dicono *cognati*; o veramente che la disposizione si debba intendere solamente di maschi da maschi, e per conseguenza delli soli *agnati*: E parimente conviene dir lo stesso si è detto di sopra; cioè che la materia non riceve una regola certa e generale: Solamente si può dire che più comunemente sia ricevuta, e particolarmente nella Corte di Roma quell' opinione, che vengano anche li maschi descendenti dalle femmine: Ogni volta che non apparisca della contemplazione dell'agnazione: E sopra di ciò s' aggirano tutte le questioni; se; e quando tal contemplazione vi sia, o nò, il che dipende totalmente dalle circostanze del fatto.

A questo fine sogliono li Giuristi considerare più cose: Primieramente, se il testatore fosse maschio della stessa famiglia, e che tale ancora fosse l'erede, la descendenza del quale sia chiamata: Secondariamente si considera, se, mancando la famiglia naturale, avesse ordinato agli altri estranei, li quali fossero successivamente chiamati, la rinovazione artificiale della stessa, mediante l'assunzione del cognome, e dell'armi: Terzo si suol considerare, se il Fidecommisso si sia ordinato con regola di Primogenitura, e di Maggiorasco: Con altre simili considerazioni, ed argomenti senza però che vi si possa dare una regola certa; mentre in sostanza il tutto dipende dal fatto di ciascun caso particolare: Onde si stima manifesto errore il volere camminare con le regole generali, o veramente con le decisioni e con le dottrine, le quali feriscano gli altri: Attesocchè sarà bene opportuna, anzi necessaria la loro notizia, all'effetto d'illuminare l'intelletto per pigliarne una

B certa scorta, e vedere per quali strade si sia altre volte camminato: Ma non già che la decisione fatta per un caso debba regolare l'altro, essendoche una piccola alterazione di un dito cagionerà lo svario di molte canne. B

Nelli disc. 24. e 25. ed altri prossimi di questo tit.

Supposto però che (secondo la regola) siano chiamati li maschi col solo riguardo del sesso, senza badare al mezzo, sicchè la disposizione convenga ancora alli maschi nati dalle femmine: In tal caso entra l'altro dubbio; se si debba intendere delli maschi, li quali siano procreati, per un solo mezzo femminino, onde siano di madre agnata, o veramente vengano ancora quelli, li quali siano procreati per due, o per più mezzi femminini, sicchè anche la madre sia cognata: Ed in ciò la regola assiste indifferentemente a coloro, i quali abbiano la qualità del sesso, senza badare al numero de' mezzi: Per quella chiara ragione, che mentre li figli non pigliano la casata della madre, ma del padre, importa poco, se vengano per un solo mezzo femminino, overo per due, o per più, poichè in qualunque modo sia, sempre saranno cognati, e di aliena famiglia: Che però quando anche il testatore ordinasse la rinovazione artificiale della sua famiglia, sarà lo stesso, che lo faccia un maschio cognato, il quale sia più vicino, o un' altro il quale sia più lontano dall' agnazione.

4

Questa regola però suol ricevere la limitazione per la contraria volontà del testatore più volte in pratica sperimentata; cioè che chiamandosi li maschi procreati dalle femmine superstiti dagli ultimi della famiglia, si debba intendere delli maschi immediati, e loro descendenti, parimente da maschio in maschio, e non quando vi sia il doppio mezzo femminino: Assegnandosene la ragione, quando si tratta di Fidecommissi ordinati per la conservazione dell'agnazione, la quale in tal modo si debba artificialmente rinovare, ed è che più volontieri si chiama quel maschio, il quale sia immediatamente nato da una femmina della famiglia, la quale però si dice agnata, quasi che il suo figlio si possa dire un mezzo agnato, o almeno un prossimo all' agnazione, che quando dipenda per più mezzi femminini, sicchè sia procreato da padre, e da madre di diverse famiglie, onde non ritenga più alcuna parte della famiglia.

Dandosi in prova di ciò l'esempio naturale dell' innesto; poichè se sopra un melo s'innesterà un pero, si dirà pero inestato in melo, ma se sopra l'inesto del pero si farà un'altro inesto di brugna, si dirà brugna inestata in pero, nè si parla più del melo, il quale viene stimato totalmente estraneo dall'ultimo inesto della brugna: Ed ancora considerandosi l'altra ragione della certezza circa la descendenza di questo maschio dalla famiglia, quando sia immedia-

ta.

tamente procreato da una femmina della stessa famiglia, che (all' incontro) quando sia per più mezzi, è cosa incerta, e può cagionare delle gran liti, e confusioni: Tuttavia questa è limitazione della regola, che dipende dalle prove; che però non ammette uno stabilimento certo, sicchè nell'occorenze si dovrà ricorrere alli professori, ed a più casi seguiti contenuti nel Teatro, con la scorta de' quali si potrà pigliare un lume bastante per l' applicazione al caso del quale si tratti. C

C *Nelli disc. 28. e più seguenti di questo tit.*

5 Quando poi la disposizione non escluda totalmente le femmine, ma che solamente dia una prelazione alli maschi, in concorso de' quali le femmine siano escluse: In tal caso entrano due regole, le quali (secondo la natura di tutte le regole, che si hanno in questa materia) ricevono la limitazione, per la diversa volontà del disponente: Una cioè quando nel tempo che si sia fatto il caso della Successione, non vi siano maschi, in maniera che succeda la femmina, mentre questa non dovrà esser privata della Successione già ottenuta per un maschio, il quale nasca doppo: E molto meno quando sia procreato da lei medesima, quando non apparisca, che tale fosse la volontà del testatore, conforme alle volte ha insegnato la pratica accennata nel Teatro, con qualche ripugnanza però della ragione naturale, onde la femmina debba essere della condizione delle vipere, le quali sono ammazzate, e divorate da' proprj parti. D

D *Nel disc. 11. di questo titolo.*

6 E l'altra regola è, che quando si tratta di più gradi di sostituzioni fatte con l'ordine graduale, e successivo tra più linee, o tra più generi di persone, le femmine della linea, o del genere ammesso siano preferite alli maschi della linea, o del genere da ammettersi, sicchè la prelazione del sesso s'intende nella stessa linea, overo nello stesso genere di persone: Quando parimente le circostanze del fatto non persuadano il contrario; cioè che le femmine non siano chiamate se non in mancanza totale de' maschi di tutti li generi, o de' gradi: E

E *Nel disc. 34. di questo titolo, ed in altri più volte accennati.*

7 Per conoscere se il Fidecommisso sia mascolino, o nò, quando espressamente non si dica, si fà la questione; se questa prova risulti dal chiamare i figli, li nipoti, o pronipoti del genere mascolino: E per conseguenza entra la questione, se questo comprenda sotto di se anche il femminino, stante che in regola dell'una, e dell' altra lingua Latina, e materna, o veramente volgare, li maschi si dicono figli, e le femmine si dicono figlie, e lo stesso nelli nipoti e li pronipoti: Ma non gà nella parola descendenti, o liberi, la quale è comune, ed abbraccia ugualmente li maschi, e le femmine.

E sebbene in ciò non manca la solita varietà dell' opinioni;

 Tut-

Tuttavia in pratica pare più ricevuto, che nell'ultime volontà il mascolino concepisca il femminino, sicchè vengano così li maschi, come le femmine, quando non vi concorrano altri argomenti in contrario.

Ma perchè per lo più questa comprensione del femminino sottò il mascolino viene esplicata nelle ultime volontà, per la ragione che in queste si cammina con qualche benigna interpretazione: Quindi (all'incontro) da molti si dà la restrizione negli atti tra vivi: Però ciò contiene qualche equivoco: Attesochè questa restrizione s'intende nelli contratti correspettivi, ed onerosi, nelli quali entra la stretta interpretazione: Come sono, le concessioni feudali, e le enfiteutiche, e simili: E non già quando si tratta del Fidecommisso ordinato per un atto tra vivi; mentre non vi si scorge probabile diversità di ragione, stante che egualmente la disposizione dipende dall'amorevolezza del disponente; sicchè non vi entra quella ragione, la quale cade negli atti correspettivi; che però generalmente si dovrà ammettere, o negare questa comprensione, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. F

F *Nelli disc. 38. 42. 46. e 47. 137. e 147. di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Della Succeſſione nelli Fidecommiſſi agnatizj, overo familiari ordinati a favore della famiglia vera, o artificiale: E quando ſi dica Fidecommiſſo agnatizio, e che ſi ſia contemplata l'agnazione; e delle parole *famiglia*, *caſa*, *ſangue*, *conſanguinei*, *ceppo*, *tronco*, e ſimili.

S O M M A R I O.

1 *Quando ſi dica Fidecommiſſo agnatizio, e fatto a favore della famiglia.*
2 *Qual ſia la famiglia effettiva; e quale la contentiva.*
3 *Come ſi provi l'identità della famiglia.*
4 *Sotto nome della contentiva quali vengano.*
5 *Della diſtinzione della contentiva proſſima, e remota.*
6 *Le femine della famiglia ſi dicono agnate, e vengono nelli Fidecommiſſi agnatizj doppo mancati i maſchi.*
7 *Con che ordine ſi ſucceda tra quelli della famiglia chiamata.*
8 *Delle ſignificazioni delle parole* fameglia, caſata, ceppo, tronco, linea, *e ſimili.*

C A P. XV.

Ella ſteſſa maniera, che ſi è detto nel capitolo antecedente delli Fidecommiſſi maſcolini, entrano ancora nelli Fidecommiſſi agnatizj, o famigliari due ſorte di queſtioni: Una, cioè ſopra la prova di queſta qualità, e quando il Fidecommiſſo ſi debba dir tale, o nò: E l'altra, ſe poſta tal qualità, come, ed in che modo ſi debba regolare la Succeſſione: E per qual ſorte di famiglia s'intenda fatta la ſoſtituzione, overo il Fidecommiſſo, o altra diſpoſizione.

1 Per quel che tocca alla prima parte, conviene dire lo ſteſſo ſi è detto di ſopra, e che biſogna ripetere quaſi in tutti li punti di queſta materia; cioè che non vi ſi può dare una regola certa, e generale, mentre dipende il tutto dalle parole della diſpoſizione, o veramente dalle congetture, e dagli argomenti che ſi poſſono cavare dalla diſpoſizione, che veramente ſi ſia contemplata l'agnazione, ed il ſuo decoro, e la nobiltà mediante quella conſervazione

zione delle robbe, la qual nasce dal Fidecommisso: E particolarmente (conforme nel capitolo antecedente si è accennato) quando il Fidecommisso sia con l' ordine, overo con la regola della Primogenitura, o del Maggiorasco, e che il primo disponente sia maschio, e che tale ancora sia il primo erede, la descendenza mascolina del quale sia stata chiamata: Come ancora, se in occasione di proibire l'alienazione, o la confiscazione si sia assegnata questa ragione di conservare la robba nella famiglia; attesocchè, sebbene ciò non basta, quando questa ragione sia accessoria, e consecutiva per vestire la proibizione, secondo la distinzione accennata di sotto nel capitolo diciotto; tuttavia ciò gioverà molto per amminicolo, e per congettura.

Come ancora gioverà molto la qualità delle robbe, se siano cospicue, ed antiche: E la qualità della famiglia, se sia nobile, e qualificata, con altre circostanze simili: Ma sopra tutto di gran forza si stima quella circostanza, che il testatore abbia chiamato i maschi, e che, mancando quelli della famiglia, abbia chiamato altri maschi cognati, o estranei col peso di assumere il cognome, e l'armi: Attesocchè, se in tal modo ha voluto per arte, o per finzione rinovare, e conservare in persone estranee la sua famiglia, quando finisse, molto più si deve dire che abbia voluto chiamare quelli della famiglia vera, finchè ve ne siano, ed in quelli conservare la robba. A

A *Nelli suddetti di. 24. e seguenti, e nelli dis. 50, e seguenti, del presente titolo, e nel Supplemento.*

Presupposta dunque questa prima parte; cioè che il testatore abbia voluto fare un Fidecommisso agnatizio a favore della famiglia: Per quello che si appartiene all'altra parte sopra il modo di succedere; la maggiore, e la più frequente questione è quella; qual sorte di famiglia s'intenda chiamata; cioè se l'effettiva solamente, overo ancora la contentiva.

La famiglia effettiva si dice quella, la quale viene costituita dal 2 proprio sangue del testatore, overo dal primo erede, cioè dalli figli, e dalli descendenti senza la mistura de' trasversali. E la contentiva è quella, la quale generalmente viene costituita dalli trasversali, li quali descendano da quel medesimo antico stipite, o ceppo, che tutti riconoscono per capo della casa.

È stante questa distinzione, ancorchè non manchi la solita va- 3 rietà delle opinioni, nondimeno oggi pare sia stabilita la regola, che nelli Fidecommissi ordinati per quelli della famiglia, venga solamente l'effettiva, e non la contentiva; quando però la disposizione sia verificabile nell'una, e nell'altra; ma se non si potesse verificare che nella contentiva, conforme occorre nelle disposizioni fatte da persone, le quali non abbiano propria prole, verrà questa tutta.

Questa regola al solito di tutte l'altre viene limitata, quando l'espres-

l' espressa, o la congetturata volontà del disponente fosse in contrario di chiamare tutta la famiglia, anche la contentiva; e sopra ciò si ragirano gran dispute de' Giuristi, quando vi sia, o nò questa volontà: Considerando molti se il testatore abbia usato la parola *sua*, o nò: Overo la parola *tutta*: O pure se abbia espresso il cognome, che (per esempio) abbia detto *la sua famiglia de' Cesari, o de' Claudj*, ec. con simili considerazioni, le quali sono belle, e buone per pigliarne qualche lume, all' effetto di potere ben regolare l'arbitrio per la congrua applicazione delle congetture, e delle circostanze particolari del caso, del qual si tratta: Ma nel resto è un chiaro errore, ed una specie di pazzia il pretendere di volere sopra ciò dare una regola certa, e generale, o veramente con le decisioni, e con le dottrine seguite in altri casi volere decidere tutti gli altri; mentre in effetto il tutto dipende dal fatto, e dalle sue particolari circostanze. B

B *Nelli suddetti disc. 25. e 50. ed altri seguenti, e nelli disc. 26. e più seguenti nel lib. 13. del Padronato.*

Ma quando si trattasse del caso che, per qualche rispetto degli 4 accennati di sopra, la disposizione convenisse senza dubbio anche alla famiglia contentiva de' trasversali, sicchè sopra ciò non cada disputa: In tal caso entrano parimente molte questioni, e particolarmente quando si tratta de' Fidecommissi antichi, e che la famiglia si sia molto diramata, sopra la prova dell' identità, e se tutti coloro, li quali usano lo stesso cognome, e le stess'arme, si debbano dire della stessa famiglia, ed abbiano la ragione di succedere in questa specie di Fidecommisso.

Sopra questo punto (all' effetto della nobiltà, e delle onorevolezze, ed altri effetti) si è discorso nel libro terzo nella materia delle Preeminenze, dove si potrà vedere: Che però restringendosi quivi alla presente materia de' Fidecommissi, sta ricevuto in pratica, che vi bisogna la prova della legittima descendenza da quello stipite, o ceppo, il quale sia comune al fidecommittente, o almeno che si provi bene la descendenza legittima da colui, il quale sia stato già ammesso al Fidecommisso, e che ne sia stato pacifico possessore; mentre (particolarmente in Italia) è molto frequente la somiglianza de' cognomi, la quale porta seco per accidente ancora la somiglianza dell'arme: Attesocchè quel contadino, il quale per via d'arme, o di lettere, o di ricchezze si metta in istato di qualche civiltà, suole andare braccheggiando quali siano quelle famiglie nobili, e cospicue, le quali abbiano lo stesso suo cognome, derivato in lui forse dal nome di suo padre, o del suo paese, overo da qualche sopranome a caso: E però assume l'arme d'una di esse, alla quale gli paja meglio si possa adattare la favola, che con molta facilità si suole esornare con gli arbori chimerizati, e con le ridicole descendenze, onde si spaccia asseverantemente di

quella

quella famiglia trasportata da un luogo all'altro: Non tralasciando di fingere antichissime scritture, e privilegj, che artificiosamente si fanno mettere negli archivj famosi, con altre simili pazzie, o debolezze, nelle quali anche gli uomini di gran valore sogliono cascare.

Come ancora, perchè possono essere discendenti per linea bastarda, o veramente possano aver usato lo stesso cognome, e le stess'arme, per un certo pio, ma poco lodevolo uso, il quale meritamente ne' tempi moderni si è cominciato a dismettere, cioè che quei nobili, o Signori, li quali tenessero a battesimo qualche Giudeo, o qualche Turco loro schiavo, gli dessero il loro cognome, e le arme proprie.

Ed ancora, perchè anticamente li Re, e gli altri Principi Sovrani aveano in uso di onorare alcuni servitori, o sudditi, con aggregarli alla loro famiglia, e dargli per privilegio l'uso del loro cognome, ed arme: Ed in alcune Città principali d'Italia, in tempo di guerre civili, o fazzionarie, si usava che molte famiglie aderenti ad una famiglia potente, come di uno stesso partito, overo come si diceva di uno stesso quartiero, o albergo, overo di una stessa consorteria, pigliavano lo stesso nome della famiglia principale, la quale faceva figura di capo della fazione: E per conseguenza l'identità del cognome, e dell'armi, anche nello stesso luogo può giovare a qualche cosa per gli effetti onorifici, conforme si è accennato nella suddetta materia delle Preeminenze, ma non per queste Successioni di Fidecommissi: Anzi ne meno nelli padronati, o in ragioni simili. C

C
Nelli detti disc. 50. e seguenti di questo tit., e nel disc. 31. del libro 13. del Padronato.

Si deve però avvertire, che sebbene li nostri maggiori danno solamente la suddetta distinzione generale della famiglia effettiva, e contentiva abbracciando sotto la contentiva generalmente tutti coloro, i quali descendano da uno stesso antico ceppo, ancorchè fosse molto dirramato, sicchè li descendenti si siano resi tra loro totalmente estranei, e che siano lontani di parentela: Nondimeno più giudiziosamente li moderni hanno fatto più distinzioni: E primieramente quando il caso abbia portato, che una numerosa famiglia, ancorchè in effetto sia la stessa, e che tutta discenda da uno stesso stipite, si sia divisa in molte, con diversi aggiunti, o adietti, o sopranomi, ed anche con qualche diversità nell'arme, secondo l'esempio che comunemente usano alcuni scrittori della famiglia *Fontana* di Piacenza, ed altri lo vanno esplicando con le famiglie, *Capeci*, *Carafa*, *Caraccioli*, ed altre della Città di Napoli, ed in Roma l'insegna la pratica nelle stesse famiglie, *Colonna*, ed *Orsina*.

5

Quindi nasce il dubbio quando un disponente parla della sua famiglia, ancorchè contentiva, se; e qual famiglia venga, cioè tutta, sebbene così divisa, o veramente quella sola che sia del suo ramo, o sopranome, o che usi arme diverse, o in qualche modo alterate,

sicchè

ſicchè ſi dinoti la diverſità: Ed in ciò regolarmente, quando le circoſtanze del fatto non perſuadano diverſamente, ſi deve intendere di quella famiglia, della quale ſia il diſponente, contradiſtinta dall' altre. D

D *Nelli diſc. 25. 50. 52. e 53. ed altri.*

Anzi li più moderni ſono paſſati avanti diſtinguendo la ſteſſa famiglia contentiva propria, come ſopra nella proſſima, e nella rimota: Cioè, che la proſſima ſia quella, la quale in un diſponente celibe, e ſenza prole ſia conſtituita dal ſuo padre, o al più dal ſuo avo, ſicchè da lui ſi riconoſca, e ſi tratti come per un ramo, ed un colonnello proprio contradiſtinto dagli altri rami, o colonnelli più lontani, in maniera che queſto proprio colonnello, a comparazione degli altri più rimoti, venga conſiderato quaſi come una famiglia effettiva, almeno per la prelazione in concorſo di quelli degli altri colonnelli: O pure anche per la reſtrizione, e la totale eſcluſione degli altri colonnelli, ſecondo le circoſtanze del fatto, dalle quali veramente dipende tutta queſta materia; che perciò ſi dice incapace di regole certe, e generali, con le quali ſi poſſa regolare ogni caſo. E

E *Nelli medeſimi luoghi di ſopra.*

6 Poſta la chiamata dell'una, o dell' altra ſpecie di famiglia reſpettivamente, e che ſi debba dire Fidecommiſſo agnatizio, o famigliare; Da ciò ſegue che fino a tanto vi ſiano de' maſchi, regolarmente non s' ammetteranno le femmine: Ma non perciò queſte reſteranno totalmente eſcluſe; atteſocchè in mancanza de' maſchi, ſicchè il Fidecommiſſo debba ſpirare, overo far paſſaggio agli altri ſoſtituti eſtranei, ſuccederanno le femmine della ſteſſa famiglia, ancorchè ſiano maritate in famiglie diverſe, overo ſiano monache; conforme ancora ſi è accennato di ſopra nel capitolo undecimo, trattando delle Primogeniture. F

F *Nelli diſc. 34. e ſeguenti, 40. 48. ed in altri frequentemente.*

7 E nel rimanente, tra quelli della famiglia chiamata entrerà la ſteſſa regola di ſopra accennata; cioè che ſi debba oſſervare l' ordine della ſucceſsione ab inteſtato ſecondo la proſſimità del grado; mentre in queſta materia Fidecommiſſaria entra l' ordine ſucceſſorio, e non ſi ſuole praticare quel concorſo ſimultaneo, e collegiativo, il quale ſi dà nelli patronati, accennato nella ſua materia: A tal ſegno che ſebbene vi ſono ſtati al Mondo di quei cervelli così ſtravaganti, che hanno voluto introdurre nelli Fidecommiſſi una ſpecie di maſſa, e di diſtribuzioni da farſi ogni anno a tutti coloro della famiglia, o deſcendenza all' uſanza di un Collegio: Nondimeno è ſtato di biſogno con la ſuprema poteſtà del Principe di mutar forma, eſſendo ciò ſolamente praticabile in quei ſuſſidj, li quali anno per anno da certi Monti ſi vadano diſtribuendo a coloro della famiglia. G

G *Nelli diſc. 6. e 44. di queſto titolo.*

8 Queſta parola *famiglia* in ſua larga ſignificazione può ancora abbrac-

abbracciare li cognati, o li parenti per canto di madre, ed altri parenti, o affini: Come ancora nella Sacra Scrittura, ed appresso molti grammatici gli agnati si sogliono esplicare col vocabolo di cognati, e la cognazione si piglia per l' agnazione; e (all' incontro) le parole *casa*, o *casata*, *razza*, *linea*, *ceppo*, *tronco*, *sangue*, o *consanguinei*, e simili hanno diverse significazioni secondo le diverse usanze di parlare: Che però non vi si può dare una regola certa, e generale, se queste parole importino, o nò la contemplazione dell' agnazione, ma bisogna deferire all' uso di parlare del paese: Bensì che nella nostra Italia in questa materia di Fidecommissi le parole, *famiglia* o *casa*, o la parola *agnazione*, e la parola *ceppo* o *tronco* regolarmente importano agnazione, e fanno il Fidecommisso agnatizio. H

H *Nel disc. 13. del lib. 3. delle Preeminenze, e nelli disc. 35. e seguenti di questo titolo*

CA-

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Se la Successione del Fidecommisso possa stare in sospeso, finchè vi sia la speranza, o la potenza delle persone di un genere prima chiamato, e non debba far passaggio all' altro genere, il quale sia chiamato dipoi sussidiariamente: E quando tal sospensione non si dia.

SOMMARIO.

1 *Se mancando le persone del genere chiamato in primo luogo, ma restando la speranza che vi possano essere, il Fidecommisso debba stare in sospeso.*
2 *Che cosa sia nelle Primogeniture.*
3 *Si dichiara quando entri la detta sospensione.*
4 *Se li più prossimi, overo li più diletti, i quali vengano dipoi, escludano gli ammessi più rimoti.*
5 *Nel mentre che il Fidecommisso sta in sospeso, a chi si debba l'amministrazione.*

CAP. XVI.

1 Quando il Fidecommisso contenga più gradi, o veramente più ordini di sostituzioni a favore di più linee, o generi di persone, ma con un' ordine successivo, o sussidiario; cioè che (per esempio) il testatore chiama tutta la linea, o discendenza mascolina d' uno, overo quelli di essa, che abbiano certa qualità del dottorato, o del chiericato, e simili, e che mancando quella linea, ne chiami di poi un' altra: Se il caso porti che quando muore l' ultimo possessore nel Fidecommisso della linea, la qual sia persona capace della stessa linea, perchè non abbia le qualità necessarie per la Successione, ma che duri bensì la potenza, e la speranza che vi possa essere: Allora entra il dubbio se si faccia luogo alla Successione delle persone capaci dell' altra linea, la qual sia sussidiariamente chiamata, o veramente che si debba aspettare finchè manchi la suddetta potenza, o speranza dell' esistenza delle persone della prima linea, e che in tanto la Successione debba stare in sospeso sotto qualche amministrazione: Come (per esempio) Il testatore chiama solamente li maschi di una discendenza, e quando si fa il caso della Successione, non vi sia

vi sia niun maschio, o pure se quelli che vi sono, per avere altri Fidecommissi incompatibili, o per essere banditi capitali, o per altro impedimento, si devono riputare come se non vi fossero, ma però dura la potenza, o la speranza, che vi possano esser degli altri maschi da procrearsi dalle femmine, che vi fossero della stessa descendenza, overo dalli suddetti maschi, li quali naturalmente vi siano, ma all' effetto della Successione si abbiano per non estanti: Overo che si chiamassero solamente quelli, li quali fossero nel grado del dottorato, o nell' ordine sacerdotale, o pure in stato coniugato, e simili; e che vi fossero delle persone, le quali non avessero tal qualità, ma col tempo la potessero acquistare.

Ed in ciò primieramente bisogna ricorrere al tenore del testamento, o dell' altra disposizione, per vedere qual sia l' espressa, o la congetturata volontà del disponente; mentre questa è la signora, e la regolatrice della materia, alla quale cedono tutte le regole legali.

Quando poi questa volontà non vi sia espressa, o congetturale, in maniera che sia di bisogno di regolarsi con le regole legali: In tal caso, se si tratta di un Fidecommisso semplice, ed ordinario senza la qualità di Primogenitura; oggi è più comunemente ricevuta l' opinione, che la Successione debba stare in sospeso, fino a tanto che dura la suddetta speranza, o potenza; e che però non si debba far luogo alla Successione delle persone dell' altra linea; per quella chiara ragione, che mentre questa è chiamata in sussidio, quando la prima sia mancata, non si può dire purificato il caso, o la condizione, durandone la sua potenza.

Perocchè cade la questione solamente nel caso che si tratti di Primogeniture: Nascendo la ragione del dubitare dalla proposizione comunemente fermata dalli Dottori Spagnoli, che le Primogeniture non possono stare in sospeso, perilche alcuni de' nostri Italiani, col solito abuso de' Prammatici, o Collettori di fermarsi alla sola lettera delle dottrine, senz' altro discorso, ed operazione dell' intelletto hanno detto lo stesso nelle nostre Primogeniture: Ma (conforme si è anche accennato di sopra nelli capitoli undici, e dodici) questo è un equivoco chiaro per la ragione ivi addotta; che in Ispagna questa proposizione è fondata in quelle leggi particolari, sicchè non può cavarsene conseguenza alcuna fuora de' luoghi soggetti alle medesime leggi: Ed ancora perchè (conforme ivi si dice) quei Maggioraschi qualificati, nelli quali cammina questa proposizione, per avere annessa la giurisdizione, e l' amministrazione de' vassalli sono specie di officj, o di beneficj, onde vi entrano le ragioni particolari, le quali non si adattano alli Fidecommissi d' Italia, e dell' altre Parti, ordinati con autorità privata con la sola regola, ed ordine della Primogenitura; mentre questa altro non opera, se non che esclude le plura-

lità

lità di più persone nella Successione, e non ammette se non una; ma nel resto è un Fidecommisso semplice, come sono tutti gli altri. A

A *Nelli disc. 7. e più seguenti di questo titolo.*

Cammina ciò, quando si tratta di far passare la robba da una linea, overo da un genere di persone all'altro, ma non dentro la
3 stessa linea, o lo stesso genere: Attesocchè, se (per esempio) si faccia il caso della Successione per alienazione, o per lo delitto del possessore, overo perchè accetti un'altro Fidecommisso incompatibile, allora non perchè vi sia la speranza che dallo stesso possano esser procreati figli, si deve perciò trattenere, o impedire la Successione all'altro capace dello stesso genere, o linea, ancorchè sia più rimoto, il quale sarebbe escluso da coloro, li quali si sperano, quando fossero in essere.

E lo stesso cammina, quando seguisse per morte; che (per esempio) fosse un Fidecommisso, al quale fossero chiamati li maschi solamente, e che vacasse per morte del possessore, dal quale restassero superstiti le figlie, o le sorelle, li figli delle quali escluderebbero gli altri maschi, che si trovano in essere, poichè quando siano della stessa linea, o genere, sicchè non entri la suddetta ragione del passaggio da un genere all'altro, in tal caso questa possibilità, o speranza non si attende, ma succederà quel maschio, il quale allora si trova più prossimo, non però per lo passaggio all'altra linea chiamata sussidiariamente. B

B *Nelli disc. 10. ed 11. ed in altri di questo titolo.*

E sebbene portandosi dal caso la sopravenienza delli suddetti maschi più prossimi sperati, vogliono molti, che questi possano
4 avvocare la suddetta Successione dal più rimoto, al quale s'intenda deserita, ed acquistata revocabilmente, e sotto tal condizione: Nondimeno la più probabile è in contrario, per regola da limitarsi al solito, quando ostasse in contrario l'espresa, o la presunta volontà del testatore. C

C *Nelli stessi luoghi, ed altrove più volte.*

In questo mentre che tale speranza, o potenza dura, entra l'altro dubbio, in potere di chi debbano stare le robbe; e che co-
5 sa si debba fare de' frutti: Ed ancorchè vi sia parimente la solita varietà dell'opinioni: Tuttavia la più ricevuta assiste a colui, al quale sarebbe dovuta la Successione, quando questa speranza non vi fosse, o che mancasse, sicchè egli debba amministrare la robba, e ne debba avere la tenuta, e l'amministrazione, ammassando i frutti a beneficio del più prossimo, il quale si spera danascere, overo d'acquistar l'abilità, se il caso venisse; ed in caso contrario a beneficio di se stesso: Assegnandosene qualche parte a lui per ragione d'alimenti, o di mercede, secondo le circostanze de' casi, e gli stili de' paesi. D

D *Nel detto disc. 7 e 188. di questo titolo.*

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Se il primo, o altri successivamente gravato di restituire il Fidecommisso possa pervertere l' ordine della Succesſione prescrittogli dalla legge, gratificando più uno che l' altro tra le persone dello stesso genere chiamato: Ed ancora, come vadano intese le facoltà di eleggere, di nominare, o di gratificare tra più chiamati dal testatore.

SOMMARIO.

1 *Il Fidecommisso conservatorio solamente non proibisce la libertà di alienare, o di disporre dentro il genere chiamato.*
2 *Ma, se vi sia il Fidecommisso restitutorio, non si può alterare il suo ordine.*
3 *Si limita se tal facoltà sia data dal testatore; e se, essendo data al primo, si stenda agli altri.*
4 *Che sia ragionevole il dare questa facoltà di gratificare; e della ragione.*
5 *Se la ragione di non far passare le robbe fuori della famiglia, o del genere restringa il Fidecommisso restitutorio.*
6 *In che modo si debba esercitare questa facoltà di gratificare.*
7 *Non si può uscire da quel genere.*
8 *Se la facoltà di nominare, di eleggere, o di gratificare in morte si possa fare in vita.*

CAP. XVII.

1 Quando si tratta di Fidecommisso conservatorio solamente, il quale si è esplicato di sopra nel capitolo decimo; cioè che il testatore non ordini Fidecommisso alcuno in caso di morte, ma che solamente proibisca l' alienazione negli estranei, assegnandone la ragione di volere conservare le robbe nella famiglia, o nella descendenza, in tal maniera che questa ragione non sia abile a cagionare il Fidecommisso restitutorio, secondo la distinzione, della quale si tratta nel capitolo seguente.

In tal caso resta fuori d' ogni dubbio, che il posseſsore posſa, così per ultima volontà, come tra vivi, anche per via di vendita, o di altra formale alienazione, trasferire la robba a chi gli piace di

coloro

colorò della famiglia, o della descendenza, o del genere chiamato; mentre basta ubbidire al precetto del testatore di non cavare la robba fuori del genere, o delle persone ordinate. A

A
Nel disc. 55. e più seguenti di questo titolo.

Ma se si tratta di Fidecommisso puro, e restitutorio in caso di morte: Allora la regola è in contrario; cioè che il gravato non può alterare l' ordine della Successione, e non può gratificare, eccetto se il testatore gliene avesse dato l' autorità: Quando poi questa si fosse data al primo, s' intende che sia personale, e non si stende agli altri: Eccettuando se le circostanze del fatto portassero, che nel primo fossero dimostrati tutti gli altri, e che tale fosse la volontà del disponente, la quale in dubbio non si presume.

2

3

Pare bensì che si debba questa volontà con facilità presumere, o indurre, particolarmente quando si tratta della facoltà di gratificare, o di preeleggere tra li figli, e li descendenti del possessore, sicchè non facilmente vi entri il sospetto della malignità, o dell'emulazione, come può entrare fra transversali: Parendo che sia molto ragionevole il dare questa facoltà; mentre il caso frequente porta, che tra più figli d' un stesso padre, alcuni ne siano prudenti, e meritevoli, ed altri imprudenti, e dissipatori, o in altro modo indegni, perlochè si possa dire la verisimile volontà del disponente concorra alla preelezione delli più degni in esclusione degl' indegni: Ed ancora perchè in tal maniera, con una virtuosa emulazione, cercarebbono li giovani di rendersi virtuosi, e meritevoli, e di essere più ossequiosi alli loro maggiori, che (all'incontro) si soglionno disprezzare, e non si curano di vivere alla peggio, per la certezza della succesione, senza che il padre, o la madre, o gli altri maggiori glie la possano togliere: Tuttavia queste ragioni sole, e da se stesse non bastano a dare tal facoltà, ma bensì sono molto considerabili, quando vi assista qualche principio, o fondamento della volontà del testatore, la quale sia dubbia; perchè in tal caso giovano molto ad interpretarla benignamente, ed a stenderla al possibile. B

4

B
Nelli stessi luoghi.

Hanno creduto alcuni, che quando il testatore abbia prima, o di poi ordinato il Fidecommisso dispositivo, o restitutorio in caso di morte, ed abbia ancora ordinato l' altro conservatorio con la proibizione dell' alienazione vestita dalla ragione, esser sua volontà, che le robbe non escano dal genere delle persone chiamate, ma in quello si conservino; che tal ragione qualifichi anche il fidecommisso restitutorio, e per conseguenza che ne risulti questa facoltà di gratificare, bastando per adempire la volontà del testatore, di non cavare la robba fuori del genere da lui voluto.

5

Però questa opinione viene più comunemente riprovata: mentre tal ragione si deve dire più tosto atta ad ampliare, che a re-

ſtringere il Fidecommiſſo, conforme ſi accenna nel capitolo ſeguente: E per conſeguenza, quando anche non opraſſe l'ampliazione, ſicchè ſerviſſe ſolamente per veſtire, e per render efficace la proibizione, non dovrà però alterare, o correggere l'altro Fidecommiſſo diſpoſitivo, o reſtitutorio, il quale implicitamente naſca, o ſi cavi dalla ſteſſa ragione, ſecondo la quale pare che debba eſſere inteſo. C

C *Come ſopra.*

Preſuppoſta la ſuddetta facoltà di preeleggere, o di gratificare: Cade il dubbio ſopra il modo di eſercitarla; cioè, ſe debba ſeguire con la dovuta diſcrezione, e con qualche giuſto motivo, o veramente che ſi poſſa fare a capriccio, eſcludendo affatto alcuni, & includendo gli altri in tutto, o pure uſando tra loro una grande inegualità: Ma ſopra di ciò non ſi può dare una regola certa per la capacità d'ogni uno, mentre dipende dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo; cioè ſe la facoltà ſia data con parole tali, che portino una libera, ed aſſoluta volontà, o pure (all'incontro) che portino un'arbitrio ben regolato dalla ragione: Ed in queſto ſecondo caſo l'arbitrio ſi potrà ſtendere a qualche inegualità moderata, acciò la facoltà non ſia inutile, e di vento. 6

Ed ancora ſi ſuol diſputare, ſe il modo di parlare del teſtatore ſi debba intendere preciſamente nella formalità grammaticale, ſicchè uſando il numero plurale, non ſi poſsa adoprare il numero ſingolare, eleggendo uno ſolamente; overo (all'incontro) che uſando il numero ſingolare, non ſi poſsano eleggere, o gratificare più perſone: Ma parimente non vi ſi può dare una regola certa, mentre il tutto dipende dalle circoſtanze de' caſi, onde le regole generali, le quali ſopra ciò ſi abbiano, ſervono per un certo lume da regolar bene l'arbitrio per l'applicazione opportuna: Che però, quando occorra il caſo, biſognerà ricorrere alli profeſſori, li quali ſappiano con le circoſtanze del fatto regolare l'applicazione di quello che ſopra ciò vanno fermando i Giuriſti: Ed ancora ſi dovrà ricorrere a quel che in occaſione de' caſi ſeguiti ſe ne diſcorre nel Teatro. D

D *In detti luoghi, e particolarmente nel diſc. 57.*

7 Non potrà bensì quegli, il qualle abbia queſta facoltà, uſcire dal genere di quelle perſone, tra le quali è ſtata conceduta la facoltà, nè potrà preelegger perſona fuori di quello: E

E *Nel diſc. 33. di queſto tit.*

Ed anche, ſe la facoltà ſia data da poterlo fare in morte, non ſi potrà fare in vita: Atteſocchè ſebbene quegli, il quale ſia gravato di reſtituire il Fidecommiſſo doppo la ſua morte, può prevenire la reſtituzione, e farſi come morto volontariamente, quando non vi ſia il pregiudizio de' ſuoi creditori, conforme di ſotto ſi va diſcorrendo: Nondimeno non può fare preventivamente queſta preelezione, o nomina che dal teſtatore ſi è detto, doverſi fare in morte: E ciò per la ragione, che a tempo della morte poſſono eſſervi 8

altre

altre persone, alle quali convenga più la preelezione, e che (all' incontro) il nominato, o il preeletto in vita premora, conforme parimente si discorre nel Teatro, al quale sopra questo punto ancora converrà ricorrere; mentre il tutto dipende dal fatto, cioè se s' adatti, o nò la suddetta ragione, overo che ciò si sia fatto con giusto motivo, sicchè cessi il sospetto della fraude, e del pregiudizio, ma più assista la volontà verisimile del disponente: E per conseguenza il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, e sarà sempre errore il camminare con le regole, o con le dottrine generali: Essendo queste opportune per illuminare l' intelletto, all' effetto di regolar bene e giuridicamente l' applicazione, ma non si deve in tutti i casi con loro camminare alla cieca. F

F *Nello stesso discorso 33. e nel Supplemento.*

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Se la ragione di conservare le robbe nell'agnazione, o descendenza assegnata con occasione della proibizione dell'alienazione, overo della confiscazione sia sufficiente ad indurre un Fidecommisso dispositivo, e restitutorio in caso di morte; o pure di ampliare lo stesso Fidecommisso già ordinato a più gradi, o casi di quelli, che la sua disposizione contenga.

S O M M A R I O.

1 *Dalla proibizione dell'alienazione, o dalla confiscazione, e dalla ragione assegnatavi non nasce il Fidecommisso restitutorio in caso di morte.*
2 *Si dichiara con alcune distinzioni.*
3 *Del senso dell'Autore come questa materia si debba regolare.*

C A P. XVIII.

1 Regolarmente la ragione, la quale si suole assegnare nella proibizione dell' alienazione, overo (e molto più) in quella della confiscazione, non cagiona Fidecommisso alcuno dispositivo, e restitutorio in caso di morte per due ragioni: Una, cioè che dal Fidecommisso ordinato in un caso non si può inferire ad un altro; mentre questa materia viene stimata odiosa come induttiva di una servitù, che però non facilmente ammette l'estensione: L'altra perchè la ragione assegnata non resta inutile, ma fa bene la sua operazione; essendochè, quando sia posta alla proibizione dell' alienazione, serve per vestirla, acciò altrimente essendo nuda non resti inutile per risolversi in semplice consiglio.

E quando sia assegnata sopra la proibizione della confiscazione, fa parimente la sua operazione, ed è togliere il dubbio, che tal proibizione fosse fatta per fraudare il Fisco: Attesocchè, sebbene l'espressione di questa ragione non è necessaria; mentre (secondo l'opinione più comune) in dubbio si presume sia fatta per buon fine, conforme si accenna nel libro de' Regali, trattando dalla Confiscazione: Tuttavia

tavia perchè non mancano contraddittori, si suole abbondare in cautela per togliere ogni dubbio, e per conseguenza la suddetta ragione si suole stimare accessoria, overo consecutiva.

La sottigliezza però de' Giuristi sopra ciò va considerando la formalità del parlare, o della scrittura; cioè che se la ragione suddetta sia contenuta nella stessa orazione, o periodo, in tal caso cammini la regola suddetta, ma non quando fosse assegnata in una orazione separata, ed in un nuovo periodo; mentre allora vogliono, che faccia un nuovo, ed un maggiore effetto d'indurre anche il Fidecommisso dispositivo, e restitutorio in caso di morte a favore di tutto quel genere contenuto nella ragione assegnata dal testatore: Onde si vanno affaticando molto gli scrittori per l'una, e per l'altra opinione, quando si debba dire una nuova orazione independente, o nò, e se vi sia il punto, overo la lettera majuscola, o pure se una parola regga il tutto, o che vi siano le parole distinte, con altre simili formalità, e freddure.

Altri però (e meglio) vanno considerando, se nello stesso testamento vi sia, o nò la disposizione particolare, ed espressa sopra il Fidecommisso dispositivo, e restitutorio, il quale sia ristretto a certi gradi, overo a certe persone: Attesocchè (quando ciò si verifica, in tal caso la suddetta ragione, sia concepita come si voglia) non ampliarà il Fidecommisso, ma si dovrà intendere dentro i limiti del Fidecommisso già ordinato, al quale la ragione va riferita: Ma quando non vi sia tale espressione, cagionerà il Fidecommisso anche restitutorio in caso di morte a favore di tutti coloro, alli quali convenga la ragione assegnata.

Io mi conosco in obbligo di riferire quello, che dalli Giuristi sopra ciò si dica, e quello che per la mia notizia paja più probabile, o più ricevuto dalli medesimi, parlando anche da Giurista; acciò non possa il lettore, il quale non sia professore, dolersi di essere ingannato: Però mi conosco ancora in obbligo (con la più volte repetita protesta, di lasciare la verità nel suo luogo, e di non volere riformare il Mondo) di accennare il mio senso; Cioè che queste considerazioni sopra la lettera majuscola, o veramente se siano una, o due orazioni, o se sia capoverso, o se vi sia il punto, o se un verbo solo regga tutta l'orazione, con cose simili, abbiano del ridicolo, e che contengano le solite simplicità, o sciocchezze de' Legisti: Attesocchè, o si tratta del testamento fatto per se stesso accuratamente, o studiosamente da un testatore letterato: Ed in tal caso, quando egli avesse avuto in animo di fare un Fidecommisso restitutorio, e dispositivo a favore di tutti coloro, alli quali convenga la ragione, non si deve credere che avesse voluto esporre la sua volontà a questa così pericolosa prova conget-

F 4 tura-

turale, ed incerta, e concepirla per ciarabottana, ma l' avrebbe detto chiaramente: E quando sia testamento di una persona idiota, che per lo più si stende dal Notaro, o da altro, al quale se ne sia data l' incombenza, e maggiormente quando (secondo l' abuso accennato nel Proemio, ed altrove) la disposizione di un'idiota sia stesa in lingua Latina da lui non intesa: Ed in tal caso si crede una troppo chiara sciocchezza il volere dalla sola frase, o maniera di scrivere del Notaro, o di un copista decidere, se vi sia, o nò un Fidecommisso.

Che però si crede, più probabile, doversi camminare con la tante volte accennata proposizione; cioè di badare principalmente alla sostanza della verisimile volontà del disponente, da cavarsi da tutto il contesto, e dalla struttura del testamento: E quando vi sia dubbio probabile, se il testatore abbia voluto, o nò ordinare un Fidecommisso dispositivo, e restitutorio con un tratto successivo, in tal caso si deve aver molto riguardo alla suddetta ragione come indicativa della sua volontà, o sia per una orazione, o sia per due, ed o vi sia il punto, e la lettera majuscola, o nò, importando poco la formalità delle parole, e di simili freddure: Sicchè il Giudice dovrà fare le parti del morto, e vestendo la sua persona riflettere a quel che verisimilmente colui abbia desiderato, ed abbia avuto in animo, presupponendolo un' uomo prudente, e ragionevole, e non un matto, overo un'uomo bestiale, ed irragionevole. A

A *Di questa materia si tratta nelli disc. 51. e 13. e seguenti di questo titolo e nel Supplemento.*

CA-

CAPITOLO DECIMONONO.

Del Fidecommiſſo reciproco; e del modo di ſuccedere in eſſo, con la diſtinzione della reciproca lineare, e di quella nella ſteſſa linea.

SOMMARIO.

1 *Che coſa ſia la ſoſtituzione reciproca.*
2 *Che non ſia peſo, ma favore; e ſe abbracci la legittima.*
3 *Non ſi preſume; ed ordinandoſi s' intende nella linea propria, e non da linea a linea.*
4 *Si può indurre anche tacitamente per congetture.*
5 *Delli tre requiſiti; e ſe ſiano neceſſarj.*
6 *Quali ſiano le congetture ſufficienti.*
7 *Della diſtinzione tra gli aſcendenti, e gli eſtranei.*
8 *Delle conſiderazioni da farſi per penſare le congetture.*
9 *Quando non abbracci la pupillare.*
10 *Non cammina tra coloro, i quali ſiano diverſamente onorati.*
11 *Le regole ceſſano per la diverſa volontà del diſponente.*
12 *Come ſi debba camminare a regolare queſta volontà.*

CAP. XIX.

1 A ſoſtituzione reciproca è quella, la quale ſi fa tra più eredi iſtituiti, o tra più ſoſtituiti vicendevolmente; cioè che, mancando uno, ſucceda l'altro ſuperſtite: E queſta ſpecie di ſoſtituzione viene ſtimata più toſto favorevole, che odioſa, egravante; mentre ciaſcuno ſta al bene, ed al male; poichè conforme in colui, il quale premuore, porta il danno, o il peſo di reſtituire al ſuperſtite, così (all'incontro) gli potea cagionare il comodo dell' altra 2 porzione; quando egli foſſe ſopravviſſuto, non dicendoſi gravanti, e pregiudiziali quelle diſpoſizioni, le quali ſiano abili a portare egualmente l'utile, ed il danno, ſecondo il buono, o il malo evento incerto. A

A *Della materia nelli diſcorſi 99. con più ſeguenti di queſto titolo.*

A tal ſegno che molti credono, ſebbene la legittima de' figli deve eſſer libera, e non ſi può ſoggettare al peſo del Fidecommiſſo, tuttavia, per la ſuddetta ragione, cada ſotto queſta reciproca: E quantunque la Curia Romana non ſeguita queſta opinione (conforme ſi è accennato altrove) trattando della legittima; non perciò ceſſa la ſuddetta ragione.

Queſta

Questa sostituzione reciproca non si presume, nè vi s'intende, se non si dice espressamente: E quandoanche vi fosse espressa, tuttavia se da principio fossero costituite più linee; cioè che fossero
3 istituiti più figli, overo più persone, e le loro descendenze, e di poi il testatore dicesse, che gli sostituisse reciprocamente senza dir' altro, in tal caso (secondo la più comunemente ricevuta opinione) questa reciproca s'intende discretivamente tra le persone di ciascuna linea, ma non da una linea all'altra, se non si dice: Che peròdalli Giuristi si distinguono le specie, o li termini della reciproca
B semplice tra le persone d'una stessa linea, o descendenza, e quelli
Come sopra. della reciproca lineare, cioè tra l'una linea, e l'altra. B

Non è però precisamente necessario, che l'una, o l'altra reciproca sia espressa, dandosi ancora la tacita, overo la virtuale per
4 congetture, e per argomenti: Attesocchè se (per esempio) il testatore avendo lasciato la robba con un Fidecommisso perpetuo nella sua discendenza, ancorchè questa sia divisa, o da dividersi in più linee di più figliuoli istituiti, e quando mancassero tutti ordinasse il passaggio di tutta la robba ad un'altro sostituto; come (per esempio) a qualche Chiesa, o luogo Pio, overo al più prossimo trasversale della famiglia per continuare la robba in quella, o pure ad un più prossimo cognato, il quale dovesse rinovare la famiglia, con casi simili, sicchè il Fidecommisso dovesse avere una maggiore continuazione in altri: In tal caso si deve presupporre implicitamente la reciproca tra tutti, acciò in tal maniera tutta la robba si consolidi nell'ultimo, dal quale possa passare all'altro grado, o genere de' sostituti: Per quella chiara ragione, che non dandosi la reciproca, le robbe ereditarie passerebbono in molte mani di diversi eredi, e successori estranei degli ultimi delle linee mancanti respettivamente, il che cagionarebbe molti inconvenienti contro la verisimile intenzione del testatore.

E sebbene li nostri maggiori, li quali servivano più alla lettera che allo spirito delle leggi, e stavano più attaccati alla formalità del-
5 le parole, desideranotre requisiti: Cioè che sianotutti onorati: Che la sostituzione sia fatta all'ultimo moriente: E che la stessa sia in tutta l'eredità, onde quando non vi fossero questi requisiti espliciti, voleano che la reciproca non vi entrasse: Nondimeno appresso li
C moderni più giudiziosamente stà ricevuto, che basti il concorso degli
Nell'istessi luoghi. stessi requisiti implicito, o virtuale cavato dalle congetture. C

Quali poi siano le congetture, e gli argomenti bastanti a provare questa volontà, non vi si può dare una regola certa, nella ma-
6 niera che non si può dare in niun'altro caso, nel quale in questa, ed in ogni altra materia si tratti di volontà presunta, o congetturale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Sì

Si suol camminare però con quella distinzione generale, la quale si dà in tutte l'altre questioni di queste materie congetturali; cioè 7 tra le disposizioni degli ascendenti con li descendenti, e quelle delli trasversali, o degli estranei; attesocchè maggiori, e più efficaci congetture si desiderano nella disposizione del trasversale, o dell'estraneo, che in quella dell'ascendente. D

D
Negli stessi luoghi.

Questa distinzione però tra gli ascendenti, e li trasversali si deve in pratica abbracciare, non per altra ragione che per essere più comunemente ricevuta da' Giuristi, onde parlando da Legista non conviene d'impugnarla: Ma non pare che vi sia una ragione probabile, alla quale sia appoggiata: Attesocchè importando il Fidecommisso un gravame, ed una servitù, non si fa vedere per qual causa abbiano da esser più favoriti gli estranei nell'acquistare la libertà, che li descendenti più diletti; mentre la ragione, o veramente il discorso naturale, regolato ancora dall'uso comune porta più tosto tutto il contrario; cioè che facendosi li Fidecommissi d'ordinario, o per pazza ambizione di conservare in tal maniera vivo il proprio nome, o veramente per avarizia, ed invidia a' successori, che non abbiano il libero godimento della robba, che se gli lascia: Però si crede più probabile, che o per l'una, o per l'altra ragione ciò si sia voluto più con gli estranei, che con i proprj descendenti.

Per regolare il peso delle congetture a questo effetto della reciproca, conferisce molto la qualità delle robbe; cioè se siano cor- 8 pi cospicui, ed uniti, delli quali il testatore verisimilmente abbia abborrito la divisione: Ed ancora se quelli della famiglia, o descendenza, ancorchè siano divisi in più linee, siano stati considerati come se formassero un corpo, sicchè il riguardo principale si sia avuto a quella famiglia tutta assieme, con altre simili considerazioni; conforme in occasione di casi seguiti più distintamente si discorre nel Teatro. E

E
Nel disc. 186.

Si va considerando ancora in questa reciproca, la ragione dell'egualità: Attesocchè se sia fatta generalmente tra più, alcuni de' 9 quali siano pupilli, e gli altri adulti, in tal caso la reciproca non conterrà la pupillare, mentre non si puol verificar tra tutti. F

F
Nel disc. 99.

Come ancora se saranno li primi diversamente onorati; cioè che alcuni siano eredi universali, e gli altri particolari, o legatarj, che 10 vuol dire lo stesso; mentre in tal caso la reciproca si dovrà intender tra coloro, li quali siano eguali in titolo, e non tra gl'ineguali. G

G
Nello stesso discorso 99.

Bensì che tutto ciò s'intende in dubbio, sicchè convenga di camminare con le regole, e con le presunzioni legali, ma non già 11 quando vi sia in contrario la volontà espressa, o la presunta del testatore, mentre a questa cedono tutte le regole, e può il disponente con coloro, li quali onora, osservare quella disuguaglianza che gli

piac-

piaccia, gravando più uno, e meno l'altro: Che però sempre bisogna conchiudere lo stesso, ed è che (eccetto alcuni pochi casi capaci di regole generali, ed invariabili per difetto della potestà del testatore, come (per esempio) di fare la volgare diretta doppo che sia seguita l' adizione dell'eredità, o di fare la pupillare diretta, senza la patria podestà, overo anche con questa, ma doppo l'età pupillare, con casi simili) Nel rimanente tutte sono questioni di fatto, e di volontà, le quali non ricevono una regola certa, e generale, ma il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso particolare.

E sebbene li nostri maggiori hanno fatto un gran guerreggiare in tutti gli articoli di questa materia fidecommissaria, in maniera che a vedere quello sopra ciò con incredibile, e maravigliosa fatica di schiena, ma non d'ingegno vi hanno radunato alcuni scrittori, è cosa da spaventare: Nondimeno in effetto tutto batte nello stesso, mentre quello che con tante gran fatiche, e dispute più comunemente ha fermato una opinione, in maniera che sia passata in regola, non fa altro, che trasferire all'altra parte, alla quale assiste l'opinione men comune, e men ricevuta, il peso di provare il caso della limitazione, la quale generalmente si dà ad ogni regola, cioè la contraria congetturata volontà, alla quale in sostanza si riduce il tutto

12

Quindi segue che questa materia sarà sempre confusa, e priva del lume della verità per la varietà de' cervelli, dalla quale dipende il bilanciare le congetture, e gli argomenti: Che però si deve stimar degno di molta lode quell'arguto Spagnolo, il quale fondando nelle sue robbe un Fidecommisso, o Maggiorasco, disse che doppo la morte di certe persone da lui con nomi proprj specificate, la robba andasse a quelli della sua famiglia, o descendenza, a quali piacesse darla il maggior Tribunale di quel luogo, a cui spetta decidere queste liti; mentre in effetto ciò alla giornata insegna la pratica; e che alli testatori si fa dire quello mai abbiano voluto, nè pensato, ed alle volte l'opposto: Anzi bene spesso lo fanno parlare variamente; cioè che una volta si fa parlare in una maniera, e di poi mutando parere lo fanno parlare in un'altra: Sicchè se quegli resuscitasse, bisognarebbe dargli la tortura per vedere in qual detto persistesse, secondo la pratica de' Criminalisti.

CA-

CAPITOLO VIGESIMO.

Quando il numero plurale si risolva nelle singolarità, sicchè la Sostituzione fatta doppo la morte di più senza figli abbia luogo solamente in coloro, ne'quali tal condizione si verifichi, ancorchè gli altri muojano con figli: O pure che ciò si debba verificare in tutti.

SOMMARIO.

1 *Si mette il caso sopra la presente questione.*
2 *Per regola il numero plurale si risolve in singolarità,*
3 *Si limita per le congetture contrarie.*
4 *Dell'altra limitazione a favore della persona prediletta.*
5 *In che modo succeda questa persona prediletta.*
6 *Se nella reciproca si dia. la trasmessione della propria porzione alli figli.*

CAP. XX.

1 Ppresso gli antichi, anzi anche appresso i moderni questa è una delle più intricate questioni della presente materia fidecommissaria, onde non è facile a spiegarsi per la capacità de'non professori: Pure cercando dichiararla in quel modo che si possa: Il caso della questione si suppone, che un testatore, istituendo eredi i suoi figli, ordini tra loro la Sostituzione reciproca nella porzione di coloro, i quali morissero senza figli, e morendo tutti senza figli, sostituisca un'altro: Il caso però porti, che muojano prima uno, o due con figli, e dipoi muojano gli altri, uno, o due superstiti senza figli; cioè se nelle porzioni di costoro, nelli quali si verifica la condizione, sia svanita la Sostituzione per rispetto che la condizione suddetta non sia verificata in tutti, o pure che debba aver luogo nelle porzioni di colui, o coloro, nelli quali si verifichi ancorchè negli altri sia mancata, per essere morti con figli.

Ed a prima faccia, discorrendola col senso letterale, overo con le regole grammaticali, pare che la Sostituzione sia svanita affatto, 2 come concepita nel caso che la condizione della morte senza figli si debba verificare in tutti, mentre il testatore ha parlato nel numero plurale.

Ma

Ma ciò non ostante, la legge dispone il contrario, o pure così vuole il più comun senso de' Giuristi; cioè che il numero plurale si risolva in singolarità, e che sebbene la condizione sia mancata in coloro, li quali siano morti con figli, debba tuttavia la Sostituzione aver luogo nelle porzioni di colui, o coloro, nelli quali dipoi la condizione si verifichi.

3 Questa è la regola, la quale però (conforme la general natura di tutte l'altre) riceve la sua limitazione, quando dalle congetture, o dall'altre circostanze del fatto apparisca della diversa volontà del disponente; cioè che in tanto abbia voluto chiamare l'altro sostituto, in quanto che la condizione si verificasse in tutti, e non altrimenti: Bensì che a questo effetto non basta la sola parola universale *tutti*, senza che vi concorrano dell'altre congetture.

4 E l'altra limitazione, sopra la quale occorre più frequentemente disputare, cade quando vi siano superstiti quelle persone, le quali siano verisimilmente più amate dal testatore, di quello che sia il sostituto, conforme prrticolarmente si adatta in quei figli, li quali siano rimasti da alcuni delli suddetti primi istituti, già premorti: Cadendo il dubbio, se queste persone predilette debbano avere le porzioni di quel che manca senza figli, come eredi dell' ultimo moriente, overo come chiamati dal primo testatore in ragione di Fidecommisso: Attesocchè, in tanto questa limitazione avrà luogo, in quanto che quella persona prediletta succeda nelle robbe, e non altrimenti, essendo lo stesso il non esservi, che esservi, e non succedere.

Ed in ciò, ancorchè la regola pare sia per la successione ereditaria: Nondimeno per lo più la stessa ragione della predilezione, e

5 della verisimil volontà del testatore porta che debbano succedere per la persona propria in ragione di Fidecommisso, almeno per il beneficio della trasmessione, della quale si parla nel capitolo seguente; mentre quando avessero da succedere come eredi del gravato, non si verificarebbe la limitazione indotta a favore della persona prediletta superstite, stante che la qualità ereditaria lo necessitarebbe a pagare tutti li debiti, e li legati per quanto importasse tutta la robba, sicchè sarebbe considerato più tosto come un'estraneo, onde il favore non sarebbe suo, ma più tosto del gravato, il qual muore; e però non pare che questa opinione abbia alcun probabil fondamento di ragione. A

A *Di tutto ciò si parla nelli discorsi 95 con più seguenti di questo tit.*

In questo proposito della reciproca, e particolarmente tra li primi eredi istituiti entra il dubbio, se si dia la trasmessione alli

6 figli di coloro, li quali morissero prima, o pure che debbano succedere solamente li superstiti; e di ciò si parla nel capitolo seguente in occasione di trattare della Trasmessione.

CA-

CAPITOLO VIGESIMOPRIMO.

Della Trafmeffione, e della Rapprefentazione: Ed anche della Subintrazione, o Subingreffione.

SOMMARIO.

1 *Delli tre termini di Rapprefentazione, Subintrazione, e Trafmeffione; e della loro efplicazione.*
2 *Della Rapprefentazione.*
3 *Quando quefta non entri.*
4 *Della Subintrazione, o Subingreffione.*
5 *Non fi dà la Trafmeffione del Fidecommiffo non purificato, ma del purificato.*
6 *Come fi dia la Trafmeffione quando vi entri.*
7 *Si limita la regola negativa; e quali fiano le limitazioni.*
8 *Delle confiderazioni per la limitazione.*
9 *Più facilmente entra la Trafmeffione, che la vocazione.*
10 *Quali congetture fiano le neceffarie, overo le migliori.*
11 *Se al trafmiffario paffino gli fteffi pefi, e le fteffe condizioni.*

CAP. XXI.

1 Uando per la finzione della legge una perfona, la quale fia più rimota, e che non fia chiamata al Fidecommiffo, debba fuccedere in luogo di un' altra perfona più proffima, e chiamata, la quale fia già premorta, prima che fi faccia il cafo del Fidecommiffo, allora fi ufano dalla fteffa legge tre termini diverfi: Uno, il quale fi dice della Rapprefentazione, cioè che il figlio rapprefenta la perfona del padre premorto: L'altro fi dice della Subintrazione, overo della fubingreffione, ed è che il figlio fubentra in luogo del padre, overo che il Secondo foftituto fubentri in luogo del primo premorto, avanti che fi faceffe il cafo della Softituzione: Ed il terzo è della Trafmeffione, cioè che il foftituto, il quale muora avanti il gravato, e prima che fi purifichi la condizione del Fidecommiffo, trafmette quella fua fperanza, o ragione al fuo figlio overo al fuo erede.

2 Della Rapprefentazione fi è parlato di fopra nel capitolo decimoterzo, dove fi è detto, che nelli defcendenti fi dà in infinito,

to, quando si tratta di regolare la Succeſſione dalla proſſimità, overo dalla perſona dell'aſcendente, o ſia il gravante, o il gravato: Ma nelli traſverſali ſi dà ſolamente nel primo grado, cioè a favore delli figli del fratello, acciò in tal maniera ſi rendano eguali al fratello, il quale reſta, che reſpettivamente ſia loro zio: Che però a queſto effetto gli antichi diſputarono tanto la ivi accenna famoſa queſtione, oggi già deciſa, ſe ſi debba attendere la proſſimità del gravante, o del gravato: Atteſocchè, quando ſi attendeſſe quella del gravante, il quale foſſe aſcendente, entrerebbe la Rappreſentazione in infinito: Che (all'incontro) attendendoſi quella del gravato, il quale moriſſe ſenza figli, o deſcendenti, ſicchè ſia traſverſale alli ſuperſtiti non paſſa il detto grado; onde ſe il concorſo foſse tra gli aſcendenti del gravato, entrerebbe parimente la Rappreſentazione in infinito.

3. Si dà nondimeno il caſo, che anche nel ſuddetto primo grado non entri la Rappreſentazione, quando cioè ſi tratta di quella reciproca tra li primi eredi iſtituiti, la quale ſi poſsa dir perſonale, a favore delli ſuperſtiti: Come (per eſempio) Il teſtatore iſtituiſce tre, o quattro figli con la reciproca tra loro nella porzione di colui, il quale mancaſse ſenza figli: Se manca il primo con figli, i quali però ottengono la porzione del padre, e dipoi ne mancano, uno, o più ſenza figli, ſuperſtiti gli altri, uno, o più de primi, in tal caſo entra il dubbio, ſe alla porzione del morto ſenza figli, debbano ſuccedere i ſoli fratelli ſuperſtiti, o veramente anche li figli dell'altro fratello predeſonto.

E ſecondo le regole accennate di ſopra nel ſuddetto capitolo decimoterzo dovrebbono anche queſti ſuccedere in ſtirpe per il beneficio della Rappreſentazione con l'ordine della ſucceſſione ab inteſtato: Però la pratica de caſi ſeguiti più frequentemente inſegna il contrario, con il ſolito fondamento, il quale ſi crede perpetuamente dannabile, della formalità delle parole, e particolarmente quando ciò ſi cavi dal ſemplice relativo: Per la ragione più volte aſsegnata, che le parole, e le fraſi per lo più ſono delli Notari, li quali non ſanno che coſa importi il concepirle più in un modo che nell'altro, e non vi badano per penſiero: Che però camminando con la volontà veriſimile del teſtatore, quando non vi ſia qualche probabile ragione, la quale perſuada queſta perſonalità, ciò non pare coſa ragionevole, e che più toſto ſia una coſa contraria alla veriſimile volontà del diſponente: Maggiormente quando ſi verificaſſe, il più volte accennato abuſo, che il teſtamento di qualche perſona idiota, ed anche di qualche letterato, il quale non abbia da ſe ſteſſo fatto il teſtamento con ſtudio, ed accuratezza particolare in tempo di ſanità, ſia ſcritto in lingua

Latina,

Latina, sicchè quel relativo in effetto provenga dalla frase, o dalla maniera di parlare del Notaro, overo un'altro scrittore. A

4 Della Subintrazione, o della Subingressione si è parlato di sopra nel capitolo quarto, in occasione di esplicarle la volgare anomala, ed ancora nel suddetto capitolo decimoterzo sopra l'ordine della successione.

5 Che però resta da parlare della Trasmessione, la quale per regola generale si esclude dalla legge; cioè, che il Fidecommisso condizionale non si trasmette quando il sostituto muoja prima che si purifichi la condizione, ma si caduca, dandosi solamente la Trasmessione, quando la morte occoresse doppo già fatto il caso, ancorchè non si sia agnito.

6 Bensì che anche in questo caso della condizione già purificata, nel quale ha luogo la Trasmessione, o veramente in ogni altro, nel quale per la volontà del testatore vi debba entrare contro la regola, s'intende che si faccia del Fidecommisso come agnoscendo, non come agnito; cioè che il successore lo debba accettare.

Ma perchè questa regola (secondo la general natura di tutte le altre regole) si limita per la contraria volontà del disponente, la quale fà cessare ogni, e qualunque disposizione della legge, sicchè rende trasmissibile quel che non sia tale: Quindi tutte le questioni pratiche si riducono all'applicazione di questa limitazione, quando la volontà si pretenda cavare implicitamente dalle congetture; attesocchè, quando sia espressa, e chiara, non vi cade questione alcuna.

7 Sopra l'efficacia, ò il peso delle congetture li Giuristi s'intricano molto al solito, quali siano bastanti, o nò, conforme in occasione de' casi seguiti si và discorrendo nel Teatro, dove in occorenza si potrà vedere; mentre secondo quello, che si dice in tutte l'altre simili limitazioni, veramente questa non è materia capace di una regola certa, e generale: Che però si stima chiaro errore il camminarvi con le sole generalità, o veramente con le decisioni, e con le dottrine, le quali trattano degli altri casi, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso, da considerarsi con il prudente arbitrio del Giudice.

8 Per poter dunque regolar bene questo arbitrio, si devono avere più considerazioni, overo si devono distinguere più, e diversi casi: Attesocchè quando si tratta d'indurre la Trasmessione all' effetto d'impedire la caducazione, mediante la quale il Fidecommisso spira sicchè si tratti d'impedire la libertà de beni; in tal caso si desiderano le congetture, e gli argomenti più forti: Ma se il Fidecommisso dovrà tuttavia avere la sua durazione negli al-

A *Nelli disc. 15. e molti seguenti, e nel Supplemento, e particolarmēte nel disc. 21.*

tri gradi, o veramente negli altri generi, e nell'altre persone più rimote, e verisimilmente meno dilette; allora più facilmente ciò s'ammette, onde il tutto dipende dalle circostanze del fatto.

Entra però la regola generale, che più facilmente si ammette la Trasmessione, che la vocazione; e per conseguenza, se per le congetture si dà la vocazione de' figli del gravato, li quali siano posti in condizione, anche tacita, e supplita dalla legge, molto più facilmente si deve ammettere la Trasmessione.

9

10

Da qualche tempo è insorta nella Curia una certa opinione, che per quest'effetto della Trasmessione siano precisamente necessarie alcune congetture, e particolarmente due, cioè la contemplazione dell'agnazione, ed il progresso a più gradi di sostituzioni: Ma non si sa vedere a qual fondamento sia ciò apppoggiato: Attesocchè sebbene queste congetture si devono stimare molto efficaci, e maggiori dell'altre, in maniera che quando vi siano, diano una gran forza all'altre, ancorchè per se stesse fossero leggiere: Ed (all'incontro) mancandovi, se stesse desiderano maggiori, e più efficaci, sicchè l'altre restano di minor vaglia, e più fredde, o leggiere: Ma non perciò si può, nè si deve dire, che le suddette siano precisa, e totalmente necessarie; mentre anche senza di loro per il concorso dell'altre s'ammette la Vocazione, la quale è più; dunque si deve ammettere la Tramessione, la quale è più facile, e minore. B

B *Di tutta questa materia della Tramissione si parla nelli disc. 9.*

Presupposta la Trasmessione; Entra il dubbio, se il trasmissario sia soggetto agli stessi pesi, condizioni, e Sostituzioni, a' quali era tenuto il trasmittente, e se abbia la successione per la persona propria, overo per quella del trasmittente: Con altre questioni simili, sopra le quali non è facile di dare una regola certa per la capacità d'ogn'uno, dipendendo ciò da diverse distinzioni: Che però nell'occorrenze si potrà ricorrere a quello che in occasione de' casi seguiti si discorre nel Teatro, dove più distintamente le cose si discorrono, bastando quivi per una tale quale notizia de' non professori darne qualche cenno. C

11

C *Ne' medesimi luoghi.*

CA.

CAPITOLO VIGESIMOSECONDO.

Quando nella Sostituzione fatta ad uno si debba intendere la condizione, se colui morirà senza figli, ancorchè non si dica: E se, mettendosi espressamente tal condizione, li figli posti in condizione s'intendano chiamati; e come; ed in che modo: E quando facciano cessare l'altre Sostituzioni, ogni qual volta vi siano.

SOMMARIO.

1 *Delle questioni da trattarsi in questo capitolo.*
2 *Quali siano gli estranei legalmente.*
3 *La tacita condizione de' figli s'intende negli ascendenti, e non negli estranei; però nell'uno, e nell'altro caso cade la limitazione.*
4 *Quali siano le congetture per la limitazione.*
5 *Della questione, se li figli posti in condizione s'intendano chiamati.*
6 *Delli Statuti, o consuetudini particolari in questa materia.*
7 *Delle questioni sopra questi statuti, o consuetudini.*
8 *Dalla vocazione attiva non s'inferisce alla passiva.*
9 *Come si debba vedere se vi sia anche la passiva.*
10 *Della teorica del* Soccino *per la parola non essendovi.*
11 *Del* Consiglio 21. dell'Oldrado.
12 *Delle sue limitazioni.*

C A P. XXII.

1 Otto questo capitolo cadono diverse questioni, le quali dai Giuristi si trattano distintamente: Ma perchè hanno tra loro qualche connessione; si stima opportuno di discorrerle unitamente, attesocchè la notizia d'una influisce nell'altre, o veramente per esse giova.

Tre dunque sono le questioni diverse: La prima, se istituendo il testatore Tizio erede, e gravandolo di Fidecommisso, vi si debba intendere la condizione, se il gravato morirà senza figli, e non altrimente, ancorchè non si dica: La seconda quando tal condizione vi sia espressa, overo che vi si debba intendere; e che vi restino de' figli, se questi si intendano chiamati ancora al Fidecommisso: E se essendo chiamati, s'intendano anche gravati: La terza finalmente se restandovi li suddetti figli, in che modo facciano svanire tutte l'altre sostituzioni ordinate nel caso contrario, che non ve ne restassero.

Per quello che appartiene alla prima, si cammina con la distin-

zione tra gli ascendenti, e gli estranei, sotto nome de' quali vengono tutti quelli, li quali non siano ascendenti, ancorchè siano
2 parenti trasversali: Cioè che nel primo caso la regola sia, che tal condizione vi s'intenda apposta non essendo verisimile che il testatore volesse escludere li suoi descendenti, e quelli del proprio sangue dalla robba posseduta dal loro padre, o madre per un'altro
3 sostituto: E però la legge presume, che il testatore non vi abbia badato, onde essa supplisce tal'espressione.

Nell'altro caso degli estranei, la regola è in contrario, che mentre il testatore non ha posto in condizione li figli, è segno che non gli hà curati, ma che ha voluto fare l'istituzione personale, acciò morto il primo istituito la robba passi al sostituto.

L'una, e l'altra regola (secondo la general natura di tutte l'ultime volontà) riceve la limitazione, per la contraria volontà del disponente, cavata dalle congetture, o da altre prove, anche estrinseche: Come (per esempio) per attestazione di colui, il quale avesse scritto, o dettato il testamento, overo degli altri, i quali in altro modo fossero consapevoli della sua volontà, come confidenti.

Rare volte però si dà il caso che si verifichi questa limitazione nella prima parte della disposizione dell'ascendente, tuttavia si può anche dare: Ma bensì alle volte si verifica nella seconda parte della disposizione dell'estraneo, maggiormente quando sia tale che si dica estraneo legalmente, naturalmente però sia stretto parente: E specialmente quando sia tale, secondo l'uso comune abbia con l'erede istituto una tale affezione che meriti essere stimato in luogo di padre, o di altro ascendente, conforme si verifica in coloro, li quali non abbiano propria prole, e che dispongano a favore de'fratelli, o veramente de'nepoti, secondo la distinzione accennata di sopra nel capitolo decimoquinto in occasione di distinguere la famiglia contentiva, nella prossima, e nella rimota.

Quali poi siano le congetture, le quali siano a ciò sufficienti, non si può dire certamente; attesocchè se ne vanno considerando
4 molte sopra ciascuna delle quali cadono tra li Giuristi le solite dispute: Però la verità è, che il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso, così per il numero, e la qualità delle congetture, come ancora per la qualità delle persone, e delle robbe, ed ancora in gran parte per l'uso, e per il costume di quel paese, dovendosi le congetture considerare, non disgiuntamente, ma congiunte assieme, per la regola che quelle cose le quali sole non bastano, unite sono sufficienti: Secondo l'esempio naturale più volte accennato ancora di sopra, ed in diverse altre materie delle bachette sottili, e fragili, che unite assieme arrivano ad avere la forza di un trave, o veramente di più sottili

funi-

funicelle, le quali unite assieme fanno una grossa corda, con casi simili: Purchè non siano tutte fracide, ed inefficaci, in maniera che vi possa entrare il detto altre volte accennato; cioè che cento nienti fanno un niente. A

E questa regola (per non ripeterla tante volte) cammina in tutte l'altre questioni, delle quali di sotto si tratta, anzi in tutta questa materia fidecommissaria, ogni volta che il punto si riduca alle congetture, ed agli amminicoli. A

Nelli disc. 31. 40. 74. 115. 146. e 147. di questo titolo, e nel supplemento.

5 Quanto all'altra questione, se li figli posti in condizione s'intendano chiamati: Si distingue quando siano espressamente posti in condizione dal testatore, overo quando siano posti tacitamente per quella supplezione della legge, della quale si è discorso di sopra: Attelocchè in questo secondo caso vi entra minore difficoltà, e quasi concordemente i Giuristi tengono la parte negativa, cioè che non s'intendano chiamati: Ma nell'altro caso della condizione espressa, appresso i scrittori più antichi è una delle più arrabiate questioni, che vi siano una troppo gran varietà d'opinioni, sopra l'intelligenza d'una certa chiosa, la quale ciascuno vuol tirare al suo partito, con la solita sciocchezza veramente ridicola, come se il detto de glossatori antichi in que' primi principj dell'invenzione delle leggi (quando parte per la minor notizia delle medesime leggi, e parte per la condizione di quei tempi barbari e rustici, non si ha da supporre, che fosse il miracolo del Mondo) fosse di un legislatore, sicchè bisognasse con le dispute andare interpretando quel che abbia voluto dire.

Di presente però sta più comunemente ricevuto per regola la stessa opinione negativa, ed (all'incontro) l'opinione affermativa è ricevuta per limitazione, quando vi concorrano le conghietture, sopra l'efficacia delle quali bisogna ripetere la stessa canzone detta di sopra, cioè che il tutto dipende dalle circostanze particolari de' casi, e per conseguenza, che non sia materia capace di una regola certa, onde nell' occorrenze converrà ricorrere a' professori, ed ancora pigliare dal Teatro quel lume, che potranno dare molti casi seguiti de' quali ivi si tratta. B

B *Nel disc. 73. e molti seguenti di questo tit. e nel supplemento.*

In molte Parti però, o per consuetudine, com'è in alcune Parti del Dominio di terra ferma della Repubblica di Venezia,

6 Overo per statuto, o legge particolare, come in Roma per il suo statuto, s'intendono chiamati come se il testatore li avesse espressamente sostituiti. C

C *Nelli stessi luoghi.*

E sebbene cadono sopra l'intelligenza, o pratica di questi Statuti, o consuetudini diverse questioni: Nondimeno studiosamente

7 si tralasciano, per la più volte accennata ragione, che sarebbe una troppo nojosa digressione produttiva di qualche confusione il volere assumere l'impresa di discorrere degli Statuti, e delle leggi particolari de' luoghi, per la loro gran frequenza, e diversità in

D *Nelli stessi luoghi.*

Italia, con diverse pratiche, ed interpretazioni. D

Presupposta la chiamata, o sia in vigore dello statuto, o di altra legge particolare, o veramente sia per congetture: In termini di ragion comune entra l' altra regola, che dalla vocazione attiva non s' inferisce alla passiva; e per conseguenza, che sebbene li figli posti in condizione s' intendono chiamati, non perciò s' intendono gravati di restituire il Fidecommisso alli loro figli, o veramente a gli altri, sicchè la robba gli resta libera: Ma parimente vi entra la stessa limitazione per le congetture. E

8

E *Nelli disc. 82. e 83 di questo titolo.*

A questo effetto però di regolare il peso, e l' efficacia delle congetture giova molto il vedere; se la regola assista, o nò alla vocazione attiva: Attesocchè quando vi assista, come (per esempio) è in Roma, in tal caso le congetture hanno da fare una sola operazione della vocazione passiva, la quale più facilmente s' induce: Che (all' incontro) quando le congetture abbiano da fare due operazioni, cioè, così l' attiva, come la passiva, ve se ne ricercano molto maggiori: Che però, così all' uno, come all' altro effetto bisogna ricorrere alli casi seguiti come per una scorta, a fine di vedere, quali congetture siano state stimate efficaci per l' uno, e per l' altro effetto respettivamente, parendo impossibile il dare sopra ciò una regola certa; mentre (conforme si è detto) frequentemente occorre che in un caso alcune poche congetture meritamente siano stimate sufficienti, e che in un' altro le stesse, ed altre molto maggiori siano inefficaci per la diversa qualità de' luoghi, delle persone, e delle robbe, con altre circostanze che il fatto porti. F

9

F *Nelli stessi luoghi.*

Si dà però alle volte il caso, che per una certa ampiezza, o formalità delle parole, senz' altre congetture li figli, e le altre persone, le quali siano poste in condizione, s' intendano chiamate, ed anche gravate: Quando (per esempio) la condizione non sia diretta all' Erede gravato nella forma ordinaria, cioè morendo senza figli, ma che si dicesse *non essendovene più*, ec. o *non trovandovesene*, con simili parole: Attesocchè in tal caso, quando queste parole stiano independenti, e con certe formalità, se ne cava che non solamente siano chiamate per Fidecommisso tutte quelle persone, l' esistenza delle quali sia presupposta, ma che ancora successivamente siano gravate a favore degli altri chiamati: E questa specie di vocazione per i Giuristi moderni si suole attribuire ad una certa teorica del *Soccino*, per quel che se n'accenna nel Teatro, dove si dovrà riccorrere; mentre dipendendo il tutto (come si è detto) da certe formalità particolari, ed usate con i termini proprj in lingua Latina, non è facile il moralizzarle in lingua Italiana per la capacità de' non professori. G

10

G *Nel disc. 89. di questo titolo, e nel Supplemento.*

Final-

Finalmente quando il caso porta che restano figli da colui, il quale sia gravato del Fidecommisso sotto la suddetta condizione se 11 morisse senza di loro; entra un' altra questione parimente delle più intricate in questa materia Fidecommissaria, se il mancamento della suddetta condizione per l' esistenza de' figli faccia svanire tutte l' altre Sostituzioni, ancorchè fossero molte, e di più gradi, consecutivi, e dipendenti, sicchè la robba diventi libera: Ed in ciò la regola è affermativa per l' opinione più comunemente ricevuta, seguitando un certo famoso consiglio dell' Oldrado, anche se si trattasse di sostituzioni favorevoli, e privilegiate a favore di cause pie, o simili. H

H *Nelli disc. 11. con molti seguenti di questo titolo.*

Però entrandovi la solita limitazione per la diversa volontà del testatore, anche congetturata, quindi segue che sopra ciò s' intricano gli scrittori di mala maniera; quando cioè le congetture siano sufficienti, o nò: E questa è forse la più frequente cosa, la 12 quale cada in disputa nel foro in questa materia: Ma nella stessa maniera che di sopra si è detto, ha dell' impossibile il volere sopra ciò dare una regola certa, e generale moralizzabile per la capacità de' non professori; Che però non si può dir' altro se non quello stesso, che tante volte si è detto, cioè ch'essendo una questione di fatto, e di volontà, più che di legge, la decisione dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, per le quali alcune congetture in un caso possono essere sufficienti, e nell' altro le stesse, e le altre molto maggiori non bastino: Onde si stima chiaro errore il volere in ciò camminare con le generalità, overo con le decisioni, e con i consigli; mentre non perchè alcune congetture in un caso siano state approvate, o respettivamente riprovate, si può inferire che in ogni altro caso si debbano approvare, o riprovare: Attesocchè stanno bene assieme, che in un caso meritino di esser approvate, ed in un altro siano riprovate, secondo quel che in occasione de' casi seguiti si discorre nel Teatro: Giovando molto a questo effetto la contemplazione dell' agnazione, col concorso della quale l' altre congetture ancorchè piccole bastano, ed (all' incontro) senza essa ve ne bisognano maggiori, ma non però questa sarà necessaria. I

I *Ne' medesimi luoghi.*

CA-

CAPITOLO VIGESIMOTERZO.

Se sotto il nome, o parola *figli*, così nella parte condizionale, come nella dispositiva, vengano li nepoti, e gli altri descendenti; e se la disposizione fatta con li figli di un matrimonio abbia luogo in quelli procreati di poi da un altro. E generalmente della materia dell' estensione del Fidecommisso da caso a caso overo da persona a persona. E se, chiamandosi il più prossimo, termini nel primo o si stenda a gli altri: E se essendosi fatto il Fidecommisso a coloro li quali mancassero, abbracci il caso che non nascessero.

O M M A R I O.

1 *Se sotto nome de' figli vengano li nepoti, e gli altri descendenti nella parte condizionale.*
2 *Che cosa sia nella parte dispositiva che non vengano.*
3 *Si dichiara con la distinzione.*
4 *E quando si chiamano le figlie femmine.*
5 *Come si debba regolare questa volontà.*
6 *Delle congetture, e degli argomenti sopra questa materia.*
7 *Se il Fidecommisso fatto alli figli di una moglie, s' intenda fatto agli altri figli, o procreati di poi da un' altra moglie.*
8 *Della regola che non si dà estensione da caso a caso, nè da persona a persona.*
9 *Come si debba regolare questa regola.*
10 *Se chiamandosi il più prossimo, la vocazione termini nel primo, overamente abbia il tratto successivo.*
11 *Se essendo fatto il Fidecommisso a coloro i quali mancassero, abbia luogo quando quelli non nascessero.*

CAP-

C A P. XXIII.

1 S'Intricano tanto li scrittori nella prima questione, se sotto nome de' Figli vengano i nipoti, ed altri descendenti; e vi è tal varietà d'opinioni, che gran disputa si fa, quale sia la più comune: Alcuni volendo che sia l'una: Ed altri che sia l'altra.

Però la Curia Romana cammina con la distinzione, la quale ha molto del probabile; ed è che, o si tratta della parte condizionale, ed in tal caso sotto nome di figli vengono anche li nipoti, e gli altri descendenti, e ciò da per tutto pare sia più comunemente ricevuto: Cioè se si facesse la Sostituzione all'erede istituito, se questi morisse senza figli, ed il caso portasse, che avesse nepoti, quanto a dire li figli de' figli premorti, sarà lo stesso, ed a questo effetto sotto nome de' figli vengono ordinariamente li nipoti, e gli altri descendenti: Ogni volta che (secondo la general natura tante volte accennata, di tutte le regole in questa materia) non vi siano delle congetture, o argomenti della diversa volontà del disponente: Attesocchè le Sostituzioni in caso di morte senza figli si sogliono fare, acciò la robba non passi agli eredi estranei, ma vada agli altri del sangue più diletti del testatore sostituiti in difetto di quel genere, o sangue primieramente chiamato: Quindi segue che importa poco che quelli, li quali restano, siano figli del primo grado, overo nepoti, e descendenti, badando alla sostanza della volontà, overo al fine, ed all'effetto, il quale si sia considerato dal testatore. A

A *Nelli disc. 60 e seguenti di questo titolo.*

Se poi si tratta dell'altra parte dispositiva, in tal caso si distingue tra la parte favorevole, e l'odiosa; cioè che, se si tratta d'in-
2 durre la libertà delle robbe, e la spirazione del Fidecommisso col motivo, che sotto nome di figli non vengono li nepoti, e gli altri descendenti; Ed in tal caso la regola assiste alla negativa, che non vengano; attesocchè quegli, il quale sia gravato di restituire alli figli, non si deve dire gravato di restituire alli nepoti; mentre li pesi, e le servitù non si devono stendere, o ampliare, ma in dubbio si devono pigliare le parole nel suo proprio significato, per il favore della libertà de' beni.

Ma se il Fidecommisso dovesse avere la sua durazione a favore dell'altre persone, o degli altri generi chiamati, in maniera che non vi cada la suddetta ragione della libertà de' beni, sicchè escludendo i ne-
3 poti, o gli altri descendenti, sarebbe dare il passaggio delle robbe agli altri sostituiti più rimoti, e verisimilmente meno diletti: Ed in tal caso il volere camminare con la stessa regola negativa, adattando a questo quelle dottrine, o decisioni, le quali riguardano l'altro caso sudder-

suddetto, si crede un'errore troppo chiaro, ed una cosa molto lontana dalla ragione, overo dal discorso umano; cioè che si abbiano a lasciare in dietro quelli del proprio sangue, o del genere prediletto per il solo rigore della formalità delle parole; anche quando costasse che fossero concepite dallo stesso testatore; mentre (per l'uso comune di parlare) sotto questo nome di figli si sogliono esplicare tutti li discendenti: E molto più quando segua quello, che più frequentemente si pratica; cioè che le parole siano più tosto del Notaro, overo di un'altro, il quale abbia scritto il testamento, che del testatore: Che però bisogna badare principalmente alla sostanza della volontà, e sopra tutto alla verisimilitudine. B

B *Ne' medesimi luoghi.*

Lo stesso pare si debba dire nel caso, che avendo il testatore fatto un Fidecommisso mascolino agnatizio, e chiamando in mancamento della linea mascolina le figlie femmine, o li loro descendenti, si debba intendere questa parola *figlio* in istretta significazione per quelle di primo grado di esso testatore, o del primo erede: Credendosi più ragionevole che la volontà sia di chiamare li descendenti della linea femminina, quando mancasse la mascolina, per essere cosa troppo irragionevole, e contraria all'uso comune, particolarmente nelli Fidecommissi di tratto lungo, e successivo, che mancando doppo un lungo corso d'anni, e forse de' secoli l'ultimo della linea mascolina, con lasciare delle figlie femmine, o delle sorelle, debbano queste, overo li loro figli esser esclusi dalle robbe possedute dal loro padre, o avo, per i descendenti dalle figlie del testatore, o del primo erede, li quali si siano per ordinario molto allontanati, e che quasi si siano resi totalmente estranei C: Che però in tal questione (conforme in tutte l'altre di questa materia) bisogna ripetere lo stesso; cioè, che non vi si può dare una regola certa, e generale; mentre tutti concordano, che, la regola o sia per una opinione, o sia per l'altra, si limita per le congetture contrarie: E per conseguenza bisogna sempre cantare lo stesso intercalare, cioè che il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, e che non si debba badare alla formalità delle parole, ed alla loro significazione grammaticale, ma alla sostanza della volontà, ed al senso allegorico, servendosi del detto dell'Appostolo, *La lettera uccide, e lo spirito vivifica*: Ed ancora dovendosi presupporre, che il testatore fosse un'uomo ragionevole, e non bestiale: E però bisogna che il Giudice assuma le parti, o si vesta de' panni d'un'uomo ragionevole, e prudente, e di pensare quello verisimilmente un prudente testatore risponderebbe, se fosse domandato.

C *Nel disc. 73. ed in altri di questo titolo.*

Fra l'altre congetture, ed argomenti che sopra ciò si sogliono considerare, li più frequenti, o sia per l'uno, o per l'altro senso, sono particolarmente due: Una quando dal tenore del testamento

appa-

apparisse, che il testatore abbia avuti per sinonimi e come tali abbia promiscuamente adoperati questi termini *figli*, *nipoti*, e *descendenti*: Overo (all'incontro) gli abbia bene distinti, ed avutili per diversi, e come li Giuristi dicono, l'abbia stimati *discreti*: E l'altra sopra la considerazione del tempo prossimo, o respettivamente rimoto, al quale sia ordinata la Sostituzione, all'effetto di vedere, se sia possibile, o verisimile, che il testatore abbia pensato all'esistenza delli figli del primo grado, in maniera che la parola vada intesa secondo la sua propria, e stretta significazione: Bisognando nel rimanente, per pigliare qualche lume, o scorta, nell'occorrenze ricorrere a quel che si va discorrendo in occasione degli altri casi seguiti nel Teatro. D

D *Ne' medesimi luoghi.*

In questo proposito della chiamata de' figli: Suole cadere il dubbio, se avendo in quel tempo il testatore una moglie, e da essa figli già procreati, o sperati, overo il ventre pregnante, e portando il caso, che morendo quella moglie, e quei figli, abbia dipoi altri figli da un'altra moglie, se le Sostituzioni fatte, overo li pesi apposti alli primi abbiano luogo negli altri, con casi simili, a i quali si possa adattare la stessa ragione di dubitare: Ma non è facile il darvi una regola certa, e generale moralizzabile per la capacità d'ogni uno, dipendendo la decisione da certe sottigliezze, e distinzioni, che bisona trattare con li loro proprj termini legali: Maggiormente per esser casi insoliti, e molto rari in pratica; che però quando il caso occorresse, si dovrà ricorrere a professori, ed a quel che in occasione di caso seguito se ne discorre nel Teatro. E

7

E *Nel disc. 116. di questo tit.*

Per quello poi appartiene all'altra parte di questo capitolo sopra l'estensione del Fidecommisso da una persona all'altra, overo da un grado, ò da un caso all'altro: Certa cosa è, che la regola generale sia negativa, cioè che non si dia estensione: Attesocchè il Fidecommisso viene stimato una servitù, ed una cosa odiosa F: Tuttavia non vi si può dare una regola generale adattabile ad ogni caso per la stessa ragione accennata in ogni capitolo, come regolatrice di tutta la materia, e come un timone d'ogni nave, overo come la ruota d'ogni carro: Cioè che dipendendo il tutto, non già dalla forza, o dalla disposizione della legge, ma dalla volontà del testatore, bisogna cercare d'investigare quale questa fosse dalle circostanze di ciascun caso particolare: Servendo la notizia delle regole legali, e lo studio de' scrittori per vedere come si sia praticato in casi simili all'effetto di pigliar lume per la congrua applicazione, nella quale in sostanza consiste tutto il punto.

8

F *Nelli disc. 28. 30. 38. 39. 102. 115. ed in altri.*

9

La più frequente, e la più praticabile questione, che occorra in questo proposito dell'estensione di più gradi da un solo espresso, riguarda il caso che (per esempio) mancando la descendenza del testa-

10

tore, overo quel genere prima chiamato, si chiami un più prossimo della famiglia, o della parentela: Cioè se venendo il caso, e succedendo questi più prossimo, termini in lui il Fidecommisso, overamente debba avere il tratto successivo, non solamente nella sua descendenza, ma quella finita in un'altro più prossimo, e così successivamente, che li Giuristi esplicano con i termini, *se s'intenda chiamato per volgare*, o *per fidecommissaria*.

Riconoscono in questa materia i medesimi Giuristi per autore, e per maestro un certo Cumano, il quale nello stesso tempo ferisce, e sana, come l'asta d'Achille, sicchè lo portano per loro autore, così quelli li quali allegano la spirazione del Fidecommisso nel primo prossimiore per la volgare, come gli altri i quali pretendono la continuazione per la fidecommissaria. Attesocchè ferma la prima parte per regola, e la seconda per limitazione per la congetturata volontà del disponente: Che però sempre si ritorna a cantare lo stesso intercalare; che tutte le questioni di questa materia sono di fatto, e di volontà più che di legge; onde oggi è una vanità il disputare le regole, e le questioni in astratto, mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso: E per conseguenza è impossibile che questa materia possa uscire dalla sua confusione per la varietà de'cervelli, conforme si accenna nel fine dell'ultimo capitolo. G

G *Nelli disc. 91. e più seguenti di questo tit. e nel Supplemento.*

Si disputa ancora in proposito dell'estensione, se essendo fatto il Fidecommisso a quelle persone, le quali mancassero, si stenda al caso, che quelli non nascessero, nè fossero nel Mondo: Ed ancorchè alcuni tenaci della lettera, alla giudaica credano di nò, per la ragione che la mancanza presuppone l'esistenza, e che quelli li quali non nascono, non possono mancare, portandosi per maestro di questa opinione un'antico autore altre volte accennato, il quale si chiama l'Oldrado: Nondimeno la più vera, e la più comunemente ricevuta opinione è in contrario, quando la volontà del disponente non persuada il contrario, onde è comunemente riprovata l'altra opinione. H

11

H *Nel disc. 90. di questo tit. e nel Supplemento.*

CA-

CAPITOLO VIGESIMOQUARTO.

Della distinzione tra il Fidecommisso universale, ed il particolare: Ed ancora del Fidecommisso relativo ad un altra disposizione propria, o aliena fatta, o da farsi: E delli Fidecommissi che si facciano per contratti.

SOMMARIO.

1 *Che cosa importi che il Fidecommisso sia universale, o particolare.*
2 *Quando sia particolare.*
3 *Se la proibizione particolare di alienare alcune robbe faccia il Fidecommisso particolare.*
4 *Del Fidecommisso fatto per relaziona al Fidecommisso fatto da un' altro.*
5 *Del Fidecommisso ordinato relativamente a quello che disporrà un' altro.*
6 *Del Fidecommisso fiduciario.*
7 *Quando si dica perfetto il Fidecommisso, il quale abbia relazione ad un'altra disposizione, che poi non sia fatta.*

CAP. XXIV.

1 IMporta molto il vedere, se un Fidecommisso sia universale, o particolare per diversi effetti, li quali risultano più da una specie, che dall'altra, e particolarmente per la detrazione della trebellianica, la quale cade nelli Fidecommissi universali, ancorchè non si sia fatto l'inventario, senza il quale la stessa, o la falcidia non cade nelli Fidecommissi particolari: Anzi ne meno di fatto giova quella della legittima, quando manca il suddetto beneficio dell'inventario, conforme si è accennato nel libro antecedente, trattando delle Detrazioni: Attesocchè il Fidecommisso particolare vuol dire lo stesso che un legato, il quale si debba adempire intiero anche del proprio: Come ancora circa le detrazioni lecite, nel caso che si sia fatto l'inventario, o pure nelli suoi casi circa li debiti ereditarj, e le doti delle donne, che si devono prima cavare dalle robbe spettanti all' eredità universale, e non da quelle del Fidecommisso particolare, con altri effetti simili: E quindi segue, che frequentemente cadono queste dispute in pratica quando un Fidecommisso si debba dire universale, o particolare. A

A *Nelli disc. 128. e seguenti di questo titolo.*

La

La ragione del dubitare non cade, quando nel testamento, overo in altra disposizione vi sia un Fidecommisso solo: Attesocchè se questo sarà ordinato in tutta l'eredità, sarà senza dubbio universale: Ed (all'incontro) se sarà ordinato in alcune robbe, sicchè il restante della ragione universale ereditaria resti libera, sarà senza dubbio particolare: Però il dubbio cade quando nella stessa disposizione si pretenda che vi sia l'una, e l'altra specie di Fidecommisso, universale, e particolare, onde l'uno sia discreto, o diverso dall'altro.

2

Questo dubbio frequentemente nasce dall'uso delli testatori, che avendo qualche affezione, o motivo particolare in alcune robbe cospicue, e più qualificate, ne proibiscono specialmente l'alienazione, e con una più precisa volontà, che li Giuristi dicono *enissa*, ne ordinano la conservazione, dal che suol nascere la pretensione, che in queste robbe si sia ordinato un Fidecommisso particolare diverso dall'universale.

3

Ed in ciò, sebbene, come in ogni altro punto, non manca la solita varietà dell' opinioni: Tuttavia (secondo la più comunemente ricevuta) la decisione dipende dal vedere, se in queste robbe particolari vi sia qualche disposizione diversa dall'altra fatta in tutto il restante dell' eredità, che (per esempio) siano chiamate più persone, o più generi in queste robbe che nell'altre; mentre in tal caso si diranno due Fidecommissi distinti: Ma se tal diversità non vi sia, perchè le stesse persone siano chiamate all'una, ed all'altra specie di robbe, sarà un Fidecommisso solo universale; onde quella particolar proibizione d'alienare, overo quel precetto, o volontà speciale di conservare piuttosto queste robbe, che l'altre, servirà per mostrare in esse una maggior affezione del testatore a diversi effetti, e particolarmente a quello della più certa nullità dell'alienazione: Ed ancora per regolare l'arbitrio del Giudice sopra il modo di fare le detrazioni, per il che non resta totalmente vana tal distinzione, ma non per ciò cagionerà il suddetto effetto d'indurre due Fidecommissi diversi, e di diversa natura, quando il testatore non voglia altrimenti; poichè alla volontà del disponente ogni regola cede, quando non osti il positivo difetto della podestà. B

B *Negli stessi luoghi accennati.*

Quanto poi alla seconda parte di questo capitolo sopra li Fidecommissi relativi ad un altra disposizione: Si distinguono tre casi: Il primo è quando sia una disposizione relativa ad un altra già fatta, e perfetta di un'altro maggiore; come (per esempio) se un testatore dica di ordinare nella sua robba un Fidecommisso nello stesso modo, che l'ordinò suo padre, o suo avo: Ed in tal caso non si dubita della validità di tal disposizione; che però la legge finge quell'

4

anti-

antico testamento di parola in parola contenuto in questo nuovo: Cadendo solamente la disputa, se ciò importi identità, o somiglianza, sopra di che nell'occorrenze si dovrà vedere quello si dice nel Teatro; attesocchè, dipendendo la decisione da certe sottili distinzioni, non è facile il darvi una regola certa per la capacità d'ogni uno. C

C *Nel disc. 119. di questo tit.*

L'altro caso è, quando la disposizione sia relativa a quella, che farà un altro: E questa regolarmente si stima invalida, e dagli antichi (ancorchè con equivoco) si dice cattatoria, per la ragione che la volontà di uno non deve dipendere dalla futura volontà d'un'altro. D

5

D *Nelli disc. 181. e 183 di questo titolo.*

Bensì che se ciò non fosse rimesso alla libera volontà di quel terzo, ma che dallo stesso testatore fosse stata comunicata la sua volontà ad una persona confidente, la disposizione è valida, perchè quello fa piuttosto la parte del testimonio, e la sua fede per l'approvazione del testatore si stima grande, nella maniera che nel libro antecedente si è discorso delle Disposizioni fiduciarie: A tal segno che molti vogliono sia necessario il giuramento, nella maniera che si ricerca ne' testimonj: Ed ancora che la sua dichiarazione sia ragionevole, adattata alla verisimile volontà del disponente senza podestà di variare, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. E

6

E *Nelli stessi discorsi 182. e 183.*

Il terzo caso è, quando il Fidecommisso abbia la relazione ad un altra disposizione, della quale poi non apparisca: Onde cade il dubbio se tale Fidecommisso si debba dire perfetto, o nò: E la decisione dipende dal vedere, se la relazione riguardi la sostanza della disposizione, overo gli accidenti, ed il modo di eseguirlo, o praticarlo, sicchè è tutto punto di fatto da decidersi con le circostanze particolari di esso, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, non essendo materie facilmente moralizzabili. F

7

F *Nelli disc 118 e 140. di questo titolo.*

Finalmente, quanto all'ultima parte, se il Fidecommisso si possa fare per contratto tra vivi: Ancorchè alcuni lo neghino: Nondimeno l'opinione contraria è più ricevuta in pratica, non essendovi probabile ragione da dubitarne: Solamente li Giuristi più comunemente, camminando con certi indiscreti rigori della legge Civile, vogliono che non si possa fare un Fidecommisso condizionale per contratto obbligatorio, ed irrevocabile di tutta l'eredità, e robba: O sia per la ragione che la legge proibisca il darsi l'eredità per contratti: Overo per l'altra che in tal modo si tolga la facoltà di testare: Sono cose però che non piacciono, e pare contengano certe stitichezze leguleiche senza ragione, per quello più distintamente se ne discorre nel Teatro. G

G *Nel disc. 141. ed in altri di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO VIGESIMOQUINTO

Se il Fidecommiſſo abbracci li legati, o li prelegati fatti all'Erede gravato: Ed ancora ſe la volontà del teſtatore ſopra la ſucceſſione Fidecommiſſaria ſi debba dal gravato, o dagli eſecutori adempire in forma preciſa, o pure ſi ammetta l' adempimento con l' equipollente.

SOMMARIO.

1 *Se li prelegati vengano ſotto la reſtituzione del Fidecommiſſo.*
2 *Delli diverſi ſtili de' paeſi nelli teſtamenti di mettere prima i legati, o l' inſtituzione dell' Erede.*
3 *Come ſi debba decidere la ſuddetta queſtione delli prelegati.*
4 *Quando l' adempimento della volontà ſi adempiſca fuori delle parole; cioè che la reſtituzione fatta a coloro che mancaranno, abbia luogo ſe non naſcono.*
5 *Dell' altra ſpecie dell' adempimento migliore, ma che ſia contro le parole.*
6 *E dell' altro adempimento preventivo, e prima del tempo ſtabilito dal teſtatore.*

CAP. XXV.

1 MOlto ſi diſputa tra Giuriſti con il ſolito ſtile fazzionario, ſe li prelegati fatti allo ſteſſo Erede gravato vengano, o nò ſotto la reſtituzione del Fidecommiſſo: Altri tenendo l' affermativa: Ed altri la negativa: E queſta pare regolarmente abbia maggior ſeguito: E molto più quando l' iſtituzione dell'Erede foſſe concepita con certe parole, le quali ſignifichino, che ſia fatta nell' altre robbe, le quali reſtano doppo fatti i legati, ed in ciò ſi ſuol fare un gran fondamento.

Pare nondimeno che queſta ſia una debolezza grande, ed una delle ſolite ſimplicità de' Giuriſti: Così per la ragione, che queſte parole ſi ſogliono mettere per un certo ſtile, e formolario de' Notari, ſenza che li teſtatori vi badino: Come ancora perchè queſto ſtile di fare prima i legati, e mettere di poi nel fine l' iſtituzione

2

zione

zione dell' Erede non è universale, ma d' alcuni paesi solamente (per esempio) in Roma, e nello Stato Ecclesiastico; mentre in altre Parti, e particolarmente nel Regno di Napoli si usa tutto il contrario; cioè di mettere in primo luogo l' istituzione dell' Erede, come capo, e principio del testamento, e doppo fare i legati: E parimente badando alla sólita formalità delle paróle si danno dalli medesimi Giuristi altre limitazioni.

Si crede però che veramente questa sia una questione di puro fatto sopra la volontà del disponente, dalla quale ogni cosa dipende, e che perciò non vi cada regola alcuna certa, e generale, ma che la decisione si debba regolare dalle circostanze particolari di ciascun caso, le quali persuadono la verisimile volontà del disponente: E particolarmente si dovrà badare alla ragione, overo al fine, per il quale il testatore si sia mosso a fare i prelegati a coloro li quali lascia Eredi universali; mentre pare che per altro sarebbe un atto superfluo, quando non avesse qualche misterio, o fine, perchè forse abbia voluto gratificare ad uno tra più Eredi per qualche merito, o affetto personale, overo per soddisfare a qualch' obbligo: Ma quando cessino queste, o altre simili circostanze, e che li prelegati siano fatti a tutti, e di robbe notabili, e delle migliori, in maniera che quando non fossero comprese nel Fidecommisso, questo restarebbe quasi di vento: Ed in tal caso la forma di fare i prelegati si deve riferire al fine di fare in talmodo tra li figli, o altri eredi, come una specie di divisione delle robbe per togliere tra loro le rotture, le quali sogliono nascere dalla divisione, senza mutare il titolo ereditario, nè il suo peso; conforme più distintamente in occasione de' casi seguiti si discorre nel Teatro. A

3

A *Nelli disc. 89. 131. 132. ed in altri.*

Quanto poi all' altra parte di questo capitolo sopra l' adempimento della volontà del testatore, se debba seguire in forma precisa, o veramente se basti l'equipollente: Alcuni Scrittori, li quali riconoscono per capo, e maestro l' altre volte accennato Oldrado, camminano col rigore delle parole, in maniera che se il testatore in mancamento di una persona prima chiamata facesse altri gradi di sostituzione, e quella persona mai nascesse, vogliono che non si dica fatto il caso, per la ragione che non si possa verificare la condizione di mancare in colui il quale mai sia stato; mentre il mancamento presuppone l'esistenza, conforme la privazione presuppone l' abito: Però la più comunemente ricevuta opinione è in contrario (quando non osti la solita limitazione della contraria volontà del testatore) cioè che sia lo stesso il nascere, e poi mancare, overo il non nascere in conto alcuno per quello che si è accennato ancora nel capitolo antecedente. B

4

B *Nel disc. 90. di quest[illegible]*

Sopra lo stesso punto dell'adempire la volontà suole occorrere la questione circa la qualità della persona, la quale si deve eleggere, o nominare: Come (per esempio) se il testatore ordinasse, che mancando le persone da lui chiamate, dovesse succedere un più prossimo, overo si dovesse eleggere un giovane, il quale avesse da pigliar moglie, ed assumere il cognome, acciò con la procreazione de' figli rinovasse, e conservasse la famiglia: O pure che, mancando la linea mascolina, si chiamasse una donzella, la quale dovesse maritarsi a persona, che parimente debba assumere il cognome, con casi simili: Attesocchè se si eleggesse una persona attempata, la quale avesse già procreato più figli maschi: Overo che vi fosse una donna parimente attempata, la quale avesse parimente i figli maschi (secondo i casi seguiti, che si accennano nel Teatro) in tal caso sarà meglio, e più pienamente adempita la volontà del testatore, badando alla sostanza della volontà, ed al fine, overo all' effetto da lui desiderato, con casi simili, alli quali convenga la stessa ragione. C

5

C *Nel dis. 45. di questo titolo.*

Cade anche il medesimo dubbio sopra il tempo, cioè che il testatore dia la facoltà al chiamato di addottarsi, o di nominarsi un successore in morte, e che quegli lo faccia in vita, ed in istato di salute con buona fede, e per il fine ragionevole di assicurarsi, che sopravenendogli la morte violenta, o improvisa, non possa così bene adempire la volontà del testatore, come si puol fare in istato di salute; Overo che gli venisse una assai buona occasione che per regole di prudenza si dovesse abbracciare: O pure che l'addozione, o rinovazione si dovesse fare con i descendenti dalle donne, le quali intanto si renderebbono sterili, con casi simili, a quali si addatti la stessa ragione: Che però non si crede ragionevole il volere abbracciare le istitichezze di alcuni Giuristi, i quali camminano con la sola formalità delle parole, overo che si attaccano alla nuda lettera delle leggi, senza rifletter e alla ragione, ed alla sostanza della verisimile volontà del morto nell' adempirla meglio. Attesocchè (conforme di sopra si è accennato) quegli il quale sia gravato di restituire in morte, può rinnunziare al suo favore, e prevenire la restituzione, quando ciò si faccia con buona fede, sicchè non vi sia la fraude di fare il pregiudizio ad un' altro: Come (per esempio) sarebbe il pregiudizio de' suoi creditori per li frutti delle robbe fidecommissarie durante la sua vita: O veramente quello delle sue figlie che sia obbligato di dotare: O pure che il fare questa restituzione anticipata possa ridondare in pregiudizio di quello, al quale la nomina della successione sarebbe dovuta; facendosi in morte senza che vi sia necessità, o altra causa giusta, o motivo ragionevole di fare quest' atto anticipatamente: Ed in somma, che l' atto sia seguito con buona fede,

6

fede, e per meglio incontrare la volontà del testatore, in adempire maggiormente il suo fine, e desiderio, onde atto sia da uomo prudente, e degno di lode, in maniera che, se risuscitasse il disponente, verisimilmente fosse per approvarlo, e per fare lo stesso: Che però manifesto errore, ed una specie di sciocco giudaismo sarà sempre quello di camminare alla cieca con le sole generalità, o con le tradizioni d' alcuni scrittori, overo con la sola formalità delle parole; poichè il punto principale consiste nella suddetta sostanza della volontà verisimile da cavarsi dalle circostanze particolari di ciascun caso. D

D *Nel dis. 33. di questo tit. nel disc. 13. del lib. 1. de feudi, e più pienamente nel Supplemento*

CAPITOLO VIGESIMOSESTO

Se la Sostituzione concepita sotto due condizioni; la prima se il gravato morirà senza figli; e la seconda se ab intestato, ricerchi la purificazione dell' una, e dell' altra, o pure basti, che se ne purifichi una: E se essendosi sostituite più persone, e mancando una, o non volendo succedere, accresca la sua porzione all' altro sustituto: Come ancora se il gravame del Fidecommisso apposto ad un' erede s' intenda repetito all' altro, il quale sia stato surrogato in suo luogo.

SOMMARIO.

1 *Quando la copulativa tra due condizioni si risolva in alternativa.*
2 *Quando si dica la persona morire senza testamento.*
3 *All' incontro quando l' alternativa si risolva in copulativa.*
4 *Della differenza del caso nel quale si tratta della libertà.*
5 *Del jus accrescendi quando entri.*
6 *Della differenza di questo gius accrescendi nel caso della disposizione diretta, e nell' altro dell' obliqua.*
7 *Senso dell' Autore sopra questa materia del jus accrescendi.*
8 *Se il gravame apposto ad un erede s' intenda apposto all' altro erede surrogato al suo luogo.*
9 *Della regola generale la quale si debba tenere in questa materia dell' ultime volontà.*

CAP. XXVI.

1 NEL primo punto di questo capitolo, ancorchè si scorga la solita varietà dell' opinioni, tuttavia la più ricevuta in pratica tiene le parti favorevoli al gravato per escludere il peso del Fidecommisso; cioè che quando le suddette due condizioni; della morte senza figli; e senza testamento siano concepite con la copulativa, questa si risolva in alternativa, sicchè basti, che manchi una di loro all' effetto, che cessi il Fidecommisso Importando poco che muora senza figli, purchè muora con il testamento: Ed (all' incontro) non importando, che muora senza testamento, purchè muora senza figli A: Dicendosi morire senza testamento, ancorchè quello vi sia, quando non abbia il suo effetto, 2 perchè l' erede scritto non si curi d' accettare l' eredità: Ogni volta che

A *Nel disc. 88. questo titolo, ed anche nel 52.*

che non sia lo stesso, il quale ottenga la successione ab intestato per fraude. B

B *Nello stesso luogo.*

Ed (all'incontro) quando la Sostituzione si fosse fatta sotto le stesse condizioni concepite con l'alternativa, che (per esempio) si 3 dicesse, se morisse senza figli, overo senza testamento, in tal caso l'alternativa si risolve in copulativa, sicchè bisogna si verifichino tutte due le condizioni. C

C *Nello stesso luogo.*

Tra l'uno, e l'altro caso, si scorge una diferenza notabile, at- 4 tesocchè nel caso, in cui si tratta d'indurre il peso del Fidecommisso, si cammina con una regola, e nell'altro della libertà, si cammina con un'altra regola molto diversa, anzi opposta per quello che più distintamente si discorre nel Teatro, dove il curioso si potrà soddisfare. D

D *Nello stesso disc. 88.*

Quanto poi al secondo punto sopra quello che li Giuristi dicono *jus accrescendi*; cioè essendo più sostituiti, e mancandone uno, opu- 5 re che uno non si curi della Sostituzione, se la sua porzione resti libera in potere dell'erede gravato, o pure accresca all'altro sostituto: E parimente non vi si può dare una regola uniforme, il tutto dipendendo (secondo il senso de' Giuristi) dalla solita formalità delle parole, overo per dir meglio dalle solite superstizioni, o simplicità; cioè se li sostituti siano congionti, così nelle parole, come nella robba: O veramente se vi sia una congiunzione sola: O che non ve ne sia nessuna: O che il testatore abbia fatto le parti chiamando ciascuno alla sua porzione, overo ad una quantità, con altre simili distinzioni: O pure siano chiamati tutti egualmente, o inegualmente; perchè alcuni siano chiamati col titolo universale, ed altri con il particolare: Che però essendosi questa materia dalli scrittori molto intricata con tante distinzioni, e dichiarazioni, non è moralizzabile per la capacità de' non professori, a quali più tosto cagionerebbe qualche confusione: E per conseguenza nell'occorrenze si dovrà ricorrere a' professori, ed a quel che se ne discorre nel Teatro, nella stessa maniera che si accenna nel libro seguente de' Legati. E

E *Nelli discorsi 32. 96. 106. 111.*

Si deve però avvertire che in questa materia de Fidecommissi non entra quella necessità del *jus accrescendi*, la quale si scorge nelli testamenti, circa l'istituzione diretta dell'erede per l'incompatibilità 6 che possa una stessa persona morire, parte con testamento, e parte ab intestato, non essendovi nelli Fidecommissi, così universali, come particolari implicanza alcuna, che parte dell'eredità in ragione di Fidecommisso si restituisca al restituto, e parte ne resti in potere del primo erede gravato. F

F *Nelli stessi luoghi;*

Ma lasciando di parlare da Legista, con la stessa protesta di lasciare il suo luogo alla verità, e discorrere da non professore per curiosità de' non professori: Pare che in questi termini ancora entri

quello stesso che in molti altri punti di sopra si è accennato, cioè che le suddette distinzioni, o formalità contengano delle solite superstizioni de' Legisti contro ogni ragione, e contro ogni verisimile volontà de' testatori: Attesocchè, componendosi per lo più li testamenti dalli Notari con le loro frasi, o stili di parlare, o formolarj, pare una gran sciocchezza, che per la sola formalità delle parole si abbia da decidere il punto, ma che più tosto la decisione debba dipendere dalle circostanze particolari del fatto, dalle quali si debba cavare la sostanza della verisimile volontà del disponente, ed è, se a ciascun sostituto abbia voluto lasciare la sua porzione così limitatamente, che mancando l'altro sostituto debba la sua porzione restar libera: O veramente (all'incontro) che in tanto abbia chiamato più sostituti, ed abbia distribuito tra loro le porzioni, in quanto che abbia voluto onorare tutti, col presupposto che tutti fossero superstiti; sicchè, se avesse pensato al caso della mancanza di uno di essi, verisimilmente avrebbe chiamato al tutto il sostituto superstite, più tosto che la robba resti libera per passare agl'eredi estranei, e molto più quando si tratta di robbe cospicue, delle quali verisimilmente si abborisca la divisione con la mistura d' estranei: Come (per esempio) sono i palazzi, li castelli, o li feudi, le tenute, e cose simili, nelle quali vi possa entrare la ragione dell'individuità, e di quel *jus*, che si dice *non decrescendi.*

G

Nel disc. 8. del lib. 1. de' Feudi, e ne' luoghi accennati di questo titolo.

Che però sottomettendomi sempre al senso più comune de' Dottori, e de' Tribunali, parebbe si dovesse dare il bando a queste formalità delle parole, come veramente cose mai pensate da poveri testatori, anzi nè anche pensate, nè intese dagli stessi Notari, o altri i quali compongano i testamenti, con intenderli nella loro sostanza, ed al loro pensiero; e per conseguenza che si debba badare alla qualità, ed alla circostanza del fatto. G

8

E finalmente quanto al terzo punto di questo capitolo; cioè se il gravame del Fidecommisso apposto ad un' erede s' intenda repetito all'altro, il quale sia stato surrogato in suo luogo: Ancorchè vi si scorga la solita varietà delle opinioni: Tuttavia pare più ricevuto per la regola, overo per la natura de' surrogati, che gli stessi pesi, o sustituzioni s'intendano ripetiti: Quando però non vi sia una ragione tale di diversità, che verisimilmente persuada il contrario, ed è che il secondo fosse più diletto del primo, e del sostituto, sicchè la verisimilitudine gli assista. H

H

Nel disc. 127. di questo titolo, e nel Supplemento.

9

Ed in somma in ogni punto, o questione di questa materia delle ultime volontà bisogna ritornar a cantare lo stesso intercalare, cioè che veramente non vi è niente di legge, ma ch'è tutto fatto, dipendendo ogni cosa dalla verisimile volontà del disponente, la quale si deve rintracciare dalle circostanze particolari di

ciascun

ciaſcun caſo, ſicchè ſempre converrà dire, e ripetere ſia una ſpecie di pazzia, o di gran ſciocchezza il camminare con le ſole regole generali della legge in aſtratto, o veramente con le dottrine, e con le deciſioni degli altri caſi, o pure con le regole grammaticali ſopra l'interpretazione delle parole; mentre la forza non ſta in queſte, ma nella ſoſtanza della volontà veriſimile del diſponente.

CAPITOLO VIGESIMOSETTIMO.

Se le robbe mobili cadano sotto il Fidecommisso; e quali: Ed ancora se vengano gli offizj vacabili, e le altre cose vitalizie; e come in queste il gravato si debba regolare.

S O M M A R I O.

1 *Se anche i mobili vengano nel Fidecommisso.*
2 *In che maniera si debbano restituire; e quando.*
3 *Degli offizj vacabili, e delle cose vitalizie.*
4 *Se gli Ebrei possano fare de' Fidecommissi.*

C A P. XXVII.

1 On mancano di coloro, li quali credono, che il Fidecommisso, quando abbia il tratto perpetuo, e successivo, debba abbracciare solamente li beni stabili, come atti alla perpetua conservazione desiderata dall'ambizioso testatore, e che non abbracci li mobili, alli quali la suddetta ragione della perpetua conservazione non è applicabile: Nondimeno la più vera opinione è in contrario; cioè che quando dal testatore si faccia il Fidecommisso universale sopra tutta l'eredità, abbracci il tutto, e per conseguenza anche i beni mobili di qualunque sorte. A

A *Nel disc. 130. di questo tit.*

Cade però la questione sopra il modo di restituire li mobili, li quali non siano atti alla conservazione: Ed in ciò entra parimente la varietà delle opinioni, la quale mai manca: Ma più comunemente si cammina con la distinzione, che: O si tratta di quei mobili, li quali necessariamente si consumano subito con l'uso, come sono grano, vino, oglio, ed altre cose simili, ed in tal caso il gravato sarà obbligato restituirne il prezzo, nella maniera che si discorre nel libro quarto delle Servitù, trattando dell'Usufrutto: Ma se si tratta di quei mobili, li quali col tempo si vanno consumando, come sono li mobili di casa, non sarà tenuto ad altro, che a restituire quelli, li quali si ritrovassero in essere, senza badare a quello, che li Giuristi vanno in ciò considerando nell'usufruttuario, per la molta diversità che corre tra l'erede gravato, e l'usufruttuario; mentre l'erede si dice vero padrone col solo peso di restituire quel che si

ritro-

ritrova in tempo della sua morte; o pure che si dovrebbe ritrovare, e che manca per sua colpa, la quale opera che si finga di esservi, come per una specie di successione necessaria: Che però quando sia passato un certo tempo di diece, o di vinti anni, secondo la qualità de' mobili, si presumono consumati, e non entra l'obbligo di restituirli: Restando solamente l'obbligo a rispetto di quei mobili, li quali si dicono di solida materia, come sono di oro, d'argento, di ferro, e di rame, o veramente le pitture, e le statue, ed anche gli arazzi, e li parati, e cose simili: O pure quando l' erede gravato avesse venduto li mobili, e ritrattone il prezzo, alla restituzione del quale sarà tenuto senza che gli suffraghi il dire, che se non si fossero venduti, si sarebbono consumati, a somiglianza di quel che si è detto (nel libro sesto della Dote) delli mobili dati in dote, che volgarmente si dicono del *corredo*, o dell'*acconcio*. B

B *Nelli disc. 130. e 192. di questo titolo.*

3 Cade però il dubbio sopra le cose vitalizie, come sono gli offizj vacabili, o li censi vitalizj, e cose simili, se l'erede gravato sia obbligato di venderli, e d'investirne il prezzo, o pure che possa goderli in quel modo, e che la vacanza vada a danno dell'eredità: E sopra di ciò non si può dare una regola certa, e generale, essendo varie le opinioni, sicchè nelle occorrenze bisognerà deferire agli stili de' Tribunali, ne' quali si disputi della materia, conforme si và accennando nel Teatro. C

C *Nel detto disc. 192.*

4 E' occorso alle volte dubitare, se gli Ebrei, i quali particolarmente in Roma, e nello Stato Ecclesiastico sono incapaci di possedere beni stabili, possano fare i Fidecommissi sopra i loro beni mobili, e sopra quelle ragioni di gazagà, ed altro che possono possedere: Ma senza dubbio alcuno è stato deciso di sì, non essendovi alcuna ragione probabile che lo proibisca; mentre, conforme altre volte si accenna, gli Ebrei si dicono cittadini, e godono del benefizio delle leggi comuni, e delle statutarie, anche in materia privilegiata contro gli stessi Cristiani.

Ed ancora perchè non è necessario che li Fidecommissi si facciano sopra li stabili, ma si possono fare sopra li mobili: Maggiormente che gli Ebrei possono avere luoghi de' Monti, ed anche possegono la suddetta ragione del gazagà, la qual'è una specie di beni stabili. D

D *Nel disc. 70. del libro 4. delle Servitù, nel disc. 14. del lib. 9. della Legittima, ed altrove, e nel disc. 33. del detto lib. 4. nel titolo della Locazione, e nel Supplemento.*

CA-

CAPITOLO VIGESIMOTTAVO.

Se li Chierici, e li Religiosi Professi succedano, o nò nelli Fidecommissi; ed in che modo: E quando la Professione in una Religione, overo l'assunzione degli ordini sacri cagioni l'effetto della morte; sicchè si faccia luogo al Fidecommisso.

SOMMARIO.

1 *Che li Chierici, e li Religiosi si possano escludere.*
2 *Ed anche privare delle robbe già acquistate.*
3 *Si distinguono più casi; se; e quando li Religiosi, e per loro li Monasterj s'intendano esclusi.*
4 *Delle congetture, e degli argomenti per l'esclusione delli Chierici, o delli Religiosi.*
5 *Delli Religiosi di Religione incapace.*
6 *Del Religioso il quale diventi Vescovo, o Cardinale, o in altro modo ritorni al secolo.*

CAP. XXVIII.

1 DUe questioni cadono in questa materia della capacità, o incapacità delli Chierici Secolari, o Regolari, e dell' altre persone ecclesiastiche, ed anche delle stesse Chiese, e de' Monasterj nella Successione de' Fidecommissi: Una cioè della podestà; e se inabilitando il testatore li Preti, o li Religiosi, o le Chiese, e li Monasterj alla Successione, overo alla retenzione, possa farlo, o nò: E l'altra della volontà, quando questa non sia espressa, e chiara, in maniera che convenga cavarla dagli argomenti, e dalle congetture.

Quanto alla prima questione della podestà: Ancorchè alcuni Dottori, e particolarmente li Morali la neghino, stimando esser una condizione viziosa, che da' Giuristi si dice turpe, o dannata; e per conseguenza, che si debba avere per non scritta, come odiosa alla vita, ed alla libertà ecclesiastica, sicchè possa divertire coloro, li quali sperano la successione, dal buon proposito di servire a Dio, e di farsi Religiosi.

Nondimeno questa opinione in pratica è senza dubbio riprovata, ed è comunemente più ricevuta la contraria: ogni volta che non apparisse essersi a ciò mosso il testatore principalmente per odio della

Chie-

Chiesa, o dello Stato Religioso, il che tra Cattolici non si presume: Sicchè quando anche il disponente non assegnasse ragione alcuna, si deve presumere la ragione del buono, e dell'onesto fine di allettare li successori allo stato conjugale per la procreazione de' figli, e per la conservazione della famiglia, o della descendenza: E molto più quando tal ragione si sia espressamente assegnata, conforme in pratica porta lo stile più comune.

E sebbene alcuni hanno cercato di conciliare queste opinioni, con distinguere tra l'inabilitazione alla successione da ottenersi, e la privazione, o la perdita della successione già ottenuta, quasi che nel primo caso sia tolerabile; mentre a colui il quale elegga lo Stato Religioso, o Clericale non si fa pregiudizio considerabile, poichè non perde niente del suo, ma solamente se gl'impedisce un nuovo acquisto: Ma nell'altro caso sia una specie di pena nel perdere la robba già acquistata, onde ne risulti l'inconveniente della punizione per un'atto pio, e virtuoso: Nondimeno parimente questa distinzione in pratica è riprovata, ed è indifferentemente ricevuta l'opinione favorevole alla volontà del disponente, per la ragione che potea non lasciare la sua robba a tutto il genere, ma potea disporne in altri usi a suo arbitrio; e (conforme li Giuristi dicono) buttarla in mare: Per conseguenza non dev'essere proibito di lasciarla semplicemente a quelle persone, le quali siano in un certo stato, overo che abbiano una certa qualità, e non altrimenti.

Appunto secondo la parabola dell' Evangelio di quel padre di famiglia, il quale si dichiarì di non volere ammettere alla sua tavola, ed al convito se non quelli, li quali abbiano la veste nuziale; poichè se uno non l'avrà, non potrà dolersi di non essere ammesso al convito, ed avendola in maniera che sia ammesso, ma che dipoi volontariamente se ne spogli, non potrà dolersi d'essere discacciato: Attesocchè la disposizione non è appoggiata all'odio, overo alla pena dello stato ecclesiastico, o religioso, ma all'amore ed alla conservazione dello stato secolare, nello stesso modo che si è accennato di sopra nel libro sesto della Dote, in occasione di trattare di quelle disposizioni, le quali si facciano a favore di quelle donne, che si mariteranno solamente, e che non giovino a quelle, le quali si facciano monache, ogni volta che siano disposizioni volontarie, e che non vi concorra la ragione dell' obbligo di dotare: Ed anche nel libro primo de' Feudi, in occasione dell' esclusione de' Chierici dalli Feudi. A

A *Nel disc. 54. del lib. 1. de' Feudi, nel disc 12. del lib. 6. della Dote, e nel disc. 44. e nelli discorsi 63. con molti seguenti di questo titolo.*

Che però tutte le dispute feriscono la volontà: E stante lo sciocco stile d'alcuni di trattare la materia con alcune generalità in confuso, senza la dovuta distinzione de' casi, li quali siano totalmente diversi, pare che la materia sia intricata, ancorchè veramente non

sia

sia tale, quando bene si rifletta alle dovute distinzioni, conforme per il più segue in tutte l'altre materie, o questioni.

Camminando dunque con la dovuta distinzione: Il primo caso è, quando il Monastero pretende la spirazione del Fidecommisso, con la libertà totale delle robbe a suo favore, per causa, che avendo ivi fatta la Professione l'erede, al quale si sia fatta la sostituzione sotto la condizione se morirà senza figli, debba esso Monastero aversi il luogo del figlio, e per conseguenza che faccia mancare la condizione: Ed in questo caso la regola assiste al Monastero, che debba succedere in luogo del figlio: Ma si limita quando apparisca, che il testatore abbia inteso delli figli legittimi, e naturali per verità, e non per finzione: O veramente che vi concorrano delle congetture, e degli argomenti che persuadano questa volontà: E tra le congetture più efficaci suol'esser quella della conservazione della robba nell'agnazione, o nella descendenza: Ed a questo effetto per trattarsi di un privilegio, il quale nasce dalle sottigliezze legali in cosa, la quale verisimilmente non sia avuta in animo dal testatore, pare si debba camminare con molta morbidezza a favore del sostituto più tosto contro del Monastero, acciò il Fidecommisso non svanisca. Attesocchè quanto più si tratta con la Chiesa, o con la casa pia, la quale abborrisce le sottigliezze legali, tanto più si deve camminare con la verità naturale, e non con le sottigliezze, e con le finzioni della legge civile, dando in tal modo la robba ad altre persone, che a quelle, alle quali il testatore abbia voluto darla.

L'altro caso è, quando si tratta di un Fidecommisso, il quale abbia un tratto perpetuo, e successivo a favore di tutti quelli della famiglia, e della descendenza, sicchè il restarvi, o non restarvi figli da colui, il quale manca, non altera la natura del Fidecommisso sopra la sua durazione, in maniera che la ragione della persona chiamata consista solamente per il godimento durante la sua vita, onde si dubiti se un Chierico, o un Religioso sia capace della successione: Ed in tal caso la regola assiste al religioso, e per lui alla sua Religione, overo al suo Monastero, quando che sia capace in comune, in maniera che il Monastero ne riceva il comodo durante la vita del suddetto Religioso, per la ragione che la Professione nella Religione, e molto meno lo stato di Chierico secolare non toglie le qualità naturali, e le ragioni del sangue, anche quando si trattasse di Fidecommisso agnatizio; attesocchè il Religioso di una Religione capace in comune ritiene a questo effetto l'agnazione, e la famiglia:

Entra però la stessa solita, e connaturale limitazione, cioè quando ostasse la contraria volontà del testatore, non solamente espressa, (nel qual caso non cade disputa) ma anche tacita, e congetturale: Che però tutte le questioni sono sopra queste congetture, quando siano sufficienti, o nò. Ed

Ed in ciò, quando si tratta di Chierici secolari, anche in *sacris*, vi cade poca disputa, attesocchè vivendo questi nel secolo 4 all' uso de' secolari, e possedendo le robbe in ragione privata, col vero, e naturale mantenimento del cognome, e del lustro, e decoro della famiglia, non vi entrano quelle ragioni di dubitare, le quali entrano nel caso seguente delli Religiosi professi.

Circa li quali cade il dubbio per la ragione che sono totalmente incapaci di dominio, e di possesso particolare, sicchè la robba passa a drittura, ed immediatamente al Monastero; onde camminando con la verità naturale, il Religioso veramente non conserva, nè nome, nè decoro alcuno della famiglia, importando poco se succeda, o nò nelle robbe; mentre tanto è lo stesso il suo vitto, e vestito in un caso, quanto nell'altro, e però de fatto la robba andarà a favore degli estranei: Quindi segue che facilmente, e con benigna interpretazione si deve presumere questa volontà di escludere li Religiosi nel concorso delli secolari della famiglia, o della descendenza, ancorchè siano più rimoti: Camminandosi con benignità a favore de'Religiosi, e delle Monache, anche nelli fidecommissi agnatizj, nel caso che siano mancati tutti gli altri secolari del sangue, sicchè escludendo li Religiosi, la robba dovrebbe passare agli eredi estranei dell'ultimo, overamente agli altri sostituti, li quali parimente siano estranei, conforme per l'uso più frequente sogliono essere le Chiese, e li luoghi Pii.

In questo proposito però di Religiosi professi, per indurre più facilmente (o all'incontro) più difficilmente la suddetta volontà di escluderli, si deve avere molto riguardo alla qualità della Religione, per vedere, se si adatti, o nò la suddetta ragione, opure che più tosto entrino quelle stesse considerazioni, le quali di sopra si sono fatte nelli Chierici secolari: Come (per esempio) occorre nelli Cavalieri Gerosolimitani, che diciamo di Malta: Attesocchè sebbene legalmente sono veri Religiosi, niente differenti dagli altri: Tuttavia de fatto, e secondo la verità naturale, vivono nel secolo col decoro conveniente alla nobiltà della famiglia, e qualche cosa di vantaggio delli Chierici secolari, e perciò non vanno regolati come li claustrali.

Il terzo caso è quando si tratta di Religioso professo nella Religione incapace anche in comune: Come (per esempio) sono li 5 Capuccini, li Minori Osservanti, & anche li Giesuiti del quarto voto: Ed in tal caso si stimano per totalmente mancanti, come se fossero morti naturalmente, sicchè si faccia il caso della Successione agli altri chiamati, nongiovado che egli prima di professare avesse ceduto le sue ragioni ad un'estraneo, come giova nell'usufrutto.

Il quarto caſo finalmente è, quando il Religioſo eſpreſſamente, o tacitamente eſcluſo dal Fidecommiſſo paſſaſſe ad uno ſtato diverſo, ſicchè di fatto ritornaſſe al ſecolo, e che vi entraſſe l'iſteſſa ragione de' Chierici ſecolari, o di Cavalieri di Malta: Come (per eſempio) ſe foſſe fatto Veſcovo, o Cardinale: Ed in tal caſo entrano due queſtioni: Una cioè ſe debba eſſere reintegrato a quella Succeſſione, laquale ſi ſia aperta, quando era nella Religione, ma che per il ſuo impedimento ſia paſſata ad un'altro più rimoto: E l'altra per la capacità di ſuccedere nelli caſi avvenire.

6

Quanto alla prima: Ancorchè non manchino de' contradittori: Nondimeno ſta più comunemente ricevuto che non ſe gli dia tal reintegrazione in pregiudizio del terzo; ogni volta che la volontà del teſtatore non gli aſſiſta: Ed (all'incontro) nella ſeconda è più ricevuta l'opinione a ſuo favore, mentre ceſſa la cauſa dell'eſcluſione. B

B *Nelli ſuddetti diſ. 63. e più ſeguenti, e nel diſ 17. del libro 1. delle renunzie, e nel diſc. 148. del lib 2. de' Regali.*

CAPITOLO VIGESIMONONO.

Della Succeſſione nelli Fidecommiſſi delli baſtardi legittimati, o non legittimati, ed anche degli adottati, e degli arrogati.

SOMMARIO.

1 *Della prova della filiazione.*
2 *Dello ſteſſo, con le diſtinzioni.*
3 *Della regola che vi cada.*
4 *Delli legittimati per il matrimonio ſuſſeguente.*
5 *Della ragione per la quale ſi ſogliono più abborrire li legittimati per Matrimonio, che per reſcritto.*
6 *Delli legittimati per reſcritto.*
7 *Di diverſe queſtioni ſopra queſta materia remiſſivamente.*
8 *Delli baſtardi non legittimati.*
9 *Delli adottati, ed arrogati.*

CAP. XXIX.

1 LE maggiori queſtioni, le quali cadono ſopra la capacità de' baſtardi legittimati, di ſuccedere nelli Fidecommiſſi, conſiſtono più in fatto, che in legge; cioè ſopra la prova della filiazione, ſe ſia ſufficiente, o nò, non entrandovi quella prova fatta dalla legge, che ſi dà nelli procreati dalle donne maritate, che ſi preſumono figli del marito, ògni volta che per l'aſſenza, o per altro impedimento di queſto, non ſi concluda bene il contrario: A tal ſegno che nè meno ſi dà credito alla ſteſſa madre, ſe diceſſe che quello foſſe figlio dell'adultero, e non del marito, quando allo ſteſſo figlio ſia eſpediente eſſer figlio legittimo, non entrando detta ragione nelli baſtardi; che però vi biſogna la prova concludente che ſia figlio di quel padre, per cauſa del quale ſe gli acquiſti la ragione del ſuccedere nel Fidecommiſſo de' Maggiori, ſicchè ſi poſſa dire del genere chiamato.

Sopra di ciò non ſi può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo, eſſendo la materia delle prove arbitraria da regolarſi dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo: Maggiormente che quando ſi tratta di provare la filiazione a riſpetto del padre, non ſi può dare quella prova certa, e naturale, la quale

ſi dà

si dà nella madre, dal ventre della quale le ostetrici, e gli altri l'abbiano visto procreare, ma bisogna camminare con le prove presunte approvate dalla legge.

In questa specie di prove dunque (conforme altrove s'accenna) si cammina con la distinzione che, o si tratta per gli alimenti, o altro dovutoli dal suo padre, ed in suo pregiudizio, nelle sue robbe libere, ed in tal caso bastino alcuni atti, dalli quali apparisca che l'abbia trattatto, e riconosciuto come figlio: Ogni volta che con prove, o congetture in contrario non si scuopra sia stato un presupposto falso per il costume delle donne disoneste di dare ad intendere alli merlotti, che siano loro quei figli, li quali abbiano concepito col bertone loro favorito, nel che particolarmente sogliono inciampare per lo più le persone attempate, le quali in età grave non abbiano acquistato la dovuta continenza; mentre in tal caso anco in pregiudizio dello stesso padre, o de' suoi, li trattati non bastano.

2

Ma quando si tratta di queste Successioni di Fidecommissi, o de' Feudi, overo per altri effetti simili prejudiciali al terzo, il quale non abbia dipendenza alcuna da colui, il quale abbia riconosciuto la persona per suo figlio, in tal caso questi trattati non bastano, ma gioveranno bene per presunzioni, e per argomenti da unirsi con gli altri argomenti, e prove, tra le quali è solita stimarsi necessaria quella che non si desse libero l'adito alla donna di altri vomini, nel tempo che sia seguita la concezione.

Non è possibile però dare in ciò una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso; che però si stima un chiaro errore, ed una specie di pazzia il volere camminare con le generalità, o pure con le dottrine, e con le decisioni fatte per casi particolari; mentre in effetto il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso, per le quali, in uno si stimaranno sufficienti alcuni pochi argomenti, ed in un altro gli stessi, ed altri molto maggiori non basteranno, secondo il maggiore, o minor sospetto di fraude, o collusione, e secondo la maggiore, o minor verisimilitudine, la quale nelle materie congetturali per ordinario è la regolatrice: Perocchè in occorrenza converrà ricorrere a quello (in occasione di casi seguiti (se ne discorre nel Teatro, per pigliare qualche lume, o scorta sopra la congrua applicazione dal caso, del quale si tratta. A

3

Nelli disc. 68. e 69. di questo titolo.

Quando poi vi concorra la sufficiente prova della filiazione: Se si tratta di quei bastardi, delli quali sia seguita la legittimazione per il Matrimonio con la loro madre, sicchè operi la sufficiente retrotrazione al suo principio per l'abilità degli estremi; cioè che nel tempo della concezione, o della nascita potea seguire valida-

4

validamente il Matrimonio tra il padre, e la madre, ed in tal caso li figli si stimano in tutto, e per tutto come veri legittimi, e naturali, conforme si è accennato ancora in proposito della Succeffione feudale nella sua materia. B

B
Nelli detti luoghi e nel lib. 1. de' Feudi nel disc.

E sebbene alcuni critici vanno ciò limitando, quando il Matrimonio sia seguito nell'articolo della morte, quasi che come fatto in fraude non debba suffragare: Tuttavia, quando sia validamente seguito, questa opinione non si deve attendere mentre, non si cura il pregiudizio consecutivo del terzo, quando vi possa essere la ragione molto probabile, che l' atto principalmente si faccia per il favore de' proprj figli, non già per pregiudicare ad un altro: A somiglianza di quello nel libro quarto delle Servitù si dice del vicino, il quale fabbrica nel suo, ancorchè pregiudichi all'altro vicino, con casi simili.

Gli stessi critici, col senso de' quali alle volte è camminato qualche Tribunal Grande, sogliono badare alla formalità delle parole distinguendo se il testatore chiama li legittimi, e li naturali veri per legittimo Matrimonio, senza esprimere altro, che in tal caso vengano questi legittimati per il Matrimonio susseguente: Ma non già quando dicesse che dovessero essere nati, e procreati in costanza del Matrimonio, sicchè ne anco basti d'essere nati doppo il Matrimonio se non fossero concepiti nella sua costanza, o durazione.

Continuando però con il più volte accennato sentimento di badare più alla sostanza della verità, che alla formalità delle parole, pare che si dovesse in ciò camminare con la dovuta circospezione, secondo le circostanze di ciascun caso, dalle quali si debba cavare la volontà verisimile, e particolarmente quando si tratti di testamento concepito in lingua Latina, la qual'è più piena d' equivoci (conforme si è accennato nel Proemio) e che la frase, overo la tessitura delle parole fosse del Notaro, o d'altra persona, e non del testatore: Attesocchè non si nega, che si ritrovano nel Mondo delle persone puntuali, le quali più abborriscono questi legittimati per via del Matrimonio, che quelli li quali siano legittimati per rescritto, o per privilegio, all'effetto di tenere in tal modo a freno li loro descendenti, che non facciano delli Matrimonj indegni, e che non sposino delle donne disoneste, onde quando la volontà del testatore vi sia, bisogna osservarla : Ma il punto sta se questa volontà vi sia, o nò: mentre quando il testatore ciò desidera lo suole esprimere chiaramente, senza necessità di cavarlo dalli grammaticali rigori delle parole, come per una specie di ciarabottana: E per conseguenza non si dovrà camminare con le sole generalità per essere veramente materia, la quale non riceve una regola generale, ed uniforme, ma che

più tosto si debba decidere con le circostanze particolari di ciascuno caso, nella maniera che tutta questa materia si deve regolare.

Bensì che all'effetto di questa legittimazione non basta, che nel tempo della procreazione de' figli si potesse contrarre il valido Matrimonio: Ma deve sufficientemente costare, che quelli figli siano procreati da quell'uomo, il quale dipoi faccia il Matrimonio con la loro madre.

6 Per quello che spetta alli legittimati per privilegio del Principe, che volgarmente si dice per *rescritto*: Parimente non è facile il darvi una regola generale applicabile ad ogni caso, dipendendo in effetto il tutto dalla volontà del disponente: Però camminando con le generalità, le quali sopra ciò si sogliono dare, per applicarle secondo la contingenza de' casi, e le loro sue circostanze, per le quali ogni regola va limitata; quando il testatore, o sia nella parte condizionale, o sia nella dispositiva parla de' figli, e descendenti semplicemente, senza mettervi la qualità de' legittimi, ed in tal caso questi legittimati vengono: Col presupposto che la legittimazione sia valida, e che sia fatta da colui il quale ne abbia la sufficiente podestà, nella maniera che si è discorso nel libro secondo de' Regali, trattando di questa podestà di legittimare.

Ma se chiamasse li legittimi, e naturali, in tal caso vi entra qualche maggior dubbio, con la solita varietà delle opinioni, ed ancora con la diversità de' stili, e de' Tribunali, a' quali bisogna deferire: Tuttavia è parimnte questione di volontà, e si deve cercare d'investigare qual sia la volontà del testatore, e se abbi abborrito, o nò i bastardi, per quello che (in occasione de' casi seguiti) si discorre nel Teatro. C

C *Nelli detti dis. 68. e 69.*

Il maggior dubbio entra, quando la legittimazione seguisse doppo fatto il caso della Successione, se si debba tirare in dietro in preiudizio degli altri, alli quali la Successione fosse dovuta, se quella legittimazione non fosse fatta: Come ancora se questa si possa dare senza citare gl' interessati: E sopra di ciò si scorgono varie opinioni, ed ancora varj stili, li quali sono parimente diversi sopra gli effetti della legittimazione conceduta da un Principe nella robba, la qual sia in un'altro Principato: Ed anche sopra l'operazione della clausula solita mettersi, overo che si debba avere per apposta; cioè che s'intenda senza il pregiudizio delli venienti ab intestato, se osti, o nò, particolarmente quando il testatore non abbia abborrito li legittimati: Che però non è facile darvi una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso; e per conseguenza converrà ricorrere alli professori, ed a quel

7

che

che se ne discorre nel Teatro in occasione de'casi seguiti, per pigliare da quelli una norma, o scorta da regolarsi. D

8 A rispetto de'bastardi non legittimati: La regola è che non se ne abbia ragione alcuna in queste Successioni Fidecommissarie; attesocchè non ritengono l'agnazione: Eccetto se il testatore li abilitasse a succedere con che si facessero legittimare, overo anche senza legittimazione, quando così li piaccia. E

Negli adottati, overo negli arrogati per il gravato non cade questione alcuna, stante che non può il gravato fare questi atti in pregiudizio delli chiamati dal testatore: Eccetto se dal medesimo testatore così si fosse ordinato, ammettendosi qualche volta gli arrogati ad alcuni effetti onorifici, conforme si discorre nel Teatro; mentre sarebbe soverchia digressione il trattare ciò di proposito, come fuori della materia. F

D *Nelli detti luoghi, e nel disc. 148. del lib. 2. de' Regali.*

E *Nelli detti disc. 68. e 69.*

F *Nel disc. 25. di questo titolo, e nel disc. 13. del lib. 3. delle Preeminenze.*

CAPITOLO TRIGESIMO

Se il Fidecommiſſo ſia compatibile con la facoltà d' alienare , o di diſporre : E come vada inteſo l' obligo di reſtituire nel caſo che tal facoltà ſi ſia data.

S O M M A R I O.

1 *Se il Fidecommiſſo ſia compatibile con la libertà di alienare, o diſporre.*
2 *Se quando non oſtante queſta facoltà ſi deva riſervare per il Fidecommiſſo almeno la quarta parte.*
3 *Di diverſe queſtioni ſopra la materia, e particolarmente ſe la diſpoſizione generale con l' iſtituzione dell' erede baſti per l' eſercizio di queſta facoltà.*

C A P. XXX.

1 CRedono alcuni, che quando il teſtatore, avendo fatto il Fidecommiſſo, dia la facoltà al gravato di poter alienare, overo di diſporre a ſuo arbitrio, opure a ſua libera volontà, s' intenda implicitamente rimeſſo, o rivocato il peſo del Fidecommiſſo, mentre importando il Fidecommiſſo una ſervitù non può ſtare con la libertà come contradittorj: Queſta opinione però è riprovata in pratica, e con molta ragione, non ſcorgendoviſi implicanza alcuna, atteſocchè il Fidecommiſſo s' intende ordinato ſotto queſta condizione, cioè in caſo che il gravato non ſi ſerviſſe della facoltà datagli dal teſtatore, ſicchè queſte ſono diſpoſizioni compatibili, onde tal facoltà reſta molto conſiderabile, quando ſi tratti di volontà dubbia, perlochè vi cada la diſputa ſe il teſtatore abbia voluto ordinare il Fidecommiſſo, o nò, all' effetto d' eſcludere quegli argomenti, li quali potrebbono concorrere per l' affermativa. A

A *Nelli diſcorſi 55. e ſeguenti di queſto tit.*

Anzi è tanto vero, che il Fidecommiſſo ſia compatibile con queſta facoltà di alienare che regolarmente ſi deve intendere con la dovuta diſcrezione, in maniera che reſti almeno a favore del 2 ſoſtituto la quarta parte delle robbe: Ogni volta però che l' ampiezza delle parole non ſia tale che porti la facoltà di diſporre anche del tutto: Ma quando queſta ampiezza vi ſia, o nò, opure che per altri argomenti riſulti la ſteſſa volontà, non vi ſi può dare una

re una regola certa, come in punto di fatto, il quale si deve decidere con le circostanze particolari di ciascun caso. B

B Nelli discorsi 55. e seguenti.

Il maggior dubbio, il quale cada in questa materia, riguarda il punto, se questa facoltà si possa esercitare solamente per giuste cause, ed in vita, overo se si possa ancora esercitare per ultima volontà, e senza causa ad arbitrio libero: Come ancora se vi si ricerchi la speciale menzione, o pure che s' intenda fatta con la sola istituzione dell' erede, overo con altra disposizione generale: Ma non è facile sopra ciò il poter dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso per la gran varietà dell'opinioni, che vi si scorgono, e per le molte distinzioni, che vi si danno, per conciliare le contrarietà col solito fondamento della formalità delle parole, il quale però si crede debba essere sempre disprezzevole, dovendone dipendere la decisione dalla sostanza della verisimile volontà del disponente, la quale si deve cavare dalla qualità, e dalle circostanze particolari del fatto, e sopra tutto dalla verisimilitudine, o inverisimilitudine, che è la regolatrice di questa materia: Che però nell' occorrenze sì dovrà vedere quelche in occasione de'casi seguiti si discorre nel Teatro per pigliarne qualche lume, o norma, badando (conforme si è detto) principalmente alla sostanza della volontà verisimile, e non alla formalità delle parole, overo alle regole generali, o alle tradizioni de scrittori alla cieca, o pure alla giudaica. C

3

C Nelli suddetti discorsi 55. e seguenti, e particolarmente nel disc. 58.

CAPITOLO TRIGESIMOPRIMO

Delle alienazioni delle robbe fidecommissarie lecite permessa dalle legge ; ed ancora delli contratti fatti dalgravato, se obblighino o nò il successore nel Fidecommisso, e particolarmente della transazione ; e della derogazione, o dispensa, o commutazione.

S O M M A R I O.

1 *Ordinariamente le robbe del Fidecommisso non si possono alienare.*
2 *Dell' alienazione per pagare i debiti del testatore e come si debba fare.*
3 *Dell' alienazione forzata fatta dal Giudice ad istanza de' creditori.*
4 *Dell' alienazione della quale si parla nel num. 2.*
5 *Dell' alienazione in causa delle detrazioni.*
6 *Dell' altra alienazione per causa della detrazione delle doti.*
7 *E per cause simili alle quali si adatti la stessa ragione.*
8 *Dell' alienazione per la Bolla de' Baroni.*
9 *Dell' altra per causa del ritratto.*
10 *Della permutazione.*
11 *Della transazione sopra l' esistenza, o sostanza.*
12 *Dell' altra transazione sopra la pertinenza.*
13 *Se si possa fare senza che vi sia la lite.*
14 *Dell' accordo senza lite alcuna sopra la speranza di un Fidecommisso eventuale.*
15 *Degl' altri accordi, o rilassi.*
16 *Delle deroghe del Fidecommisso per fare le alienazioni.*
17 *Di diverse questioni sopra la stessa materia.*
18 *Della divisione, quando si possa fare, e quando importi la remissione del Fidecommisso.*

C A P. XXXI.

Ncorchè il Fidecommisso porti seco per conseguenza la proibizione dell' alienazione de' beni dell' eredità del fidecommittente: Nondimeno, oltre il caso accennato nel capitolo antecedente, che il testatore dia la facoltà al gravato di alienarli, o di disporne: In molt'altri casi questa proibizione non ha luogo, sicchè (quella non ostante) l'alienazione sia lecita, e ben fatta.

Primie-

Primieramente per pagare li debitori del testatore, mentre il Fidecommisso s' intende ordinato nelle sue robbe, e queste si dicono essere solamente quelle, le quali restano detratti li debiti, e le altre cose ordinate da lui, overo dalla legge.

2

Sopra la validità però dell' alienazione per questa causa si cammina con la distinzione; cioè, che se sarà un'alienazione volontariamente fatta dal gravato, non sarà valida, nè il compratore si renderà sicuro, se non quando si faccia con l'ordine dovuto, ed è alienando prima li mobili, overo impiegandovi il denaro contante, o esatto, o che prontamente si possa esiggere dalli debitori, sicchè non si debba venire all' alienazione de' stabili se non in sussidio: E quando anche a questa si venga, si deve avere lo stesso riguardo di alienare li beni meno preziosi, e li più proporzionati al debito, non essendo dovere di alienare le robbe di maggior valore, se non quando non se ne possa farne di meno, perchè siano individue, o che non ve ne siano altre più proporzionate: Ed in ciò ragionevolmente si cammina con qualche rigore contro li compratori per ovviare alle fraudi, che si sogliono fare, dovendosi i compratori lamentare di se medesimi, perchè non siano bene informati della podestà, che avesse colui, il quale faccia la vendita. A

A *Di questa materia delle Alienazioni nelli disc. 159. con molti seguenti di questo titolo.*

Non cammina però quest' ordine nelle vendite neccessarie, cioè che si facciano per il Giudice ad istanza de' creditori per l'elezione, che a questi dalla legge si concede di fare eseguire quelle robbe che più loro piaccia: Non potendo il debitore col soggettare le sue robbe ad un Fidecommisso legare le mani a suoi creditori: Che però quando vi siano mobili, o altri effetti meno preziosi, sarà male l'erede gravato a permettere l' alienazione de' stabili, e non pagare li debiti con questa sorte di robbe, sicchè il fidecommissario potrà pretenderne da lui come un malo amministratore la refezione de' danni, ma non perciò sarà invalido l' atto col terzo. B

3

B *Nelli stessi luoghi.*

Sarà ancora cosa buona, e lodevole, che il Giudice debba avvertire ad osservare quest' ordine, e che col suo officio supplisca il mancamento dell'erede gravato, usando quell'equità, o arbitrio moderativo del suddetto rigore circa l' elezione la quale si dà a i creditori, conforme si è accennato nel libro ottavo del Credito: Ma quando ciò non segua, non per ciò risulterà che l' alienazione sia mal fatta, quando per altro si sia bene in essa osservato tutto quello, che dalle leggi si dispone, e che si accenna nel libro decimo quinto de' Giudizj nella Pratica Civile sopra l' esecuzione.

Come ancora nel primo caso dell' alienazione volontaria si deve avere il riguardo alla qualità, overo alla natura de' debiti; e se vi sia, o nò la necessità precisa di pagarli, sicchè altrimenti si potrebbe patire maggior interesse, con la vendita forzosa giudiziale,

4

ed il di più ancora, che si va accennando nel Teatro; mentre porterebbe soverchia digressione produttiva di qualche noja, o confusione il volere parlare di tutte le minuzie, consistendo la sostanza di questa alienazione volontaria, che l'atto si faccia sinceramente, e con buona fede a modo di buono, e di diligente amministratore senza sospetto di fraude. C

C *Negli stessi luoghi.*

5 L'altro caso molto frequente è quello delle alienazioni, le quali dall'erede gravato si facciano per la sua legittima, overo le altre detrazioni che gli spettino: Ma perchè di ciò si è discorso nel libro antecedente delle Detrazioni, per ciò ivi si potrà vedere per non ripetere le stesse cose più volte.

Il terzo caso è per la detrazione della dote, che si deve costituire alle femmine descendenti del testatore, overo che si deve 6 restituire alle femmine le quali si siano state mogli delli descendenti dello stesso; ma perchè di ciò si parla nel libro sesto della Dote, però parimente per non ripetere il medesimo si potrà ivi vedere.

Il quarto caso è, quando ad imitazione di quello la legge dispone a favore della dote, per la parità della ragione cammina 7 nelle alienazioni che bisogna fare per alcune urgenti necessità, o convenienze delli descendenti maschi: Come (a causa d'esempio) per riscattarli da mano degl'infedeli, o de' ladroni, o per composizione per un delitto, che potrebbe portare delle pene gravi, ed ignominiose, o pure per cagione degli alimenti, ed altre simili urgenze, con le stesse dichiarazioni, e regole che nel suddetto libro sesto si danno in occasione della Dote; attesocchè, mentre questo caso tira l'origine dall'accennato privilegio della dote, e come per una somiglianza, e di dovere che soggiaccia alle stesse restrizioni. D

D *Nel disc. 145. del lib. 6. ed in altri luoghi ivi accennati.*

8 Il quinto è in Roma, e nello Stato Ecclesiastico per la Bolla de' Baroni, della quale si tratta nel libro primo de' Feudi, dove si può vedere.

Il sesto è delle alienazioni necessarie, come (per esempio) sono quelle del ritratto convenzionale, cioè per il patto di retrovendere: Ed ancora quando sia per il ritratto prelativo, o coattivo, 9 o convenzionale, de' quali si tratta nel suo luogo particolare, cioè nel libro quarto delle Servitù.

Il settimo (secondo la più comune opinione de' Giuristi) è 10 quello della permutazione, quando non sia specialmente proibita dal testatore: Purchè però si faccia con la buona fede, e per fare cosa utile al Fidecommisso con le regole, o considerazioni che si danno nel caso seguente. E

E *Nelli disc. 157. 168. e 173. di questo titolo.*

L'ottavo, sopra il quale più frequentemente cadono le dispute, è quello della transazione per la gran varietà delle opinioni già accenna-11 te nella materia feudale in occasione di trattare dell' Alienazione de' Feudi, sicchè (conforme ivi si accenna) si dovrà camminare con quell'opinione, la quale sia ricevuta in quel paese: Come (per esempio) nel-

la

la Curia Romana sopra l'alienazione de' beni di Chiesa sta costantemente ricevuta l'opinione, che la transazione sia una vera alienazione, onde abbia bisogno delle solennità: E nelli Regni delle due Sicilie sta ricevuto lo stesso in quei Feudi: Ed in Spagna in qui Maggioraschi qualificati, cioè fondati con l'autorità Regia, che non si possa transigere con casi simili.

Ma quando cessa la legge, overo il stile particolare del paese, sicchè si debba camminare con la dispofizione, overo con l'intenzione della legge comune derivata dal senso più comune de' Dottori, e secondo che particolarmente pratica la Curia Romana in questa particolar materia de' Fidecommissi: In tal caso si cammina con la distinzione accennata nella sudetta materia feudale, ed altrove; cioè che il tutto dipende dalla buona, o dalla mala fede: E questa va regolata dalla qualità della lite, e dalla sua dubiezza; sicchè quello, che si stabilisce, sia proporzionato alla stima dell'incerto futuro evento della lite: Ed in somma il tutto pende dal vedere, se il possessore del Fidecommisso, il quale viene stimato un'amministratore legale dell'eredità a comodo proprio, e degli altri chiamati, abbia fatto un negozio conveniente ad un uomo prudente, e che verisimilmente l'avrebbe fatto ancora, se la robba fosse sua libera, o pure che l'avrebbe fatto lo stesso testatore, se fosse vivo, cioè di non esporre il tutto al pericolo della lite, ma che con un onesto partito proporzionato al suddetto dubbio eventò abbia cercato di metterne parte in sicuro per fare una cosa utile a se stesso, ed alli successori. F

F *Nel disc. 172. con più seguenti di questo titolo, e nel disc. 40. del lib. 1. de' Feudi.*

Che però si conclude, che la materia non è capace di una regola generale, ed è sciocchezza manifesta il volere in ciò camminare con le generalità, overo con le decisioni, e con le dottrine seguite in altri casi, mentre veramente il tutto dipende dalle circostanze particolari: E principalmente si deve badare alla sostanza della verità, e se l'atto si sia fatto prudentemente, e con buona fede, o pure (all'incontro) se la transazione sia un pretesto affettato per colorire l'alienazione proibita, e per fraudare la legge.

Cammina ciò nelle transazioni, le quali si facciano con coloro, li quali vogliono distruggere il Fidecommisso, o veramente quello privare delle robbe, delle quali si tratta, sicchè la transazione si possa dire che importi un negozio utile anche per li successori chiamati al Fidecommisso: E non già quando la lite non fosse sopra la sostanza, o l'esistenza del Fidecommisso, ma solamente tra più chiamati sopra la pertinenza: Attesocchè in tal caso non si potrà fare la transazione, mediante la quale la robba, o in tutto, o in parte diventasse libera, mentre sarebbe un transigere fuor della lite.

12

Eccetto, se la lite fosse tra più linee, o rami, onde per togliere le liti in avenire, ed acciò ciascuno sappia quello che sia il suo, si facesse una transazione, con la quale si dividessero le robbe, restando fermo il Fidecommisso in ciascuna linea. G

G *Negli stessi luoghi.*

Ed

Ed ancorchè la transazione presupponga la lite, la quale viene stimata il suo requisito esenziale; ad ogni modo nella maniera che 13 si accenna nel libro settimo nella materia delle Alienazioni, e de' Contratti proibiti, la forza non consiste nella formalità della lite, ma nella sostanza, cioè se quella vi possa essere: Essendo alle volte più sano consiglio l'ovviare al male, acciò non cominci, che l'averlo a curare, quando sia già cominciato, ed alle volte incancherito; mentre col progresso delle liti nascono delle picche, per le quali o s'impediscono, o si rendono più svantaggiose le concordie.

Come ancora senza la lite attuale, nè abituale si fanno lecitamente anche in pregiudizio delli succcessori col suddetto titolo di 14 legittimo amministratore alcuni accordi, a' quali (per un comun' uso di parlare) si dà questo titolo di transazione, o di concordia, ma legalmente, ed in effetto non li conviene: Come (per esempio) quando una persona per se, e per la sua descendenza speri qualche Fidecommisso, il quale possa non purificarsi in modo alcuno; che però sarà più espediente a lui, ed a suoi descendenti di comporsi sopra questa speranza, per ottenerne di presente qualche cosa di certo, col detto presupposto della bona fede, sicchè meriti dirsi un'atto d'uomo savio, e prudente. H

H *Nel disc. 94. di questo titolo.*

O veramente, che (per esempio) ad un debitore dell'eredità, 15 per sostenerlo, e per riparare al maggior danno potrebbe nascere dal fallimento, si faccia qualche rilasso, nella maniera che abbiano fatto gli altri negozianti, i quali trattassero del totale interesse proprio, con altri casi simili: Ed in somma che abbia fatto le parti di buono, e di fedele amministratore, mentre a ciò si restringe tutto il punto della materia.

L'ultimo caso della valida alienazione sarà quello si faccia con la deroga, o dispensa del Principe Sovrano, overo di quel Magistrato, il quale (secondo le leggi, o li stili del paese) abbia in ciò la sufficiente facoltà.

Sopra questa specie d'alienazione appresso li scrittori antichi cadeano due questioni: Una di podestà, se il Principe lo possa fare senza la giusta causa: E l'altra di volontà; se; e che cosa abbia voluto fare.

I *Nelli disc. 161 e 165. con più seguenti di questo titolo, e nel disc. 148 del libro 2. de' Regali.*

Della prima non si disputa più nel foro pratico, onde resta solamente un trattenimento de' scolastici, nella maniera che altrove si è più volte accennato per non ripeter lo stesso; che però resta sotto le dispute la seconda I, sopra la quale non si può dare una regola generale adattabile ad ogni caso, mentre (secondo la general natura delle questioni di volontà) ne dipende la decisione dalle circostanze particolari, dalle quali si dovrà vedere, se si siano

narra-

narrate al Principe fedelmente tutte le circostanze del fatto, ond', sicchè possa cadere il dubbio del difetto dell' intenzione, il quale annulla la grazia.

Come ancora, se si sia bene osservata la forma della grazia, e particolarmente circa il modo di fare l'alienazione, overo circa l' impiego del prezzo; il tutto dipendendo dal tenore, overo dalla forma di ciscuna grazia: E per conseguenza restano questioni di puro fatto più che di legge, da decidersi con le circostanze particolari dello stesso fatto; che però in occorrenza converrà ricorrere a quello che in occasione de' casi seguiti se ne discorre nel Teatro. L

L Negli stessi disc. 161, con molti seguenti.

17 Sopra queste licenze, o deroghe li Giuristi formano molte questioni, e particolarmente con magior frequenza li Spagnoli, in occasione di quei Maggioraschi, sopra i quali pare siano quasi tutti li negozj gravi di quel paese, conforme dall' opere de' medesimi Spagnoli apparisce: E particolarmente se servendosi di tal licenza in eccesso, resti l'alienazione viziata in tutto, o veramente si sostenga per la parte permessa: Come ancora, se essendo conceduta ad uno, il quale non se ne servisse, possa valersene il successore: Overo che non volendo quegli, il quale l' abbia ottenuta, servirsene; possano valersene i suoi creditori, con altre questioni simili: Ma sopra di esse non si può dare una regola certa, dipendendo la decisione in gran parte dalla forma della licenza, overo dagli stili de' Tribunali, onde nell' occorrenze converrà ricorrere alli professori, ed a quel che se ne va accennando nel Teatro. M

M Negli stessi luoghi.

Ancorchè la divisione sia posta da scittori tra le alienazioni: Nondimeno, quando sia quella divisione, la quale faccia tra più 18 chiamati perchè ciascuno conosca il suo, per non esservi obbligo di vivere in comunione, in tal caso non vi cade dubbio alcuno; che si possa fare: Eccetto se il testatore l' avesse proibito, perchè voglia, che la robba per miglior conservazione stia indivisa: Che però il dubbio, il quale suol cadere nelle divisionl, riguarda la questione della remissione del Fidecommisso; cioè se li dividenti con quest'atto abbiano voluto rimettersi il vincolo del Fidecommisso, e fare che ciascuno abbia la sua porzione libera: Ed in ciò la regola è negativa, quando espressamente, overo per congetture non apparisca della contraria volontà, sopra la quale non si può dare una regola certa, mentre il tutto dipende dalle clrcostanze di ciascun caso, e particolarmente del modo di dividere, e dalla ricompensa: Camminando con la solita scorta di badare alla sostanza della verità, più che alla formalità delle parole: Come (per esempio) si posseggono in comune più sorte di robbe libere, e fide-

com-

commiſsarie, ſe la diviſione ſia eguale, cioè che tanto ſi valutino le libere, quanto le fidecommiſsarie, ſarà ſegno che ſi ſia rimeſso il Fidecommiſso, ma ſe la valuta ſia ineguale, in tal caſo ſarà ſegno che ſi ſia avuta ragione del vincolo, e però le robbe ſi ſiano valutate meno, e datone parte maggiore, con caſi ſimili: Ed in ſomma il tutto in ciaſcun caſo va regolato dalle circoſtanze particolari de' caſi, ed è errore il camminare con le generalità, e con le tradizioni in aſtratto, overo con le deciſioni di altri caſi: N

N *Nelli diſ. 175. con più ſeguenti.*

CAPITOLO TRIGESIMOSECONDO.

Delle alienazioni delle robbe fidecommiſſarie illecite e proibite ; e degl'effetti li quali da ciò riſultano.

SOMMARIO.

1 *Della differenza tra la proibizione dalla alienazione fatta dalla legge, e quella che ſi è fatta dall'uomo.*
2 *Quando al ſucceſſore nel Fidecommiſſo oſti la qualità ereditaria dell'alienante per la proibizione dell'uomo.*
3 *Dello ſteſſo per la qualità delle robbe.*
4 *E in arbitrio del ſucceſſore nel Fidecommiſſo recuperare la robba alienata, overo ricuperare il prezzo dall'alienante.*
5 *Se ſi dia l'ipoteca legale nelle robbe dell'erede gravato per le alienazioni.*
6 *Dell'apertura del Fidecommiſſo in vita per le diſſipazioni.*
7 *Della ſicurtà che ſi deve dare dal gravato.*
8 *Della cautela nelli cenſi, acciò non ſiano diſſipati.*
9 *Delli luoghi de' Monti.*
10 *Dell'amminiſtrazione delle robbe del Fidecommiſſo, che ſi tolge al poſſeſſore.*
13 *Della preſcrizione ſe ſi dia nelle robbe del Fidecommiſſo.*
12 *Delle ſentenze, e degli altri atti giudiziali fatti contro il gravato; ſe pregiudichino alli ſucceſſori del Fidecommiſſo.*

CAP. XXXII.

1 A regola generale, quando non entrino le limitazioni accennate nel capitolo antecedente, porta ſeco la proibizione dell'alienazione de' beni del Fidecommiſſo, per la ſola diſpoſizione della legge, anche ſe il teſtatore non la faceſſe, molto più facendola: Con queſta differenza tra il caſo che la proibizione dell'uomo vi ſia, o no; che quando vi ſia ſolamente la proibizione della legge, l'alienazione non è nulla, ma viene annullata, o reſciſa dal Giudice, ſicchè il fidecommiſſario poſſa ricuperare le robbe alienate:. Ma quando vi ſia ancora la proibizione dell'uomo, acciò queſta non ſia inutile, e che faccia qualche operazione, porta ſeco la nullità che li Giuriſti dicono *ipſo jure*. A

A *Nel diſc 157. ed altri ſeguenti e nella Suma.*

Da

Da questa distinzione risultano diversi effetti, e particolarmente che nel primo caso se il successore nel Fidecommisso sarà erede del gravato, da cui sia stata fatta l'alienazione, non potrà impugnare il fatto del suo autore, all'osservanza del quale sarà tenuto precisamente (secondo la più ricevuta opinione) in maniera che non può dire di volere rifare l'interesse con le altre robbe ereditarie: Ma se vi sarà la proibizione dell'uomo, in tal caso per la nullità dell'atto, la quale si è con maggior rigore indotta, potrà vendicare la robba alienata, non ostante la qualità ereditaria.

Come ancora questa qualità non ostarà quando si tratta di robbe cospicue, o tali che il testatore abbia mostrato una particolar affezione alla loro conservazione, o pure che siano robbe antiche, o che abbiano qualche altra speciale circostanza, conforme più distintamente si accenna nel Teatro. 3

4 Quando dunque segua l'alienazione illecita, la quale cada sotto la suddetta regola, sicchè non vi sia qualche limitazione, che la scusi, allora sarà in arbitrio del successore nel Fidecommisso; o di andare sopra le robbe malamente alienate, e ricuperarle di mano de' terzi possessori; o veramente d'indirizzarsi contro lo stesso gravato, o contro il suo erede per il prezzo, e per la reintegrazione del Fidecommisso, conforme stimarà essergli più espediente. B

B *Nelli disc. 84. e 163 di questo titolo.*

Così in questo caso, come in ogni altra reintegrazione per le alienazioni, o per le dissipazioni fatte frequentemente si disputa la questione, se nelle robbe dell'erede gravato si dia quell'ipoteca legale, o tacita, la quale si dà contro il tutore, ed il curatore, ed ogni altro legale amministratore. 5

Non è stata conosciuta, nè trattata la presente questione dalli nostri Maggiori più antichi, per essere stata promossa per alcuni moderni verso il principio del secolo corrente: Alcuni de' quali giudiziosamente, e con qualche fondamento tengono l' affermativa: Ed altri più moderni con un certo rigore leguleico tengono la negativa : Però la Curia Romana da qualche tempo moderno cammina con una certa distinzione, cioè se l' alienazione sia dolosa, o nò, e che nel caso del dolo vi entri l' ipoteca, e non nell'altro, che non vi sia: Bensì che a questo effetto debba bastare quel dolo presunto, il quale risulta dalla semplice scienza del Fidecommisso. C

C *Nel disc. 169. di questo tit., e nel disc. 36. del lib. 8. del Credito.*

Però non si sa vedere a quale fondamento questa distinzione sia appoggiata, sicchè solamente con essa si cammina col solito vizio prammatico di fermarsi alle tradizioni, overo alle autorità, senz'altro discorso, e senza investigarne la ragione; mentre pare più vero doversi dire, che o l'una, o l'altra opinione sia generalmente vera: Bensì che pare più fondata la prima, cioè darsi l'ipoteca

ca

ca legale, attesocchè l'erede gravato in effetto merita dirsi un'amministratore legale, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. D

D *Negli stessi luoghi.*

Quando poi le alienazioni, o le deteriorazioni siano grandi, e talmente sregolate che possa entrarvi il termine della dissipazione, 6 in tal caso il possessore del Fidecommisso viene stimato un cattivo amministratore, e degno di essere privato delle sue ragioni, in maniera che si faccia luogo alla restituzione del Fidecommisso, anche prima che, secondo la volontà del testatore, se ne purifichi la condizione. E

E *Nel disc. 170. di questo tit.*

Non facilmente però questa specie di restituzione si riduce alla pratica; onde quantunque nell' età nostra si sia visto praticare, nondimeno il più delle volte ciò suole seguire per collusione, e per mettere in mezzo li Creditori del possessore, secondo i casi accennati nel Teatro F: Che però vi si deve camminare con molta circospezione, nè ciò si deve facilmente ammettere, conforme più distintamente si accenna nel Teatro suddetto.

F *Nel detto disc. 170.*

Bensì che quando quegli, il quale sia chiamato al Fidecommisso, dubita della dissipazione, o della mala amministrazione 7 del gravato, in tal caso per rigor di legge lo può sforzare a dare la sicurtà: Però in pratica questa non è in uso, eccetto che nelle robbe mobili, mentre li stabili veri non sono soggetti alla dissipazione, e per quelli stabili finti stimati tali ancorchè non siano, come sono li censi, e cose simili, vi è il rimedio dell'inibizione alli debitori, che non possano farne l'estinzione, se non all'effetto di depositare il prezzo per investirlo cautelatamente citati gl'interessati: E questa cautela si suole anche mettere dagli stessi testatori, li quali abbiano in animo di fare il Fidecommisso; cioè che nello stesso stromento del censo si metta per legge al debitore di non poter fare l'estinzione se non con una certa forma, e che altrimente sia mal fatta; imperciocchè, cessando questo patto, o veramente cessando l' inibizione del Giudice, si 8 potrebbe fare col possessore del Fidecommisso, senza che il debitore sia tenuto ad altro, se tal possessore non investisse il prezzo: Purche però l' estinzione segua per pagamento vero, ed effettivo, ma non già per una semplice confessione, o quietanza; mentre quando vi sia questa cautela, o pure vi sia l'inibizione, in tal caso l' estinzione sarà invalida, e si avrà per non fatta. G

G *Nel disc. 23. del lib. 5. de' Censi.*

9 Nelli luoghi de' Monti non vi è la necessità di queste cautele, stando provisto che il vincolo del Fidecommisso si mette nel corpo delle lettere patenti, ed ancora nelli libri del Monte, sicchè non si ammette la risegna se non con lo stesso vincolo, e per conseguen-

guenza il possessore del Fidecommisso non può alienare, se non per la sua vita. H

H Nel lib. 2. de' Regali nelli disc. 30. e seguenti.

10 Si dà però ancora il caso, che nelli stabili veri, ad istanza delli chiamati al Fidecommisso, ancorchè non si faccia il caso della restituzione, se ne proibisca l'amministrazione al possessore; e che questa si dia al prossimo successore, overo ad un economo, senza privarlo de' frutti, cioè nel caso della mala cultura, o per altra mala amministrazione.

11 Si dice anco specie d' alienazione la negligenza, e per conseguenza non facilmente si verifica nelle robbe soggette al Fidecommisso la prescrizione, per la ragione che la negligenza del predecessore non deve pregiudicare al successore independente, il quale non potendo per prima agitare, non deve patire il corso della prescrizione. I

I Nel lib. 15. de' Giudizj, e nel disc. 21.

12 E lo stesso si dice delle sentenze, e degli altri atti giudiziali; quando siano nati senza la conveniente difesa delle ragioni del Fidecommisso, sicchè siano trascorsi per negligenza del possessore, con altri casi simili alli quali si adatti la stessa ragione, con la quale più che con la lettera delle leggi, e delle autorità si deve camminare. L

L Nel detto lib. 15. de' Giudizj nel disc. 36 ed in altri.

CA-

CAPITOLO TRIGESIMOTERZO.

Delli frutti, quando spettino totalmente al gravato, o ad altro possessore del Fidecommisso: E quando debbano impinguare lo stesso Fidecommisso: E particolarmente allora se ne siano pagati li debiti ereditarj: Ed incidentemente dell'altre detrazioni: Ed ancora del Fidecommisso nelle robbe proprie dello stesso erede gravato.

SOMMARIO.

1 *Si distinguono i punti; overo le ispezioni.*
2 *Delli frutti da restituirsi dal giorno della lite.*
3 *A chi spettino li frutti percetti nella lite, pendente la restituziono; e che la regola sia per l'erede grvato.*
4 *Se con li frutti si pagano li debiti, o si fanno li miglioramenti, a chi spettino.*
5 *Della contraria disposizione se vaglia.*
6 *Che questa soglia importare un consiglio.*
7 *Delli frutti doppo fatto il caso del Fidecommisso prima della lite.*
8 *Si distingue tra le persone privilegiate, e non privilegiate.*
9 *Della ragione della differenza tra dette persone.*
10 *Delli frutti pendenti, o maturati, e non esatti, e della buona, o mala fede a questo effetto.*
11 *Delle detrazioni.*
12 *Se vaglia il Fidecommisso nelle robbe proprie dell'erede gravato.*

CAP. XXXIII.

N più maniere sogliono entrare le questioni de' frutti in questa materia Fidecommissaria: Primieramente tra l'erede gravato, ed il fidecommissario sopra li frutti maturati, e percetti, pendente 1 il caso della restituzione; se siano dell'erede; o veramente se debbano impinguare l'eredità: Secondariamente sopra il modo di dividere li frutti pendenti o inesatti tra lo stesso erede gravato, ed il fidecommissario, overo tra li predecessore, ed il successore nel Fidecommisso: E terzo sopra li frutti che si devono restituire al successore dal terzo possessore, in po-

in potere del quale fossero le robbe fidecommissarie per qualche titolo particolare.

Sopra questa ultima specie non occorre quivi diffondersi, mentre cade sotto la generale materia de' Frutti, li quali vengono nelle condanne giudiziali, o che si chiamano frutti della lite, alli quali il terzo è tenuto dal giorno, dal quale ha saputo, o pure ha dovuto sapere di non esser più padrone, e che sia stato constituito in mala fede; che però, per non ripeter lo stesso più volte, si potrà vedere nel capitolo ventitrè della Pratica giudiziale nel libro decimoquinto. A

2

A Nel lib. 15. de' Giudizj disc. 39.

Per quello dunque spetta alla prima specie delli frutti decorsi, e percetti pendente la condizione del Fidecommisso: La regola assiste al gravato, o sia primo, o secondo erede universale, o particolare; cioè che li frutti spettano a lui.

3

4 E sebbene alcuni credono, che quando avesse pagato i debiti ereditarj, overo fatto i meglioramenti nelle robbe, che questi si debbano intendere fatti con li frutti: Nondimeno questa opinione più comunemente è riprovata, sicchè si dovranno detrarre ancora li debiti, e li miglioramenti, conforme si è discorso nel libro antecedente nel titolo delle Detrazioni. B

B Nel lib. 9. delle Detrazioni nelli disc. 18. e 25. ed altrove.

Ma perchè questa regola (secondo la general natura di tutte l'altre) riceve la solita limitazione per la contraria volontà del testatore, della potestà del quale non si dubita: Ed anche lo prova l'uso di tal volontà; mentre la pratica insegna che si ritrovano alle volte di quei pazzi, li quali con pochi frutti delle loro robbe ordinano de' moltiplichi di molti milioni, che richiederebbono il corso di molti, e molti secoli: onde quando la volontà sia chiara, ed espressa non cade altra ragione di dubitare che quella dell'impossibile: Quindi nascono frequentemente le questioni sopra la volontà, se quando questa vi sia, o nò.

5

Nasce la ragion del dubitare per rispetto che da Giuristi, e da' Tribunali si è alle volte fermato, che quando anche il testatore ordina all'erede gravato l'andare estinguendo li debiti con li frutti, tuttavia ciò importi un consiglio, e non un precetto, quasi abbia voluto fare da maestro di casa dell'erede, insegnandogli come si debba governare, ma che non perciò abbia voluto privarlo del comodo de' frutti per impinguare l'eredità a favore de' successori, se non quando costi, che veramente tale sia stata la sua volontà, la quale in dubbio non si presume, C

C Nel detto disc. 18. ed altrove.

Nondimeno (secondo il ricevuto in pratica) si deve camminare con la distinzione, che: O la volontà è chiara, ed espressa, che li frutti in tutto, o in parte debbano impinguare l'eredità, anche in ragione di moltiplico, o di estinzione de' debiti, o

de' mi-

de' miglioramenti: Ed in questo caso non entra questione alcuna, mentre questa non si dà quando la volontà sia chiara, ed espressa: Overo si pretenda dedurre da congetture, ed argomenti, o da parole equivoche, e capaci di più intelletti: ed allora non vi si può dare una regola certa, mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari: Che però bisogna ritornare a ricantare lo stesso intercalare più volte accennato circa questa prova congetturale, potendosi vedere quel che in occasione da' casi seguiti se ne va accennando nel Teatro. D

D *Nelli discorsi 187. e molti seguenti di questo titolo.*

Quanto alla seconda specie, o ispezione della pertinenza de' frutti tra il gravato, ed il fidecommissario, overo tra il predecessore, ed il successore: Oltre quelle cose le quali riguardano i termini generali della lite, o della mala fede in ogn'altra materia, del che si discorre nell'accennato capitolo ventitrè della Pratica Civile: Per quello appartiene a questi termini speciali del Fidecommisso; entra primieramente la distinzione trà la certezza, e l'incertezza del peso di restituire: Attesocchè quando il gravato sia incerto, con una incertezza giusta, e non affettata se sia tenuto, o nò alla restituzione, overo al pagamento de' debiti, in tal caso sarà scusato dalli frutti percetti, e consumati; bastando a quest'effetto quel consumo improprio, il quale nasce dalla commistione con le altre sue robbe, senza che vi entri la distinzione del sostituto privilegiato, o non privilegiato; Essendochè, sebbene a rispetto de' privilegiati non entra la ragione, che di sotto si accennerà: Anche nel caso della certezza vi entra l'altra ragione della buona fede nel possessore, quando abbia qualche motivo di dubitare, mentre in questa materia de' Frutti non è necessaria la buona fede positiva, ma basta non vi sia la mala positiva, sicchè quella fede, la quale da' Giuristi si dice *media*, ch'è un misto tra la buona, e la mala, e che si considera in quel che dubita, participa più tosto della natura della buona che della mala; Essendo diversi li termini della prescrizione da questi della scusa di restituire i frutti: E per conseguenza si stima errore l'applicare quelle cose, le quali riguardano il suddetto effetto della prescrizione, a quest' altro effetto de' frutti. E

7

E *Nelli discorsi 185. e seguenti di questo titolo.*

Quando poi non vi sia questa giusta incertezza, in tal caso entra la distinzione tra le persone privilegiate, e le non privilegiate: Attesocchè, a rispetto delle privilegiate, come sono la Chiesa, e la causa pia, ed ancora li pupilli, li pazzi, ed altri simili, li quali non potendo amministrare il suo da se stessi, vivono sotto il governo, e sotto l'amministrazione della legge: E a favore di questi corrono i frutti dal principio, che si sia fatto il caso della restituzione: Ma se si tratta degli altri non privilegiati, non sono dovuti li frutti se non dal giorno della dimanda. F

8

F *Negli stessi luoghi.*

La ragione della differenza tra l'una, e l'altra sorte di persone consiste in che, cessando il privilegio, non è obbligato il gravato di andare risvegliando quelli li quali dormono: A tal segno che per la credulità, o per la speranza che il sostituto non sia per curarsene, li Giuristi lo stimano in tal buona fede che, non ostante la scienza, possa prescrivere col benefizio del tempo lunghissimo d'anni trenta questo peso, non ostante l'impedimento della legge Canonica, nella stessa maniera che l'erede prescrive li Legati, ancorchè siano contenuti nello stesso testamento, dal quale cava ogni sua ragione: E per conseguenza molto più facilmente gli giova per questo effetto minore de' frutti: Che però il fidecommissario si dolga della sua negligenza: All'incontro quando si tratta delle suddette persone privilegiate, la legge finge l'accettazione, e l'interpellazione, nell'istessa maniera che nel libro quinto delle Usure si è detto della mora irregolare: E per conseguenza quando l'erede abia la scusa della buona fede, non gli resta altro refugio da fare i frutti suoi. G

9

G *Negli stessi luoghi.*

Occorre ancora disputarsi tra il predecessore, ed il successore sopra li frutti pendenti, o veramente maturati, e non esatti, nella stessa maniera che occorre disputare tra il predecessore, ed il successore nel Feudo, o nel beneficio, con casi simili: Ma perchè questo punto ha qualche varietà d'opinioni, e la sua decisione dipende da diverse distinzioni, in maniera che sarebbe soverchia digressione il volerlo minutamente esaminare, e forse cagionarebbe qualche confusione a' non professori: Però nell'occorrenze converrà ricorrere a professori, ed a quello in questi termini speciali se ne discorre nel Teatro. H Ed a quel che in termini simili, o prossimi se ne discorre nella materia Feudale, nella Beneficiale, ed in quella del'Usufrutto: Non avendo relazione alla materia Dotale per qualche diversità di ragione; mentre al marito spettano li frutti corrispettivamente alli pesi del Matrimonio; sicchè la ragione è diversa.

10

H *Nel disc. 177. di questo titolo, ed altrove.*

Molto frequenti in questa materia Fidecommissaria si sentono le questioni tra il gravato ed il sostituto circa le detrazioni legali, o accidentali, e particolarmente delli miglioramenti, ed ancora sopra la validità, o invalidità delle alienazioni, che si pretendono sostenere per questa causa di detrazione: Ma perchè di ciò si è discorso nel libro antecedente nella sua sede particolare delle Detrazioni, si potrà ivi vedere.

11

Ed essendo soliti alcuni testatori proibire à gli eredi gravati non poter detrarre li crediti, e le ragioni proprie, ma che s'intendano rimesse all'eredità fideicommissaria: Anzi che sogliono soggettare al Fidecommisso le robbe proprie dello stesso erede: Quin-

12

Quindi occorre di ciò disputare, così della podestà, come della volontà: E per quello appartiene alla prima parte della podestà, oggi resta fuori di dubbio, purchè non sia oltre il comodo che importa l'eredità, secondo ciò si è discorso nel libro antecedente nelli titoli del Testamento, e delle Detrazioni: Sicchè tutta la questione si restringe alla volontà, la quale in dubbio non si presume: E per conseguenza la materia non è capace di una regola certa, per dipendere la decisione dalle circostanze de' casi particolari. I

I *Nelli discorsi 134. e seguenti di questo titolo.*

CAPITOLO TRIGESIMOQUARTO.

Delle azioni, e delli rimedj, che competono al fidecommissario contro il gravato per la restituzione del Fidecommisso: E quando il Sostituto possessore sia legittimo contradittore, o nò all'erede, overo all'incontro.

SOMMARIO.

1 *Dell' immissione che si dà al fidecommissario universale.*
2 *E quella del fidecommissario particolare.*
3 *A che giovi questo rimedio; e quando sia esecutivo.*
4 *Se l'erede sia legittimo contraditore al fidecommissario.*
5 *Dell' opposizione delle detrazioni.*
6 *Se il fidecommissario sia legittimo contradittore all'erede.*
7 *Dello stesso; e come si debba camminare nella materia.*

CAP. XXXIV.

1 Essendosi dalla legge Civile conceduto agli eredi universali scritti in testamento un certo rimedio privilegiato, il quale volgarmente si dice dell' immissione per ottenere il possesso delle robbe possedute dal defonto; è stato dubitato da Dottori, se lo stesso giudizio, ò rimedio spetti al fidecommissario, il quale si dice un'erede secondo, overo mediato, non solamenre contro gli altri possessori delle robbe, per titolo di successione ab intestato, o per altro rispetto, ma ancora contro lo stesso primo erede gravato alla restituzione, overo contro li suoi successori: Ed ancorchè in istretti termini legali sia forse più probabile la negativa, mentre questo giudizio sommario, e privilegiato fu veramente introdotto dalla legge a favore del primo erede per riparare all'occupazioni delle robbe de' morienti, che si sogliono fare nel mentre il loro possesso sia vacante: Nondimeno in pratica più communemente dalli Tribunali, e particolarmente da quelli della Curia Romana sta ricevuto, che anche al fidecommissario primo, ed ulteriore spetti questo rimedio. A

A *Nelli disc. 97. e 98. di questo titolo, e alla Pratica Civile*

Quando

Quando però si tratti di Fidecommisso universale: Attesocchè, quando si tratta di Fidecommisso particolare, non entra questo rimedio, ma se ne pratica un'altro parimente d'immissione, il quale si dice del Salviano per l'ipoteca legale, la quale si concede alli legatarj, sotto nome de' quali vengono anche i fidecommissarj particolari. B

B *Nelli stessi luoghi.*

Giova molto la competenza di questi rimedj in quei Tribunali, nelli quali si cammina con la disposizione della legge Civile, la quale non ammette l'appellatione sospensiva, ma gli dà la pronta esecuzione: Però giova poco nel Foro Ecclesiastico, nel quale si deve camminare con la disposizione della legge Canonica, la quale anche in questi giudizj ammette l'appellazione sospensiva, sicchè poco differiscono dal petitorio.

3

E da ciò nasce, che nella Curia nelle cause dello Stato Ecclesiastico immediato così frequente si disputa una certa Costituzione, la quale si dice l'Egidiana, che in questa parte dispone lo stesso di quello disponga la legge Civile nel negare l'appellazione sospensiva: Attesocchè, essendo ricevuto senza dubbio che sia una legge fatta dal Papa, come Principe temporale solamente, sta parimente ricevuto che non obbliga le Chiese, nè le persone ecclesiastiche, a rispetto delle quali si cammina con la legge Canonica, conforme più distintamente si accenna nella Pratica Civile. C

C *Nello stesso luogo.*

Quindi ancora nascono le frequenti questioni sopra la materia del legittimo contraditore, nel caso del quale cessa questo processo sommario, ed esecutivo, ma si cammina col processo ordinario: Conforme ancora occorre in proposito dell'esecuzione delle Lettere Appostoliche nella materia Beneficiale, ed altrove: E sopra ciò gli scrittori s'intricano malamente con la solita varietà delle opinioni, e forse più li Tribunali con la varietà delle resoluzioni, e con molte distinzioni di diversi casi, per il che si rende quasi impossibile di costituirvi una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, senza una gran digressione, anzi confusione: Che però nelle occorrenze converrà ricorrere alli professori pratici in quel paese, ed a quello se ne va accennando nel Teatro: Maggiormente che nella materia Giudiziale nelli giudizj possessorj, overo esecutivi si tratta generalmente di questo punto del legittimo contradittore; e perciò ivi si potrà vedere. D

4

D *Negli stessi luoghi.*

Per impedire questi rimedj al fidecommissario si suole dall'erede dell'erede gravato, o da altro possessore delle robbe opporre delle detrazioni: Come sono la legittima, la trebellianica, overo li debiti pagati, o li miglioramenti, o pure un Fidecommisso

5

antico, e simili; conforme si è accennato nel libro antecedente; trattando delle Detrazioni, ed ancora se ne accenna qualche cosa nella suddetta materia Giudiziaria.

Cammina tutto ciò, quando il fidecommissario, o il sostituto domandi l'immissione contro l'erede gravato, overo contro un' altro possessore delle robbe del Fidecommisso, il quale si difenda o col negare il Fidecommisso, o veramente col negare la pertinenza all'attore, dicendo che spetti a se stesso, overo ad un terzo, o pure con le suddette detrazioni, ed altre simili eccezioni.

Entra però il dubbio nel caso opposto, cioè quando il fidecommissario, overo il sostituto, essendo morto l'erede gravato, pigliasse il possesso di quelle robbe, che pretende esser soggette al Fidecommisso, di propria autorità, overo di mano del Giudice, ma senza la legittima citazione della parte; cioè se comparendo poi l'erede ab intestato, o testamentario dell'ultimo morto, e dimandando il possesso delle robbe possedute dal suo autore nel tempo della morte, debba il fidecommissario dirsi leggittimo contradittore, per impedirgli quei rimedj sommarj, ed esecutivi, overo in altro modo privilegiati, che dalla legge si concedono all'erede.

6

Ed in ciò la regola assiste all'erede contro il fidecommissario, ed è che questi non si dica leggitimo contradittore, per la ragione che il Fidecommisso si deve pigliare dalla mano dell'erede, e non di propria autorità: Maggiormente in quei Tribunali, nelli quali si cammina con li rigori della legge Civile: Ed ancora in quelli, nelli quali si cammina con l'equità della legge Canonica, la quale non bada tanto al rigore delle formalità, ma cammina più con la verità naturale, che tuttavia questa non deve entrare, se non quando si verificano li tre requisiti: Il primo, che il Fidecommisso sia chiaro, il che si dice solamente quando è letterale, ed espresso, non già quando sia implicito, e congetturale: Il secondo, che sia certo non spettino all'erede detrazioni alcune, sicchè la sola possibilità si suole stimare sufficiente: Ed il terzo, che il possesso non sia vizioso, ma preso con li suoi dovuti termini; cioè citato l'erede, o quando ancor non si sia dichiarato, citato il curatore dell'eredità giacente. E

E Negli stessi luoghi.

Ancorchè in pratica sia solito camminarsi con questi rigori: Tuttavia pare (conforme più distintamente si discorre nel Teatro in occasione de casi seguiti) sia un chiaro errore il camminare con queste generalità, dovendosi principalmente riflettere alle circostanze particolari di ciascun caso, e da quelle vedere, se si adatti, o nò la ragione, overo il fine, e l'effetto per li quali la legge ha introdotto questi rigori; cioè che non si dia l'adito a coloro, li quali abbiano delle pretensioni turbide de' Fidecommissi, di oc-

7

occupare le robbe dell' eredità giacenti, per avere di poi con le mani piene a sostenere le lunghe liti sopra le loro carte vecchie, e pretensioni, facendo guerra al padrone con le sue robbe: Ma non già quando sia stato un possesso sincero, e di buona fede, in maniera che non vi entri il suddetto sospetto, o la suddetta ragione: Come (per esempio) occorre in un legittimo successore ab intestato, il quale già per ignoranza crassa, o affettata, ma con giusta credulità si stimi tale, perchè non abbia notizia del testamento, sicchè nel tempo del possesso concorresse in lui l'uno, e l' altro titolo: Molto più quando possedesse in comune col morto, nel qual caso non è necessario l'atto del nuovo possesso, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. F

F *Negli stessi luoghi.*

Ed in somma si deve camminare per la strada della ragione, la quale è l' anima della legge, non per quella della sola lettera alla giudaica, e per la sola formalità di circuiti inutili, e calunniosi; sicchè (conforme si è detto) la materia non riceve una regola certa da praticarsi egualmente in ogni caso, bensì con un prudente, e ben regolato arbitrio, deve il tutto dipendere dalle circostanze del fatto.

CA-

CAPITOLO TRIGESIMOQUINTO.

Conclusione sopra tutta la materia; e per qual ragione non si possa in essa dare una certa, e determinata verità, o chiarezza.

SOMMARIO.

1 *Che molte cose restino da dire; e della ragione.*
2 *Della regola che si deve tenere in questa materia.*
3 *Come si debba regolare il Giudice; e quali siano le sue parti.*

CAP. XXXV.

1 Restano mo'te altre cose da dire: A tal segno che quando si voglia esaminare il tutto per minuto, sarà forse più quel che resta di quello siasi detto: Ma perchè sono cose più rare in pratica, e più sottili, o confuse; però si stima sufficiente questa notizia per li non professori, come concernente le cose più pratiche; mentre il di più potrebbe servire a cagionare più tosto qualche maggior confusione; sicchè nelli casi straordinarj, ed insoliti si dovrà ricorrere a professori, alli quali bisogna pure lasciare qualche cosa, ed a quel che se ne discorre nel Teatro.

2 Si ripete però per regola generale quello si è più volte (forse con troppa frequenza, ma sempre opportunamente) accennato; cioè che in questa materia oggi non vi è forse questione alcuna di legge; attesocchè tutte quelle, nelle quali li nostri Maggiori si sono tanto affaticati, possono dirsi già spianate dalli Tribunali, li quali col ricevere una delle due opinioni stimate più probabili per regola, e l'altra meno probabile per limitazione, quando vi concorrano congetture in contrario, le quali mostrino una diversa volontà del disponente, hanno tolto quasi tutte le dispute: E perciò il tutto si riduce alle questioni di fatto, e della volontà, la sostanza delle quali si deve attendere, e non le sottigliezze, e le formalità legali: Per conseguenza si crede sia una specie di sciocchezza, o di pazzia manifesta il volere camminare in questa materia con le sole generalità, overo con le decisioni seguite in alcuni casi, e quelle applicare ad ogni altro, mentre la decisione deve dipendere dalle circostanze particolari, dalle quali per la diversità de' paesi, e de' loro stili, ed anco per la diversa qualità delle persone, e del-

e delle robbe, le congetture, e gli argomenti non devono avere la stessa forza, sicchè in un caso alcune basteranno ad indurre il Fidecommisso, ed in un'altro le stesse, e le altre molto maggiori non saranno sufficienti: Essendo troppo chiaro errore il dire, che nella stessa maniera s'abbia da regolare il testamento d'un Signore, o di Cavaliere Grande sopra castelli, ed altri beni cospicui, ed antichi, che comple di conservare nella sua nobile famiglia, e descendenza, che nel testamento d' un uomo ordinario, e di popolare condizione, il quale (secondo l'uso più comune) metta qualche ligame alli figli per tenerli a freno per le dissipazioni, o per riparare alle confiscazioni, senza che il suo spirito passi più avanti, nè che la qualità delle robbe sia proporzionata a maggior progresso di Fidecommisso perpetuo, e successivo, con altre simili considerazioni.

3 E quindi nasce che il Giudice di queste materie ha bisogno più di giudizio che di dottrina, reassumendo la persona del morto, e facendo riflessione a quello che secondo la sua condizione verisimilmente colui abbia voluto, supponendolo un uomo ragionevole, e non un'animale irrazionale: E con queste regole, o considerazioni naturali, e verisimili si deve cercare la volontà del morto, non già con le sottili formalità de' Leggisti antichi, i quali camminarono con la lettera delle leggi per addottrinare i giovani della teorica, senza badare alla diversità de tempi, e de'costumi: Ed anche alla diversità dell'idioma, overo della lingua; e che per lo più le parole de'testamenti non sono de'testatori, bensì de' Notari; sicchè in questa materia più che in ogni altra si verifica quello si è accennato nel Proemio; cioè che il Giudice, o il consigliere non si dice un'uomo scientifico, ma un'uomo buono, e prudente, e che questa facoltà legale non si dice scienza, ma prudenza; conforme più distintamente si discorre nel capitolo decimo della Pratica Civile nel libro decimo, quinto de'Giudizj; che però alle cose ivi accennate si deve riflettere.

IL DOTTOR VOLGARE,

LIBRO UNDECIMO

In tre Parti diviso

PARTE PRIMA

DELLI LEGATI.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DELLA PARTE PRIMA
DE' LEGATI

CAPITOLO PRIMO

CAP. II.

CAP. III.

CAP. IV.

CAP.

C A P. V.

Delli Legati delle robbe ſtabili come (per eſempio) delle caſe, o de' poderi, che coſa abbraccino; Ed ancora di quei Legati di ſpecie, o di quantità, li quali ſi devono adempire da alcuni effetti deſtinati dal teſtatore; ſe queſta deſtinazione ſtia taſſativamente; ſicchè, non baſtando, l'erede non ſia tenuto ad altro, overo ſtia demonſtrativamente per l'obbligo dell'erede di ſupplire dagli altri effetti.

C A P. VI.

Dell'interpretazione de' Legati dell'uſufrutto, e dell'abitazione, come vadano inteſi.

C A P. VII.

Degli altri caſi ſopra li Legati dubbj, li quali abbiano biſogno d'interpretazione; e come queſta vada fatta.

C A p. VIII.

Quando il Legato ſi dica puro, o veramente condizionale; e degli effetti che da ciò riſultano: Ed ancora quando le condizioni ſiano tali che ſi abbiano per non ſcritte, ſicchè non oſtante il loro difetto, il Legato ſia dovuto.

C A P. IX.

Delli Legati, li quali ſi facciano dalli debitori alli creditori; com vadano inteſi, o interpretati; e quali effetti da eſſi riſultano.

C A P. X.

Delle ragioni, e delle azioni, de' pivilegi, che dalla legge ſi danno alli legatarj per la conſecuzione de' Legati, e delle loro dipendenze.

C A P. XI.

Della rivocazione, o della moderazione, o altra diminuzione de' Legati, ed ancora della loro preſcrizione, o altra perdita.

C A P. XII.

Di alcune coſe, le quali concernono li Legati pii: E della loro eſecuzione: E particolarmente delle facoltà del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro.

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Della validità, ed efficacia delli Legati, in maniera che si possano dimandare, o nò.

SOMMARIO.

1 *Il Legato che cosa sia.*
2 *Quando vagliano i Legati, e non vaglia il testamento.*
3 *Ed (all' incontro) che vaglia il testamento, e non vagliano li Legati.*
4 *Del Liboniano.*
5 *Del Legato fatto della robba d'altri se ne deve il prezzo.*

CAP. I.

1 L Legato si dice dalla legge una donazione fatta, o lasciata dal defonto da doversi pagare dall'erede: E quando sia contenuta nel testamento, il quale sia perfetto o valido, sicchè sia sufficiente per la cosa maggiore, che è l'istituzione dell'erede, non cade dubbio alcuno generalmente sopra la sua validità, ed efficacia, quando qualche circostanza particolare non cagioni la limitazione di questa regola: Attesocchè, se la disposizione sarà valida, e perfetta per il più, cioè per l'eredità, si dovrà dire ancora tale per lo meno de' Legati.

Bensì che si può dare il caso (conforme si dà frequentemente) 2 che la disposizione possa essere valida, e perfetta per i Legati, e che non sia valida, o perfetta per l'istituzione dell'erede, stante che nelli Legati si richiedono minori solennità, che per l'istituzione diretta dell'erede: Ma non (all'incontro) che vaglia per l'istituzione dell'erede, e che non vaglia per i Legati, quando la qualità particolare del legatario, o qualch'altra circostanza alterativa non ne cagioni la limitazione, sicchè frequentemente occorre non sostenersi il testamento nell'istituzione dell'erede, e nondimeno si sostenga per li Legati, li quali possono essere dovuti, anco dal veniente ab intestato: Come (per esempio) se fossero lasciati nelli codicili, overo che il testamento dalla legge si risolva in codicilli, o in altra semplice ultima volontà, perchè non si possa sostenere come testamento per difetto di qualche solennità maggiore, o pure per causa della preterizione, overo dell'eseredazione, la quale si sia fatta scientemente: O pure, ancorchè si sia fatta

ignorantemente, e che il Legato abbia tali circostanze, che portino la volontà espressa o presunta del testatore, che anche il legato (ciò non ostante) si sarebbe fatto. A

A Nel disc. 54. di questo titolo.

3 All'incontro si danno de'casi nelli quali il testamento sia valido, e perfetto, anche per l'istituzione dell'erede, e nondimeno che non siano dovuti li Legati: Bensì che ciò non siegue per capo d'imperfezione, o di maggiori solennità che vi bisognino, ma si suole verificare per difetto del legatario, il quale ne sia incapace, secondo quei casi che generalmente si sono accennati nel libro nono de'Testamenti, in occasione di trattare dell'intestabilità passiva: E particolarmente nel caso del Liboniano; cioè che il legatario avesse scritto il Legato a suo favore di sua propria mano, conforme ivi si accenna, dove si potrà vedere, per non ripetere il medesimo. B

4

B Nel disc. 8. nel tit. de' Testamenti nel lib. 9

Suole anche nascere l'invalidità, overo l'inefficacia del Legato, quando il testamento sia per altro valido, e perfetto, per causa delle robbe lasciate, perchè non siano nel commercio, o che non siano proprie del testatore, ma d'un'altro, sicchè il Legato non possa avere l'effetto suo in esse; onde cade il dubbio, se al legatario sia dovuta la stima: Ed in ciò li Giuristi s'intricano molto con la solita varietà delle opinioni, dando diverse distinzioni, tra le quali quella si crede la più frequente, e la più ricevuta, che si debba vedere, se nella robba legata il testatore vi avesse qualche parte, o ragione, o nò: Attesocchè avendovela, s'intende si sia fatto il Legato per la suddetta parte, o ragione, tale quale fosse, quando dalle prove espresse, o dalle congetture non apparisca dalla volontà di volere lasciar'il tutto: Ma se non vi avesse ragione alcuna, in tal caso entra l'altra distinzione, se il testatore sapesse che quella robba non sia sua, o pure se la credesse sua: Come anche se la persona del legatario sia più diletta di quella dell'erede, con altre simili distinzioni, o considerazioni. C

5

C Nel disc. 1. 12. di questo tit.

Queste distinzioni sono belle, e bone per illuminare l'intelletto del Giudice, e per servire in parte di scorta: che però è bene averne la notizia: Ma in effetto si deve dire questione più tosto di fatto, e di volontà, che di legge, e per conseguenza si stima errore il camminarvi con le sole generalità, overo con le decisioni, e dottrine in occasione d'altri casi, dipendendo veramente la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali si dovrà cavare la volontà del disponente, conforme se n'è accennato qualche cosa nella materia Feudale; mentre appresso li Feudisti occorre più frequentemente tal questione, in occasione che si lasciassero le robbe feudali a persone, le quali non ne siano capaci

CA.

CAPITOLO SECONDO.

Dell'interpretazione delli Legati, quando siano dubbj; se si debba il più, overo il meno; o pure che cosa sotto di essi venga: E particolarmeute a favore di chi si debba fare la più benigna interpretazione, se dell'erede, overo del legatario.

SOMMARIO.

1 *Che tutta questa materia de' Legati si raggiri sopra le loro interpretazioni; e che cosa abbraccino.*
2 *Della ragione, per la quale la legge non ha provisto, nè potrà provedere a tutti i casi.*
3 *Dell'errore di coloro i quali in queste materie camminano con le generalità.*
4 *Come si debba camminare.*
5 *Che in dubbio si debba fare la più benigna interpretazione, a favore dell'erede contro il legatario.*
6 *Della limitazione per la diversa volontà; e come questa si presuma*
7 *Della varietà delle opinioni; e come la materia si debba decidere.*

CAP. II.

Uesta materia de' Legati, per quello spetta alla pratica più frequente, si raggira quasi tutta sopra quel che si contiene nel presente capitolo, cioè circa la loro interpretazione, e che cosa abbraccino di più, o di meno: Ma sopra ciò ha dell'impossibile lo stabilirvi una regola certa, e generale; mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, nella maniera che occorre in tutte le questioni di volontà, per essere più di fatto, che di legge. 1

Come ancora ha dell'impossibile il poter toccare tutti i casi, che sopra ciò possono occorrere, mentre nel corso così lungo di tanti secoli passati la legge e li legislatori non hanno possuto ciò fare, nè potranno farlo coloro, i quali veranno in avvenire, occorrendo alla giornata sempre de' casi nuovi, e diversi, almeno con qualche circostanza alterante: Che però la legge non ha potuto, nè saputo far altro, che dare alcune regole, e proposizioni 2

generali secondo le quali, applicandole col ben regolato uso della ragione, possano andarsi decidendo li casi particolari.

3 Quindi siegue, che in questo, ed in altre simili materie di fatto, e di volontà si rende sempre maggiore, e più chiara l'inezia di coloro, li quali in ogni punto desiderano le dottrine individuali, e senza le quali non sanno fare cosa alcuna: Overo che vogliono decidere un caso con la sola lettera delle decisioni, e delle dottrine, le quali parlano d'un altro; mentre ogni piccola circostanza alterante fa diversificare le cose dal Cielo alla terra.

4 All'effetto dunque di dare qualche lume, e scorta si accenneranno alcuni casi seguiti, de'quali si è discorso nel Teatro, acciò ricevendo indi lume, si possa regolare l'arbitrio negli altri casi simili: Sempre però con la scorta della ragione, e con quella proposizione, la quale veramente si stima la tramontana di tutte le ultime volontà; cioè che non si deve badare alla formalità delle parole, nè alle superstizioni di quei stitici, o critici Giuristi, li quali meritano dirsi schiavi della lettera delle leggi, overo delle regole gramaticali, ma che si deve badare principalmente alla sostanza della volontà, con il verisimile, o l'inverisimile, ch'è il timone di questa nave, overo l'asso di questo carro.

La prima questione per tanto, la quale sopra ciò cade si stima quella più generale, adattabile a tutti li casi particolari, cioè in dubbio a favore di chi si debba fare la più benigna, e la più

5 larga interpretazione, con la più stretta contro dell'altra parte, ed è se più tosto a favore dell'erede contro il legatario, overo (all'incontro) a favore del legatario contro l'erede: Ed in ciò la regola assiste all'erede; doversi intendere gravato quanto meno sia possibile; e per conseguenza che il Legato vada strettamente inteso, sicchè quando sia capace del più, e del meno, sia dovuto il meno, e non il più.

Riceve però questa regola la limitazione generale, la qual nasca dalla contraria espressa, o presunta volontà del testatore, nella manieria che si dice in tutte l'altre regole di questa materia

6 di ultime volontà: E quando questa prova vi sia, la regola suddetta gli deve cedere: Ma quando cessino le prove, o le congetture, dalle quali tal volontà si possa cavare, in maniera che tuttavia si stia all'oscuro, e che però bisogni camminare con le regole generali date dalla legge: In tal caso si limita parimente la regola suddetta per la qualità del legatario, che sia verisimilmente più diletto dell'erede: Il che si suole esemplificare nelli legati pii, come quelli, che riguardano il favore dell'anima di esso disponente.

Però anche in questo caso entra la disputa con la solita varietà delle

dell'opinioni, quando l'erede sia figlio, o descendente, e quale si debba presumere amore maggiore, quello de' figli, overamente quello della causa pia: Ed in ciò: Alcuni tengono indifferentemente le parti de' figli: Altri indifferentemente le parti della pia causa: Ed alcuni finalmente vanno cercando di conciliare l'una, e l'altra opinione, con alcune distinzioni circa la qualità della causa del Legato; e se ferisca più da vicino, o da lontano il sollievo dell'anima del testatore: Si crede nondimeno più probabile, che anche in questa materia si debba cantare il solito intercalare tante volte cantato nel libro antecedente de' Fidecommissi; cioè che non vi si può dare una regola certa; e che sia una chiara pazzia il voler camminare con le generalità, mentre la decisione d' ogni caso veramente dipende dalle sue circostanze particolari, dalle quali si deve cavare la verisimile volontà del disponente, stando su la sostanza, o veramente sopra la verisimilitudine, la quale è la regolatrice di queste materie, e non sopra le formalità, o le freddure, e le inezie di alcuni scrittori.

E lo stesso si dice nelle disposizioni profane, nelle quali si va considerando, se l'erede sia estraneo, o più rimoto, ed il legatario più attinente: Ma parimente il punto consiste (come si è detto) nella sostanza della verisimile volontà del disponente, potendo star bene assieme, che l' erede sia più congionto, e più diletto, e che tuttavia il testatore in quel Legato abbia più amato il legatario, ed abbia voluto che il Legato si adempisca quanto più latamente si possa: Overo (all'incontro) che il legatario sia più congionto, e diletto, ma che avendosi il riguardo piuttosto alla causa del Legato, ed all' altre circostanze del fatto, e particolarmente al fine, overo all'effetto considerato dal testatore, basti il Legato anche nel meno, con la sua stretta intelligenza: Ed in somma il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso particolare, sicchè chiaro sia l' errore di coloro, li quali in ciò camminano con le generalità, overo con le dottrine degli altri casi. A

A *Nelli disc. 45. 52 55. ed in altri di questo titolo.*

CAPITOLO TERZO.

Del Legato fatto delli mobili, se abbracci il denaro contante, e li vasi d'oro e di argento, e le gioje, e le mercanzie, e li nomi de' debitori: O pure che si debba intendere solamente delli mobili di casa, cioè delle suppellettili: E quando si debba intendere d'alcune suppellettili, in quali si debba il Legato praticare.

SOMMARIO.

1 *Della questione principale; se; e che cosa venga sotto il Legato de' mobili.*
2 *Con che regola si debba in ciò camminare.*
3 *A che servano le dispute, e le distinzioni in questa materia.*
4 *Come s'intenda il Legato de' mobili fatto per l'uso della moglie vedova.*

CAP. III.

1 PResupposta la generalità accennata nel capitolo antecedente, e venendo alle particolarità; La più frequente questione, la quale occorre in pratica, cade nel Legato de' mobili, che per ordinario si suol fare alla moglie, overo a qualche persona amorevole, se abbracci il denaro contante, e l'esigenza de' nomi de' debitori, come ancora le mercanzie, e li vasi d'oro, e d'argento, gli armenti d'animali, ed altre cose simili: O pure che si debba intendere (secondo l'uso comune di parlare) delli mobili di casa, li quali si chiamano suppellettili.

In ciò li Dottori s' intricano molto, e col solito stile cercano di camminare con la formalità delle parole: Che però vanno distinguendo, che se il Legato sia generalmente concepito di tutti i mobili, senza mettervi restrizione alcuna del luogo; in tal caso venga indifferentemente tutto quello, che non sia stabile, overo per disposizione di legge non si debba avere per tale, conforme si devono avere i censi, ed i luoghi de' Monti, ed anche il denaro, il quale già fosse destinato in compra di beni stabili, o de' censi, o de' luoghi di Monti: Come ancora sotto questo Legato non vengono quelle robbe, le quali, sebbene

bene naturalmente sono mobili, e si possono asportare da luogo a luogo, tuttavia sono destinate per ornamento, o per custodia d'una robba stabile: A causa d'esempio sono le statue poste nelle vigne, e ne'giardini, o nelli palazzi: Le artiglierie, egli altri stromenti da guerra nelli castelli, e nelle case forti: Le porte e le finestre di legno: Le invetriate, e cose simili: Ma che nel resto vengano tutte le altre cose mobili, ancorchè siano gioje, oro, argento, denaro contante, mercanzie, nomi de'debitori, animali, ed altre robbe simili ovunque siano.

Ma se vi sia la restrizione ad un certo luogo, che (per esempio) si dica delli mobili di casa, overo quelli che sono in casa; In tal caso si va distinguendo, e particolarmente rispetto del denaro, se sia destinato all'impiego, overo alla spesa manuale, o pure da tenersi in casa come un peculio: E rispetto alle mercanzie ed all'altre robbe preziose si va facendo il fondamento nell'ampiezza delle parole, overo nella dilezione de' legatarj, e nell'altre circostanze simili, che il curioso potrà vedere nel Teatro, in occasione di discorrere de'casi seguiti. A

A *Nelli disc. 5. 46. con altri seguenti di questo titolo*

Si crede però che la notizia di queste distinzioni, e generalità sia bella e buona, all'effetto di illuminare l'intelletto, e per avere qualche scorta, ma che nel rimanente sia una specie di pazzia il volere camminare in tutti i casi con le medesime generalità, e stabilirvi una regola ferma; mentre trattandosi di una questione di volontà, bisogna vedere quello veramente abbia voluto quel testatore particolare, considerando le circostanze precise di quel caso, e non stare sopra la nuda lettera di quel che abbiano detto i Giurisconsulti, e li Legislatori antichi anche con varietà tra loro, e sopra la conciliazione de'quali li nostri Maggiori hanno fatto tante fatiche, le quali sono veramente degne di molta lode per le scuole, e per le accademie, all'effetto d'istruire i giovani: Però si devono stimar vane, e più tosto perniciose per i Tribunali, le parti de'quali non sono disputare le questioni ideali in astratto, ma di decidere in concreto li casi precisi secondo le loro circostanze particolari, dalle quali si deve cavare quel che verisimilmente il testatore abbia voluto; e se col nome di mobili di casa (conforme all'uso più comune di parlare) abbia realmente voluto intendere delle sole suppellettili, dipendendo ciò in gran parte dalla qualità della persona del legatario, ed anche dalla qualità de'beni: Maggiormente (conforme tante volte si è detto) che in effetto la forma delle parole non è del testatore, ma del Notaro, sicchè il tutto si riduce al punto della verisimile volontà del disponente, conforme più distintamente si discorre nel Teatro: Dove s'accenna ancora, se sotto il nome de'mobili di casa vengano quelli, li

quali veramente non vi fossero, ma che fossero già destinati per introdurvisi, con altre minuzie, le quali sopra ciò sogliono cadere, non essendo veramente possibile il dare in questo una regola certa, applicabile ad ogni caso. B

B *Negli stessi luoghi.*

Ed ancora si suol disputare, se essendosi lasciato l'uso de' mobili comodi, ed opportuni per una persona a suo arbitrio (conforme per lo più frequente uso si pratica a favore delle mogli, le quali restano vedove) come ciò si debba praticare; cioè se solamente in quei mobili, i quali siano proporzionati allo stato d'una vedova, con casi simili da regolarsi principalmente con la suddetta proposizione di attendere principalmente la sostanza della verisimil volontà del testatore, e non le formalità delle parole, o le idealità, e le sottigliezze de' Scrittori. C

C *Nel disc. 10. di questo titolo,*

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Delli Legati che si facciano d'una cosa in generale, senza venire alla specificazione, se siano validi, o nò: E quando siano validi, di che cosa si debbano intendere, e di chi sia l'elezione; e come questa si debba praticare.

SOMMARIO.

1 *Se vaglia il Legato di una cosa ingenere senza specificarla.*
2 *Che li Legati da burla non si presumano; e quando si sogliono fare.*
3 *Si dichiara quel che si dice nel numero primo.*
4 *L'elezione di una cosa legata spetta all'erede.*
5 *Se si debba dare il meglio, o basti dare il peggio.*
6 *Si dichiara come ciò si debba praticare.*
7 *Del Legato del genere, come sia dovuto.*

CAP. IV.

1 OCcorrendo molte volte, che li Legati si facciano d'una cosa in generale, senza specificare di quale il testatore abbia inteso: Quindi entrano le questioni, se questi Legati vagliano, o nò; e se essendo validi; che cosa sia dovuta: Ed in ciò i Giuristi, aderendo a quello hanno detto gli antichi Giurisconsulti nelle leggi Civili, distinguono, che se il testatore abbia usato un vocabolo troppo generale; come (per esempio) se avesse detto, lascio a Tizio un'animale, overo un fondo, che questo Legato sia inutile; mentre dandosegli una mosca, overo una formica, sarebbe soddisfatto al Legato dell'animale, e dandosegli un palmo di terra soddisfarebbe al Legato del fondo.

Ma se non usasse tanto gran generalità, e che venisse a qualche maggior specificazione: come (per esempio) se dicesse, lascio a Tizio una casa, overo una vigna, o pure un quadro, o una gioja, o un pezzo d'argento, o un cavallo, o un bue, e cose simili; in tal caso, quando nell'eredità del testatore vi siano di queste sorti di robbe, il Legato vaglia, e si debba soddisfare di quello, che sia nell'eredità, e non d'altro. A

A *Nel disc. 12. di questo tit.*

Ancorchè questa distinzione sia legale: Tuttavia per quelche spetta alla prima parte della distinzione, cioè che per la troppo gran

gran generalità il Legato sia inutile, la proposizione pare abbia po-
2 co del ragionevole; mentre non si devono presupporre i testato-
ri pazzi, o che in quel stato vogliano stare su le facezie, e su le
burle, maggiormente oggidì tra Christiani, quando siano vicini a
morte nel fare questi Legati senza proposito, essendo ciò solito
costumarsi con qualche scusa ragionevole in quei poveri, li quali
trovandosi in istato d'infermità in paese forastiero, facciano de' mol-
ti Legati da burla di quelche non hanno, all'effetto d'avere de' ca-
rezzi, per essere trattati bene nelli loro bisogni, conforme alle volte
hà insegnato la pratica.

Che però, se il testatore dicesse di lasciare un fondo, che (par-
3 lando secondo l'uso del paese) si suole intendere di un podere, overo
di una possessione, ma lo scrittore del testamento per farlo elegan-
te in latino abbia usato la parola fondo, non perciò si crede ra-
gionevole che debba il Legato essere inutile: Overo se avendo il
testatore nella sua eredità degli animali utili, come sono cavalli,
muli, ed asini, con l'uso de quali un povero servitore basso po-
trebbe vivere, e cavare qualche profitto, ed il testatore usasse que-
sta parola *animale* in generale, con questa verisimilitudine di volontà
di provedere un povero servitore, in tal caso parerebbe troppa ir-
ragionevolezza il dire, che il Legato fosse inutile, e che l'erede se
ne potesse liberare, con dargli una mosca, overo una formica; men-
tre si deve intendere secondo la verisimile volontà del disponente, ba-
dando più alla sostanza di questa, che alla formalità delle parole.

Col presupposto che il Legato sia valido ed utile, conforme la
seconda parte della suddetta distinzione, sicchè sia dovuta una delle
4 cose, le quali in quel genere siano nell'eredità del testatore: En-
tra il dubbio di chi sia, o debba essere l'elezione, se dell'erede, o
del Legatario: E dato che sia dell'uno, o dell'altro; circa il modo
d'eleggere dimandasi, se si possa eleggere il peggio, o il meglio re-
spettivamente, o pure se debbasi fare l'elezione del mediocre: Ca-
dendo questo dubbio, quando non apparisca della volontà del te-
statore, nel concorso della quale cessa ogni disputa.

In ciò si scorge parimente la solita varietà delle opinioni, in-
tricandovisi non poco i scrittori con diverse distinzioni, che cagio-
narebbe una nojosa digressione il riassumerle per minuto, onde il cu-
rioso potrà vederle nel Teatro: La regola però assiste all'erede,
che sua debba essere l'elezione, quando (conforme si è detto) non vi
concorrano gli argomenti della diversa volontà del testatore: E seb-
bene la pratica suol portare, che se ne dia l'elezione al legatario,
quando questa sia persona qualificata; come (per esempio) se il testa-
tore lasciasse ad alcuni personaggi un quadro per ciascuno; mentre
per ordinario l'erede fa intendere a i legatarj, che mandino a sciel-
gersi

gersi quel quadro, che sia di loro soddisfazione. Nondimeno ciò nasce da un termine di congruenza, e di civiltà, ma non già da obbligo, assistendo la regola all'erede. B

B *Nel disc. 11 e 13. di questo titolo.*

Quanto poi al modo di eleggere parlando con i rigori legali pa-
5 re più comunemente ricevuta la distinzione tra le cose animate, e le inanimate; cioè, che quando siano cose animate, come sono schiavi, ed animali, non si possa eleggere il peggio, ma che si debba dare (secondo un'opinione) il meglio, e (secondo l'altra più probabile, e più comune) il mediocre: Ed (all'incontro) quando siano inanimate, basti di dare il peggio, overo il meno.

La ragione della differenza tra l'un caso, e l'altro si assegna molto probabile; attesocchè nelle cose animate, quando non siano buone, butta conto più tosto di non averle che di averle; sicchè il Legato di un servo, overo di un cavallo, o di un'altro animale vecchio, o veramente infermo, o in altro modo inutile riuscirebbe più tosto di danno per averlo a mantenere: Ma nelle cose inanimate è sempre meglio d'averle, che non averle; onde per picola che sia la cosa, e di poco prezzo, sempre porta utile e per conseguenza se n'inferisce che in questo caso l'erede possa dare il meno, overo il peggio. C

C *Negli stessi luoghi.*

Questa distinzione (conforme si è detto) ha fondamento nella
6 stretta disposizione delle leggi Civili, e per conseguenza quei Giuristi che la seguitano, non meritano di essere tacciati, mentre parlano col fondamento delle leggi: Nondimeno pare abbia più del probabile il giudizioso sentimento d'alcuni, cioè che sia errore il camminare con queste generalità, ma che, trattandosi di questione di volontà, si debba più tosto camminare con la solita regola più soda, ed è di cercare la sostanza della volontà verisimile dalle circostanze particolari di ciascun caso: Attesocchè, se (per esempio discorrendo secondo lo stile della Città e della Corte di Roma, la quale si mette per idea degl'altri luoghi) un testatore lasciasse al Papa, ed alcuni Cardinali, Prelati, o altri personaggi, overo anche ad un'amico di fortuna privata un quadro, o una gioja, o veramente un pezzo d'argento per ciascuno, per sua memoria, e che l'erede non volendo usare l'accennato termine di civiltà, e di convenienza di darne l'elezione alli legatarj voglia godere quel benefizio che gli dà la legge scritta, che ne spetti a lui l'elezione, sarebbe vanità il dire, che secondo questa regola gli fosse lecito mandar a questi personaggi alcuno di quei quadracci di due, o tre giulj l'uno, che si tengono nella sala de' staffieri, overo nelle stanze ignobili degli appartamenti superiori, o nelle vigne, mentre sarebbe contro la verisimile volontà del testatore: Che però si deve intendere discretamente, cioè senza la necessità di dare le cose più preziose, e di gran prezzo, ma che si debba dare quel mediocre maggiore, o minore, che sia proporzionato alla qualità del testatore, e delli legatarj:

Ed

Ed in somma che si camini col verisimile, il quale si deve stimare il principale regolatore delle ultime volontà. Conforme nel libro antecedente de' Fidecommissi si accenna in termini più forti, che se il testatore dia espressamente all'erede, overo ad un altro la facoltà di eleggere o di distribuire, ò di gratificare a suo modo: Tuttavia s'intende con la dovuta discrezione, sicchè l'uso di tal facoltà sia regolato dalla ragione, facendo una cosa verisimilmente adattata alla volontà del testatore: Molto più quando tal facoltà non si sia data espressamente, ma che risulti solamente dalla legge,

Ed (all'incontro) quando la facoltà di eleggere siasi data al legatario, non perciò si deve esercitare indiscretamente, ma entra lo stesso discorso come sopra, dovendo oprare qualche cosa nel più, e nel meno dentro li termini della discrezione, avendosi il suddetto principal riguardo alla qualità del testatore, e della sua eredità, più che a quella delli legatarj: Attesocchè, se (per esempio) nell'eredità di un privato gentiluomo, o cavaliere vi fossero molte pitture convenevoli a darsi per un segno d'ossequio, o di memoria agli amici, overo alli padroni, ma che ve ne fossero alcuni pochi pezzi di gran valore, che a proporzione della qualità del testatore, e delle forze della sua eredità facciano un gran fianco, in tal caso sarebbe una indiscretezza grande delli legatarj, che avessero ad eleggere queste pitture più preziose, e di gran valore, con casi simili: Ripetendo sempre lo stesso intercalare, che tutto il punto sta nella verisimile volontà del disponente. D

D *Negli stessi luoghi.*

7 Quando sia un Legato il quale legalmente si dice di genere, come (per esempio) di grano, di vino, d'oglio, di animali, di pitture, di vasi d'argento, e cose simili: Se queste robbe vi sono nell' eredità, si deve intendere di quelle, e non di tutto il genere: E ciò viene considerato, non solamente all'effetto dell'elezione, come sopra, ma ancora per il caso che occorresse sopra lo smarrimento, o la perenzione: A causa d'esempio se il testatore lasciasse a Tizio un paro di cavalli, e nell'eredità ve ne fossero molti, non perchè ne morissero, o ne andassero a male alcuni, cessarà il Legato, mentre il genere non manca: E lo stesso, anzi più se non ve ne fossero in modo alcuno: Ma se (per esempio) avesse in stalla un paro di cavalli della sua carrozza, e senza specificarlo dicesse di lasciare un paro di cavalli a qualche persona; overo avendone più li distribuisse a diversi: In tal caso, ancorchè in formalità di parole il Legato sia di genere, tuttavia si deve intendere di quei cavalli che il testatore avesse in stalla; e per conseguenza se morissero, la perdita anderà a danno del Legatario per stimarsi più Legato di specie che di genere, quando le circostanze del fatto non portino una diversa volontà, con casi simili, nelli quali (conforme si è detto di sopra) ha dell'impossibile il darvi una regola certa e generale applicabile ad ogni caso, il tutto dipendendo dalle circostanze particolari. E

E *Nel disc. 11. e seguenti di questo titolo.*

CAPITOLO QUINTO.

Delli Legati di alcune robbe ſtabili, come (per eſempio) delle caſe, o de' poderi, che coſa abbraccino: Ed ancora di quei Legati di ſpecie, o di quantità, li quali ſi devono adempire da alcuni effetti deſtinati dal teſtatore, ſe queſta deſtinazione ſtia taſſativamente, ſicchè non baſtando, l'erede non ſia tenuto ad altro: Overo ſtia demoſtrativamente per l'obbligo dell'erede di ſupplire dagl'altri effetti.

SOMMARIO.

1 *Le regole o le teoriche in queſta materia oggi ſono certe per lo più.*
2 *Sotto una caſa, overo un podere viene tutto quello che il teſtatore vi avea deſtinato per anneſſo.*
3 *Della prova della volontà ſopra queſta deſtinazione.*
4 *In che maniera in ciò ſi debba camminare.*
5 *Che ſi debba badare alla cauſa del Legato.*
6 *Della taſſativa, o demoſtrativa.*
7 *Se in ciò ſuffraghi il privilegio della cauſa pia.*
8 *Dello ſteſſo per regolare la volontà.*
9 *Degli effetti di queſta queſtione; ſe la deſtinazione ſia taſſativa, o demoſtrativa.*

CAP. V.

1 Quaſi tutte le regole, overo le teoriche generali in queſti punti, anzi generalmente in tutte le materie delle ultime volontà oggi ſono certe, e non ammettono più diſpute, le quali per ordinario riguardano l'applicazione al fatto: E particolarmente per quello che ſpetta al primo punto; coſa venga ſotto il Legato di vna caſa, overo di un podere, o di qualch'altra robba ſtabile, ruſtica, o urbana, in qualſivoglia modo chiamata, ſecondo l'uſo del parlare de' paeſi.

La regola è che venga tutto quello, per deſtinazione del teſtatore ſi poſſa dire membro, overo coſa anneſſa a quel podere, ſenza badare alla congiunzione, overo alla ſeparazione materiale, non ſolamente con una ſtrada, o con altro ſpazio di mezzo, ma ancora ſe vi foſſe uno ſpazio notabile di miglia; atteſocchè il tutto in queſta materia dipende dalla deſtinazione del padrone: E lo ſteſſo (all'

(all'incontro) cammina quando le robbe siano materialmente congionte, overo connesse, in maniera che in apparenza si stimino per una, se il possessore l'avea come distinte. A

A Nelli disc. 7. e più seguenti di questo titolo.

Sopra questa volontà o destinazione dunque disputano molto li Giuristi; quando non vi siano prove espresse, nel caso delle quali cessa ogni disputa: E particolarmente nelle case, e negli altri edificj urbani, nelli quali cade maggiormente il dubbio, si suole considerare l'uniformità, o la difformità dell'architettura, e della qualità della connessione: E di ciò si suole disputare non solamente a questo effetto de' Legati, ma ancora per li ritratti, conforme si accenna nel libro quarto delle Servitù, per il che si vanno facendo molte considerazioni: Però in effetto non è materia capace di una regola certa applicabile ad ogni caso, mentre il tutto dipende dalle circostanze del fatto; sicchè nell'occorrenze si dovrà ricorrere a quel che sopra ciò si discorre nel Teatro, in occasione de casi seguiti.

3

Bensì che si crede un chiaro errore il volere camminare solamente con queste regole generali, applicandole indifferentemente ad ogni caso; attesocchè, trattandosi di una questione di volontà, bisogna principalmente badare alla sostanza di questa, ed a quel che il testatore abbia verisimilmente voluto: E ciò in gran parte dipende dalla qualità del legatario; poichè, se (per esempio) il testatore in vita per più comoda abitazione, non solamente per la maggior famiglia, ma ancora per decoro, o per industrie si servisse d'altre sue case aggiacenti, o vicine per le stalle, e per granari, o per altre officine, o per l'abitazione della famiglia, e poi morendo lasciasse alla sua moglie vedova l'abitazione in casa, non ha garbo il dire, che sotto nome della casa vengano tutti gl' altri membri, de' quali egli si serviva, come sproporzionati alla persona della legataria; e però si debba intendere di quella parte di casa, che propriamente serviva per l'abitazione, con quelli membri, ed officine che siano congrui ad una donna vedova secondo la sua qualità, e secondo la verisimile intenzione del testatore, regolandosi con le circostanze del fatto, e non con queste regole generali: Consistendo in questo il maggior disordine, che sia nella facoltà legale; mentre le regole sono belle, e buone, ma si sono date dalla legge in casi totalmente dubbj, non già quando vi sia la verisimile volontà del disponente, alla quale si deve principalmente badare. B

4

B Negli stessi luoghi.

Come ancora si deve avere il riguardo alla causa del Legato, attesocchè se (per esempio) si lascierà un podere in ricompensa di qualche debito, ed entrasse il dubbio se gli annessi vengano, o nò sotto il nome del podere, in tal caso giovérà molto il vedere la correspettività, e se sia proporzionato il tutto anche con gli annessi C: Che però resta sempre fermo il solito intercalare; cioè che

5

C Nel detto discorso 7.

che il tutto dipende dalle circostanze del fatto: Giovando (come si è detto) le regole generali per un lume o scorta in regolare bene l'arbitrio, ma non già per andare con esse alla cieca.

Lo stesso cammina nell'altro punto accennato, cioè quando il testatore destinasse alcuni beni o effetti, dalli quali i Legati si debbano adempire; se questi effetti stiano tassativamente, o demostrativamente; mentre non vi si può dare una regola certa, e generale, ma il tutto dipende dalle circostanze del fatto, e da quei che verisimilmente abbia voluto il testatore. D

6

D *Nel disc. 14 di questo titolo.*

E sebbene alcuni credono che quando si tratta de' Legati pii, sempre si debba intendere la demostrativa; sicchè quando la cosa destinata mancasse, overo non fosse sufficiente, si debba supplire altronde: Tuttavia (secondo l'opinione più probabile) ciò non cammina, mentre la causa pia è solamente privilegiata circa le solennità, e quelle cose le quali dipendono dalla legge positiva, alla quale non è soggetta, ma non circa quel che riguarda la volontà, conforme si accenna nel titolo de' Testamenti:

7

Sarà bensì operativo il favore della causa pia, che in dubbio si debba fare l'interpretazione che sia più tosto demostrativa, che tassativa: Ma quando la volontà espressa, o congetturale sia in contrario, bisogna deferire a questa. E

E *Nello stesso luogo.*

Quando poi si debba dire che la volontà sia nell'uno, o nell'altro modo, gli scrittori s'intricano di mala maniera al solito; e tutti, o per l'una, o per l'altra parte pare stiano sopra la formalità delle parole, overo del modo di parlare, e se siano una, o più orazioni, con altre simili formalità, che sarebbe nojosa digressione il volerle distintamente riassumere: Che però nell'occorrenza si dovrà ricorrere a quello che in occasione de' casi seguiti se ne discorre nel Teatro F: Dovendo servire queste considerazioni, o distinzioni solamente per illuminare l'intelletto all'effetto di potere congruamente applicar la legge al fatto, ma non già per dovere camminare con le sole generalità in ogni caso; mentre sono questioni più di fatto che di legge; che però si devono regolare dalle circostanze particolari.

8

F *Nello stesso luogo.*

L'effetto di tal questione, se la robba destinata stia tassativamente, overo demostrativamente, è molto notabile: Attesocchè quando stia demostrativamente, se la cosa destinata non basterà, o in altro modo mancherà, il legato si dovrà adempire con altri effetti dell'eredità: Ma quando stia tassativamente basterà di assegnare le robbe destinate, nè l'erede sarà tenuto ad altro: Sono però queste materie (come si è detto) incapaci di una regola certa; che però nell'occorrenza si dovrà ricorrere a quel che in occasione di casi seguiti se ne discorre nel Teatro. G

9

G *Nello stesso luogo, e nel Supplemen-*

CA-

CAPITOLO SESTO.

Dell'interpretazione de legati dell'usufrutto, e dell'abitazione, come vadano intesi.

SOMMARIO.

1 *Dove si tratti delli Legati dell'usufrutto, e dell'abitazione.*
2 *Delle questioni che cadano in queste materie dell'usufrutto.*
3 *E dell'altre nella materia dell'abitazione.*
4 *Di alcune differenze per le diverse sorte de' Legati.*
5 *A chi spetta il peso della refezione.*

CAP. VI.

1 SOpra l'interpretazione di questi Legati dell'usufrutto, o dell'abitazione si è in gran parte discorso nel libro quarto delle Servitù; dove si è trattato di questa materia; mentre così l'usufrutto, come l'abitazione importano una servitù; Ed ivi si accennano più questioni, le quali vi cadono: Primieramente se il Legato dell'usufrutto, il quale si sia fatto alla moglie, si risolva negli alimenti solamente, overo importi il pieno usufrutto formale: L'altra; se; e quando importi anche la proprietà, pigliando questa parola usufrutto, per quello che li Giuristi dicono causale: La terza; se lasciandosi ad uno l'usufrut- 2 to universale dell'eredità, overo il particolare di qualche podere, ne debba participare ancora l'erede, overo il legatario della proprietà: La quarta se li pesi, li quali sono sopra le robbe, spettino all'usufruttuario, overo al proprietario: La quinta come vada inteso il Legato di que' mobili, li quali con l'uso si vanno consumando; e che cosa si debba restituire finito l'usufrutto; come ancora circa la sicurtà, che si deve dare dall'usufruttuario: E finalmente circa gli emolumenti delle sodine, o delle miniere: O pure circa li tesori, o li metalli, e le altre robbe lavorate, o non lavorate, le quali si ritrovano sotto quella terra, della quale si abbia l'usufrutto, con altre simili questioni: Ma perchè di esse si è discorso nel suddetto libro quarto nel titolo delle Servitù: Però basterà di accennarlo quivi per potersi ivi vedere a fine di non ripetere più volte le stesse cose. A

A *Nel dis. 47. sino al 67. del lib 4. delle servitù & al dis. 3. e 39. di questo titolo.*

Come ancora nello stesso luogo si tratta dell'altro Legato dell'abitazione, come vada inteso, e della differenza del Legato dell'abi- 3 tazione come servitù formale, e l'altro della facoltà di abitare; cioè che nel

nel primo caso il legatario può conceder l'abitazione a chi gli piace anche affittandola, o vendendola, durante la sua ragione, il che non si può fare nell'altro caso: Come) per esempio) Se il testatore dica di lasciare a Tizio l'abitazione di una casa, questa dirà Legato dell'abitazione formale, secondo il primo caso; Ma se dirà, che l'erede dia a Tizio l'abitazione, overo un'appartamento in casa; come particolarmente suole occorrere a favore della moglie, o di qualche parente, overo de' servitori amorevoli che si tenevano in casa dal testatore: O pure che si ordini l'alloggio di qualche personaggio, il quale era solito essere alloggiato dal testatore: In tal caso si dirà solamente Legato della facoltà di abitare; e per consequenza sarà personale, che non si potrà cedere ad altri, nè vi si potranno introdurre persone estranee, se non quanto comporta la necessità, ò la convenienza, secondo le circostanze del fatto. B

B *Nelli discorsi 65. e 66 di questo titolo.*

Si scorge ancora un altra differenza trà queste due sorti di Legati; cioè che quando sia Legato dell'usufrutto, overo dell'abitazione, il propietario può vendere la proprietà senza che il legatario lo possa impedire, ma non già quando si tratti dell'altra specie del Legato della facoltà di abitare, o dell'alloggio: Eccetto se la qualità del legatario, e la causa del Legato siano tali, che non impediscano questa facoltà anche libera, con dare l'abitazione equivalente al legatario in un'altra casa, overo che egualmente la possa riecvere dal compratore: Che però il tutto dipende dalle circostanze del fatto. C

C *Nel detto discorso 65. de libro 4. dell Servitù.*

E dà ciò nasce ancora la resoluzione del dubbio a chi spetta il peso della refezione della casa, che volgarmente si dice de' *concimi*: Attesocchè quando si tratta dell'usufrutto, o dell'abitazione, le spese correnti, ed ordinarie, come sono de'tetti, di selciate, di strade, de' sciacquatori, delle cantare, o cloache ed altri simili correnti, spetteranno al legatario, ma non già quando riguardano li muri, ed altro nella proprietà; mentre queste spettano al proprietario: Ma quando si tratta dell'altra specie della sola facoltà di abitare, spettano tutte all'erede, overo ad un'altro proprietario, conforme sopra delle suddette ed altre questioni si discorre più diffusamente nel Teatro. D

D *Ne' suddetti luoghi.*

CAPITOLO SETTIMO.

Degli altri casi sopra li Legati dubbj li quali abbiano bisogno d'interpretazione ; e come questa vada fatta.

SOMMARIO.

1 *Del Legato fatto per la dote, o per altro ajuto delli figli di una persona, se si debba intendere per quelli, che all'ora fossero in essere, o per tutti.*
2 *Se quello che si lascia alli figli s'intenda lasciato a contemplazione del padre.*
3 *Se si faccia un Legato a più persone, s'intenda a tutti da dividersi, ò vero il tutto a ciascuno.*
4 *Essendo un Legato solo per tutti, se vi entri il* Jus accrescendi.
5 *Se del Legato fatto alla famiglia ne debbano participare quelli, a quali si siano fatti Legati particolari.*
6 *Se il Legato s'intenda per una sola volta, o pure sia reiterabile.*
7 *Se il secondo Legato fatto ad una medesima persona sia cumulativo, o duplicativo, o veramente in moderazione, o rivocazione del primo.*

CAP. VII.

1 EA' dell'impossibile il discorrere di tutti li casi particolari, che possono occorrere in questa materia ; che però se ne vanno accennando alcuni, de' quali è occorso trattare all'effetto di potere da quelli, con la somiglianza della ragione, regolarsi nelli simili : E; particolarmente se lasciandosi un Legato (per esempio) d'un sussidio dotale, o d'un' altro ajuto alli figli di Tizio, si debba intendere di coloro solamente, che fossero nati a tempo del testamento, overo se degli altri nati di poi: O pure, se sotto questo genere vengano quelli figli, li quali siano già stati provisti, con casi simili: Ed in ciò, sebbene i nostri con la solita varietà delle opinioni sogliono principalmente riflettere alla formalità delle parole, ed alle loro significazioni, all' effetto di vedere se la disposizione abbracci solamente quelli, li quali già erano in essere, e non gli altri, con altre simili considerazioni: Nondimeno pare che il Giudice di tal questione sia quella stessa regola, o massima, la quale è il Giudice universale di tutta la materia delle ultime volontà ; cioè di dovere badare prin-

principalmente alla sostanza della verisimile volontà del testatore, da cavarsi dalle circostanze particolari del fatto particolarmente dal motivo che il testatore abbia avuto di così disporre, overo dal fine, o dall'effetto da lui considerato: Come (per esempio) se la disposizione fosse fatta a favore delli figli di qualche persona principalmente per l'affezione personale verso quei figliuoli, li quali siano dal testatore conosciuti, ed in tal caso converrà solamente a quelli, e non agli altri nati di poi, e non conosciuti: Ma se il fine; overo il motivo principale sia stato di sollevare il padre, o la madre dal peso di collocare, o di provedere li figli, senza badar più ad uno che all'altro, in tal caso la disposizione converrà a tutti egualmente, mentre a tutti conviene la stessa ragione, senza che entri ragione di disparità. A

A Nelli disc. 16. con più seguen. ti di questo titolo.

2 Da ciò nasce ancora la decisione dell'altra questione accennata nella materia Dotale, ed anche nell'altra della Legittima; cioè se quello, che si lascia, o che si dona da un parente, overo da un estraneo alli figliuoli di qualch'uno per sussidio dotale, o per altro ajuto, debba avere la natura del peculio profettizio, o pure si debba scomputare nella legittima, o nella dote, alla quale il padre sia tenuto, per la regola che tutto quello si dà al figlio in riguardo del padre, s'intende dato al padre, dal quale poi si sia dato al figlio, mentre in sostanza è tutta materia di fatto, e di volontà più che di legge, con casi simili. B

B Nel lib. 6. della dote nel discorso 30. ed 154.

3 Occorre ancora alle volte dubitare, se essendosi fatto un Legato reiterabile, o per una volta a più persone, quello s'intenda in una stessa somma per tutti da dividersi tra loro egualmente, o pure che s'intenda distributivamente, cioè tanto per ciascuno, conforme più frequentemente occorre nelli legati reiterabili: Come (per esempio) che a più servitori, overo a più amorevoli si lascino in vita dieci scudi il mese, se s'intendano dieci scudi a tutti da dividersceli tra loro, o pure dieci scudi per ciascuno: Ed in ciò non si può dare una regola certa, e generale, mentre veramente il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto, dalle quali bisogna cavare la verisimile volontà, e particolarmente dall'uso dello stesso testatore in vita, overo dalla qualità delli legatarj. C

C Nel disc. 33. di questo titolo.

4 E quando le circostanze del fatto portino, che sia un Legato solo da repartirsi fra tutti, in tal caso entra l'altro dubbio; se mancando uno, o più, o veramente se non curandosene alcuni, quelle porzioni, che mancano, vadano a beneficio dell'erede, o pure accrescano agli altri: E sebbene in ciò li Giuristi ordinariamente camminano con le regole legali, le quali dipendono dalla formalità delle parole, e se vi sia la congiunzione reale, e personale, o veramente una di loro, conforme generalmente trattano ogni

altra materia, che da loro si dice *Jus accrescendi*, e che in caso dubbio nel giudicare non si debba partir da queste regole: Tuttavia parimente si deve riflettere a quello di sopra si è detto, cioè che queste regole generali si devono avere in considerazione per pigliarne qualche lume; ma non già che portino un precetto così preciso, che quando le circostanze del fatto persuadessero una verisimile volontà in contrario, questa debba trascurarsi per ubbidire alla lettera, overo alla formalità delle parole: E particolarmente per la più volte accennata ragione, che la tessitura delle parole non suol'essere del disponente, ma del Notaro, o di qualch'altro consultore: E tra l'altre circostanze si deve aver in considerazione quella della qualità della robba; cioè se sia dividua, o individua, ed ancora delle persone: Ed in somma la questione è tutta di volontà, e per conseguenza più di fatto che di legge; che però dal fatto, e dalle sue circostanze dipende ogni cosa. D

D *Nel disc. 31. di questo titolo, e nelli disc. 110. e 111. del lib. 10. de' Fidecommissi.*

Nella Corte di Roma occorre alle volte disputare dell'interpretazione di quei Legati, li quali da' Cardinali, o da altri personaggi si sogliono fare alla famiglia in una certa somma, così nel modo di repartire a proporzione dell'antichità, o della qualità del servizio, nel che si suole deferire all'usanza, ed a quel che li cortigiani vecchi attestano esser stato solito praticarsi: Come ancora, se un cortigiano, il quale avesse avuto un Legato particolare dal padrone, debba partecipare, o nò del Legato generale, che si sia fatto a tutta la famiglia: Ed in ciò, ancorchè si scorga qualche varietà d'opinioni, ed in istretti termini legali pare sia più probabile l'affermativa per la participazione, essendo solito da' nostri Maggiori darsi quell'esempio di un Legato fatto a tutti li Monaci, ed un'altro all'Abbate in particolare, che l'Abbate debba aver il Legato particolare, come Abbate, ed ancora come Monaco debba partecipare dell'altro generale, con casi simili: Tuttavia si deve parimente ricorrere all'osservanza, e quando questa vi sia, ella sarà l'interprete migliore di tutti: Se poi manca, non si dovrà subbito correre alla suddetta generalità, e fermarsi a quel che in astratto ne dicono li Giuristi, ma in primo luogo si dovrà riflettere alle circostanze particolari di quel caso, per cavarne la verisimile volontà del disponente; cioè se avendo provisti alcuni più diletti servitori con i Legati particolari, abbia avuto in animo d provedere gli altri con il Legato generale; quando; non vi siano circostanze tali, che persuadano questa volontà, la quale pare sia molto verisimile, in tal caso si dovrà ricorrere alle generali tradizioni de' Dottori, come sopra. E

E *Nel disc. 16. di questo tit.*

Lo stesso generalmente cammina in tutti gl'altri casi simili, nelli quali si tratti de' Legati dubbj, e capaci d'interpretazione: Come

Come particolarmente occorre sopra il dubbio, se un Legato s' intenda per una volta solamente, overo in perpetuo, e reiterabile: F Overo se il secondo Legato s' intenda fatto in revocazione o moderazione del primo, o che più tosto riceva la duplicazione con altri simili: Attesocchè sebben li Giuristi vi si vanno intricando al solito con molte distinzioni, e particolarmente se sia una stessa scrittura, o pure in diversa, o se la causa del Legato riceva duplicazione, o nò, con altre simili considerazioni: Nondimeno queste cose sono lodevoli per illuminare l' intelletto, all' effetto di penetrare bene la volontà del disponente: Ma il punto principale consiste nelle circostanze di ciascun caso particolare, sicchè sarà sempre errore il camminare alla cieca con le sole generalità. G

7

F Ne l disc. 36 questo titolo

G Nel disc. 49. di questo titolo.

CAPITOLO OTTAVO.

Quando il Legato si dica puro, o veramente condizionale: E degli effetti che da ciò risultano: Ed ancora quando le condizioni siano tali che si abbiano per non scritte; sicchè, non ostante il loro difetto, il Legato sia dovuto.

SOMMARIO.

1 *Che questo punto sia molto intricato, con la distinzione generale.*
2 *Degl'effetti che da ciò risultano.*
3 *In che cosa consista la difficoltà della materia.*
4 *Della regola che vi si debba tenere.*
5 *Del difetto della podestà di fare il Legato condizionale.*
6 *Delle condizioni riprovate dalla legge.*

CAP. VIII.

Uesto punto, se il Legato fatto a certo tempo sia puro, o sia condizionale, è forse il più intricato tra Giuristi di tutti gli altri in questa materia de'Legati: Cioè se (per esempio) si lascia ad una zitella la dote, quando sarà d'una certa età, o veramente doppo la morte dell'erede, o pure di qualch'altro, come occorre per lo più che si grava l'eredità de'Legati a vita de'parenti, o de servitori, doppo la morte delli quali respettivamente si lasciano degli altri Legati a diverse persone; in tal caso cade il dubbio, se questa morte dell'erede, o d'un terzo, o veramente il tempo dell'età del legatario importi condizione, o pure che il legato sia puro, e perfetto da principio, sicchè quel caso, o quel tempo importi solamente una dilezione per l'esecuzione, o per l'adempimento, nella stessa maniera che nel libro settimo delle donazioni si è discorso di quelle donazioni, le quali si sieno fatte per doppo la morte del donatore, o di qualch'altro.

Ed in ciò si cammina con la distinzione, che se il tempo, ovvero il caso riguarda la sostanza della disposizione, importa condizione, ma se riguarda solamente l'esecuzione, non importa condizione, ma che sia solamente una dilazione. A

A *Nelli disc. 3. e 59 di questo tit.*

L'effetto di tal questione (conforme parimente in detto luogo si è accennato) viene stimato notabile, per rispetto della caducazione,

zione, nel caso che il legatario morisse prima dell' età prefinita, overo prima che seguisse la morte dell' erede; o di quel terzo, o che si verificasse qualch' altro caso, nell' evento de quale il legato si sia fatto: Attesocchè quando il tempo, o il caso riguarda la sostanza, si dice importare condizione; e per conseguenza premorendo il legatario entra la caducazione per la stessa regola accennata nel suddetto libro settimo delle Donazioni, e nel decimo delli Fidecommissi, che le disposizioni condizionali non si trasmettono da colui, il quale muoja pendente la condizione: Eccetto se vi concorresse l'espressa, o la congetturata volontà del testatore, la quale può fare trasmissibile quel che di sua natura non sia: Ed (all' incontro) quando riguarda solamente l'esecuzione non caduca, ma si trasmette agli eredi, overo agli altri, a favore de' quali se ne disponesse, per la ragione che il Legato si dice da principio perfetto, e delato al legatario, e la dilazione dell' esecuzione non impedisce la perfezione, o l' acquisto.

3 Queste teoriche, o regole generali così in astratto sono piane, e di poca disputa: Ma il punto, nel quale si scorge l' accennato non picciolo intrico tra Giuristi, consiste nell' applicazione, cioè quando si debba dire, che siamo più in una, che nell' altra parte della suddetta distinzione.

Ed in ciò si stima molto difficile, e quasi impossibile (senza cagionare più tosto una confusione) il darvi una regola certa per la capacità d' ogn' uno, per le molte distinzioni che sopra ciò sogliono darsi: Che però si stima più opportuno il rimettere il lettore a quello se ne discorre nel Teatro: Attesocchè in alcuni punti più intricati bisogna lasciare qualche cosa alli Professori, per l' accennata ragione; che tante distinzioni, e sottigliezze cagionarebbono alli non professori più tosto qualche confusione. B

B *Ne' luoghi suddetti.*

4 Si deve però avvertire allo stesso, di sopra accennato, più volte cioè che le regole, e le distinzioni generali sono buone, anzi necessarie per illuminare l' intelletto, e per potere regolar bene l' arbitrio sopra la congrua applicazione delle regole legali dalle circostanze del fatto; o veramente quando queste manchino, sicchè il caso resti totalmente dubbio, onde convenga camminare con le regole, e con le presunzioni legali: Ma non già quando vi siano sufficienti argomenti della volontà, mentre le regole legali servono solamente ad indurre una presunzione, la quale si toglie non solamente con la contraria prova espressa, ma ancora con le presunzioni, e con gli argomenti: E per conseguenza sarà errore il camminare alla cieca con le sole generalità, senza badar bene alle circostanze del fatto.

Vanno alcuni considerando il difetto della potestà, cioè che il

 testato-

testatore non potesse fare il Legato condizionale ancorchè volesse: Come (per esempio) occorre in quei Legati, li quali si facciano 5 alle figlie per la dote, quando gli sia dovuta la legittima, overo in suo luogo la dote, con casi simili: Però ciò è fuora del punto, mentre quando vi sia il difetto della podestà, e vanità il disputare della volontà, e se il testatore abbia voluto fare la disposizione condizionale, o nò: Che però ciò riguarda la materia della Legittima, overo della Dote, nelle quali si è già di ciò discorso.

Si và considerando ancora un altro difetto di podestà, ancorchè la volontà fosse espressa; cioè se siano condizioni impossibili, overo 6 disoneste, che li Giuristi dicono *turpi*, o in altro modo riprovate dalla legge; Ma conforme di queste stesse condizioni si è detto nel libro precedente de' Testamenti, oggi pare che le questioni antiche, le quali derivano in questa materia dalla legge Civile, siano andate in disuso, e che per ordinario in pratica non vi sia da disputare d' altro, che di quelle condizioni, le quali si mettono nelli Legati, che si fanno alle figlie, overo ad altre donne per la dote, circa il modo di contrarre il Matrimonio, per vedere, se ripugnano, o nò, alla libertà di questo: E per conseguenza si dovrà osservare quello se ne discorre nella materia de' Testamenti, ed ancora nella materia Matrimoniale nel libro decimoquarto: Maggiormente che questo è punto, il quale a discorrerla nella maniera che l'hanno discorsa i Giuristi, e li Morali, riceve tante sottili distinzioni, e dichiarazioni, che sarebbe piuttosto un confondere, ed imbrogliare l'intelletto de'non Professori, che illuminarlo; sicchè nell'occorrenza si potrà vedere, quel che se ne và discorrendo nelle suddette materie nel Teatro. C

C *Nel detto disc. 59. e nel disc. 73. nel titolo de' Testamenti nel lib. 9. e nel disc. 14. nel titolo del Matrimonio nel libro 14.*

CAPI-

CAPITOLO NONO.

Delli Legati, li quali si facciano dalli debitori alli creditori; come vadano intesi, o interpretati; e quali effetti da essi risultino.

SOMMARIO.

CAP. IX.

1 DUe sorte di questione cadono in questo proposito de' Legati, che da i debitori si facciano alli loro creditori: Una cioè, quando il Legato sia fatto di quello che il testatore dica dovere al legatario, sicchè sia un Legato del debito, se questo sia valido o nò, o pure inutile: E l'altra, quando il debitore lascia qualche cosa al creditore generalmente, senza espressione di causa s'intenda fatto il Legato con animo di compensarlo col debito, ed in soddisfazione di quello che deve.

Quanto alla prima si distingua, se del debito confessato nel Legato ne apparisca, o nò altra prova: Attesocchè quando non ap-
2 parisca, onde dipenda dalla sola confessione del testatore, la quale non sia vestita da amminicolo alcuno probabile, ed in tal caso si risolve in un semplice Legato, in ragione del quale sarà dovuto, e non di debito per molti effetti che da ciò risultano, e particolarmenre di non pregiudicare alla legittima de' figli, ed anche di dover essere trattato da legatario, e non da creditore in concorso degli altri creditori. A

A *Nel disc. 7. di questo titolo.*

Gio-

Gioverà bensì questa confessione del debito per rendere il Legato qualificato, e di qualche privilegio, e particolarmente per non esser soggetto al contributo, o veramente alla diminuzione, quando l'eredità non fosse sufficiente a tutti i Legati, conforme si discorre di sotto, trattando di questo Contributo. B

B *Nel dis. 7. e 35*

3 In caso poi che per le prove, overo per gli amminicoli probabili il legatario debba essere stimato più tosto creditore, che legatario: Ancorchè alcuni dicano, che questo sia un Legato inutile: Tuttavia è più vero il contrario per molte utilità, e buoni 4 effetti, che secondo le circostanze de' casi ne possano risultare: Primieramente cioè rispetto alla prova, quando per altro non fosse totalmente perfetta, e concludente; essendochè la confessione del testatore non basta quando sia sola, ma induce una parte di prova, quando ve ne concorrano altre specie. C

C *Nel detto disc. 7. e nel disc. 80 nel libro 8. del Credito.*

L'altro effetto giovevole può essere nell'azione, che se ne acquista, che (per esempio) sia un debito chirografario, e nella sola azione personale, e senza alcun privilegio della via esecutiva, mentre in tal modo acquista questo privilegio, che si concede al Legato, secondo l'opinione più ricevuta, conforme si accenna di sotto, trattando dell'azione: Ed ancora si acquista l'ipoteca, sicchè sono due effetti molto considerabili.

Può giovare ancora per la qualità delle robbe, che il testatore lascia al creditore in pagamento, mentre per altro l'erede non sarebbe obbligato a darcele, bastando il soddisfarlo in denari: Ed ancora sopra la dilazione; poichè se il debito fosse con qualche dilazione, in tal caso, acciò il Legato non resti inutile, e fatto, se gli dà questa interpretazione, che si possa dimandare subito, conforme particolarmente insegna la pratica nel debito dotale, per la restituzione del quale la legge concede la dilazione d'un anno, quando sia di quantità, essendochè se il testatore facesse un Legato alla moglie per la restituzione della dote, cesserà questa dilazione.

Si dà però il caso che questo Legato, come fatto per causa di debito, sia di peggior condizione, di quello che stano gli altri Legati 5 semplici per liberalità, sicchè non sia dovuto in modo alcuno: Quando cioè dalle circostanze del fatto apparisca, che il testatore non abbia avuto in animo di usare liberalità ed amorevolezza alcuna con quella persona, ma che credendo, o presupponendo che veramente gli fosse debitore, con tal presupposto, e non altrimente abbia ordinato che si pagasse il debito, nella maniera che sogliono fare le persone da bene, ed onorate: Attesocchè quando si provasse l'errore, o veramente il falso presupposto, il Legato non sarà dovuto; mentre in tal caso si dice di mancarvi la volontà: Che però si dovrà principalmente riflettere alle circostanze del fatto, dalle quali dipende la

decisione di questa materia, e non dalle sole generalità legali.

Quanto all'altra questione; cioè se facendosi dal debitore al creditore qualche Legato semplice, e senza esprimere la causa, s'intenda fatto in pagamento del debito, sicchè vada compensato: Appresso gli antichi questa è stata una questione molto intricata con gran varietà d'opinioni: Però appresso li moderni, e nelli Tribunali stà più communemente ricevuta in pratica la distinzione tra il debito per causa necessaria, e quello per causa volontaria: Perchè quando sia per causa necessaria, s'intende fatto con animo di compensare, ma non già quando sia per causa volontaria: Ogni volta che così nell'uno, come nell'altro caso non vi siano le congetture, e gli argomenti della diversa volontà: Attesocchè cagionando questa distinzione una semplice presunzione di legge, questa si toglie con la prova contraria, overo con le presunzioni maggiori.

Sopra queste presunzioni non si può dare una regola certa, mentre se bene li Dottori ne vanno considerando molte, tuttavia non sono ferme per tutti li casi, ma gioverà l'averne la notizia per illuminare l'intelletto, o per regolare l'arbitrio, secondo le circostanze particolari del fatto del qual si tratta; mentre (conforme tante volte si è detto) in questa materia presuntiva, o congetturale frequentemente porta il caso, che alcune congetture in un fatto bastano, e nell'altro le stesse, ed altre maggiori sono insufficienti; che però in occorrenza si dovrà ricorrere a quello che in occasione de'casi seguiti si discorre nel Teatro. D

D Nel disc. 15. di questo titolo.

La causa necessaria si dice esser la stessa che la legale, cioè perchè provenga dalla disposizione della legge, sicchè l'obbligo proprio abbia l'origine dalla detta necessità, come (per esempio) viene stimato il debito della legittima, o della dote legale, con casi simili: E la volontaria è quella, la quale nasce dal contratto, o dall'obbligazione meramente volontaria; poichè sebbene ogni debito, quando già si sia contratto, dicesi necessario, altrimente non sarebbe debito, nondimeno si ha il riguardo alla causa, overo all'origine, e non all'effetto.

E portando per la maggior frequenza de' casi la disputa della suddetta questione nelli Legati che si facciano dal marito alla moglie, overo all'incontro, se s'intenda con animo di compensare col debito della dote, o de'lucri dotali: Per quelche spetta alla dote, concordano quasi tutti, che si debba stimare un debito volontario, come proveniente da un contratto volontario: E lo stesso cammina nel lucro, quando provenga dal patto: Cadendo la difficoltà quando non vi sia la convenzione delle Parti, ma che sia dovuto per Statuto, o per consuetudine, se si debba dire debito legale, e per conseguenza necessario, overo convenzionale, ed in conseguenza volontario:

In

In ciò si scorge la varietà delle opinioni ciascuna delle quali ha de'probabili fondamenti, che però si dovrà camminare con quella opinione, la quale sia ricevuta da'Tribunali maggiori di quel paese: E nella Curia Romana pare più ricevuta l'opinione, che si debba dire debito volontario, e così non entri la compensazione, quasi che lo Statuto non faccia altro che stabilire una presunzione della volontà delle parti, le quali volendo, possono convenire il contrario, conforme in molti casi la pratica insegna, mentre lo Statuto non è obbligatorio. E

E

Nel detto dis. 15.

Queste sono le distinzioni ricevute, con le quali da' Professori si deve camminare, sicchè sarebbe temerità l'impugnarle, overo il fermare il contrario a parlare da Legista: Pare nondimeno che questa sia una delle solite irragionevoli tradizioni de' Legisti per lo più lontane dal verisimile, ogni volta che il Legato non sia di qualche galanteria inferiore al debito, onde ragionevolmente si debba attribuire al motivo dell'affetto del testatore verso il legatario: Ma quando sia un Legato eccedente il debito, in tal caso pare che l'umano discorso, e l'uso comune insegnino il contrario: Cioè che quando (per esempio) il marito sapendo di essere debitore alla moglie della restituzione della dote, e del suo lucro la provede soprabbondantemente con un Legato, il quale ecceda il debito: Overo (all'incontro) che la moglie premorendo, e sapendo di essere debitrice del lucro dovuto al marito, le lascia una cosa maggiore, come ancora si faccia da un padrone verso il servitore, del quale sia debitore del salario, overo dall'infermo verso il medico, o dal litigante verso il Procuratore, e l'Avvocato, con casi simili: In tal caso porta seco l'umano discorso, che ciò si sia fatto per compensazione di quello che si dovesse, credendo in tal modo con un soprabbondante legato soddisfare, così al debito, come all'amorevolezza; mentre per ordinario i testatori non fanno queste sottigliezze, e distinzioni legali, ne vi badono.

9

Che però si dovrebbe camminare con la tante volte accennata proposizione, della quale sempre sarà opportuna, nè mai superflua la repetizione, cioè che mentre il tutto dipende dalla presunta, o verisimil volontà del disponente, si deve principalmente riflettere alla sostanza di questa, e non alle formalità, overo alle superstizioni legali, le quali siano totalmente ignote a coloro, i quali dispongono: Sicchè si deve vedere se quel Legato verisimilmente merita di essere riferito all'affezione particolare, overo ad un altro motivo totalmente indipendente dal debito, in maniera che si sarebbe fatto, anche se il debito non vi fosse: Onde la sperienza insegna alla giornata, che per queste formalità si dà la robba a chi il testatore non ha voluto darla, e si leva a coloro, a quali l'abbia voluto lasciare: Avendo riguardo alle distinzioni

gene-

generali date di sopra per la stretta, o larga interpretazione de' Legati, circa la qualità dell' erede, e respettivamente del legatario per vedere chi sia più caro, e più diletto: Ed ancora sopra la quantità del patrimonio, e degli altri pesi.

Resta dunque fermo, che questa non sia questione di legge; ma più tosto di fatto, e di volontà, da doversi decidere con le circostanze particolari di ciascun caso, e più col giudizio, e col
10 regolato arbitrio, che con le regole, o con le dottrine generali, le quali devono solamente servire per illuminare l' intelletto, acciò con la loro notizia si possa meglio, e più adattatamente regolare l' arbitrio, e che questo non sia più tosto di proprio capriccio sregolato: Ma non che alla giudaica si debba camminare in ogni caso con la sola lettera.

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Delle ragioni, e delle azioni, e de' privilegj, che dalla legge si danno alli legatarj per la consecuzione de' Legati, e delle loro dipendenze.

SOMMARIO.

1 *Se per i Legati si dia, o nò la via esecutiva.*
2 *Dell' ipoteca; e degli altri rimedj che si danno.*
3 *Se l' ipotecà si dia per i frutti, o per gl' interessi.*
4 *Non giova l' ipoteca contro i creditori: E qual' ordine si debba tenere tra li creditori, e li legatarj.*

CAP. X.

1 PEr la consecuzione de' Legati cade più frequentemente in pratica la disputa, se spetti, o nò il processo sommario, ed esecutivo contro l' Erede, il quale sia tenuto pagarli: E per non essersi dalla legge sopra ciò espressamente provisto, vi si scorge tra Giuristi la solita varietà delle opinioni. Molti affermandolo: E molti negandolo: Più comunemente però in pratica è riceuta l' opinione affermativa per la via esecutiva, eccetto che nella Ruota Romana, la quale pare che in ciò dia nel singolare tenendo l'opinione negativa; mentre gli altri Tribunali della stessa Curia tengono l' affermativa, la quale veramente ha più del probabile, per quella chiara, e convincente ragione, che mentre il legatario dimanda il Legato in virtù di quello stesso testamento, dal quale l' erede riconosce, ed ottiene ogni sua ragione, quindi segue che il testamento quanto a lui debba essere una legge inviolabile, ed una specie di regiudicata, sicchè l' appellazione debba dirsi frivola, e calumniosa.

Bensì che essendo questa opinione appoggiata alla suddetta ragione: Quindi siegue, che in tanto debba essere ricevuta, in quanto che la stessa ragione vi s' adatti, cioè che si tratti di quell' erede testamentario, il quale cavi il suo titolo ereditario, ed ogni sua ragione dallo stesso testamento, la validità, e perfezione del quale non sia da lui impugnabile: Ed ancora che il Legato sia chiaro, onde non abbia rilevante eccezione sicchè il negare il processo esecutivo nasca solamente da un vigore, o formalità legale, per la regola generale che sia lecito appellare in tutti quei casi, che non si trovano eccettuati dalla legge.

Che

Che però quando vi sia qualche probabile motivo di dubitare, in maniera che vi sia necessaria la dichiarazione, o la determinazione del Giudice, la quale può contenere il gravame, dal quale si dia l' appellazione: Come (per esempio) che il testamento per difetto di solennità, o di preterizione sia nullo, o imperfetto, perlochè si faccia luogo all'erede legittimo ab intestato, contro il quale per la clausula codicillare, overo per la disposizione della legge, anche dall' intestato i legatarj possano dimandare li legati contenuti nel testamento, il quale puol' esser invalido, o imperfetto per l' instituzione dell' erede, e tuttavia valido, e perfetto per li Legati: Ed in tal caso, o altro simile (mentre sopra ciò vi può cadere il dubbio da decidersi dal Giudice) entrerà l'appellazione col processo ordinario, per non applicarsi la ragione, alla quale viene appoggiato il giudizio esecutivo.

Overo che trattandosi con lo stesso erede testamentario, si dimandasse il Legato, non in vigore dello stesso testamento, dal quale l' erede cava la sua ragione, ma in vigore de' codicilli, o di un testamento antecedente, o di un' altra disposizione: O pure che sia un Legato, il quale resti dubbio, ed abbia bisogno d' interpretazione: Come (per esempio) se essendosi fatto il Legato di robba, la quale in tutto, o in parte si scopra esser d' altri, e non del testatore, entri il dubbio, se sia dovuta la stima: Overo se sotto il Legato di mobili vengano il denaro contante, le gioje, e le mercanzie: O pure se essendosi fatto un Legato generale, o incerto, resti inutile: Ed ancora nasca il dubbio, se sia dovuto il più, o il meno, con casi simili: Attesocchè, cessando la suddetta ragione, deve cessarne l' effetto, e per conseguenza avrà luogo il giudizio ordinario. A

A *Di tutto ciò nel disc. 6. di questo titolo.*

La legge antica dava solamente alli legatarj l' azione personale contro l' erede: Ma la legge nuova, quando si tratta de' Legati di specie, cioè di certa robba lasciata, la quale sia in essere, gli dà quell' azione, la quale spetta ad un padrone, come sequela del dominio, che si dice della *reivindicazione*, ed anche quella la quale si dà ad un creditore con l'ipoteca, che si dice *ipotecaria*: Dandosi ancora per la stessa ipoteca un certo interdetto possessorio, il quale si dice *Salviano*, e che generalmente nella Curia Romana si suol' esplicare col termine dell' immissione, la quale quando si tratta di specie, entra per causa di un altro interdetto particolare de' Legati, che li Giuristi in latino dicono dell' interdetto *quorum legatorum*.

2

Ma se si tratta di Legato di quantità che altri dicono di genere, come di denaro, grano, vino, oglio, e cose simili, in tal caso la legge concede alli legatarj l' ipoteca nelle robbe del testatore, sopra le quali per ciò in pratica si suole esercitare il suddetto rimedio possessorio del Salviano, degli effetti, e privilegj del quale generalmente si discorre

nel

nel libro decimoquinto de' Giudizj: Però questa ipoteca non si concede sopra le robbe proprie dell' erede, ancorchè questo per non avere fatto l' inventario, overo avendolo fatto, per non rendere i conti de' beni ereditarj, che gli avvanzano in mano, ne sia debitore anche del proprio. B

B *Nelli disc. 47. e 49. di questo titolo.*

Cade il dubbio, se la stessa ipoteca legale, la quale si dà nelle robbe del testatore, per il Legato in capitale, si dia ancora nelli frutti, o negl' interessi, che per ordine del testatore, o per disposizione della legge siano dovuti al Legatario per il tempo che 3 non se gli sia pagato il Legato: Ed in ciò, ancorchè non manchi la solita varietà delle opinioni tra li moderni, tra li quali si disputa la questione non trattata dagli antichi: Pare nondimeno (secondo l' opinione la quale si stima più probabile) che la decisione dipenda dalla distinzione, se questi frutti, o interessi siano dovuti principalmente, in maniera che si possa dire, che loro ancora cadono sotto il Legato, e che in tal caso entri l' ipoteca nelle robbe del testatore: Ma non già quando siano dovuti per ragione della mora, in maniera che si debba dire un debito dell' erede, e non del testatore, conforme più distintamente nel Teatro si discorre. C

C *Negli stessi luoghi.*

Si deve però avvertire, che sebbene l' ipoteca ancorchè solamente legale viene privilegiata dalla legge, che quelli creditori, il quali l' abbiano benchè siano posteriori, vincono quel'i che non l' abbiano, e che volgarmente si dicono chirografarj, conforme si discorre nel libro ottavo del Debito, e del Credito; dove si tratta del con-4 corso de creditori: Tuttavia questa ipoteca per i Legati non cagionarà il suddetto effetto contro li creditori dello stesso testatore per causa onerosa, e correspettiva; poichè sarebbe il voler fare i Legati, ed usare delle liberalità con la robba d' altri, ma solamente a favore de legatarj d' alcune robbe particolari, e certe, che legalmente si dicono di specie, si usa una certa equità nel concorso delli suddetti creditori chirografarj; cioè che a questi non si dia l' azione sopra le robbe legate, se non in sussidio, che non vi siano nell' eredità altre robbe da soddisfarsi, e non già quando siano creditori ipotecarj, mentre in questo caso la legge concede l' elezione al creditore, nè il debitore col lasciare le sue robbe più ad uno che ad un altro può privarlo di questo benefizio.

Tuttavia anche in questo caso la legge, overo la pratica de' Tribunali, fondata in una certa equità non scritta, lascia la porta aperta all' arbitrio del Giudice di moderare questo rigore, quando le circostanze del fatto ne suggeriscano la giusta causa; cioè che il creditore possa comodamente soddisfarsi degli altri effetti dell' eredità, senza molestare li legatarj.

CA-

CAPITOLO UNDECIMO.

Della rivocazione, o della moderazione, o altra diminuzione de' Legati, ed ancora della loro prescrizione, o altra perdita.

SOMMARIO.

1 *La rivocazione, overo la diminuzione delli Legati non si presume.*
2 *Di diverse questioni sopra la rivocazione, o la moderazione.*
3 *Della rivocazione tacita, la quale nasca dall' alienazione.*
4 *Della rivocazione per l' ingratitudine, o per l' indegnità.*
5 *Della prescrizione de' Legati.*
6 *Dell' opera della perdita per pigliare il possesso di propria autorità.*
7 *Della proibizione della falcidia.*
8 *Delle persone privilegiate sopra la detrazione della falcidia.*
9 *Della diminuzione de' Legati per il contributo quando l' eredità non sia sufficiente a tutti.*

CAP. XI.

1 LA regola generale dispone, che la rivocazione de' Legati, la quale da' Giuristi viene esplicata col termine dell' *Adenzione*, non si presume, e che in dubbio si deve pigliare ogni intelletto possibile per la sua esclusione: Ed (all' incontro) entra la solita limitazione generale, quando costi della volontà di rivocarli, o di moderarli, non solamente quando questa sia espressa; mentre in tal caso non vi bisogna opra alcuna delli Giuristi, ma ancora quando sia tacita, e congetturale: Che però tutte le questioni sopra questo punto si restringono al fatto, overo all' applicazione; cioè quando vi siano, o nò delle congetture sufficienti per tal' effetto: Ed in ciò al solito non si può dare una regola certa, per dipendere il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso, conforme in tutta questa materia delle ultime volontà si è tante volte accennato.

E particolarmente suole cadere il dubbio, quando il testatore 2 doppo fatto il testamento, riavendosi forse da quell' infermità, nello stato della quale l' abbia fatto, overo sopravivendo più di quello che credesse con titolo espresso di donazione, o veramente senza titolo espresso, ma alla mano desse al legatario l' equivalente, più, o meno, se si debba intendere in tal modo adempito il Legato in vita; e per conseguenza che s' intenda rivocato quello si conte-

 neva

neva nel testamento: O pure se nelli codicili, o in altra disposizione fatta dipoi facesse degli altri Legati a favore della stessa persona, se s'intenda fatto di più, overo in adempimento, ed in rivocazione del primo.

E sebbene nel Teatro, trattandosi di questi punti, si sono accennate le teoriche, e le distinzioni, con le quali camminano li Giuristi, non senza la solita varietà delle opinioni: Nondimeno in quest' Opera nella quale si cammina più alla piana, per la capacità de' non professori, si stima poco opportuno il riassumere queste distinzioni, ò cabale, attesocchè servirebbono per maggiormente confondere l'intelletto del lettore; mentre in effetto si stima chiaro errore il camminare in ciò con le sole dottrine, o con le teoriche generali, delle quali la materia è incapace, per esser veramente questioni più di fatto che di legge: Che però nelle occorrenze le parti del buon Giudice saranno di riflettere alle circostanze del fatto, e sopra tutto al verisimile, o inverisimile, considerando principalmente la ragione di fare i Legati, e li motivi che abbiano possuto spingere il testatore, e con la scorta di questi regolarsi in così dubbia navigazione: Sicchè il considerare, se il Legato riceva di sua natura duplicazione o nò, e se li Legati siano in una, o in diverse scritture, con altre circostanze simili solite considerarsi, sarà al proposito per regolare questo arbitrio nel più, e nel meno in caso dubbio, secondo le circostanze particolari di quel caso, e per cavarne una presunzione, ma non già che da loro si possa inferire ad una regola certa, onde in occorrenza converrà ricorrere a professori, ed a quel che se ne discorre nel Teatro. A

A *Nelli disc. 49. 50. 53. e seguenti di questo titolo.*

3 Suole ancora cadere il dubbio sopra quell'implicita rivocazione, la quale per disposizione della legge nasca dall'alienazione della robba legata, che il testatore ne faccia di poi: Ed in ciò parimente si cammina con varie distinzioni; cioè se l'alienazione sia volontaria, o necessaria, e se il prezzo sia in essere, e particolarmente se quello si sia investito in altri effetti: Ma parimente queste, ed altre distinzioni servono bene per indurre qualche presunzione, o argomento, ma, non già perchè debbano servire per una regola certa, e necessaria: E per conseguenza entra lo stesso, che si è detto di sopra, cioè che la decisione veramente dipende in ciascun caso dalle sue circostanze particolari, tra le quali il verisimile, o l'inverisimile occupa sempre il miglior luogo, sicchè nelle occorrenze si doverà ricorrere a quel che in occasione de' casi seguiti se ne dice nel Teatro. B

B *Nelli disc. 48. e 55. di questo titolo.*

4 Nelli Legati ancora cammina lo stesso, che si è detto nelli testamenti circa l'implicita rivocazione, la quale nasca dall' ingratitudine, overo dall'indignità, o da altra incapacità di colui a favore del quale si sia disposto, con la medesima distinzione ivi accennata tra l'in-

l' incapace, e l'indegno: Che però non essendovi particolare ragione di diversità, per non ripetere tante volte le stesse cose, si potrà vedere quello che nella suddetta materia de' Testamenti si è detto.

Si perde ancora il Legato, in maniera che non si possa più dimandare, per il capo della prescrizione; cioè quando non si dimanda per lo spazio di anni trenta, senza che osti la mala fede per le ragioni accennate nel libro ottavo del Debito, e del Credito, nel quale si è discorso a sufficienza di questa materia della prescrizione, e de suoi requisiti, e quando il suo corso venga impedito, o pure, che giovi il beneficio della restituzione *in integrum*,
5 ed anche se ne accenna qualche cosa nel libro decimo de Fidecommissi per quei Legati, li quali abbiano il tratto successivo, con le sostituzioni a favore di più persone, cadendo anche li Legati sotto la materia de Fidecommissi particolari; onde per non ripetere più volte le stesse cose, si potrà vedere ne luoghi suddetti.

Per rigore della legge Civile perde il Legato, e cade da ogni sua ragione quel legatario, il quale pigliasse il possesso della robba
6 legata di propria autorità, e non di mano dell' erede: Però questa pena mai si vede in pratica, o perchè veramente non sia in uso, o veramente per la ragione, che ogni causa, ancorchè leggiera, o immaginata basta per scusare dalla pena, per la quale si ricerca il dolo, e la malizia positiva: Che perciò queste dispute se il legatario abbia potuto d' autorità propria pigliare il possesso, o nò, riguardano più tosto la materia del legittimo contradittore, e del possessorio, secondo quel che se n'è accennato nel libro precedente de' Fidecommissi, per entrarvi gli stessi termini.

Sogliono ancora li Legati, ancorchè validi, e perfetti patire la diminuzione per una delle due cause: O perchè l' erede ne voglia cavare la falcidia: O veramente perchè le robbe dell'eredità non siano sufficienti a tutti li Legati, e pesi.

Nel primo caso cadono le questioni sopra la proibizione della falcidia: Ed in ciò pare che vi entrino le stesse cose, che si sono dette nel libro nono nel titolo della Legittima, e dell' altre Detrazioni, non cadendo dubbio alcuno della potestà, sicchè le que-
7 stioni si restringono alla volontà espressa, o congetturale: E per conseguenza non vi si può dare una regola certa, secondo la tante volte accennata natura delle questioni di volontà, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso.

E sebbene li Giuristi sopra ciò sogliono molto diffondersi, criticando le parole, ed abbracciando alcune regole cavate dalle leggi antiche delli Digesti sopra li favori, e li privilegi di questa detrazione: Ad ogni modo (conforme si accenna nel detto titolo delle Detrazioni) ciò si stima una delle solite simplicità, non ri-

 fletten-

flettendo alla diſtinzione de' tempi: Atteſocchè anticamente l'erede, paſsato l'anno a deliberare, ſi ſottoponea al pericolo di pagare del proprio intieramente i Legati, e gli altri peſi ereditarj, onde la legge per allettare gli eredi ad adire l'eredità, gli concedea queſti premj. Ma oggi che per la legge nuova ſi è introdotto il rimedio dell' inventario, per il quale l'erede reſta un ſemplice amminiſtratore legale, e non corre pericolo alcuno, non ſi ſa vedere per qual cauſa ſi abbia da camminare con le ſteſse regole della legge più antica: Maggiormente quando ſi tratta di teſtamenti di perſona idiota, la quale non ſappia queſte ſottigliezze legali, ſicchè pare s'offenda la verità naturale, cioè che volendo il padrone dare la robba ſua ad uno, quella ſi dia ad un altro contro voglia del padrone. C

C *Nel diſc. 52. di queſto tit. e nel diſc. 34. nel lib. 9. nel titolo delle Detrazioni.*

8 L'altra queſtione in queſto propoſito della falcidia riguarda quei legatarj, li quali dalla legge ſiano privilegiati, come particolarmente viene ſtimata la cauſa pia: Ed in tal caſo entra la queſtione, ſe queſto privilegio cammini contro un altra cauſa pia, la quale ſia erede: E conforme ſi è acennato nel ſuddetto titolo delle Detrazioni, ſi crede più probabile, che il ſuddetto privilegio debba avere il ſuo luogo: Anzi che la cauſa pia per eſsere più obbligata degli altri ad oſservare la verità naturale, non dovrebbe avere queſta detrazione nè meno contro i legatarj profani: Maggiormente per il privilegio, che la legge gli concede di non eſsere tenuta del proprio, anche quando non faceſse l'inventario. D

D *Nelli detti luoghi.*

L'altro modo della diminuzione de' Legati naſce dall' inſufficienza delle robbe del teſtatore, per eſſere vizio comune degli uomini poco 9 applicati agl' intereſſi loro, e di poca puntualità, di crederſi più ricchi di quello ſiano: Ed in tal caſo la regola generale diſpone, che debba eſser luogo al contributo, cioè che ciaſcuno ſenta il danno della diminuzione a proporzione, come per una ſpecie di participazione di danno in un negozio comune tra più compagni: Overo a ſomiglianza di quel contributo, o di quella repartizione di danno, che la pratica frequentemente inſegna tra creditori chirografarj, o in altro modo eguali nelli beni di un debitore mancante, le robbe del quale non baſtino a ſoddisfar tutti.

Sopra di ciò però li Giuriſti diſputano molte queſtioni con la ſolita varietà delle opinioni, ſe li legati pii ſiano ſoggetti a queſto contributo, o nò: O veramente ſe li legatarj di ſpecie debbano avere la ſteſsa ſoggezione con li legatarj della quantità: O pure ſe per ragione della parentella, o della maggiore dilezione di alcuni legatarj, o per la cauſa del Legato, che ſi faceſse per benemeriti, o per ſcarico di coſcienza, o per altro motivo che abbia qualche maggior ragione degli altri, debba la mancanza delle robbe andare a danno più di uno, che di un'altro.

Ed

Ed ancorchè i Giuristi al solito vi s'intrichino, facendo diverse distinzioni, overo dando diverse dichiarazioni: Tuttavia si stima errore il volere in ciò camminare con le sole generalità, overo con le decisioni, e le dottrine degli altri casi seguiti; mentre in effetto questa si dice una questione di fatto, e di volontà più che di legge, e per conseguenza resta incapace di una regola generale applicabile ad ogni caso, dipendendo veramente la decisione dalle circostanze particolari del fatto; che però nelle occorrenze si dovrà ricorrere a' professori, ed a quello che per qualche notizia delle generalità se ne accenna nel Teatro; mentre sarebbe una soverchia digressione da cagionare a' non professori più tosto confusione il riassumere tante varietà d'opinioni, e tante distinzioni, e dichiarazioni: Onde tutto il punto sta nell'applicazione al caso particolare, del quale si tratta, procurando dalle sue circostanze cercare la verisimile volontà del disponente, la quale in sostanza è la regolatrice d'ogni cosa: Sicchè la maggiore, o la minore pietà, overo la parentela, o altra più giusta causa servono in ciò di presunzioni, e d'argomenti per andare cavando la volontà verisimile, quando sia totalmente dubbia, onde sia bisongo di ricorrere alle regole legali, overo alle tradizioni de' Dottori, a quali si deve ricorrere in sussidio, e per ultimo rimedio, quando non si possa farne di meno: Ma non si deve tenere lo sciocco stile de' moderni grammatici, di camminare con le sole dottrine, e con le generalità, senza niente badare alle circostanze del fatto, dalle quali dipende l'applicazione della legge, non riflettendo che non si deve applicare il fatto alla legge, ma la legge al fatto: E nondimeno la pratica frequentemente insegna il contrario per la ragione accennata nel Proemio, ed altrove; cioè che non sapendosi la facoltà legale per i suoi principj, mà apprendendosi come per una tradizione di alcune conclusioni, e dottrine, con quelle si cammina in ogni caso senza le dovute distinzioni, il che contiene un'abuso grande, dal quale nascono tanti errori. E

E *Nelli disc. 45. e 52. di questo titolo.*

CAPITOLO DUODECIMO.

Di alcune cose, le quali concernono li legati pii: E della loro esecuzione: E particolarmente delle facoltà del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro.

SOMMARIO.

1 *Della materia de' Legati pii; e dove se ne tratti.*
2 *Degli Esecutori delle pie disposizioni.*
3 *Del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro.*

CAP. XII.

1 Questa materia delli Legati pii non ha cosa di particolare più di quel che nel libro nono de Testamenti si è accennato generalmente circa li testamenti, e le altre ultime volontà a cause pie; mentre (conforme ivi si è accennato) le pie disposizioni principalmente si fanno a favore di Dio, e dell'anima propria, sicchè l' assegnazione d' una, o di un' altra opera pia riguarda più presto l' accidente, overo il modo di adempire, che la sostanza; Che però vi si deve caminare con la sola verità naturale, senza soggezione alcuna alla legge positiva, e particolarmente alla civile, o profana; E per conseguenza non si attendono le distinzioni, o le sottigliezze della legge Civile tra l' eredità, e li Legati, overo tra le disposizioni universali, e le particolari: E perciò quanto ivi si è accennato circa il privilegio della causa pia, con la distinzione tra la imperfezione della volontà, e quella della solennità per la validità de' testamenti, e dell' altre disposizioni, cammina parimente nelli Legati, li quali cadono sotto la medesima generalità: E lo stesso cammina quanto alle caducazioni, overo quanto all' incapacità di coloro, a favore de' quali si sia disposto: Onde per isfuggire quanto sia possibile la repetizione delle stesse cose, si potrà ivi vedere.

2 Come ancora ivi si è discorso degli Esecutori testamentarj delle pie disposizioni, li quali siano deputati da testatori, overo dalla legge, come sono i Vescovi, e gli altri Ordinarj de' luoghi.

Parimente in detto luogo si è accennato qualche cosa delle facoltà concedute al Tribunale della Fabbrica di S. Pietro circa l'esecuzione

zione

zione de' Legati, e dell'altre disposizioni pie, della forma del qual Tribunale si discorre nel libro decimoquinto in occasioue di trattare della Relazione della Curia Romana, e de' suoi Tribunali :
3 Cioè che questo Tribunale ha le medesime facoltà che dalle leggi comuni, Civili, e Canoniche si concedono alli Vescovi di essere esecutori delle pie disposizioni: Con questa differenza, che li Vescovi non possono applicare cosa alcuna a comodo proprio, ma devono procurare che si adempisca la volontà de' testatori, in quell' opere che si siano da loro desiderate, quando ciò possa seguire, e non potendo seguire, che si adempiscano in quell' altre opere più adattate alla sua verisimile volontà, overo all' opportunità de' tempi, o delle occasioni, sicchè sia un arbitrio ben regolato dalla ragione, facendo più tosto le parti di ministro della legge, o del disponente: Sempre però con lontananza del proprio utile, ed interesse: Che all' incontro il Tribunale della Fabbrica per quello che gli concedono le Costituzioni Appostoliche, quando l' opere siano certe, e che il Legato sia sufficiente al loro adempimento, fa parimente le parti di esecutore, ma applica a se stesso per la Fabbrica dell' insigne, e famosa Chiesa di S. Pietro li frutti decorsi, e non impiegati, ed anche certa parte del capitale, secondo quello che dispongano le suddette Costituzioni: Ma quando l' opere siano incerte, overo che il Legato non sia sufficiente al loro adempimento, precedendo la monizione dell' erede al supplemento, si applica tutto alla stessa Fabbrica: Supplendosi con la pienezza dell' Appostolica autorità, che questa applicazione operi per beneficio dell' anime de' disponenti quei medesimi suffragj, e beneficj, che operarebbono le stesse opere da loro desiderate: Con il di più che si va accennando nel suddetto libro decimoquinto, in occasione di trattare di questo Tribunale: Ed anche il di più che si discorre nel Teatro, bastando per la notizia de' non professori le cose quivi sommariamente accennate, non essendo possibile (conforme in tutte l' altre materie si è detto) in quest' Opera discorrere minutamente del tutto. A

A *Nel disc. 20. della Relazione della Curia nel libro 15.*

IL DOTTOR VOLGARE,

LIBRO UNDECIMO

PARTE SECONDA.

DELLE SUCCESSIONI AB INTESTATO.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QUESTA PARTE SECONDA
DELLE SUCCESSIONI
AB INTESTATO.

CAPITOLO PRIMO.

Dell'ordine della Successione ab intestato [secondo la ragione comune) nelli beni indifferenti.

SOMMARIO.

1 *Che l'ordine della Successione intestata di ragione comune oggi sia piano, e facile.*
2 *Quando si dica morire ab intestato, sicchè abbia luogo questa Successione.*
3 *Se nelli figlivoli di famiglia si dia la Successione ab intestato.*
4 *Il primo luogo di succedere è quello de' figli, e degli altri descendenti legittimi, e naturali, con i quali concorrono gli ascendenti.*
5 *Della Successione de' nipoti con i figli col beneficio della rappresentazione.*
6 *Della Successione de' figli, e descendenti bastardi.*
7 *Delli medesimi bastardi legittimati per il matrimonio.*
8 *Delli legittimati per rescritto.*
9 *Li descendenti legittimi per linea bastarda si hanno per bastardi.*
10 *Della Successione tra più nipoti de' figli premorti, se in capi, o in stirpi.*
11 *Della Successione del padre, e della madre. e degli altri ascendenti.*
12 *Li fratelli, e le sorelle dell'uno, e l'altro lato succedono con il padre, e con la madre.*
13 *Se gli ascendenti più rimoti succedano con il padre, e con la madre.*
14 *Negli ascendenti non si dà la rappresentazione.*
15 *Della rappresentazione de' figli de' fratelli con gli ascendenti.*
16 *Fino a che si dia questa rapresentazione.*
17 *Della Successione delli fratelli congionti per un lato solo, quando vi siano padre, o madre, o altri ascendenti.*
18 *Degli altri trasversali.*
19 *Della Successione tra li fratelli congionti di un lato tra loro, senza mistura di ascendenti.*
20 *Dell'altre questioni meno frequenti; e particolarmente se tra li trasversali di eguale gradi giovi la doppia congiunzione.*
21 *Della Successione delli parenti bastardi.*
22 *Doppo il decimo grado civile non si dà Successione de parenti, ma entra quella tra marito, e moglie, e di poi quella del fisco.*
23 *Se tra il padre, e la madre, e gli altri ascendenti dell'uno, e dell'altro lato entra la distinzione de' beni.*

24 *Del-*

C A P. I.

1 Camminando con li termini, overo con le regole della ragion comune, questa materia della Successione ab intestato resta oggi molto piana, e facile, onde poche dispute vi cadono: Attesocchè sebbene dalli Giuristi sono state disputate alcune questioni, nondimeno restano già sopite, o per le decisioni de' Tribunali, o veramente per lo più comune, e più ricevuto senso de' Dottori moderni: Che però, se qualche dubbio resta, non riguarda l' ordine, o il modo di succedere, ma più tosto la materia della Trasmessione, quando quegli al quale si sia deferita, non si fosse curato di accettarla in vita, conforme si discorre nel capitolo terzo.

Si dice primieramente morire ab intestato, non solamente quegli, il quale muoja senza fare testamento alcuno, ma ancora quegli il quale lo facesse imperfetto, o in altro modo stimato dalla legge invalido: Overo che essendo anche valido, e perfetto, l'Erede in esso scritto non si sia curato, ne si curi di adire l' Eredità; mentre lo stesso è il non esservi testamento alcuno, che l' esservi senza che ne segua l' effetto. A

2

A *Nel lib. 10. de' Fidecommissi nel disc. 98.*

Come ancora, quando quegli, il quale muore ab intestato fosse figliuolo di famiglia sotto la podestà del padre, overo dell'avo, è stata una gran disputa tra li Dottori più antichi, se questo tale possa, o debba aver l' Erede, in maniera che nella sua Successione si debba osservare lo stess' ordine che in quella di coloro li quali siano di loro ragione, e potestà: Ma oggi sta più comunemente ricevuto appresso i moderni, ed anche nelli Tribunali, che questo dubbio non entra, e che anche i figliuoli di famiglia abbiano l' Erede, onde nelle loro robbe si verifica la Successione intestata: Attesocchè la ragione del dubitare camminava secondo la legge antica, e prima che seguisse l' introduzione de peculj, la quale è stata fatta dalla legge nuova: Sicchè si tratta del peculio profettizio vero, ed in questo non cade la disputa della Successione, mentre la robba non è del figlio, ma è dello stesso padre; o veramente si tratta del peculio avventizio, sotto il quale cade ogni specie di robba, che in qualunque modo si sia acquistata dal figliuolo di famiglia per industria propria, o per Successione de parenti, o per donativo, o in qualunque altro modo, eccetto che dallo stesso padre, anzi anche questa, quando sia per via di donazione valida, e perfetta, conforme altrove si è più volte accennato;

3

Ed in

B Ed in tal caso si dice di avere l'erede, e si cammina con l'ordine, e con la regola della Successione, senza che si abbia ragione alcuna di questa qualità di figliuolo di famiglia. B

Nel libro nono de Testamenti nel disc. 34.

L'ordine dunque di succedere determinato dalla legge nuova, che altri dicono novissima, con la quale si cammina, vien regolato in questo modo.

Essendovi figli legittimi, e naturali, così maschi, come femmine, questi egualmente succedono, senza differenza alcuna, tra l'uno, 4 e l'altro sesso, essendosi in questa parte riformata la legge più antica, la quale disprezzava le femmine, e chiamava solamente li maschi: Che però in concorso de' figli non vi hanno parte alcuna il padre, o la madre, nè li fratelli, o gli altri ascendenti.

E se portasse il caso, che fosse premorto qualche figlio, ma che da lui vi fossero rimasti figli, e per conseguenza nipoti del morien- 5 te, questi per beneficio della rappresentazione subentreranno nel luogo del loro padre, o madre, ed avranno nella Successione quella parte, che avrebbe il padre, o madre se vivesse, in concorso degli altri figli; E l'istesso cammina, quando essendo morti i figli, ed anche li suoi figli, vi fossero i nipoti, uno, o più, ma siano quanti si voglia, si avranno per uno solamente come rappresentanti la persona del loro padre, o avo, o madre, o avia, avendo la porzione che avrebbe egli se vivesse: Cammina ciò quando vi restassero altri figli del primo grado, sicchè li nipoti, o li pronipoti degli altri figli premorti avessero di bisogno della rappresentazione, col beneficio della quale, essendo più remoti, si rendessero eguali alli loro zii, o prozii, li quali siano naturalmente più prossimi: Ma non quando fosse il concorso tra loro di egual grado, onde non vi fosse questa necessità della rappresentazione, conforme di sotto più distintamente si accenna.

Che però li nipoti, e li pronipoti, o altri descendenti in tanto succederanno, in quanto che nella loro linea non vi sia il proprio stipite, o ascendenti, e per conseguenza non succederanno li nipoti quando vi siano li loro padri viventi, ma solamente con la suddetta C rappresentazione del loro padre morto, e così successivamente, in maniera che, durante la linea descensiva legittima, e naturale, non vi ha parte alcuna l'ascensiva, o la trasversale. C

Nel disc. 8. di questo titolo.

Si presuppone però che li figli, e gli altri descendenti siano legittimi, e naturali: Ma se questi saranno bastardi, in tal caso si distingue tra la successione del padre, o degli altri ascendenti per linea paterna, e quella della madre, o degli altri ascendenti per linea materna: Attesocchè nell'eredità del padre, o degli ascendenti della linea paterna li bastardi non vi hanno parte alcuna, accetto che per la ragione degli alimenti, che la legge Canonica loro concede: Ma

nella

nella succeſſione della madre, e degli altri aſcendenti per linea materna non ſi ſcorge differenza alcuna tra li legittimi, e li baſtardi, ſicchè vengono ſtimati di uguale condizione, e ſuccedono egualmente, eccetto due caſi: Uno quando ſi tratta di una madre illuſtre, cioè Signora, e di qualità Magnatizia, la quale abbia ancora li figli legittimi, onde vi biſogna cumulativamente l'una, e l'altra circoſtanza: E l'altra, quando ſiano figli nati da un coito dannato, e punibile, come ſono gli inceſtuoſi, e gli adulterini, nella maniera che ancora ſi è accennato nella materia della Legittima. D

D
Nel diſc. 10. di queſto tito.

Circa li baſtardi legittimati ſi diſtingue tra quella Legittimazione, la quale naſca dal ſuſſeguente matrimonio, e l'altra che ſia per reſcritto, o per privilegio del Principe, o di chi abbia tal facoltà: Atteſocchè li legittimati per via del matrimouio, quando tal' effetto ſegua per la congiunzione degli eſtremi abili, cioè che nel tempo della concezione tra il padre, e la madre vi poteſſe eſſere legittimo matrimonio, e che coſti ſufficientemente della filiazione, in tal caſo (conforme altrove in occaſione della Legittima ſi è accennato) non ſi ſcorge differenza alcuna tra coloro li quali vi ſiano nati in coſtanza di legittimo matrimonio, e queſti così legittimati per il matrimonio ſuſſeguente, quando la qualità di eſſer nato in coſtanza del matrimonio non foſſe eſpreſſamente richieſta per diſpoſizione della legge particolare, o dell'uomo.

7

Se poi ſi tratta della legittimazione per privilegio, o per reſcritto, entra l'altra diſtinzione tra quel privilegio, il quale ſia puro, e libero, e ſenza reſtrizione alcuna conceduto dal Sovrano, o da chi abbia tal podeſtà di toglier le ragioni del terzo: Ed in tal caſo camminerà lo ſteſſo che ſi dice nelli legittimi, quando la legittimazione non patiſca il difetto dell'intenzione, o che ſi poſſa dire ſurettizia; Atteſocchè naſcendo queſta differenza di legittimi, e d' illeggittimi dalla ſola legge poſitiva, a queſta il Sovrano può derogare, o diſpenſare, dando forza del vero al finto, overo togliendo, e lavando quella macchia intellettuale, la quale non naſce dalla natura, ma dalla legge poſitiva. E

8

E
Nel ſecondo libro de' Regali nel diſc 148. nel diſc. 10. e 28. di queſto tit. e nel lib. 10. de' fidecommiſſi nelli diſcorſi 98. e 69.

Ma ſe la legittimazione foſſe riſtretta dalla clauſula, che ſi debba intendere ſenza pregiudizio delli ſucceſſori ab inteſtato: O veramente che non eſſendovi, vi ſi debba intendere, e particolarmente dove abbia luogo la Bolla di Pio Quarto: O pure che ſi trati di robbe fuori della giuriſdizione del legittimante, ſopra di che ſi dovrà deferire allo ſtile de' Principati, in tal caſo la legittimazione non ſuffragherà, conforme trattando della Legittima ſi è accennato in quella materia. F

E
Nel libro nono nel titolo dela Legittima, ed altre detrazioni nel diſc. 12. e nelli detti diſc. 10. e 28. di queſto titolo.

Nè gioverà alli nipoti, ed agli altri deſcendenti di eſſere veramente legittimi, e naturali, ſe proveniſſero per linea baſtarda da colui

9

della

G della Succeſſione del quale ſi tratta, mentre gli oſta l' infezione della radice. G

Nel diſc. 10. di queſto titolo.

Quando del morto non vi foſsero figli del primo grado, ma tutti nipoti di figli premorti, in tal caſo (conforme di ſopra ſi è detto) frà gli antichi fu una gran queſtione, come ſi doveſse ſuccedere, ſe in capi; cioè che ciaſcuno ſuccedeſse egualmente per la perſona propria, ſenza badare ſe foſsero più li figli di un figlio che dell'altro, overo ſe in ſtirpe per via di rappreſentazione; cioè che li figli di ciaſcun premorto rappreſentaſsero la perſona del loro padre, ſenza badare all'ineguali̇tà del numero; ſicchè, ſe (per eſempio) da un figlio ne foſsero rimaſti due, o tre, o più, e dall'altro uno ſolamente, tanta doveſse eſser la porzione di queſt'uno, quanto quella de i tre, o più: Ed ancorchè vi ſia un gran concorſo di autorità, e di ragioni per l'una, e per l'altra parte, in maniera che alcuni abbiano creduto vi foſse neceſsaria una deciſione Imperiale: Nondimeno, forſe da per tutto, e particolarmente nella Curia Romana è ricevuta la prima opinione, che debbano ſuccedere in capi, ciaſcuno per la ſua perſona, onde oggi di ciò non ſi diſputa più: Per quella ragione, che la finzione della legge nella rappreſentazione cammina, quando ve ne ſia di biſogno, all' effetto di rendere eguale il più rimoto al più proſſimo, cioè che i nipoti del figlio premorto poſsano ſuccedere inſieme col loro zio, come figli di primo grado: Onde quando queſta ragione non entra, non vi deve entrare la finzione, alla quale non ſi deve dare luogo, ſe non quando lo porti la neceſſità. H

10

H *Nel libro nono al titolo dell' Erede nel diſc. 5. e nel diſc. 8. di queſto tit.*

Non eſsendovi figli, nè deſcendenti: Nel ſecondo luogo vengono il padre, e la madre, e con loro vengono ancora egualmente li fratelli, e le ſorelle congionti per l'uno, e per l'altro lato di padre, e di madre, che diciamo carnali: E ſe qualche fratello, o ſorella foſse premorto, e che da loro ſiano rimaſti figli, queſti con il ſuddetto beneficio della rappreſentazione ſuccederanno in quella porzione, nella quale avrebbe dovuto ſuccedere il loro padre, o la madre, ſe viveſse, ſicchè quante ſono le perſone delli padri, e delle madri, e delle ſorelle dell'uno, e l'altro lato (col preſuppoſto che tutti ſiano legittimi, e naturali) tante ſaranno le porzioni uguali: Cadendo l'ineguali̇tà nelli nipoti di fratello, o di ſorella premorti, atteſocchè ſebbene ſaranno più, avranno però una ſola porzione del loro padre, o madre. I

11

I *Nel detto diſc. 8 di queſto tit.*

Con queſte perſone non vi poſsono concorrere in modo alcuno li fratelli, o le ſorelle per un canto ſolo di padre, o di madre, ancorchè la robba del fratello morto proveniſse da quel lato, del quale ſia la congiunzione: E ſebbene ciò naturalmente ha del duro, tuttavia per il rigore de' Giuriſti di caminare con la lettera

12

delle

delle leggi, è più ricevuto, per la ragione da loro assegnata, che la robba non si considera più di quel ceppo, dal qual viene, mà come propria dell'ultimo moriente, della successione del quale si tratta. L

L. *Nel disc. 3. di questo titolo.*

Restandovi solamente li fratelli, e le sorelle, o respettivamente li figli de' fratelli, o delle sorelle dell'uno, e l'altro lato, senza che vi resti nè padre, nè madre, ma che vi resti l'avo, o l'ava, uno o più, overo altri ascendenti maggiori, li quali per essere premorti gli altri dell'ordine degli ascendenti siano li primi, e gl' immediati: Ed in tal caso entra la questione; se essendovi fratelli, o sorelle congiunti per l'uno, o l'altro lato, li quali dalla legge sono stimati d'egual concorso col padre, e con la madre, debbano questi ascendenti più rimoti essere ancora ammessi: Ed ancorchè vi sia qualche varietà d'opinioni: Tuttavia la più comune, e la più ricevuta assiste agli ascendenti, come per una specie di rappresentazione, subentrando nel luogo del padre, o della madre. M

13

M. *Si accenna nel disc. 8. e nel discorso 30. di questo titolo.*

Bensì che in questi ascendenti non si dà quella rappresentazione, la quale si è accennata nelli nipoti, e negli altri descendenti; onde se (per esempio) vi sia il padre, e non la madre, la quale sia premorta, non potrà il padre, o la madre della madre pretendere la rappresentazione della sua figlia per succedere egualmente col padre, ma si cammina con l'ordine della prossimità naturale.

14

Di più, in proposito di questa rappresentazione, cade il dubbio tra li Giuristi parimente con la solita varietà delle opinioni, se essendovi il padre, e la madre, o alcuni di essi, ma non essendovi alcun fratello, o sorella di primo grado, perchè siano premorti, e che vi siano li loro figli, se questi debbano concorrere col padre, e con la madre, o con gli altri ascendenti. Nascendo la ragione del dubitare, che cessando il concorso de' fratelli, non entrano li termini della rappresentazione: Tuttavia viene stimato più probabile, ed è più comunemente ricevuto, che questi nipoti di fratello, o di sorella debbano essere ammessi col padre, e con la madre, e con gli altri ascendenti. N

15

N. *Nel detto disc. 8. di questo tit.*

Bensì che questo benefizio della rappresentazione nelli transversali non passa i figli del primo grado del fratello, o della sorella, sicchè gli altri più rimoti non vi hanno che fare: Et a rispetto de' figli di più fratelli tra loro, senza che vi siano i zii, cammina lo stesso si è detto di sopra nelli figli de' figli. O

16

O. *Nel lib. 10. de' Fidecommissi nel disc. 15. e nel discorso 3. di questo tit.*

Non essendovi fratelli, o sorelle dell'uno, e l'altro lato, nè li loro figli, ma, essendovi fratelli, o sorelle di un lato solo, entra il dub-

17

il dubbio, il quale parimente ha la solita delle opinioni, se questi fratelli, o sorelle debbano concorrere con il padre, o con la madre, o con altri ascendenti comuni, e dello stesso lato, cioè gli uterini con la madre comune, e li patrueli con il padre comune: Ed ancorchè paja che alli fratelli, o sorelle di un lato solo in questo caso assista qualche equità: Nondimeno l'opinione più ricevuta esclude in concorso degli ascendenti, con i quali però molto meno possono concorrere gli altri parenti trasversali più rimoti. P

P *Nel disc. 3. di questo titolo.*

18 Circa gli altri parenti trasversali, quando non vi siano ascendenti, e fratelli, o figli di fratelli, come sopra, non si dà differenza alcuna tra coloro, i quali siano congionti per tutti due i lati, overo per uno solamente, sicchè senza questa differenza, e senza l'altra dell'agnazione, o della cognazione si attende la sola prossimità del grado naturale, senza ammettere la finzione della rappresentazione, e senza riguardo di tutti due i lati, o di un solo, eccetto nel concorso de' figli de' fratelli, perchè li nipoti de' fratelli germani vincono i fratelli di un lato solo. Q

Q *Nel lib. 10. de' Fidecommissi nel disc. 57.*

19 Questa successione dura fino al decimo grado civile, oltre il quale la successione non passa: E se vi fossero fratelli, o sorelle di tutte due i lati respettivamente, cioè alcuni per il solo canto di padre, ed altri per il solo canto di madre, in tal caso nelle robbe antiche, le quali provengano per successione de' Maggiori dell'uno, e l'altro lato, ciascuno succede in quelle del suo: Ma nelle robbe indifferenti acquistate dal morto succederanno tutti egualmente; R

R *Nelli disc. 12. e 13. di questo titolo.*

20 Non mancano dell'altre questioni risvegliate dalla sottigliezza de' Giuristi, le quali poco occorrono in pratica; che però nell' occorrenza converrà ricorrere a professori: e particolarmente in quei paesi, ne' quali s'usa di apparentare volontieri tra parenti stretti con le dovute dispense Appostoliche, suole cadere il dubbio; se li parenti di egual grado, li quali siano attinenti al morto per tutti due i lati di padre, e di madre, debbano essere preferiti a quelli di un lato solamente: E sopra di che si sono avute alcune dispute, particolarmente nel Regno di Portogallo; onde converrà deferire, a quello che ivi, overo altrove sia stato ricevuto da due Tribunali; mentre per li costumi della nostra Italia questi casi non facilmente occorrono.

21 Cammina tutto ciò nelli parenti legittimi: Ma negl' illegittimi entra la stessa distinzione, la quale si è accennata nelli figli, e nelli descendenti, tra la madre, e gli altri ascendenti per il lato materno, che non vi sia differenza tra legittimi, e bastardi, non già

nel

nel padre, e negli altri ascendenti per il lato paterno, secondo la regola che gl'illegittimi hanno le regole attive, e passive della cognazione, ma non della agnazione con le stesse dichiarazioni di sopra accennate circa li legittimati, e respettivamente circa quelli, li quali siano di madre illustre, o di coito dannato come sopra. S

S *Nel disc. 10 di questo titolo.*

22 Oltre il decimo grado civile, che vuol dire lo stesso, che il quinto canonico, e per conseguenza un grado di più di quello che porta l'impedimento del matrimonio: Tutti gli altri si tengono per estranei, e per conseguenza non hanno ragione alcuna di succedere, ma succederà il marito, o respettivamente la moglie: E quando questo non vi sia, sarà luogo a quella successione del fisco, della quale, e delle sue dichiarazioni si è discorso nella materia de' Regali nel libro secondo, dove si accennano alcuni altri successori in esclusione del fisco. T

T *Nel secondo libro de' Regali nel disc. 149.*

E sebbene, anche tra il padre, e la madre, o altri ascendenti dell'uno, e dell'altro lato, alcuni hanno creduto, che vi debba

23 entrare la stessa distinzione, la quale si è accennata di sopra in più fratelli d'un lato solamente così per l'uno, come per l'altro; cioè che (conforme li Giuristi dicono) succedano li paterni nelle paterne, e li materni nelle materne: Nondimeno il contrario è più comunemente ricevuto, ed è che senza questa distinzione si cammini tra loro con la sola prerogativa del grado. V

V *Nelli discorsi 12. e 13. di questo titolo.*

Come ancora l'ordine suddetto tra li figli, e gli altri descen-

24 denti dalla stessa legge comune viene limitato, quando si tratta di quel padre, o madre, che sia passato alle seconde nozze, attesocchè in tal caso, se quelle robbe, le quali siano pervenute al morto dal primo marito, overo dalla prima moglie respettivamente, o dalla successione di uno de' figli di quel matrimonio sono dovute alli figli, ed agli altri descendenti di quello stesso matrimonio, senza che ne partecipino quelli dell'altro, con le dichiarazioni accennate nel Teatro, e si è discorso nella materia de' Testamenti, in occasione di trattare dell'intestabilità, e di non poter disporre di questa sorte di robbe; sicchè ivi si potrà vedere per non ripetere lo stesso. X

X *In questo tit. nel disc. 30. e seguenti.*

Cammina tutto ciò generalmente nelle robbe indifferenti: At-

25 tesocchè le successioni de' Principati, e de' Feudi, e di robbe simili, che si dicono differenti, e di una speciale natura, vanno regolate con le loro leggi, o consuetudini particolari, conforme nelle loro materie si accenna.

CAPITOLO SECONDO.

Dell'ordine di ſuccedere ab inteſtato per gli ſtatuti, e per le conſuetudini particolari de' luogi, ſicchè reſti alterato l'ordine della ragione comune.

SOMMARIO.

1 *Della gran diverſità delle leggi particolari; e che non ſia poſſibile darvi una regola.*
2 *Che però ſe ne laſcia di trattare; e della ragione.*
3 *Dove ſi debba ricorrere.*
4 *Della validità de' ſtatuti, e delle loro confermazioni.*
5 *Delli dubbj ſopra l'una e l'altra ſoggezzione delle perſone, e delle robbe.*
6 *Della miſtura delle perſone eſenti.*
7 *Donde naſcano tante queſtioni, e confuſioni.*
8 *Senſo dell'Autore.*
9 *Della cauſa di queſti ſtatuti.*
10 *Che coſa veramente contengano.*
11 *Come ſi debbano interpretare.*
12 *E particolarmente nelli caſi miſti che vi ſiano di mezzo le perſone eſcludenti, e più dilette come vada inteſo.*

CAP. II.

1 Onforme l'ördine generale della ragion comune nelle robbe indifferenti oggi pare reſti molto facile, e piano, per quello che ſe ne accenna nel capitolo antecedente: Così (all'incontro) queſt' ordine di ſuccedere, il quale deriva dagli ſtatuti, o dalle conſuetudini particolari de' luoghi, e particolarmente ſopra l'eſcluſione delle femmine per li maſchi, è ſtato talmente intricato da' Giuriſti, che moralmente ha dell'impoſſibile il potervi dare una regola certa, e generale applicabile a tutte queſte leggi particolari per la loro diverſa diſpoſizione, overo per la diverſa interpretazione, e pratica; mentre ſi vede che queſti ſtatuti, o leggi che ſiano concepiti quaſi con lo ſteſſo tenore, o forma di parole, in un luogo hanno avuto una interpretazione, e nell'altro un'altra.

Quindi per certa morale neceſſità ſi ſtima più opportuno di laſcia-

2 lasciare questa materia sotto silenzio in quest' Opera dirizzata a qualche notizia de' non professori, poichè sarebbe più tosto confondere la mente de' lettori con tante sottigliezze, e distinzioni: Maggiormente che si stima un chiaro errore il volere discorrere di tutti gli statuti, e le leggi locali, de' quali non si abbia più che buona, e distinta pratica: Insegnando l'esperienza che quei scrittori, li quali hanno voluto trattare delle leggi particolari de' paesi,

3 nelli quali non fossero più che ben pratici, son incorsi in equivoci grossissimi: Che però in occorrenza converrà ricorrere a professori pratici di quel paese, delle leggi de' quali si tratta: Ed ancora per qualche lume, e per somiglianza si dovrà osservare quello che (in occasione de' casi seguiti) se ne accenna nel Teatro in questa stessa materia, ed altrove. A

A *In questo tit. delle Successioni, e nel lib. 10 de' Fidecommissi.*

Attesocchè le difficoltà cadano non solamente sopra l'interpretazione, o l'intelligenza di queste leggi particolari, ma ancora so-

4 pra la loro validità, ed efficacia, quando non siano fatte dal Principe Sovrano, il quale abbia la piena ragione regale di fare, e disfare le leggi, ma che siano fatte da Signori, o da Comunità suddite, che non abbiano tal facoltà senza la conferma del Principe: E sopra questa confermazione cade la disputa, se sia in forma speciale, o in forma comune, e quant'operi questa seconda, della natura della quale si dice quella, la quale si cava per la presunzione della legge dall'osservanza, senza che di essa apparisca espressamente. B

B *Nelli disc. 23. e 25. di questo titolo, e nel lib. 9. de' Testamenti nel disc. 30.*

Come ancora, presupposta per certa la podestà del legislatore, cadono i dubbj, sopra l'operazione, a rispetto de' beni fuori del suo

5 territorio, ed anche a rispetto delle persone non suddite al legislatore: Essendo più comunemente ricevuta, e particolarmente nella Curia Romana quella proposizione; che, acciò queste leggi, o statuti facciano il suo effetto, vi si richiede cumulativamente l'una, e l'altra soggezione, cioè delle persone, e de i beni, nè basta l'una senza l'altra: Ed ancorchè questa opinione (a discorrerla per ragione) non abbia molto del probabile, ma più tosto sia fondata in un rigore leguleico, overo in una delle solite stitichezze, o su perstizioni de' Legisti, ad ogni modo è ricevuta in pratica. C

C *Nelli disc. 4. 6. 9. 19 e 20. di questo titolo.*

Lo stesso dubbio, con intrico maggiore, si scorge quando, con-

6 correndovi l'una, e l'altra soggezione, vi siano nondimeno la mistura di alcune persone esenti per accidente; come (per esempio) se il morto, della successione del quale si tratta, fosse ecclesiastico, ancorchè quelli, li quali contrastano della successione, siano secolari, e soggetti alla legge; overo (all'incontro) se essendo secolare il defonto, vi fosse qualche mistura di ecclesiastici tra li successori, conforme particolarmente per la maggior frequenza de' casi suole occorrere in quelle donne esclulse, le quali fossero monache, con casi simili.

Ma perchè sopra ciò si scorge troppo gran varietà d' opinioni, con molto concorso di ragioni, e di argomenti per l'una, e l'altra parte, ed anche molto diverse sono le pratiche de' Principati, e de' Tribunali; e particolarmente le opinioni della Curia Romana sono molto diverse da quelle degli altri Tribunali laicali del nostro Mondo comunicabile: Quindi siegue che la materia non sia capace di una regola certa, ne di essere moralizzata per la capacità d' ogni uno: sicchè per questi rispetti, e per gli altri prudenziali, che porta l'usanza, o la mala condizione de' tempi accennati nella materia Giurisdizionale, conviene per forza rimettere il lettore a quello che se ne va discorrendo nel Teatro con le dispute formali, che sarebbe troppo incongruo, e nojoso il riassumerle in quest' Opera, la quale ha diversa forma, ed istituto. D

D *Nelli disc. 5. e 6. di questo titolo.*

Gran parte di tutte le suddette, e di altre simili questioni viene cagionata dalla simplicità de' nostri primi maggiori, e maestri, li quali doppo la casuale invenzione delle leggi, secondo la storia accennata nel Proemio, abbracciando in quella prima simplicità le ultime leggi fatte sopra questa materia in Costantinopoli dagl' Imperadori Greci, e particolarmente da Giustiniano, il quale fù l' ultimo legislatore, che abbiamo nelle leggi Civili, e con le quali derogando alle leggi più antiche de' Romani, si toglie la differenza del sesso, e l'altra dell' agnazione, e della cognazione, hanno creduto che gli statuti, e le altre leggi particolari, che sono quasi comuni in tutte le Città, e luoghi d' Italia, sopra l' esclusione delle donne in concorso de' maschi, o degli agnati in concorso de' cognati siano esorbitanti, e correttorie della legge comune; e per conseguenza che vadano intese strettamente, e con qualche rigore, con la formalità delle parole, e con altre stitichezze, che veramente stomacano a sentirle; onde si tralasciano per non discreditare tanto i Legisti appresso li professori dell' altre lettere. 7

Inerendo dunque alle proteste più volte fatte, che da me non si abbia tanta temerità di volere tacciare i primi maestri, ne dannare quello che dalla maggior parte de' professori si sia già fermato, overo di volere addottrinare, o riformare il Mondo, e lasciando l'intiero suo luogo alla verità, dagl' altri forse meglio conosciuta, esplicando solamente il mio senso, nel quale (secondo il detto volgare) ciascuno in questo Mondo abbonda, dico che questo si crede un' errore manifesto, dal quale nascono tanti equivoci, e tante cabale. 8

Nasce questo errore (conforme in altre materie si è accennato) dal non riflettere bene alla Storia legale, la notizia, e riflessione della quale se in ogni altra materia sono opportune per la buona intelligenza, e per l' applicazione delle leggi; in questa materia delle Successioni, e per l' intelligenza di questi statuti, o leggi particolari si stima-

no

no precisamente necessarie, e che siano l' anima d'ogni questione.

Si deve dunque riflettere che gli antichi Romani, col costume de' quali doppo fermato l' Imperio della Repubblica visse per molti secoli l' Italia, portavano di mantenere le robbe nelle famiglie, e per conseguenza di avere per estranee le figlie, le madri, le sorelle, ed altre femmine, ed anche i maschi attinenti per canto loro che diciamo 9 cognati: E che quando furono fatte in Grecia le leggi moderne, togliendo la differenza del sesso, e dell'agnazione, l' Italia (almeno in gran parte) vivea sotto il dominio di altre nazioni barbare, e quasi nello stesso tempo che furono compilate le leggi, o poco dipoi fu occupata da Longobardi, i quali per lunga serie d'anni la dominarono, e fecero le leggi in questa parte uniformi agli antichi costumi del paese, sopra la suddetta esclusione delle femmine, e così per lungo spazio dipoi fu continuato, conforme particolarmente insegna l' introduzione de' feudi posteriormente nell'Italia seguita, o dagli stessi Longobarbi, o da' Germani; mentre parimente le femmine, e gli attinenti per loro furono aborriti: E che delle suddette leggi moderne fatte da Imperatori Greci, per il corso continuato di sei, o sette secoli doppo la loro compilazione, non si ebbe in questa Provincia notizia, overo osservanza alcuna.

Ed in oltre quando per la loro casuale invenzione furono cominciate ad essere praticate nella Toscana, e pian piano si stesero nell' altre Parti dell' Italia, ciò non seguì per l' autorità di quel legislatore che l' avea fatte, ma per un' uso volontario de' popoli, unito con la permissione, o col precetto respettivamente de' proprj Principi, che in gran numero in questa Provincia in quei tempi regnavano. E

E *Di questa Storia legale si discorre nel Proemio.*

Vedendo dunque i popoli, che li primi Interpreti di queste leggi modernamente ritrovate, abbracciandole nella sola lettera, avessero insensibilmente introdotto in questa materia un' ordine contrario alli loro sensi, e costumi, cercarono sotto diverse forme, che 10 seppero concepire in quei secoli troppo barbari ed ignoranti, di far le leggi particolari uniformi all' antiche leggi de' Romani, e de' Longobardi, overo agli antichi, e continuati costumi del paese: Che però non fu un correggere una legge già abbracciata, e praticata, ma un dichiarare l'animo loro di non abbracciare in questa parte queste leggi Civili novamente ritrovate, ed introdotte, come contrarie a i loro costumi, e sentimenti, li quali tuttavia regnano, e continuano, come troppo connaturali a questa Provincia, conforme insegna la cotidiana pratica delli fidecommissi mascolini, ed agnatizj, che alla giornata si vanno facendo; in tanto abilitando gli attinenti per le femmine, in quanto che, mancando l' agnazione, si cerchi artificiosamente in essi rinovarla.

Come ancora, gran sciocchezza si stima il voler intendere, o interpretare queste leggi, o statuti con li rigori grammaticali, quasi fossero composti da Cicerone, o da Salustio, o da altri professori antichi della lingua Latina: Overo secondo il senso de' grammatici moderni, 11 li quali han cercato in parte di restituir la lingua Latina alla sua primiera politezza, non badando che questi statuti si siano fatti in tempi barbari, ed in luoghi piccoli, e da gente più idiota che letterata: E per conseguenza che bisogna nella loro intelligenza camminare con le stesse regole accennate nel libro antecedente de' fidecommissi, ed altrove; cioè badando principalmente alla sostanza della verisimile volontà, e non alla formalità delle parole: E da ciò nascono tante confusioni, ed inezie troppo contrarie all'uso comune, ed all' umana ragione, la quale si dice l' anima della legge.

In questa materia di successione straordinaria, e deviante dall' ordine della ragion comune per alcune leggi particolari l' età nostra ha visto certe dispute grandi più pubbliche, e politiche, che private, e più con li cannoni, che con li Canoni; ma queste non sono materie da Legisti.

E tra l' altre cose si deve avvertire a quel caso misto, il quale cagiona così gran confusione nella presente materia della Succes-12 sione, ed anche in quella della Legittima, all'effetto di vedere come si debbano fare i numeri, e le parti, ed a comodo di chi: Cioè che vi siano delle persone chiamate dalla legge comune, o particolare, le quali siano causa che si tolga, overo che si sminuisca la successione, o la ragione di un' altro: Onde cade il dubbio se l' esistenza materiale, e de fatto di queste persone basti, quando non si adempisca il fine, o la ragione considerata dalla legge, o che non ne segua l' effetto da lei desiderato; cioè che quello si toglie, o si sminuisce ad uno per rispetto di un' altro, vada a comodo di quest' altro, il quale sia causa del danno del terzo, ma non già che non avendolo costui, debba ingrassare un' estraneo non contemplato dalla legge: Ed in ciò consiste ancora l' equivoco chiaro di quei legulei, li quali non camminano con la ragione, bensì con gli argomenti giudaici cavati dalla lettera della legge all' usanza delle scuole, e delle accademie per esercitare l' ingegno de scolari: E però sempre si deve dire che in tal maniera sia un regolare senza ragione quella cosa, la quale in fatti è, e dev' essere uno stillato, ed una quinta essenza della più vera, e fina ragione del Mondo, ch' è la legge, la quale si dice di avere la ragione per anima; e per conseguenza senza questa merita dirsi un cadavere, ed un fango. F

F Nel tit. della Legitima nelli disc. 4. 5. e 10. ed in questo titolo nelli disc. 3. e 15. e nelli seguenti, ed in altri e nel supplemento.

CA-

CAPITOLO TERZO

Della trasmessione della Successione, la quale sia deferita al prossimo successore, che sia morto prima d' accettarla.

SOMMARIO.

1 *Della questiono della trasmessione che cosa sia.*
2 *La regola nega la trasmessione.*
3 *Della limitazione a favore de' suoi.*
4 *Dell' altra per la morte dentro l' anno a deliberare.*
5 *Della restituzione in integro che sopra ciò cade.*
6 *Della trasmessione per la volontà del morto.*
7 *Della trasmessione della Successione straordinaria statutaria.*
8 *Cessa la questione della trasmessione quando l' eredità sia adita.*
9 *Di alcune altre cose sopra li patti delle Successioni remissivamente.*

CAP. III.

1 Ccorre frequentemente disputare di questo caso; cioè se aprendosi la Successione intestata ad un prossimo parente, e portando il caso che questi muora prima di adire l' eredità; trasmetta questa ragione di succedere al suo erede: O pure che avendosi come se non fosse rimasto superstite, si apra la Successione agli altri parenti più remoti, li quali in tal modo restino li più prossimi, o che s' impingui la porzione di coloro, li quali fossero uguali in grado, sicchè ne risulti quell' effetto che ne risulterebbe se quella persona, la quale sia morta prima di adire l' eredità, non fosse rimasta superstite: Ed in ciò parimente si cammina con la stessa distinzione accennata di sopra tra l' ordine generale del succedere nelli beni indifferenti con le regole della ragion comune, e tra il particolare, overo straordinario, il quale nasca dalle leggi, o dalli statuti particolari, contro le regole della suddetta ragion comune.

Parlando dunque della prima parte, o specie, cioè della trasmessione in termini della ragion comune nelli beni indifferenti: La regola è negativa, ed è che l' eredità, o la Successione non accettata, non si trasmetta; e per conseguenza; si faccia luogo agli altri successori come sopra: E ciò frequentemente suol' occorrere 2 quando la Successione del padre, o della madre siasi deferita ad un figliuolo, l' intestata Successione del quale spetti al padre, o alla madre superstite, o ad altri parenti più prossimi di quel lato, il quale sia

estraneo

eſtraneo da quello della Succeſſione, del quale ſi tratta, onde per una certa finzione legale (con qualche durezza) contraria all'uſo umano ſi vedano eſcluſi li parenti ſtretti, e che la robba paſſi a perſone totalmente eſtranee: Ed in ciò veramente la legge, la quale ſi dice una quint'eſſenza di ragione, pare diſponga coſe totalmente irragionevoli. A

A *Nel diſc. 15. di queſto titolo.*

Queſta regola però riceve molte limitazioni: Primieramente quando ſi tratta di quei ſucceſſori, li quali nella robba del morto

3 abbiano la ragione della *ſuità*, come ſono li figli, e gli altri deſcendenti in podeſtà, overo (ſecondo un'opinione probabile, e ricevuta in alcuni Tribunali) abbiano la ragione del ſangue, perchè gli ſia dovuta la legittima: Atteſocchè ſebbene alcuni con le ſolite ſottigliezze, e ſuperſtizioni legali vanno diſtiguendo tra la legittima dovuta per titolo particolare, o per titolo univerſale, e che nel primo caſo entri la traſmeſſione, e non nell'altro: Nondimeno (ſecondo l'opinione, con la quale cammina la Curia Romana, e ſi crede molto probabile) entra la traſmeſſione indifferentemente: B

B *Nel diſ. 15. di queſto tit. e nel Supplemento, e nel lib. 10. de' Fidecommiſſi più volte.*

4 L'altra limitazione viene ſtimata quando quegli, al quale ſia delata la Succeſſione, moriſſe dentro l'anno che la legge dia a deliberare. C

C *Negli ſteſſi luoghi.*

E la terza più generale, ſopra la quale la pratica inſegna, che più

5 frequentemente occorrano le diſpute, viene ſtimata quella della reſtituzione in integro per la giuſta cauſa della minor età, o dell'ignoranza, overo del legittimo impedimento; Ma perchè queſta reſtituzione (anche concorrendoci la cauſa) in ſenſo di molti in tanto ſi ammette, in quanto che foſſe accompagnata dall'equità; non già quando queſta reſiſteſſe, conforme frequentemente ſuole occorrere nel caſo di ſopra accennato: Quindi ſegue che la materia merita dirſi più di fatto che di legge, e per conſeguenza non eſſer capace di una regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo, mentre la deciſione dipende dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, così ſopra la giuſtizia della cauſa, come ancora ſe vi aſſiſta, o reſiſta l'equità: Che però ſi ſtima un chiaro errore il camminare con le ſole generalità, overo con le dottrine, e con le deciſioni fatte in altri caſi, nella maniera che in ogni materia ſi è accennato, trattando di ſimili queſtioni più di fatto che di legge; Onde nell'occorrenze biſognerà ricorrere a'profeſſori, ed a quello ſe ne diſcorre nel Teatro, così in queſta materia, come nell'altra de' Fidecommiſſi. D

D *In queſto tit. nel diſc. 15. e nel libro 10. de' Fidecommiſſi nelli diſc. 112. e ſeguenti.*

E ſebbene queſti termini ſono diverſi, ed hanno diverſe regole,

6 nondimeno in molte coſe ſi poſſono applicare, e particolarmente per farvi entrare l'altra limitazione della quale ivi principalmente ſi tratta, cioè della preſunta: o congetturata volontà del morto, non dubi-

dubitandosi che questa cagiona la trasmessione anche ne i casi che la legge la nieghi; mentre in effetto questa materia è stata in maniera intricata da' Giuristi, che non facilmente si può ridurre ad una moralità per la capacità d' ognuno. E

E
Nelli detti discorsi nel decimo libro de' Fidecommissi.

7 Quanto all'altro ordine della Successione straordinaria per via di statuto, o di legge particolare: Quando in colui il quale ha da fare la trasmessione, concorra la stessa ragione, la quale concorrea nel trasmittente, che (per esempio) escludendo lo statuto le femmine per i figli, o per altri descendenti maschi dalla Successione del padre, o della madre, il figlio maschio, il quale deve escludere le femmine, morendo prima di accettare l' eredità, lasci un altro figlio maschio: Ed in tal caso più comunemente si concorda esser luogo alla trasmessione: Ma se restassero figlie femmine, vi si scorge qualche maggior varietà d' opinioni, e forse la più comune assiste anche alla trasmessione per la ragione del sangue, ancorchè paja duro: Però se si tratta dell' erede estraneo, o più remoto a rispetto della persona del morto in esclusione delle persone più prossime, e verisimilmente più dilette, in tal caso pare più probabile non doversi ammettere: Tuttavia non vi si può dare una regola ferma per la varietà dell' opinioni, e de' stili, ed anche delle stesse leggi: Sicchè in ciò, ed in altro che riguarda la presente materia si dovrà ricorrere a quello più distintamente si discorre nel Teatro. F

F
Nel detto disc. 15. di questo titolo, e ne' luoghi accennati di sopra nel lib. 10. de' Fidecommissi.

8 Ed ivi ancora per questo effetto si discorre dell' altre questioni più di fatto che di legge; se; e quando si possa dire che l'eredità siasi già accettata, particolarmente per il possesso de' beni, o per la retenzione delle doti del che si è discorso ancora nella materia dell' erede, e dell' eredità; mentre quando vi sia questa adizione, cessa la questione della trasmessione, non essendo veramente materia capace di una chiarezza totale, e di un certo metodo.

9 E di alcune cose in questa materia di Successione, se si possa renunziare, e farvisi de patti, si discorre nel titolo seguente delle Rinunzie: Non dovendo recar meraviglia, se questa materia più frequente in pratica dell' altre riesce più secca, perchè in ragione comune è piana, ed in ragione statutaria ha veramente dell' inesplicabile in questo stile.

IL
DOTTOR
VOLGARE,
LIBRO UNDECIMO
PARTE TERZA.
DELLE RINUNZIE
ALLE SUCCESSIONI, ED ALL' EREDITA';

E delli patti, che si facciano sopra l' eredità ; e delle Successioni, se vagliano, o nò.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QUESTA PARTE TERZA
DELLE RINUNZIE.

CAPITOLO PRIMO.

CAP. V.

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Della regola che si deve tenere in trattare questa materia delle Rinunzie: E della causa, per la quale si sogliono fare le Rinunzie delle Successioni, e dell'Eredità.

SOMMARIO.

1 *Che questa materia sia poco trattata nella legge comune Civile.*
2 *Donde nasca che oggi sia frequente.*
3 *Si deve riflettere alla causa di fare la Rinunzia; e per qual ragione.*
4 *Degli equivoci de' moderni nell' intendere le leggi con la lettera, senza riflettere alla distinzione de' tempi.*
5 *Dello stesso che nel numero secondo, perchè anticamente non cadeano queste dispute.*
6 *E che regola si debba tenere nella materia.*

CAP. I.

1 Uesta materia delle Rinunzie è poco trattata dalla legge Civile, e dalla Canonica è trattata incidentemente, in occasione dell'osservanza del giuramento: E sebbene gli antichi per questo rispetto del giuramento ne vanno discorrendo con alcune generalità; Tuttavia la materia non è appresso di loro così raffinata, e discussa, come tra li moderni, dalli quali però, per il solito disordine di non scrivere alla verità, ma all'affezione, overo al bisogno di chi li ricerca, è stata più tosto confusa, che schiarita.

2 La causa di trattare frequentemente questa materia nella nostra Italia, e particolarmente ne tempi moderni nasce dallo stesso rispetto accennato nel capitolo secondo dell'antecedente titolo delle Successioni, parlando degli statuti esclusivi delle donne: Cioè che essendosi controil costume di questa Provincia, e de suoi popoli malamente introdotto l'ordine di succedere ab intestato stabilito nella legge nuova Civile fatta in Grecia, particolarmente sotto Giustiniano per li costumi di quel paese, overo più probabilmente per volontà di Teodora, la quale in effetto era la dominante: Essendo per più comun senso de' scrittori stato Giustiniano una buona persona, ma di non molta capacità, e particolarmente sogget-

to al predominio della moglie; Quindi hanno cercato questi popoli di rimediare a tal disordine con gli statuti: Ma vedendo che la stessa simplicità, o sciocchezza de' Giuristi, dalla quale è nato il primo disordine, rende quasi inutile questo rimedio, per tante strette, ed irragionevoli interpretazioni che si danno a questi statuti: Ed ancora perchè poco sogliono giovare li Fidecommissi, che per lo stesso fine in questa Provincia sono in uso, stante le medesime sottigliezze, e cavillazioni de' Giuristi: Però da un cert' uso comune si è introdotto di far fare alle donne, quando si maritano, o si monacano, le Rinunzie: Il che ancora per lo stesso motivo, o fine di conservar le robbe nelle famiglie, o discendenze, e per non farle passare in mano d'estranei, o de' Monasterj, o delle Religioni, si è introdotto parimente per un uso comune di questa Provincia negli uomini, li quali si facciano Religiosi.

Di grand' importanza però si deve stimare questa circostanza; cioè, se la Rinunzia, overo il patto di non succedere si faccia per 3 il suddetto fine onesto, e ragionevole, ed in conformità di questa usanza, o veramente che si tratti di Rinunzie, o de' patti a favore d'estranei, ed anche de' parenti, ma senza che si verifichi la suddetta ragione: Attesocchè nel primo caso le Rinunzie devono essere benignamente intese con una larga interpretazione, e non si dovranno ammettere le regole, overo le proibizioni della legge Civile indotte per il fine, che non si dia l' adito a procurare la morte di colui, della Successione del quale si tratta: Overo per l' altra ragione che l' eredità non si possa dare per contratti, e che le Rinunzie siano di strettissima natura, e si debbano intendere con ogni possibil strettezza: Mentre queste regole, le quali sono generalmente vere, devono essere intese nel secondo caso, contro coloro, li quali vanno pescando le altrui Successioni, ed eredità con simili Rinunzie, senza giusto motivo estorte da giovanotti, o da altre persone semplici, ma non già quando si tratta di queste Rinunzie fatte per la suddetta usanza comune indotta dal giusto motivo come sopra.

In ciò per ordinario consiste l' equivoco de Giuristi, e la confusione di questa facoltà legale, cioè nel camminare con le sole generalità, e nell' applicare le regole, le quali per altro sono ve- 4 re, a tutti li casi senza riflettere a queste distinzioni, ed a quelle probabili ragioni, le quali mossero quei prudentissimi legislatori a fare tali leggi; mentre li dobbiamo supporre uomini savj, e ragionevoli, e che però si fossero mossi per rimediare agl' inconvenienti che da questa specie di Rinunzie nasceano; Attesocchè, quando cessando li suddetti giusti motivi seguono queste Rinunzie, bisogna per conseguenza supporre due cose, cioè una gran tristizia, o saga-

o sagacità nel renunziatario, ed una gran sciocchezza nel rinunziante.

Nè in que'tempi entravano le suddette considerazioni d'oggidì, mentre non ve n' era di bisogno, perchè la stessa legge vi avea 5 provisto con l' esclusione delle donne, e de' cognati, nè conobbe la frequenza così grande delle Religioni, e de' Religiosi, e gli acquisti de' Monasterj: Che però ragionevolmente la Ruota Romana, e gli altri Tribunali, ed alcuni Autori hanno detto, che quando si tratta di queste Rinunzie fatte dalle donne in conformità dell' uso comune dell' Italia, si devono stimare favorevoli, e vanno benignamente interpretate, senza ammettere le proibizioni, o li rigori della legge Civile, attesocchè queste feriscono l' altro 6 caso suddetto; Ed a ciò si deve particolarmente riflettere per regolar bene questa materia, e per decidere tutte le questioni che in essa occorrono, senza inciampare negli equivoci, nelli quali sempre s' incorrerà, quando non si rifletterà a queste distinzioni, le quali devono essere la scorta, e la guida migliore della materia.

CAPITOLO SECONDO.

Della distinzione delle varie specie delle Rinunzie; e degli effetti, che da ciò risultano.

S O M M A R I O.

1 *Che si debbano distinguere li termini, e le diverse specie delle Rinunzie.*
2 *Della distinzione generale delli detti termini.*
3 *E quale sia la reale, o l' estintiva.*
4 *E quale la personale, o la traslativa.*
5 *Si dichiarano alcuni equivoci sopra questa distinzione; e se vi possa essere una Rinunzia nello stesso tempo, reale, e personale.*
6 *Quale sia propriamente la vera Rinunzia reale, ed estimiva.*

C A P. II.

1 PEr lo stesso fine di regolare bene questa materia, o veramente di applicare opportunamente le regole, e le conclusioni legali al fatto, e per isfuggire gli equivoci, che nascano dal camminare con le generalità, overo con la sola lettera delle dottrine, applicandole alla cieca, ed indifferentemente ad ogni caso: Bisogna riflettere non solamente alla distinzione de' termini, e delle diverse specie delle Rinunzie, ma ancora all' intelligenza di ciascun termine, o specie; mentre dalla mala applicazione, o veramente dalla confusione di queste specie tra loro diverse nascono gli equivoci.

2 La distinzione dunque più generale è quella, la quale si dà tra la Rinunzia traslativa, e l' estintiva, ed ancora tra la personale, e la reale; che però quattro sono i termini che da' Giuristi vengono in ciò adoprati.

3 Bensì che questi termini si sogliono per alcuni confondere; cioè che lo stesso sia dire personale che traslativa, o traslativa che personale, come pure lo stesso sia reale che estintiva, o estintiva che reale, considerando promiscuamente gli effetti: E sono, che quando sia reale, o estintiva, il motivo di fare la Rinunzia non sia più a contemplazione di una persona che dell' altra, ma bensì di togliersi di mezzo, e di farsi volontariamente morto a questo effetto, nella maniera che senza fare altra Rinunzia viene ad essere quando si faccia la Professione in una Religione incapace, così in particolare

come

come in comune: Per esempio sono le Religioni de' Cappuccini, e de' Minori Osservanti, ed anche de' Gesuiti del quarto voto, e simili, sicchè gli altri parenti, o chiamati succedano per la ragione propria, e non per causa della Rinunzia, la quale solamente opera l' effetto di levare di mezzo quella persona: E per conseguenza non si ha riguardo, se li parenti prossimi, a benefizio de quali in quel tempo ridonda la Rinunzia, manchino, o nò, o pure che uno di loro, e non l'altro abbia procurato che quella seguisse; mentre tutti vengono per la persona, e per la ragione propria independentemente dal rinunziante.

Ed (all' incontro) quando la Rinunzia sia traslativa, o personale, onde voglia dire lo stesso, che una donazione, overo una cessione delle sue ragioni, mettendo il rinunciatario in suo luogo, 4 e facendolo come un procuratore a comodo proprio, sicchè il rinunziante non cessa di succedere, ma che sostanziandosi la Successione nella sua persona, ne piglia il comodo il rinunziatario come un suo cessionario, overo come vn suo rappresentante: Onde occorrendo che il rinunziatario manchi, overo che non possa sortire in lui l' effetto della Rinunzia, resteranno tuttavia in piedi le ragioni del rinunziante, e si risolverà la Rinunzia come se non si fosse fatta, non dovendo il comodo, o effetto di quelli andare a benefizio d' altri, li quali non siano stati contemplati, nè dal rinunziante, nè dal rinunziatario.

Questa distinzione così generale non cammina bene, ed a pigliarla con questa generalità produce frequentemente degli equivoci: Attesocchè possono bene stare assieme, che la Rinunzia nello 5 stesso tempo sia dell' una, e dell' altra natura, di personale, e di reale per la diversità de' rispetti: Cioè che sia reale in riguardo non importi una donazione, o formal cessione delle ragioni del rinunziante, sicchè il rinunziatario faccia figura di suo cessionario, o di procuratore, ma che essendosi tolto di mezzo il rinunziante, come per un' estinzione delle sue ragioni, e facendosi in tal maniera civilmente morto, si faccia luogo alla successione a favore dal rinunziatario più rimoto, il quale in tal modo diventi più prossimo, overo che essendo eguale, e dovendo ottenere parte della successione, in tal modo l' ottenga tutta, come per una remozione dell' ostacolo che gli dava il rinunziante, sicchè succeda per la ragione propria, e non per quella del rinunziante: Come (per esempio) se un padre di famiglia abbia tre figli maschi, e tre figlie femmine, o più, o meno, la successione ab intestato dovrebbe toccare a tutti li figli, e per conseguenza la porzione di ciascun maschio sarebbe la sesta, ma se le figlie femmine facessero la Rinunzia reale, o estintiva, succederanno sola-

no solamente li tre maschi, sicchè la porzione di ciascuno sarà la terza per la persona propria, e non come rappresentanti le sorelle: Onde ancorchè la diligenza di uno di tre fratelli, overo le sue buone maniere avessero indotto le sorelle a farela Rinunzia, tuttavia quando questa sia reale, ed estintiva, gioverà a tutti tre, e non a quel solo.

Ma (all'incontro) gioverebbe ad uno, e non agli altri, quando fosse fatta a suo favore in forma traslativa, o personale; mentre in tal caso succederebbono tutti sei li figli, ma quel fratello rinunziatario avrà quattro porzioni; cioè una per la persona propria, e tre per le persone delle sorelle rinunzianti, e così negli altri casi a proporzione.

E nondimeno, presupposto che la Rinunzia sia estintiva, e reale all'effetto suddetto, overo ad altri simili, tuttavia poss. essere ancora personale, cioè che si sia fatta in riguardo di quelle persone contemplate dal rinunziante, il quale in tanto abbia voluto fare la rinunzia, e per mezzo di quella farsi come morto, in quanto che abbia voluto dar luogo, e come volgarmente si dice, far largo alli suoi fratelli, o ad altre persone contemplate, ma non già che mancando le suddette persone, overo che non seguendo in altro modo in essi, o in altri, li quali abbiano causa da loro, l'effetto considerato, debba per ciò la persona del Rinunziante continuare ad aversi per morta, sicchè si faccia luogo alla Successione a favore degli altri parenti più rimoti, overo a fare degli estranei da lui contemplati, come seguirebbe nel Feudo, o nell'Enfiteusi a favore del padrone diretto, con casi simili: Attesocchè sebbene la Rinunzia è nella suddetta forma estintiva, e reale: Nondimeno quando il principal motivo di farla sia stata l'affezione verso quella persona, nella quale poi non abbia l'effetto, in tal caso si deve risolvere, o deve cessare per la cessazione della causa, o per il mancamento della volontà.

E per conseguenza possono bene stare assieme, che la cessione si possa dire estintiva, o reale per gli effetti profittevoli, ed utili al rinunziatario, ma che resti personale per il suddetto altro effetto contro gli estranei non contemplati; onde resta chiaro l'errore di coloro, li quali camminano con la sola generalità di questi termini, confondendo una specie di realtà con l'altra.

6 La vera dunque, e la propria Rinunzia reale, ed estintiva la quale indifferentemente senza niuna mistura di personalità tolga di mezzo il rinunziante, e che lo renda come morto, sarà quella, quando il rinunziante non per amore, o per rispetto più d'una persona che dell'altra, ma o per amor di Dio, e dell'altra vita, come siegue oggi tra Cristiani, quando si facciano Religiosi,

o veramente per quell'umore malenconico, il quale ciò fecero Crate, ed altri filosofi gentili, la Renunzia si facesse per un disprezzo, ed abbandono delle robbe, e dell'altre cose mondane, come per un totale allontanamento da loro, senza badare, nè curarsi se ciò debba andare a beneficio più d'uno che d'un altro: E questa si dice la vera, e la propria Rinunzia reale; ed estintiva senza mistura alcuna di personalità; sicchè, o manchino le persone, le quali in quel tempo erano in essere, o nò, l'effetto sia lo stesso: Ma non già quando l'atto sarà in forma estintiva, e reale, però la persona contemplata sia stata causa di quella: E quindi segue che: Altro sia la causa, per la quale si faccia la Rinunzia: Ed altro sia la forma con la quale si concepisce, però sempre col presupposto, che la causa finale, o motiva duri, e ne segua l'effetto considerato, e non altrimente, onde queste cose possono star bene assieme. A

A *Nel disc. 1. con più seguenti di questo titolo.*

CAPITOLO TERZO.

Come si conosca, o si distingua la natura, o la qualità della Rinunzia; se sia reale, ed estintiva; overo personale, e traslativa; o pur mista; cioè parte reale, e parte personale, come sopra, per li diversi effetti che ne risultano.

SOMMARIO.

1 *Come si conosca la natura, o la qualità della Rinunzia se sia traslativa, o estintiva.*
2 *Che sia errore il camminare con le generalità; e come si debba camminare.*
3 *A che fine servono le regole, e le distinzioni generali.*
4 *Della distinzione del dativo, e dell' accusativo.*
5 *Dell' altra distinzione se la Rinunzia si faccia per occasione del matrimonio carnale, o spirituale.*
6 *Della distinzione tra le cose acquistate, e da acquistarsi.*
7 *Della formola delle parole, e delle clausule.*
8 *Come generalmente si debbano considerare queste distinzioni, e come la materia si debba regolare.*

CAP. III.

1 SOpra questo punto di conoscere, overo di distinguera la qualità, o la natura della Rinunzia li Giuristi s' intricano non poco, e vi si scorge la solita simplicità leguleica: Attesocchè alcuni facendo tutto il fondamento nella sola formalità delle parole con le regole grammaticali, vanno distinguendo se le robbe, o le successioni, e le altre ragioni rinunciate stiano nell'accusativo, o veramente nel dativo; cioè che, stando nell' accusativo, la Rinunza s'intenda personale, e traslativa, e stando nel dativo s'intenda reale, ed estintiva: Altri vanno distinguendo tra quella Rinunzia, la quale si faccia in occasione del Matrimonio carnale, e quella in occasione del Matrimonio spirituale, del Monacaggio; che la prima s'intenda personale, e fatta per il motivo profano dell'affetto, e del comodo del rinunziatario, e la seconda s'intenda reale, come fatta per il principal motivo di abbandonar le cose del Mondo per attendere meglio allo spirito, ed al servizio di Dio: Come pure vi sono quelli, li quali distinguono tra le successioni, e le ragioni acquistate, o almeno delate, e le deferende, o le sperate; cioè che nella prima specie si debba dire Rinunzia traslativa, o personale, e nell'altra si debba dire estintiva, o rea-

o reale: Finalmente vi sono di coloro che con le solite intolerabili stitichezze, e formalità vanno considerando le clausule, e le parole con le strette significazioni grammaticali, o legali, sicchè si sentono delle considerazioni da movere nello stesso tempo (conforme dice il mio compatriota Orazio) il riso, e la bile: E particolarmente se si usasse la parola *rinunciare*, o l'altra *repudiare*, o *rifiutare*, con simili freddure.

2 Si crede però un'errore manifesto di camminare con queste sole generalità, applicandole alla cieca ad ogni caso, senza riflettere alle dovute distinzioni, e circostanze di ciascun caso; mentre veramente questa non si può dire una questione di legge, ma più tosto di puro fatto, e di volontà, cioè sopra quello che verisimilmente abbia voluto il rinunziante nelle Rinunzie meramente valontarie, e gratuite, nelle quali si deve attendere la sola volontà di colui, il quale faccia l'atto: O veramente quello che abbiano voluto di concorde volere così il Rinunziante, come il rinunziatario, quando si tratta delle Rinunzie onerose, e corrispettive: Attesocchè in questa sorte degli atti corrispettivi non si bada alla volontà di uno delli contraenti non cognita, ne comunicata all'altro, ma si deve attendere quella di tutti due: Che però (conforme tante volte ma sempre opportunemente in queste materie di volontà si è accennato) non vi cade una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, ed è chiaro errore il camminare con le sole generalità, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari. A

A *Nel disc. 1. ed in più seguenti di questo tit.*

3 Le suddette distinzioni, o generalità dunque, per non disprezzare affatto le tradizioni de' nostri Maggiori, serviranno per una specie di lume, o di scorta al Giudice, in regolare le congetture, e le altre circostanze, dalle quali dovrà essere sua parte col ben regolato arbitrio cavare la verisimile volontà de' contraenti, o pure che possono servire per una presunzione legale da doversi attendere in un caso totalmente dubbio; poichè esaminandole distintamente.

4 Per quello spetta alla prima distinzione tra il dativo, e l'accusativo, si crede che ciò contenga una sciocchezza troppo evidente, mentre queste sono frasi de' Notari: Maggiormente che per lo più queste Rinunzie si fanno dalle zitelle semplici in occasione di maritarsi, e di monacarsi, le quali intervengono nell'atto quasi per una cerimonia, sapendo solamente in generale che fanno la renunzia senza riflettere, nè saper altro: E molto peggio, quando ciò segua con l'abuso accennato nel Proemio di fare lo stromento in lingua Latina, sicchè non si sa vedere a qual ragione, o discorso umano possa mai appoggiarsi questa distinzione: E nondimeno quella si vede bene spesso magnificata da' scrittori, ed anche da decisioni de' Tribunali grandi come una cosa peregrina, solita dalla plebe leguleica di ammirarsi per ingegnosa, e singolare con riso delle persone intendenti.

L'al-

L'altra distinzione sopra l'occasione della Rinunzia; cioè tra il matrimonio carnale, e lo spirituale parimente (secondo il discorso, 5 e l'uso comune) non ha probabilità alcuna. Attesocchè, o si tratta della Professione in una Religione incapace, così in particolare, come in comune, ed in tal caso non occorre si faccia la Rinunzia reale, o estintiva mentre lo stess'atto della Professione opera quest'effetto da se stesso: O si tratta della Professione in una Religione capace in comune, ed in tal caso a rispetto di esso professo in particolare non occorre che si spogli delle robbe temporali per via della Rinunzia, operando lo stess'atto della Professione senza renunzia sia l' istesso effetto per il voto della povertà, e per l'incapacità in particolare, sicchè non occorre vedere se sia per spirito, o per affezione verso i parenti: Anzi che quando si voglia camminare col motivo dello spirito, più tosto non si dovrebbe fare, acciò la robba si acquisti alla Religione secondo la disposizione de' Canoni, onde facendosi, si deve dire che il motivo principale sia il favore de' parenti per escludere la Religione, overo il Monasterio, e per conseguenza che sia più tosto personale, e che la distinzione si debba ritorcere in contrario.

Oltre che, quando si tratta di questi Monasterj, o Religioni capaci in comune: Per quello importa un certo uso tolerato dalla Chiesa, riesce di grand'incomodo allo stesso Religioso dell'uno, o dell'altro sesso il fare la Rinunzia: Ed (all'incontro) riesce di gran comodo privato, e personale, che le successioni, e le altre robbe per rispetto della sua persona si acquistino alla Religione, overo al Monastero: Attesocchè almeno delli frutti, o di qualche parte d' essi dalli Superiori se ne suole permettere agli stessi Religiosi qualche amministrazione, e disposizione in usi onesti, li quali siano compatibili col voto della povertà, conforme più distintamente se ne discorre nella sua materia de' Regolari: Dunque bisogna dire, che in questo caso la Rinunzia si faccia per uno de due motivi: O perchè il rinunziante non sappia quello si faccia, ma che ubbidisca alla cieca al padre, overo agli altri maggiori, li quali l'ordinano, e persuadono: Overamente che sia realmente per un sentimento onorato di conservare la robba nella casa, o nel sangue, mentre pospone Dio, e la Chiesa, e se stesso; che però la distinzione non camina, mà più tosto si ritorce.

La terza distinzione sopra le robbe acquistate, overo da acqui- 6 starsi, parimente non ha fondamento alcuno probabile, se non in caso si tratti di qualche successione già accettata, o veramente di robbe, o di ragioni già acquistate, nelle quali non sia verificabile il termine della Rinunzia estintiva, che altri dicono *abdicativa*: Ma quando si tratta di successione non acquistata, ancorchè sia già delata, non vi cade ragione alcuna, la quale proibisca il non curarsene,

e farne

e farne una Rinunzia estintiva, o reale, togliendosi di mezzo: Ed (all'incontro) quando si tratta delle successioni future, e sperate, non vi è ragione alcuna, la quale proibisca il farne non solamente Rinunzia traslativa, e personale, ma eziandio donazione, o vendita, o altra formale alienazione, mentre la legge espressamente dispone, che anche la speranza si può donare, o vendere.

All'ultima opinione di coloro, li quali stanno su la formalità 7 delle parole, e delle clausule, e della loro grammaticale, o legale significazione, o interpretazione, si adatta la stessa risposta data alla prima distinzione; cioè che si crede una mera vanità il volere regolare la volontà d'una Zitella, la quale si mariti, o si faccia monaca, overo di un giovanotto, il quale si faccia religioso, e di altre persone semplici, ed idiote, nelle quali per lo più cade questa materia delle Rinunzie con le frasi, e con le parole de' Notari, maggiormente quando (conforme si è detto) siano in lingua Latina.

Si conclude dunque, che trattandosi di una materia di mero fatto, e di volontà, le parti di un prudente, e bene intenzionato Giu-8 dice devono essere, non già di giocare di volontà, o di capriccio, ma di vestire la persona di quel buon'uomo, che la legge lo presuppone, e col giudizio regolato dalli principj legali ragionevoli dovrà dalle circostanze del fatto andare investigando la verisimile volontà delle Parti; cioè così del rinunziante, come del rinunziatario, con l'accennata distinzione tra gli atti gratuiti, e li correspettivi, avendo il riguardo al fine che si è avuto di fare la Rinunzia, senza fermarsi a queste generalità, o formalità di parole, conforme più distintamente si accenna nel Teatro, in occasione de' casi seguiti.

Che però nell'occorrenza converrà ricorrere a quello che nel suddetto Teatro si và accennando: Non già che quanto ivi in quei casi si ferma, si debba applicare a tutti gli altri ma per pigliarne un lume, o scorta, all'effetto di regolarsi negli altri casi, che occorrano col dovuto ragguaglio, o comparazione del fatto; mentre in effetto la materia si deve dire incapace di una regola certa, e generale : E particolarmente quando il rinunziatario non abbia fatta espressa menzione delle ragioni rinunziate, nel qual caso quando fosse una disposizione a favore degl'estranei, si deve camminare con molta maggior circospezione di quel che si cammini, quando tal disposizione non vi sia: Per quella molto probabile ragione, che particolamente il padre, e la madre, e gli altri maggiori sogliono procurare queste Rinunzie dalli figli, o dagli altri descendenti, o parenti, anche delle robbe, e delle successioni delli stessi rinunziatarj, per acquistare la libertà di poterne disporre liberamente, togliendo in tal maniera li vincoli de' Fidecommissi, o della Legittima o degli statuti, con casi simili. B

B *Negli stessi discorsi 1. e seguenti di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Quando la Rinunzia o sia reale, o sia personale, o di qualunque natura, possa dirsi invalida, o lesiva, in maniera che, essendo ancor chiara; non abbia da ostare al rinunziante, ma si debba avere per non fatta.

SOMMARIO.

1 *In quali maniere si sogliono impugnare le Rinunzie.*
2 *Dell'impugnazione per capo di nullità.*
3 *Della forma nelle rinunzie de' Religiosi.*
4 *Della nullità per difetto d'intelletto, o di volontà.*
5 *Dell'impugnazione per causa della lesione.*
6 *Senso dell'Autore; e come si debba camminare in proposito della lesione.*
7 *Dello stesso.*
8 *Se si possano riportare le Rinunzie delle future successioni, e sopra di loro farsi i patti.*
9 *Dello stesso, e della proibizione delli patti sopra le successioni, e le eredità.*
10 *Delle ragioni di tale proibizione, le quali si esaminano con la distinzione de' casi.*

CAP. IV.

1 IN tre maniere si sogliono impugnare le Rinunzie, o veramente gli altri patti, e le convenzioni, le quali si facciano sopra l'eredità, e le successioni: Primieramente quando nell'atto non si sia osservata quella forma, la quale per legge comune, o particolare si deve osservare per la sua validità, e perfezione: Secondariamente quando si pretenda invalida per il capo della lesione: Finalmente quando l'invalidità si cavi da quelle proibizioni, le quali si ritrovano fatte dalle leggi Civili sopra li patti nelle successioni, e nelle eredità de' vivi.

Per quello che si appartiene alla prima specie dell'invalidità, 2 non è cosa particolare di questa materia delle Rinunzie, ma cade sotto l'ispezione generale di tutte le alienazioni, e delli contratti pregiudiziali, che si facciano dalli minori, o dalle donne, o da altre persone privilegiate, o stimate di poco perfetto giudizio, sicchè la legge comune, o la particolare del luogo vi abbia stabilito qualche forma, o solennità: Che però si dovrà sopra ciò vedere quello se ne di-

ne discorre nel libro settimo nel titolo delle Alienazioni, e de' contratti proibiti: Ed ancora di sotto nel libro decimoquarto nel titolo de' Regolari, nel quale si tratta di una certa forma stabilita nelle Rinunzie, o nelle donazioni, o altre cessioni, che si facciano dalli Novizj prima di fare la Professione, sicchè non è nullità, la quale sia speciale delle Rinunzie, ma è generale di tutti gli altri contratti pregiudiziali, ancorchè il caso porti in pratica, che nelle Rinunzie più che negli altri contratti sogliono più frequentemente cadere tali questioni.

3

E lo stesso va detto in quei difetti, li quali nascono dalla ragione comune, anzi più tosto dalla naturale nelli contratti fatti per forza, o per paura, o veramente per dolo, o per false soggestioni, mentre ciò abbraccia i termini generali di tutti li contratti, e di tutte le disposizioni.

4

Quanto alla seconda specie dell'invalidità, o della impugnazione dell'atto per causa della lesione, gli scrittori vi si sono intricati molto; e, confondendo un caso con l'altro con l'incorso di molti equivoci, hanno confuso la materia: E ciò particolarmente nell'età nostra hà dato campo, o pretesto ad una questione pubblica, o politica tra alcuni Principi grandi, della quale le Storie attestano, ed attesteranno.

5

Ma lasciando totalmente da parte quel che riguarda le questioni pubbliche, o politiche tra Principi, nelle quali convenendo forse più a me, che a qualsivoglia altro in Italia di pigliare la penna in stile più stretto, e ben concludente, e non in quello che all'uso de' Romanzi, o delle accademie si è forse tenuto, ho stimato sempre ciò fosse cosa molto incongrua alli Giuristi privati, attesocchè le nostre regole legali (almeno per quel che se ne pretende di fatto) non facilmente obbligano li Principi grandi, e potenti, tra li quali la ragione della guerra pare sia forse la legge più efficace, ed obbligatoria.

6

Che però parlando tra privati, e per le cause forensi: La prima, e la principale regola è quella, la quale si è accennata nel principio di questo titolo, cioè che principalmente si deve badare alla causa, overo al motivo della Rinunzia: Attesocchè quando sia fatta per un motivo ragionevole, e adattato all'uso comune del nostro Mondo comunicabile, ed è, che le robbe non passino alle famiglie estranee per mezzo delle donne, le quali si maritano, overo alle Chiese, ed alli Monasterj per mezzo de' Religiosi dell'uno, e l'altro sesso, non si dovranno attendere quei termini legali, li quali si abbiano nelle Rinunzie, e negli altri contratti, li quali si facciano con gli estranei, senza questo giusto motivo, ma più tosto con qualche sospetto di fraude, e d'inganno, come sopra nel principio del capitolo primo si è detto; Essendo, che per l'uso comune molto ragionevole, e adattato particolarmente alli costumi della nostra Italia, deve alle donne bastare d'essere state congruamente proviste secondo la loro con-

condizione nello stato secolare, o religioso per provedere alla loro onestà, e con questa provista devono uscire di casa senza pretender, o sperar altro: Che però le regole della lesione cammineranno bene, e si dovranno rigorosamente attendere nelli suddetti casi sospetti delle Rinunzie, o delle cessioni a favore degli estranei, senza giusto motivo, come sopra: Ma quando vi sia il giusto, ed il ragionevole motivo accompagnato ancora dall'uso comune, in tal caso il tutto contiene chiare inezie de' Legisti.

Tuttavia, quando nell'uno, o nell'altro caso si debba avere ragione della lesione, non vi si può dare una regola certa, e generale applicabile a tutt'i casi, mentre dipende il tutto dalle circostanze particolari con la distinzione tra le ragioni acquistate, o sperate: E quanto a queste si dovrà regolare la lesione dalla speranza più prossima, o più rimota, overo più, o meno probabile, poichè anche questa può avere il suo prezzo, e per conseguenza può cadere sotto la lesione; regolando il valore dal verisimile, o dall' inverisimile, nella maniera che si stimano le ragioni vitalizie, o veramente i lotti, e le scommesse, o pure l'esito della rete gettata in mare, o (come li Giuristi dicono) dell'alea, con casi simili, secondo più distintamente si discorre nel Teatro, nel quale in occasione de' casi seguiti si va di ciò discorrendo, in maniera che potrà pigliarsene qualche lume per gli altri casi che occorreranno, non essendo veramente materia capace di una regola certa. A

7

A *Nel disc. 14 di di questo titolo ed in altri.*

E sebbene alcuni, li quali meritano dirsi più tosto infarinati che veri Giurisconsulti, sogliono disputare della validità di queste Rinunzie in generale; e se possa un padre riportare dalla figlia, o un fratello dalla sorella la Rinunzia della successione, anco da aprirsi per la morte d'esso rinunziatario, considerando sopra ciò alcune proibizioni delle leggi Civili, delle quali di sotto si tratta nell'altra seguente specie di nullità: E se alcuni Canoni Pontificj abbiano potuto, o nò togliere queste proibizioni per causa del giuramento, la forza del quale obbliga sempre all'osservanza, quando non osti la ragion del peccato, o quella del ben pubblico principale: Nondimeno queste parimente si stimano inezie, e freddure solite, mentre non si sa vedere la ragione, perchè la stessa legge Civile abbia possuto a suo modo inabilitare, o abilitare le donne; e farle estranee, o sue come le sia parso, e che ancora oggidì (secondo l'opinione da per tutto ricevuta) lo facciano anche gli statuti locali, per quello si accenna nel titolo precedente delle Successioni: Ed ancora nel libro nono trattando della Legittima: E che non possa una persona giustamente, e con ragionevoli motivi inabilitarsi, e rinunciare ad ogni sua ragione, facendosi estranea nella stessa maniera che quando anche se gli fosse aperta la successione, può non curarsene, e non

8

accet-

accettarla, ancorchè ciò ridondasse in pregiudizio de'suoi creditori, di modo che (secondo un'opinione) sarebbe fare un atto peccaminoso contrario così alla giustizia, come ancora alla convenienza, overo che possa donare, o dissipare quel che possiede anche viziosamente: E che non possa per giusto motivo preventivamente rinunziare ad un'incerta speranza, la quale si può non verificare, e che tutta dipende dalla legge umana, overo positiva, sicchè non vi si scorge ripugnanza alcuna delle leggi di natura, o delle genti.

E per conseguenza, anche senza il giuramento, l'atto si deve sostenere; non ostante la proibizione delle leggi Civili: Così per le ragioni che di sotto circa di esse si considerano, come ancora riflettendo alla tante volte (sempre però opportunamente) accennata Storia legale, della quale si è discorso nel Proemio, e nell'antecedente titolo delle Successioni ed altrove; cioè che queste leggi Civili de' Romani non abbiano quella forza che abbiano la divina, e la naturale da obbligare tutti indifferentemente, o siano Principi, o siano privati, senza distinzione di qualità, o de' luoghi, ma che siano leggi positive fatte da un Principe, il quale nelli presenti secoli non si riconosce per cosa alcuna, sicchè in ciascun Principato son ricevute, e si osservano per un uso di popoli con la permissione de Principi, ed in quello che gli sia parso di accettarle, e non in altro: Che però non si sa vedere, come debbano obbligare i medesimi Principi, o veramente li medesimi popoli in quelle cose, nelle quali per l'uso contrario abbiano avuto intenzione di vivere diversamente, e di trattare le donne in questa maniera, rinovando gli antichi costumi de' Romani, e dell'Italia, o per dir meglio continuandoli, ed in tal modo riparando al disordine cagionato dall'inavertenza, o dalla semplicità de' primi Interpreti di queste leggi, conforme di sopra si è considerato: Per tanto si conclude, che queste siano considerazioni leguleiche più proporzionate alle scuole per esercitare l'ingegno de' giovanotti: Ma che nel foro, e particolarmente nelle cause grandi, e pubbliche sono degne di riso: Onde resta sotto questione; se; e qual fosse la maggior debolezza; o di coloro li quali abbiano proposto queste freddure, o veramente di quelli li quali, rispondendovi, siano camminati per la stessa strada facendo tutto il fondamento nella disposizione di alcuni Canoni, e nelle tradizioni di alcuni Dottori, quasi che se queste non vi fossero, l'obietto restasse inevitabile; lo che contiene una debolezza troppo manifesta.

9 E finalmente quanto al terzo capo dell'invalidità per la proibizione della legge Civile, la quale o annulla, o veramente fa rivocabile simili Rinunzie, o patti. Oltre le cose di sopra accennate, con le quali va parimente risposto a sì fatte proibizioni: Si deve riflettere alle ragioni, nelle quali sono appoggiate, overo alli fini avuti

avuti dalla suddetta legge, per vedere se si addattino alle Rinunzie, ed alli patti che si facciano ne tempi nostri; che però si deve camminare con la distinzione de'casi, e non alla cieca con le sole generalità, dalle quali nascono tanti equivoci, che confondono il Mondo.

10 Prima di venire a questa distinzione, si deve riflettere alle ragioni, nelle quali le suddette proibizioni sono appoggiate: La prima delle quali è quella di togliere l'occasione d'insidiare alla vita di colui, la successione, o eredità sperata del quale si sia rinunziata: L'altra ragione è quella, che sarebbe un togliere la libertà del testare a colui, sopra l'eredità, o successione del quale si sia fatta la Rinunzia, o il patto di non succedere; mentre volendo non potrebbe lasciar'erede quello, il quale abbia fatto la Rinunzia: e la terza, che l'eredità, e le successioni devono camminare per la strada delle ultime volontà, e non per quella de' contratti, o de' patti tra vivi.

Quest'ultima ragione non ha fondamento alcuno nella legge naturale, o veramente in quella delle genti, sicchè contiene una mera formalità, o superstizione della legge Civile de' Romani, la quale forse per la condizione, overo per i costumi di quei tempi, che a noi sono incogniti, potea avere qualche probabile fondamento di ragione, ma oggi pare resti una mera sciocchezza: Ogni volta che non vi potesse cadere la prima ragione, la quale ha qualche principio naturale, overo perchè fosse per gl' inconvenienti che in quei tempi da ciò nasceano, convenne fare questa proibizione senza badare a ragione alcuna, conforme ancora oggi la pratica insegna in molte leggi, o provisioni.

Sicchè mettendo da parte quest'ultima ragione, e discorrendo delle due prime, conviene camminare con la distinzione de'casi per scorger bene la loro applicazione: Il primo caso dunque si considera, quando (per esempio) un padre procura che le sue figlie facendo la Rinunzia a di lui favore, gli diano la libertà di disporre di quello possiede, in grazia di chi gli parerà, in tal modo liberandolo da quegli obblighi, e vincoli, alli quali sia sottoposto dalla legge comune, o particolare per la legittima, o per altra porzione, overo che la robba sia sottoposta alli vincoli de' Fidecommissi, e de Maggioraschi fatti da' Maggiori: Ed in tal caso non si adatta niuna delle suddette ragioni; mentre resta tuttavia la libertà al padre di lasciare la robba alla stessa figlia, la quale abbia fatta la Rinunzia, sicchè questo caso non ammette dubbio alcuno, se non quando vi concorresse il difetto naturale per il mancamento della libera, e della determinata volontà, perchè l'atto fosse stato fatto a forza, overo con dolo, o con fraude.

Il secondo caso è, quando (per esempio) una Zitella, la quale vada a marito; inerendo al più volte accennato costume dell'Italia, e de-

e degli altri paesi, contenta (come è di dovere) della dote congrua, rinunzi le successioni del padre, e della madre, e degli altri parenti a favore del padre, o de' fratelli, o degli altri attinenti: Ed in tal caso non entrerà il motivo del pericolo di macchinare la morte, poichè tra il padre, e madre, figli, o fratelli, ed altri parenti non si sentono ne' tempi nostri questi inconvenienti, ed altrimenti bisognerebbe proibire tutte le successioni forzose, e necessarie, come sono quelle de' Feudi, e dell' Enfiteusi di patto, e providenza, overo de' Fidecommissi, e Maggioraschi, overo per gli statuti, come occorre nelle doti delle madri a favore delli figli.

E quanto all'altra ragione di togliere la libertà del testare entra il dilemma: O la Rinunzia è traslativa: O è estintiva: Se sarà estintiva, non cessa questa libertà, mentre va intesa per la successione ab intestato, e non abbraccia il caso che (non ostante la Rinunzia) quegli, il quale muore voglia disporre a favore del rinunziante: E se sarà traslativa, la disposizione avrà il suo effetto, perchè la successione si sostanziarà nel rinunziante, per la persona del quale il Rinunziatario ne piglierà il comodo; e per conseguenza la ragione non entra.

Il terzo caso è quando alcuno faccia il patto affirmativo sopra l'eredità, o la successione sua a favore di un altro: Ed in questo caso ancorchè li Giuristi camminino con la distinzione, se il patto sia sopra tutta l'eredità, o sopra una parte, e che essendo sopra il tutto, debba essere invalido per la ragione che così si rende intestabile, sicchè vogliono, che ne anche faccia la sua operazione il giuramento: Tuttavia per quello più distintamente se ne discorre nel Teatro, mentre sarebbe soverchia digressione il reassumerlo, questa parimente viene stimata una superstizione legale: Ogni volta che questo segua per un giusto, e ragionevole motivo a favore degli stessi figli, o delle stesse persone, alle quali per un cert' ordine di natura sia dovuta la successione, in maniera che ciò importi solamente un' assecurazione di quella per la cautela del terzo, ed all'effetto di migliorare la condizione degli stessi figli, o prossimi parenti, e per acquistare maggior robba di quel che loro possano lasciare, onde sarebbe una specie di cosa repugnante all'uso commune il proibirglielo.

Come (per esempio) Se al padre, o alla madre s'offerisce un buon partito per collocar la figlia senza necessità di scomodarsi di presente per la dote, purchè assicurino la stessa figlia, e li suoi figli della successione, e delle robbe che possedono: O che (all' inconto) al figlio maschio si offerisca l'occasione di un buono matrimonio con dote pingue, però ben provisto, con l'assecurazione della successione del padre, e della madre, o di altro parente, il quale ciò procuri, e che lo faccia di buon core per accomodar meglio il

suo figlio, o il successore: In questi, o simili casi si crede di certo una totalmente irragionevole superstizione legale il dire, che ciò non si possa fare: Maggiormente che nel senso degli stessi Giuristi prammatici schiavi della lettera della legge, o di alcune tradizioni degli scrittori, ciò si riduce ad una mera formalità: Attesocchè, quando anche si tratti d' un imprudente donazione a favor d' un estraneo senza questi giusti, e ragionevoli motivi; tuttavia ammettono che, se il donante si riserva qualche poca cosa da testare, la donazione sia valida, nel modo che si discorre nella materia delle Donazioni.

Che però pare ragionevolmente potersi dire, che in questa maniera sia più bene ordinato il testamento preventivamente per motivo così ragionevole: E per conseguenza confessando da Legista, che le proposizioni, con le quali cammina oggi la corrente, sono in contrario, non devo lasciare di dire, che pajono cose poco irragionevoli, e che contengono mere superstizioni legali poco adattate al discorso naturale, ed all'uso comune.

Il dubbio dunque ragionevolmente deve cadere, nell'altro caso, che queste Rinunzie, o patti senza li suddetti giusti, e ragionevoli motivi si facciano a favore di persone estranee, mentre allora vi cade un sospetto molto probabile di qualche difetto naturale, cioè dell'imprudenza, o della stolidezza di quel tale, il quale faccia simili Rinunzie: O veramente vi cade il sospetto della tristizia, e delle male arti di colui il quale le procura, facendosi in tal modo pescatore dell'eredità, e delle robbe d'altri per via di forza, e di violenza, overo per via d'inganni, e di false, o dolose suggestioni; sicchè in tal modo si riducessero le persone anche contra voglia a divenire intestabili, e che le loro robbe siano di persone, che veramente non si vogliano, il che sarebbe una mala introduzione nella Repubblica: E questi probabilmente furono i motivi degli antichi legislatori, li quali non pensarono a quelle Rinunzie, che oggidì abbiamo in uso, mentre non si usava la successione delle femmine, nè meno quella delle Religioni, e de' Monasterj: E per conseguenza resta parimente questa più tosto una questione di fatto, che di legge, da decidersi con le circostanze particolari di ciascun caso, badando principalmete alla causa, overo al motivo di tal'atto, come sopra. A

A *Di tutto ciò si parla nel disc. 16. ed in altri di questo tit. ed ancora nel disc. 141. del libro antecedente de' Fide. commissi.*

CA.

CAPITOLO QUINTO.

Quando le Rinunzie, ancorchè ſiano valide, non debbano oſtare per il riſpetto della non comprenſione; e che non abbracciano il caſo del quale ſi tratta: Overo per capo della riſoluzione: O che ceſſando la cauſa della Rinunzia, queſta reſti riſoluta, o ceſſata.

SOMMARIO.

1 *Che la materia ſia incapace di una regola certa, e generale.*
2 *Se le Rinunzie ſiano di ſtretta natura; e ſe ſi debbano intendere ſtrettamente, o nò.*
3 *Le ſucceſſioni teſtamentarie non vengono ſotto la Rinunzia generale.*
4 *Che le Rinunzie non abbracciano le ſucceſſioni per cauſa delle ſeconde nozze.*
5 *La Rinunzia alle robbe paterne non abbraccia le fraterne.*
6 *Quando ſi dica mancare la volontà, così del rinunziante, come del rinunziatario.*
7 *Che non abbraccia le robbe proibite alienare.*
8 *Non abbraccia la ſucceſſione del rinunziatario.*
9 *La Rinunzia della madre non pregiudica alli figli; e quando gli pregiudichi.*
10 *Delle regole da tenerſi.*
11 *Della riſoluzione della Rinunzia, perchè ne ceſſi la cauſa.*
12 *Della riſoluzione, o ceſſazione della Rinunzia de' Religioſi per la mutazione di ſtato.*

CAP. V.

1 FRequentemente occorre diſputare di queſti punti della non comprenſione, overo della riſoluzione, ancorchè per altro non s'impugnaſſe la validità della Rinunzia: E benchè tutto ciò dipenda dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, in maniera che queſte ſi debbano dire queſtioni di fatto, e di volontà, più che di legge; e per conſeguenza che ſiano incapaci di regole certe, e generali, overo incapaci di una eſpreſſione di tutti li caſi, li quali poſſono occorrere, eſſendo ciò impoſſibile all'umana condizione, come coſa ſingolarmente riſervata a Dio, appreſſo il quale non ſi ſcorge differenza alcuna tra il paſſato, e preſente, e futuro.

Tuttavia ſi accenneranno alcuni caſi, nelli quali, come più

 fre-

frequenti, fin'ora la pratica ci ha potuto addottrinare, all'effetto che con la scorta di questi, o veramente (per dir meglio) con la scorta delle ragioni, e delle regole legali, che per tale occasione si sono fermate, si possano regolare gli altri casi, che occorreranno, con la dovuta proporzione delle ragioni, e delle circostanze.

2 La prima regola generale dunque circa la non comprensione si dice quella, che le Rinunzie dalla legge sono stimate di stretta natura, che però si devono intendere strettamente, e devono operare per quanto importano le parole, e non più, senza ammettere ampliazione alcuna, nè anche per il motivo della parità della ragione; sicchè, se la Rinunzia canterà delle successioni del padre, e della madre, non abbraccierà quelle dell'avo, dell'avia, o de' fratelli, e così successivamente nell'altre. A

A *Nelli disc. 4. ed in altri di questo titolo.*

Però ancorchè questa sia la regola, la quale si ferma dalli Giuristi, li quali camminano con lo stretto rigore legale: Tuttavia si crede un chiaro errore il camminare così alla cieca con le sole generalità in tutti i casi: Attesocchè (secondo gli avvertimenti dati da principio) si deve primieramente riflettere alla causa della Rinunzia, ed alla qualità, così del rinunziante, come del rinunziatario, ed all'altre circostanze, dalle quali si possa cavare la verisimile volontà de' contraenti: Poichè se sarà fatta la Rinunzia senza qualche giusta causa, sicchè per altro sia inverisimile, e poco prudentemente regolata, in tal caso si dovrà intendere nella più stretta maniera che sia possibile, col rigoroso suono delle parole, e deve stimarsi più tosto odiosa che favorevole: Ma se dalla causa del rinunziare, o dalla qualità de' contraenti, come ancora dall'uso più comune del paese, o dall'altre circostanze apparisse, che la Rinunzia fosse un'atto ben regolato, e ragionevole, onde ne nasca una verisimile volontà delle Parti di abbracciare il tutto: Allora da ciò non dovrà seguire, perchè il Notaro esprimendo molte successioni de' parenti per inavertenza ne tralasci alcune, che debbano queste restar fuori, quando in esse non concorra tal ragion particolare di differenza, che verisimilmente il rinuziante abbia voluto riservarsele. B

B *Nello stesso luogo.*

5 L'altra regola generale cammina nelle successioni testamentarie, o siano immediate, o mediate, che diciamo fidecommissarie; cioè che non vengono sotto le Rinunzie generali, senza farne menzione speciale con mostrare di avere la notizia del testamento; Ma parimente ciò va inteso con la dovuta discrezione; attesocchè, se dall'ampiezza delle parole, e dall' altre circostanze apparisca, che verisimilmente si sia inteso di tutti, questa menzione anche implicita, o virtuale dovrà bastare.

Dovendosi però avvertire a quello che tante volte si è accennato

to in tutte le materie, o questioni di volontà; cioè che la forza principale si deve fare nella sostanza della verisimile volontà delle Parti da cavarsi dalle circostanze del fatto come sopra, e non nella formalità delle parole, che per lo più sono de' Notari: Maggiormente quando si tratta di Rinunzie di Zitelle semplici, fatte in occasione di andare a marito, o di monacarsi, e molto più quando siano concepite in lingua Latina da loro non intesa, con casi simili. C

C *Nelli disc. 5. e 6. di questo titolo.*

La terza regola è, che queste Rinunzie fatte a favore del padre, o della madre, se si sia passato alle seconde nozze, non abbracciano quelle specie di successione penale, che la legge concede a favore de' figli del primo matrimonio, in quelle robbe, delle quali non conviene darne la participazione al secondo marito, overo alla seconda moglie respettivamente, o pure alli figli del secondo matrimonio: Ma parimente ciò va inteso con la dovuta discrezione, e quando le circostanze del fatto non persuadano il contrario, conforme più distintamente di ciò si discorre nel Teatro. D

4

D *Nel disc. 12. di questo titolo.*

La quarta regola è, che la Rinunzia fatta d' una sorte di robbe, non abbraccia le stesse, quando abbiano mutato natura; come (per esempio) Se una figlia rinunzia alle successioni, ed alle robbe materne, e paterne, e non alle fraterne, quando il fratello (tolto l' ostacolo delle sorelle con la Rinunzia) sia in tali robbe succeduto, non saranno proibite le sorelle rinunzianti di succedere al fratello in queste stesse robbe, senza che gli debba ostare la Rinunzia; attesocchè non si dicono più robbe paterne, o materne, ma fraterne. E

5

E *Nel disc. 9. di questo titolo.*

La quinta regola molto considerabile per la pratica in questo proposito della comprensione, si dice quella del mancamento verisimile della volontà, così del rinunziante, come del rinunziatario, cioè in quella sorte de beni, ne' quali la Rinunzia non possa giovare al rinunziatario, o pure che giovando a lui, non possa giovare alli suoi eredi, o ad altri, che rappresentano le sue ragioni; sicchè la Rinunzia gioverebbe a persone non volute, e non contemplate, nè dal rinunziante, nè dal rinunziatario: A causa d' esempio: In una casa vi sono de' beni liberi, ed indifferenti, ed anche differenti, li quali non siano di libera disposizione, onde non ne sia capace se non una certa sorte di persone, come sono le robbe feudali, l' enfiteutiche, le fidecommissarie, e simili: E però se la sorella farà un' amplissima Rinunzia al fratello, il quale sia capace di tutte queste robbe, ma morendo lui senza figli legittimi, non ne siano capaci i suoi eredi estranei, o gli altri a favore de' quali avesse disposto; in tal caso non dovrà per ciò la rinunziante, la quale ne sia capace, restarne esclusa per aprire la

6

F porta alli parenti più rimoti, o respettivamente che si faccia luogo alla devoluzione a favore del padrone diretto, o di altre persone, come non contemplate, nè dal rinunziante, nè dal rinunziatario; che però manca la volontà di abbracciare questo caso, il quale non resta compreso. F

Nel. disc. 5. di questo titolo.

7

La sesta regola è per la stessa ragione; quando si tratta di robbe proibite d' alienare senza qualche licenza, o solennità, sotto qualche pena a favore di un' altro; mentre parimente questa sorte di beni non s' intendono compresi nella generalità, quando espressamente non si dica. G

G *Nel detto disc. 5. ed in altri di questo titolo.*

La settima è, che la Rinunzia quantunque sia generale, non abbraccia la successione dello stesso rinunziatario, ogni volta che le circostanze del fatto non portino una verisimile volontà, che il rinunziatario abbia cercato di riportare quella Rinunzia, non solamente per il fine d' acquistare la libertà di disporne (come in dubbio si presume, che questo sia stato il fine, sicchè non si alteri l' ordine legale nella successione ab intestato) ma ancora che abbia cercato di togliere di mezzo l' ostacolo del rinunziante per fare che in tal modo anche la successione ab intestato vada a persone più dilette, per conservare la robba nell' agnazione: Come (per esempio) quando uno, il quale non abbia figli maschi, procura che segua la Rinunzia delle figlie femmine per il fine che la robba passi alli fratelli, o agli altri agnati per conservarla nella famiglia; secondo il più comune costume dell' Italia. H

8

H *Nel disc. 1. con i seguenti.*

L' ottava regola è, che la Rinunzia fatta dalla madre, se questa premora prima che si faccia il caso della successione, non deve ostare alli suoi figli, li quali possono venire per la persona propria independentemente dalla madre, ancorchè siano di questa eredi: Ogni volta che la rinunziante non abbia promesso anche per li figli, sicchè questi per la qualità ereditaria non possano impugnare tal promessa, ma non già quando, noncurando d' essere eredi non abbiano tal' obbligo. I

9

I *Nel disc. 15. di questo lib. 0.*

Bensì che sebbene questa regola (a discorrerla in astratto) è vera, tuttavia per la sua pratica, overo per l' applicazione vi si deve camminare con molta circospezione, quando la Rinunzia sia fatta in occasione della dote data alla figlia, o alla sorella rinunziante, e che la dote passi agli stessi figli; avendo del duro, che in tal maniera debbano questi avere l' uno, e l' altro, e che si renda migliore la condizione de' nipoti delle figlie, o delle sorelle di quella de' figli maschi, o de Fratelli: E questi sono quei rigori leguleici irragionevoli, alli quali non facilmente un' intelletto razionale si può accomodare.

Da queste regole si potranno tirare le linee, overo le conseguenze per

per gli altri casi simili, quando occorressero, applicandovi opportunamente le ragioni, che fanno per la comprensione, o per la
10 non comprensione; mentre in effetto (conforme si è detto)ogni cosa importa una questione della volontà più che della podestà.

Quanto poi all' altro punto della risoluzione, questa parimente non è capace di una regola certa, e generale applicabile ad ogni
11 caso, essendo ancora una questione più di fatto che di legge; cioè se la Rinunzia sia seguita per una causa finale, e precisa, in maniera che, cessando la causa, debba ella cessare, come suo effetto consecutivo, e non totalmente consumato: O pure che la causa, la quale poi sia cessata, fosse stata più tosto impulsiva, che finale.

Per potere ciò conoscere entrano le di sopra accennate dispute sopra la natura, o la qualità della Rinunzia se sia reale, o personale, all' effetto di vedere, se mancando le persone, in riguardo delle quali si sia fatta, debbasi risolvere l' atto per mancamento di volontà, e per la mutazione dello stato delle cose; sicchè in occorrenza converrà ricorrere a professori ed a quelloche in occasione di casi seguiti, se ne va discorrendo nel Teatro. L

L
Nel lib. 7. delle donazioni nelli discorsi 8. e seguenti, ed in questo titolo nelli discorsi 1. e seguenti.

Occorre ancora disputare di queste risoluzioni per la mutazione dello stato del rinunziante; che (per esempio) abbia fatto la
12 Rinunzia in occasione di entrare in qualche Religione, la qual fosse totalmente incapace, e che dipoi quel Religioso passasse ad un altra Religione capace in comune: Overo che uscisse dalla Religione in occasione di un Vescovato, o del Cardinalato, o pure che ritornasse al secolo per la soppressione della Religione, o per qualche dispensa Appostolica, o pure per la nullità della Professione: Ma parimente in ciò li Giuristi s' intricano molto, nè vi si può dare una regola certa, e generale, per le molte distinzioni, e dichiarazioni che vi cadono; sicchè nell' occorrenze si dovrà parimente ricorrere a quel che nel Teatro se ne va discorrendo, così in questa materia delle Rinunzie, come ancora nell' altra de' Regolari, o pure si dovrà ricorrere a' professori, alli quali bisogna pur lasciare qualche cosa. M

M
Nel disc. 17. di questo titolo ed in altri.

IL
DOTTOR
VOLGARE,

LIBRO DUODECIMO

In tre Parti diviso.

PARTE PRIMA.

DELLI BENEFICJ ECCLESIASTICI
IN GENERALE.

INDICE DEGLI ARGOMENTI DE' CAPITOLI DI QUESTA PRIMA PARTE DE' BENEFICJ.

CAP.

blicazione, con altre cose che riguardano la loro materia.

C A P. XIV.

Della Permutazione delli Beneficj, quando sia lecita; ed in che modo si debba fare.

C A P. XV.

Dell'Unione de'Beneficj.

C A P. XVI.

Delle Commende, e delle Coadiutorie: Ed anche delle grazie espettative.

C A P. XVII.

Del valore del Beneficio; espressione della sua prova: E degli effetti che nascono, quando si sia malamente espresso: Ed anche dell'introduzione, e pagamento delle annate; e degli altri emolumenti.

C A P. XVIII.

Dell'altre cose che si devono giustificare per la validità, e per l'esecuzione della grazia: E particolarmente del modo della vacanza; e se non giustificandosi il modo espresso, basti di giustificarne un'altro, per lo quale ne spettasse parimente la provisione alla sede Apostolica: E delle diverse specie o forme di Proviste; una delle quali si dice in forma graziosa, e l'altra in forma rigorosa, *dignum*, con le differenze tra l'una, e l'altra.

C A P. XIX.

Dell'Esecuzione delle Lettere Appostoliche, o di quelle dell'Ordinario sopra la Provista del Beneficio: E dell'Esecutore, chi debba essere: E quando questi sia mero, o sia misto, con la differenza tra l'una, e l'altra qualità; e degli effetti che da ciò nascono: E chi sia, overo si debba dire il legittimo contradittore.

C A P. XX.

Del modo di pigliare il possesso del Beneficio, acciò si possa dire legittimamente preso: E dell'obbligo che abbia il Beneficiato, acciò il possesso gli giovi; e particolarmente quello di fare la pro-

CA-

CAPITOLO PRIMO PROEMIALE.

Dell'origine, e dell'introduzione de' Beneficj ecclesiastici: E quali veramente siano tali da doversi regolare con le leggi beneficiali: E delle loro diverse specie.

SOMMARIO.

1 *Protesta nella materia che non se ne fa pieno trattato.*
2 *Che questa materia non sia capace di regole certe; e perchè.*
3 *Della divisione generale del Mondo in Diocesi.*
4 *Della divisione, ed erezione delle parrocchie.*
5 *Anticamente prima del Battesimo di Costantino non vi erano Chiese pubbliche materiali; e quali erano le Chiese.*
6 *Dell'origine, ed introduzione de' Beneficj secolari; perchè si dicano Beneficj.*
7 *Dell'introduzione delle pensioni.*
8 *Dell'introduzione de' Beneficj regolari.*
9 *Quali propriamente si dicano Beneficj.*
10 *Dell'introduzione de' padronati.*
11 *Delle diverse specie de' Beneficj.*
12 *Di quali si tratti in questo titolo.*

CAP. I.

1 A Questa materia, più che ad ogni altra conviene la più volte accennata protesta, che quest'Opera non contiene i formali, e gl'assoluti trattati delle materie, nè una discussione tale delle questioni disputate da' Dottori, che con essa possano gli Professori fare le parti de' Giudici, o di Difensori delle cause: Ma contiene solamente un discorso familiare sopra le materie legali, per una istruzione de' non professori, acciò siano meno soggetti agl'inganni, ed altri inconvenienti accennati nel Proemio.

2 Attesocchè questa materie de' Beneficj particolarmente, come derivante da una legge particolare, e nuova, non è molto conosciuta dalli primi interpreti, e maestri, e per conseguenza non è facilmente capace di regole certe, e generali, per la continua variazione delli stili della Dataria, e delle clausule, che alla giornata si soglio-

sogliono aggiungere, o riformare: Che però se ne va accennando qualche cosa per un barlume generale.

3 Essendosi dunque cominciata a dilatare la Religione Cristiana: Ancorchè si continuasse nel primiero stato depresso di povertà, e di somma umiltà, sotto il disprezzo, e la persecuzione de'Gentili, sicchè per ordinario gl'officj, e le prelature fossero più tosto un'incentivo, ed un'occasione di tormenti, e de'patiboli: Tuttavia così portando seco l'umana imperfezione) anche in quei tempi cominciorno l'emulazioni spirituali tra li chierici, e li ministri ecclesiastici, i quali dal sommo Pontefice, overo da altri superiori si deputavano per l'amministrazione de'sacramenti, o per altre divine, o spirituali funzioni; mentre ancora oggi, non solamente nel grembo della pacifica Chiesa, e Religione Cattolica, ma anche nelle Parti occupate da Turchi, overo dagli Eretici, e da Scismatici, tra li religiosi missionarj delle più strette, povere, ed umili religioni che siano, la pratica insegna queste emulazioni, e persecuzioni, le quali sogliono cagionare de'molti inconvenienti: Che però San Dionisio Primo Pontefice con molta prudenza, e zelo, secondo l'opinione che seguita la Curia Romana (la quale non è scarsa de'contradittori) divise tutto il Mondo in Diocesi, acciò ciascun pastore conoscesse le sue pecore, sicchè queste sapessero qual fosse il lor pastore, ritenendo per se, e per li Pontefici suoi successori la Diocese particolare della Città di Roma, e del suo distretto, o territorio privato, il quale in quei tempi era di cento miglia in giro.

Essendo compatibili queste due persone formali in una persona materiale: Una cioè di Sommo Pontefice, e di Vescovo della Chiesa Universale: E l'altra di Vescovo particolare di Roma, secondo l'attual pratica di alcune Religioni, che una stessa persona sarà Abbate, o Superiore di un Monastero particolare, e sarà Superiore generale di tutta la Religione: Overo degli eserciti, che il Capitano Generale abbia la sua compagnia, nella quale venga considerato come ciascuno de'Capitani particolari, nella maniera che si è accennato di sopra nella materia della Giurisdizione, ed in quella delle Preeminenze, e si dice di sotto nella Relazione della Curia, parlando del Papa, e del Vicario di Roma.

4 Non bastò questa divisione generale di Diocesi, attesocchè un solo Vescovo non era sufficiente a tutto il popolo; che però bisognava d'avere più chierici, e ministri inferiori: Maggiormente che in quella prima divisione furono assignati confini grandi a ciascuna Diocese, che abbracciavano molti luoghi tra loro lontani, sicchè per forza vi bisognavano più ministri locali: Anzi nelle stesse Città, o luoghi li quali avessero il popolo numeroso, crescendo tuttavia i fedeli, vi bisognava la suddetta moltiplicità de'ministri,

la qua-

la quale per conseguenza portava seco tra loro, o l emulazione, o veramente una confusione; attesocchè ciascuno nelle cose comuni suole appoggiare il peso all'altro.

Quindi seguì, che in Roma, Città in quei tempi più che tutte l'altre popolata, il Pontefice San Marcello Primo fece un'altra divisione di venticinque Chiese, o Parrocchie, come tante Diocesi inferiori, e subalterne, deputandovi vinticinque chierici, con altri ministri inferiori, acciò le pecore di ciascuna contrada riconoscessero il suo certo pastore subordinato al primo, e principal pastore, ch'è il Vescovo (e dalla quale distinzione viene derivata l'introduzione de' Cardinali, e de loro Titoli, conforme altrove si è accennato) E per conseguenza con questo esempio del Pontefice Romano fu cominciato a praticarsi lo stesso da tutti gli altri Vescovi nelle loro Città, e Diocesi, sicchè ne nacque l'uso delle Chiese Parrocchiali, ed anche delle Cattedrali per la loro contradistinzione: Cioè che la Cattedrale fosse quella dove il Vescovo avesse la sua cattedra, e la residenza, come originaria, e matrice, nella quale, per la maestà della dignità episcopale, e per fare le funzioni pontificali, conveniva che vi fossero degli altri chierici maggiori, e minori; che però da principio s'introdusse l'uso di quelli, che diciamo Dignità, Canonici, e Beneficiati: E che le Parrocchiali fossero l'altre Chiese nuove, e Filiali da lei dependenti, che aveano un solo chierico per Rettore.

5 Bensì che (conformesi è accennato di sopra nella materia delle Preeminenze) tutte queste erano Chiese formali, o intellettuali, cioè denotanti le congregazioni de' fideli, li quali viveano dentro quei limiti così distinti: Attesocchè fin'a tanto, che durorno le persecuzioni de' gentili, non fu permesso l'uso delle Chiese pubbliche, e consacrate, ma si tenevano alcuni luoghi per maggior divozione per Oratorj, dove si congregassero a fare le funzioni spirituali, e particolarmente in quei luoghi, ne i quali fosero occorsi i martirj de' Santi: Conforme in Roma erano particolarmente quei luoghi, che oggi diciamo le Catacombe, ed anche il Vaticano, ed altri simili.

6 Essendo poi piaciuto a Dio di concedere alla sua Chiesa la tranquillità, con l'uso pubblico della Religione, e delle Chiese anche consecrate, il che seguì doppo il Battesimo di Costantino Magno, nel Pontificato di S. Silvestro Primo: Ed essendo state le Chiese, così dall'istesso Imperadore, come anche da' suoi Successori: e da altri novelli Cristiani nobili, e ricchi, in quei primi fervori, arricchite di molti beni temporali; anzi essendosene fondate dell'altre non Parrochiali per aumento del culto divino, overo per maggiore devozione, assegnando a ciascuna Chiesa il suo Rettore, e gli altri chierici, che le officiassero, e che per loro mercede godessero le ren-

dite de' beni assegnati, e gli altri emolumenti, che portassero le decime, e l'elemosine, e le oblationi: Quindi nacque il nome de Beneficj; cioè che vacando la Rettoria, overo il servizio d'una Chiesa, ed aspirandovi più chierici, il Vescovo ne benificasse più uno che l'altro: Usandosi questo termine di Beneficio, come una cosa che si dava gratis, e senza pagamento, nè pesoalcuno, ma per il solo fine di benificare doppiamente: Cioè, che li chierici li quali erano deputati alla Rettoria, overo al servizio della Chiesa si diceano in tal modo benificati: E li popoli delle stesse Chiese si dicevano benisicati con le buone proyiste de' pastori, o de' ministri diligenti, e zelanti.

7 Anzi sotto lo stesso S. Silvestro, con l'uso de' Beneficj, nacque ancora l' uso delle pensioni, ordinando che quelli chierici, li quali fossero ben provisti, dovessero provedere gli alri bisognosi, e li non provisti, che in sostanza (secondo l'introduzione, e l'uso ben regolato) importano le pensioni ecclesiastiche, per quello che se ne accenna nella sua materia nel libro seguente.

8 Cominciò anche ne' primi tempi, durando ancora le persecuzioni de' Gentili l'uso de' Monaci a forma di Anacoreti, li quali viveano nel deserto, e de' quali ne furono primi maestri S. Paolo primo Eremita, S. Antonio Abbate, S. Ilarione, ed altri: Ma essendo anche in vita di questi primi, e particolarmente di S. Antonio seguita la suddetta tranquilità della Chiesa per lo Battesimo di Costantino, cominciorno a fabbricarsi alcuni Monasterj, continuando però lo stesso uso Anacoretico in quelle Parti della Tebaide più che altrove, senza che questi Monaci, o Anacoreti s' ingerissero nelli ministerj clericali, sicchè erano meri secolari, li quali viveano in quella vita ritirata, o anacoretica per meglio servire a Dio.

Cominciò di poi S. Basilio nella Chiesa Greca ad introdurre lo Stato Monastico, anche fuori degli eremi, e de' deserti, in coloro, li quali vivessero nel secolo con qualche participazione della vita attiva, mentre lui fu Vescovo: E lo stesso fece S. Agostino: E di poi con il medesimo principio della vita solitaria, ed anacoretica fondò nella Chiesa Latina S. Benedetto una Religione, dalla quale sono uscite tante Congregazioni filiali: E successivamente furono fondate altre Religioni, parte Monacali, parte Mendicanti, e parte Militari con l'uso della formale, e solenne Professione, cominciando anche i Monaci a farsi chierici, ed a prendere gli Ordini, amministrando parimente le cose divine, e sacre, e facendo quello che faceano i chierici, sicchè nacque il Clero Regolare, diverso dal Clero Secolare.

E quindi nacque ancora, che per il buon'ordine, e governo di questi Religiosi convenne deputare li Prelati, e gli altri Superiori ne' Monasterj, e nelle loro Chiese, onde nacque ancora l'uso de'

Benefi-

Beneficj Regolari, cioè che ad imitazione di quello ch'era seguito ne' Chierici Secolari, anche queste prelature, o prefetture chiamassero Beneficj: Quando però tutte le prefetture, o le prelature così secolari, come regolari seguissero con autorità del Vescovo, al quale (non essendo ancora introdotto l'uso dell'esenzioni de' Regolari) era l'uno, e l'altro Clero egualmente soggetto, conforme nella materia particolare de' Regolari si accenna.

9 Essendovi dunque necessaria la podestà del Vescovo, o di un'altro Superiore ecclesiastico: Quindi segue che li Beneficj ecclesiastici si dicono solamente quelli, li quali siano eretti, o fondati con tale autorità, e non altrimenti; sicchè se qualche persona, o in vita, o in morte lasciasse de' poderi, e delle rendite in forma di beneficio per la dote di qualche Chiesa, o Cappella, e per il mantenimento di uno, o più Chierici, anche con peso di messe, o di altri officj divini, e con lo stess'ordine, che si provedono li Beneficj di Padronato, onde in apparenza non vi si scorga differenza alcuna: Tuttavia non si diranno veri Beneficj ecclesiastici soggetti alle regole beneficiali, ma si dicono legati pii con peso di messe, overo cappellanie secolari, dell'amministrazione delle quali ne siano capaci anche i laici, anzi li putti, e le donne; mentre l'essenza del Beneficio nasce dalla suddetta autorità del Superiore, dal quale sia fondato, e ridotto a quell'essere. A

A *Nelli disc 61. e 95. con più seguenti di questo titolo.*

A somiglianza di quello che nella materia Giurisdizionale, ed ancora nell'altra delle Alinazioni de' beni di Chiesa, si dice delli luoghi ecclesiastici, cioè che non ogni luogo, nel quale si esercitano le opere di pietà, e che si facciano atti spirituali, si dice ecclesiastico, ma quello solamente il quale sia formalmente fondato con l'autorità del Superiore ecclesiastico; mentre gli altri, li quali siano fondati senza tale autorità, si diranno luoghi pii, ma non ecclesiastici, con casi simili. B

B *Nel disc. 1. nel titolo delle Alienazitni, e de' Contratti proibiti nel lib. 7.*

Bensì che non è necessario precisamente, che di questa fondazione apparisca con la scrittura, potendosi giustificare ancora con le presunzioni, e con le congetture, overo con l'osservanza, purchè questa si cavi dagli atti univoci, li quali non possano convenire se non ad un formale Beneficio, e non da quelli atti vnivoci, li quali posson anche convenire a questa sorte di Cappellanie, e de' legati pii secolari, mentre in tutte l'opere pie il Vescovo, overo l'Ordinario del luogo vi ha la superiorità, sicchè può, e suole riconoscere, se quelli li quali deputano li Cappellani, abbiano tal facoltà; overo se quelli li quali sono deputati, siano idonei, o se adempiscano li pesi, o pure se servono le Chiese, o le Cappelle, nella maniera che si conviene C: Ma non per ciò da questi atti si può inferire all'implicita erezione del Beneficio: E quindi segue

C *Nelli disc. 40. e seguenti nel libro 3. della Giurisdizione, e nelli disc. 5. e 10. nelle Annotazioni al Concilio di Trento.*

 che

che non sia materia capace di una regola certa, e generale applicabile a tutti i casi, dependendo la decisione dalle circostanze particolari del fatto.

10 E perchè per le regole della gratitudine, e della congruenza, in quei primi tempi si stimava dovere che quelli, li quali fondassero, overo dotassero le Chiese, o le Cappelle, godessero alcune prerogative, e che li Vescovi deputassero persone a loro grate: A poco a poco fu introdotto l'uso delli Padronati, che la Chiesa, e li Canoni stimorno come per via di giustizia conveniente di concedere agli fondatori, per allettare in tal modo gli secolari a fondare le Chiese, o le Cappelle, e gli altri Beneficj.

11 Da queste premesse dunque nascono le distinzioni delle diverse specie, o sorti di Beneficj, col presupposto che veramente siano tali, come sopra: Cioè che generalmente: Altri sono li Beneficj di libera collazione: Ed altri quelli che sono di Padronato, e per conseguenza si dicono servi: Però di questa seconda specie si tratta nella sua materia particolare de' Padronati nel libro seguente; sicchè in questo titolo si tratta solamente di quelli della prima specie di libera collazione.

Questi parimente si distinguono in diverse specie: Attesocchè, altri sono li Beneficj curati, ed altri quelli che non abbiano cura: E li curati anche si distinguono tra quelli, li quali abbiano la Cura sacramentale solamente, come sono le semplici parrocchie, e quelli li quali abbiano solamente la Cura giurisdizionale, come sono alcune prime Dignità di Collegiate, overo l'Abbatie, e le altre Prelature regolari: Ed altri che abbiano l'una, e l'altra Cura, così giurisdizionale come sacramentale, conforme in alcune di queste Dignità, o Prelature si verifica.

L'altra distinzione generale si dà tra li Beneficj secolari, e li regolari: E nelli Beneficj secolari anche non Curati entra l'altra distinzione: Altri sono quelli li quali abbiano annessa qualche Dignità, come sono le Dignità, e li Canonicati nelle Cattedrali, o nelle Collegiate: E gli altri sono inferiori senza Dignità: Questi parimente si distinguono tra li residenziali, e servitorj veri, e li non residenziali, ma semplici, overo servitori improprj, e causativi, overo per accidente.

E finalmente, stante l'introduzione delle riserve, e delle affezioni Appostoliche: Altri sono li Beneficj reservati, o affetti alla Sede Appostolica: Ed altri sono di libera collazione de' Vescovi, e degli altri inferiori collatori.

12 E sebbene le regole beneficiali abbracciano tutte le suddette sorti di Beneficj liberi, e servi; Curati, o non Curati, o veramente così qualificati, come li semplici: Nondimeno perchè nelli Curati principal-

palmente, cioè delle Chiese Parrocchiali, particolarmente sopra il modo di provederle, secondo la nuova forma indotta dal Concilio di Trento, ed ancora nelle Dignità, e nelli Canonicati si danno alcune specialità, le quali non camminano negli altri Beneficj: Ed il caso porta, che nel Teatro delli Curati, e delli qualificati si stima opportuno tenere ancora lo stess'ordine: Per tanto sotto questo titolo generale si tratterà delle regole, le quali convengono a tutti li Beneficj, anche qualificati, e speciali come sopra in quelle cose che li siano comuni: E negli altri titoli particolari susseguenti delli Canonicati, e Dignità, e delli Parrocchi si discorrerà di quelle cose, le quali siano speciali delle Parrocchie, e delle Dignità, e de' Canonicati, che non convengano agli altri Beneficj.

CAPITOLO SECONDO.

Della facoltà di conferire li Beneficj, a chi spetti, secondo li termini della ragion comune, prescindendo da ogni riserva, o affezione Appostolica, o altro impedimento accidentale.

SOMMARIO.

1 *Di quali Beneficj si tratti a questo effetto.*
2 *Li Beneficj della Cattedrale sono di simultanea collazione del Vescovo, e del Capitolo, ed in che modo si faccia.*
3 *A chi spetti nelle Colleggiate.*
4 *Generalmente a chi spetti la collazione de' Beneficj.*
5 *A che giovi la regola generale in questa materia.*
6 *Le Provisse generali non hanno bisogno di giustificazione come le Appostoliche; e della ragione della differenza.*
7 *Deve l'Ordinario provedere tra sei mesi, ed in persona degna, e non ha scusa.*
8 *Altrimente si devolve la collazione al Superiore; e di questa devoluzione si dubita se spetti al Vescovo nelli Canonicati, ec.*
9 *L'Ordinario in quali altri casi può conferire li Beneficj.*
10 *Non può ammettere le rassegne a favore; e della Bolla di Pio V.*
11 *Se avanti di lui si possano fare le permutazioni.*
12 *In che modo, ed in che luogo l'Ordinario proveda li Beneficj.*
13 *Se tal podestà si dia al Capitolo in Sede Vacante.*

CAP. II.

1 TRattando solamente delli Beneficj secolari; e liberi (mentre per miglior distinzione, delli regolari se ne tratta di sotto separatamente, e di quelli di padronato se ne tratta nel libro seguente) Per quello spetta a questo punto della facoltà di conferire li Beneficj: Attesi li soli termini della ragion comune, prescindendo dalle riserve, e dalle affezioni Appostoliche, overo dagl'indulti, che si sogliono concedere contro le riserve, si devono costituire tre classi de' Beneficj: Una delli Canonicati, e degli altri Beneficj delle Chiese Cattedrali: L'altra di quelli delle Chiese Collegiate: E la terza generalmente dell'altre Chiese inferiori.

Nelle

Nelle Chiese Cattedrali la collazione spetta egualmente al Vescovo, ed al Capitolo, con quella facoltà, che li Beneficialisti chiamano *simultanea*, spettante unitamente all'uno, ed all'altro, per la stessa ragione più volte accennata nella materia della Giurisdizione, ed anche in quella delle Preeminenze, ed altrove; cioè, che il corpo formale o politico della Chiesa Cattedrale viene costituito, ò veramente rappresentato unitamente dal Vescovo, come capo, e dal Capitolo come il restante del corpo. A

Non è necessario però, che la collazione si faccia unitamente dal Vescovo, e dal Capitolo; attesocchè, essendo uguale la facoltà dell'uno, e dell'altro, ciascuno può esercitare la sua podestà separatamente, anche in diversi tempi, ed in diversi luoghi. B

Ma perchè non sempre il Vescovo, ed il Capitolo sogliono accordare nella persona, poichè (per esempio) il Vescovo vorrà conferire il Beneficio ad uno, ed il Capitolo lo vorrà conferire ad un'altro; Onde essendo le voci coequali, cioè che tanto è la voce del Vescovo solo, quanto quella del Capitolo, sicchè niuna di esse concluda la maggior parte per la perfezione dell'atto: Quindi da questa discordia solea seguire un'effetto pregiudiziale a tutti due, ed è, che non accordandosi nel tempo delli sei mesi stabiliti da sacri Canoni la collazione de' Beneficj della Catedrale si devolvea al Metropolitano, e di quelli della Metropolitana al Papa: Che però giudiziosamente fu cominciato ad introdursi il ripiego approvato da' Canoni, e da' Canonisti, di conferire per turno, overo alternatamente; cioè uno una volta, e l'altro l'altra. C

E sebbene alle volte il caso porta, che il Capitolo non sia tutto d'accordo, ma che alcuni Canoni per la minor parte concorrano nella persona eletta dal Vescovo: Nondimeno non si può dire che questa elezione sia conclusa dalla maggior parte, ma sempre resterà l'egualità de' voti: Attesocchè negli atti capitolari, o comunitativi, la minor parte viene soffocata dalla maggiore, e non si ha in considerazione alcuna, sicchè quello che conclude la maggior parte, si dice concluso da tutti.

Bensì che tutto ciò cammina per la disposizione de' Canoni, quando non vi sia in contrario la consuetudine, la quale suol'essere diversa, circa l'esercizio di tal facoltà: Essendo che in alcune Parti, conforme particolarmente si verifica nella nostra Italia, per la maggior parte l'esercizio è tutto in potere del Vescovo, senza che il Capitolo vi abbia participazione alcuna: E negli altri paesi (all' incontro) suol'essere tutto in potere del Capitolo: Ed in questo caso entra una certa questione molto sottile, se tuttavia si possa dire, che il Vescovo sia il collatore abituale, o potenziale, per quell'effetto che se ne suole cavare, in caso che lo stesso Vescovo abbia l'indulto

A *Nelli disc. 1. 30. e 31. di questo titolo, ed in altri frequentemente.*

B *Nel detto disc. 30. ed in altri come sopra.*

C *Ne' suddetti luoghi.*

D di conferire anche li reservati; conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro, non essendo punto facile ad esplicarsi per la capacità de' non professori. D

Nelli detti disc. 1. e 31. di questo titolo.

Ed in alcune Chiese il caso è misto; cioè che la collazione si faccia dal Capitolo, ma che il Vescovo ne partecipi come un capitolare, con qualche maggiore prerogativa sopra ciascuno degli altri capitolari circa il suo voto, che abbia da valere più che per uno, secondo le varie consuetudini; conforme parimente si va discorrendo nel Teatro, sicchè non è materia capace di una regola generale. E

E *Nel detto disc. 30.*

F Però anche nel caso che la collazione spetti al Capitolo con la suddetta mistura del Vescovo, o senza: Ciò riceve alterazione in Ispagna nelli Canonicati, Teologale, Dottorale, e Penitenziario, secondo le diverse forme d'alcuni Indulti Appostolici per quello che parimente se ne accenna nel Teatro F: Ma essendo queste cose particolari, o locali, sono estrance da quest' Opera, la quale abbraccia solamente le regole comuni, e generali; mentre oltre che sarebbe una gran digressione, pare impossibile il trattare in tutte le materie delli remedj, overo de' stili, o de' privilegi particolari.

Nelli disc. 28. e 29. di questo titolo.

3 Nell'altro genere de' Beneficj, o di Canonicati delle Chiese Collegiate: La regola è, che si devono provedere ad elezione dello stesso Coleggio, e da confermarsi dal Vescovo, overo da un' altro Prelato, il quale per privilegio, o per consuetudine abbia ivi la podestà d'Ordinario: Ogni volta però che li Canonicati, o altri Beneficj non siano fondati con la soppressione de' Beneficj, li quali erano della libera collazione del Vescovo, o di altro Prelato Ordinario, overo con altri beni della stessa Chiesa, la quale per prima era Parrocchia, o Plebania ben provista, sicchè con le sue rendite si sia per maggiore onorevolezza eretta in Collegiata; attesocchè questi Canonicati, come sorrogati, ritegono la stessa natura di prima, ogni volta che il privilegio, o la consuetudine non disponga diversamente. G

G *Nel disc. 17. di questo titolo.*

4 Finalmente nel terzo genere di tutti gli altri Beneficj così Curati, come non Curati; e così di Residenza, come semplici, in tutte l'altre Chiese inferiori la collazione appartiene al Vescovo, overo a quel Prelato, il quale ivi per ragione del territorio separato, o per privilegio Appostolico, o per consuetudine sia l'Ordinario, ed abbia la Giurisdizione Episcopale: Ogni volta che il privilegio, o consuetudine, o la prescrizione non ricerchi altrimenti. H

H *In tutto il tit. come in cosa assoluta.*

5 Queste sono le regole generali, secondo le quali le suddette persone si dicono di avere l'intenzione fondata per diversi effetti: E particolarmente quando il Prelato abbia l'indulto di conferire anche gli reservati, sicchè sia restituito nel primiero stato, nel qual' era prima che s'introducesse l'uso delle Riserve, e delle affezioni Appostoli-

stoliche: Ed ancora per il tempo che vaca la Sede Papale. Quando parimente, cessando quelle riserve, le quali non siano nel corpo della legge comune, ma che nascano dalle regole di Cancellaria, viene restituito nel suddetto stato primiero, quando non continui l'ostacolo dellle affezioni.

6 Le Proviste, le quali si fanno dall'Ordinario collatore, non hanno bisogno di giustificazione, nella maniera che hanno di bisogno le Appostoliche: Per la ragione della differenza, che le Proviste Apostoliche si fanno a supplica delle Parti, e che essendo in paesi lontani per tutto il Mondo Cattolico, il Papa può essere facilmente ingannato con le false narrative di quelle qualità, che l'abbiano possuto muovere a provederne questa persona: Che (all'incontro) le Proviste dell'Ordinario sono di moto proprio, e l'Ordinario si deve presumere informato della qualità de' suoi sudditi, e diocesani, per la visita che deve fare ogni anno in tutta la Diocesi, & anche per la sua continua residenza. I

I *Nelli disc. 51. e 90 di questo titolo.*

E quindi nascono due cose pregiudiziali allo stesso Ordinario collatore: La prima, cioè che non facendo la collazione nel termine delli sei mesi stabilito dalli sacri Canoni dal giorno della 7 vacanza non si può scusare dalla devoluzione, sotto il pretesto delll'ignoranza, la quale in lui si dice ingiusta, ed improbabile; mentre deve sapere quello, che occorre nella sua Diocesi: Quando però la vacanza non sia seguita fuori della Diocese, o che in altro modo per le circostanze del fatto non si possa giustamente scusare, e non se gli possi opporre la suddetta taccia.

E l'altra, che conferendo il beneficio ad una persona incapace, o indegna, per lo che parimente si fa luogo alla devoluzione al Superiore, sicchè per quella volta perde la facoltà di conferire, non può scusarsi che non sapesse l'incapacità, overo l'indignità del soggetto, nella maniera che si sogliono scusare i patroni, o gli altri li quali abbiano ragione di presentare, o di nominare: Ogni volta che parimente le circostanze del fatto non rendano l' ignoranza giusta, e scusabile, onde facciano cessare la presunzione legale, la quale è in contrario.

Che però quando il Vescovo non provede il Beneficio dentro il 8 termine suddetto di sei mesi, se ne fa la devoluzione al Metropolitano, e da questo al Papa (mentre nel Mondo Cattolico secondo lo stato presente non vi sono li Patriarchi attuali): E con la stessa proporzione dagli altri Prelati, o collatori inferiori si devole al Vescovo: Cadendo il dubbio, se si dia questa devoluzione al Vescovo nelli Canonicati, e nelli Beneficj della Cattedrale, quando l'esercizio della simultanea sia solamente in potere del Capitolo, conforme anche di sopra si è accennato; E di questo da curiosi se ne potrà vedere quel che se ne va accen-

L accennando nel Teatro, per esser un punto sottile, e l'esame del quale portarebbe qualche digressione poco congrua per la capacità de' non professori L: Maggiormente ch'è punto il quale forse mai occorre, in conseguenza è una questione inutile per la pratica.

Nel dif. 1. di questo titolo.

Questa facoltà, la quale spetta alli Vescovi, ed agli altri Ordinarj de' luoghi, abbraccia tutte le sorte delle vacanze, così per morte naturale, come ancora per la civile, della rassegna, o della privazione, o del matrimonio, o della milizia, o dello stato secolare, overo di quella vacanza, la quale nasce per l'assecuzione di un altro Beneficio incompatibile, con casi simili, ma non già per causa della rassegna a favore di una certa persona; attesocchè anche per i termini della ragion comune, non si può fare dall Ordinario: Anzi essendosi introdotto un certo modo di fraudare questa proibizione nel fare la rassegna libera in mano dell' Ordinario, il quale di concerto conferisse il Beneficio rassegnato a persona grata al rassegnante, overo allo stesso collatore, e particolarmente a' stretti parenti, o dell'uno, o dell'altro. Pio V. rigorosamente lo proibì con una sua Bolla, non solamente annullando l'atto, ma mettendo diverse pene gravi contro il Collatore, conforme più distintamente si va accennando nel Teatro. M

9

10

M

Nel disc 65. di questo titolo.

La permutazione tra li Beneficj, ancorchè sia specie di rassegna a gli altri effetti, e particolarmente a quello della pubblicazione ordinata dalla Bolla di Gregorio XIII. Tuttavia si permette che si possa fare con autorità dell' Ordinario: Ogni volta però che vi sia la giusta causa, e che non vi sia una disuguaglianza notabile, per la quale si possa dire, che in effetto sia più tosto una rassegna a favore, e che la permuta sia un mantello da coprirla, per fraudare la proibizione: Maggiormente che essendo oggi il Mondo troppo dedito all'interesse, e che non facilmente si butta il suo; quindi segue che in queste permute ineguali vi può cadere qualche sospetto di simonia, o di altro mancamento. N

11

N

Nelli disc. 40. e 41. di questo titolo.

Essendo questo un'atto di giurisdizione volontaria, si può fare in ogni luogo, anche fuora della propria Diocesi, fuor che in Roma, e non ricerca una certa solennità, bastando che vi concorra la certa volontà; mentre il difetto della podestà cade solamente nel Vicario Generale, al quale non s'intende data tal facoltà, senza la speciale menzione: Non è proibito però di provarsi la concessione di questa facoltà, anche data in voce per testimonj, anzi per argomenti, e per congetture, nella maniera che si può provare ogni mandato di procura.

12

Quando vaca la Sede Episcopale, o del Prelato Collatore, questa

sta podestà di conferire li Beneficj passa al Capitolo, secondo li termini della ragione comune, della quale quivi si tratta, nella stessa maniera che passa nello stesso Capitolo tutta la Giurisdizione Ordinaria, overo Episcopale: Ma le Riserve Appostoliche hanno reso ideale questa giurisdizione, eccetto se la vacanza occorresse in tempo della vacanza della Sede Papale, purchè non osti quella Riserva, o affezione, la quale ciò non ostante durasse anche in tempo di sede vacante, conforme di sotto al suo luogo si accenna.

CA-

CAPITOLO TERZO.

Della collazione passiva, cioè delle persone, le quali siano capaci de' Beneficj ecclesiastici, così circa l'età come circa gli altri requisiti: E particolarmente se debbano essere li più degni tra li concorrenti, sicchè a questi sia dovuta la collazione dall'Ordinario Collatore.

SOMMARIO.

1 *Per li Beneficj vi è necessario il Chiericato.*
2 *Dell' età la quale è necessaria nelli Beneficj.*
3 *Quando il Beneficio sia Sacerdotale.*
4 *Anche nelle Provisste del Papa vi bisogna l'età.*
5 *Delli legittimi natali che vi bisognano.*
6 *Della Scomunica, overo dell' Irregolarità quando osti alli Beneficj.*
7 *Delle illiteratura.*
8 *Degl' impedimenti accidentali; e quali siano.*
9 *Se li Beneficj si debbano conferire alli più degni.*
10 *Se la diffamazione di delitto importi incapacità.*
11 *Se il figlio possa ottenere il Beneficio che ha avuto il padre, o all' incontro, e della differenza tra li legittimi, e li bastardi.*
12 *Della proibita pluralità de' Beneficj; e degli effetti che ne seguano.*
13 *Dell' incapacità de' Regolari di ottenere li Beneficj secolari, ed all' incontro de' secolari di ottenere li regolari.*

CAP. III.

1 PEr la capacità di quei Beneficj ecclesiastici, li quali veramente siano tali, per quel che si è accennato nel capitolo primo, è necessario primieramente il Chiericato almeno della prima Tonsura; mentre li laici ne sono incapaci, ne può il Vescovo, o un'alto Prelato inferiore del Papa dispensarlo, e renderlo capace, essendo cosa riservata solamente all'autorità del Papa, il quale sebbene può, tuttavia non è solito nelli Beneficj concedere queste dispense, se non di raro, ed a personaggi grandi: E per conseguenza, se l'Ordinario Collatore conferirà il Beneficio ad un secolare, la collazione sarà nulla, ed egli per quella volta perderà la facoltà di conferirlo, devolvendosi al superiore, con la dichiarazione accennata nel capitolo antecedente.

L'al-

L'altro requisito è quello dell'età, e questo dipende dalla qualità del Beneficio: Attesocchè se si tratta de' Beneficj semplici, per 2 disposizione della legge comune anticamente bastava l'età idonea ad ottener la Tonsura, per la quale basta che sia compita l'età infantile degl'anni sette: Ma oggi per la nuova legge del Concilio di Trento si è stabilito che vi sia necessaria l'età d'anni quattordici almeno cominciati, quando anche si trattasse de' Beneficj di Padronato laicale: Ogni volta che in questi la legge della fondazione non disponesse altrimenti, sicchè abilitasse li Chierici anche di età minore.

La stessa età basta per i Canonicati, e per gli altri Beneficj delle Chiese Collegiate: Ed anche per quei Beneficj delle Chiese Cattedrali, li quali siano inferiori alle Dignità, ed alli Canonicati, ogni volta che non abbiano annessa la cura dell'anime, overo che non siano veramente sacerdotali, o pure che non abbiano annesso qualche Ordine nella maniera che di sotto si discorre.

Quanto alle Dignità, ad alli Canonicati delle Cattedrali, overo delle Metropolitane: Si deve primieramente vedere, se vi sia quella distribuzione degli Ordini, la quale viene desiderata dal Concilio di Trento, cioè delli presbiterali, diaconali, e subdiaconali: Ed in tal caso vi è necessaria quell'età, la quale basti per ottenere quell' ordine, il quale sia annesso al Beneficio in termine di un'anno: Ma quando tal distribuzione non vi sia, ancorchè vi si scorge qualche varietà d'opinioni tra li Beneficialisti, tuttavia in pratica sta più comunemente ricevuta l'opinione, che vi sia necessaria un'età tale, che almeno dentro di un anno si possa promovere al Sudianato: Purchè non si tratti della prima Dignità nella Catedrale, overo di quella prima Dignità della Collegiata, la quale abbia annessa la cura dell'anime sacramentale, overo giurisdizionale con l'attuale amministrazione della giurisdizione: Attesocchè per queste Dignità bisogna avere l'età da potere esser promosso al Presbiterato dentro l'anno: Anzi nelle Proviste Appostoliche, per stile della Dataria, in queste prime Dignità si mette il decreto puro, ed indefinito di dover prendere gli Ordini Sacri, ed il Presbiterato dentro l'anno.

E questa stessa età capace da pigliare il Presbiterato dentro l'anno, bisogna per le Chiese Parrocchiali, o siano in titolo principale, o veramente in titolo di Vicario perpetuo: E per altri Beneficj curati in abito, o in esercizio; mentre per esercitare la cura dell'anime vi è necessario il Sacerdozio.

Si deve però avvertire quanto alli Beneficj, li quali abbiano annessa la cura dell'anime, che ciò cammina: O quando vi sia anche l'esercizio: O veramente quando il Beneficio sia principalmente curato nella cura abituale, sicchè l'esercizio sia in potere di un'altro

come

dare dall'Ordinario particolarmente doppo il Concilio di Trento, il quale toglie tutte l'antiche questioni: E benchè il Papa possa darla indifferentemente per ogni sorte di Beneficj; mentre tutti quegl'impedimenti, li quali nascono dalla sola legge positiva, e non dalla divina, overo dalla naturale, si possono togliere del Papa: Nondimenò questa dispensa non è solita concedersi per li Beneficj qualificati, come sono le prime Dignità nella Catedrale, e le principali nelle Collegiate, se non per necessità, overo per una gran causa, overo a' figliuoli di personaggi grandi, secondo li diversi costumi de' paesi, nelli quali ciò sia in uso, o nò. D

D *Nel disc.66. di quest titolo.*

6 Il quarto requisito è quello di non essere scomunicato, nè irregolare; attesocchè sebbene la Scomunica, o l'Irregolarità, anche per omicidio volontario, o per altro grave delitto; non cagiona la perdita delli Beneficj, li quali già si posseggano, se non nelli casi specificati dalli Canoni, overo che il Giudice condanni a questa pena E: Nondimeno dà l'impedimento ad ottenerli di nuovo: Imperciocchè quantunque nelle Lettere Appostoliche si suole mettere la clausula dell'assoluzione dalle Censure per quello effetto solamente: Nondimeno questa è una cautella, per quella specie di Censure incerte, o dubbie, ma non quando siano certe, e cognite, sicchè possano portare il difetto dell'intenzione. F

E *Nel dis. 49 del le Pensioni nel libro seguente; E nel disc. 74. di questo tit.*

F *Negli istessi luoghi.*

7 Ed il quinto è di quella Irregolarità, la quale risulta dall'illiteratura, e questa va regolata dalla qualità del Beneficio: Attesocchè nelli Beneficj semplici basta di sapere leggere, per poter dire l'officio divino: E per gli altri Beneficj, li quali abbiano annessi gli Ordini Sacri, basta di avere una sufficiente notizia della lingua Latina: E per li Curati qualche perizia maggiore.

8 Questi sono l'impedimenti generali, li quali sono adattabili a tutte le sorti de' Beneficj: Ed oltre questi vi sono degli altri impedimenti particolari, overo accidentali: Come (per esempio) sono l'essere forastiero: Overo il non essere dottore: O il non avere qualche altra qualità, la quale (secondo la diversa natura de' Beneficj) sia respettivamente ricercata per disposizione de' Canoni, o del Concilio di Trento, overo per la legge di fondazione, o per li privilegi, o per li statuti della Chiesa, che siano approvati dalla Sede Appostoilca, o pure che vi sia un'immemorabile ben provata, in vigore della quale si possa allegare il privilegio Appostolico, o la legge della fondazione, ed ogni altro titolo maggiore: E ciò particolarmente suole cadere in questione a rispetto de' forastieri di quel paese: O pure a rispetto di coloro li quali patiscono l'impurità del sangue per essere descendenti da giudei, o da altri infedeli, o da eretici: O perchè siano ignobili. Ma il tutto dipende dalla qualità, e dalla validità de' statuti, o de' privilegi, senza li

quali

G quali questi difetti non cagionano incapacità, mentre appresso Iddio non vi è eccezione di persone: Ogni volta che siano fedeli Cattolici, che non patiscano le incapacità ordinate da' Canoni, o da' Concilj, o da altri decreti Apostolici. G

Nel disc. 34. del Miscellaneo Ecclesiastico nel lib. 14

Si suole ancora per alcuni Canonisti, ed anche Teologi desiderare il requisito dell'essere il più degno tra li concorrenti al Benefi-

9 cio: Essendo una gran questione tra li suddetti, se l'Ordinario Collatore ha tenuto per giustizia conferire il Beneficio al più degno, e che non possa, lasciando questo indietro, conferirlo al men degno: Però, ciò che sia di tal questione nel foro interno, del quale (conforme tante volte si è protestato) non è mia parte in modo alcuno di parlare: Per quello tocca al foro esterno, in pratica sta ricevuta la distinzione tra li Beneficj Curati, e li non Curati; cioè che li Curati si debbano conferire alli più degni, ma non gli altri ne i quali basta l'idoneità: E quali siano li più degni, per non ripetere più volte le stesse cose, si potrà vedere di sotto nel titolo delle Parrocchie; mentre ivi se ne discorre in occasione di trattare della preelezione nel concorso.

Quando poi portasse il caso, che il concorrente al Beneficio

10 fosse diffamato di qualche grave, o scandoloso delito, e molto più quando ne fosse stato processato, e carcerato, o respettivamente tormentato, entra il dubbio, se ciò porti l'incapacità nell'ottenere li Beneficj: Ma parimente sta ricevuto, che questa circostanza si deve

H avere in gran considerazione, e che dia un giusto motivo al Collatore per escludere quel concorrente, quando anche per altro fosse il più degno, o che per altro rispetto di giustizia il Beneficio si dovesse conferire a lui più che ad un'altro. H

Nelli disc. 70. e 71. di questo titolo.

Ma quando si debba dire una diffamazione tale, che sia per cagionare lo scandalo al popolo, sicchè non porti la formale incapacità, in maniera che facendosi la collazione, questa possa dirsi nulla, non vi si può dare una regola certa, e generale adattabile a tutti i

I casi; mentre ciò dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso: però nell'occorrenza si dovrà vedere quello che in occasione del casi seguiti se ne discorre nel Teatro. I

Nelli sudetti disc. 70. e 71.

Molte altre specie si danno d'incapacità, od'impedimenti acci-

11 dentali, che non è facile il poterli mettere assieme: Però si potranno raccogliere da tutto il discorso della materia: E particolarmente quella del figlio ancorchè sia legittimo, di ottenere immediatamente lo stesso Beneficio che si sia avuto dal Padre: Overo nell'illegittimo, quantunque sia dispensato, di ottenere de' Beneficj in quella stessa Chiesa, nella quale ve ne abbia il padre, con le dichiarazioni contenute nel Teatro: Dove si tratta ancora, se ciò cammini nel caso converso; cioè se al padre hosti che abbia

avuto,

avuto, o che abbia Beneficj nella stessa Chiesa il figlio. L

L *Nel disc. 66. di questo titolo.*

Come ancora nasce l'incapacità dall'ottenere più Beneficj: Non già per ragione dell'incompatibilità, mentre di questa se ne discorre di sotto nel capitolo vigesimosecondo, ma per ragione della pluralità, alla quale può a suo arbitrio dispensare il Papa, non però un'altro inferiore Collatore, eccetto che per uno, o due, quando siano talmente tenui, che uno, o respettivamente un'altro, o due non bastino al sostentamento congruo: Cadendo il dubbio, se il possedere più Beneficj cagioni una tale incapacità, che l'Ordinario non possa a quella persona conferire un'altro Beneficio, o pure che quest'ultima Provista cagioni la vacanza de i primi: Ed in questo caso gli Officiali della Dataria pretendono, la cosa cammini secondo la prima parte, cioè che cagioni l'incapacità, sicchè l'ultima provista sia malamente fatta: Però pare che in termini di ragione sia più probabile l'altra parte, ed è che l'ultima Provista sia valida, ma che facci perdere il primo Beneficio, onde non facilmente vi si può dare una regola certa. M

12

M *In questo tit. nel Supplemento.*

Ed alle suddette incapacità generali si può aggiungere quella dello stato secolare, o regolare respettivamente; attesocchè senza la dispensa Appostolica li Regolari Professi sono incapaci di ottenere, o ritenere li Beneficj secolari: come all'incontro li Chierici secolari sono incapaci di ottenere, o ritenere li Beneficj regolari, quando non si offeriscano pronti di pigliare l'Abito Regolare, e successivamente nelli dovuti tempi di fare la Professione, per la regola che li Beneficj secolari si devono dare a' secolari, e li regolari alli Regolari, acciò non si confondano gli ordini, overo le gerarchie: Anzi che la medesima incapacità cammina per le pensioni sopra gli stessi Beneficj, conforme nella sua materia delle Pensioni si discorre nel libro seguente.

13

CAPITOLO QUARTO.

Delle Riserve, e delle affezioni Appostoliche: E della distinzione delle loro diverse specie: Della loro origine; overo dell'introduzione: E quando cessino; e particolarmente quando vaca la Sede Papale.

SOMMARIO.

1 *Il Papa può prevenire ogni Ordinario in conferire li Beneficj; e quando si dica valersi di questa facoltà.*
2 *Della prima introduzione delle Riserve Apostoliche.*
3 *Della Riserva de' Beneficj che vacano in Curia.*
4 *Dell'altre introduzioni delle Riserve Appostoliche.*
5 *Che cosa importi che le Riserve siano per le regole di Cancellaria, overo per ragion comune.*
6 *Della cessazione delle Riserve in tempo che vaca la Sede Papale.*
7 *Che cosa sia affezione.*

CAP. IV.

1 Ncorchè (secondo la più vera opinione senza dubbio in pratica più ricevuta) nella Curia Romana il Papa come Ordinario degli Ordinarj, e come Vescovo della Chiesa Universale possa conferire li Beneficj vacanti in qualsivoglia Diocese, prevenendo lo stesso Ordinario Colatore, come a lui subordinato, overo da esso dependente: Nondimeno non è solito valersi di questa podestà, se non molto di raro, e per qualche giusta causa, e particolarmente per quella delle Censure, overo della disubbedienza, o di altro delitto dello stesso Collatore; in manièra che, sebbene il delitto non sia tale che lo privi della sua giurisdizione ordinaria, tuttavolta ciò serve per un motivo al Papa di valersi della sua suprema, ed assoluta podestà, nel mettere le mani a prevenire l'Ordinario nel fare quella collazione, che per disposizione di ragione a lui spetti: Che però (stante questo solito di non valersi di tal podestà le questioni sopra ciò non riguardano la podestà, ma la volontà, la quale in dubbio non si presume come insolita; sicchè quegli, il quale pretenda che la Provista Apostolica fatta a suo favore sia con

con questo titolo, debba provarlo; mentre in dubbio si deve presumere fatta dal Papa, col presupposto che li spetti per capo della riserva, overo della affezione Appostolica: Nè sopra questa prova si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, per esser una questione più di fatto, e di volontà, che di legge, da decidersi con le prove espresse, ed anche con le congetture, e con le altre circostanze particolari.

Fra queste prove, la più prossima, e la più efficace viene stimata quella della forma, la quale si usa nella Provista, overo nelle Lettere Appostoliche, le quali vi si spediscono: Attesocchè diversa è la forma della Provista propria, per la ragione della Riserva, o dell'affezione, da quella che sia in questo altro titolo di prevenire l'Ordinario, conforme più distintamente si và discorrendo nel Teatro. A

A *Nel dis 23. di questo titolo.*

2 Col presupposto dunque, che si cammini col solito stile di non valersi di questa podestà straordinaria, ed assoluta, ma che si cammini per la strada ordinaria delle Riserve, o veramente delle affezioni: Nelli Canoni, o ne' Concilj registrati nelli cinque libri delli Decretali, compitali per ordine di Gregorio Nono non si leggono Riserve, o affezioni Appostoliche, per le quali dalla Sede Appostolica si conferissero i Beneficj, col proibirlo agli Ordinarj Collatori: Ma solamente nel sesto compilato per ordine di Bonifacio Ottavo si ritrova una certa Decretale di Clemente Terzo, il quale fù Pontefice tra l'anno 1188. ed il 1190. nella quale si narra, che per antica consuetudine quelli Beneficj, li quali vacassero appresso la Sede Appostolica, fossero riservati al Papa.

3 Sopra questa Riserva, la quale nel suddetto modo si ritrova essere la prima, e la più antica, vanno discorrendo alcuni scrittori, se fosse in uso, e se avesse l'osservanza appresso li Pontefici successori concorrendo per l'opinione negativa non pochi argomenti: Primieramente, che un'altra Decretale di Celestino Terzo immediato successore, presuppone l'osservanza in contrario: Secondariamente, perchè Gregorio Nono, il quale fù il quarto successore del detto Clemente, avendo fatto compilare li suddetti cinque libri de' Decretali, non vi fece mettere questa Costituzione, come verisimilmente vi si sarebbe messa, se quella fosse in uso: Terzo, perchè avendo il medesimo Bonifacio Ottavo nel principio del suo Pontificato fatto una Riserva di questi Beneficj, li quali vacassero appresso la Sede, lo fa come per una cosa nuova, e di quei Beneficj solamente, li quali fossero vacati da un mese antecedente, dal che nasce un chiaro argomento che la suddetta Decretale di Clemente fosse stata posta dipoi nel sesto, forse per mostra-

re che Bonifacio non avesse fatto una cosa totalmente nuova, ma non già che, o quella, o l'asserta consuetudine fosse in piede.

E quanto all'altra Decretale di Bonifacio, vanno considerando, che quella non fosse per via di legge perpetua, ma come una specie di regola di Cancellaria; e che però cessasse per morte del Papa; mentre il medesimo non la fece registrare nel suo Sesto, con altri argomenti.

Siasi però quello si vogli, e lasciando in ciò il suo luogo alla verità: Per quanto appartiene alla pratica sta ricevuto appresso li Beneficialisti, che questa sia una Riserva, la quale, a differenza delle contenute nelle regole di Cancellaria, sia una Riserva chiusa nel corpo della ragion comune; mentre la detta Decretale di Clemente è registrata nel Sesto, e l'altra di Bonifacio nelle Stravaganti comuni, come sono ancora alcun'altre Costituzioni de' Pontefici successori, e ciò importa molto per gli effetti, che di sotto si accennano.

4 Essendo dipoi seguita la traslazione della Sede Appostolica in Avignone fatta per Clemente Quinto mediato successore del suddetto Bonifacio Ottavo, col solo framezzo del breve Pontificato di Benedetto Nono: Questo nel principio del secolo decimoquarto cominciò a slargarsi nelle Riserve, e più di lui fecero doppo Giovanni Vigesimosecondo, e Benedetto Duodecimo suoi successori, mentre continuava tuttavia la residenza nella suddetta Città di Avigone, non solamente circa la Riserva locale per la suddetta vacanza appresso la Sede, overo nella Curia Pontificia, e dentro le due giornate ivi prossime, ma ancora circa la personale, per la vacanza, la quale seguisse per morte di alcuni officiali, o ministri della Sede Apostolica; cioè: Del Camerlengo: Del Vicecancelliero: De Prontonotarj: Degli Auditori di Rota: De'Legati: De' Nunzij: De'Governatori: De'Tesorieri, e di alcuni altri officiali: E successivamente a poco a poco dagli altri successori, doppo il ritorno della stessa Sede alla solita residenza in Roma furono fatte molte altre Riserve per le regole della Cancellaria, così reali per la qualità d'alcuni Beneficj, come anche personali per la qualità delli possessori di quelli: E sopra tutte fù la Riserva temporale più generale di otto mesi dell'anno, nella maniera che di sotto si va discorrendo di queste regole distintamente.

5 Importa molto però il vedere, se la Riserva sia per disposizione della ragion comune, e come li Giuristi dicono, chiusa nel corpo della legge Canonica, overamente se sia per le suddette regole della Cancellaria: Attesocchè, quando sia secondo la prima specie per la ragion cumune, la Riserva dura, ancorchè muoja il Papa, e durante la vancanza della Sede Papale: Ma quando sia

per

per le regole della Cancellaria, essendo queste fatte ad arbitrio del Papa, ed estinguendosi questo arbitrio con la sua vita, quin-6 di siegue, che in tempo che vaca la Sede Appostolica, li Vescovi, e gli altri Ordinarj Collatori, ritornano alle suddette primiere ragioni, nelle quali erano per l'antica disposizione della ragion comune, come per una cessazione d'impedimento. B

B Nelli disc. 1. 4. 16. e 31. di questo titolo.

All'effetto suddetto, che gli Ordinarj riacquistino la suddetta podestà, si desiderano più requisiti: Primieramente, che la vacanza del Beneficio sia seguita in tempo della Sede vacante; attesocchè se fosse seguita in tempo che vivea il Papa, ancorchè questo morisse dipoi senza avere provisto il Beneficio, tuttavia quello resta affetto, nè può l'Ordinario Collatore mettervi le mani: Imperciocchè, sebbene alcuni credono, che quando passi il termine del mese, possa tuttavia l'Ordinario fare la Provista: Nondimeno ciò contiene un'equivoco sopra l'intelligenza di una certa Decretale, la quale contiene cosa diversa, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. C

C Nelli disc. 24. e 25. di questo titolo.

Secondariamente che sia seguita la Provista dell'Ordinario prima che sia creato il nuovo Papa; mentre questi con le nuove regole suole dichiarare riservati tutti li Beneficj non provisti, dal punto della sua creazione, quando per altro sarebbono stati riservati, se fossero vacati in tempo di Sede piena; E quindi segue che deve apparire con buone prove, lontane dal sospetto dell'antidata, che la Provista dell' Ordinario sia veramente seguita prima.

E terzo, che non si tratti di Riserva personale, per qualche officio, o familiarità, o per altra qualità del possessore, nè di Riserva reale per la qualità del Beneficio; mentre in questi casi, ancorchè cessino le Riserve, resta tuttavia il Beneficio affetto.

E questa affezione generalmente cammina, quando anche per altri rispetti cessasse la Riserva, o la sua causa: Come (per esempio) che il possessore non fosse più officiale, o collettore, o familiare; 7 attesocchè la Riserva già impressa nel Beneficio, non cessa per la cessazione della sua causa, per essere un'effetto già consumato: Appunto come non cessa la ferita, overo l'impressione del sigillo, ancorchè si distruggano le arme, con le quali si sia fatta la ferita, overo si destrugga il sigillo, col quale si sia fatta l'impressione: E questo vuol dire affezione, la quale si considera come diversa dalla Riserva; essendochè l'una si dice causa, e l'altra effetto: Come ancora affezione si dice quella, alla quale resta soggetto il Beneficio, quando il Papa vi metta le mani, conforme si discorre di sotto trattando di questa specie di affezione per l'apposizione delle mani.

CAPITOLO QUINTO.

Della Riserva Locale de' Beneficj.

S O M M A R I O.

1 *Qual sia la Corte Romana per la Riserva Locale in Curia.*
2 *Si dichiara quali Beneficj cadano sotto questa Riserva.*
3 *Dell'altre specie di vacazione in Curia, overo appresso la Sede.*

C A P. V.

1 A Riserva Locale (conforme si dice nel capitolo antecedente) nasce per causa del luogo, nel quale segua la vacanza, cioè nella Curia Romana, la quale si dice ogni luogo della residenza del Papa, e dentro lo spazio adiacente di due giornate di cammino, che vuol dire il distretto di quaranta miglia, quando sia in Roma; mentre la giornata legale importa venti miglia all'uso d'Italia: Sicchè, se il caso portasse, che il Papa risedesse altrove, quel luogo della residenza si dirà la Curia Romana, e ne risulterà lo stesso effetto.

2 Cammina però questa Riserva nelli Beneficj dell'altre Diocesi, ma non in quelli di Roma, overo di quell'altro luogo, nel quale fosse la Curia, o dentro le due giornate; mentre se ciò fosse, seguirebbe che tutti li Beneficj di questi luoghi sarebbono perpetuamente riservati, nè mai l'Ordinario Collatore potrebbe mettervi la mani: E pure in Roma giornalmente li Cardinali Arcipreti delle tre Basiliche, e li loro Capitoli, ed anche li Cardinali Titolari, e li Vescovi dentro il distretto; fanno le loro collazioni, ogni volta che non vi concorra la curialità del possessore; cioè che, sebbene fosse originario, o abitasse nel luogo del beneficio, nondimeno fosse anche curiale, che vuol dire, Cardinale, overo Prelato, o familiare, cioè cortegiano del Papa, o de' Cardinali, o pure Avvocato, o Procuratore, o Agente: overo Spedizioniere: Ed in somma, che sia in Roma, o in altro luogo del distretto, come un semplice cittadino, overo abitante, per la sola ragione dell'origine, o del domicilio, o pure del Beneficio; attesocchè avendo anche qualche impiego nella Curia verrà sotto il genere de' curiali: Che però le questioni si

re-

restringono al nudo fatto, cioè sopra la verificazione di questa qualità, la quale porti seco la curialità: E per conseguenza non vi si può dare una regola certa, e generale. A

A
Nel disc. 10. di questo tit

Cade questa Riserva della vacanza, che li Beneficialisti dicono in Curia, overo appresso la Sede, non solamente in quei Beneficj, li quali vacano per la morte naturale nella Curia, overo nel distretto, ma ancora nelle vacanze le quali risultano dalla disposizione della legge per la ragioni dell'incompatibilità: Come (per esempio) se il possessore del Beneficio fosse provisto di un Vescovato attuale, senza che se li dia la dispensa sopra la retenzione degl' incompatibili, che però il beneficio vachi per la Provista del Vescovato in Concistoro, in questo caso si dirà una vacanza appresso la Sede: Cadendo il dubbio, se si debba dire tale quando si desse la dispensa per la retenzione, ma che il provisto morisse fuori della Curia: Ed in questo caso pare più probabile non vi entri questa vera vacanza in Curia, ma bensì che vi entri, o l'affezione per l'apposizione delle mani del Papa, overo quella Riserva la quale risulta da una certa Stravagante, per la quale sono riservati i Beneficj da alcuni officiali maggiori: Tuttavia non si può dire che ciò sia totalmente certo, ancorchè si sia così deciso una volta dalla Ruota di prossimo: E questo caso si mette per esempio, e da esso si potrà inferire agli altri simili, a quali convenga la stessa ragione; ma se uno sia stato Curiale, ed essendo provisto del Beneficio in Roma, lassa affatto la Curialità, non entra la Riserva. B

B
Se ne tratta nel Supplemento.

CAPITOLO SESTO.

Della Riserva Reale.

SOMMARIO.

1 *Della Riserva delle Chiese Cattedrali. e Metropolitane.*
2 *Delli Monasterj Consistoriali, overo descritti nelli libri della Camera.*
3 *Delle prime Dignità; e di più questioni che sopra ciò cadono.*
4 *Della prova della Collegialità.*
5 *Che importi esser Riserva Reale.*

CAP. VI.

Uesta specie di Riserva Reale abbraccia anche le Chiese Patriarcali, e Metropolitane, e Cattedrali: Però sopra queste oggi in pratica non cadono più 1 dispute giudiziali; mentre sta ricevuto, che la regola generale assiste al Papa privativamente ad ogni altro di provedere queste Chiese, ogni volta che non si mostri, che per privilegio Appostolico, overo per fondazione, o per antica consuetudine immemorabile, in virtù della quale si possa allegare il privilegio, ed ogni altro titolo migliore, ne spetti la nomina, o la presentazione a qualche Principe, overo a qualche Repubblica: O pure che alcuni Capitoli tuttavia conservino quella facoltà di esigere, che spettava loro anticamente, conforme la pratica insegna in alcune Chiese della Germania, e di altre Parti; sicchè il tutto consiste in fatto sopra questa giustificazione, della quale si suole trattare nella Congregazione Concistoriale.

Quelle Riserve dunque Reali, delle quali occorre trattare in 2 pratica, cadono sopra quei Monasterj, li quali siano concistoriali, overo siano descritti nelli libri della Camera, con una certa tassa, e siano soliti provedersi in Concistoro, conforme di sotto si discorre nel capitolo decimo, in occasione di trattare degl' Indulti de' Cardinali, e degli altri, sopra la Collazione de' riservati: Ed anche delle prime Dignità delle Chiese Cattedrali, e Metropolitane, 3 e delle Collegiate, quando il valore passasse la somma delli dieci ducati di Camera.

Sopra questa specie di Riserva delle prime Dignità dagli antichi Beneficialisti si sono disputate diverse questioni, e particolarmen-

mente se questa. Riserva abbracci quella Dignità, la quale fosse unica, e che da loro si dice *monoculare*: Nascendo la ragione del dubitare, che per non esservi altre Dignità, non sia verificabile questo termine di prima: Tuttavia oggidì senza dubbio sta ricevuto, che sia compresa.

E quando il caso portasse, che la prima fosse di Padronato laicale, sicchè non cadesse sotto le Riserve, allora vi caderà la seconda, la quale a quest'effetto si dirà la prima, e così successivamente la terza, o altra, se le antecedenti fossero della stessa natura: E quando fossero due coequali, onde non si possa distinguere la prima dalla seconda; in tal caso, ancorchè anticamente ciò fosse in questione, tuttavia oggi sta ricevuto, che tutte due cadono sotto la Riserva: Come ancora nell'età nostra è stato molto disputato in quelle Chiese, nelle quali per indulto, o per consuetudine sia luogo alla facoltà di ottare, se ciò abbracci la prima Dignità: Ma parimente sta ricevuto, che non l'abbracci, quando l'ampiezza dell'indulto non disponesse altrimente. A

A *Nelli discorsi 12. e seguenti di questo titolo.*

4 Le maggiori questioni dunque, le quali sopra ciò sogliono cadere, riguardano le prime Dignità delle Chiese Collegiate; se abbiano, o nò quel valore il quale (come sopra) è necessario, acciò cadano sotto questa Riserva: E ciò consiste nel nudo fatto delle prove: O veramente, e con maggior frequenza circa la qualità della Chiesa, se sia veramente Collegiata, o nò: Attesocchè per l'uso molto frequente dell'Italia, e particolarmente nella Puglia, ed in altre Parti del Regno di Napoli, essendo le Chiese Matrici recettizie di tutti li preti cittadini, li quali perciò fanno una congrega, overo una comunità della massa delle distribuzioni, o degli emolumenti, in tal modo vengono de fatto a costituire come un Capitolo, ed a dare una forma di Collegiata a quella Chiesa, la la quale sarà una semplice Parrocchiale, in maniera che quegli il quale con il titolo di Arciprete, o con altro titolo sia il Rettore di quella Chiesa Parrocchiale, venga stimato come la prima Dignità della Colleggiata; e ciò suole dare occasione all'impetrazioni Appostoliche, in occasione delle quali bisogna disputare della collegialità, dalla quale ciò dipende.

Ed in questo (conforme se n'è anche discorso nella materia delle Preeminenze in occasione di trattare dello stato delle Chiese) non si può facilmente dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto: Attesocchè primieramente si dovrà vedere, se vi sia l'erezione del collegio, la quale si sia fatta con l'autorità Appostolica; poichè, sebbene li Canonisti antichi, col senso de' quali camminano alcuni moderni, credono, che questa erezione si possa fare dall'Ordinario: Nondimeno la Curia Romana non riceve questa opinione, ma fermamente tiene, che vi sia necessaria

ria l'autorità Appostolica; sicchè quando apparisca del titolo esplicito infetto, si avrà come se non vi fosse.

In caso poi che non apparisse di titolo alcuno, onde per essere un fatto antico, convenisse cavarlo dalle congetture, e dagli argomenti: Ancorchè li Dottori vadano considerando diversi segni: Tuttavolta (conforme nel suddetto luogo si accenna) non si può in quelli soli costituire un fondamento sodo, per rispetto, che molti di questi segni sono equivoci, e verificabili anche in queste semplici congreghe; Che però entrano le stesse considerazioni, le quali più volte si sono fatte in questa materia delle prove congetturali, e particolarmente nella materia Fidecommissaria: cioè che si devono attendere le congetture unitamente, e se vi siano segni univoci ben concludenti: E sopra tutto badando all' osservanza; cioè se questa Dignità sia stata solita provedersi, o nò, come prima, e come riservata. B

B *Nel disc. 14. di questo titolo.*

Si dice ancora questa specie di Riserva fissa, e certa, per nascere dalla qualità, overo dalla natura del Beneficio, sicchè non è variabile, nè dipende dalla contingenza del caso, conforme è la Locale, o la Temporale: E ciò resta considerabile, in riguardo delle unioni, delle quali si tratta di sotto nel capitolo decimoquinto, ed a molti altri effetti, e particolarmente quello della Sede Papale Vacante.

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Della Riserva Personale.

S O M M A R I O.

1 *Perchè questa Riserva Personale si stima grande.*
2 *Delli Beneficj degli Officiali; e quali siano questi Officiali.*
3 *Delli Portonotarj Apostolici.*
4 *Delli Collettori, e Succollettori Appostolici.*
5 *Delli familiari; e quali siano; e delli requisiti.*
6 *Quali Beneficj vengano sotto le Riserve Personali.*
7 *La famigliarità maggiore suffoca, e fa cessare la minore.*

C A P. VII.

1 Uesta specie di Riserva è molto grande, come quella, la quale abbraccia sotto di se molte altre specie subalterne: Non già per l'effetto delle maggiori collazioni; mentre queste nascono più tosto dalla seguente specie della Riserva temporale de'mesi, ma per lo suddetto rispetto della moltiplicità delle sue specie: Attesocchè cadono sotto questa Riserva molte specie per diverse regole della Cancellaria, e respettivamente per alcune Costituzioni, le quali sono ridotte a forma di legge, come registrate nel Corpo Canonico, cioè.

2 Primieramente tutti gli Officiali della Curia Romana, overo della Sede Appostolica: Come (per esempio) sono: I Legati: Li Nunzj: Li Collettori Appostolici: Li Governatori delle Provincie, o delle Città dello Stato Ecclesiastico: Gli Auditori della Ruota: Li Chierici di Camera: Li Protonotarj: Li Secretarj, e gli Scrittori Appostolici: E tutti gli altri Officiali della Dataria, e della Cancellaria Appostolica, li quali sono descritti nella Relazione della Curia Romana, ed altrove. A

A *Nel lib. 2. de' Regali nel disc. 2. e nel lib. 15 nella Relazion della Curia nel disc. 30. e più seguenti.*

E sebbene circa questi Officiali tra gli antichi Beneficialisti era questione, se questa Riserva fosse più tosto locale, cioè nella Curia, e nel suo distretto, come sopra, eccetto le quattro sorti di Officiali Primarj, nelli quali le suddette Costituzioni Appostoliche dichiarano la Riserva in qualunque luogo ne seguisse la morte: Nondimeno questa disputa fu tolta nel secolo passato per una Bolla di Paolo Terzo, per la quale si dichiarano tutti questi Officiali familiari, e commensali del Papa, e respettivamente Protonotarj

Appo-

Appoſtolici; che però entra la Riſerva indifferentemente per queſte qualità anneſse; ſicchè oggi non vi cade più queſto dubbio: Bensì che nell'età noſtra è convenuto diſputarlo per alcuni effetti, che da ciò riſultano; conforme di ciò ſi diſcorre di ſotto nel capitolo decimo in occaſione di trattare degl'Indulti. B

B *Nel diſc. 3. di queſto titolo.*

3 E' ſtato ancora molto diſputato, ſe ſotto il nome de' Protonotarj debbano venire ſolamente quelli, li quali nella Curia Romana coſtituiſcono un Collegio de' Prelati, ſicchè ſia una Prelatura, la quale per l'antichità, e per diverſe prerogative viene ſtimata molto qualificata, eſsendo queſti Officj venali a prezzo molto conſiderabile; conforme di queſto Collegio ſi diſcorre nella ſuddetta Relazione della Curia; che però a differenza degli altri ſi dicono Protonotarj partecipanti: O pure che convenga a tutti gli altri Protonotarj inferiori, i quali ſiano creati dal Papa per Breve, overo dalli Legati, o dalli Nunzj, o da' Veſcovi Aſſiſtenti, che reſpettivamente abbiano queſta facoltà ſino ad un certo numero: Nondimeno parimente oggidì ceſsano queſte diſpute, eſsendo ricevuto, che anche queſta ſorte di Protonotarj cade ſotto tali Riſerve: Con queſta differenza tra quelli, li quali ſiano creati dal Papa per Breve, e quelli creati da altre perſone come ſopra, che in queſti ſecondi a tal'effetto vi biſogna l'accettazione eſpreſsa, overo la tacita, la quale riſulta dall'uſo dell'inſigni; conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. C

C *Nelli dicorſi 3. e 5 di queſto titolo, ed altrove.*

4 Come ancora, a riſpetto de' Collettori Appoſtolici, diſputarono gli antichi, ſe ſi doveſse intendere de' Collettori principali, e generali di un Regno, o d'una Provincia, li quali ſiano deputati immediatamente dal Papa: Come (per eſempio) è il Nunzio di Napoli, ed era il Collettore di Portogallo, prima che quel Regno ſi ſeparaſse dalla Monarchia del Re Cattolico, ed aveſse il Re proprio, e ſimili: O pure che veniſsero ancora li Succollettori, li quali ſi ſogliono deputare dal Collettore generale di un Regno, overo di una Provincia, e che come ſuoi ſoſtituti ſi deputano in ciaſcuna Dioceſi del Regno, overo della Provincia a lui commeſsa; Ma parimente oggidì ſta ricevuto, che anche queſti cadono ſotto tal Riſerva: Purchè però in loro ſi verifichino due requiſiti: Uno cioè che il Succolletore ſia unico in quella Dioceſi: E l'altro che abbia la Giuriſdizione univerſale per tutte le cauſe, le quali ſpettano alla Collettoria, ma non già quando foſse deputato per alcuni negozj particolari: E da ciò naſce che ſi rende difficile il provare queſta qualità per teſtimonj, o per atti da lui eſercitati, ſenza le lettere patenti della ſua deputazione; conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. D

D *Nelli diſcorſi 8 e ſeguenti di queſto tit.*

In rigoroſi termini di ragione ſi deſidera ancora un altro requiſito, cioè che debba eſsere perſona coſtituita in Dignità eccleſiaſtica, ſicchè altri-

altrimenti la sua deputazione resti nulla, e per conseguenza che avendosi per non fatta, non ne risulti questo effetto: Tuttavia quando la consuetudine della Collettoria generale sia in contrario, e che si verifichino bene gli altri due requisiti suddetti, si crede più probabile, che la consuetudine faccia cessare quel che la legge dispone. E

E Se ne discorre nel Supplemento.

E perchè l'officio de' Collettori, e delli Succollettori ordinarj cade nelli spogli, e nell' altre ragioni della Camera Appostolica, o veramente del Fisco Ecclesiastico: Ed alle volte il Papa per i bisogni pubblici, e particolarmente per le guerre con gl'infedeli, o con gli eretici è solito di mettere ad un tempo determinato le decime sopra li Beneficj, e le altre entrade ecclesiastiche: Quindi entra il dubbio, il qual'è stato nell'età nostra disputato, se questa sorte di Collettori, e di Succollettori di queste decime Papali, li quali siano diversi dagli altri de' spogli, cadano sotto questa Riserva: Nascendo la ragione del dubitare per rispetto, che non si possono dire vnici, e con la Giurisdizione universale; mentre vi è in quella Diocese l'altro Succollettore de' spogli: Tuttavia si è fermato il contrario, per la ragione che basta ciascuno sia unico, ed universale nel suo genere; conforme parimente più distintamente si discorre nel Teatro. F

F Nel disc. 10. di questo tit.

5 L'altra specie della Riserva Personale è quella, la quale risulta dalla familiarità del Papa, o de' Cardinali, ed anche di alcuni Prelati qualificati: Come (per esempio) sono: L'Auditore della Camera: Il Tesoriero: Il Datario: Gli Auditori della Rota: Li Chierici di Camera: Ed anche li Protonotarj Appostolici Partecipanti, e forse alcuni altri.

Sopra questa familiarità, cadono frequentemente le dispute, più di fatto, che di legge sopra la sua verificazione, con li requisiti necessarj, acciò si possa dire vera familiarità per questo effetto: Cioè che non sia un semplice Cortigiano di cerimonia, o di onorevolezza, ma che sia un vero, ed attuale servitore applicato per tutto il tempo, overo per la maggior parte della sua vita a quel servizio, il quale sia il suo principale istituto, o trattenimento; sicchè sia vero Cortigiano scritto al rollo della famiglia destinata per il servizio personale di quel Cardinale, o Prelato, e che come Cortigiano mangi a tinello in casa del padrone, o pure che in luogo del vito nel tinello abbia la parte del pane, e del vino, e del companatico, overo che in luogo di queste parti abbia il mestruo salario, secondo le diverse usanze delle Corti; onde si verifichino cumulativamente (conforme li Beneficialisti dicono) la mente, ed il dente: La mente, cioè perchè sia arrollato formalmente a quel servizio: Ed il dente, perchè col premio, e con la mercede di

quel

CAPITOLO OTTAVO.

Della Riserva Temporale per ragione delli mesi, o per altro accidente, il quale nasca dal tempo: Ed ancora con tale occasione si tratta dell' alternativa, la quale si concede alli Vescovi.

SOMMARIO.

1 *Delli Beneficj che vacano, quando la Sede Episcopale vaca.*
2 *Delli mesi riservati; e delle questioni che sopra ciò cadono.*
3 *Dell'alternativa; e delle cose che occorrono nella sua materia.*

CAP. VIII.

N due maniere si verifica questa Riserva del tempo, che però si dice accidentale; onde li Beneficialisti la *chiamano discontinua*, nella maniera che chiamano ancora la locale, mentre nasce dal futuro evento, il quale può essere nell'uno, o nell' altro modo.

Il primo caso dunque si verifica, quando la vacanza segua in tutti li mesi, o tempi che sia vacante la Chiesa, overo la Sede Episcopale, sicchè non vi sia il Prelato Ordinario Collatore, mentre sebbene il Capitolo succede nella Giurisdizione Episcopale: Tuttavia se gli è tolto questa facoltà della collazione de' Beneficj, eccetto quelli de' Padronati laicali, li quali non cadono sotto le Riserve, conforme si discorre nella sua materia particolare nel libro seguente: Eccettuandone ancora quelli Beneficj, li quali siano della simultanea collazione del Vescovo, e del Capitolo, e che questa sia in uso, nella maniera che si dispone dalli Canoni: Attesocchè possedendosi questa facoltà individua unitamente, ne siegue, che per mancanza d' uno de' compagni, o de' consorti, la facoltà si consolidi nel superstite: Cadendo il dubbio, quando si sia diviso l'esercizio per i mesi fissi, onde siano certi quelli che spettano al Vescovo, ne' quali pare vi debba ancora entrare questa Riserva. A

A *Nell disc. 1. e 31. di questo titolo.*

L'altra specie è quella di mesi, cioè che per la regola della Cancellaria, la quale si dice l'ottava (ancorchè oggi sia la nona) tutti quelli Beneficj li quali vacano in otto mesi dell'anno, cioè Gennaro, e Febbraro; Aprile, e Maggio; Luglio, ed Agosto; Ottobre, e Novembre, sono riservati al Papa, sicchè all'ordinario Col-

Collatore restano solamente quattro mesi, cioè Marzo, Giugno; Settembre, e Decembre: Rivocandosi per questa regola ogni contraria osservanza, o consuetudine, ed abbracciando anche li Beneficj, li quali siano di Padronato ecclesiastico, overo per privilegio, conforme si discorre nella materia de' Padronati.

A questo effetto si attende il tempo della vacanza, o sia per morte naturale, o civile: Come (a causa d'esempio) per il matrimonio, o per la milizia, o per il delitto, il quale porti la vacanza: E sebbene quando portasse il caso che un beneficiato diventasse schiavo di Turchi in un mese, e che poi morisse nell' altro, è stato nell'età nostra disputato, se, e qual tempo si debba attendere: Nondimeno si crede di certo doversi attendere quello della morte naturale, conforme si discorre nel Teatro. B

B *Nel disc. 16. di questo titolo.*

Occorre ancora alle volte, che segua la vacanza verso la mezza notte dell'ultimo giorno del mese; sicchè, se quella segua prima della mezza notte, si dica cadere sotto il mese spirante, e se segue dipoi, si dice cadere sotto il mese entrante: Ma se per la varietà degli orologi, o per altro accidente ciò fosse incerto: In tal caso non è facile il darvi una regola certa adattata alla capacità d'ogni uno; che però se ne dovrà vedere quello che in occasione de' casi seguiti se ne discorre nel Teatro: Cadendo queste ispezioni de' mesi, quando il Beneficio non fosse per altro affetto, o riservato; mentre in tal caso, in qualunque mese occorra la vacanza sarà lo stesso. C

C *Nel disc. 15. di questo titolo.*

Bensì che il Papa concede alli Vescovi, ed agli Arcivescovi solamente, ma non già agli altri Prelati, o Collatori inferiori l'alternativa, cioè che sia un mese del Papa, ed un mese dell'Ordinario, cominciando dal Papa: E per conseguenza, quando l'accettazione di questa alternativa segua nel principio dell'anno nuovo (che secondo l'uso comune comincia dal giorno della Circoncisione, overo da quello della Natività) il mese di Gennaro sarà del Papa, e quello di Febbraro del Vescovo; sicchè Marzo, il qual'era del Vescovo, diventa del Papa, ed Aprile, il qual'era del Papa, diventa del Vescovo, e così successivamente secondo la natura dell'aternativa, l'effetto della quale consiste in rendere eguali li Collatori, onde abbiano sei mesi per ciascuno.

5

Mà perchè questa introduzione è seguita per allettare i Vescovi, e gli Arcivescovi alla residenza nelle loro Chiese: Quindi siegue, che in tanto la dovranno godere, in quanto che risiedano, sicchè non risedendo, alcuni più rigorosi Beneficialisti credono, che si perda la collazione in tutto, anche per li quattro mesi ordinarj: Altri però vogliono, che tanta sia la perdita, quanto era il guadagno; e per conseguenza, che conforme per l'alterna-

tiva il Vescovo risedendo guadagna due mesi del Papa, così non risedendo ne perda due de' suoi, e che però ne gli restino due solamente, che sono Giugno, e Decembre, li quali per tal rispetto si dicono mesi fissi: E questa opinione stà ricevuta in pratica, sicchè oggi ciò non cade più in dubbio.

Ed in oltre questa alternativa giova solamente per li Beneficj, li quali siano a libera collazione del solo Papa, o respettivamente del solo Vescovo: Ma non già quando vi sia la mistura, overo la participazione degli altri: Come (per esempio) sono li Beneficj della Cattedrale, quando sia in uso la simultanea del Capitolo, della quale si è discorso di sopra nel capitolo secondo: O veramente sono quelli della Collegiata ad elezione dello stesso collegio, o pure a nominazione d'altri, attesocchè questi non cadono sotto l'alternativa. D

D *Nelli disc. 17. seguente di questo titolo.*

Overo che la Collazione nelli mesi riservati non spetti al Papa ma all'indultario: Per quella chiara ragione, ch'essendo questo un contratto di permuta tra il Papa, ed il Vescovo è necessario, che ciascuno abbia il possesso, e la libera disposizione de' suoi mesi, non potendosi donare quello che sia degli altri. E

E *Se ne tratta nel Supplemẽto*

Per godere questo vantaggio è necessario: che il Vescovo, quando sia nella sua residenza, e non prima, l'accetti con una fede, o altra scrittura, la quale ivi si sia fatta, e che da un suo legittimo procuratore sia presentata al Datario, il quale senza contradizione la suole accettare, e la fa annotare con la data del giorno, nel solito libro della Dataria, al quale sopra ciò si dà piena fede.

E sebbene stà riposto nell'arbitrio del Vescovo di mutare pensiero, e rinunziando il Beneficio dell'alternativa, contentarsi de' suoi quattro mesi ordinarj: Il che suol'essere più spediente per coloro, li quali siano poco amici delle residenza, e che abbiano genio d'andare in giro: Nondimeno bisogna che quest'atto segua nella stessa maniera, per la regola, che il distratto ricerca la stessa unione de' consensi delle Parti, che si richiede nel contratto: Ed ancora per ovviare alle fraudi che vi si potrebbono fare: Cioè che con una consimile scrittura, o fede, la quale sia fatta in residenza, il Vescovo dichiari non voler godere più l' alternativa, e che da un suo legittimo procuratore sia presentata al Datario, il quale lo nota nel suo libro, e da questo giorno si muta il modo del ripartimento de' mesi.

Si scorge ancora qualche disparità in questo proposito tra il Papa, e l'Ordinario: Attesocchè, se questo accetterà l'alternativa nel suo mese ordinario già cominciato, in tal caso subito perderà la facoltà, che per altro avea in quel mese, e dovrà aspettare

l'altro che sussegue come appostolico: Ma (all'incontro) se l'accettasse doppo cominciato il mese appostolico, non gli giova, e tuttavia questo continua ad esser tale: Per la ragione, che la qualità impressa a questo mese nel suo principio continua fino al fine: Che però in ciò si scorge la disparità a favore del Papa, in ricompensa dell' altra disparità, che cammina a favore del Vescovo; Cioè che sta in arbitrio suo di accettare l'alternativa quando gli piace senza che il Papa glie' la nieghi, che (all' incontro) non è in arbitrio del Papa di dargliela quando egli voglia: E per conseguenza non ha il Vescovo di che si dolere, se l'accetta in tempo incongruo; mentre il tutto è facoltativo dal canto suo, ed obbligatorio dal canto del Papa: Onde quando non si fosse provisto in tal modo, si potrebbono fare delle molte fraudi,

Come ancora, se partendosi il Vescovo dalla residenza, ne siegue che quel mese cominciato nel tempo che non risieda si sia fatto appostolico; se egli nello stesso mese ritornasse a risedere non lo ricupera, per la stessa ragione della qualità già impressa.

La residenza, la quale a tal effetto si desidera, non basta accidentale, o casuale, che (per esempio) fosse solito di stare altrove, in occasione de' negozj, o di carica, e che accidentalmente si ritrovasse in Diocesi, quando segue la vacanza del Beneficio, per dover ritornare al luogo solito: E molto meno quando il ritorno fosse affettato, cioè che trovandosi fuori della Diocesi, per l'imminente vacanza di qualche Beneficio procurasse studiosamente a quella ritornare; Ma è necessario, che ivi si ritrovi ordinariamente per soddisfare al suo debito: Nè da questo requisito scusa la giusta causa; attesocchè quando anche non si risedesse con licenza de' superiori, anzi per servizio pubblico della Chiesa, overo della Sede Appostolica in qualche carica, come a dire di Nunzio Appostolico, o di altra simile occasione anche nella Curia, tanto non basta, ricercandosi la residenza attuale di fatto.

Ed essendo (conforme si è detto) l'alternativa un contratto, come per una specie di compagnia, o di una permuta rivocabile con la semplice volontà: Quindi siegue, che cessa ancora per la morte, o del Papa, o del Vescovo: E se il Vescovo non morisse, ma fosse trasferito ad un'altra Chiesa, parimente cessa; mentre cumulativamente s'intende data a quella persona, ed a quella Chiesa, sicchè non basta l'una qualità senza l'altra.

Dandosi l'uso frequente di più Vescovati uniti assieme sotto un Vescovo solo: Quindi suole nascere il dubbio, se il Vescovo accettasse

taſſe l'alternativa con l'intitolazione d'una delle due Chieſe, tale accettazione abbracci l'altra Chieſa non nominata, ò nò: E nell' età noſtra fu deciſo affermativamente, quando eſpreſſamente non appariſca della diverſa volontà, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro F: Però oggi le regole più moderne della Cancellaria hanno tolto queſta difficoltà, mentre dichiarano, che l'accettazione ſi debba fare eſpreſſamente per tutte, e non ſuffraghi per quelle, delle quali non ſi ſia fatta menzione.

F *Nel diſc. 19. di queſto titolo.*

Si deve anche avvertire, che ſe il Veſcovo s'ingeriſce à conferir i Beneficj, li quali cadono ſotto li meſi del Papa, ciò cagiona la perdita dell'alternativa, come per una ſpecie di pena: Benſì che queſto caſo molto di raro, e forſe mai ſi ſente in pratica.

CAPITOLO NONO.

Dell'altre specie delle Riserve accidentali per causa della lite, o per altra causa: Ed ancora delle Affezioni Appostoliche, donde nascano: E della differenza, che si suole considerare tra l'Affezione, e la Riserva.

SOMMARIO.

1 *Della Riserva del Beneficio litigioso; e della sua materia.*
2 *Della Riserva che nasce dalla permuta con un Beneficio riservato.*
3 *Delle Affezioni, e delle sue diverse specie, ed effetti.*
4 *Dell'altra Riserva, la qual nasce dall'ottenersi un Beneficio incompatibile riservato.*

CAP. IX.

1 Iverse altre specie di Riserve, overo di Affezioni Appostoliche si danno, oltre l'accennate: E particolarmente quell'Affezione, la quale nasce dalla lite, per la quale il Beneficio si faccia litigioso; Atteso chè, posta questa qualità, entra senza dubbio una certa Affezione, la quale merita dirsi delle maggiori: Non solamente per essere contenuta nel corpo della ragione Canonica, sicchè non cessa per la morte del Papa; mentre questa qualità l'hanno ancora altre Riserve, ed Affezioni, conforme di sopra si è discorso: Ma per quella prerogativa singolare, che tutte l'altre Riserve accennate non abbraccino i Beneficj di Padronato laicale per fondazione, e dotazione, overo per causa onerosa preponderante, conforme più distintamente di ciò si discorre nella sua materia de' Padronati: E nondimeno questa l'abbraccia: A tal segno che una opinione stima, che la qualità del Padronato Regionè anche basti ad esimerli: Ogni volta che la legittima consuetudine, overo la legge della fondazione con li suoi dovuti requisiti, cioè che sia da principio della fondazione col consenso dell'Ordinario; non disponga diversamente.

Ma perchè non ogni lite basta a rendere il Beneficio litigioso, mentre dev'essere sopra il titolo del Beneficio avanti un Giudice competente, e tra quelli, li quali principalmente trattano del titolo, overo della pertinenza del Beneficio nel petitorio; ma non già se principalmente la lite fosse tra li collatori, o tra li padroni, sopra la ragione del presentare, o del conferire, ancorchè fossero accessoria-

mente

mente in causa li provisti, o li presentati per il loro interesse: Sicchè non basta che la lite sia nel solo possessorio, nè meno che sia avanti un Giudice incompetente: Anzi si ricerca che sia già contestata la lite, overo che si sia fatto un'altro atto, il quale abbia forza di contestazione: Ed ancora che non sia lite calunniosa, ed affettata: O pure che non sia già finita per ragione della rinunzia, la quale si sia fatta con buona fede, e senza fraude, o per la deserzione della lite, o per la morte naturale, o civile d'uno de' collitiganti, con le dichiarazioni più distintamente accennate nel Teatro in questa materia del Beneficio litigioso, così a questo effetto, come ancora all'altro della surrogazione, della quale si discorre nel suo luogo. A

A *Nelli disc. 50. 52. 77. e 92. ed in altri di questo titolo.*

Quindi siegue, che le dispute in pratica non sono più di legge, ma di fatto; attesocchè non si disputa, se il Beneficio litigioso anche di Padronato laicale sia riservato, ma il dubbio cade se si verifichi, o nò questa qualità del litigioso per tanti requisiti, e restrizioni: Che però sopra di ciò non si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari; sicchè nell'occorrenze converrà ricorrere alli professori, ed a quello che, in occasione de' casi seguiti, se ne discorre nel Teatro. B

B *Nelli luoghi suddetti.*

L'altra specie della Riserva accidentale è quella, la qual nasce 2 dalla permuta, che si faccia avanti l'Ordinario Collatore, con un beneficio affetto, o riservato; attesocchè questa mistura infetta l'altro Beneficio permutato, ancorchè per altro fosse di libera collazione.

Vi sono anco le Affezioni Appostoliche, le quali, quantunque 3 dalli Beneficialisti si stimino diverse dalle Riserve ad alcuni effetti de' quali si va discorrendo, e particolarmente di sotto nel capitolo seguente degl'Indulti de' Cardinali, li quali oggi per ordinario sono il maggior seminario delle liti in questa materia Beneficiale: Tuttavia, all'effetto che la Provista spetti al Papa, e che non vi si possa ingerire l'Ordinario Collatore, l'effetto si stima il medesimo.

Queste Affezioni nascono da diverse cause: E primieramente dalla già accennata nelle Riserve Reali, o Personali, ancorchè queste cessino per quella risoluzione delle regole della Cancellaria, la quale segue per la more del Papa; overo per la cessazione dell' officio, o della familiarità, che sia la sua causa produttiva, conforme di sopra si è discorso.

Secondariamente dalla vacanza, che nasce dal difetto della pubblicazione, la quale è necessaria nelli Beneficj rassegnati, o permutati, conforme di sotto si discorre nel capitolo decimoterzo, trattando delle Rassegne.

Terzo per quella vacanza, la quale nascesse dalla contravenzione del-

ne delle Costituzioni Appostoliche, perilchè ne seguisse la privazione del Beneficio, ma non già quando seguisse per la ragion comune.

E quarto generalmente per la ragione, che il Papa vi abbia posto le mani in occasione della rassegna, o veramente della coadiutorìa, o della commenda, o pure della facoltà di ritenere il Beneficio con un'altra cosa incompatibile: Conforme particolarmente la pratica insegna nelli promossi alli Cardinalati, overo alli Vescovati, o Arcivescovati, e ad altre Dignità, le quali siano incompatibili, con altri Beneficj: E generalmente che per altre cause si verifichi questa circostanza, che il Papa vi abbia messo le mani, sicchè vi si adatti la stessa ragione: Non essendo possibile in questa Opera così compendiosa, e fatta per la capacità de' non professori esaminare il tutto per minuto; mentre sarebbe una troppo gran digressione, da cagionare non solamente noja, ma confusione a chi non sia più che ben usato nella materia Beneficiale: Che però nell' occorrenze de' casi meno frequenri, e per conseguenza più oscuri, e particolarmente circa quella specie d' Affezione, la quale si pretenda nascere dall'opposizione delle mani del Papa, in occasione della rassegna, per cadervi diverse distinzioni, e dichiarazioni, converrà ricorrere a quello che se ne va discorrendo nel Teatro, ed ancora a' professori pratici in questa materia Beneficiale, a quali bisogna pure riserbare qualche cosa. C

C *Nelli discorsi 4. 22. 23. ed altri di questo tit.*

4 Un'altra specie di Riserva è quella, la qual nasce dall' ottenere un'altro Beneficio incompatibile riservato, per il quale deve vacare quel primo Beneficio, il quale si possieda dal provisto; mentre questo Beneficio è riservato, e non si può rassegnare, o permutare anche prima di ottenere il possesso del secondo, ma non già quando la seconda provista sia dell'Ordinario come di libero. D

D *Nel Supplemento.*

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Degl'Indulti, li quali si danno alli Cardinali, ed alli Prelati, e ad alcuni Nunzj, ed altri Officiali di conferire li beneficj, anche riservati, overo affetti: E quando questi Indulti abbiano luogo, ò nò.

SOMMARIO.

1 *Degl'Indulti che dà il Papa alli Cardinali, e ad altri sopra li riservati, o affetti; e delle loro differenze.*
2 *Quali Beneficj abbraccino; e di altre cose sopra la materia dell'Indulto de' Cardinali.*
3 *Se l'Indultario sia ordinario, o delegato.*
4 *Di altre questioni sopra gl'Indulti de' Cardinali, e simili.*
5 *Delle facoltà del Nunzio di Spagna, ed altri sopra quei Beneficj che non passano un certo valore.*
6 *In vigore dell'Indulto si possono fare le unioni.*
7 *Dell'Indulto nuovo speciale che bisogna quando si rinuncia la Chiesa.*

CAP. X.

1 COnforme si è accennato nel capitolo antecedente, gl' Indulti, li quali dalla Sede Appostolica si sogliono concedere alli Cardinali; ed anche ad alcuni Vescovi, ed Arcivescovi grandi, e particolarmente in Germania, ed in altre Parti Oltramontane; e ad alcuni Nunzj, particolarmente a quello di Spagna; e ad alcuni Legati, particolamente a quello d'Avignone, sono il maggior seminario delle liti, che oggidì pratichi la Curia Romana in questa materia Beneficiale.

Non si può però sopra d'essi dare una regola certa, e generale applicabile a tutti casi, per rispetto che quelli sono di diversa forma, o natura, più larga, o più stretta, secondo l'arbitrio del Papa; mentre alli Cardinali si danno indifferentemente per tutti li Beneficj, li quali siano a loro collazione, eccettuandone alcuni casi: Come sono generalmente tutti li Beneficj, li quali vachino nella Curia, overo appresso la Sede: Ed ancora le prima Dignità delle Cattedrali, o delle Collegiate, overo li Monasterj concistoriali, o quelli, li quali abbiano Convento, o che siano tassati nelli libri della Ca-

 mera,

mera, che passano il valore di ducento ducati: O pure quelli de' familiari del Papa vivente, o de' familiari de' Cardinali, per le ragioni spettanti al Cardinale Padrone, per quel che si discorre nel capitolo seguente: Ma in alcuni Indulti particolari, e più ampli, li quali si danno alli Cardinali nepoti, overo ad altri, verso i quali vi sia qualche particolare affezione del Papa, si suole concedere ancora la facoltà sopra alcuni degli eccettuati; sicchè il tutto dipende dal tenore dell' indulto.

Come ancora quelli, li quali si sogliono concedere alli Prelati, overo agli altri inferiori collatori, hanno qualche maggiore restrizione: Conforme particolarmente insegna la pratica nel Nunzio di Spagna, sopra le Proviste del quale più che in quelle degli altri Nunzj, o Legati sogliono frequentemente cadere le dispute, per esser le sue facoltà ristrette a quei Beneficj, li quali non passano il valore di ventiquattro ducati di Camera, computati anche gl' incerti: Ed ancora in questo genere di piccolo valore dentro la suddetta somma se ne eccettuano quelli, li quali siano dentro le Chiese Cattedrali, o Collegiate, e che vachino per morte, e non per altra causa, e che non abbiano altra riserva, che quella de' mesi, o qualche affezione.

Trattando dunque primieramente degl' Indulti de' Cardinali secondo la forma solita, e generale, sicchè non entrino i casi particolari della limitazione; mentre in questi per ordinario cadono le dispute più che negli altri delli Preti inferiori, per essere molto rari: Ancorchè a questi molto più convengano le stesse ragioni respettivamente, e con la sua proporzione.

Abbracciano questi Indulti tutti i Beneficj, li quali in qualunque modo spettino alla collazione de' Cardinali per la ragione delle Chiese, che posseggano, e per conseguenza, così per la Chiesa del Titolo Cardinalizio, o respettivamente per l'Arcipretato di una delle tre Basiliche in Roma, come ancora per le Chiese Metropolitane, e Cattedrali, ed altre inferiori, ed anche per le Commende de' Monasterj: Ed in somma per qualsivoglia causa, ancorchè siano molte: Il che non si verifica nelli Prelati, alli quali si suol dare quest' Indulto per causa d'una Chiesa solamente che posseggano.

Bensì che quando i beneficj passano il valore delli ventiquattro ducati, ancorchè la collazione ne spetti al Cardinale Indultario, tuttavia se ne deve pigliare la nuova provisione Appostolica per Dataria, e Cancellaria, la quale si dà, quando la provisione sia fatta in vigore dell' Indulto, e non per l'autorità ordinaria.

Ma perchè i Cardinali sogliono rinunziare le Chiese Cattedrali, o Metropolitane con la riserva de' frutti, overo a pensione, con la retenzione della collazione de' Beneficj in tutto, overo per li reservati, o affetti, in vigore dell' Indulto, e poi sogliono esser provi-

provisti d'altre Chiese, in maniera che così gli resta la collazione de' Beneficj di più Cattedrali, o Metropolitane, lo che pare inconveniente: Quindi Urbano Ottavo con una sua Costituzione stabilì, che l'Indulto debba suffragare solamente per una Chiesa Cattedrale, o Metropolitana a loro elezione, e che non facendosi l'elezione, si debba intendere per quella che ultimamente si sia posseduta, o si possegga. A

A
Nel disc. 2. con altri seguenti di questo tit.

L'altra restrizione, la quale (per quello che la pratica insegna) dà maggiore occasione di dispute, consiste, che questi Indulti devono suffragare quando sia una riserva sola, ma non quando siano due; mentre in tal caso con entrano, dovendosi presumere che il Papa abbia voluto togliere un'ostacolo solo, e non due: Nè sopra ciò (a discorrerla così generalmente, ed in astratto) cade dubbio alcuno, il quale però suol'essere sopra l'applicazione di questa teorica al fatto; cioè quando si verifichino queste due riserve; mentre a tal'effetto devono essere personali, e coequali, ciasuna delle quali stia da per se, sicchè una non sia consecutiva, o dipendente dall' altra: E particolarmente quando si tratta d'un possessore di più officj, li quali abbiano annesse più prerogative, che siano produttive delle riserve: Come (per esempio sono) la familiarità, ed il protonotariato, perilchè nasce il dubbio, se questi moltiplichino; Ed ancora se, cessata la causa della riserva, quell'affezione, la quale resta, operi lo stesso effetto: Ma perchè sopra di ciò, in occasione de' casi seguiti, vi sono delle Bolle, e de' Decreti Appostolici, e la materia dipende da molte distinzioni, e dichiarazioni: Quindi segue, che il volere esaminare per minuto tutto ciò cagionerebbe più tosto qualche confusione per li non professori; che però basterà rimettersene a quello che se ne discorre nel Teatro: Maggiormente per non essere questa materia da non professori: Anzi per lo più nè meno per i professori fuori della Curia Romana, e nella stessa Curia nè anche per tutti, parendo ad un certo modo che sia una classe particolare quella de' Beneficialisti. B

B
Nel detto disc. 3 ed in altri di questo titolo.

3 Anticamente si camminava con una opinione, che questi Indulti non dessero cosa alcuna di nuovo, ma che solamente togliessero l' ostacolo accidentale, il quale risulta dalle riserve, overo dalle affezioni Appostoliche, sicchè l'Ordinario, il quale avesse questo Indulto, conferisse li Beneficj in ragione propria, e con la giurisdizione ordinaria, come se non vi fossero le riserve, secondo lo stato antico prima che quelle s'introducessero: E quindi nascea, che se tolte di mezzo le riserve, o l'affezioni Appostoliche, la facoltà di conferire spettasse anche al Capitolo, overo ad un'altro collatore inferiore, l'Indulto giovasse a costoro ancora, come per una conseguenza, mentre le cose si riduceano allo stato antico.

Ma

Ma lo stesso Urbano Ottavo di sopra accennato considerando, 4 che ciò fosse un'inconveniente, mentre gl'Indulti si danno in grazia de' Cardinali, acciò giovino a loro, e non agli altri: Però con una sua Costituzioue dichiarò, che debbano giovare solamente alli Cardinali, e non agli altri: E da ciò è nato, che oggidì l'Indultario si dice più tosto delegato Appostolico, e come un Vicario del Papa, in nome del quale conferisce li riservati, e gli affetti. C

C
Nelli disc. 1. e più seguenti, e nel disc. 31. di questo titolo.

E tuttavia restando anche in piede sopra ciò diverse questioni, 5 e particolarmente se l'Indulto giovi per quei Beneficj nelle Cattedrali, delli quali anticamente la collazione era tutta del Capitolo, senza che il Vescovo vi avesse participazione: O pure in tempo che vaca la Sede Papale, sicchè cessino le riserve, se il Capitolo, overo gli altri inferiori collatori riassumano la loro podestà, anche per i riservati, con molte altre simili questioni, che ha quasi dell'impossibile il riassumere per minuto, senza indurre più tosto qualche confusione: Potendosi dire, che per la sottigliezza de' Beneficialisti sia ridotta questa materia a segno che non vi si possa dare una verità certa; onde forse sarebbe cosa lodevole, che con qualche particolare applicazione, esaminandosi tutti i casi, li quali sogliono, o che possono occorrere, vi si stabilisse una certa regola, acciò non si avessero in ogni vacanza a risvegliare delle nuove liti.

Quanto poi agli Indulti, li quali si sogliono dare agli altri inferiori, e particolarmente alli Nunzj, ed alli Legati, e ad alcune Università, con la restrittiva alli Beneficj di poco valore, che non 6 eccedano li ventiquattro ducati, come sopra: Entra il dubbio a chi spetti il peso di giustificare la negativa, o l' affermativa di questo eccesso: Ma sta deciso, che spetti a colui, il quale sia provisto dall'Indultario, e che voglia sostenere la sua provista, ancorchè sia reo, e possessore, in quella forma che più distintamente si discorre nel Teatro; dove in occorrenza si potrà vedere in questa materia delle Proviste, e particolarmente di quelle del Nunzio di Spagna. D.

D
Nel disc. 26. di questo titolo.

7 Resta ancora oggi deciso, che l'Indultario non possa in vigore dell'Indulto fare quelle unioni, che per altro potrebbe fare come Vescovo, overo come Ordinario, prescindendo dall' Indulto, il quale non gli deve suffragare a quest'effetto. E

E
Nel disc. 7. di questo titolo.

Nella stessa materia degli Indulti de' Cardinali si deve avvertire, che quando un Cardinale lascia una Chiesa Cattedrale, o 8 Metropolitana, ha bisogno di nuovo Indulto per conferire li Beneficj, e questo Indulto viene stimato di diversa specie, conforme nel Teatro si discorre. F

F
Nel disc. 2. di questo tit.

CA-

CAPITOLO UNDECIMO.

Di alcune facoltà, e prerogative de' Cardinali in questa materia Beneficiale.

SOMMARIO.

1 *Li Cardinali non sono compresi nella regola de' mesi; e degli effetti.*
2 *S'intende de' presenti in Curia; e quando si dicano presenti.*
3 *Delli Beneficj de' familiari de' Cardinali da provedersi a loro nomina.*
4 *Del concorso del Cardinale Padrone; e del Cardinal Ordinario Collatore.*

CAP. XI.

1 OLtre quello che li Cardinali godono per ragione degli Indulti, li quali dal Papa se gli concedono di conferire i Beneficj riservati, o affetti: Godono ancora alcune altre prerogative: E particolarmente che sono esenti dall'accennata riserva degli otto mesi, la quale volgarmente si dice della regola ottava; sicchè in questa parte non vengono ad avere la facoltà di conferire per la ragione dell'Indulto, ma per la loro Giurisdizione ordinaria, come in un caso non compreso sotto la riserva: E ciò importa molto a diversi effetti, principalmente a quello che questa specie di riserva non si abbia in considerazione per far numero, onde per il concorso delle due riserve debba cessare l'Indulto; e per conseguenza, quando vi fosse un altra riserva sola, l'Indulto gioverà, senza che si abbia ragione di questa de' mesi.

2 Bensì che tal privilegio si concede solamente alli Cardinali presenti in Curia, e non agli assenti: E quindi è occorso in pratica disputare sopra la qualità di questa presenza, o assenza, se si debba dire presente, o assente quel Cardinale, il quale accidentalmente per ricreazione, o per altro rispetto, nel tempo della vacanza si ritrovasse in villa, o in altro luogo dentro il distretto per pochi giorni, lasciando la casa aperta, e la famiglia in Roma: E sopra di ciò si scorge qualche varietà d'opinioni: Che però dovrà vedersene quel che se ne discorre nel Teatro, in occasione di casi seguiti. A

A *Nel disc. 11 di questo titolo.*

3 L'altra prerogativa consiste in caso che vacasse il Beneficio per morte di un vero famigliare del Cardinale: Attesocchè col presupposto

supposto della vera presenza nella Curia, ancorchè il Beneficio sia riservato per ragione della familiarità, tuttavia lo conferisce il Papa per via della sua Dataria, ma a nominazione del Cardinale padrone del morto: Ed a questo effetto si ritiene la familiarità, ancorchè il provisto non stesse più in casa, ed al servizio attuale per la necessità della residenza, quando però fosse familiare in tempo che fu provisto, e che continuasse il servizio almeno con l'animo, cioè che non vi fosse dichiarazione in contrario. B

B *Nel disc. 6. di questo titolo.*

Cade però il dubbio, quando il caso porti che la Collazione del Beneficio spettasse ad un altro Cardinale per ragione della Chiesa da lui posseduta; quale di questi Cardinali sia migliore la condizione: Ed ancorche vi sia qualche varietà d'opinioni: Nondimeno è più probabile, ed è più ricevuta quella, la quale assiste al Cardinal padrone, il quale però non conferisce, ma solamente nomina; mentre (conforme si è detto) la Collazione, overo la Provista si fa dalla Dataria. C

C *Nel detto disc. 9.*

CA-

CAPITOLO DUODECIMO.

Delli Concordati di Germania, e di Francia.

S O M M A R I O.

1 *Non si tratta dell' origine, e dell' introduzione de' Concordati; e della ragione.*
2 *Se alli Concordati si possa derogare.*
3 *Se vi s'intenda derogato.*
4 *Se possansi derogare le Provviste particolari.*
5 *Delle questioni in certi casi misti.*

C A P. XII.

2 Asciando le parti d'Istorico, o di Politico: E facendo solamente quelle di puro Giurista per istruire i non professori di quello, che tocca al foro esterno pratico, per la decisione de' casi particolari, secondo l'opinioni, con le quali cammina la Curia Romana, alla quale niuno potrà negare la superiorità, e la qualità metropolitica in queste materie Beneficiali, ed Ecclesiastiche, sicchè di ragione quelli, li quali siano veri Cattolici, dovranno in ciò conformarsi con li suoi stili, ed opinioni: E per conseguenza lasciando a chi spetta il discorrere dell' introduzione di questi Concordati, e della loro causa, overo occasione, la quale è diversa nella Francia, che nella Germania: Ma prosupponendoli nella maniera, che stanno, conforme da ogni uno si possono vedere; mentre sarebbe soverchia digressione l' assumere quest'impresa, particolarmente, perchè non è materia per la capacità de' non professori, anzi per il più nè meno per i professori fuori della Curia Romana.

1 Sopra la loro pratica sogliono occorrere diverse questioni: E particolarmente sopra la podestà del Papa di derogarvi: Ed ancorchè alcuni scrittori (a quali conviene più il titolo di adulatori che di Dottori) senza probabile fondamento, ma con alcune vaghe generalità troppo incongruamente applicate a questa materia cerchino di sostenere la negativa, quasi che essendosi stabiliti per via di Concordati, e per conseguenza di contratto, resti obbligato anche il Papa per la legge della natura, o delle genti: Tuttavia questo è un manifesto errore totalmente riprovato nella Curia Romana (e con ragione) attesocchè, se anche i Padronati

per

per fondazione, o dotazione, o per altra causa veramente onerosa si dicono spettare per grazia, sicchè il Papa senza dubbio vi può derogare, conforme si discorre nel libro seguente de' Padronati: Dunque molto più si deve dire lo stesso in questo caso, nel quale le concessioni sono per mero privilegio, dicendosi Concordati per esplicare il modo, overo l'occasione della loro concessione, la quale forse prudentemente seguì per ovviare agli inconvenienti maggiori, e per alcune ragioni, delle quali si discorre di sopra nella materia Giurisdizionale.

L'altra è la questione della volontà, ma più generale; cioè, se per le regole della Cancellaria s'intenda derogato a questi Concordati: Ed in ciò si scorge qualche diversità tra quelli di Germania, e quelli di Francia: Ed anche nella prima specie vi è qualche diversità d'opinioni, e pare che si cammini con la distinzione di alcune specie di riserve; conforme più distintamente nel Teatro si accenna.

3

La terza questione parimente della volontà, ma più particolare è quella, la quale riguarda alcune Proviste particolari; cioè quando in alcune Proviste fatte dalla Sede Appostolica si sia voluto derogare, o nò a questi Concordati: Ed in ciò non si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dal tenore della provisione, e da altre circostanze: E quando il caso sia dubbio, si ricorre allo stile della Cancellaria, e della Dataria, che sono l'organo del Papa per la regola, *che lo stile è quello, dal quale si deve regolare, overo argomentare la volontà del Papa.*

4

La quarta questione, la quale particolarmente ferisce li Concordati di Francia, cade in certi casi misti, cioè in quelle Diocesi, le quali parte siano dentro i paesi, overo i limiti de' Concordati, e parte fuori: Come (per esempio) che il Prelato Collatore abbia la residenza dentro i limiti, ed il Beneficio sia fuori: Overo (all'incontro) che il Beneficio sia dentro, ed il Prelato risieda fuori: Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni anche della stessa Ruota; che però non è facile il darvi una regola certa, nè si può moralizzare la materia per la capacità d'ogn'uno: Ma quando anche si potesse fare, tuttavia alcune regole prudenziali lo proibiscono: Per lo che, in occorrenza, se ne potrà vedere quello ne' casi seguiti si discorre nel Teatro, ed anche si dovrà ricorrere a professori pratici, o (per dir meglio) si dovrà camminare con le pratiche, e con i stili, che corrono ne' tempi del caso. A

5

A *Di questa materia de' Concordati nel discorso 27 di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Delle Rassegne semplici, e libere; overo dell' altre a favore: E della loro pubblicazione, con altre cose che riguardano la loro materia.

SOMMARIO.

1 *Delle diverse specie di Rassegna.*
2 *Quando si facciano le Rassegne libere in Dataria; ed a che fine.*
3 *Acciò vaglia la Rassegna si ricerca che sia accettata dal Superiore; e della ragione.*
4 *Altra è il conferire il Beneficio, ed altro è l'ammettere la Rassegna.*
5 *Quando s'intenda dato il consenso alla Rassegna.*
6 *Dell'invalidità della Rassegna, perchè il Rassegnante non abbia come vivere.*
7 *Quando la Rassegna liberamente fatta in mano dell' Ordinario sia in fraude.*
8 *Che anche nelle Rassegne libere entri la regola de'* vinti giorni.
9 *Molto più in quelle a favore.*
10 *Queste Rassegne a favore s' intendono fatte sotto la condizione, che abbiano l'effetto.*
11 *Non si può fare se non avanti il Papa.*
12 *Della pubblicazione.*
13 *Della Riserva antica a favore del Rassegnante.*
14 *Della Rassegna con la Riserva de' frutti.*
15 *Della Rassegna a pensione, e col regresso.*
16 *Della Rassegna fatta a forza, o contro voglia.*
17 *Prima che sia ammessa si può rivocare.*
18 *Chi si debba mantenere in possesso; se il Rassegnante, o il Rassegnatario.*
19 *Se la vacanza vada regolata dalla persona del Rassegnante, o del Rassegnatario.*
20 *Delle grazie espettative se impediscano la Rassegna.*
21 *Della Rassegna del primo, il quale deve vacare per la consecuzione di un'altro incompatibile.*

CA-

C A P. XIII.

1 IN tre maniere si fanno le Rassegne, che vuol dire lo stesso, che le Rinunzie de' Beneficj; Una, cioè libera in mano del superiore, lasciando il Beneficio, senza badare ad altro, e senza curarsi chi sia per averlo: L'altra, la quale si dice a favore di una certa persona, ma pura senz'altro peso, nè condizione: E la terza, la quale si dice parimente a favore di una certa persona, ma con qualche peso, overo con qualche riserva: Come (per esempio) con la riserva de' frutti, rinunziando solamente il titolo, o veramente col peso di qualche pensione da pagarsegli dal Rassegnatario; o pure, che rassegnandosi liberamente a favore di una persona, si riservi la facoltà di tornare al Beneficio, o di averne qualche partecipazione de' frutti, quando il Rassegnatario mancasse, o che in altro modo non avesse più il Beneficio.

2 Per quello che spetta alla prima specie della Rassegna pura, e totalmente libera in mano del superiore: Quando ciò seguisse in mano del Papa per via della Dataria, sicchè vi si segnasse di sopra la supplica, in tal caso cessano tutte le difficoltà, e le questioni, delle quali di sotto si discorre: Eccetto quella che il Rassegnante non avesse altro modo da vivere: Ma ciò rare volte, e e forse mai occorre; attesocchè quegli, il quale vuole rassegnare il Beneficio, senza riservarsi cosa alcuna, non ha motivo di tenere questa strada della Dataria: Eccetto se per altri interessi gli complisse di avere un'autentico, e certo testimonio della Rassegna de' Beneficj: Come (per esempio) se quegli, il quale aspira alla successione di qualche Feudo, o Officio, o Maggiorasco laicale, per il quale potesse ostargli la qualità dell'esser Chierico beneficiato, per abbondare in cautela tenga questa strada; mentre per altro in questo caso di Rassegna pura, e libera, tale strada si stima incongrua, ed anche insolita; conforme insegna la pratica; sicchè queste rinunzie si sogliono fare avanti l'Ordinario, overo in mano di qualche pubblico Notaro, asserendo di farla in mano del Papa.

3 In questo caso dunque, acciò che la rinunzia si possa dire valida, così per gli effetti favorevoli al rinunziante, come ancora per li pregiudiziali, e particolarmente che essendo invalida si abbia per non fatta, e che per ciò non ne segua la vacanza, nè sia valida la Provista, che se ne facesse ad un' altro dalla Sede Appostolica, overo dall' Ordinario, si ricerca primieramente per requi-

requisito necessario, che quella sia accettata da un legittimo superiore, il quale abbia questa podestà.

La ragione di questo requisito consiste in che, quando il provisto accetta il Beneficio, viene a fare come una specie di contratto con la Chiesa, in nome della quale stipula il Collatore, obbligandosi il beneficiato a servirla, e ad amministrarla; ed (all' incontro) la Chiesa gli dà in ricompensa li frutti, li quali avanzano secondo quel contratto dotale, che si fa tra il marito, e la moglie: E per conseguenza questo contratto si deve sciogliere di comun consenso, secondo la natura delli distratti.

4

Anzi è più più difficile il distratto che il contratto; cioè che alle volte si dà, che un Capitolo, overo qualche Prelato inferiore, o altra persona abbia la potestà di conferire; e per conseguenza possa fare il contratto, e nondimeno che non possa accettare la Rassegna, e fare il distratto, spettando ciò al Vescovo, overo ad un'altro Prelato, il quale abbia la Giurisdizione spirituale; che però altro è (come li Giuristi dicono) l'istituire, ed altro è il destituire. A

5

A *Nelli disc. 75. e 80. di questo titolo.*

Bensì che sopra questo consenso non è necessaria una certa forma, o solennità, ma basta quel consenso implicito, che risulta, quando il Superiore provede il Beneficio ad un'altro, o pure che canonizza la Provista, la quale se ne faccia da qualche inferiore Collatore: Cadendo per ordinario il dubbio, quando siano Proviste Appostoliche a suppliche de' nuovi impetranti, con la narrativa della vacanza per Rassegna; mentre il Papa presuppone che la Rassegna sia seguita nella maniera che deve seguire; e per conseguenza non può cavarsene la volontà di ammettere la Rassegna, se non quando si narri la maniera, nella quale si sia fatta; sicchè il Papa per mezzo de' suoi pratichissimi Officiali di Dataria sappia, e conosca, che l'atto sia imperfetto, onde egli così implicitamente gli dia la perfezione.

L'altra difficoltà, la quale suol nascere in queste Rassegne libere circa la loro validità, nasce dalla circostanza, che al Rassegnante non resti altronde il modo da vivere: Maggiormente quando sia costituito negli Ordini Sacri, sicchè non possa mutare stato, ed applicarsi ad altro mestiero: Però molto di raro occorre questa difficoltà, eccetto che nel caso che si tratti di quei Beneficj, al titolo de' quali il possessore si fosse ordinato in Sacri; mentre in tal caso bisogna farne special menzione, e sarà senza dubbio invalida la Rassegna, quando il Rassegnante non sia già provisto in altro modo. B

6

B *Nel disc. 37. di questo titolo.*

Vi cade ancora la difficoltà accennata di sopra delle fraudi, le quali si sogliono commettere per far cadere il Beneficio a favore de' parenti, o di altre persone, che si desiderano, fingendo di fare la Rassegna libera, ma di concerto con l'Ordinario Collatore che si conferisca il Beneficio rassegnato al parente del Rassegnante; sicchè in sostanza si

7

C — *Nel disc. 65 di questo titolo.*

possa dire una Rassegna a favore; che perciò nacque la Bolla rigorosa di Pio V. la quale annulla l'atto, e punisce il Collatore, conforme di sopra si è accennato. C

Anche in queste Rassegne pure, e semplici entra la regola della Cancellaria, la quale si dice degl' *infermi Rassegnanti*, o veramente delli *venti giorni*: Cioè che bisogna, che il Rassegnante sopraviva per il detto termine di giorni venti, e che altrimenti l' atto si abbia come se non fosse fatto, onde la vacanza s'intenda seguire per la morte del Rassegnante: Attesocchè, sebbene alcuni credono, che in questa specie di Rassegna pura, e libera non vi debba entrare la suddetta regola, per non adattarsi la ragione della fraude, la quale per ordinario può, e suole seguire nelle Rassegne a favore, a somiglianza di quello che li Feudisti dicono delle rifiutazioni, overo delle subinfeudazioni, le quali si facciano, quando possa essere imminente la devoluzione, con casi simili: Tuttavia sta più comunemente ricevuto, che anche in questa specie debba aver luogo la detta regola, mentre anche in essa si possono fare delle fraudi per supplantare il Collatore, al quale spettarebbe la Provista in caso della vacanza per morte: O veramente che ciò si faccia per ingannare il medesimo Collatore, o pure gli altri più degni pretensori, sicchè sia solo a comparire quel pretensore meno degno, prima che segua il caso della vacanza imminente; che però questa opinione si stima più ragionevole. D

8

D — *Nel disc. 34. di questo titolo.*

Quanto all'altra specie della Rassegna, la quale senza peso, o altra condizione si faccia a favore di una certa persona: Oltre quello che di sopra si è detto della necessaria sopravivenza del Rassegnante per l'accennata regola di Cancellaria, che si dice *degl' infermi*, la quale molto più ha luogo in questo caso; Ed oltre l' altro difetto che vi potesse essere della simonia, o confidenza.

9

Quello, che in questa specie di rinunzia libera a favore si scorge di particolare, consiste in tre cose: Primieramente che questa specie di rinunzia, intanto s'intende fatta, in quanto che il Beneficio rinunziato si ottenga dal renuziatario, e non altrimenti, sicchè quando ciò non segua, si dovrà avere per non fatta, e che ciò non ostante, il Beneficio continui nel Rassegnante, per la ragione che si dice una rinunzia condizionale, la quale richiede, che la condizione si adempisca.

10

E — *Nelli disc. 19 e 3 seguenti di questo titolo.*

Ogni volta però che il non adempimento non segua per volontà del Papa, o per altro caso, ma non già quando quella seguisse, e che fosse invalida, overo che in altro modo il Rassegnatario cadesse dalla sue ragioni, per l' infrascritto difetto della pubblicazione, overo per qualche altra nullità colposa, anche per parte del Rassegnante. E

L'altra cosa è, che questa Rassegna a favore non si può fare, se non avanti il Papa, non stendendosi a questo caso le facoltà de' Collatori

11

latori inferiori, onde nou è praticabile se non per via della Dataria.

E la terza, che la Rassegna debba essere pubblicata nella Chiesa del Beneficio, e nella Cattedrale secondo la forma della Bolla di Gregorio XIII. nel termine di sei mesi di quà da'monti, e di nove di là, sotto la pena della caducità; sicchè non seguendo, se ne induce la vacanza per questo capo: E per conseguenza non potrà il Rassegnante pretendere di non aver perduto il Beneficio per causa che quello non si ottenga dal Rassegnatario; mentre in tal modo si dice che siasi già ottenuto, e che la condizione si sia purificata, ma che dopoi colposamente il Rassegnatario ne sia decaduto: E questa specie di vacanza, come resultante dalla suddetta Bolla, ed anche per rispetto che il Papa vi abbia messo le mani, non cade sotto le facoltà dell'Ordinario Collatore, sicchè ne spetta la Collazione al Papa solamente. F

12

F *Nelli medesimi luoghi.*

Le maggiori questioni, le quali in questa materia occorrano in pratica, sono più di fatto, che di legge; cioè sopra la prova dell'affermativa, o della negariva di questa pubblicazione, ed a chi tocchi il provare che sia seguita, o nò; E sopra di ciò, per dipendere la decisione da molte distinzioni, e circostanze del fatto, non facilmente vi si può dare una regola certa per la capacità d'ogni uno, onde sarebbe più tosto indurre una confusione per i non professori; che però in occorrenza converrà ricorre a Professori, ed a quel che in occasione de'casi seguiti se ne va discorrendo nel Teatro. G

G *Ne' medesimi luoghi.*

Se poi si tratta dell'altra specie della Rassegna a favore con qualche peso, o condizione: Anticamente era in uso di fare queste Rassegne con la riserva del regresso; cioè che quando mancasse il Rassegnatario, il Rassegnante si riservava di ripigliarsi il Beneficio, il che portava una specie di tenere il Beueficio in due persone, overo in due vite, e come volgarmente si dice *uno stare a cavallo al fosso* overo un *tenere il piede a due staffe*: Ma scorgendosi che ciò fosse un inconveniente grande, però è stato bandito dalla pratica, sicchè oggidì non si usa più, nè la Dataria concede simili Riserve: E per conseguenza, ancorchè alcuni Moderni si siano affaticati nel fare sopra ciò de'Trattati, e di disputare sopra ciò molte questioni, nondimeno resta una fatica inutile, non essendo più in uso; Nè si crede probabile, che la Dataria sia per riassumere l'uso antico già dismesso; mentre veramente conteneva la suddetta fraude, che il Beneficio continuasse come per una eredità in una casa; attesocchè mancando prima la persona del Rassegnante, andava al Rassegnatario; e mancando questi, si ripigliava da quello.

13

L'altra Rassegna a favore è quella, la quale si suole ammettere alli Cardinali, e ad alcuni Prelati benemeriti, e molto qualificati; mentre ordinariamente non si concede ad altri con la Riserva de'frutti a beneficio del Rassegnante finchè vive; sicchè al

14

Rassegnatario passa il titolo solamente, come per specie di una concessione di proprietà, con la Riserva dell'usufrutto: E ciò importa qualche cosa di più di quello che importi la Riserva della pensione, che si suol fare a beneficio del Rassegnante, avendo qualche maggior ragione il Reservatario de' frutti, di quello che abbia il pensionario, per quello che se ne discorre nella materia delle Pensioni; Tuttavia nel Reservatario non resta ragione alcuna reale, o spirituale, onde si possa dire che vi abbia titolo, overo come li Giuristi dicono in latino, *jus in re, & ad rem*, ma solamente una ragione temporale sopra i frutti, come separati dalla Chiesa, e dalla ragione spiritule: Che però se venisse il caso della morte del Rassegnatario prima di quella del Rassegnante; in tal caso il Beneficio vaca, ed il Collatore, al quale spetta, lo potrà conferire, senza che il Rassegnante si possa opporre, nè pretendere cosa alcuna, dovendogli bastare, che resti ferma la sua Riserva de' frutti, e che a quella non si pregiudichi.

15 L'altra Rassegna a favore condizionale è quella, che si faccia quando il Rassegnante ottenga, che si riservi a suo favore qualche pensione: Ed in questo caso si suol fare la Riserva del regresso di ritornare al Beneficio in caso che il Rassegnatario, o un'altro successore non pagasse la pensione, o in altro modo l'impugnasse: Ma perchè di ciò si discorre nel libro seguente, trattando delle Pensioni, come nella sua matetia peculiare: Però convenendo sfuggire la repetizione delle stesse cose al più che sia possibile, si potrà ivi vedere sopra quanto spetta a questa materia del regresso, o dellla validità della pensione.

16 Occorre bene spesso in questo proposito delle Rassegne disputare sopra la loro invalidità: O perchè il consenso dato dal Rassegnante non sia dato libero; mentre molte volte ciò si suol fare a forza: O pure che sia consenso estorto con dolo, o con altre mal'arti: Ma sopra di ciò non facilmente si può dare una regola certa; mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, ed è cosa, la quale consiste più in fatto che in legge: Nè in questa materia Beneficiale si dà qualche regola partilare sopra questo proposito del consenso non libero, o malamente estorto, ma si cammina con le regole generali di tutti gli altri contratti, e consensi.

17 Quello che ha di speciale questa materia, e che diversifica dalli contratti profani, e dalle materie indifferenti, e che anche ha luogo nel Matrimonio, e nell'altre materie spirituali, anzi ancora in quelle materie profane, nelle quali la perfezione dell'atto dipenda dal consenso di un terzo: Come (per esempio) sono le alienazioni, e gli altri contratti sopra i Feudi, e sopra gli Officj, ed anche nelli beni di Chie-

se, ed in altre cose proibite alienarsi senza licenza del Principe, o di qualche altro: Consiste in che, sebbene si siano dati li mandati di procura, anche con il patto, e col giuramento di non rivocarli; tuttavia fino a tanto che il Papa non ammetta la Rassegna, sicchè la grazia sia perfetta, e che il consenso si fosse dato, si può rivocare: Che però se la grazia seguisse doppo la rivocazione, non avrà sussistenza, ma solamente il Rassegnante sarà obbligato alla refezione de' danni, e degl'interessi, quando non abbia intimato a tempo al principale, overo al procuratore la rivocazione; conforme più distintamente si và accennando nel Teatro. H

H *Nel disc. 38. di questo titolo.*

Nascendo lite tra il Rassegnante, ed il Rassegnatario sopra la 18 validità, o l'invalidità della Rassegna, cade il dubbio, chi di loro in tanto debba stare in possesso; e debba essere mantenuto: Ma sopra ciò non si può dare una regola certa, e generale, dipendendo da diverse distinzioni, e dalle circostanze de' casi particolari; che però si dovrà vedere quello si accenna nel Teatro. I

I *Nel disc. 37. ed in altri di questo titolo.*

Dalla validità, e dalla perfezione della Rassegna dipende ancora il vedere, dalla persona di chi si debba regolare la vacanza: Attesocchè, se la Rassegna sarà valida, e perfetta, si regolerà dalla 19 persona del Rassegnatario, ancorchè morisse prima di pigliare il possesso, e di eseguirsi la grazia: E se sarà imperfetta, overo invalida, si regolarà dalla persona del Rassegnante, come se l'atto non fosse seguito. L

L *Nel disc. 35. ed in altri prossimi.*

E perchè alle volte si sogliono dalla Sede Appostolica concedere le Proviste de' Beneficj, li quali ancora non vacano per quando 20 vacheranno; che si dicono grazie espettative.

Quindi suole entrare il dubbio, se questa Provista impedisca il possessore del Beneficio, che non lo possa rassegnare a favore di un'altro; Ed è più comunemente ricevuto, che lo possa fare, e che ciò non gli dia impedimento alcuno; sicchè la grazia dovrà avere il suo luogo per quando morirà il Rassegnatario: Bensì che oggidì rare volte occorre di ciò disputare in pratica, perchè doppo il Concilio di Trento vi si cammina con molta circospezione, e rare volte si concedono queste grazie, le quali pajono bandite dalla pratica.

Si è ancora di sopra nel capitolo nono accennato, che non si può rassegnare quel Beneficio, il quale deve vacare per la consecuzione già seguita, o imminente, e preparata di un'altro in-21 compatibile, il quale sia riservato; conforme ivi si può vedere.

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della Permutazione delli Beneficj, quando sia lecita; ed in che modo si debba fare.

SOMMARIO.

1 *Della Permuta che si fa avanti il Papa.*
2 *Di quella avanti l'inferiore, non si può fare se non de' liberi.*
3 *Ed anche non si può fare se non che con Beneficj eguali.*
4 *Anche la Permutazione si deve pubblicare.*
5 *Se essendo invalida la Permutazione vachino i Beneficj, overo ciascuno si ripigli il suo.*
6 *Non si può fare di quel Beneficio, il quale deve vacare per la consecuzione seguita, overo sperata di un'altro incompatibile riservato.*

CAP. XIV.

1 IN due maniere si suol fare la Permutazione de' Beneficj: Una cioè con l'autorità del Papa: E l'altra con quella dell'Ordinario: Quando dunque si tratta del primo caso, e che sia narrata fedelmente la qualità de' Beneficj, li quali si permutano, così circa il valore, dal quale possa il Papa conoscere l'inegualità, come ancora se siano di libera collazione, o di padronato, o pure che non sia altra circostanza, la quale induca il vizio dell'essere la grazia surrettizia, o che patisca il difetto dell'intenzione, secondo li termini generali d'ogni altra grazia, in tal caso non si attende la circostanza dell'inegualità, mentre a questa si suole badare nel caso seguente, che si facci avanti l'Ordinario; attesocchè il Papa sapendo bene quest'ostacolo, e ciò non ostante ammettendo la Permutazione, vi s'intende l'implicita dispensa, o la derogazione, non dandosi nel Papa l'ignoranza di quelle cose, le quali consistono nella disposizione della ragione, per l'assistenza de' suoi pratichissimi Officiali della Dataria.

Ma se si faccia avanti l'Ordinario, overo avanti un'altro, il quale sia inferiore del Papa, in tal caso, quando non vi siano altri difetti come sopra, quella si sostiene, purchè vi concorrano due requisiti; Il Primo che l'uno, e l'altro Beneficio siano di libera collazione, sicchè non siano soggetti a riserve, nè ad affezioni Appostoliche, eccetto che all'eventuale, la quale possa nascere in avvenire dalla vacanza ne i mesi riservati, o pure dalla morte

del

del beneficiato in Curia; mentre di queste non si ha ragione, come si deve avere quando vi sia qualche riserva, o affezione che li Beneficialisti dicono *continua*, cioè reale, o personale; Ed a tal segno non si può fare avanti l'Ordinario la Permuta de' Beneficj riservati, overo affetti, che quando anche uno solamente avesse questo vincolo, sicchè l'altro fosse libero, tuttavia questa mistura renderà anche affetto il Beneficio libero, conforme si è accennato di sopra.

3 Il secondo requisito è, che li Beneficj siano uguali di rendita, o almeno che non vi sia una disuguaglianza notabile: E questo requisito è fondato in una ragione molto probabile, ed è per lo verisimile sospetto di qualche fraude, o simonia, o confidenza, o pure che in sostanza sia una rassegna a favore, proibita di farsi avanti l'Ordinario, per essere la cosa inverisimile. A

A *Nel disc. 46. e 41. di questo titolo.*

Presupposta la validità della Permutazione, questa va regolata con gli stessi termini della rassegna, circa la necessità della pub-
4 blicazione, secondo la forma della Bolla di Gregorio XIII. mentre in sostanza contiene una specie di rassegna reciproca. B

B *Nel disc. 94. di questo titolo.*

In caso che sia malamente fatta, così avanti il Papa, come avanti l'Ordinario, conforme particolarmente suole occorrere,
5 quando sia Beneficio Padronato, senza il consenso de' padroni. C Allora entra il dubbio se la nullità induca la vacanza, sicchè si faccia luogo alla nuova presentazione, o respettivamente alla nuova Provista: O pure che avendosi l'atto per non fatto, possa ciascuno ritornare al Beneficio: Ed ancorchè sopra di ciò si scorga non poca varietà d'opinioni: Tuttavia pare, che più probabilmente la determinazione dipenda dalle circostanze del fatto, cioè se queste rendano li permutanti scusabili, o nò: Attesocchè, quando vi sia qualche scusa probabile, non entrerà la vacanza, ma si darà il regresso a ciascuno al suo Beneficio: Ma non già, quando la nullità sia totalmente colposa, ed inescusabile, conforme si và accennando nel Teatro, non essendo materia, la quale sia capace d'una regola certa applicabile ad ogni caso. D

C *Nelli detti luoghi; e nel tit. del Padronato nel lib. seguente nel disc. 44.*

D *Ne' medesimi luoghi di sopra accennati.*

Nella Permutazione ancora cammina lo stesso si è detto nel ca-
6 pitolo antecedente della rassegna; cioè che non si può permutare quel primo Beneficio, il quale debba vacare per la Provista già ottenuta, overo imminente, e di certo sperata dal Papa di un altro Beneficio incompatibile riservato. E

E *Nel Supplemento.*

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Dell'Unione de' Beneficj.

S O M M A R I O.

1 *Che le Unioni diano occasione di liti; e per qual causa.*
2 *Delle diverse specie di Unioni.*
3 *Della differenza tra la soggettiva, e la principale.*
4 *Degli effetti della soggettiva.*
5 *In che modo si provedono le Chiese Unite.*
6 *In che consistano le questioni sopra l'Unione.*
7 *L'Unione non si presume, ma si deve provare; e come si provi.*
8 *Della validità.*
9 *Della rivocazione per le regole di Cancellaria.*
10 *Quando l'Unione non cada sotto la regola rivocatoria.*
11 *Quando caschino i dubbj nella materia, e particolarmente di quei Beneficj non ancora vacati.*
12 *Se l'Unione de' riservati si possa fare da chi ha l'indulto.*
13 *Dell'Unione al Seminario.*
14 *Delle Unioni agli altri Beneficj, ed alle Prebende Canonicali.*
15 *Della prescrizione dell'Unione.*
16 *Dell'Unione alle Dignità.*
17 *Delle Divisioni, e dismembrazioni.*

C A P. XV.

1 LE Unioni danno una grande occasione di liti in questa materia Beneficiale: E ciò suol nascere per diversi capi: O perchè l'Unione si pretenda mal fatta: O veramente ch'essendo ben fatta, vi entrasse quella rivocazione, la quale nasce dalla regola della Cancellaria fatta sopra questa rivocazione: Ed ancora perchè il modo di provedere li Beneficj uniti è molto diverso da quello, col quale si provedono li non uniti, con il di più che nella materia si anderà discorrendo di sotto, e particolarmente sopra la prova dell'Unione.

Ed ancorchè si diano più, e diverse specie d'Unione; cioè che: Altra sia quella Unione meramente soggettiva per la quale il Beneficio unito perde la sua essenza, ed il nome, sicchè diventa 2 un membro, overo un podere dell'altro, al quale si sia unito: Ed altra sia quella, la quale si chiama egualmente principale, come per una specie di compagnia, nella maniera che, trattando delle

delle Chiese Cattedrali, e delle Metropolitane, si è discorso nel libro terzo nel titolo delle Preeminenze, dove ancora si tratta degli effetti, li quali nascono dall'una, e dall'altra specie, o qualità d'Unione.

Nondimeno quest'ultima specie di Unione coeguale, e che si dice equeprincipale, non facilmente si verifica nelli Beneficj collativi, mentre in questi per ordinario si pratica solamente la prima specie dell'Unione soggettiva; attesocchè l'altra, la quale si dice equeprincipale, si pratica più frequentemente nelle Chiese Cattedrali, e Metropolitane: Tuttavia, se il caso portasse che così fosse fatta di alcune Chiese inferiori, sicchè l'Unione non patisse altro difetto, allora entreranno quelle stesse regole, le quali si sono accennate nel detto titolo delle Preeminenze, e particolarmente sopra la diversa loro natura, o qualità. A

A
Nel lib. 3. delle Preeminenze nel disc. 7. ed in altri luoghi ivi accennati, o nelle Annotazioni al Conciliio di Trento nel libro 14. nel discorso 8.

Differiscono molto queste specie di Unioni, attesocchè quella, la quale sia equeprincipale, viene stimata favorevole, e per con-
3 seguenza più facilmente si ammette, e non ha bisogno di prove così rigorose: Che (all' incontro) l'altra soggettiva viene stimata odiosa, ed ha bisogno di quelle prove più rigorose, delle quali di sotto si discorre.

Col presupposto dunque, che si tratti dell'Unione soggettiva, ne nasce l'accennato effetto, che la Chiesa Unita muta totalmen-
4 te il suo stato, e perde così il nome, come l'essenza, in maniera che diventa un membro, overo un podere dell' altra Chiesa, o Beneficio, al quale si sia fatta l'Unione, per il che non se ne dà più la vacanza, ma questa và regolata dall' altro Beneficio principale: E quando anche questa Chiesa Unita avesse bisogno di ministri, e di operarj, li quali facessero quelle parti, che dovrebbe fare il suo Rettore, se non fosse unita, conforme particolarmente occorre in quelle Chiese, le quali fossero parrocchiali: In tal caso, quegli, il quale si deputerà a supplire queste parti, si dirà un ministro, o veramente un vicario del Rettore, o del Prelato di quell' altra Chiesa, alla quale si sia fatta l' Unione, ma non si potrà dire, che sia suo Rettore, nè sposo, conforme di ciò più distintamente si discorre di sotto nel titolo delle Parrocchie.

E per conseguenza in questi Beneficj Uniti non entrano le riserve, nè le affezioni, mentre in loro non si dà la vacanza in modo alcuno, quando siano unite a mano morte, come sono li Capitoli, li Collegj, e li Monasterj, o altri corpi universali.

Ma quando siano uniti a' Beneficj, overo ad una Dignità particolare, in tal caso la vacanza và regolata dal Beneficio principale, eccetto il caso delle Vicarie perpetue, le quali siano solite

con-

conferirsi in titolo; mentre queste cadono sotto le riserve, e le affezioni, e camminano con le stesse regole delli Beneficj, circa il 6 modo di provederle: Bensì che, quando siano di Chiese Parrochiali, non è bisogno di usare la forma del concorso; ma la Provista si deve fare a nomina del Rettore della Chiesa, alla quale sia unita, conforme nel suddetto titolo delle Parrocchie si discorre, in occasione di trattare della forma del concorso.

Entrano però questi effetti, col presupposto che l' Unione sia ben provata, ed ancora che sia valida; overo che resti in piede, sicchè non sia rivocata: E quindi siegue che questa materia d' Unioni si restringe a tre ispezioni: Una cioè circa la sua prova sufficiente: L'altra presupposta la prova; circa la validità: E terzo, presupposta la validità, circa la durazione, overo la rivocazione respettivamente.

Per quello che tocca alla prima ispezione della prova: Quando vi sia il titolo esplicito, in tal caso non vi cade disputa, la quale piuttosto cade sopra la validità, o invalidità, onde cada questa disputa della prova quando si pretenda che il Beneficio sia unito, senza che ne apparisca il titolo espresso, ed in che modo si sia fatto.

Ed in ciò non facilmente vi si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso; mentre vi entra quello stesso che così frequentemente si è detto, ed opportunamente conviene sempre ripetere: cioè che nelle materie, le quali non dipendono dagli articoli di ragione, ma dal fatto, non si può dare una regola uniforme, dipendendo il tutto dalle circostanze di ciascun caso.

Ma parlando con le generalità: La regola è, che l' Unione 7 non si presume, e come cosa odiosa, desidera una prova stretta e rigorosa, con l' immemorabile, overo con la centenaria, senza che apparisca di principio vizioso, sicchè si possa allegare ogni titolo migliore, secondo la solita virtù, ed operazione di questo tempo: O veramente col titolo colorato di buona fede, o con la fama di quello, congiunto con la quadragenaria, e che il possesso sia cavato dagl'atti univoci, e non equivoci; onde non siano referibili al padronato, overo alla protezione, o pure all' amministrazione, overo a qualche altra ricognizione di tributo, o di censo, conforme in occasione di casi seguiti si va discorrendo nel Teatro, al quale però, ed a' professori in occorrenza converrà ricorrere; sicchè non è materia capace di una regola certa, e generale applicabile a tutti i casi; mentre la decisione dipende dalle circostanze particolari: Entrandovi quella generalità, che in dubbio gli atti equivoci, e capaci di diversi titoli si devono interpretare in esclusione dell'Unione. B

B *Di questa materia dell'Unione si parla nel lì disc. 43. e molti seguenti di questo titolo.*

Pre-

Presupposta la prova sufficiente: Per quello che appartiene all' altra ispezione della validità; deve vedere, se l'unione si sia fatta dal Papa, overo dall'Ordinario, o da altro Prelato inferiore: Attesocchè quando si sia fatta dal Papa, in tal caso non vi cade la questione sopra il difetto della podestà, mentre in questa materia Beneficiale, come tutta dipendente dalla legge positiva, la podestà del Papa viene stimata assoluta: Che però vi cade solamente la questione della volontà per capo di sorrezzione, o di falso presupposto, o di altra circostanza, che porti il difetto dell' intenzione: Ma ciò parimente non riceve una regola certa, e generale applicabile a tutti li casi per dipendere il tutto dalle circostanze di ciascun caso in particolare.

8

Ma presupposto che tal difetto non vi cada: Tuttavia vi sogliono cadere delle questioni per causa della rivocazione, la quale nasce dalla regola della Cancellaria rivocatoria delle Unioni: Cioè che nella creazione del nuovo Papa, tra l'altre regole della Cancellaria che da questo si fanno, una è questa di rivocare tutte l' unioni fino a quel giorno fatte, le quali non avessero avuto il suo effetto, sicchè sotto questa regola cadono quelle Unioni, le quali non abbiano avuto la sua effettuazione, e questa nasce dalla vacanza per la morte naturale, overo per la civile di colui, il quale era il possessore del Beneficio unito, mentre per ordinario le Unioni si fanno de' Beneficj non ancora vacati, per quando vacaranno, e senza pregiudizio del possessore: Bensì che a questo effetto basta l'effettuazione in parte, onde se si facesse l'Unione di più Beneficj, e ne seguisse l'effettuazione in alcuni, questo basta. C

9

C *Negli stessi luoghi.*

Ed in oltre, se l'Unione sarà stata per una causa necessaria, in tal caso non cade sotto questa regola rivocatoria: Però circa questa necessità si cammina con qualche rigore, cioè che s'intenda della necessità precisa; non già di quella, la quale si faccia per una maggiore comodità delli Beneficiati, e degli altri, li quali servono la Chiesa, sicchè sia necessità tale, che non possano in altra maniera vivere, e che altrimente per procacciarsi il vitto gli convenga di abbandonare il servizio della Chiesa, conforme in occasione di casi seguiti si và discorrendo nel Teatro. D

10

D *Nel detto discorso 43.*

Li maggiori dubbj però cadono in quelle Unioni, le quali si facciano dall' Ordinario, e dagli altri inferiori Prelati: Attesocchè generalmente di qualunque unione si tratti, non si possono unire, se non quei Beneficj, li quali potrebbono spettare alla loro Provista, o Collazione, quando quella sia seguita, o che potesse seguire: Che però, o si tratta dell'Unione de' Beneficj già vacati, in maniera che siano di libera collazione di esso Ordinario:

11

rio: Ed in tal caso non vi cade dubbio alcuno, attesocchè, mentre li potea liberamente conferire, ha possuto ancora unirli, quando vi concorrano gli altri requisiti: Ma se non siano ancor vacati, sicchè si uniscano per quando verrà il caso della vacanza, allora si cammina con la distinzione che: O si tratta di quei Beneficj, li quali siano soggetti alla riserva, overo all' affezione già impressa, e che li Beneficialisti dicono *continua*, o invariabile, come sono le riserve reali, e personali; Ed in tal caso l'Ordinario non può mettervi le mani, non potendo darsi il caso, che li Beneficj siano a sua libera collazione: Overo si tratta di quei Beneficj, nelli quali vi possono cadere solamente le riserve contingibili, ed eventuali, che sono la locale, per la vacanza in Curia, overo la temporale per quella de' mesi: Ed in tal caso l'Unione si può fare, ancorchè dipoi seguisse la vacanza, in maniera che vi entrasse la riserva, mentre nascendo dal caso, overo dall'eventualità, non vi si può considerare la fraude: Purchè le circostanze del fatto non la portino: Cioè che l' Unione si fosse fatta in tempo, che verisimilmente avrebbe dovuto seguire la vacanza, in modo tale che vi entrasse le riserva: Sicchè parimente la materia non è capace di una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari, come in materia più di fatto, che di legge.

E' stato dubitato appresso i Beneficialisti antichi se l'indulto, il quale concede a' Cardinali, ed agli altri, di potere conferire anche li Beneficj riservati, o affetti tolga via questo impedimento, onde si possano unire anche i riservati, ma conforme di sopra si è accennato, trattando di questi indulti, oggi sta ricevuto, che ciò non si possa fare, e che gl'indulti non suffraghino per questo effetto.

12

Si richiedono ancora la giusta causa, ed alcune solennità, stante che questa Unione si stima una specie di alienazione, per la quale non basta la podestà senza la giusta causa, ed alcune solennità: Che però; o si tratta d'Unione, la quale si faccia al seminario; e quando questo non sia ben provisto, e che vi concorra il consenso del Capitolo, ed anche la tassa sopra la contribuzione, così dello stesso Vescovo, come del Capitolo, e degli altri Beneficiati (il che si stima necessario come per una specie di forma) ed in tal caso l'unione cammina bene: Purchè però si tratti di seminario già eretto, non potendosi fare l'Unione per il seminario erigendo: Chiamandosi eretto, non già per la la formalità della casa materiale, mentre importa poco, se la casa sia propria del seminario, overo sia casa ad affitto, ma per l'esistenza formale degli alunni, i quali ivi attualmente vivano.

13

Ma

Ma se l' Unione fosse fatta ad altri Beneficj, in tal caso vi si ricerca la giusta causa della necessità, overo dell'utilità del culto divino, o di altra utilità pubblica: Ed oltre il consenso del Capitolo, quando il Beneficio sia Curato, vi si ricerca ancora il consenso del popolo, e del Rettore: Come anche quando si trattasse d' Unione da farsi alli Canonicati, ed alle Prebende delle Cattedrali, in conformità di quello che dispone il Concilio di Trento, si deve parimente vedere se vi sia il bisogno, sicchè non sia Unione, la quale si faccia per soprabbondante comodità, o impinguazione de' possessori, ma per servizio, e decoro della Chiesa, acciò in tal modo possa avere de' migliori ministri, e serventi.

14

E quando anche vi concorre la suddetta giusta causa: Tuttavia (secondo i sentimenti del suddetto Concilio di Trento, overo secondo la sua più ricevuta interpretazione) non si può fare l'Unione alla mensa capitolare, overo alla massa comune, ma si deve fare a ciascun Canonicato, o Prebenda, secondo il bisogno. E

E *Di tutto ciò nelli medesimi luoghi di sopra accennati.*

Bensì che, venerando le tradizioni de' nostri Maggiori, e quello che appresso di loro sta ricevuto, overo che da' Superiori si sia interpretato; questa restrizione non pare che abbia del probabile, non sapendosi conoscere una ragione, la quale appaghi l' intelletto: Attesocchè essendo communemente approvato, e lodato l' uso, overo l'introduzione d'alcune Chiese primarie; come (per esempio) sono le tre Basiliche di Roma, e le ricche Chiese di Toleto, di Burgos, di Compostella, e di Siviglia, ed altre in Ispagna, che anche le robbe, e l'entrate antiche certe si si siano ridotte ad una massa comune a forma di distribuzioni cotidiane; mentre in tal modo la Chiesa è molto meglio servita, che essendo distribuite l'entrate in Prebende: Quindi per conseguenza non si sa vedere per qual ragione non debbano essere regolate nello stesso modo quelle robbe, o rendite, le quali per questo mezzo dell' Unione si aggiungano principalmente al suddetto fine.

Molte altre questioni sogliono occorrere sopra questa materia dell'Unione, e sopra la sua validità, che non è facile, senza gran digressione produttiva piuttosto di qualche confusione, il ridurle a questo compendio per la capacità d' ogni uno: Che però, in occorrenza de' casi più insoliti, e più rari, si dovrà ricorrere a' professori, ed anche si potrà vedere quello se ne discorre nel Teatro. F

F *Negli stessi luoghi.*

E particolarmente quando l'Unione possa patire qualche difetto; tuttavia, se vi concorrerà il possesso pacifico quadragenario, questo lo sana; mentre per tal' effetto, ogni volta che non sia

15

un

G un difetto così chiaro, il quale cagioni una mala fede, basta per dare un titolo colorato, overo una buona fede, la quale congionata con la quadragenaria ferma lo stato. G

Se ne tratta nel Supplemento.

16 Come ancora quello, che si è detto dell' Unione da farsi alli Canonicati per disposizione del Concilio, è adattabile alle Dignità, per concorrervi le stesse ragioni, anzi maggiori, conforme più distintamente si accenna nel Teatro. H

H *Nel disc. 46. di questo tit.*

17 Quel che si dice del difetto della podestà degli inferiori del Papa di fare le Unioni senza la causa, e senz'alcune solennità, come una specie d' alienazione, cammina parimente nelle divisioni delle Chiese, le quali già fossero legittimamente unite, overo nelle dismembrazioni, con l'erezione delle nuove Chiese: Attesocchè questi, e simili atti, con i quali si muta lo stato del Beneficio, importano una specie d' alienazione; che però vi bisognano la solennità, e la giusta causa: E sopra questo particolare di dismembrazioni, o divisioni, o nove erezioni, si discorre ancora di sotto nel titolo delle Parrocchie in questo medesimo libro.

CA-

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Delle Commende, e delle Coadjutorie. Ed anche delle grazie espettative.

SOMMARIO.

1 *Le Commende vanno regolate come i Beneficj.*
2 *Portano affezione; e di quali Commende si tratta.*
3 *Non mutano lo stato del Beneficio.*
4 *Delle Coadjutorie; e de' suoi requisiti.*
5 *Dell'antidata che si usa nelle Coadjutorie.*
6 *Delle prerogative de' Coadjutori.*
7 *Che questa grazia di Coadjutoria importi affezione; e quando.*
8 *Che anticamente fosse frequente l'uso delle grazie espettative.*
9 *In che cosa oggi siano in uso a somiglianza; e del di più nella materia.*

CAP. XVI.

1 LE Commende per una regola generale camminano con gli stessi termini, overo con le stesse regole de' enefici, così circa l' età, come anche circa gli ordini, e gli altri requisiti: Purchè però si possano dire veri Beneficj, non già quando si trattasse d' alcune provisioni piuttosto profane che ecclesiastiche, alle quali per un modo di parlare si dia questo nome, o titolo di Commende, come per una similitudine: Nella maniera che insegna la pratica in Italia nella Religione Militare di S. Stefano, ed in altre simili, che in diversi luoghi si accennano nel Teatro. A

Non si dà però nella vacanza delle Commende la provista libera degli Ordinarj, overo degli altri inferiori Collatori; mentre il darsi in Commenda, cagiona una certa apposizione delle mani 2 del Papa, dalla quale nasce l'affezione: Maggiormente che per lo più il dare in Commenda non si pratica, che ne' Beneficj Regolari, e particolarmente ne' Monasterj Concistoriali, overo descritti nelli libri della Camera, ne i quali, senza questa affezione, cade sempre la riserva. B

3 Quelle Commende, le quali si danno 'a Cardinali, a' Prelati, e ad altri Chierici secolari, non mutano la natura del Beneficio, il quale

A *In questo titolo nelli disc. 95. e 98. e nel lib 10. de' Fidecommissi nel disc. 8. e nel lib. 13. de' Padronati nel discorso 20.*

B *Nel disc. 4. di questo titolo.*

le in tutti gli altri effetti, e privilegi resta regolare; mentre solamente l'alterazione consiste nella persona che lo possiede, overo che l'amministra.

Le Coadjutorie con la futura successione sono grazie, le quali non si possono fare dall'Ordinario, ma solamente dal Papa, ed il suo requisito sostanziale è quello dell'infirmità del Coadjuto, la quale venga stimata perpetua a giudizio de' periti, e sia tale, che dia un impedimento, se non preciso, almeno morale per lo servizio della Chiesa, overo per l'esercizio di altre cose, che il beneficiato sia tenuto fare: Bensì che se il Coadjuto fosse in età grave sopra gli anni settanta, questa vecchiaja si dice aver natura, o qualità d'infirmità, ancorchè si ritrovasse in istato di buona salute.

4

E l'altro requisito è, che nel tempo si fa la grazia, il Coadjuto sia vivo, sicchè il Beneficio sia pieno, importando poco che segua dipoi anche presto la vacanza, ed ancorchè non si fossero ancora spedite le Bolle, onde la grazia non avesse avuto il suo effetto.

Anzi, quando si tratta de' paesi lontani, perlochè vi possa cadere il dubbio, che in tempo nel quale si spedisce la grazia, e si paga la componenda, e si fanno altre spese, possa esser morto il Coadjuto, in tal caso per evitare questo dubbio (ogni volta che non vi siano circostanze di mala fede) si suole concedere l'antidata di un mese dentro l'Italia, e due di là da i monti: Purchè però il tempo sia sempre posteriore al giorno del presentar della supplica: Questa è pratica appoggiata ad una ragionevole equità, per il pericolo che si correrebbe di fare una spesa notabile inutilmente: Però non si dà mai il caso che ciò si giustifichi; attesocchè per l'eccellenza dell'Officio, e della gran fede del Datario, per uno stile ricevuto de' Tribunali, si nega la facoltà di provarlo. C

5

C *Nel disc. 42. di questo titolo.*

Quali poi siano le prerogative del Coadjutore; e quali emolumenti gli spettino; e che luogo occupi in Coro: O pure se fatto il caso della vacanza, debba pigliare il nuovo possesso, e fare la nuova professione della fede, con casi simili, si discorre nel titolo seguente de' Canonici, per essere cosa proporzionata alla suddetta materia.

6

Opera parimente questa grazia della Coadjutoria, quando sia valida, e perfetta, lo stesso effetto di sopra accennato dell'affezione per l'apposizione delle mani del Papa, ma non già quando la grazia fosse imperfetta, o invalida, mentre in tal caso si ha, come se non vi fosse.

7

Anticamente, prima del Concilio di Trento, era frequente l'

uso

8 uso delle grazie espettative, cioè delle Provisle che si faceano de' Beneficj ancora pieni, dà ora per allora, che ne seguisse la vacanza, a somiglianza di quelle investiture preventive, o abusive, le quali si danno de' Feudi, o de' beni enfiteutici, prima che la vecchia investitura spiri per quando verrà il caso, o pure negli ofsicj vacabili D: Non è meraviglia, che frequentemente ne trattino i Beneficialisti antichi: Ma perchè questa usanza doppo il Concilio di Trento è quasi bandita, e particolarmente nell'Italia, sicchè molto rari, e quasi niuni sono i casi, ne' quali ciò si pratichi: Attesocchè, quando i Cardinali, o altre persone qualificate, le quali il Papa volontieri suole gratificare, desiderano che l'Abbazie, o li Beneficj da loro posseduti ricadano doppo la loro morte alli proprj nipoti, o ad altri parenti, o amorevoli, usano di rassegnarli con la riserva de' frutti, conforme si è accennato di sopra: Quindi per conseguenza segue, che sarebbe una vana digressione il diffondersi in cosa poco praticabile: Maggiormente che essendosi introdotto questo uso nelle pensioni, si vanno sotto quella materia accennando quelle cose le quali riguardano questa sorte di grazie preventive, o espettative, anche ne' Beneficj: E se in qualche caso raro occorresse di ciò trattarsi, converrà ricorrere a' professori pratici, a' quali bisogna pure lasciar qualche cosa.

9

D Nel lib. 2. de' Regali nel disc. 3. e nel libro 4. dell' Enfiteusi nel discorso 1.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Del valore del Beneficio; Della sua espressione e prova: E degli effetti che nascono, quando si sia malamente espresso: Ed anche dell'introduzione, e pagamento delle annate; e degli altri emolumenti.

SOMMARIO.

1 *Nelle Provisste dell'Ordinario non bisogna giustificazione del valore.*
2 *Nelle Provisste Appostoliche è necessario; e per qual ragione; ed in quali sorti di Beneficj, o di Provisste.*
3 *Quando il valore si possa aggiungere.*
4 *In che moneta si narra.*
5 *Degli effetti per i quali si suol disputare del valore.*
6 *Del valore per le Provisste dal Nunzio di Spagna; e di altri Indultarj.*
7 *Della prova rigorosa* per l'impetra certo modo *per questo capo del valore.*
8 *Del ragguaglio decennale.*
9 *Si calcolano solamente i frutti certi; e quali siano tali.*
10 *Della detrazione de' pesi, e delle spese.*
11 *Quando si debba ben coartare la negativa.*
12 *Quali cose scusino la mala narrativa del valore.*
13 *Di alcune rendite se vadano, o nò a conto del valore.*
14 *Che in alcune Parti tutti li Beneficj si narrano* in ventiquattro.

CAP. XVII.

1 NElle Collazioni de' Beneficj, le quali si fanno dalli Vescovi, e dagli altri Ordinarj, non entra ispezione alcuna sopra il valore, importando poco, che i Beneficj siano ricchi, o poveri, non potendo pigliarne l'Ordinario Collatore emolumento alcuno: Ed ancora perchè essendo le Provisste dell' Ordinario di moto proprio, non hanno bisogno d' altra giustificazione, attesocchè l'Ordinario si deve presupporre informato dello stato de' Beneficj, e di tutte l'altre cose della sua Diocesi, conforme di sopra già si è accennato.

Cade dunque questa ispezione nelle Provisste Appostoliche, per una

una regola della Cancellaria, la quale si dice del *valore*, che si debba giustificare il valore narrato del Beneficio, sicchè non giustificandosi, la grazia sia di niun valore.

Credono alcuni, ch'essendo fatta questa regola per l'interesse dell'annate, le quali si devono pagare agli Officiali della Cancellaria, debba solamente aver luogo, quando si tratta di quei Beneficj, li quali passano il valore di ventiquatro ducati di Camera, onde se ne debba pagare la mezza annata, la quale non si paga per quei Beneficj, che non passino questo valore. Però questa opinione viene più comunemente riprovata, sicchè in pratica è più ricevuta l'opinione contraria; cioè chè bisogna in qualsivoglia Beneficio per piccolo che sia narrare lo stesso valore, sotto la stessa pena: Attesocchè la suddetta regola non è fondata solamente nell'accennata ragione, ma ancora perchè il Papa vuol essere informato del vero valore de' Beneficj per piccoli che siano all'effetto di regolare da quello la sua volontà nel modo di distribuirli; mentre altrimente si potrebbono commettere molte fraudi, estorquendo le Proviste de' Beneficj considerabili col presupposto falso della loro tenuità, conforme frequentemente la pratica insegna.

Come ancora, sebbene dagli antichi è stato dubitato, se questa regola del valore cammini nelle Proviste di *moto proprio*: Tuttavia oggi è ricevuta l'opinione affermativa: Anzi che si deve anche narrare il vero valore degli altri, li quali già si possedessero, e che si dicono ottenuti per la stessa ragione di regolare la volontà del Papa, il quale verisimilmente non avrebbe dato il Beneficio a quella persona, se avesse saputo, che fosse già provista sufficientemente con gli altri Beneficj, esprimendosene il loro vero valore: Bensì che questa necessità degli ottenuti non cammina nelle grazie di *moto proprio*.

Per un certo stile però della Ruota si sostiene la narrativa nella sesta parte di più: Ed anche per la facoltà di aggiungere, la quale si suole riservare nella supplica, sarà sempre a tempo il 3 provisto di correggere l'errore, e di asserire il vero valore per la terza parte solamente: Purchè però ciò segua prima di consumare la grazia con la totale spedizione delle Bolle, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. A

A *Nel disc. 90. di questo titolo ed in altri ivi accennati.*

Il valore per l'uso della Dataria non si narra in quella moneta che corra in quei paesi, nelli quali siano i Beneficj, ma si narra in ducati di Camera, ciascuno de' quali importa uno scudo d' 4 oro delle stampe nuove correnti d'Italia, ed un giulio di più, dandosi questo giulio per ragguagliare il valore dell'antico ducato d'oro Romano largo, overo del sole; sicchè la moneta del paese

anderà ragguagliata con questo valore, nella maniera che più distintamente si discorre nel libro seguente nel titolo delle Pensioni, discorrendo di pagare le pensioni riservate in ducati di Camera, o in scudi d'oro nella moneta paesana.

La giustificazione, overo la prova di questo valore si suole 5 considerare a cinque effetti: Primieramente per quella giustificazione delle cose narrate, la quale si deve fare appresso l'esecutore deputato nelle Lettere Appostoliche della Provista del Beneficio, come vacante per altro capo, all'effetto di eseguirle: Secondariamente per sostenere, o respettivamente per impugnare, o per ridurre la pensione, la quale si fosse riservata sopra il Beneficio: Terzo per vedere, se il privilegio del Padronato a motivo dell' aumento della dote sia per causa onerosa, e preponderante, o nò: Quarto per sostenere le Proviste de' riservati, le quali si facciano per alcuni Prelati inferiori in virtù degl'Indulti Appostolici: Come per esempio è il Nunzio di Spagna, il quale può provedere li Beneficj non qualificati, li quali non passino il valore di ventiquattro ducati; conforme si è accennato di sopra, trattando degl'Indulti: E quinto per le impetrazioni, che si facciano delli Beneficj, de' quali ne siano già stati provisti altri, per il capo della nullità, o della vacanza la quale proviene da questa regola del valore, e che da' Beneficialisti si dicono *impetrazioni certo modo*, o veramente *piscatorie*.

Al primo effetto non si cammina con rigore, ma basta una prova tale quale, anche della fama, e del comune giudizio, o riputazione, essendo questo un processo sommario, più tosto estragiudiziale, che giudiziale.

Del secondo si parla nella sua propria materia delle Pensioni nel libro seguente; che però non conviene quivi ripeterlo; mentre si può ivi vedere: E lo stesso si dice del terzo, del quale parimente si discorre nel titolo del Padronato nello stesso libro seguente.

Del quarto effetto si è accennato qualche cosa nel capitolo decimo; cioè che sia tenuto il Nunzio, prima di fare la Provista, 6 pigliare informazione del valore secondo la forma stabilita nello stesso suo Indulto; sicchè, senza l'adempimento di questa formale Provista sarà nulla, ancorchè il Beneficio fosse tale, che cadesse sotto la sua facoltà: Ed in oltre adempita che sia questa forma, se un altro impetrerà il Beneficio dal Papa come riservato, col presupposto che sia di maggior valore, ancorchè le regole generali di ragione dispongono, che il peso di provare debba essere dell'Attore, onde al Reo, ed al possessore basta di vincere fuggendo, per il difetto della prova non fatta dall'Attore,

con-

conforme si discorre nel libro decimoquinto de' Giudicj: Tuttavia in questo caso si cammina all'incontrario; cioè che il provisto del Nunzio, ancorchè sia Reo, e possessore, se vorrà impedire al provisto Appostolico l'esecuzione delle sue Lettere, sia egli tenuto giustificare il valore, e mostrare, che il Beneficio cada sotto la facoltà del suo Collatore: E ciò generalmente cammina in tutti gli altri, li quali abbiano questi Indulti così limitati; mentre il Nunzio di Spagna si porta per esempio solamente, attesa la ragione, ch' in pratica per lo più nelle sue Proviste cadono queste questioni. B

B *Nel d. disc. 90. ed anche nel discorso 26. di questo titolo.*

7 Finalmente circa l'ultimo effetto di quella giustificazione del valore, la quale si deve fare dall'impetrante piscatore, come per obietto, all'effetto cioè di mostrare la nullità della Provista fattane ad un'altro, e per conseguenza, che la sua impetra abbia il suo effetto, la prova deve essere rigorosa, e ben concludente, non solamente perchè questo è il fondamento principale della grazia, e dell'intenzione dell'Attore, ma ancora perchè si tratta di provare un delitto, dal quale nasca la pena formale della privazione del Beneficio, e conseguentemente la prova dev' esser piena, e ben concludente;

Per questa prova dunque cumulativamente si desiderano più requisiti, perlochè si stima una prova molto difficile, e che rare volte in pratica si riduce a porto, che però di questi impetranti, li quali si dicono *certo modo*, overo piscatori, molto di raro se ne vedono di coloro, li quali arrivino ad ottenere l'intento per questa strada odiosa: E per conseguenza è una gran carità, ed un'atto molto lodevole de' professori accreditati lo sconsigliarne li pretensori, li quali stanchi dalle spese, e dalli disaggi della Curia, e desiderosi di ritornarsene in patria provisti, non sapendo le difficoltà, s'ingolfano in ciò volontieri (come si dice) senza biscotto.

8 Il primo requisito dunque si stima quello della certezza de' frutti, e questa va regolata, non già da uno, o da più anni, ma dal ragguaglio di un decennio, cioè di cinque anni prima la Provista, e cinque anni dipoi: O pure per più antecedenti, se non fossero corsi tanti doppo a compire il decennio: Attesocchè non si deve badare al maggiore, o al minor frutto di uno, o più anni; mentre ciò può nascere da una causa accidentale, ed insolita; che però si deve attendere un tempo considerabile, facendo il ragguaglio di molti anni, con la dovuta compensazione dell'anno sterile col fertile, e così stabilire il valore.

9 Secondariamente questo valore s'intende solamente delli frutti certi, ma non degl'incerti, li quali provengano dalle oblazioni, e dalle limosine volontarie, quando l'esperienza per un lungo corso

di tempo non ne porti una certezza tale, che si ritroverebbono ad affittare per una certa Risposta: Come ancora non vanno computate nel valore le distribuzioni cotidiane, per essere un salario, ovvero una mercede del servizio della fatica personale, sicchè non è frutto del Beneficio: Attesocchè sotto il nome de' frutti vengono solamente quelli, li quali si ottengano senza servire *in divinis*: Lo che però non camina nelle facoltà delli Nunzj, e degli altri Indultarj, conforme di sopra si è accennato nel detto capitolo decimo.

10 Terzo che ne vadano detratti tutti i pesi, e le spese che sono connaturali, e necessarie per lo Beneficio, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, al quale però nell'occasione sopra ciò si potrà ricorrere: E questa detrazione de' pesi dev'essere provata con una negativa ben coartata; che però si ricercano i testimonj, li quali siano molto bene informati, sicchè ne assegnino le cause ben concludenti della scienza.

11 Non è bisogno però di coartare la negativa dell'esistenza degli altri beni, e frutti: Attesocchè, se con quelli, li quali si sono giustificati, il valore si prova eccedente, molto più sarebbe se vi fossero dell'altre robbe.

E questa è la differenza tra la prova, la quale si deve fare a questo effetto: E l'altra per lo suddetto secondo effetto delle pensioni: Essendo che per lo presente effetto non bisogna provare la negativa degli altri beni, ma si deve provare la negativa delli pesi: E per quell'altro delle pensioni si deve coartare la negativa degli altri beni, e de' frutti, ed emolumenti, senza che vi sia il bisogno di coartare la negativa de' pesi; mentre se li frutti provati dal titolare sono in tal somma, che meritano l' annullazione, overo la riduzione, molto più questa entrerà, quando vi possano essere degli altri pesi, li quali diminuirebbono più i frutti già provati.

12 E finalmente, che non vi concorra qualche legittima scusa, la quale escluda la colpa, overo il dolo, onde si possa dire, che la narrativa si sia fatta con buona fede: Che però a questo effetto si sogliono considerare tre circostanze: Cioè gli affitti passati: La publica voce, e fama: E le ultime Provisste del Beneficio fatte con questa narrativa minore, e che abbiano avuto il suo effetto; mentre in tal maniera l'impetrante potrà dire di avere avuto un giusto motivo di credere che tale fosse il vero valore.

Bensì che doppo che egli abbia posseduto per qualche tempo notabile il Beneficio, e che si sia bene certificato del vero valore, e che dolosamente trascuri di sanare questo difetto, in tal caso vogliono i Beneficialisti, che di rigore queste scuse non gli debbano suffragare: Però rare volte, e quasi mai ciò si arriva a mettere in pratica.

Cado-

Cadono molte questioni sopra questa materia del valore: Così nel punto, se alcuni effetti si debbano mettere a conto, o nò: Come 13 sono particolarmente la casa dell'abitazione, e gli emolumenti della giurisdizione, ed altre cose simili: Parimente ancora sopra la qualità de' pesi, e quali vadano detratti, o nò: Però sarebbe una soverchia digressione da cagionare più tosto qualche confusione l'avere ad esaminare il tutto minutamente a questo effetto; mentre (conforme si è accennato) molto di raro in pratica si arriva a convincere questo difetto: Per tanto si potrà vedere quel che se ne discorre nel Teatro, ed ancora quel che se ne accenna nella suddetta materia delle Pensioni; in occasione delle quali di ciò si suole più frequentemente disputare. C

C *Nel suddetto discorso 90.*

In alcune Parti: O sia per Concordati: O sia per Privilegi: 14 Apostolici; Overo per un'antica consuetudine, li Beneficj si narrano generalmente nel valore delli ventiquattro ducati, ancorchè siano di maggior valore, sicchè non entra questa regola. D

D *Nel suddet. luogo, ed in altri ivi accennati.*

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Dell' altre cose, le quali si devono giustificare per la validità, e per l'esecuzione della grazia: E particolarmente del modo della vacanza; e se non giustificandosi il modo espresso, basti di giustificarne un' altro, per il quale ne spettasse parimente la provisione alla Sede Appostolica: E delle diverse specie, o forme di Provista; una delle quali si dice in forma graziosa, e l'altra in forma rigorosa, o *dignum*; con le differenze tra l'una, e l' altra.

SOMMARIO.

1 *Quali cose si debbano giustificare.*
2 *Della cagione di tal giustificazione.*
3 *Della differenza delle cose narrate sopra la più esatta prova.*
4 *Della purità del sangue, e della nobiltà.*
5 *Se; e quando suffraghi la clausula generale, che il beneficio vachi in* qualunque modo.
6 *Della differenza della giustificazione se vi sia, o nò contradittore legittimo.*
7 *Della differenza tra la Provista in forma* dignum, *ed in forma graziosa.*

CAP. XVIII.

Itenendo la stessa distinzione accennata nel capitolo antecedente tra le Proviste dell'Ordinario, e le Appostoliche; cioè, che la necessità della giustificazione della vacanza, e dell' altre cose narrate, cammina in queste seconde Proviste Appostoliche, e non nelle prime dell' Ordinario, per la ragione ivi assegnata: E restringendosi alle Proviste Appostoliche per il capo della riserva, overo dell' affezione: La prima giustificazione, la quale si ricerca come la principale, e più essenziale, è quella della suddetta riserva, o affezione, come fondamento della grazia; che però si deve concludentemente giustificare da colui il quale in essa si fonda: Per tanto se la riserva si cava dal tempo per la ragione de' mesi, bisogna concludentemente provare,

che

che la vacanza sia seguita in quel mese, nella maniera che si è accennato di sopra nel capitolo ottavo, trattando di questa riserva, quando il tempo della morte sia incerto, e particolarmente quando occorra nella mezza notte di quel giorno, il quale divide un mese dall'altro.

2 Lo stesso cammina in tutte l'altre specie di riserve, overo di affezioni, così personali come reali, o locali, nella maniera che sopra si è accennato, trattandosi di queste riserve, o affezioni: E ciò non nasce dalle regole speciali della materia Beneficiale, ma dalle regole generali di ragione; cioè che ciascuno deve provare concludentemente quella qualità, o circostanza, la quale sia fondamento della sua intenzione, ancorchè consista nella negativa: Nella maniera che particolarmente occorre, quando un Vescovo abbia accettato l'alternativa, ma si pretenda, che non la debba godere per non essere in residenza, sicchè li mesi li quali per altro sono ordinarj, diventino Appostolici; attesocchè questa negativa si deve provare dal provisto Appostolico, con casi simili.

3 Si devono ancora giustificare tutte l'altre cose narrate nelle Lettere Appostoliche, acciò a queste si dia legittimamente l'esecuzione: Come (per esempio) sono il Chiericato, la Nobiltà, il Dottorato, la Cittadinanza, e le altre qualità contenute nelle Lettere.

Bensì che sopra la qualità della giustificazione, si deve camminare con la distinzione; cioè che: Altre sono quelle qualità, o circostanze, le quali siano il principal fondamento della grazia, e senza le quali quella non si sarebbe conceduta, come forse necessarie, o connaturali al Beneficio: Ed altre sono quelle, le quali qualificano la persona, sicchè abbiano possuto facilitare, overo dare qualche maggior motivo al Papa di fare la grazia: Attesocchè, quando si tratta delle qualità sostanziali, e che si possono dire il fondamento principale della grazia, si cammina con un maggior rigore, bisognandovi una prova più concludente, e perfetta, di quello che bisogna nell'altro caso, nel quale si stimano sufficienti le prove anche leggiere, e tali quali.

4 Occorrono particolarmente in Ispagna, ed in Germania le dispute sopra la qualità della purità del sangue; cioè, di non essere descendente da' Giudei, o da altri Infedeli, overo quella della Nobiltà, secondo le diverse consuetudini, o privilegj delle Chiese: Ma in ciò non si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso; cioè, se questi Statuti vagliano, e se valendo, vi si sia derogato: Ed ancora a chi spetta il peso di fare la prova, e particolarmente circa la purità, o l'impurità del sangue; ed è, se al provisto di provare la purità, o pure all'oppositore di provare l'impurità: Attesocchè, sebbene la regola generale assiste al

al provisto; e che più presto si presume la purità che l'impurità: Tuttavia si deferisce molto all'osservanza.

5 Quando poi non si giustificasse il modo narrato della vacanza, ma che se ne giustificasse qualche altro simile, in maniera che ne segua lo stesso effetto della risserva, overo dell'affezione, sicchè la provista spetti ancora alla stessa Sede Appostolica: In tal caso entra il dubbio, se ciò basti per una certa clausula, la quale è solita mettersi, che s'intenda fatta la Provista, o vachi il Beneficio *in quel modo*, o *in qualunque altro*.

Ed in ciò si cammina con la distinzione, che se il modo narrato della vacanza resta falso anche de' fatto; cioè che in niuna maniera sussista quello si sia presupposto; in tal caso la suddetta clausula non suffraghi: O veramente sussiste de fatto, ma patisce qualche difficoltà in termine di ragione: Ed in tal caso suffraghi, conforme più distintamente se ne discorre nel Teatro; mentre sarebbe soverchia digressione il diffondervisi più. A

A *Nelli disc. 36. 50. e 77. ed in altri di questo titolo.*

Dipende ancora in gran parte questa materia della giustificazione dalla qualità dell'Esecutore, se sia mero, o se sia misto: Overo

6 dalla qualità del contradittore, cioè se vi sia, o nò: E se essendovi, si possa dire veramente legittimo, conforme si discorre nel capitolo seguente: Attesocchè, quando l'esecutore sia misto, e che vi sia il contradittore, si deve camminare con la formalità del giudizio, e si devono fare le prove concludenti con il dovuto ordine giudiziario: Che (all'incontro) quando si tratta dell'esecutore mero, e senza contradittore, bastano le prove leggieri, e tali quali: Anzi anche l'informazioni estragiudiziali; sicchè, se si fosse già data l'esecuzione, si presume che l'esecutore si sia bene informato, e che appresso di lui si siano giustificate le cose narrate, non essendo necessario che di ciò apparisca processo formale, e giudiziario.

Alcuni in questo proposito vanno distinguendo la Provista in forma graziosa, e la rigorosa, che da' Beneficialisti si dice in forma *dignum* (per rispetto che le Lettere Appostoliche sogliono cominciare

7 da questa parola *dignum*): Cioè che nel primo caso basti una giustificazione tale quale, ma non nell' altro: Assegnandosene la ragione della differenza, che quando si tratta della Provista nella forma graziosa, quella si dice pura, e perfetta da principio, sicchè il Papa parla a dirittura col provisto, al quale indrizza le sue Lettere, dicendo in quelle di provederlo, e di conferirgli il Beneficio, e dandogli ancora alcune Lettere a parte, con le quali si deputano gli esecutori per la mera esecuzione della grazia: E questa forma si suole usare con coloro, li quali o per attestazione dell'Ordinario, o perchè siano cogniti al Papa, overo al Datario, o in altra maniera abbiano giustificato la loro idoneità: Ma nell'altro caso, per non esservi questa giustificazione, si spediscono le Lettere nella suddetta forma rigorosa, la quale si dice

dice *dignum*, sicchè la grazia, o la provista non è pura, ma imperfetta, e condizionale: Attesocchè il Papa scrive con le sue Lettere all'Ordinario, overo ad un'altro esecutore, che ritrovando idonea quella persona, gli conferisca in suo nome il Beneficio, che però non sia una Provista, ma un ordine, overo un mandato di dovere provedere, sicchè ciò non dia ragione reale al provisto sopra il Beneficio, ma che gli dia solamente una potenza, overo una speranza di ottenerla.

Tuttavia anche in questo caso della Provista in forma *dignum* il tutto dipende dalla suddetta qualità dell'esecutore, se sia mero, o misto: O veramente se vi sia, o nò il contradittore legittimo: Attesocchè non essendovi, può l'esecutore mero senza la formalità del giudizio informarsi dell' idoneità, e dell'altre cose narrate, lo che non si può fare nell'altro caso.

E quanto alla suddetta proposizione, che questa Provista in forma *dignum* non dia titolo, o ragione attuale, e reale, ma solamente una speranza, dal che nascono in questa materia Beneficiale molti effetti considerabili: Si deve avvertire, per non inciampare negli equivoci, conforme frequentemente fuori della Curia bene spesso suole occorrere a coloro, li quali non siano pratici nella materia Beneficiale, ma che pretendano di regolarla con la sola teorica, overo col solo studio de' libri, li quali ne trattino: Cioè, che s' intende, quando l'evento porta, che quel provisto fosse veramente non idoneo, o incapace: Ma se l'evento mostrasse il contrario, in tal caso si dirà perfettamente vero Beneficiato da principio, con la ragione reale, ed attuale, e con la retrotrazione: Attesocchè, il dichiararsi, o il provarsi dipoi idoneo, non induce una cosa nuova, ma solamente scuopre quello che già vi era da principio, adoprandosi il solito esempio, il quale si dà dalla legge della stritolazione, la quale si fa delle spiche, per lo che si scuopra il grano; mentre questo non si dice sia creato dall'atto della stritolazione, essendoche già vi era perfetto, ma coverto all' occhio nostro.

Anzi, se il provisto morisse prima di questa giustificazione, e che quella in effetto vi sia, sicchè si mostri, che se le Lettere si fossero presentate all'esecutore, ne sarebbe seguita l'esecuzione, in tal caso si dirà la grazia pura, e perfetta, e la vacanza dovrà essere regolata dalla persona di questo provisto: Come ancora ne risulteranno gli stessi effetti, li quali risultano dalla Provista nella forma graziosa, attesocchè la suddetta proposizione si verifica nel caso, che nel tempo della Provista mancasse veramente la sostanza, overo la potenza della giustificazione, e per conseguenza dovesse mancare l'atto della esecuzione B: E circa il modo del processo sopra l'esecuzione se ne tratta nel libro decimoquinto de' Giudizj civili nel capitolo ventesimo, e quel che se ne accenna nel capitolo seguente.

B *Nelli disc. 35. e 36. di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO DECIMONONO.

Dell'Esecuzione delle Lettere Appostoliche, o di quelle dell'Ordinario sopra la Provista del Beneficio: E dell'Esecutore, chi debba essere: E quando questi sia mero, o misto, con la differenza tra l'una, e l'altra qualità: E degli effetti, che da ciò nascono: E chi sia, overo chi si debba dire il legittimo contraditore.

S O M M A R I O.

1 *Dell'Esecuzione della Provista dell'Ordinario; e che rimedio ne spetti.*
2 *Le Lettere Appostoliche hanno la via esecutiva, se non vi sia legittimo contradittore.*
3 *Della differenza tra l'Esecutore mero, ed il misto.*
4 *A quali effetti si considera la detta differenza di Esecutore; e se vi sia, o nò il contradittore legittimo.*
5 *Quando si dica il legittimo contradittore.*
6 *E quando sia Esecutore misto.*
7 *Delle clausule, e delle diverse specie di contradittori.*
8 *Se il Capitolo sia legittimo contraditore.*
9 *Dell'altre questioni sopra questa materia dell'esecuzione.*
10 *Quale debba essere l'Esecutore.*
11 *Della giurisdizione dell'Auditore della Camera in questa materia.*
12 *Dell'Esecuzione de'Brevi per pigliare il possesso in nome della Camera.*

C A P. XIX.

1 RAre volte occorre trattare in pratica dell'esecuzione delle Proviste de'Beneficj, le quali si facciano dagli Ordinarj, attesocchè facendosi di moto proprio, conforme di sopra si è accennato, non vi si ricerca giustificazione alcuna del valore, o d'altro, sicchè è solito darsi subito il possesso al provisto dallo stesso collatore, o da suoi ministri: Anzi che gli Ordinarj temendo i provisti Appostolici, per le riserve, o per le affezioni, che si sogliono pretendere, cercano di essere diligentissimi nell'Esecuzione, acciò il loro provisto preoccupi il possesso: Che però, per la maggior frequenza, questa materia dell'Esecuzione della provisione si suole disputare ad istanza degli provisti

provisti Appostolici contro li possessori, li quali siano provisti dall' Ordinario, e non all'incontro: Pure, quando il caso lo portasse, entra lo stesso rimedio dell'immissione, del quale di sotto si discorre, quando il possessore, o altro oppositore non merita dirsi legittimo contradittore.

2 Che però, trattando di questa materia nel caso più frequente del provisto Appostolico: La regola generale dispone, che le Lettere Appostoliche, ogni volta che siano giustificate, nella maniera che nel capitolo antecedente si è discorso, abbiano pronta l'Esecuzione, e non ammettano l'appellazione sospensiva, nè altra eccezione estrinseca, o di petitorio, la quale la ritardi, ogni volta che non vi sia il legittimo contradittore, dalla qualità del quale dipende anche la qualità dell'Esecutore, il quale si sia dato nelle Lettere; cioè se si debba dire mero, o misto: Attesocchè, quando sia mero (conforme ancora si è accennato nel capitolo precedente) non solamente si cammina col processo esecutivo, e

3 sommario, ma ancora non vi è bisogno della giustificazione formale, sopra la quale apparisćano atti giudiziali, overo il processo: Che (all'incontro) quando vi sia il contradittore, sicchè l'Esecutore si debba dire misto, e che cammini da Giudice, vi bisogna il processo; mentre in tal caso bisogna, che le giustificazioni si facciano giudizialmente, e che di esse apparisca dagli atti, conforme con maggior distinzione di ciò si discorre nel libro decimo quinto de'Giudicj civili nel capitolo ventinove, in occasione di trattare della pratica dell'Esecuzione delle Lettere Appostoliche.

Si deve però avvertire, così circa questo termine dell'Esecutore

4 misto, come circa l'altro del legittimo contradittore, che ciò si suole considerare a due effetti: Uno, cioè di sopra accennato che il contradittore, maggiormente quando sia possessore, ed anche non essendo, ma che si sia formalmente opposto debba essere citato, e che le giustificazioni debbano apparire dagli atti legittimamente fatti: E l'altro, effetto d'impedire il processo sommario ed esecutivo, sicchè si debba camminare nel giudizio ordinario, ed appellabile, da terminarsi con la regiudicata, overo con le tre sentenze conformi, secondo la general natura de' giudizj ordinarj, e del petitorio: Attesocchè al primo effetto si dice contradittore ogni uno, il quale formalmente si opponga, e che abbia qualche colore tale quale d'opporsi, in maniera che non si possa dire una opposizione totalmente impertinente: Ma non già al secondo effetto, per il quale bisogna che sia veramente contradittore legittimo, cioè che abbia un titolo eguale: E molto più se sia anche possessore.

Quindi segue, che non ogni contradittore si dice legittimo per questo

questo secondo effetto; ancorchè si possa dire tale per il primo, per la gran differenza, la quale si scorge tra l'uno, e l'altro effetto: Ed a ciò si deve bene avvertire; mentre molti, li quali non siano ben pratici di questa materia Beneficiale, facilmente sopra di ciò inciampano negli equivoci, confondendo gli uni termini con gli altri.

Per quello dunque spetta al punto del vero, e del legittimo contradittore, per questo secondo effetto di rendere il giudizio ordinario, e di togliere alle Lettere Appostoliche quel privilegio del processo esecutivo, e sommario; che per altro se gli concede: Pare sia materia incapace di una regola certa, e generale per la capacità de' non professori, attesocchè una gran varietà di opinioni, e di decisioni della Ruota con tante distinzioni, e sottigliezze ha reso la materia così intricata, ed incerta, che per i non professori sarebbe più tosto confonderli: Però nell'occorrenze si dovrà ricorrere a' professori, ed a quello se ne va discorrendo nel Teatro A: Maggiormente che con qualche maggior distinzione si parla della materia nell'accennato capitolo ventinove de' Giudizj civili nel libro decimoquinto, dove si potrà vedere.

5

A Nel disc. 73. di questo titolo.

Come ancora, con grandi equivoci, e confusione si suole camminare circa l'altro punto; se; e quando l'Esecutore si debba dire misto, o nò; mentre si considerano in astratto alcune clausule, le quali si sogliono mettere nelle Lettere Appostoliche, e dal che risulti questa qualità di esser Esecutore misto: Ma parimente si stima un'equivoco chiaro il camminare sopra ciò con le generalità, ed il dare indifferentemente questa operazione alle clausule: Come particolarmente sono quelle di chiamare coloro, i quali devono essere chiamati: O quelle di togliere di possesso ogni oppositore, e contradittore, e simili; mentre vanno intese conforme la natura, o la qualità dell'oppositore: Attesocchè, se questo non sarà veramente legittimo, non perciò le clausule lo saranno tale, nè saranno, che l'Esecutore diventi formalmente misto per il secondo effetto più pregiudiziale al processo esecutivo, ma saranno solamente la loro operazione per il primo effetto meno pregiudiciale: Che però possono stare assieme, che l'Esecutore debba fare le parti di Giudice nel citare l'oppositore, e fare le giustificazioni, sicchè apparischino dagli atti, ma che resti tuttavia mero per il processo esecutivo, conforme ancora con qualche maggior distinzione si discorre nel suddetto capitolo ventinuove de'Giudizj civili. B

6

7

B Nel suddetto disc. 73. nel 55. ed in altri diversi di questo titolo.

Quando si tratta de'Canonicati, o di Dignità, o altri Beneficj nelle Chiese Cattedrali, o Collegiate; e che al provisto dalla Sede Appostolica, overo dall'Ordinario si opponga il Capitolo, conforme frequentemente suole occorrere in pratica, in tal caso entra il dubbio, se il Capitolo si possa, o si debba dire legittimo contradittore; Ed in ciò

in ciò la regola è negativa, importando al Capitolo, se il Canonicato, o altro Beneficio sia dovuto più ad uno, che ad un'altro, mentre si deve provedere: Ogni volta però che non vi abbia l' interesse formale; perchè sia sopra il numero solito, sicchè la provista ridondi in pregiudizio degli altri: Overo che quel Beneficio vacato si debba supprimere, e non si debba più provedere: O pure che pretende spettarne a lui la collazione, o la nomina: O che il provisto non abbia quelle qualità, che per privilegi, o per statuti della Chiesa, o per consuetudine si devono avere; come (per esempio) sono le qualità accennate nel capitolo antecedente della Cittadinanza, o della Nobiltà, o della purità del sangue, e simili. C

C *Nel detto discorso 55. ed anche nel Supplemento.*

E il di più in questo proposito dell'Esecuzione delle Lettere 9 Appostoliche, e quando entri, o nò il suddetto processo sommario, ed esecutivo, si accenna nel suddetto capitolo ventinove de' Giudizj civili nel libro decimoquinto, in occasione di trattare di questa forma di processo, ed anche del modo col quale suole rescrivere la Segnatura di Giustizia nelle appellazioni, le quali s' interpongono dalle sentenze, o da altre Proviste degli esecutori. D

D *Nel disc. 43. de' Giudizj nel lib. 15. e nel disc. 31. della Relazione della Curia nello stesso lib. 15.*

Sopra la persona dell'esecutore sogliono ancora cadere delle di-10 spute: E particolarmente quando si tratti di quel Beneficio, sopra il quale si trovi introdotta la lite nella Ruota, se possano gli Esecutori particolari deputati nelle Lettere Appostoliche ingerirvisi: E la regola è negativa per una speciale preeminenza di questo Tribunale, che quando ha messo le mani in un Beneficio, non vi si può, ne deve ingerire altro Esecutore, ma queste parti si devono, e si possono fare dallo stesso Tribunale della Ruota, ed altrimenti si stima attentato tutto quello, che si faccia: Col presupposto però che la lite duri, e che non sia già estinta, conforme si và discorrendo più distintamente nel Teatro. E

E *Nel d. disc. 43. de' Giudizj, nel disc. 32. della Relazione della Curia, e nel discorso 52. di questo titolo.*

Conforme ancora si suole disputare sopra l'autorità dell'Auditore della Camera, se come Esecutore generale delle Lettere Appostoli-11 che, senza che sia specialmente deputato, possa, o nò fare questa parte, oltre le due giornate vicino la Curia, e quale giurisdizione abbia nelle cause, nelle quali si tratta de' Beneficj ecclesiastici: Ma di ciò parimente si discorre nel sudetto libro decimoquinto, nel 12 quale si tratta ancora di quell'Esecuzione, la quale si deve dare a quei Brevi, li quali si spediscono prima di spedire le Bolle a favore del provisto, all'effetto di pigliare il possesso del Beneficio, il quale si pretenda riservato, o affetto, in nome della Camera, e del suo commissario; mentre ciò riguarda più tosto la materia de' Giudizj, che questa de' Beneficj. F

F *Nel d. disc. 43. de' Giudizj, e nel disc. 34. della Relazione della Curia.*

CA-

CAPITOLO VIGESIMO.

Del modo di pigliare il possesso del Beneficio, acciò si possa dire legittimamente preso: E dell' obbligo che abbia il Beneficiato, acciò il possesso gli giovi; e particolarmente quello di fare la professione della fede, e di fare altri giuramenti, o promesse, o di pagare qualche cosa.

SOMMARIO.

1 *Come vada preso il possesso de' Beneficj non Capitolari.*
2 *E come de' Capitolari.*
3 *Se debbano giurare i Statuti.*
4 *Della professione della fede.*
5 *Se il Capitolo possa pigliare emolumento per dare il possesso.*

CAP. XX.

1 Quando si tratta delli Beneficj semplici, ed anche delli Curati, o altri residenziali, ma che non siano Collegiali, si deve pigliare il possesso nella Chiesa della Rettoria, della quale si tratta, ma senz' altra solennità: E quando alla stessa Chiesa ne fossero unite dell' altre con quell' unione, la quale si dice accessoria, overo soggettiva, basta il possesso della Chiesa principale, senza la necessità di fare altro atto nell' altre Chiese inferiori; mentre vengono stimate come membri, o poderi della Chiesa principale: Ma se fossero più Chiese unite in ragione coeguale, che si dice equeprincipale, in tal caso bisogna pigliare il possesso in ciascuna; sicchè quel possesso il quale si sia preso in una, non basta per l'altra: E ciò suole occorrere in pratica nelle Chiese Cattedrali, o Metropolitane: Ma non in queste inferiori, le quali cadono sotto questi termini de' Beneficj: Tuttavia anche in queste se ne può dare il caso. A

A *Nel disc. 2. del tit. delle Preminenze nel lib. 3. e nel disc. 22. del tit. della Giurisdizione nello stesso lib. 3.*

E se il caso portasse, che non vi fosse la Chiesa, perchè fosse diruta, ò in altra maniera occupata, allora basterà di pigliare il possesso in quella cappella, overo in quel podere, nel quale consiste il migliore effetto del Beneficio, o pure osservare quello stile, il quale si sia osservato per lo passato: E se si desse l' impedimento, e che la Chiesa si tenesse serrata, acciò non possa prendere

dere il possesso, o pure che si dia l'impedimento, acciò non possa andare in quel luogo, in tal caso basterà di prenderlo in quel modo che si può, con toccare le porte, o per l'aspetto, o con una protesta, bastando che l'impedito faccia quelle diligenze, che può dal canto suo.

Le maggiori difficoltà cadono nelli Beneficj delli Corpi Collegiati; come (per esempio) sono li Canonicati, o le Dignità delle
2 Cattedrali, o delle Collegiate: Attesocchè se si tratta delli Canonicati, la regola è, che si deve pigliare il possesso capitolarmente, e che altrimenti non suffraga: Ogni volta che non nasca il mancamento dallo stesso Capitolo, il quale legittimamente interpellato a doversi congregare, ricusi di farlo, overo che artificiosamente lo sfugga; mentre in tal caso la regola è certa, che basta di prenderlo come si può, anche non capitolarmente: Però le difficoltà cadono nel verificare questo presupposto, e quando si possa dire, che il Capitolo sia stato bene ricercato; e sopra di che non si puol dare una regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso, e principalmente dalla consuetudine.

Come ancora ciò si limita quando la consuetudine fosse in contrario, facendo questa cessare le regole legali.

Ed (all'incontro) nelle Dignità della stessa Cattedrale, o Collegiata, secondo le regole, non bisogna pigliarne possesso capitolarmente, per la ragione che le Dignità non sono del Capitolo: Ma tuttavia si deve dire il contrario, quando per la consuetudine fossero del Capitolo, conforme per lo più pare che siano in Italia. B

Ma perchè molti Capitoli hanno degli Statuti alle volte esorbi-
3 bitanti, e vogliono che quelli, li quali vengano di novo provisti, siano tenuti giurare di osservarli, ed altrimenti loro negano il possesso: Quindi seguono delle questioni; se questa sia legittima causa, o nò di negare il possesso, o pure (all'incontro) di pigliarlo non capitolarmente: Ma sopra di ciò non si può dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalla qualità degli Statuti, e dall'altre circostanze del fatto.

Ed in oltre in questi Beneficj bisogna fare la professione della
4 fede: Però ciò non riguarda il prendere il possesso; mentre si può fare anche dipoi, e non facendosi s'incorrono alcune pene, e particolarmente la perdita de' frutti: Ma ciò non ferisce il caso di che si tratta del possesso valido.

Come ancora nel titolo seguente de' Canonici, e del Capitolo
5 si tratta della Bolla di Pio V., se il Capitolo possa pretendere la partecipazione de' frutti, overo il pagamento di qualche somma, o altra recognizione per dare il possesso al nuovamente provisto.

CAPITOLO VIGESIMOPRIMO.

Della Surrogazione graziosa; e delle sue diverse specie: E quando si debba concedere; e delli suoi effetti.

S O M M A R I O.

1 *Della Surrogazione graziosa che si dà al nuovo provisto per capo di riserva; e de suoi effetti.*
2 *Dell'altra surrogazione del collitigante.*
3 *Quando si debba negare.*
4 *Quando non si dica finita la lite.*

C A P. XXI.

I due specie sono le Surrogazioni graziose, le quali non si concedono, nè si possono concedere se non dal Papa: La prima è quella, la quale si dia al nuovo provisto, come di un Beneficio vacante per capo della riserva, o dell'affezione nelle ragioni, ed anche nel possesso del morto: E questa non si concede, se non quando vi sia la riserva chiara, la quale si dice il fondamento di questa Surrogazione; sicchè quando sia dubbia, ciò basta, acciò non debba suffragare. 1

Si stima di gran vantaggio al provisto di avere questa Surrogazione a più effetti, e particolarmente per la più pronta esecuzione delle sue lettere, senza la necessità di giustificare tutte le cose, le quali in esse si siano narrate, bastando di giustificare la riserva il possesso del morto, ed il Chiericato del provisto.

Ed ancora circa il punto del legittimo contraditore, acciò non si possa dir tale quegli, il quale non abbia questo vantaggio di una consimile Surrogazione, ed acciò il possesso dell'oppositore venga in tal modo stimato più infetto, e di minor considerazione, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza conviene ricorrere nel di più, che riguardi questa materia: E particolarmente circa la distinzione, se questa Surrogazione sia cavata dalle clausule generali contenute nella supplica della provista principale, o veramente per supplica, e per nuova grazia a parte, per i diversi effetti che da ciò risultano di maggior vantaggio in questo secondo caso. A

A *Nel disc. 73 di questo titolo, e nel Supplemen. to.*

L'altra specie di Surrogazione è quella, la quale si dà dal Papa nel

nel Beneficio litigioso al collitigante, quando muoja l'altro, per la molto congrua ragione di resecare le liti, e di non dare un 2 collitigante nuovo: Bensì che, sebbene per ordinario ciò non è solito negarsi, quando non vi sia un'altro interessato, il quale si opponga: Tuttavia non è obbligo preciso, ma si dice una grazia arbitraria, la quale alle volte si suole negare, ancorchè di raro, quando si tratta di Beneficj di libera collazione: Ma quando vi sia il terzo interessato, conforme occorre ne' Beneficj di Padronato, overo che si debbano provedere ad elezione, o nominazione d' altri, li quali, o pure i nominati, o gli eletti si oppongano, pretendendo che il collitigante superstite non sia tale, che meriti la grazia; in tal caso si assumono le dispute avanti lo stesso Datario, il quale alle volte è solito chiederne il voto della Ruota, nella quale si assumono le dispute formali, se si debba concedere, o nò.

La decisione di questo punto dipende dalla qualità della lite; cioè se si possa dire tale che faccia il Beneficio litigioso, perchè sia sopra il titolo del Beneficio tra due provisti: Ma non già quando sia sopra il possesso solamente: O pure che sia tra li collatori, nella maniera che si è discorso di sopra nel capitolo nono, in oc- 3 casione di trattare della riserva, la quale nasce dalla lite: Overo perchè la lite si pretendesse calunniosa, nel qual caso questa Surrogazione non è dovuta, stimandosene indegno un calunnioso litigante: O pure che sia un impetrante del Beneficio già posseduto da un'altro, e per quella vacanza odiosa, la quale da Beneficialisti si dice, *certo modo*, overo piscatoria; mentre a questi pescatori parimente non si dà mai Surrogazione; O pure che la lite sia finita per capo della deserzione.

Bensì che rare volte si arriva a verificare una calunnia tale, che tolga questo privilegio, desiderandosi che sia chiara; mentre ogni tale quale colore esclude la calunnia; però se ne danno i 4 casi: Come ancora che si verifichi la suddetta deserzione della lite, non dandosi secondo la disposizione della legge Canonica questo fine per via della perenzione dell'istanza, la quale si dà dalla legge Civile; che però vi bisogna un silenzio lunghissimo d'anni trenta, congionto con la poca ragione: Conforme di questa specie della cessazione della lite, ed ancora dell'altra per la morte del collitigante a diversi altri effetti si va discorrendo nel Teatro, dove in occorrenza si dovrà vedere, non essendo cosa facile a darvisi una regola certa per la capacità d'ogni uno; sicchè il volerlo minutamente discorrere più tosto cagionerebbe qualche confusione. B

B *Nelli disc. 50. e più seguenti, e nel disc. 92. di questo titolo.*

CAPITOLO VIGESIMOSECONDO.

Degli altri modi accidentali di Vacanza: Come sono: L'incompatibilità con un'altro Beneficio: Il delitto: La non residenza: E la mutazione dello stato: E degl'impetranti li Beneficj per queste Vacanze straordinarie, ed accidentali, le quali si chiamano *certo modo*, *o piscatorie:* Ed anche delle grazie revalidatorie, le quali impediscano tal specie di Vacanza, overo che rendano valide le Provişte, le quali per altro siano invalide.

SOMMARIO.

1 *Delle Vacanze non obiettive per morte civile; cioè per Matrimonio, per Professione in Religione, e simili.*
2 *Delle Vacanze per causa di delitti; e quali.*
3 *Della privazione per causa della residenza.*
4 *Quali siano li Beneficj di residenza.*
5 *Per la Vacanza per causa di delitto, deve di questo costare concludentemente.*
6 *Della Vacanza per l'incompatibilità; e quando quella entri.*
7 *Quando non s'intenda vacare, nè si possa prevedere il primo.*
8 *Delle grazie* perinde valere, *e* si neutri.
9 *Delle impetrazioni piscatorie, e* certo modo.

C A P. XXII.

1 OLtre quella Vacanza de' Beneficj, la quale segue per la morte naturale del possessore, e quella, la quale segue per la rassegna, overo per la libera dimissione, conforme di sopra si è discorso: Ve ne sono dell'altre specie accidentali, le quali da' Beneficialisti si pongono sotto il genere della morte civile: E queste sono di due specie: Attesocchè: Alcune sono odiose, e per causa (come li Beneficialisti dicono) obiettiva: E l'altre non sono obiettive, nè odiose, sicchè pizzicano della Vacanza naturale, in maniera che non vi cada la disputa sopra la validità dell'impetra con lo stesso Beneficiato, nè si tratti di spogliarne colui, il quale nè sia possessore, e per conseguenza che l'impetrante non meriti dirsi piscatore, come si dice nella suddetta prima specie.

Di questa seconda specie sono quelle Vacanze, le quali seguono per

per causa del Matrimonio, overo per causa della Professione in qualche Religione, sicchè quegli, ilquale era possessore del Beneficio, essendosi posto in uno stato, il quale sia senza dubbio incompatibile, non vi pretenda altra ragione: Onde non si tratti di volere pescare il Beneficio di un vivo, per spogliarne il possessore, ma che a rispetto all' antico possessore si abbia per vacante: E lo stesso si dice, quando ciò segua per il capo dell'incompatibilità, la quale dal medesimo antico possessore non si controverta, sicchè non vi abbia più pretensione, nè interesse alcuno; mentre questa specie di Vacanze vanno regolate come quelle della morte naturale.

Le questioni dunque cadono nella prima specie delle Vacanze obiettive, ed odiose: Come si dice quella per causa del delitto, per il quale 2 se ne pretenda incorsa la privazione: Ed in ciò la regola è, che questa pena non s'incorra, eccetto che nelli casi, nelli quali da'Canoni si sia così espressamente disposto: Per esempio sono: L'eresia: La ribellione al Papa: La simonia: L'assassinio, ed altri simili, sopra i quali si sia così provisto da'Canoni, o da Concilj, overo dalle Costituzioni Appostoliche: Ma dove non si sia così disposto, questa pena non entra, ancorchè si trattasse di un'omicidio volontario, o altro, che portasse l'irregolarità, e la pena ordinaria della vita: Anche quando alla condanna di questa si fosse già venuto in contumacia col bando capitale; attesocchè non perciò ne segue la privazione, o la Vacanca de'Beneficj: Quando il Giudice non lo metta nella sentenza come pena accidentale, e messa da esso per quel delitto: Ed in questo caso, quando si tratta delle condanne contumaciali, nè meno si dice seguirne la Vacanza, se non passato l'anno, dentro il quale il condannato è in istato di purgare la contumacia; e per conseguenza non si può dire consumata la Vacanza. A

Overo che la Vacanza obiettiva si opponga per l'invalidità della grazia da principio, per causa della falsa narrativa del valore; ma di ciò si discorre di sopra nel capitolo decimosettimo B : O perchè l' impetrante fosse già scomunicato, o irregolare, o in altro modo incapace C : O per quel sacrilegio, il quale nasce dalla deflorazione delle Monache, e casi simili accennati nel Teatro. D

Si dà ancora il caso, che sebbene la grazia non sia nulla da principio: Nondimeno resta soggetta all'annullazione, overo alla risoluzione, per il non adempire qualche condizione, che nella medesima si sia messa, o che dalla legge sia ricercata: Come (per esempio) di prendere gli ordini sacri, o di avere il grado del Dottorato, o di adempire qualche altra cosa dentro un certo termine sotto la pena della privazione, o dell'annullazione, con casi simili. E

E più frequentemente in pratica ciò occorre nel caso della Vacanza per la privazione, la quale per disposizione de'Canoni, o del Con- 3 cilio di Trento segue per capo di non avere fatto la residenza; mentre

A *Nelli disc. 71. 73. di questo titolo, e nel disc. 49. nel tit. del Pensioni.*

B *Nelli disc. 72. e 90. di questo titolo.*

C *Nel disc. 74. di questo titolo.*

D *Nelli disc. 75 e 76. di questo titolo.*

E *Nel disc. 42. di questo titolo.*

tre quando doppo le dovute monizioni il possessore del Beneficio continua nella contumacia di non risedere; in tal caso, doppo che si siano adoprati gli altri rimedj, come particolarmente è quello della privazione de' frutti in tutto, o in parte, merita di essere privato del Beneficio.

Sopra questa specie di privazione sogliono cadere due questioni: Una cioè, se si sia bene osservata la forma, overo se sia ben fatto il processo sopra tal privazione: E sopra di ciò non si può dare una regola certa, per le molte distinzioni che vi cadono tra li Beneficj Curati, e li non Curati: Ed anche tra la forma indotta dalla legge comune, e l'altra indotta dal Concilio di Trento: E quando basti la citazione con gli editti, overo vi sia necessaria la citazione personale per indurre la vera contumacia: O pure quali cause scusino, o nò: Che però sarebbe piuttosto indurre qualche confusione, o nojosa digressione il volere sopra ciò minutamente esaminare quel che da' Beneficialisti si va discorrendo; onde nell' occorrenze converrà ricorrere a' professori, ed a quello che in occasione de' casi seguiti se ne tratta nel Teatro. F

F *Nel disc. 77 di questo tit., e nel Supplimento.*

E l'altra questione riguarda la qualità, overo la natura del Beneficio; e quando obblighi, o nò alla residenza precisa, in maniera che ne possa nascere questa pena: Ed in ciò, per quello che spetta alle regole Beneficiali in generale: Li Beneficj Curati hanno senza dubbio il peso della residenza: Ed anche le Dignità, e li Canonicati, e gli altri Beneficj Collegiali nelle Cattedrali, o nelle Collegiate: Ed (all'incontro) li Beneficj semplici, ancorchè anticamente (secondo la disposizione de' Canoni) portassero il peso della residenza, e del servizio, nondimeno per una certa consuetudine sta ricevuto il contrario, quando altrimente non disponesse la consuetudine particolare, o veramente la legge della fondazione: E sopra questa per lo più cadono le dispute, quando si tratta de' Beneficj, alli quali sia imposto il peso di celebrare le messe, overo di fare altri servizj divini, se ciò induca la qualità residenziale precisa.

4

Ed in ciò (secondo le regole generali oggi ricevute in pratica) questa qualità non si presume, quando il peso del servizio non sia precisamente incaricato alla persona: Anzi quando anche ciò segua, tuttavia nè anche basta, quando non risedendo, o non servendo vi sia messa qualche pena, almeno quella di perdere qualche emolumento; mentre in questo caso si suole dire Beneficio servitorio, e residenziale impropriamente, e per accidente, per gli altri effetti, ma non già per questo della privazione, overo per l'altro dell'incompatibilità; mentre per tal'effetto si ricerca l'obbligo della residenza precisa, o connaturale al Beneficio, ma non quella per accidente, cioè per guadagnare, o non guadagnare qualch'emolumento; conforme più distintamente si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza converrà ricorrere. G

G *Nelli disc. 57. e più seguenti di questo tit.*

E quan-

E quando si tratta di quella Vacanza, la quale nasce dal delitto, overo dal non adempimento delle condizioni della grazia come sopra, in tal caso deve a questo effetto costare del delitto, overo del non adempimento: Attesocchè, conforme si discorre di sopra nel capitolo terzo: Altro è il considerare i delitti per escludere la persona, che ne sia diffamata, o inquisita, dalla nuova consecuzione d'un Beneficio, e di stimarlo men degno: Ed altro è il privarlo di quello, che già abbia ottenuto. H

H *Nelli disc. 70 e 71. di questo titolo.*

A questo secondo effetto di sfuggire la privazione del Beneficio già ottenuto si ammette con facilità qualsivoglia scusa apparente, come particolarmente occorre in quei casi, che si pretenda l'annullazione della grazia, per non avere preso gli ordini, o il dottorato, overo per non avere adempito l'altro peso imposto dentro un certo termine; attesocchè la lite, overo il dubbio di quella, o altro impedimento tale quale sia ogni volta che non fosse affettato, e malizioso, si suole ammettere, per la regola che danno i Giuristi; cioè che *dalle pene ogni causa ancorchè leggiera*, e (come essi dicono) *benchè fatua, e bestiale suole scusare*.

L'altro capo della Vacanza parimente odiosa contro lo stesso possessore del Beneficio, col quale si contrasti, ma che non sia obiettiva nè criminosa, suol'essere quello dell'incompatibilità con un'altro Beneficio, il quale si sia dopoi ottenuto; per il che (secondo le regole de' Canoni) s'induce la Vacanza del primo incompatibile: Anzi che quando si ritenga per qualche tempo considerabile l'uno, e l'altro, con pigliarsene i frutti; in tal caso, in pena ne segue la perdita di tutti due.

Sopra questa specie di Vacanza cadono parimente due ispezioni. Una sopra la sostanza dell'incompatibilità; e se veramente il primo Beneficio sia compatibile, o nò col secondo, senza legittima dispensa del Papa, nel concorso della quale cessa ogni dubbio, quando sia valida, e che non patisca difetto di surrezione, o di altra nullità: E l'altra sopra il tempo nel quale segua questa Vacanza del primo, per la consecuzione del secondo incompatibile.

Quanto al primo punto dell'incompatibilità: Questa generalmente nasce in alcune Dignità Maggiori, le quali non permettono la retenzione di qualunque altro Officio, o Beneficio, ancorchè sia semplice, e non residenziale, com'è particolarmente il Vescovato, o l'Arcivescovato attuale: Ma non già quando sia solamente titolare di Chiese occupate da infedeli.

Se poi si tratta degli altri Beneficj, o Dignità inferiori, nasce la decisione dalla stessa distinzione accennata di sopra in proposito della residenza; cioè che incompatibili siano due Beneficj, li quali siano egualmente residenziali precisi, e per verità, ma non già quando uno sia residenziale, e l'altro semplice, o pure residenziale, ma impropriamente, e per accidente, come sopra.

E quanto all'altra ispezione del tempo, che per la consecuzione del secondo si debba dimettere il primo, o pure che se ne intenda, seguita la Vacanza per potersi legittimamente provedere: Li Canoni non prescrivono termine alcuno certo, ma per il comun senso de' Beneficialisti si è interpretato, che sia di due mesi, ogni volta che non si sia stabilito un termine più breve: Overo che (conforme la pratica moderna più frequente della Dataria) nella provista del secondo non si metta il decreto, che s'intenda subito vacato il primo, il quale bene spesso si suol conferire nello stesso tempo, che si provede il secondo.

Cammina però tutto ciò con il presupposto, che la provista del 7 secondo sia già pacifica, e perfetta, ma non già quando per l'opposizione di un altro si possa dire imperfetta, o litigiosa, non essendo dovere di forzare il provisto del secondo Beneficio a dimettere il primo, quando non si sia reso totalmente certo, ed assicurato del secondo; mentre potrebbe darsi il caso di restare privo dell'uno, e dell'altro: E per conseguenza si stima mal fatta la provista del primo, quando ancora duri la lite, o la molestia, overo l'incertezza sopra il secondo; conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro. I

I *Di questa materia dell'Incompatibilità nelli disc. 54. e più seguenti di questo tit.*

Per riparare dunque a queste Vacanze, o annullazioni accidentali, overo obiettive si suole ricorrere dalli provisti allo stesso Papa per la grazia revalidatoria, la quale da' Beneficialisti si chiama *perinde valere*: O veramente, quando uno de' litiganti cono- 8 sca, che non sussista il suo titolo, ma che nè anche sussista quello del suo emolo, si suole ricorrere allo stesso Papa per una nuova grazia fondata in un diverso titolo, o modo di Vacanza, la quale si suol dare sotto la condizione, che sopra il Beneficio non si sia acquistata ragione nè all'una, nè altra parte; e questa grazia si dice da' Beneficialisti *si neutri*.

Soprà li requisiti, overo le operazioni di queste grazie sogliono cadere molte dispute, che non è facile, senza gran digressione produttiva piuttosto di qualche confusione a' non professori, l'esaminarle per minuto; che però conviene riferirsene a quel che se ne discorre nel Teatro.

Quando dunque li Beneficj s'impetrano contro li vivi, e li possessori per queste specie di Vacanze obiettive, ed odiose, in tal caso queste impetrazioni si dicono *certo modo*, e piscatorie; e contro questi impetranti si cammina con qualche rigore, non solamente nello stimarli indegni della surrogazione per morte del collitigante, come sopra: Ma ancora del peso della perfetta, e concludente prova dell'obietto, e che si debba camminare col processo ordinario, senza che le Lettere Appostoliche debbano godere il solito privilegio della via esecutiva, che godono le Lettere Appostoliche; sicchè, per quello insegna la pratica, rare volte questa sorte di barche arriva al porto. CA-

CAPITOTO VIGESIMOTERZO.

Delle due regole della Cancellaria a favore de' possessori: Una la quale si dice dell'Annale: E l'altra, la quale si dice del *Triennale possessore*.

S O M M A R I O.

1 *Che cosa contenga la regola dell'Annale possessore; ed a chi giovi.*
2 *Della regola del Triennale.*
3 *Quando si estingua la lite.*
4 *Del titolo colorato quale sia.*
5 *A chi non giovi quella regola.*
6 *Non impedisce il Superiore a visitare, e riconoscere il titolo.*
7 *Si dichiara come si deve intendere.*
8 *Del possesso decennale.*

C A P. XXIII.

1 Uella regola, la quale si dice dell'*Annale possessore* si è fatta per reprimere quanto sia possibile l'accennate impetre odiose, le quali si facciano de' Beneficj già posseduti da un'altro, e per togliere le liti; e però dispone, che quando si tratta d'impetra contro colui, il quale sia stato pacifico possessore del Beneficio per un anno, sia tenuto fra sei mesi a movere la lite, e fra sei altri fare dal canto suo tutto quello si può, acciò si termini; e che altrimente decada da ogni ragione, e la sua grazia resti invalida.

Sopra diverse questioni, le quali cadono per la pratica, ed intelligenza di questa regola, non è facile il dare una norma certa per la capacità d'ogni uno; sicchè il volere esaminare il tutto per minuto, sarebbe una molto nojosa digressione, da cagionare più tosto qualche confusione: Che però basterà darne questo tocco, perchè si sappia in generale cosa contenga tal regola, dovendosi nell' occorrenze ricorrere alli pratici professori della Curia Romana: Dandosi difficilmente il caso, che i professori dell' altre Corti, o Tribunali, ancorchè letterati, e molto studiosi, possano dare in questa materia Beneficiale un lume sufficiente, overo un consiglio sicuro; mentre il tutto dipende dalla pratica della Dataria, circa la quale alle volte segue la mutazione

dell'

dell'opinioni, conforme alla giornata insegna l' isperienza, e nel principio di questo libro si è accennato.

E frà l'altre questioni disputate dagli antichi Beneficialisti, la maggiore era quella sopra la qualità di questo possesso annale: cioè se dovesse essere giusto, e legittimo, overo bastasse che fosse solamente di fatto in qualunque modo, ancorchè ingiusto: E questa seconda opinione oggidì è più comunemente ricevuta, sicchè per usare il termine che i Beneficialisti adoprano, basti anche il possesso asinino: Per la ragione, che la regola non è introdotta a beneficio, e favore del possessore, ma in odio di questa sorte d'impetranti; conforme più distintamente nel Teatro si discorre. A

A Nelli disc. 47. e 50. di questo titolo, e nel Supplemento.

L'altra regola è quella, la quale si dice del *Triennale possessore*, 2 e questa rende sicuro da ogni molestia colui il quale con un titolo colorato abbia il possesso pacifico per tre anni continui, per li quali si congiunge anche il possesso del predecessore, il quale abbia ottenuto il Beneficio per lo stesso titolo.

Deve però questo possesso essere totalmente pacifico; sicchè, quantunque la lite nella materia Beneficiale per gli altri effetti non si dice, se non quando sia formalmente introdotta sopra il titolo del Beneficio, onde non basta fosse sopra il possesso solamente, overo sopra gli altri incidenti, o pure che sia tra li collatori, e non tra li provisti, conforme per altri effetti si accenna di sopra più volte; tuttavia a questo effetto basta la lite, o la molestia anche estragiudiziale, e de fatto, talmente che non si possa veramente dire pacifico possessore, conforme più distintamente si va accennando nel Teatro: Non convenendo a questa Opera esaminare minutamente il tutto, potendone bastare questa notizia così generale.

Se poi il caso portasse l'estinzione della lite già mossa, allora non è proibito il ritornare a cominciare il nuovo triennio del possesso pacifico per questo medesimo effetto dal giorno dell'estinzione: 3 Ma il punto consiste nell'arrivare a verificare questa estinzione, attesocchè, sebbene si suol'estinguere per la morte d'uno de' colliti ganti, nulladimeno vi sono tanti rampini, e tante dichiarazioni, che quasi mai si arriva a verificare: E molto meno quell'altra specie d'estizione, la quale risulta dalla deserzione della lite con un lungo silenzio dell'oppositore; mentre a questo effetto vi si ricerca un tempo lunghissimo d'anni trenta, e questo solo basta se non vi concorra ancora un gran fumo della mala ragione.

4 Quanto poi al titolo colorato, il quale unitamente si ricerca col possesso; sicchè non basta quel titolo inutile, il quale da' Beneficialisti si dice *discolorato*: Si scorge una gran questione tra li medesimi Beneficialisti, quando si debba dire titolo discolorato, e non sufficiente a questo effetto: Attesocchè alcuni vogliono, che si chiami di-

mi discolorato ogni titolo di provisione, la quale si sia fatta da colui, il quale non abbia la podestà di conferire per l'ostacolo delle Riserve Appostoliche, e particolarmente di quelle le quali abbiano il decreto irritante, per la sua natura d'infettare il possesso, sicchè si abbia per vacante, e per conseguenza che non si possa dire possessore, ma più tosto intruso: Ed altri (all'incontro) vogliono, che tal'effetto non risulti se non dal possesso simoniaco, overo dalla riserva, la quale si dice chiusa nel corpo della legge, ch'è quella della vacanza in Curia, overo appresso la Sede: E pare che questa seconda opinione abbia più seguito, e si possa dire che sia più commemente ricevuta: Tuttavia per la prima si va considerando, che questa regola induce una semplice presunzione, la quale si possa escludere con una prova contraria: E quindi segue che non sia una materia facile a stabilirvi una regola certa, alla quale ogni uno, ancorchè non professore, si possa fermare; che però conviene rimettersene a quel che se ne discorre nel Teatro, ed anche alli pratici professori, secondo l'opinioni, o stili che in quel tempo corrano nella Curia, la quale in queste materie si dice la regolatrice di tutte l'altre.

Certa cosa è però, che questa regola non suffraga a colui, il quale possegga il Beneficio per capo d'unione, essendo introdotta per quelli, li quali lo possedano in titolo: Ed a rispetto di questi, nè men suffraga, quando si possa dare un'altro possessore: Atteso chè non potendosi dare uno stesso possesso in potere di due persone: Per tanto se giuridicamente potrà dire un altro di esserne stato possessore almeno con l'animo, e con quel possesso che si dice *civile*, non potrà un altro allegare questa regola, mentre gli manca il fondamento essenziale del possesso, non solamente triennale, ma ne anche per un momento, sicchè si dirà un mero intruso, ò detentatore de fatto: Conforme particolarmente suole portare la pratica in coloro, li quali siano stati provisti dall'Ordinario, ed anche dal Papa per causa della Vacanza accidentale, ed odiosa accennata nel capitolo antecedente, cioè per il delitto, o per la non residenza del primo possessore; attesocchè, se questi mostrerà, che non si sia giuridicamente proceduto alla sua privazione, ed all'espulsione, potrà dire di avere continuato sempre il possesso, almeno con l'animo, il quale non si perde anche per il fatto del Giudice, quando sia chiaramente ingiusto: E per conseguenza l'altro non si potrà dire possessore: Stimandosi ancora secondo una opinione in tempi moderni canonizzata che al provisto dal Nunzio di Spagna, ò altro simile Indultario contro la forma del suo Indulto non giovi questa regola, ancorchè non si possa ancora dire cosa totalmente ferma: Con il di più che sopra la mate-

materia di questa regola si accenna nel Teatro, non essendo facile in quest'Opera riassumere per minuto il tutto.

6 Non impedisce però questa regola, che il Vescovo, overo un altro Superiore nella visita, o in altra occasione possa riconoscere li titoli de' possessori de' Beneficj, per vedere se siano validi, e legittimi, o nò; mentre non può, nè deve il solo passaggio di questo tempo stabilire totalmente il possessore in una ferma ragione sopra il Beneficio, nel quale non abbia il titolo legittimo, essendo la regola solamente introdotta per riparare alle liti, che si sogliono promovere dagl'impetranti, li quali vadano pescando li Beneficj già pieni con questa maniera odiosa. B

B *Di tutto ciò nella materia di questa regola nelli disc. 77. e 91. e nel Supplemento.*

7 Si deve però avvertire, che sebbene questa dichiarazione è giuridica, e ben fondata, tuttavia parerebbe conveniente il dichiararla: Cioè che dovesse suffragar solamente all' Ordinario in occasione della visita di tutta la Diocesi da farsi con il buon zelo pastorale, ma che a rispetto delli Commissarj, o degli Auditori, o delli Visitatori, li quali si trasmettono dalli Nunzj, o da' Collettori Appostolici, a somiglianza di questa regola, se gli proibisse d'ingerirsi di volere visitar le Bolle, o li titoli de' Beneficj di coloro, li quali ne siano già stati possessori per tre anni; attesocchè queste visite si sogliono più tosto procurare da questa sorte di gente, per andare estorquendo del denaro da' poveri Chierici, facendo delle scorrerie all'usanza de' corsari, o de' banditi contro la giusta, e la retta intenzione delli Superiori, li quali li deputano; mentre volendo rivangare il titolo, o il possesso d'antichissimi possessori, quando anche non vi sia attacco nissuno, tuttavia col pretesto della presentata delle Bolle, e del decreto sopra la loro relassazione, vanno estorquendo del denaro sotto il colore degli atti, o delli diritti: E se anche idealmente possano figurare qualche attacco d'invalidità, supponendo che per tal rispetto si debbano restituire tutti li frutti percetti alla Camera, procedono al sequestro de' beni, e ad altre molestie contro quei poveretti, li quali particolarmente ne' luoghi piccoli, non avendo informazione alcuna di questa materia, nè avendo persone pratiche da consigliarli, intimoriti del danno maggiore che se gli minaccia, o veramente per evitare le molestie, che se gli danno, s'inducono a patire delle considerabili estorsioni senza utile alcuno della Camera.

8 Il requisito suddetto del titolo colorato si stima necessario nel possessore triennale, ma non già nel decennale; mentre un possesso così lungo ha forza di tal titolo, in luogo del quale succede. C

C *Nel d. disc. 91*

CA-

CAPITOLO VIGEMOQUARTO.

Del Sequestro, quando debba entrare in questa materia Beneficiale: e delle sue diverse specie.

SOMMARIO.

1 *Del Sequestro in vigore della Clementina; e quando entri, o nò.*
2 *Del Sequestro in occasione della remissoria.*
3 *Dell'altre specie, o cause de' Sequestri; e delle loro differenze.*

CAP. XXIV.

Più sorti di Sequestri si danno, i quali cagionano diversi effetti, overo richiedono diversa causa da potersi mettere: E per conseguenza si deve riflettere alla loro distinzione, per non inciampare negli equivoci nell'applicare ad una specie di Sequestro quello sta disposto nell'altra.

La prima specie dunque del Sequestro più formale e vero, e sopra la quale (particolarmente nel Tribunale della Ruota) si sogliono avere delle dispute, è quello, il quale si dice il Sequestro in vigore della Clementina, che si mette dipoi che sia nata la sentenza contro il possessore del Beneficio a favore dell'altra Parte, che lo dimanda, e che pretende che il Beneficio gli spetti, quando si tratti di cause beneficiali, le quali vadano trattate nel giudizio ordinario, e da terminarsi con tre sentenze conformi, sicchè vi entri il legittimo contradittore: Attesocchè trattandosi di ragioni per la sola vita de'litiganti, e non trasmissibili agli eredi, e successori, si è cercato al possibile di risecare le calunnie, e le lunghezze; che però uno degli opportuni rimedj si è stimato questo del Sequestro, doppo che sia nata una sentenza contro il possessore, acciò questo vedendosi privo del possesso del Beneficio, e di non poterne pigliare più i frutti, o gli altri emolumenti, e le onorevolezze, si risolva di abbandonare la lite, overo, credendo di avere buone ragioni, cerchi di sollicitarla.

A questa specie di Sequestro non è luogo, se non con la cognizione della causa, e nel solo Tribunale della Ruota, con la disputa formale del dubbio: E quando si sia messo, non si rivoca, se non finita la lite, mentre riguarda la sostanza del possesso,

della causa al non possessore, si dimandi la remissoria, overo la compulsoria speciale, per esaminare li testimonj, o per estrarre le scritture, sicchè si ritardi il corso della causa principale; attesocchè per la stessa ragione di sopra accennata nell'altra specie del Sequestro, trattandosi di ragioni a vita, nelle quali al possessore comple di tirare in lungo, sogliono queste dimande farsi maliziosamente; e perciò vi si cammina con molto riguardo, e strettezza, conforme si discorre nel libro decimoquinto de'Giudizj, trattando della remissoria, e della compulsoria: E fra gli altri requisiti è questo, che il possessore il quale faccia tal dimanda, debba consentire al Sequestro del Beneficio, oltre l'altro consenso di dovere star'ad una sentenza, e di rinunziare all'altra instanza. B

La terza specie del Sequestro è di quello, il quale si metta per la riserva, o affezione Appostolica contro il provisto dall'Ordinario, o da altro inferiore C: La quarta è di quello, il quale si mette per il capo degli attentati, overo perchè il possesso sia vacuo; o molto torbido; sicchè, o niuno de' litiganti posseda, overo che pretenda posseder l'uno, e l'altro, il che sia incerto: E per queste specie non vi bisogna la sentenza, ma si cammina con più facilità che nella prima specie della Clementina. D

Finalmente l'altra specie è di quel Sequestro, il quale si dice provisionale, che nasca dall'officio del Giudice per qualche giusto motivo: Ma questa specie non riceve una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo dalle circostanze particolari di ciascuno: Come (per esempio) atteso il giusto timore della dissipazione de' frutti, acciò il giudizio non resti elusorio, overo che così ricerchi la ragione del riparare a scandali, o ad altri inconvenienti, o per altro motivo simile.

Questa ultima specie di Sequestro si dice provisionale, più tosto sopra li frutti che sopra la sostanza del Beneficio; sicchè non pregiudica al possesso, n lo toglie; e per conseguenza si stima di minor pregiudizio, ed il Giudice può rivocarlo secondo che gli parerà sia cessata la causa, la quale lo mosse a mettervelo: O pure può ripararsi con la sicurtà, la quale si dice la medicina di questo Sequestro, il che non cammina nell'altre specie, conforme sopra ciò, ed altri incidenti, che riguardano questa materia, si discorre nel Teatro, dove si potrà in occorrenza vedere, non essendo possibile riassumere tutte le minuzie. E

B *Nel disc 99. di questo tit. e nel disc. 30. nel tit. de' Giudizj, nel lib. 15.*

C *Nelli disc. 11. e 98.*

D *Nello stesso disc. 98.*

E *Nel detto disc. 98. e nel disc. 51. del titolo del Padronato nel lib. seguente.*

CA-

CAPITOLO VIGESIMOQUINTO.

Delli Beneficj manuali.

SOMMARIO.

1 *Di quali manuali si tratta.*
2 *Li Beneficj secolari si presumono perpetui,*
3 *Quando li manuali non siano amovibili.*
4 *Delle Cappellanie de' Preti participanti delle masse comuni delle Chiese.*
5 *Se per rimovere si ricerchi, o nò la causa.*

CAP. XXV.

1 N questo capitolo si tratta di quella manualità, la quale significa lo stesso che la temporalità, overo la facoltà di rimovere ad arbitrio il possessore, trattando delli Beneficj, o delle Cappellanie secolari senza la mistura delli Beneficj Regolarj, i quali generalmente, edi loro natura sono manuali; mentre di essi si tratta a parte nel capitolo seguente.

Nelli secolari dunque la regola è, che si presumono perpetui, 2 e non manuali; e questa è la loro ordinaria natura: Con una perpetuità però soggetta alla sovrana, ed all'asoluta podestà del Papa, conforme si è accennato nel libro secondo de'Regali, trattando della podestà di togliere le ragioni del Terzo A: Tuttavia questa regola riceve la sua limitazione, o dalla legge della fondazione, overo dalla consuetudine, o pure dalla qualità del 3 Beneficio, o della Cappellania; sicchè in sostanza importino più tosto un'officio servitorio come una specie di famulato, che un Beneficio, o Rettorìa: Che però il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, senza che vi si possa dare una regola certa, e generale. B

Sotto questo nome di Beneficj, e di Cappellanie manuali si 4 sogliono da'Beneficialisti, e da altri scrittori annoverare le Cappellanie di coloro, li quali come nazionali del paese siano ammessi alla massa, overo al grembo delle Chiese Cattedrali, o Collegiate, o Parrocchiali, senza titolo alcuno collativo: Però non meritano questo titolo se non impropriamente, mentre non vi

A *Nel disc. 148. nel lib. 2. de' Regali.*

B *Ne'li disc. 80. e 97. di questo titolo.*

il titolo collativo, conforme di questa specie si discorre più distintamente nel seguente titolo de'Canonici, e del Capitolo.

Presupposta dunque tal qualità di Beneficio, o di Cappellania manuale, sicchè non si proveda, nè si conferisca in titolo dal Superiore, ma si dia con questa qualità di manualità, e per conseguenza che non abbia l'essere del vero Beneficio, il che dipende dal vedere se sia eretto con l'autorità del Superiore altrimente sarà un semplice legato, nella maniera che di sopra nel capitolo primo si è discorso.

La maggiore, e la più frequente questione, la quale sopra ciò suole cadere, riguarda la facoltà di rimovere il possessore, ed è se si ricerchi la causa, o nò: Ed in ciò la regola assiste a colui, il quale abbia la facoltà di rimovere, cioè che possa farlo a suo arbitrio, anche senza causa, nella maniera che ciascuno può licenziare un servitore salariato, senza che abbia obbligo d'assegnarne ragione alcuna, sicchè tal questione riguarda più tosto la remozione degli accennati cappellani, o preti, li quali per ragione della naturalezza siano ascritti alla massa, o comunia di qualche Chiesa, e ciò riguarda una materia totalmente diversa: Overo suol cadere nelli Beneficj Regolari, de' quali si discorre nel capitolo seguente, nel qual caso entrano veramente le limitazioni, che alla suddetta regola si sogliono dare quando la remozione si facesse per livore, o malignità, o veramente quando fosse per apportare un notabile pregiudizio nella fama, e nella riputazione di colui il quale sia rimosso; Ma in questi Beneficj, o Cappellanie Titolari difficilmente ciò si stima verificabile, nella maniera che nel libro secondo de' Regali si è discorso circa la mutazione degli officj, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro. C

C Nelli detti discorsi 80. e 97.

CAPITOLO VIGESIMOSESTO.

Delli Beneficj Regolari.

SOMMARIO.

1 *Donde nasca che oggi le questioni de' Beneficj Regolari siano rare; e della mutazione delle cose.*
2 *Le Chiese Regolari che si danno in Commenda a secolari non mutano natura.*
3 *Li Beneficj Regolari sono di loro natura manuali.*
4 *Quali siano capaci de' Beneficj Regolari.*
5 *Delle Commende, e delle Dignità della Religione di Malta; e delli requisiti necessarj per ottenerli.*
6 *Quando si cammini per anzianità, e quando per benemerenza.*

CAP. XXVI.

1 Questa materia, ancorchè appresso gli antichi scrittori sia frequente, nondimeno oggi in pratica pare sia ristretta solamente alle Commende, ed alle Dignità della Religione di S. Gio: Gerosolimitano, che volgarmente diciamo di Malta, della natura de'quali di sotto si discorre, sicchè particolarmente in Italia, ed anche in Ispagna pare che il foro nell' altre Religioni di raro tratti di questa materia.

Nasce ciò dalla mutazione dello stato antico de' Regolari, e particolarmente doppo introdotto l'uso delle Religioni Mendicanti, ad imitazione delle quali si governano ancora l'antiche Monacali, conforme altre volte di sopra si è accennato, e si discorre ancora nel libro decimoquarto, trattando de' Regolari: Cioè che anticamente ogni Monastero si governava da se stesso independentetemente dagli altri, onde le Abbazie, e le altre Prelature locali venivano stimate Rettorìe, o Beneficj, nella maniera che si stimano i Beneficj secolari: Ma essendosi oggi tutte le Religioni ridotte a forma di repubblica, e di governo universale sotto un Prelato Generale, ed altri Provinciali, sicchè li governi locali siano provisionali, ed a tempo determinato: Quindi segue, che le antiche questioni più non entrino; attesocchè, quando sopra questi governi temporali nasce qualche dubbio per la remozione, che dentro il tempo solito ne facesse il Superiore Maggiore, ciò si decide sommariamente, e ad uso di Principe con le regole pruden-

prudenziali più che con le legali dalla S. Congregazione de' Regolari, conforme nel suddetto libro decimoquarto, trattando di questa materia de' Regolari, ed anche nel decimoquinto nella Relazione della Curia, trattando della suddetta Congregazione, si và discorrendo.

E sebbene molte Chiese Cattedrali, e Metropolitane di Spagna erano Regolari, sicchè nell'occasione delle vacanze di quella Dignità, e Canonicati, occorrea trattare di questa materia: Tuttavia oggi sono quasi tutte secolarizzate; che però molto rari nella materia sono i casi, che occorrano in pratica.

Come ancora, sebbene in Germania, ed in altre Parti Oltramontane vi sono di presente de' Monasterj, li quali all'usanza antica si governano da sè independentemente dagli altri, sicchè non connettano: Tuttavia per lo più sono elettivi, overo a nomina de' Principi, onde parimente rare volte occorre il trattarne in forma giudiziaria: Portando solamente il caso di trattarsene alle volte nella Congregazione Concistoriale, in occasione delle questioni, le quali nascono sopra l'elezione, overo sopra i consensi nelle Coadjutorie, conforme si và accennando nella suddetta materia de' Regolari: Nella quale si accennano ancora le dispute che occorrono generalmente anche nelle Religioni, le quali si governino a forma di università, sopra la valida elezione de' Superiori Locali, Provinciali, e Generali.

E circa quei Monasterj Regolari, li quali si danno in Commenda a Cardinali, ed a Prelati: Ancorchè ritengano la natura 2 regolare agli altri effetti: Nondimeno a rispetto delli Chierici secolari, alli quali si danno in Commenda, si cammina con le stesse regole, con le quali caminasi nelli Beneficj secolari, nella maniera che si è discorso di sopra nel capitolo decimo quinto trattando delle Commende.

Ma quando si desse il caso delle dispute: Due sono le regole generali, le quali entrano in questa materia de' Beneficj Regolari, 3 quando non osti in contrario il privilegio Appostolico, overo una tal consuetudine, che in vigore di essa si possa allegare lo stesso privilegio implicito: Primieramente, che sono, e si presumono di loro natura manuali, overo (conforme li Beneficialisti dicono) ubbidienziarj: Cioè che facendo li Regolari il voto dell'Ubbidienza, si privano della propria volontà, e devono ubbidire a proprj Superiori: E questa regola, in termine di ragione, cammina anche nelle Dignità, e nelle Commende della suddetta Religione di Malta: Bensì che quando non vi sia più che gran demerito, ciò non è solito praticarsi.

4 E l'altra regola è, che de' Beneficj Regolari non siano capaci se non quelli, li quali siano Religiosi Professi di quella Religio-

ne, overo quelli, li quali siano pronti a fare la Professione; che però ne sono incapaci li secolari: Per la più volte accennata ragione, che ciascuno deve avere i Beneficj della propria gerarchia, senza che l'una si confonda con l'altra; sicchè si diano i secolari alli secolari, e li regolari alli regolari.

Si restringono dunque per lo più in pratica queste dispute alle suddette Dignità, o Commende, o Beneficj della Religione di Malta, in occasione del concorso che vi si fà, quando vacano, o che stanno per vacare dalli pretensori, stante le qualità richieste da quei statuti, sopra la verificazione delle quali tra li concorrenti si contrasta: Attesocchè per l'abilità bisogna che si siano fatte tutte le caravane: Ed ancora che si sia fatta la residenza nel Convento di Malta di anni cinque per le Commende, e di anni diece per le Dignità: E si ricerca di più la residenza quinquennale in quella Commenda, che già si sia ottenuta, quando si pretenda passare a Commenda, overo a Dignità Maggiore: Come ancora che si sia migliorata la Commenda, posseduta giustificando bene nel tempo congruo i miglioramenti: E di non essere debitore del comun tesoro: Nè di avere altro mancamento notabile, ed inabilitativo: Che però sopra la verificazione di questi requisiti nascono delle continue liti.

5

E quando di questa giustificazione non si dubiti, nè dell'abilità: Tuttavia, quando si tratta delle Dignità, cadono delle questioni sopra la maggiore benemerenza nel servizio della Religione: Attesocchè, quando si tratta delle Commende, si cammina con l'ordine dell'anzianità solamente, per il che occorrono le dispute sopra il tempo, dal quale questa debba correre, per causa dell'età immatura, o del pagamento non fatto del passaggio, overo per altri difetti, per i quali secondo gli stabilimenti della Religione l'anzianità non comincia, o che cominciata, si perda; che però non vi si può dare una regola certa, e generale, ma nell'occorrenze si dovrà ricorrere alli professori pratici in questi Statuti, ed alle molte decisioni della Ruota, le quali sono sopra ciò nate: Ed ancora a quello, che in occasione di casi seguiti, se ne va discorrendo nel Teatro.

6

Ma quando si tratta delle Dignità, si cammina con un'altra distinzione; cioè che, o si tratta delli Baliaggi, ed Officj, o Dignità di elezione, ed amministrazione: Ed in tal caso si ha riguardo alla benemerenza, la quale prevale all'anzianità: Ma se si tratta delli Priorati, e di quelle Dignità, le quali si dicono Conventuali, dove cadono l'espettative per le prime vacanze: Allora si cammina per l'anzianità; e quando questa sia eguale, si ha riguardo ancora alla maggiore benemerenza. A

A *Nelli disc. 68. e 69. di questo tit. e nel Supplemento.*

CA-

CAPITOLO VIGESIMOSETTIMO.

Del modo di ripartire i frutti pendenti, overo raccolti, o pure ancora estanti tra il predecessore, o il suo erede, ed il successore del Beneficio, overo con la Chiesa, o con la Camera Appostolica.

SOMMARIO.

1 *Di quali frutti si tratti; e con qual distinzione si debba camminare.*
2 *Delle distribuzioni cotidiane.*
3 *Della distinzione di più specie di frutti.*
4 *Quali frutti spettino all'erede, e quali alla Chiesa.*
5 *Delli frutti naturali.*
6 *A che giovi l'indulto di testare.*
7 *Delli frutti civili, overo industriali.*
8 *Delli misti.*
9 *Delli Beneficj Curati.*
10 *Degli animali, e de' meglioramenti.*

CAP. XXVII.

1 SI tratta solamente in questo capitolo di quei frutti pendenti, li quali non siano ancora maturati; overo, se essendo maturati, non siano esatti, o respettivamente non consumati, ma che tuttavia siano in essere: Attesocchè a rispetto di quelle robbe le quali si pretendono acquistate per il Beneficiato con i frutti del Beneficio, e con gli altri emolumenti ecclesiastici; cioè se vi debba succedere la Chiesa, overo in suo luogo la Camera Appostolica, e si debba fare (come si dice) lo spoglio al Beneficiato morto, riguarda più tosto la materia della Successione; che però se ne discorre nel suo luogo nel libro antecedente.

Per quello dunque appartiene a questa materia de' frutti pendenti, ed inesatti; se; a chi; e per quali rate debbano spettare: Ancorchè vi si scorga qualche varietà d'opinioni, in maniera che venga stimata una materia molto intricata: Maggiormente per la pratica diversa, la quale suol nascere da quello che de fatto in alcuni luoghi indebitamente facciano gl'inferiori Commissarj, e li ministri Camerali contro li giusti, e li ragionevoli sentimenti de Superiori:

Tuttavia teoricamente la materia si stima piana, e facile, quando si rifletta alla dovuta distinzione.

Primieramente dunque si distinguono quelli emolumenti, li quali meritano il nome de' frutti, dagli altri a quali conviene il nome, overo il termine delle distribuzioni cotidiane, secondo la distinzione accennata di sopra nel capitolo decimosettimo, trattando del valore: Attesocchè, quando si tratta delle distribuzioni, venendo queste stimate un nudo salario correspettivo al servizio personale, il quale si fa alle Chiese coll'ordine delle puntature: Quindi segue, che queste si trasmettano agli eredi del Beneficiato morto, overo si debbano a lui, quando sopraviva, perchè lasci il Beneficio per rassegna, o per passaggio ad un altro incompatibile, non essendovi ragione alcuna la quale persuada, che la Chiesa, overo il successore, o respettivamente la Camera Appostolica debba pretenderli.

Quando poi si tratta di quelli, che veramente sono frutti; cioè che si possano avere dal Beneficiato, ancorchè non serva *in divinis* come effetti del Beneficio, e con la sola ragione di lucro: Ed in tal caso si distinguono tre specie di frutti. Una de' puramente naturali, che senza alcun' artificio, o industria umana si producono dalla terra; Come sono (per esempio) l'erbe per li pascoli degli animali, o veramente le ghiande, e le castagne, e frutti simili. L' altra specie (all' incontro) si dice puramente industriali, che più comunemente si dicono civili, come quelli, nelli quali la natura non vi abbia cooperazione alcuna, ma che nascono totalmente dall' industria umana: A causa d'esempio sono: Le pigioni delle case: Li molini: Li censi, e l' altre annue Risposte: Le gabelle, ed altre cose simili. E la terza specie si dice mista; cioè parte naturale, e parte industriale, sicchè egualmente, o pure con qualche disuguaglianza vi cooperino l'arte, e la natura, non bastando l' una senza l' altra. Come (per esempio) sono: Il grano, e le altre biade: Il vino: L'oglio, e cose simili.

Fatta questa distinzione; si deve primieramente riflettere alla ragione, dalla quale dipende se li frutti debbano spettare più all' uno che all' altro: E questa ragione tutta consiste nel dominio: Attesocchè se li frutti siano in stato tale, che o come pendenti, o come non separati si possano dire accessorj della proprietà la quale gli abbia prodotti: In tal caso ne segue che siano tuttavia della stessa natura, della quale sia la loro causa produttrice; sicchè il dominio della proprietà tiri a se li frutti a favore della Chiesa, overo della Camera, come surrogata in luogo della Chiesa, per le Costituzioni Appostoliche: Ed (all' incontro) quando li frutti si possano dire talmente separati, onde siano confusi, o commisti col restante patrimonio proprio del Beneficiato, in maniera che siano fatti del suo dominio privato: In tal caso la Chiesa, overo in suo luogo la Camera non vi avrà azione alcu-

alcuna, per cessare la suddetta ragione, dalla qual nasce l' azione suddetta.

Fermata dunque questa generalità: E venendo alla particolarità, secondo la distinzione delle suddette tre specie. Per quello spetta alla
5 prima de' frutti meramente naturali, quando siano ancora pendenti, ancorchè maturi, ma non raccolti, o pure (come li Giuristi dicono) separati dal solo, tuttavia esistenti negli stessi poderi, sicchè in sostanza non siano confusi, o mischiati col restante patrimonio: e proprio, e profano del Beneficiato, e per conseguenza che non si siano fatti del suo dominio privato: Allora spetteranno alla Chiesa, overo alla Camera, conforme si è detto, per la ragione del dominio: Restando il dubbio quando si siano percetti, e consumati da un terzo, come (per esempio) da un affittuario, overo dalli padroni degli animali, li quali abbiano pasciuto l' erbe, o leghiande, o altri frutti simili senza avere pagato il prezzo, o la pigione, se nullaostante si debbano dire frutti pendenti, ed inesatti: Ed in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni, conforme si puol vedere nel Teatro, non essendo conveniente a quest'Opera l' esaminare la questione con gli argomenti dell' una, e dell' altra opinione, e con le diverse distinzioni, le quali vi si danno, bastandone questo tocco per qualche notizia, mentre altrimente sarebbe soverchia digressione per i non professori.

Ma se (all' incontro) li frutti saranno totalmente separati dal solo, sicchè si possano dire già fatti del privato dominio del Beneficiato, ed incorporati al suo patrimonio: In tal caso, cessando la suddetta ragione del dominio, la Chiesa o respettivamente la Camera non vi avrà che fare, ma spettaranno al Beneficiato predecessore, overo al suo erede.

Giovando questa ispezione per coloro, li quali o per indulto, o per transazione abbiano la facoltà di testare, onde siano esenti dal-
6 lo spoglio; mentre (secondo la Bolla di Urbano Ottavo) questi indulti non suffragano per li frutti pendenti, o inesatti: (Bensì che ciò è stato moderato per Clemente Nono a favore de' Cardinali) Attesocchè a rispetto di coloro, li quali non abbiano l' indulto, ciò importa poco, mentre quando anche spettassero all' erede, tuttavia la Chiesa, o la Camera se li pigliarà con questo titolo di erede, overo dello spoglio, sicchè sarà lo stesso.

Nella seconda specie de' frutti meramente industriali, o civili, vi si scorge parimente qualche varietà d' opinioni, ed anche di pratica, secondo la diversità de' paesi, perlochè parimente si stima
7 incongruo a questa Opera per i non professori diffondervisi con l' esaminare la verità dell' una, e dell' altra opinione, con le distinzioni che vi si sogliono dare; attesocchè alli non professori sareb-

be un cagionare più tosto confusione; e per conseguenza si dovrà nell'occorrenze ricorrere a professori pratici, ed a quello che se ne va discorrendo nel Teatro.

E finalmentente per quello che appartiene alla terza specie de' frutti misti: Ancorchè i Giuristi parimente vi s'intrichino: Tuttavia pare che la verità consista nella distinzione tra quella rata, la quale cada sotto la porzione dominicale, e quella la quale cada sotto la colonica, overo per le spese della coltura, e della raccolta; Cioè, che per la rata delle spese, o della porzione colonica si debbano al Beneficiato predecessore, overo alli suoi eredi; mentre in questa parte non viene considerato come Beneficiato, ma come un terzo, il quale abbia fatto quelle spese: Ed ancora perchè sarebbe una manifesta ingiustizia, che la Chiesa volesse fare un guadagno di quello ch'è d'altri; mentre se fosse stata effettivamente la Chiesa vacante, tanto bisognava fare queste spese, overamente dare questa porzione al lavoratore: Ma quella porzione, la quale si dice dominicale, cade sotto la prima specie de' frutti puramente naturali, sicchè anderanno regolati nella stessa maniera.

Vanno alcuni dando la distinzione tra li Beneficj semplici, e li Curati, quasi che ne' Curati li frutti abbiano natura di distribuzioni cotidiane, overo che vi entri la stessa ragione che sia una mercede della fatica personale, e che si ottengano per una causa onerosa, e correspettiva, più che per la lucrativa; e per conseguenza che spettino al Beneficiato, overo al suo erede con quella misura, o proporzione, della quale si discorre nel libro sesto della Dote, in occasione di trattare di tal questione tra il marito, o li suoi eredi, e la donna, o li suoi eredi; mentre questo anche si dice un Matrimonio spirituale: E per questa ragione si dovrebbe dire lo stesso delli Vescovi, e degli Arcivescovi: Però sebbene questa opinione in termini di ragione pare aver molto del probabile, tuttavia in pratica si osserva poco, conforme particolarmente vediamo nelli Vescovi, e nelli Arcivescovi.

Sopra gli animali, o gli altri instromenti colonici, li quali s' introducano dal Beneficiato nelli poderi della Chiesa, overo sopra gli altri miglioramenti che vi si facessero, cadono ancora delle dispute, sopra le quali non facilmente si può dare una regola certa dipendendo la decisione da diverse distinzioni, e sopra tutto dalle circostanze del fatto: Che però parimente si dovrà vedere quello se ne discorre nel Teatro, convenendo (conforme tante volte si è detto) di lasciare qualche cosa alli professori. A

A *Di tutto ciò si tratta nelli discorsi 81. e più seguenti, e 100 di questo tit.*

CA-

CAPITOLO VIGESIMOTTAVO.

Del pagamento delle annate; e degli altri emolumenti che si fanno in Cancellaria da coloro, li quali siano novamente provisti: E del pagamento delli quindennj per li Beneficj uniti.

S O M M A R I O.

1 *Della ragione delle mezze annate.*
2 *Quando entri la Simonia.*
3 *Dell'applicazione della prima annata alla Sacristia, o al Capitolo.*
4 *Delli quindennj.*
5 *In qual moneta si debbano pagare.*
6 *Non si paga l'annata per la rata del peso della pensione.*
7 *Per quali Beneficj si paga la mezza annata.*

C A P. XXVIII.

1 IL volgo ignorante non sapendo quello si dica, o veramente quelli li quali lo sanno, con malignità cercando di tacciare la Corte Romana, dannano quest'uso del pagamento della mezza annata, e degli altri emolumenti per le spedizioni delle Bolle, dicendo che sia una specie di Simonia.

Questa censura però (conforme si è detto) è un'effetto d'ignoranza, overo di una malignità manifesta: Attesocchè, quando anche non vi fosse altra ragione, che quella della volontà del Papa, il quale dimandasse questa ricognizione per causa della collazione, nè meno la sua podestà è soggetta a queste proibizioni; mentre queste nascono dalla legge positiva, alla quale può dispensare, conforme alla giornata dispensa tra coloro li quali facciano le permutazioni, overo le rassegne, o veramente nelli casi delle concordie, e di quei patti che per altro sarebbono simoniaci: Come ancora la Simonia entra propriamente, quando ciò segua per patto, ma 2 non già quando non vi concorra patto alcuno, e che doppo fatta la grazia pura, per la spedizione delle Bolle, e per l'effettuazione della grazia si pagasse certa mercede: Attesocchè, sebbene senza la dispensa del Papa gli altri Prelati, e Collatori non possono farlo, e facendolo incorrono in diverse pene, con obbligo della restituzione: Tuttavia ciò si stima illecito per la proibizione fatta da'Canoni o da'Concilj; e ciò prudentemente per togliere l'occasione, overo il manto della Simonia, però questa non entra, quando non vi sia il patto.

Ed in oltre nel Beneficio si considerano due cose. La

spiri-

spiritualità nella podestà di amministrare la Chiesa, e le cose sacre: E l'utile temporale nelle sue rendite. Che però essendo il Papa (secondo la più vera opinione non impugnabile da coloro, li quali siano veramente professori della fede cattolica) assoluto padrone de' Beneficj, e de' beni ecclesiastici, non si sa vedere la ragione, per la quale, concedendo ad una persona l'utile di questi beni a sua vita, non possa riservarsene per il mantenimento della sua Dignità, e per li bisogni della Sede Appostolica li frutti della metà di un' anno, mentre può senza dubbio gravare il provisto con un tratto successivo a dover dare qualche parte di quei frutti ad un'altro, sotto nome di pensione, o di riserva di frutti.

3 E se la Religione di Malta lecitamente conferendo le Commende, overo li Priorati alli Cavalieri, o alli Cappellani, ed alli serventi d'arme, applica al suo tesoro un' annata de' frutti per i pubblici bisogni della Religione: Ed in molte Chiese Cattedrali, e Metropolitane, o Collegiate si pratica che li frutti del primo anno non siano del Beneficiato, ma si applichino alla fabbrica della Chiesa, overo alla sacristia, o pure ad altri usi, il che non è proibito ogni volta che non ridondi direttamente, o indirettamente a comodo privato di quei del Capitolo, per la recezione, conforme nel titolo seguente de' Canonici si discorre: Però molto più ciò deve essere lecito al Papa, il quale come padrone può meritamente esigere da suoi Beneficiati questa ricognizione: A somiglianza di quello che porta la pratica comune del nostro Mondo civile comunicabile nelle investiture de' Feudi: overo nelle concessioni degli officj; sicchè veramente è uno sparlare senza fondamento, per ignoranza, o per malignità. A

A *Nel disc. 89 di questo titolo.*

4 Ma perchè gli emolumenti di queste annate, per antica usanza della Corte, vanno distribuiti tragli Officiali della Cancellaria, li quali ottengono gli officj per lo più con causa onerosa, mediante il prezzo il quale se ne paga al Papa, onde in sostanza in tal maniera esso Papa viene ad avere le annate, come per un pagamento anticipato che se ne fa da questi officiali: E per lo mantenimento de' Capitoli, o de' Collegj, overo per altre opere pie, porta il caso che si facciano delle unioni perpetue di quei Beneficj, de' quali in occasione di proviste si pagava la mezza annata, il pagamento della quale in tal modo cessa, per non darsi più il caso della vacanza: Quindi ragionevolmente si è introdotto (anche da tempo antico) l'usanza, che questi corpi intellettuali, a quali si sia fatta l'unione, come non soggetti alla morte naturale, per la quale seguisse la vacanza, perlochè volgarmente si dicono mano morte, debbano pagare i quindennj, cioè quello importerebbe il pagamento dell' annate nel caso della provista, ogni quindeci anni, regolando in tal modo la

do la vita d'un uomo, col ragguaglio della vita più lunga, o della più breve.

Cammina però ciò nel caso che li Beneficj per prima fossero soggetti al pagamento della mezza annata, e non altrimenti; attesocchè non si può, nè si deve dare il surrogato, se manca quello in luogo di chi si faccia la surrogazione, nè può entrare la finzione, dove manca la verità: Overo quando per espresso prvilegio Appostolico, o per la causa dell'attuale ospitalità, o per altre limitazioni contenute nelle Costituzioni Appostoliche, le quali parlano di questi quindennj, non ne cessasse l'obbligo.

Quindi segue che sopra ciò non si può dare una regola certa, e generale applicabile a tutti casi, mentre dipende il tutto dalle circostanze particolari; conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro: Dove ancora si tratta del modo del pagamento di questi quindennj, ed in qual moneta si debbano pagare, per la

5 notabile alterazione del prezzo, che da tempi moderni ha ricevuto l'oro: Ed in ciò la regola assiste agli annatisti; cioè che l'interesse di questo aumento debba andare a danno di coloro, li quali siano i debitori de' quindennj, come surrogati in luogo dell'annate, che però devono pagare in quegli stessi ducati di Camera, che in ogni caso di vacanza bisognerebbe pagare per le nove provisioni. **B**

B *Nel d. disc.* 89

Se poi portasse il caso, che il Beneficio fosse carico di pensioni,

6 sicchè non debba essere tutto il frutto del provisto, allora non è di dovere, che il provisto sia gravato a pagare il peso dell'annata, per quella rata che non ne riceve comodo; che però tal peso se gli defalca con l'obbligo di soddisfare questa rata proporzionatamente, quando li pesi anderanno cessando: E nel di più, che sopra ciò suole occorrere, si dovrà ricorrere a professori, bastando per qualche lume de' non professori questa notizia così generale.

Cade questo peso della mezza annata in quei Beneficj, il valore

7 delli quali passi li ventiquattro ducati di Camera de' frutti certi, senza computare gl'incerti: Che però per gli altri Beneficj di minor valore si pagano alcuni pochi emolumenti per recognizione degli scrittori, e degli altri officiali.

IL
DOTTOR VOLGARE
LIBRO DUODECIMO
PARTE SECONDA.

Delli Canonici; e delle Dignità. Delle Chiese Cattedrali, o Collegiate; ed anche del Capitolo; e degli atti Capitolari, o Collegiativi, ed Elettivi.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QUESTA PARTE SECONDA
DELLI CANONICI, &c.

CA-

CAP. IV.

Degli atti Capitolari giurisdizionali, e preeminenziali: E particolarmente di quello d'eleggere il Vescovo, o altro Prelato, o di deputare il Vicario in Sede Vacante: Ed ancora di alcune precedenze tra un Capitolo, e l'altro; overo tra le Dignità, e li Canoni d'uno stesso Capitolo.

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Di che cosa si tratti sotto questo titolo de' Capitoli, e de' Canonici, e delle Dignità; e di quello riguarda tal materia.

S O M M A R I O.

C A P. I.

1 TUtto quello riguarda le regole beneficiali circa le affezioni, e le riserve Appostoliche: Overo circa la facoltà degli Ordinarj, e degli altri Prelati di conferire: O pure circa le rasségne, e le permute, overo circa la validità, e invalidità delle grazie: L' obbligo della residenza: La materia dell' incompatibilità, ed altre simili cose accennate nel titolo antecedente de' Beneficj in generale, conviene anche alle Dignità, ed alli Canonicati; mentre ancora questi vengono sotto il genere de' beneficj ecclesiastici, ancorchè siano alquanto più qualificati, e differenti dalli semplici, per rispetto della residenza, e del servizio degl' ordini sacri che ricercano come a loro annessi, overo per l' età, che vi sia necessaria, o pure per una certa maggiore qualità di nascita, o di grado, il che però non toglie l' essere beneficj, e di doversi regolare con li termini beneficiali, de' quali già nel suddetto suo luogo si è discorso.

Quello dunque, che per ubbidire all' ordine del Teatro, cade sotto questo titolo, riguarda più tosto le giurisdizioni, e le preeminenze delle Dignità, e de' Canonici in Capitolo, overo in Chie-

sa: Ed anche la materia del servizio della Chiesa, e quella delle distribuzioni cotidiane: Come ancora gl'atti capitolari, o elettivi, quando si debbano dire legittimi, e ben conclusi; e se a chi spetti la prerogativa di entrare in Capitolo, con cose simili differenti, e diverse dalla materia Beneficiale.

Il primo dubbio, che cade in questa materia, è quali si dicano le Dignità, e li Canonici, overo li Capitoli e li Collegi legittimamente eretti: Ed in ciò si distingue: O si tratta di tutto il corpo universale: Ed in tal caso vi è necessaria l'autorità Appostolica, sicchè non basta quella dell'Ordinario: Attesocchè, se si tratta di Cattedrale, è fuori d'ogni dubbio, che niuno abbia questa autorità, se non il Papa, al quale solamente spetta la podestà di erigere le Chiese Cattedrali, per quello che si è discorso nel libro terzo nel titolo delle Preeminenze: O veramente si tratta della Colleggiata: Ed allora, ancorchè (conforme si è accennato nel suddetto libro terzo delle Preeminenze, ed anche nell'altro titolo antecedente de' Beneficj) molti scrittori, e particolarmente i Canonisti vecchi vogliono, che ciò si possa fare dall'Ordinario, quando vi sia la dote congrua, sicchè vi possa essere un numero di Canonici ben provisti da poter mantenere il conveniente decoro della Dignità di una Chiesa Collegiata: Nondimeno, secondo l'opinione ricevuta nella Curia Romana, e che oggidì si osserva in pratica, ciò parimente si stima riservato all'autorità Appostolica, onde non si possa fare dall'Ordinario: Che però quando non si tratta di Collegiate antiche da tempo immemorabile, o centenario senza che apparisca del principio vizioso, in maniera che vi entri la solita operazione dell'immemorabile, o della centenaria, di potersi allegare ogni titolo migliore, e per conseguenza la fondazione Appostolica senza necessità di provarla, sempre si dirà un Collegio illecito, e si potrà proibire, e supprimere, o pure si potrà forzare a pigliare la fondazione Appostolica: Cadendo solamente la questione, se possa suffragare la quadragenaria congionta con la fama del privileggio appostolico, e si crede probabile l'affermativa.

Se poi il corpo del Capitolo, o del Collegio sia già legittimamente fondato, ma si tratti della nuova erezione d'alcune Dignità, o Canonicati di più del solito, onde cada il dubbio, se ciò si possa fare, o nò dall'Ordinario, o pur vi sia parimente necessaria la facoltà Appostolica: Ed in ciò, ancorchè non manchi la solita varietà dell'opinioni: Tuttavia (secondo la più probabile, e la più comunemente ricevuta opinione) si cammina con la distinzione; cioè, che se vi sia prefinito il numero certo, e tassativo con la suddetta autorità Appostolica: Ed in questo caso non si potrà alterare senza la stessa autorità Appostolica, non potendo l'inferiore fare cos'alcuna in con-

in contrario a quello, che abbia ordinato il Superiore: Ma quando tale ostacolo non vi sia, allora l'Ordinario lo potrà fare, purchè vi sia il consenso del Capitolo, e degl'altri interessati, e che vi sia la giusta causa dell'aumento delle intrate, sicchè non si pregiudichi agli altri Canonicati, e Dignità già eretti, ma che ridondi più tosto in servizio, ed in decoro della Chiesa; conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro: Dove ancora si tratta se possa l'Ordinario, erigendo delle nuove Dignità, mutare i luoghi, dando il più degno al nuovamente eretto sopra gl'antichi. A

A *Nel dis. 1. e 6. di questo tit.*

5 Presuppoita la valida erezione. Entra il dubbio, se questi novamente eretti con la sua dote particolare debbano godere come gl'altri antichi delle distribuzioni cotidiane: O pure quando questi vachino, se le loro entrate debbano accrescere anche agli altri antichi: E sopra di ciò, ed altre simili questioni converrà in occorrenza ricorrere a quello se ne discorre nel Teatro; attesocchè, stante molte distinzioni, le quali vi si danno, e che dipendono in gran parte dalle circostanze del fatto di ciascun caso, non è facile il stabilirvi una regola generale, e piana per la capacità d'ogn' uno. B

B *Nel suddetto disc. 6.*

6 Circa le Dignità: Anche nelle Chiese Cattedrali, o Metropolitane si suol disputare, le siano, o nò del Capitolo; e se vi abbian voto: E conforme in occasione del pigliare il possesso si è accennato nel titolo antecedente de' Beneficj: La regola è che non siano di Capitolo, ma che facciano una figura distinta e singolare: Ogni volta che non vi sia incontrario la consuetudine, conforme pare che più comunemente sia in Italia: O pure che così disponesse la fondazione della Chiesa. Tuttavia si dice una limitazione della regola, e per conseguenza non si presume, ma si deve provare da chi l'allega. C

C *Nel dis. 4. di questo titolo.*

7 Gl'effetti di essere o di non essere del Capitolo sono molti: Primieramente circa il modo di pigliare il possesso capitolarmente o nò: Secondariamente circa la facoltà di avere la voce in Capitolo, e di participare delle giurisdizioni, e delle preeminenze capitolari: E terzo circa l'accrescimento delle distribuzioni di coloro, li quali mancano nel servizio; poichè dovendo cadere tra coloro, li quali siano di uno stesso corpo, il mancamento de' Canonici, non gioverà alle Dignità, ed il mancamento delle Dignità non gioverà a' Canonici: E non facendo corpo si applicarà alla Chiesa, o ad altri usi pii, conforme la consuetudine, la quale in questa materia fa il tutto.

8 Secondo si deve molto deferire alla consuetudine circa il modo del servizio, overo dell'assistenza, che un Canonico deve fare alla Dignità, overo ad un'altro Canonico; sicchè non facilmente

D vi si può dare una regola generale applicabile a tutti casi. D

Nelli disc. 3 di questo tit.

Sogliono ancora li Canonici, o le Dignità per la vecchiaja, o per la mala salute ottenere dal Papa che se li dia il Coadiutore, 9 conforme si è discorso nella materia Beneficiale, onde cadono le questioni, se questi Coadiutori si possano, e si debbano dire vere Dignità, overo Canonici, e che luogo debbano occupare: Come ancora, quando loro cominci a correre l'anzianità, se dal giorno della Coadiutoria, o pure dal giorno che per morte del Coadiuto si faccia il caso della successione nel Canonicato; E se fatto detto caso debba pigliare il possesso di nuovo, o pure basti il già preso in occasione della Coadiutoria. Però sopra queste e simili cose, come molto rare in pratica, e per essere quasi tutte determinate con le dichiarazioni della Sacra Congregazione, sarebbe soverchia digressione il diffondervisi, onde basterà riferirsi a quello se ne discorre nel Teatro particolarmente per non esser materie molto adattate all'uso comune, per i non professori, per i quali quest' Opera è fatta.

Se poi li Canonici, e le Dignità della Cattedrale si debbano 10 stimare come li nobili della Città, si è discorso nel libro terzo, trattando delle Preeminenze: E che siano persone costituite in Dignità ecclesiastica, sicchè se li commettano le cause dell'appellazione dalla Sede Appostolica, se ne discorre nel libro decimo quinto de' Giudizj.

Circa li Canonici sopranumerarj sogliono cader le dispute, se siano veramente Canonici, e se debbano godere le preeminenze ca- 11 nonicali: E pare che la regola sia negativa, stante che questi tali si dicono Canonici in erba: Però in ciò si suole camminare con qualche equivoco, pigliando così generalmente questo termine di sopranumerario; mentre si deve distinguere quelli sopranumerarj, li quali siano provisti per dovere ottenere il primo luogo, che vacherà dentro il numero prefisso: E quei sopranumerarj, li quali con dispensa Appostolica siano fatti Canonici, oltre il numero prefisso, al quale si deroghi; attesocchè nel primo caso cammina la suddetta regola, che si dicano Canonici in erba, e che solamente sperino il Canonicato per quando vacherà; sicchè in tanto non siano tali, ma E non già nel secondo caso, quando sono veramente Canonici da principio. E

Nel d. disc. 6.

CAPITOLO SECONDO.

Del modo di guadagnare le distribuzioni cotidiane; e quale servizio bisogna fare a tal'effetto: Ed in quali casi si guadagnino le distribuzioni, anche senza servire: E della validità delli statuti, o delle consuetudini, che i Canonici nuovamente ammessi debbano pagare qualche cosa; o pure che debbano stare qualche tempo senza frutto, o senza distribuzioni.

SOMMARIO.

1 *Delle due specie d'emolumenti; cioè frutti, e distribuzioni.*
2 *Delle diverse specie di distribuzioni.*
3 *Si dichiara quali siano quelle distribuzioni di massa grossa, che succedono in luogo di Prebenda.*
4 *Come s'intenda la conclusione, che l'unione non si può fare alla massa.*
5 *Per quali giuste cause, anche non risedendo, si guadagnino i frutti.*
6 *Per quali si guadagnano le distribuzioni.*
7 *Non si possono condonare agli assenti.*
8 *Le giuste cause non bastano, nè scusano per questo effetto.*
9 *Si devono agli assenti per causa d'infermità; e quando nò.*
10 *Della carcerazione ed altri impedimenti simili.*
11 *Se basti il lungo servizio ad esser giubilato.*
12 *Si deve servire in tutte l'ore che si dichiara.*
13 *Quando le distribuzioni si debbano senza servizio.*
14 *Di altre questioni in questa materia.*
15 *Se si debbano osservare gli statuti delle Chiese.*
16 *Della partecipazione de' Preti semplici; e di altre cose nella materia.*

CAP. II.

1 Conforme si è accennato nel titolo antecedente de' Beneficj, in occasione di trattare del valore; Di due specie sono gli emolumenti, che si ottengono dalli Canonici, e dalle Dignità, overo da altri Beneficiati delle Chiese Cattedrali, o Collegiate: Una cioè che si dice delli frutti: E l'altra che si dice delle distribuzioni cotidiane: Li frutti sono quelli, li quali si devono per la sola ragione del Beneficio, ancorchè il Beneficiato non serva la Chiesa; sicchè la loro perdita nasce solamente dalla pena per non resedere,

 secon-

secondo si è accennato nel suddetto titolo de' Beneficj: E questi frutti in sì fatti Beneficj Collegiali, a differenza delle distribuzioni, vengono esplicati col nome di Prebende: E l'altra specie è di quegli emolumenti, che si ottengono solamente per causa del servizio in Coro, ed in Chiesa.

Questa seconda specie viene chiamata distribuzione, e si distingue in altre due specie: Una cioè di quelle distribuzioni, le quali
2 si dicono minute, e veramente cotidiane de fatto; come quelle che si distribuiscono giorno per giorno, o servizio per servizio in quella poca somma, che importa quella funzione solamente: Come (per esempio) sono quegli emolumenti, che manualmente si danno a coloro, li quali accompagnano l'esequie, e li funerali, che si fanno alli cadaveri, quando si portano a seppellire, overo che assistono all'anniversarj, o alle messe cantate, o altre divozioni delle parti: O pure che (secondo l'usanza di molte Chiese) giorno per giorno, o servizio per servizio si dia qualche manuale recognizione a coloro, li quali intervengono negli officj, e nelli servizj anche ordinarj, ed obbligatorj della stessa Chiesa Cattedrale, o Collegiata.

E l'altra specie delle distribuzioni cotidiane è quella, la quale si dice della massa grossa; cioè che si mette un'Economo a quest' effetto destinato, acciò questi ponga ogni cosa in massa da distribuirsi tra i Canonici, e gl'altri partecipanti nel fine dell'anno, o in altri tempi determinati.

Questa distinzione così generale, la quale viene data dalli Giuristi, e particolarmente dagli antichi tra le suddette due specie di
3 distribuzioni solamente, di grosse e di minute, suole partorire degl' equivoci in quelle Chiese, nelle quali li Canonicati non abbiano le Prebende distinte: Attesocchè comunemente da loro si ferma una massima, che in tal caso le distribuzioni della massa grossa succedono in luogo della Prebenda, overo delli frutti certi, e che abbiano questa natura, all'effetto di poterli guadagnare per quella giusta assenza, la quale si stima sufficiente per il guadagno de' frutti, e non per le distribuzioni: Overo all'effetto di sostenere le pensioni, le quali, senza la special menzione, di loro natura non abbracciano le distribuzioni cotidiane.

Però ciò contiene un equivoco chiaro, essendochè in molte Chiese, sebbene si faccia la massa grossa, la quale si distribuisca in fine dell'anno, o in altro tempo determinato, e benchè non vi siano Prebende distinte in modo alcuno: Tuttavia, se la participazione di questa massa dipende dal servizio attuale con la regola delle puntature, sicchè quei Canonici, li quali in quell'anno, overo in quel spazio di tempo, che si fa la distribuzione, non abbiano servito, non debbano participare in conto alcuno: In tal caso queste si di-

si diranno più tosto distribuzioni vere, minute, e cotidiane, come se veramente si distribuissero giorno per giorno, e funzione per funzione, onde si faccia quella massa per una certa comodità maggiore: E per conseguenza non vi entra la suddetta proposizione, che succedano in luogo della Prebenda, overo delli frutti.

E ciò cammina, non solamente quando questa massa sia di quegli emolumenti, li quali dipendono dalle messe, o veramente dalli anniversarj, o funerali, ed altri divini officj, ma ancora quando dipendano dalli frutti delli poderi, e degl'altri beni della Chiesa, sicchè naturalmente meritino dirsi più tosto frutti certi, che distribuzioni: Attesocchè se siano ridotti a questa forma di massa con la regola delle puntature per il miglior servizio, e per il culto della Chiesa, conforme per il detto fine lodevole si è introdotto nelle Basiliche Patriarcali, e nell'altre Chiese Collegiate di Roma, ed ancora in altre Chiese Insigni, e Primarie Cattedrali, e Metropolitane del Mondo Cattolico, e particolarmente nelle ricche Chiese Cattedrali, e Metropolitane della Spagna, saranno vere distribuzioni cotidiane.

Quella massa dunque si dice succedere in luogo della Prebenda, o delli frutti, e che abbia tal natura, la quale o per antica consuetudine, o per concordia, e convenzione de' Canonici si sia fatta di tutte le Prebende, le quali per prima erano distinte in ciascuno Canonicato, come per una specie di compagnia, per maggior governo delle robbe, ad uso di quella comunione, o compagnia che si faccia de' più patrimonj sotto il governo di uno, o di più amministratori, a comun bene, ed a comun male, per le eguali, e disuguali distribuzioni, secondo le convenzioni, o consuetudini, sicchè resti tuttavia ferma l'antica natura delle Prebende, onde la participazione non dipenda dalle puntature, le quali siano causa della maggiore o minore participazione: Ed a ciò si deve attentamente riflettere; mentre senza questa distinzione di termini, o di diverse specie s' inciampa facilmente negli equivoci.

4 Conforme, ancora si cammina con equivoco in proposito dell' unione de' Beneficj, che dal Concilio di Trento si concede alle Prebende Canonicali, e particolarmente delle Cattedrali, nel confondere i termini della Mensa Capitolare, con l'altro termine della massa comune, essendo cose totalmente distinte: Attesocchè la Mensa Capitolare si dice un corpo più generale, il quale abbraccia ancora tutte l' entrate, anche quelle le quali sogliono servire per la fabbrica della Chiesa, o per lo mantenimento della Sacristia, overo per le liti, e per le altre occorrenze capitolari, che però con ragione è stato determinato dalla Sacra Congregazione, che la facoltà data alli Vescovi di unire li

Beneficj, non abbraccia la Mensa Capitolare, ma che si debba fare a ciascuna Prebenda, o Canonicato: Per quella congrua ragione, che facendosi questa unione all'effetto di allettare i Canonici, non solamente alla residenza, ma ancora al servizio, ed al culto della Chiesa, conviene di fare l'unione in maniera, che l'utile di quella ridondi a loro comodo particolare, sicchè ne segua il suddetto fine; mentre altrimente potrebbono l'entrate de'Beneficj uniti applicarsi agl'altri usi, e non verrebbe ad ottenersi il fine, per il quale l'unione si sia fatta.

Ma quando questo effetto ne risulti, cioè che il comodo sia di coloro, li quali servono *in divinis*, in tal caso importa poco, che li frutti de'Beneficj uniti siano distribuiti singolarmente, overamente che si riducano ad una massa a forma di distribuzioni con l'ordine delle puntature; mentre così si adempisce meglio la mente del Concilio, ed il fine da lui desiderato, al quale si deve badare più che alla formalità delle parole.

Fermata dunque la suddetta distinzione tra li frutti, e le distribuzioni: Per quello che tocca alla prima specie de'frutti, questi 5 si guadagnano dal Canonico con la sola residenza, senza servire, ed anche in caso di assenza, quando questa sia lecita, o scusabile per qualche giusta causa: Come (per esempio) è quella per i studj de'Canoni, o di Teologia in qualche Pubblica università: O veramente per servizio della Chiesa, o del Vescovo, o per inimicizie, o per carcerazione, o per altri giusti impedimenti: E molto più per quelle cause, le quali siano sufficienti anche per le distribuzioni, conforme di sotto si discorre; attesocchè questa sorte di frutti spettano al Beneficiato principalmente, come effetto, o seguela del titolo, che lui ottiene nel Beneficio, e non come stipendio, o emolumento della residenza, e del servizio.

Bensì che il non resedere cagiona un delitto, il quale porta seco la pena, che non si debbano fare i frutti suoi, e per conseguenza basta una causa tale, per la quale si escluda il delitto positivo, e senza il quale non si dà la pena: Che però l'ispezione, la quale vi suol cadere, se la causa sia veramente giusta, o nò, riguarda l'effetto, se il Vescovo overo un'altro Superiore possa, o non possa costringerlo alla residenza: Ed a tal'effetto si sogliono ottenere le licenze dal Papa, o dalla Sacra Congregazione, cioè per impedire che il Superiore non possa procedere contro di lui, come non residente alle pene imposte da'Canoni, e dal Concilio di Trento, dichiarando in tal modo che la causa non sia giusta: Onde in questa prima specie de'frutti rare volte occorrono le dispute in pratica; attesocchè, quando le Prebende siano distin-

distinte, sicchè il mancamento d'uno non porti utile agl'altri Canonici, ma che più tosto cagionerebbe l'utile alla Chiesa, o veramente alla Camera, non si sogliono risvegliare tali questioni, le quali per lo più hanno il motivo dell'interesse privato per l'accrescimento, che ottengono gli altri presenti, conforme occorre nell'altra specie delle distribuzioni cotidiane.

Per questo motivo dunque sogliono gli altri Canonici, e gl'altri partecipi della massa delle distribuzioni frequentemente opporsi a tutto vigore contro quei Canonici, o Beneficiati, li quali siano assenti, o veramente ch'essendo presenti, non servono *in divinis*: Et in ciò la regola generale sta contro coloro, li quali non servono: attesocchè essendo le distribuzioni un mero stipendio, o salario del servizio personale, non è di dovere che quegli, il quale non serve, lo debba ottenere.

6

A tal segno che il Concilio di Trento ha proibito, che ne anche gl'altri Canonici, e Beneficiati, li quali servono, ed a quali le distribuzioni degli assenti si accrescono, possono condonarcele; mentre sebbene ciascuno può donare il suo, e può rinunziare al suo favore, nondimeno ciò non cammina, quando ne nasca il pregiudizio del terzo, cioè della Chiesa, la quale così resta pregiudicata nel servizio per la ragione, che se fosse permessa questa rimessione, o condonazione reciproca, ciascuno si sarebbe lecito di non servire, e di tirare le distribuzioni, perchè si scusarebbero assieme, sicchè la Chiesa ne resterebbe pregiudicata, e per conseguenza con molta ragione il Concilio l'hà proibito.

7

Nè a questo effetto giovano le cause di sopra accennate, le quali rendono l'assenza giusta, e scusabile, in maniera che per disposizione di ragione l'assente si abbia da stimare come se fusse presente: Attesocchè: Altro è l'aversi per presente all'effetto di essere scusato dalla residenza, e per conseguenza di poter fare li frutti suoi, e di evitare le pene, alle quali incorrono quelli, li quali non risedono: Ed altro è l'interessenza, che vol dire il servizo attuale per il quale si danno le distribuzioni, come una mercede della fatica personale.

8

Che però, se il Papa espressamente con la sua suprema autorità ad un assente per causa del studio, o per altra simile legittima non concedesse per grazia speciale la partecipazione delle distribuzioni, il che non si deve fare, nè si suole, se non di raro, o veramente in qualche parte, acciò l'altra parte accresca a coloro li quali servono, niente gioverà per questo effetto che la causa dell'assenza sia giusta.

Si danno però de' casi, o impedimenti tali, che bastano a farsi avere non solamente per presente, ma ancora per interessente

per

per il guadagno delle distribuzioni: E particolarmente il più frequente in pratica è quello dell'infermità, quando sia tale; che al parere de' medici, porti un giusto impedimento di non potere andare a servire, e che ciò non si possa fare senza pericolo, o senza notabile pregiudizio della salute.

E sebbene alcuni zelanti, e rigorosi Canonisti o Morali vogliono, che questo privilegio si debba godere solamente da coloro, li quali patiscano infermità senza propria colpa positiva, ma non già quando si possa dire, che sia un'infermità colposa, conforme suol'essere quella la quale venga cagionata da una vita licenziosa, e non conveniente a Chierici, ed a persone ecclesiastiche: Nondimeno questa opinione rigorosa non è ricevuta in pratica per diverse buone ragioni; sicchè basta; vi sia l'impedimento vero, e legittimo dell'infermità; mentre l'andare a trovare la ragione, cagionerebbe de' molti inconvenienti.

A quest'effetto però è necessario, che il Canonico, o altro Beneficiato in tempo di sanità fosse solito servire: Attesocchè, non dovendo, nè potendo la finzione operare più che la verità, non deve aversi per presente, ed interessante in istato d'infirmità quegli, il quale in istato di buona salute non fosse solito servire; mentre si deve presumere, che se fosse in istato di sanità, tuttavia non servirebbe, nella maniera che per lo passato è stato solito fare; conforme più distintamente si discorre nel Teatro in occasione de' casi seguiti: Che però dipendendo ciò dalle circostanze del fatto, ne segue, che non facilmente vi si possa dare una regola generale; poichè secondo le medesime circostanze del fatto si deve vedere, se la suddetta presunzione ferisca, o nò quel tempo, stante che in queste materie presuntive, la verisimilitudine occupa il primo luogo.

10

A questo impedimento dell'infermità vengano rassomigliati gl' altri impedimenti, nelli quali cada la stessa ragione, sicchè si debbano dire più tosto necessarj che volontarj: Come (per esempio) sono la carcerazione che si faccia d'un innocente, e non colposo, onde si possa dire ingiusta, e tirannica, o veramente l'essere stato in mano de' banditi, o de' corsari, con casi simili, non consistendo la forza de' Canoni, o de' Decreti Appostolici, che sopra ciò dispongono nella formalità delle parole ma sopra la ragione per la quale si sia così disposto a favore degl'infermi, o degli altri impediti. A

Hanno creduto alcuni, che un lungo servizio fatto alla Chiesa, maggiormente quando sia congiunto la grave età del Canonico debba cagionare questa esenzione dall'obbligo del servizio; e che ciò non ostante debba participare delle distribuzioni: Però questa

sta opinione non è ricevuta, non avendo appoggio alcuno probabile, quando la vecchiaja non sia tale, che si possa dire infermità atta ad impedire il servire: Bensì che un lungo servizio, e maggiormente quando sia unito con la grave età, suol'essere un giusto motivo, che il Papa ne conceda l'indulto, e come volgarmente si dice, lo faccia giubilato. B

Nel rimanente, in questa materia delle distribuzioni, da non doversi ottenere, se non per la ragione del servizio, si cammina con qualche rigore, cioè che il servizio debba essere in tutte le ore, non bastando che sia in alcune, ed in altre nò; conforme si è dichiarato dalla Sacra Congregazione interprete dello stesso Concilio, ne' casi accennati nel Teatro: Non è proibita però la distribuzione del servizio tra li Canonici, e le Dignità per giornate, o per settimane, con un'ordine ternario, o alternato, in tal maniera che sempre ve ne siano assistenti al servizio in ciascun'ora canonica, o altra funzione. C

12

B Nel disc. 15

Si dà ancora il caso, che senza niuno di quelli impedimenti, li quali sono conosciuti da'Canoni, si guadagnino le distribuzioni anche senza servire; cioè quando lo stesso Capitolo de fatto si opponga al provisto del Canonicato, o di altro Beneficio che non pigli il possesso, overo che non sia ammesso in Coro, ed in Capitolo; attesocchè in tal caso guadagnerà le distribuzioni, perchè se gli devono risare dal Capitolo, o da altro, il quale l'abbia impedito; ma ciò nasce più tosto da una diversa ragione della refezione delli danni, e degl'interessi.

13

C Nelli detti disc. 10. e seguenti.

Sopra la stessa participazione delle distribuzioni nascono molti dubbj, sopra i quali non è facile il dare una regola certa, dipendendo la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso, e dalle diverse consuetudini delle Chiese: Come (per esempio) se un Canonico, il quale sia Vicario Generale, e voglia assistere in Coro in abito, non da Canonico, ma da Vicario, debba esser puntato: Ed in ciò la regola è affermativa, cioè che si abbia per assente, poichè non si dice ivi stare da Canonico: O veramente se essendo Penitenziero meriti le puntature nel tempo che stia al confessionario, facendo l'officio suo: O pure se avendo l'esercizio della cura dell'anime, la quale sia annessa alla stessa Chiesa, per quel tempo che attende alla cura, meriti d'essere puntato, il che dipende dal vedere se abbia la congrua sufficiente, senza che si abbia ragione delle distribuzioni, con altri casi simili, per li quali in occorrenza converrà ricorrere a'professori, ed a quello se ne discorre nel Teatro; non essendo possibile senza una gran digressione, la quale cagionerebbe più tosto qualche noja, o confusione, l'esaminare il tutto per minuto.

14

E

E perchè in alcune Chiese (per una consuetudine) alla partecipazione della massa non si ammettono se non quelli, li quali abbiano certe qualità, overo abbiano fatto un certo servizio, sicchè il solo Canonicato, o altro Beneficio non basta, ancorchè si serva: Però quando la consuetudine, o la legge sia legittima, si
15 dovrà osservare, secondo le considerazioni che sopra ciò si fanno nel Teatro. D

D
Nel disc. 17. di questo tit.

Come ancora, essendovi molte Chiese recettizie non numerate, nelle quali, oltre le Dignità, e li Canonici, e li Beneficiati, sono ammessi i Preti, o li Cappellani semplici senza titolo: Quindi cadono frequentemente le dispute sopra il modo della participazione
16 di costoro, in concorso de' Canonici, e delle Dignità: Ma sopra ciò non si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dagli Statuti, o dalle consuetudini di ciascuna Chiesa; sicchè parimente in occorrenza, per qualche lume si dovrà vedere quel che in occasione de' casi seguiti si va discorrendo nel Teatro, per potere indi formare il giudizio con la dovuta combinazione, o purificazione de' casi E : Attesocchè, se in questa materia di distribuzioni vi sono stati di coloro, il quali hanno professato farvi de' volumi particolari, e pure non è bastato spiegare tutti i casi, molto meno sarà possibile il trattarli, o riassumerli in quest'Opera, la quale è dirizzata solamente ad un certo lume generale de' non professori, non già per fare de' trattati formali delle materie che così si possa fare il Giudice, overo il difensore delle cause; conforme più volte, ma sempre opportunamente, si và accennando.

E
Nelli disc. 18. e più seguenti di questo tit. e nelle Annotazioni al Concilio di Trento.

CA-

CAPITOLO TERZO.

Del Capitolo; da quali persone sia costituito; e se li Beneficiati, o veramente gl'altri semplici Cappellani di quella Chiesa si possono dire del Capitolo: Overo se in una stessa Chiesa vi possano essere più Capitoli distinti: O (all' incontro) se un Capitolo solo abbia più Chiese tra loro diverse.

S O M M A R I O.

1 *Li Beneficiati, e Cappellani non sono di Capitolo.*
2 *Si limita per consuetudine.*
3 *Delli Preti semplici, e partecipanti che abbiano voto in Capitolo.*
4 *Si dichiara quando camina.*
5 *Di quelle Cappellanie delli Nazionali nelle Chiese recettizie.*
6 *Se si possano dare più Capitoli, o più Collegi in una Chiesa.*
7 *Qual sia il Capitolo della Cattedrale di Roma.*
8 *Degli effetti de' Collegi subordinati in una Chiesa che abbia il Capitolo.*
9 *Se si diano più Capitoli di una Chiesa.*

C A P. III.

A regola è che il Capitolo si costituisce solamente dalli Canonici: A tal segno che (conforme di sopra si è detto nel capitolo primo) ne anche le Dignità sono del Capitolo, quando la consuetudine non l' assista: che però molto meno si potranno dire del Capitolo li Beneficiati con qualunque nome si chiamino di Beneficiati, o di Cappellani, overo di Porzionarj e di Eddomadarj, e simili; mentre questi si dicono servidori del Capitolo.

1

Bensì che per consuetudine, ancorchè legalmente non siano del Capitolo, possono in quello avere il voto, che per disposizione di ragione non dovrebbono avere, mentre la consuetudine, quando sia legittima hà forza di legge, e perciò può dare questa facoltà di avere voce in Capitolo, anche a coloro li quali veramente non siano capitolari: E non solamente a coloro li quali abbiano qualche titolo di Beneficio, ma anche a quei semplici Preti, li quali per una consuetudine molto frequente in Italia, quando siano

2

pacsa-

paesani ed abbiano alcuni requisiti, sono ammessi alla participazione della massa comune delle distribuzioni anche nelle Chiese Collegiate, o Cattedrali, le quali perciò si chiamano recettizie, avendo l' una e l' altra natura, di numerate, e di non numerate; cioè di numerate rispetto alle dignità, ed alli Canonici, li quali siano di un numero prefisso, e di non numerate a rispetto di questi Preti semplici, li quali non hanno titolo alcuno di beneficio; sicchè sogliono esplicarsi dalli Beneficialisti con il titolo di Cappellani manuali: Ancorchè in alcune Chiese, anche di questi ne sia prefisso il numero, il che si stima cosa ragionevole, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. A

A *Nelli suddetti disc. 17. con più seguenti.*

Si deve però avertire circa questa consuetudine, che li Beneficiati, e li Cappellani, overo li suddetti Preti semplici participanti abbiano voto in Capitolo, per non inciampare in qualch' equivoco, conforme facilmente può occorrere, a dovere riflettere alla distinzione degli atti Capitolari: Attesocchè, quando si tratta di quegli atti Capitolari, li quali sono più tosto economici, che giurisdizionali; cioè che riguardano il buon governo della massa, overo il modo di fare le distribuzioni, e cose simili, come sono quei Capitoli, che si congregano per eleggere gli Economi, ò li Sindici, overo li Puntatori, o per fare gli affitti, e le concessioni, con cose simili: Ed in tal caso non è fuori di ragione l' ammettere questi partecipi in Capitolo, come interessati.

Ma non perciò si può, nè si deve inferire al voto in Capitolo negli atti giurisdizionali o preeminenziali, li quali più propriamente si dicono Capitolari: Come (per esempio) sono il conferire i Beneficj per causa di quella simultanea, che ha il Capitolo con il Vescovo, e della quale si è discorso nel titolo antecedente de' Beneficj: O per causa del Padronato, o di altro privilegio Appostolico: Overo è la deputazione del Vicario Capitolare in Sede Vacante: O qualch' altro esercizio della Giurisdizione la quale in questo tempo spetta al Capitolo; mentre dagli atti suddetti, li quali riguardano l' economico, non si può inferire a questi giurisdizionali, o preeminenziali per due motivi: Uno della ragione: E l' altro perchè la natura della consuetudine è molto stretta, e rigorosa, sicchè si deve attendere nel caso preciso, ed individuale, nè si può stendere da caso a caso, anche quando vi concorra l' identità della ragione: Molto più, e senza dubbio, quando vi sia la chiara diversità: E questo è un equivoco, nel quale si suole frequentemente incorrere nelle Città, e ne' luoghi piccoli per qualchè simplicità nell' inferire da un possesso, o veramente da una consuetudine all' altra.

Equivoco ancora è quello che nel titolo antecedente de' Beneficj

ficj nel capitolo 25. si è accennato, che questi Preti paesani, li quali per l' uso, o per lo statuto della Chiesa, ammessi senza alcun titolo collativo alla partecipazione della massa comune, siano Cappellani manuali, e per conseguenza che possono in loro entrare le regole de' Beneficialisti sopra la manualità, la quale porta seco la podestà di mandarli via, anche senza causa, considerandoli come semplici servidori condotti, li quali si possono licenziare ad arbitrio del padrone: Attesocchè, sebbene costoro non hanno titolo alcuno collativo di Beneficio, tuttavia si dicono avere dallo statuto, o dalla consuetudine della Chiesa un certo titolo di servizio necessario, sicchè quando abbiano adempiti quei requisiti, alli quali dallo statuto, o dalla consuetudine vengono obbligati, vi acquistino una ragione ferma, e necessaria: A tal segno che (conforme insegna la pratica di molte Chiese, comprovata da alcuni decreti della Sacra Congregazione) possono questi tali esser promossi agli ordini sacri al titolo di questa comunia, o partecipazione di massa, nello stesso modo che possono essere promossi quelli li quali posseggano i Beneficj, o le Cappellanie collative. B

B *Nel disc. 22. di questo ti-*

Occorre ancora in pratica disputare, se questi Beneficiati, ovvero Cappellani, ancorchè non siano del Capitolo della Chiesa Cattedrale, o Collegiata, sicchè questo Capitolo (secondo la disposizion di ragione) venga constituito dalli soli Canonici, possano nondimeno fare un Capitolo o Collegio da per se, congregandosi capitolarmente, e facendo degli atti Capitolari: Ed inciò, sebbene la regola è negativa; mentre generalmente in una Chiesa non si da che un solo Capitolo: Tuttavia non implica che per consuetudine si possa dare un' altro Collegio diverso dal Capitolo principale: Attesocchè, altro è il Capitolo, il quale unitamente con il Prelato costituisce, o rappresenta la Chiesa formale, e questo è unico ed individuo costituito dalli Canonici: Ed altro è il Collegio, il quale nella stessa Chiesa vi sia diverso, anzi di diversa natura, nella maniera che nella Chiesa di Sant' Ambrogio di Milano vi è il Capitolo secolare, ed ancora vi è un Monastero Re-
7 golare. E nelle Basiliche Patriarcali di Roma; tenendo l' opinione che tutte quattro formino la chiesa Cattedrale di Roma: O pure tenendo l' altra, che questa sia solamente la Lateranense: Certa cosa è che il Capitolo, il quale unitamente col Vescovo forma il corpo Cattedratico della Città di Roma, viene rappresentato dal Collegio de' Cardinali: E nondimeno nelle stesse Basiliche vi sono i Capitoli costituiti da' Canonici: Ed oltre vi sono i Collegi, e li corpi subalterni, che fanno li Beneficiati, come Università improprie, e subordinate a certi effetti solamente. C

C *Nel titolo delle Preeminenze del lib. 3. nelli disc. 4. e seguenti.*

Questa

8 Questa possibilità di essere un Collegio diverso dal Capitolo non viene solamente considerata per la facoltà di congregarsi, e di governarsi, ad uso di Capitolo: Ma ancora entra il dubbio, se avendo questo Collegio per capo uno de' Canonici, o delle Dignità del Capitolo principale, a questo possa, o debba convenire il titolo di prima Dignità della Collegiata, all' effetto della riserva, conforme nel Teatro si va discorrendo nella materia Beneficiale. D

D *Nel disc. 21. del detto titolo delle Preeminenze.*

Come ancora, sebbene il Capitolo della Cattedrale, o della Metropolitana è individuo, e costituisce un corpo solamente: Nondimeno possono materialmente darsi più Capitoli, non solamente tra loro diversi, di più Chiese distinte, ma anche emuli fierissimi, li quali per una finzione di legge costituiscono un Capitolo solo formale, in quella stessa maniera che la stessa Chiesa Cattedrale, la quale formalmente è unica, ed individua, può esser rappresentata, e costituita da più Chiese materiali tra loro distinte, conforme più pienamente si discorre nel libro terzo delle Preeminenze, dove di ciò si tratta più di proposito. E

E *Nelli disc. 2. e seguenti nel titolo delle Preeminenze.*

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Degli atti Capitolari giurisdizionali, e preeminenziali: E particolarmente di quello di eleggere il Vescovo, o altro Prelato, o di deputare il Vicario in Sede Vacante: Ed ancora di alcune precedenze tra un Capitolo, e l' altro; overo tra le Dignità, e li Canonici d' uno stesso Capitolo.

SOMMARIO.

1 *A chi spetti l' elezione del Vescovo nella Cattedrale.*
2 *L' elezione dev' essere confermata, nè prima l' eletto si può ingerire.*
3 *Delli requisiti per l' elezione valida.*
4 *Qual sia la maggior parte che conchiuda.*
5 *Quali voti s' attendano; e se s' attendano quelli degli assenti.*
6 *Come debbano essere i voti.*
7 *Della forma dell' elezione per esser valida.*
8 *Dell' elezione del Coadiutore.*
9 *Dell' elezione del Vicario Capitolare.*
10 *Come debba essere.*
11 *In quali persone debba cadere; e che debba esser Dottore.*
12 *Quando l' elezione non si faccia in tempo, o che si faccia malamente si devolve al Metropolitano; e se si dia appellazione.*
13 *Si dichiara come s' intenda il dover eleggere un Dottore.*
14 *Se si possa, o debba eleggere uno fuora di Capitolo.*
15 *Che forma si debba tenere nell' elezione.*
16 *Del Vicario Capitolare in caso di Sede piena, ma impedita.*
17 *Della ragione nella quale si fonda la Giurisdizione del Capitolo.*
16 *Lo stesso che si dice del Capitolo della Cattedrale, camina nel Capitolo della Collegiata* Nullius.
19 *Dell' elezione dell' Economo.*
20 *Il Vicario è soggetto al sindicato, ed al rendimento de' conti.*
21 *Dell' altre questioni de' Capitoli, o Capitolari; e delle Dignità, e Canonici.*

C A P. IV.

1 Er disposizione de' Canoni l'elezione del Vescovo appartiene al Capitolo della Cattedrale, e quella dell' Arcivescovo al Capitolo della Metropolitana: Però in pratica molto di raro si verifica questa Giurisdizione, o Preeminenza Capitolare; attesocchè in molte Parti, e particolarmente nell'Italia, per l'abuso di tal facoltà, per gl'inconvenienti che ne nascono, molti Vescovati per la maggior parte sono a disposizione del Papa, ed alcuni per privilegio Appostolico, o per altri titoli legitttimi sono a presentazione, o nominazione de' Principi, sicchè molto di raro in pratica si verifica questa Giurisdizione, la qual pare si restringa ad alcune Chiese della Germania, e di altre Parti Oltramontane.

2 Questa elezione dev'essere confermata dal Papa, onde senza questa conferma l'eletto non si può ingerire nell'amministrazione, o nel possesso della Chiesa; e facendo altrimente, decade da ogni ragione che gli spettasse per l'elezione: E da ciò nasce che occorrono in pratica delle dispute sopra la validità, o l'invalidità di questa elezione; mentre per ordinario non sogliono essere pacifiche: E di ciò è solito trattarsi nella Congregazione concistoriale, col voto della quale si suole regolare il Papa negli atti concistoriali. A

A *Nelli dis. 27. e 28. di queste tit. e nel dis. 53. de' Regolari nel lib. 14. e nel dis. 5. della Relazione della Curia nel lib. 15.*

Sopra la validità, o invalidità dell'elezione non si può dare una regola certa, e generale, dipendendo per lo più dalle circostanze 3 particolari di ciascun caso: Le regole generali però sono, che debba precedere la legittima convocazione del Capitolo dalla prima Dignità, overo da colui, al quale ciò spetti per consuetudine, o per privilegio, con la determinazione del luogo, e del tempo certo: E che per concludere l'elezione vi concorra la maggior parte de' voti, la quale si dice d'esservi, quando passa la meta di tutti coloro, li quali siano congregati: ancorchè l'eccesso fosse per un mezzo voto: Sicchè, se (per esempio) fossero quindeci voca-4 li, si conclude l'elezione da otto, e si ha come se fosse conclusa da tutti li quindeci, senza che degli altri sette si abbia ragione alcuna; Purchè però siano vocali legittimi, e che l'elezione cada in persona degna, e capace: Onde se dalla maggior parte si eleggesse una persona indegna, si decade da ogni ragione, e tutta la facoltà d'eleggere si devolve alla minor parte, la quale elegga una persona degna, e questa si dirà legittimamente eletta. B

B *Negli stessi luoghi e nelli disc. 11. e seguenti de' Regolari.*

Nel numero de' vocali vanno annoverati solamente quelli, li quali abbiano voce in Capitolo, e ne sono privi quei Canonici, li 5 quali non siano costitu[illegible] negli ordini sacri, o veramente quelli, li qua-

li quali per le censure, o per altri mancamenti già dichiarati, siano privi del voto, ricercandosi nel tempo dell'elezione l'incapacità, e non ammettendosi in quel tempo le eccezioni, le quali non fossero già dichiarate.

Come ancora si fa conto solamente de' presenti, e congregati capitolarmente, e non degli assenti li quali dessero il lor voto fuori del Capitolo: Eccetto il caso che per infirmità, o per altro rispetto fossero legittimamente impediti; nel qual caso si ammettono a dare il voto per procuratore, purchè la procura si dia ad uno de' vocali, sicchè l'atto s'esplichi per un'altro capitolare in quello stesso punto, e che il voto sia uniforme del mandante, e del mandatario.

6 Devono ancora i voti essere puri, e non condizionali; mentre delli condizionali non si ha ragione alcuna: Ed ancora se quelli, li quali sono congregati in Capitolo, ed hanno la facoltà di votare, non si curino di votare, o che uscissero dal luogo, si stimano, come se non vi fossero, e si dicono estranei dal Capitolo, il quale però puol'essere rappresentato dalla minor parte, ed anche da due, o da uno, quando gli altri non si curano d'intervenirvi, o che volontariamente escano dal congresso: O pure che siano scomunicati, o in altro modo inabili. Purchè l'Università, overo il Corpo del Capitolo non sia infetto, conforme anche si è accennato nel titolo de Beneficj. C

C *Nelli luoghi suddetti, e nel discor. 23. de' Beneficj.*

7 E quando si tratta dell'elezione del Vescovo, o di un'altro Prelato, al quale convenga il titolo di sposo della Chiesa vedova, l'elezione dev'essere in forma di scrutinio secreto, quando non si faccia per acclamazione, o per compromesso; sicchè non si attende l'elezione per voti pubblici: Ed anche dev'essere libera; e lontana da ogni simonia, o da altro patto sospetto: Però, come si è detto, rare volte di ciò occorre oggi trattare in pratica.

8 In queste stesse Chiese, nelle quali si conserva tuttavia l'uso antico di provedere il Vescovo, o il Prelato ad elezione del Capitolo: Per isfuggire gl'inconvenienti, e li disordini che sogliono occorrere, quando la Sede vaca, sogliono gli stessi Vescovi, o gli altri Prelati procurare, che dal Papa se gli dia il Coadiutore con la futura successione per la causa dell'infermità, o per altra giusta causa, la quale particolarmente si stima quella di avere la protezione di una persona potente, per le molestie che in quelle Parti si sogliono avere dagli eretici, o da altri: E sebbene il Papa può concedere questa Coadiutoria senza il consenso del Capitolo, al quale per altro spettasse l'elezione in caso di vacanza: Tuttavia per ogni buon fine, lodevolmente lo desidera; per il che si fa un certo atto Capitolare, come apunto se si avesse a fare l'elezione: E parimente sogliono occorrere le discordie tra Capitolari, per il che si fanno quasi le stesse dispute nella medesima Congregazione Concistoriale

D sopra la validità dell'atto: Ma però non si cammina con li termini rigorosi dell'elezione, mentre questo è un semplice consenso, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. D

Nel detto disc. 27. di questo tit. e nel disc. 53. de' Regolari.

Le dispute maggiori, e le più frequenti, particolarmente in Italia, circa questi atti Capitolari, cadono sopra la deputazione del Vicario in tempo di Sede Vacante: Attesocchè il Conc. di Trento per togliere li disordini, che nasceano dall' amministrazione della Giurisdizione Episcopale, la quale si facca da tutto il Capitolo) con molta ragione ordina, che succedendo il caso della vacanza, debba il Capitolo dentro il termine d'otto giorni deputare un Vicario Generale, appresso del quale fosse tutta l'amministrazione, e che altrimente passato questo termine, nelle Chiese suffraganee la facoltà si devolva al Metropolitano, e nelle Metropolitane al Vescovo più antico Suffraganeo, e nelle Cattedrali esenti al Vescovo più vicino. 9

E perchè il Concilio espressamente non disponendo, che l'elezione debba essere libera, e per tutto il tempo della vacanza, senza riservarsi cos'alcuna, si era introdotta una certa usanza di deputare il Vicario a tempo per pochi mesi, overo amovibile ad arbitrio, e di restringergli la facoltà in molte cose: Nondimeno ragionevolmente la Sacra Congregazione sopra Vescovi, o quella del Concilio è solita riprovare queste restrizioni, e di ordinare che il Vicario già eletto s'intenda puramente deputato per tutto il tempo della vacanza. 10

Si ordina ancora, che si debba eleggere un Dottore, almeno in Legge Canonica, sicchè quando in Capitolo vi siano de' Dottori, e che s'elegga uno il quale non sia tale, o veramente che sia Dottore in legge Civile solamente, o pure in Teologia (mentre questi a tal'effetto si hanno per non Dottori) l'elezione viene riputata invalida, onde, o si sosterrà quella, la quale si sia fatta dalla minor parte nella persona di un Dottore, o veramente si farà luogo alla devoluzione al Metropolitano, attesocchè lo stesso è il non deputare il Vicario in conto alcuno, che deputarlo incapace contro la forma prescritta nel Concilio. 11

E se nell'uno, o nell'altro caso il Metropolitano, overo l'antiquiore, o viciniore vi metterà le mani, dalla sua deputazione si potrà appellare alla Sacra Congregazione, overo ad altri superiori all'effetto devolutivo, ma non si ammetterà al suspensivo. 12

Quest'obbligo d'eleggere il Dottore si deve intendere con molta circospezione, cioè se ve ne siano in qualche numero competente, in maniera che resti esercibile la libertà, la quale è un requisito sostanziale dell'elezione: Ed ancora che siano persone, le quali per l'età, e per la prudenza, e per l'esperienza, e per la bontà di vita siano stimate abili, ed idonee al governo di una diocesi, ed a fare le parti da Vescovo: Non dovendo bastare il solo grado del Dottorato, quando quest'altre parti manchino: Che però si stima 13

un'

un'errore manifesto il camminare con questa generalità per tutti li casi, e per tutti li luoghi; mentre la decisione deve dipendere dalle circostanze particolari, per il numero, e per la qualità de' soggetti, ed anche per la qualità della Chiesa, e della Diocese.

Quando in Capitolo non vi siano persone abili, nella maniera che di sopra si è accennato; in tal caso si può eleggere un Capitolare ancorchè non sia Dottore: Però essendovene, non è proibito il Capitolo di eleggere un Dottore il quale non sia del Capitolo: E sebbene alcuni credono che ciò non si possa fare, tuttavia questa non è buona opinione; mentre lo stesso Concilio di Trento presuppone la conferma del Vicario Generale del Vescovo morto, il quale deve, overo per il più suol'essere forastiero: Anzi più tosto è cosa lodevole, e si dovrebbe precisamente ordinare, nella stessa maniera che per li Decreti generali della S. Congregazione sta ordinato alli Vescovi, che debbano tenere il Vicario Generale forastiero, e non Diocesano, non essendovi probabil ragione di differenza: E molto più il Vicario Capitolare dovrebbe esser forastiero: Attesocchè il Vicario Generale ha sopra di se il Vescovo, al quale prontamente si può ricorrere: Ed ancora perchè (conforme nella mia persona ha insegnato la pratica) li Capitolari vivono con maggior pace, e quiete quando abbiano il superiore fuora del Capitolo, che quando l'abbiano sempre presente, e compagno in Coro e negli altri officj, overo nelle Congregazioni, o nelli Capitoli che si fanno per gl' interessi comuni.

14

Questa deputazione si deve fare collegialmente, come un'atto capitolare, essendo regola generale in tutti gli atti Capitolari; che si debbano fare in forma collegiativa come da una Università sicchè non bastano i fogli sottoscritti da ciascuno fuori del Capitolo: Mà però non è necessaria una certa forma, o solennità di elezione formale, e particolarmente quella dello scrutinio secreto, la quale è necessaria nell'elezione del Prelato: mentre in effetto questa non è una elezione formale, ma una semplice deputazione di un ministro, overo di un'officiale.

15

Tutto ciò che si dispone in caso di Sede Vacante, ha luogo ancora in caso di Sede piena, ma impedita, sicchè vi cada la stessa ragione: Come (per esempio) se il Prelato diventasse prigioniere d'infedeli, o d'eretici, o pure che come diffidente del Principe Regnante fosse proibito di dimorarvi, e di esercitarvi la Giurisdizione per se stesso o per suoi officiali: Overo che si ritrovasse assente in paese lontano, e che occorresse la morte, o la partenza del Vicario Generale lasciatovi, con casi simili.

16

Per quella chiara ragione, più volte accennata, e particolarmente nel libro terzo della Giurisdizione, e nel titolo antecedente de' Beneficj, cioè che la Giurisdizione abituale risiede egualmente

17

Di tutto ciò in proposito del Vicario Capitolare nelli disc. 24. e seguenti di questo tit. nel dis. 31. nelle Annotazioni al Concilio di Trento 3. e nel disc. 54. nel libro 3. della Giurisdizione.

nel Vescovo, e nel Capitolo; mentre l'uno, e l'altro rappresentano la Chiesa: Il Vescovo come capo, ed il Capitolo come il resto del corpo; che però in qualunque modo il capo manchi, o sia impedito, quell'esercizio il quale spettava al capo, si devolve al restante del corpo.

18 Come ancora quello, che si dice delle Chiese Cattedrali, o Metropolitane, cammina nell'altre Chiese inferiori, le quali abbiano il suo Prelato con la Giurisdizione Ordinaria Episcopale, e col suo territorio separato, sicchè vi entri per appunto la stessa ragione. E

Si ordina ancora dal Concilio l'elezione dell'Economo per il 19 governo delli beni della Mensa Episcopale: Però in Italia questa facoltà in pratica ha quasi dell'ideale, mentre in quelle Chiese, nelle quali la Camera Apostolica piglia li frutti della vacanza, vi mettono le mani i Collettori Appostolici: Et in alcun' altre si deputa l'Economo da quel Principe, a presentazione, o nominazione del quale la Chiesa si deve provedere.

Pure quando non vi sia l'impedimento, il Capitolo deve in ciò 20 usare l'officio suo, ed è proibito applicare a se stesso cos'alcuna de' frutti, de' quali si deve rendere conto al successore: Come ancora è tenuto il Vicario deputato, il quale sta soggetto al sindicato.

Per disposizione de' Canoni si dà molta autorità al Capitolo per il suo consenso richiesto in diversi atti, e particolarmente nell'alie-21 nazione de' beni della Chiesa: Ma parimente oggi pare ciò resti ideale, attesocchè l'assenso Appostolico toglie questa necessità, conforme si è discorso nella sua materia delle Alienazioni de' beni di Chiesa nel libro settimo.

E di quel consenso, il quale bisogna sopra le dismembrazioni, o le divisioni delle Parrocchie, si discorre nel titolo seguente: Come ancora delle facoltà del Capitolo nel fare il Sinodo, overo della cognizione delle cause de' Capitolari, quando si tratta di Capitoli esenti, si discorre di sotto nel libro decimo quarto nelle Annotazioni al Concilio, e nel Miscellaneo Ecclesiastico.

E delle Preminenze tra le Dignità, e li Canonici della stessa Chiesa sopra alcune funzioni; O pure delle precedenze in concorso degli altri Capitoli, o Prelati, si è discorso di sopra nel libro terzo, trattando delle Preeminenze.

IL

DOTTOR VOLGARE

LIBRO DUODECIMO

PARTE TERZA.

DELLE PARROCCHIE

E DELLI

PARROCHI, o RETTORI,

E del modo di provvedere le Chiese Parrocchiali; con il di più che riguarda questa materia delle Parrocchie, e de' Parrochi, e della Cura dell' Anime.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QUESTA PARTE TERZA
DELLE PARROCCHIE, ec.

CAP.

CAP. IV.

CAPITOLO PRIMO.

Quali siano le Chiese Parocchiali: Ed in che consista la Parrocchialità, overo la prerogativa, o respettivamente il peso della Cura dell' anime: Come ancora quali siano le ragioni, o le preeminenze Parrocchiali; con altre generalità sopra la materia.

S O M M A R I O.

1 *Quale sia propriamente la Chiesa Parrocchiale; ed in che consista la Cura dell' anime.*
2 *Quali siano i proprj segni.*
3 *Delle questioni principali, o effetti che cadono nella materia, e dove di loro si tratti.*

C A P. I.

1

Ade in questa materia delle Parrocchie e de' Parrochi quello stesso, che si è detto nel titolo antecedente de' Canonici, e delle Dignità; cioè, che sotto questo titolo si tratta solamente di quelle cose, le quali sono speciali della materia, e che non cadono sotto la generalità de' beneficj ecclesiastici: E primieramente si disputa da' Giuristi, quali propriamente siano le Chiese Parrochiali: Ed in che consista la Cura delle anime.

In ciò sta ricevuto, che l'essenziale requisito della Parrocchialità consiste nella necessità reciproca dell'amministrazione attiva, e passiva delli sacramenti, e delle altre funzioni Parrocchiali; cioè che il Rettore, o il Prelato della Chiesa sia obbligato, anche non volendo, servire *in divinis* a quel popolo, il quale viva dentro li confini, e nel territorio di quella Chiesa: Ed (all'incontro) che il popolo suddito sia tenuto, anche non volendo, di ricevere da quel Rettore, o Prelato, overo da suoi ministri li sacramenti, e gli altri officj divini, li quali siano della ragione Parrocchiale: Attesocchè sebbene in molte Chiese Secolari, e Regolari si amministrano gl'stessi sacramenti, overo si fanno le stesse funzioni, che si fanno nelle Parrocchie: Tuttavia non per ciò sono, o si devono dire parrocchiali, mentre non vi concorre la suddetta reciproca necessità; sicchè il tutto si faccia per volontà, e per divozione.

Le funzioni precisamente Parrocchiali, nelle quali cade questa recipro-

reciproca necessità sono: Il precetto della Pasqua, cioè di comunicarsi in quel giorno nella Parocchia: Il Viatico: L'Estrema unzione: Il Sacramento del Matrimonio: E la ragione della Sepoltura del cadavere: Attesocchè, sebbene il Battesimo viene ancora stimato funzione parocchiale, nondimeno non è così necessaria: Sicchè in alcune Parti il fonte battesimale suol'essere solamente nella Cattedrale, o nella Matrice, con la libertà delle Parti di chiamare quel Sacerdote, che gli paja, a fare quella funzione, o pure che spetti a qualch'altro beneficiato, o altro officiale, come (per esempio) al sacristano di quella Chiesa, nella quale sia il fonte: Che però quando per l'effetto della ragione del decimare, o per altri effetti si disputa delli segni della Parrocchialità, l'affermativa, o la negativa del fonte battesimale non è stimata segno univoco, e necessario, ma bensì confacente da farsene conto in concorso degli altri. A

2

Per occasione di quattro materie particolarmente si sogliono in pratica sentire le dispute della Parrocchialità, overo della Cura delle anime: Primieramente sopra la validità della Provista della Chiesa, overo del beneficio, per la forma del Concorso indotta dal Concilio di Trento: Secondariamente per la ragione del decimare: Terzo per la validità de' Matrimonj: E quarto per la ragione della sepoltura, e delle esequie.

3

La prima specie di questioni ha due parti: Una sopra la suddetta forma del concorso, e di questa si tratta particolarmente nel capitolo seguente: L'altra, quando anche tal forma non sia necessaria, sopra la menzione della Cura dell'anime, che bisogna fare in tutte le provisioni, o altre spedizioni, le quali si facciano intorno le Chiese, o li beneficj, li quali abbiano tal Cura; e di ciò si è accennato qualche cosa nel titolo de' Beneficj, ed incidentemente se ne discorre nel capitolo seguente, trattando della suddetta forma del Concorso.

Della seconda specie si tratta nel libro decimo quarto, nel suo titolo delle Decime: Della terza parimente si tratta nello stesso libro decimo quarto, nel suo titolo particolare del Matrimonio: E della quarta circa la ragione della Sepoltura, se ne discorre di sotto nel capitolo terzo.

Sopra queste quattro materie per lo più si raggirano le questioni della Parrocchialità: Attesocchè, sebbene vi cadono dell'altre questioni di preeminenze, o di giurisdizione, e particolarmente con li Regolari: Nondimeno sono più rare, e se ne discorre incidentemente nel libro terzo delle Preeminenze, e nel decimoquarto del Manuale Ecclesiastico nel titolo de' Regolari, e nelle Annotazioni al Concilio di Trento.

CAPITOLO SECONDO

Della forma del Concorso con la quale si devono provedere le Chiese Parrocchiali: Ed in quali sorte di Parrocchie tal forma non sia necessaria: E degli effetti, che risultano dall' osservare; o non osservare la suddetta forma.

S O M M A R I O.

1 *In che maniera anticamente prima del Concilio si provedeano le parrocchie.*
2 *Se si doveano conferire alli più degni.*
3 *Della forma che prescrive il Concilio di Trento.*
4 *Dell' Editto, e de suoi termini.*
5 *Come si debba fare l' esame.*
6 *Se si ammettano quelli che comparischano doppo il termine.*
7 *Come debbano gli esaminatore dichiarare quali siano gli idonei, e quali nò.*
8 *Del voto adesivo del Vescovo, o del Vicario Generale.*
9 *Non appartiene agli esaminatori dichiarare chi sia più idoneo.*
10 *Della preelezione di approvati in che modo si debba fare dal Vescovo.*
11 *In quale de' concorrenti debba cadere la preelezione.*
12 *Che cosa si debba fare doppo la preelezione.*
13 *Dell' appellazione dall' irragionevole preelezione.*
14 *Che la prova di questa irragionevolezza sia difficile; e della ragione.*
15 *Della provocazione al nuovo esame nella Curia.*
16 *Per l' appellazione non si ritarda l' esecuzione.*
17 *L' esame si deve fare solamente avanti gli esaminatori sinodali, e che la mistura d' altri vizia; lo che si dichiara.*
18 *Che cosa si abbia da fare se mancasse il numero degli esaminatori.*
19 *Del giuramento da darsi dagli esaminatori.*
20 *Gli esaminatori non possono pigliar mercede alcuna.*
21 *Del caso che la Provista della Parrocchia spetti ad un Prelato inferiore.*
22 *E se spettasse al Prelato* nullius.
23 *Se siano due Diocesi unite.*
24 *Non osservandosi la forma, l' atto è nullo, e si devolve la Provista al Papa.*
25 *Si fà il Concorso dal Capitolo Sede vacante.*
26 *Non si deve osservare questa forma nelle Proviste Appostoliche.*

Nè

C A P. II.

1 Nticamente, prima che si pubblicasse il Concilio di Trento, ed anchè di presente in quei paesi, nelli quali il suddetto Concilio non sia di fatto ricevuto, la Provista delle Rettorie delle Chiese Parrocchiali, overo de' Beneficj Curati, camminava con le stesse regole, con le quali camminano gli altri Beneficj non Curati; mentre sopra ciò li Canoni, overo li Concilj più antichi non vi hanno fatto provista alcuna, sicchè solamente vi si scorgea la differenza circa la necessità, che il provisto dovesse essere Sacerdote, o che almeno dentro d' un' anno potesse prendere il Sacerdozio, come un' ordine necessario per l' amministrazione de' sacramenti, e dell' altre funzioni parrocchiali.

2 Come ancora camminava l' altra differenza già accennata nella stessa materia Beneficiale; cioè che sebbene generalmente in ogni sorte de' beneficj, molti Canonisti, e Teologi vogliono, che si debbano conferire alli più degni, e che questi non si possano posporre alli meno degni: Nondimeno, per quelche appartiene al foro esterno, è più comunemente ricevuta la distinzione tra li Beneficj Curati, e li non Curati; cioè che nella prima specie cammina l' obbligo di doverli conferire alli più degni, anche di ragion comune, prescindendo dal Concilio di Trento, ma non nell' altra, bastando di conferirli a persone, le quali ne siano degne, ch' è quanto dire, capaci, e non proibite da' Canoni, o da Concilj, ancorchè vi concorressero degli altri più degni.

3 Ma per lo suddetto Concilio, attesi li disordini, che nasceano nel dare alli popoli de' Pastori meno atti alla Cura dell' anime, o per difetto di letteratura, o per quello della vita, e costumi, nella Provista delle Parrocchie è stata introdotta, e stabilita una nuova forma precisa: Ed è che seguita la vacanza della Chiesa Parrocchiale per morte naturale, o civile del possessore, in qualunque

lunque mese (ancorchè appostolico) quella seguisse, e non ostante che per rispetto della riserva, o dell'affezione la Provista spettasse al Papa; debba nondimeno il Vescovo, nella Diocese del quale sia la Parrocchia, provedere subito questa di un Vicario per l'esercizio della Cura dell'anime, e dell'amministrazione de' sacramenti, e degli altri officj parrocchiali; mentre ciò non patisce dilazione, assegnando al Vicario suddetto dalle rendite, o dagli altri emolumenti della Chiesa quella congrua, che stimerà giusta, e proporzionata al peso.

Seguita questa deputazione, deve il Vescovo, overo il suo Vicario Generale dentro un termine competente a suo arbitrio, purchè sia dentro quel termine, che li Canoni prescrivono a conferire li beneficj sotto pena della devoluzione, affigere gli Editti nella stessa Chiesa Parrocchiale, e nella Cattedrale, o veramente nel luogo della sua residenza, o in altro, che sia solito per invitare coloro, li quali vogliono concorrere, acciò si facciano descrivere, con la prefissione del termine di dieci giorni, i quali scorsi, può il Vescovo, se vuole, rinovare una, o più proroghe de' termini, purchè non si passi in tutto, tra il primo termine e gli altri prorogati, lo spazio di venti giorni, secondo la Bolla di Pio V.

4

Cammina però questa restrizione del termine, quando vi siano de' concorrenti, i quali siano comparsi, e che si siano descritti, sicchè le proroghe maggiori si possano dire a questi pregiudiziali mentre quanto meno sono i concorrenti, tanto maggiore ragione, o speranza si aquista a ciascuno di loro.

Ma non già quando nelli suddetti termini, uno, o più (dentro li venti giorni) niuno fosse comparso; mentre in tal caso il Vescovo acquista l'antica libertà di conferire, overo di nominare alla Dataria chi gli piace; senza stare soggetto alla forma del Concorso: E per conseguenza li nuovi Editti, overo le nuove proroghe non portano pregiudizio ad altri, che a se stesso; sicchè merita più tosto lode, soprabondando in far quello non sarebbe tenuto, per meglio adempire la mente del Concilio.

5

Seguita la descrizione de' concorrenti, si stabilisce la giornata certa, nella quale si deve tenere il Concorso, designando anche il luogo, acciò venga a notizia certa de' medesimi: Ed essendosi congregati collegialmente gli esaminatori sinodali in presenza del Vescovo, overo del Vicario Generale, s'introducono li concorrenti per esporsi all'esame, il quale si suole tenere in diverse forme, secondo l'usanza delle Diocesi, alla quale in ciò va deferito: Però l'uso più frequente, ed il più lodevole è quello, che s'introducono i concorrenti separatamente, e singolarmente uno per

uno,

uno, acciò uno non intenda quello sopra di che sia esaminato l'altro: Come ancora se tutti si debbano esaminare sopra gli stessi requisiti, overo sopra diversi, o se le risposte si mettano in scritto, overo che bastino in voce, con cose simili nelle quali si deferisce allo stile, non essendo sopra ciò stabilita una forma certa.

6 Se prima di tenere questo esame comparissero de'nuovi concorrenti, i quali non fossero comparsi, nè descritti dentro il termine stabilito nell'Editto: Ancorchè alcuni credano che non debbano essere ammessi per il pregiudizio che ne risulta agli altri, li quali sono comparsi in termine: Tuttavia si stima più probabile, ed è più ricevuto in pratica, che debbano essere ammessi; Attesocchè quanto più sono i concorrenti, tanto meglio potrà riuscire la Provista in un soggettto degno: E maggiormente quando in coloro, li quali arrivano tardi, si scorga qualche giusto impedimento, e particolarmente dell'assenza: Che però sarà bene il Vescovo a differire per qualche tempo nel mettere gli Editti doppo seguita la vacanza, acciò questa si pubblichi, e si dia tempo alli soggetti degni del paese, o della Diocese, i quali si ritrovino in Roma, overo in altre Parti per causa de' studj, da potere venire al Concorso.

7 Compito l'esame: In quello stesso congresso collegiale, o in scritto, overo in voce (secondo l'usanza mentre non vi è parimente stabilita una forma certa) come per una specie di un'atto capitolare, o elettivo si deve dagli esaminatori dichiarare quali siano li degni, e gl'idonei, e quali nò; o veramente quali si approvino, e quali si riprovino, concludendosi l'atto dalla maggior parte de'voti, nelli quali non va numerato quello del Vescovo, o del Vicario Generale, il quale presieda all'esame, non avendo questi voto decisivo, ma solamente adesivo in parità de'voti: Ciòè, che se gli esaminatori fossero quattro, o sei, e 8 che due, o tre fossero di un parere, e gli altri dell'altro, in questa parità il Vescovo, overo il Vicario, il quale ivi presieda conclude l'atto: Ed è quanto dire, se aderirà a i voti di coloro, li quali approvano, il concorrente si dirà approvato; ed (all'incontro) sarà riprovato, se aderirà a coloro, li quali lo riprovano: E questa adesione si deve fare parimente in quell'atto, e nell'accennata forma collegiale, o capitolare, sicchè facendosi altrimenti, sarà malfatta.

Non tocca però agli esaminatori di giudicare quale sia il più degno, ed a chi sia dovuta la preelezione, non essendo questa la 9 parte loro; mentre questa consiste solamente nell'approvare, o nel riprovare, o veramente nel riferire chi sia idoneo, e chi nò: Attesoc-

Attesocchè il preeleggere spetta al Vescovo, overo di sua commissione al Vicario Generale, al quale spetta questa gratificazione tra li più approvati.

Quest'atto della preelezione non è necessario che si faccia in 10 quell'istante, e nella suddetta forma collegiativa con gli esaminatori, ma si può fare in diverso luogo, ed anche in diverso tempo, e con qualche intervallo notabile, purchè non passi il termine stabilito alla collazione, come sopra: E se il Concorso non si fosse fatto avanti il Vescovo, ma avanti il Vicario; Tuttavia quest' atto della preelezione si può fare del Vescovo; mentre questi sono atti totalmente separati, sicchè conforme frequentemente insegna la pratica nelle Chiese grandi, overo quando occorra che il Vescovo sia fuori della Diocese, il Concorso si fà avanti il Vicario, e dipoi se ne dà parte al Vescovo, il quale fà la preelezione di uno delli più approvati, che se gli mandano in lista.

Non ha obbligo il Vescovo di preeleggere quello, il quale sia stato eletto con la maggiore pienezza de' voti dagli esaminatori, ma 11 basta di eleggere uno di coloro, li quali siano nel numero degli approvati; onde se (per esempio) essendo stato cinque, o sei esaminatori, e che alcuni de' concorrenti siano approvati a pieni voti da tutti, ed altri abbiano avuto meno voti, purchè siano tanti, che arrivino a concludere l'approvazione, ciò basterà, ancorchè si eleggesse quegli, il quale abbia meno voti di tutti.

Ciò viene appoggiato a due ragioni probabili: Una, che non deve stare in arbitrio degli esaminatori il conferire la Parrocchia a chi gli piaccia, concludendo in tal modo la maggior parte a favore d'uno: E l'altra che per questo effetto non si deve badare solamente alla maggior letteratura, della quale per ordinario sogliono giudicare gli esaminatori, ma all'altre parti, o doti della prudenza, della bontà della vita, del buon credito appresso il popolo, e dell'altre parti simili, secondo le usanze, o qualità de' paesi.

Anzi se l'approvazione fosse seguita per il voto adesivo dello stesso Vescovo, o del suo Vicario per causa della parità de' voti degli esaminatori, tuttavia può preeleggere colui, il quale sia in tal modo approvato; attesocchè basta di essere di quel genere, nel quale deve cadere la preelezione, conforme da tempo moderno, non senza qualche discrepanza de' pareri, è stato deciso dalla Sacra Congregazione del Concilio, per quello che più distintamente si discorre nel Teatro.

Fatta questa preelezione, se il Beneficio sarà di libera collazio- 12 ne dello stesso Vescovo, la collazione suole seguire nello stesso tempo che lo preelegge: Ma se la Provista spetterà al Papa, per

capo di riserva, o di affezione, ne darà le lettere testimoniali, in vigore delle quali il preeletto dovrà ottenere la Provista Appostolica: Ed acciò questa non sia defraudata, o ritardata più del dovere, per la detta Costituzione di Pio Quinto 'sta ordinato, che il Vescovo debba di ciò avvisare la Dataria Appostolica nel termine di quattro mesi; e che altrimente l' atto sia invalido.

12

Da questa preelezione, quando sia irragionevole, e mal regolata, perchè sia stato posposto il più degno al meno degno si dà l' appellazione, la quale si dice dal giudizio irragionevole, sicchè frequentemente in Ruota, overo avanti gli altri Giudici della Curia, overo avanti li delegati Appostolici nelli paesi convicini si suole disputare di questa pretesa irragionevolezza di giudizio; ma però in dubbio non si presume, e si deve provare dall' appellante, ilquale l' allega.

13

Questa viene stimata una prova molto difficile, per la suddetta ragione; cioè che non basta la letteratura, o la nobiltà, o l' età, o altra qualità maggiore considerata singolarmente; mentre si devono considerare tutte le parti unite assieme come sopra: Che però queste cause introdotte per appellazione sogliono essere frequenti in quel primo calore, ma molto poche ne hanno il buon fine.

14

Sogliono ancora gli appellanti, venendo in Roma, provocare gli appellati al nuovo esame avanti gli esaminatori del Cardinale Vicario, e questa provocazione si ammette, anche senza fare le prove della pretesa irragionevolezza del giudizio: Bensì che alle volte, secondo la distanza de' paesi, o l' età, e la qualità del preeletto appellato, questo nuovo esame si deve, e si suole commettere a qualche Prelato del convicino, conforme più distintamente si discorre nel Teatro.

15

Non ritarda però questa appellazione l' esecuzione della Provista, non essendo dovere, che durante questa lite, la quale si deve trattare in giudizio ordinario con tre sentenze conformi, il che assorbisce quasi la vita de' litiganti, debba in tanto la Chiesa, e la Cura dell' anime restare abbandonata.

16

Acciò il Concorso sia valido, non solamente bisogna osservare le cose sopraddette, ma si richiede ancora, che si faccia solamente dagli esaminatori deputati nell' ultimo Sinodo, i quali non siano più di sei, nè meno di tre, nè v' intervengano altri, li quali non abbiano questa qualità, sicchè la mistura degli altri, li quali non siano sinodali, vizia l' atto: Ogni volta però che gli altri non sinodali diano il voto decisivo, onde la loro mistura porti l'incertezza; se; e da chi si sia conclusa la maggior parte, secondo li termini generali, li quali si hanno nella materia dell' Elezione: Attesocchè, se vi siano presenti altri non sinodali, li quali anche

17

faccia-

facciano qualche interrogatorio per ordine del Vescovo, o del Vicario, ma che non s' ingeriscano nel votare, o pure che solamente discorrano, senza il voto decisivo, ciò non deve pregiudicare alla validità dell' atto; mentre quanto più l' esame si fa pubblicamente con l' intervento di più persone, tanto più si dà freno agli esaminatori a fare la giustizia, e non dar luogo alle collusioni, ed alle compiacenze: E sebbene non mancano de' critici, li quali vogliono che per ciò risulti la nullità dell' atto: Nondimeno non pare che questo dubbio sia fondato in alcuna ragione probabile.

Ma se il caso portasse, che per morte, o per assenza non vi fosse il numero sufficiente degli esaminatori sinodali, in tal caso si dovranno surrogare gli altri dal Vescovo, col consenso però del Capitolo: Purchè ciò segua dentro l' anno dal sinodo ultimamente celebrato; mentre passato l' anno si deve imputare al Vescovo perchè non abbia fatto il nuovo Sinodo. 18

Devono ancora questi esaminatori dare il giuramento di fare il loro officio fedelmente: Ed in ciò appresso li più antichi è stato dubitato, se questo giuramento si debba dare in ogni esame da farsi, o pure che basti un giuramento generale nell' atto del Sinodo, o dipoi; e questa seconda opinione è la più ricevuta in pratica; cioè che basti un giuramento solo per tutti li casi. 19

Come ancora questi esaminatori hanno una strettissima proibizione di non pigliare premio, o mercede alcuna dalli concorrenti, anche sotto colore di recognizione dell' incomodo, e della fatica personale: Benchè se ciò seguisse per mezzo di parenti, o d' amici, senza il consenso del concorrente, ciò non deve pregiudicare alla validità del Concorso, ancorchè l' esaminatore sia degno di gastigo. 20

Se la Provista della Parrocchia spettasse a qualche Prelato inferiore, e non al Vescovo, deve tuttavia il Concorso farsi dal Vescovo avanti li suoi esaminatori sinodali: E ad esso spetta parimente la preelezione, della quale di sopra si è discorso, ma la collazione, overo le lettere testimoniali spettano a quel Prelato inferiore. 21

Anzi quando anche la Parocchia sia fuori della Diocesi nel territorio di un Prelato inferiore, il quale sia vero Ordinario, e di quel genere di Prelati, che si dicono *Nullius*, de' quali si è discorso di sopra nel libro terzo nel titolo della Giurisdizione, ed anche in quello delle Preeminenze: Ogni volta che quello non usi di fare il Sinodo, sicchè non sia praticabile la forma suddetta di fare il Concorso avanti di lui con li suoi esaminatori sinodali, si dovrà il Concorso fare avanti il Vescovo più vicino, nella stessa maniera che si è detto de' Prelati inferiori, li quali siano dentro la Diocese, ma esenti. 22

Camminandosi in questa materia con tanta strettezza, che se sotto un Vescovo fossero unite più Chiese Cattedrali con quella unione, la quale si dice equeprincipale, e che si facessero li sinodi distinti per ciascuna Diocese, overo che facendosi un Sinodo solo, si distinguessero gli esaminatori; in tal caso, ancorchè a rispetto del Vescovo l' una, e l' altra Diocese si abbiano come sola: Tuttavia per gli altri effetti vanno riputate come totalmente distinte, nella maniera che si è discorso nel suddetto titolo delle Preeminenze nel libro terzo, ed anche di sopra nel titolo de' Beneficj; e per conseguenza gli esaminatori d' una Diocesi non devono intervenire nel concorso, il quale si faccia alla Parrocchia dell'altra Diocese.

23

Tutte le cose suddette cagionano, che questa forma per lo più non arrivi ad osservarsi esattamente, e che molti concorsi si annullino con facilità, in occasione dell' impetre, le quali si fanno in Dataria, che si dicono secondo la Bolla di Pio Quinto; poichè in tal caso si devolve la provisione al Papa, ancorchè non vi entrasse la riserva, mentre l' Ordinario non osservando bene questa forma, decade da ogni sua ragione.

24

Si scorge ancora in questa materia del Concorso una specialità, che in tempo di Sede vacante il Capitolo non si può ingerire nella collazione de' beneficj, sicchè questa è riservata al Papa, anche quando la vacanza segua nel mese ordinario: Però ciò non impedisce questi Concorsi per quel che spetta allo stesso Concorso, ed alla preelezione, ma non già quanto alla Provista, la quale si deve fare dal Papa, sicchè la giurisdizione consiste nel deputare il Vicario, e nel fare gli altri atti del Concorso come sopra, ed anche nel preeleggere, e nel dare le lettere testimoniali: E tutto ciò si deve fare dal Vicario Generale deputato dal Capitolo, conforme si è discorso nel titolo antecedente, onde il Capitolo non può riservarlo a se, nè commetterlo ad altri, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, in occasione di casi seguiti.

25

Non in tutte le Parrocchie però è necessario d' osservare questa forma, dandosi molti casi, nelli quali questo decreto conciliare non hà luogo. Primieramente quando per causa della vacanze in Curia, o per altro rispetto ad arbitrio del Papa la Provista si faccia da esso; mentre in questo caso implicitamente s' intende derogato a questa forma del Concorso, nè perciò si può pretendere la nullità della Provista: Purchè però la Provista sia come Parrocchiale, ma non già quando il Papa creda di provedere una Dignità, alla quale accessoriamente sia annessa la Parrocchia, o la Cura delle anime; che però vi bisogna la scienza della qualità del Benefício.

26

Secon-

Secondariamente non bisogna osservare questa forma nel caso suddetto, che si tratti di qualche Dignità, o Canonicato, overo altro Beneficio, il quale principalmente sia di diversa natura, e che per causa d' unione di qualche Parrocchia, o per altro rispetto gli sia annessa la Cura delle anime.

27

Terzo, molto meno quando la Parrocchia sia unita ad un Capitolo, o Collegio, o Monastero; mentre in questo caso si ricercarà il Concorso nella Provista delli Canonicati, o delle Dignità di tal Collegio, o Capitolo, ancorchè l'esercizio della Cura fosse in poter di tutti.

28

Anzi quando anche l' esercizio fosse in potere di un solo Canonico, o Dignità: O pure che fosse in potere d' un Vicario, anche perpetuo, e solito provedersi in titolo collativo, e molto più quando sia manuale, mentre queste Vicarie si devono provedere a nominazione del Capitolo o del Monastero, overo della Dignità, alla quale sia unita la Parrocchia: Non ostante che alle volte fosse stato solito provedersi per Concorso, mentre ciò non ferma lo stato: Bensì che le Vicarie di alcune Chiese Collegiate in Roma per una Bolla dello istesso Pio V. si provedono per Concorso, conforme si discorre nel Teatro: Che però in questo proposito le questioni cadono solamente sopra la qualità dell' Unione, se vi sia o nò, conforme si accenna nel titolo de' Beneficj.

Non entra parimente il Concorso in quelle Parrocchie, le quali siano di padronato laicale, o misto, cioè parte laicale, e parte ecclesiastico; mentre a questo effetto la parte laicale come favorevole prevale, ma non già quando sia Juspatronato ecclesiastico, secondo le distinzioni di questi termini, delle quali si tratta nel libro seguente, dove è la sua materia,

29

In questi casi però, che non entri la forma del Concorso, tuttavia è necessaria l' approvazione dell'Ordinario, ancorchè la facoltà di nominare, o pure di conferire spetti a qualche altro Prelato inferiore, il quale sia esente: E questa approvazione si deve fare precedente l' esame avanti gli stessi esaminatori sinodali.

30

Nè a tal' effetto giova l' esenzione, per la ragione accennata nel libro terzo della Giurisdizione; cioè che la podestà dell' Ordinario non entra in riguardo della Chiesa materiale, nella quale si dovesse esercitare la Cura, nè meno a rispetto della persona, la quale ne deve avere l' esercizio attivo, ma bensì a rispetto del popolo, col quale quella si deve esercitare: Attesocchè essendo l' ovile, overo il gregge commesso principalmente alla Cura del Vescovo, o di un' altro Prelato il quale si dica Ordinario, e che sia il primo pastore, è di dovere che questo sappia, e riconosca la qualità degli altri pastori inferiori e subordinati, li quali devono pascere

31

le sue pecare, per vedere se siano idonei a tal ministerio, o nò.

Quando poi si debba dire uno più degno degli altri tra i concorrenti, non vi si può dare una regola certa: Attesocchè, sebbene ciò si suole regolare dalla letteratura, o dalla nobiltà, o dal grado, overo dall' età, o dalla cittadinanza, o dal più lungo servizio della Chiesa, overo dal più lungo esercizio delle cose divine, e spirituali, e da altre simili circostanze: Nondimeno, queste, ed altre circostanze (conforme di sopra si è accennato) non vanno considerate singolarmente, ma unite: Che però si stima una simplicità chiara, e leguleica il camminare in ciò con le sole generalità, overo con le decisioni seguite in alcuni casi particolari; mentre il tutto dipende dalle unioni delle qualità, e delle parti suddette, ed ancora dalle diverse usanze de' paesi, e dalle circostanze individuali di ciascun caso, secondo che portano le congionture: Con il di più che in occasione de' casi seguiti si accenna nel Teatro. A

32

A *Nelli disc. 1. e più seguenti di questo tit. ed anche nel disc. 37. e nel disc. 32. nelle Annotazioni al Concilio di Trento nel libro 14.*

CA-

CAPITOLO TERZO.

Della ragione della Sepoltura, e della Quarta Canonica: E di altre ragioni, o preeminenze parrocchiali tra un Parroco, e l' altro; overo tra un Parroco, e gli altri Chierici secolari, o Regolari; overo con il Vescovo.

SOMMARIO.

1 *Delle ragioni della Sepoltura della Parrocchia; e quando questa cessi.*
2 *Che cosa spetti al Parroco quando la Sepoltura segua in un' altra Chiesa.*
3 *Della Quarta, overo della Porzione Canonica del Parroco.*
4 *Della questione sopra queste ragioni tra la Parocchia, e la Cattedrale, o la Matrice.*
5 *Quale sia la vera matrice a questo proposito.*
6 *Delle differenze con le Chiese de' Regolari, e con gli Ospedali esenti.*
7 *Di alcuni Ospedali.*
8 *De' defunti negli Ospedali.*
9 *Dell' officio che si deve fare sopra il cadavere, e nel funerale.*
10 *Se voglia fare la funzione il Vescovo.*
11 *Se v' intervenga il Capitolo della Cattedrale.*
12 *Delli privilegi circa la Quarta Canonica.*
13 *Se si debba dalli legati.*

CAP. III.

1 TRa le ragioni, o le giurisdizioni parrocchiali particolarmente si stima quella della Sepoltura, cioè che le persone, le quali vivono dentro li confini della parrocchia in tal maniera che si possano veramente dire veri domiciliari e sudditi, seguendo la loro morte, si devono seppellire nella Parrocchia, eccetto il caso che avessero la Sepoltura propria familiare, come fondata da se stessi, o da loro maggiori per tutti li descendenti, overo che lo stesso moriente s' avesse eletto la Sepoltura altrove, o pure che per lui fosse stata eletta da un' altro, al quale la legge dia tal facoltà, conforme si verifica nel padre, il quale può eleggere la Sepoltura per i suoi figli di età imperfetta. A

A *Nelli disc. 23. con più seguenti di questo titolo.*

2 Però anche in questi casi al proprio Parroco spetta il fare l' officio, e l' esequie; sicchè l' essersi eletta, o destinata la Sepoltura in

 un'

un' altra Chiesa, non deve pregiudicare a questa sua giurisdizione, ne meno a quegl' emolumenti, li quali per uso del paese approvato da Superiori, almeno con la lunga, e pubblica toleranza gli siano dovuti per questa ragione dell' esequie, e della Sepoltura: Pregiudicandosegli solamente nelle torcie, e nelle candele, e nelle coltre, ed in altre cose, che porta seco il funerale, le quali devono restare nella Chiesa della Sepoltura: Attesocchè se ciò seguisse nella Parrocchia,
3 l' avrebbe tutte, e seguendo in un' altra Chiesa, ne dovrà avere solamente quella Porzione, la quale si dice Canonica, e che ordinariamente importa la Quarta parte: Ogni volta che per antica, e legittima consuetudine, overo per convenzione non sia maggiore, o minore: Conforme particolarmente insegna la pratica di Roma, che la Porzione Canonica del Parroco importa la metà, in ricompensa dell' altra usanza di non avere altra parte d' alcune altre funzioni, le quali si facciano doppo il giorno del mortorio: Overo di non partecipare de' legati fatti a quella Chiesa, conforme si discorre nel Teatro in occasione de' casi seguiti. B

B Nel disc. 25. di questo tit.

Sopra queste ragioni dunque di Sepoltura, o di Quarta respettivamente cadono diverse questioni: E primieramente tra una Parrocchia e l'altra o veramente tra la Parrocchia e la Chiesa Matrice del luogo, la quale pretenda che questa ragione, o giuris-
4 dizione spetti a lei per tutto il territorio di quel luogo, anche nelle Parrocchie degli altri: E tal questione merita dirsi più tosto di fatto che di legge; e per conseguenza resta incapace d' una regola certa, e generale: Attesocchè, sebbene la regola assiste alla Parrocchia, contro qualsivoglia Chiesa, anche se fosse la Cattedrale, molto più quella Matrice, la quale fosse tale nella sola ragione onorifica per causa dell' antichità: Nondimeno si limita, o per antica consuetudine immemorabile, in vigore della quale (secondo la sua ordinaria natura) si può allegare il privilegio Appostolico, o la convenzione, ed ogn' altro titolo migliore.

O veramente che ciò nasca dalla vera matricità ben giustificata; cioè che anticamente quella, la quale di presente si dice Matrice, fosse unica Parrocchia, dalla quale dipoi per l' ampiezza de' confini, e per la moltiplicazione del popolo, fosse stata dis-
5 membrata parte del territorio, ed in quella erette una, o più Parrocchie, le quali però si dicono filiali, con la riserva d' alcune antiche ragioni a favore della Matrice: Conforme alle volte suol seguire nelle decime, ed alle volte in questa ragione di Sepoltura, per quello che particolarmente insegna la pratica della gran Parrocchia di S. Gio. Maggiore di Napoli, dentro gli antichi confini della quale, per essere così notabilmente accresciuta quella Città, in maniera che forse la più bella, e la più nobil parte sia in luoghi,

luoghi, li quali per prima erano senza abitatori, vi sono da venticinque in circa Parrocchie filiali, che in progresso di tempo è bisognato andar erigendo, con la retenzione di questa prerogativa da per tutto, con casi simili: E per conseguenza il tutto dipende dalle circostanze del fatto in ciascun caso particolare. C

C *Nel disc. 27. di questo titolo, ed altri.*

L'altra questione suole cadere con le Chiese, overo con gli Ospedali esenti, come particolarmente sono le Chiese, li Monasterj, e gli Ospedali de' Regolari, che siano dentro li confini della Parrocchia, a rispetto delle persone, le quali ivi muojano; cioè se la ragione della Sepoltura debba spettare al Parroco, o pure al Prelato, o al Rettore di quella Chiesa, o Ospedale, il che riguarda ancora l' amministrazione de' Sacramenti del Viatico, e dell'Estrema unzione da farsi al moribondo.

6

Ed in ciò parimente la decisione dipende dalle circostanze del fatto: Attesocchè se si tratta di Religiosi Professi, o Novizj, li quali vivano in quel Monastero, o luogo sotto il proprio Prelato Superiore; in tal caso, certa cosa è che il Parroco non vi ha che fare: Ma se si tratta delle persone del Clero, e del popolo secolare, vi entra la stessa distinzione, la quale si è acconnata nel libro terzo nel titolo della Giurisdizione; cioè che se in queste persone si verificano unitamente li tre requisiti ordinati dalla Bolla di Gregorio XIII. Primieramente, che siano formalmente applicati al continuo servizio di quel luogo: Secondariamente che vivano dentro li Chiostri nella maniera che vivono li Religiosi: E terzo che vivano sotto l'ubbidienza, e la direzione di quel Prelato Superiore; allora debba camminare lo stesso che si è detto delli Religiosi, delli quali si parla più per esempio, che per restrizione, per causa della maggior frequenza; attesocchè, se dentro li confini della Parrocchia vi siano Chiese esenti de Chierici Secolari sotto la giurisdizione del proprio Prelato, camminerà lo stesso con la dichiarazione di sotto.

E ciò cammina, ancorchè quelli del Clero, o del popolo secolare muojano dentro il Monastero, o in altra casa esente; mentre non per questo cessa la giurisdizione del Parroco: Eccetto se il privilegio, overo la consuetudine particolare portasse diversamente, secondo gli esempi accennati nel suddetto titolo della Giurisdizione, delli Chierici e serventi della Casa Santa di Loreto, o di quelli della Chiesa di Nazarette in Barletta, e del Vescovo di Fiesole in Fiorenza, con casi simili.

A rispetto poi di coloro, li quali morissero negli Ospedali: Parimente la decisione dipende dalle circostanze del fatto: Attesocchè, se sarà un'Ospedale amministrato da' Religiosi esenti, conforme particolarmente in Italia insegna la pratica di quegli Ospedali,

7

nelli

nelli quali servono, ed amministrano li Religiosi di S. Gio: di Dio volgarmente chiamati *Fatte bene fratelli*: Avendo questi privilegi Appostolici, che li loro Sacerdoti vengono stimati come Parrocchi negli Ospedali: Il che si verifica ancora nella Religione di S. Antonio Abbate, ed in altri, li quali avessero questo istituto, sicchè a rispetto di quegl' infermi, che ivi muojano, e che si seppelliscano nel cimiterio, o pure anche nella Chiesa dello stesso Ospedale, il Parroco non vi ha che fare, perchè vi è il Parroco proprio.

Quanto poi agli altri Ospedali, li quali siano amministrati da' Laici, overo da' Chierici secolari, dipende la decisione dalla qualità della fondazione, overo dalli privilegi espliciti, o impliciti, che nascano dall' antica consuetudine immemorabile; cioè che li Cappellani proprj facciano le stesse parti de' Parrocchi, nella maniera che delli sopraddetti Religiosi si è accennato: Ma quando questi privilegi manchino, in tal caso (secondo le regole della ragion comune) il Parroco vi ha la stessa prerogativa che abbia in tutte l'altre case della sua Parrocchia: Attesocchè, sebbene in rigore di ragione gl'infermi, li quali vanno a curarsi nell'Ospedale, non contraono domicilio, e per conseguenza non diventano sudditi della Parrocchia, dentro li confini della quale sia situato l'Ospedale, ma restano sudditi della Parrocchia del proprio domicilio: Tuttavia ciò rigorosamente si attende per il sacramento del Matrimonio, e per alcuni altri effetti, ma per questo dell'amministrare i sacramenti agl' infermi, e per le Sepolture di que' che vi muojano, l'usanza comune pare sia in contrario per causa dell' impraticabilità, overo di qualche confusione, conforme più distintamente si discorre nel Teatro: Bensì che in Ospedali grandi delle Città considerabili ciò rare volte si riduce alla pratica; attesocchè per ordinario sogliono avere li suddetti privilegi.

8. Cammina bene tutto ciò, quando quegli, il quale muoja nell' Ospedale, ivi ancora si seppelisca nel cemeterio, o nella Chiesa: Ma quando per elezione della Sepoltura, o per altro rispetto si debba seppelire in un'altra Chiesa, alla quale il cadavere si trasporti dall'Ospedale, in tal caso non possono ingerirsi li suddetti Religiosi, o Cappellani dell'Ospedale in cosa alcuna, mentre la loro giurisdizione, o facoltà è ristretta dentro il proprio recinto, sicchè l'officio spetta al Parroco.

Cadendo solamente il dubbio se debba spettare al Parroco proprio del morto, overo a quello, dentro i confini del quale sia l'Ospedale: E secondo li termini di ragione deve spettare al Parroco proprio; perchè l' accidental dimora nell'Ospedale per curarsi non cagiona la mutazione del domicilio, nè fa cessare la giu-

giurisdizione del Parroco proprio, quando non vi sia incontrario la consuetudine, alla quale si deve deferire: D

Nelli disc. 23. 28. e 138. ed in altri di questo titolo.

Un' altra questione sopra questa ragione di Sepoltura, o di Quarta, o Porzione Canonica, respettivamente suol cadere tra il Parroco, e li Religiosi esenti, ed ancora con li Prelati, o Rettori

9 delle Chiese Secolari, parimente esenti, circa l officio, il quale si deve fare nella Chiesa sopra il cadavere: Attesocchè sebbene al Parroco spetta far l' officio in casa del morto, ed anche per strada nella processione che si fa per l' esequie, con il segno giurisdizionale della stola, ed ancora, secondo le diverse usanze, overo secondo la maggiore, o minore pompa del funerale col piviale, ancorchè convenisse passare per altre Parrochie, e fuori de' suoi confini: E che la processione debba esser regolata dalla Parrocchia, nella quale siano tenuti congregarsi tutti quelli dell' uno, e dell' altro Clero, Secolare, e Regolare, li quali siano invitati dalle Parti, e che vogliono intervenire nella funzione, ancorchè siano esenti, e privilegiati: Nondimeno quando il cadavere sarà entrato nella Chiesa esente, o sia Secolare, o Regolare, cessa ogni giurisdizione del Parroco, e l' officio spetta al Prelato, o Rettore di quella Chiesa: Ogni volta che non vi sia in contrario la consuetudine, la quale dev' essere immemorabile, e non basta di minor tempo.

Bensì che se il Vescovo volesse fare la funzione, conforme suole occorrere nelli funerali de' Principi, o di Personaggi Grandi, anche in Chiese esenti Secolari, o Regolari, in tal caso non potrà il Prelato della Chiesa opporsi; attesochè l' esenzione non to-

10 glie la riverenza dovuta al Vescovo, così per l' antica giurisdizione che avea prima che nascesse l' uso dell' esenzioni, come ancora per la giurisdizione attuale che il Vescovo mantiene anche contro gli esenti in molti casi accennati nel titolo della Giurisdizione, ed in quello de' Regolari.

Per la stessa ragione pare si debba dire il medesimo, quando nel funerale intervenga il Capitolo della Cattedrale in forma Ca-

11 pitolare, e solenne; sicchè la funzione si faccia in nome del Capitolo dalla prima Dignità, overo dal più degno che sia in quel corpo; mentre sebbene vi sono in contrario alcune dichiarazioni della Sacra Congregazione de' Riti: Tuttavia si crede che siano intese con qualche equivoco, camminando con la regola generale, e non riflettendo alla giurisdizione abituale che ha il Capitolo della Cattedrale anche nelle Chiese esenti, nella stessa maniera appunto che l' ha il Vescovo, conforme più distintamente si discorre nel Teatro.

Ed a tal segno arriva la gelosia degli esenti di mantenere li loro privile-

E

Nel detto disc. 23. e nel titolo della Giurisdizione nel disc. 31. e nel titolo delle Preminenze, e nelli disc. 19. 21. e 22.

privilegi ed esenzioni, che pretendono, che quando il Capitolo della Cattedrale sia invitato a qualche funerale, non possa tenere ivi la Croce inarborata: Però questa pretensione è stata riprovata dalla Sacra Congregazione, ma si suole approvare l' altra pretensione che il Parroco non possa nelle loro Chiese ritenere la stola, o altro segno giurisdizionale, quando non vi sia la consuetudine. E

12 L' altra questione suol' essere tra li Parrocchi, ed alcuni Religiosi privilegiati circa la suddetta Quarta, o Porzione Canonica de' funerali, perchè pretendano di non essere tenuti in virtù de' privilegi Appostolici: E sopra di ciò non si può dare una regola certa, mentre il tutto dipende dal fatto, cioè dal tenore delli privilegi, overo dal loro uso. F

F

Nel detto disc. 25. di questo titolo.

13 Come ancora, se sia dovuta la stessa Porzione per li legati che si facciano alla Chiesa, nella quale sia la Sepoltura, in gran parte dipende dall' uso, ed anche dal vedere se il legato sia fatto in riguardo della Sepoltura, overo per altro motivo, sicchè quando anche la Sepoltura non fosse seguita, tuttavia il legato si sarebbe fatto, conforme più distintamente si va accennando nel Teatro, dove si toccano molt' altre cose, le quali riguardano questa materia, non essendo nè facile, nè congruo il dedurre in quest' Opera tutte le minuzie che occorrono. G

G

Nello stesso discorso 25.

Quando il caso raro, ed insolito porti che un Religioso Professo, il quale per ordinario viva ne' Chiostri, muoja, overo che si ammali fuori di essi, per una certa equità si ammette che li suoi Superiori gli amministrino li Sagramenti, e gli diano la Sepoltura senza il Parroco, ma non già quando si tratta di quei Religiosi, li quali vivano nelle case private all' uso del popolo, come sono particolarmente quelli di alcune Religioni Militari.

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Delle unioni, o divisioni, overo dismembrazioni delle Parrocchie: Ed ancora delle differenze che occorono tra li Vicarj delle Chiese Parrocchiali con li Capitoli, o con le Dignità, a quali siano unite; con altre cose che occorrono sopra la materia.

SOMMARIO.

1 *Delle diverse specie delle Chiese Parrocchiali; e delle loro differenze; e delle occorrenze; nelle Parrocchie unite.*
2 *Delle unite ad un Capitolo, o Collegio, se tutti li Canonici esercitino la Cura.*
3 *Di più Parrocchie in un luogo senza distinzione di confini, e di popolo.*
4 *Ordinandosi la divisione, come questa si debba fare.*
5 *Dell'unione di più Parrocchie quando si possa fare.*
6 *Della congrua la quale sia dovuta al Vicario.*
7 *Delle assegnazioni delle robbe; o delle ragioni di questa congrua.*
8 *Se; e quando si debba erigere una nuova Parrocchia con dismembrazione dell'antica.*
9 *Delle obblazioni alle immagini, che si scuoprono dentro i fini della Parrocchia.*
10 *Se si possano fare le feste, ed invitare altri Chierici Secolari, e Regolari senza licenza del Parroco.*
11 *Se il Vescovo possa di nuovo esaminare i Parrocchi già approvati.*
12 *De'luoghi, nelli quali non vi siano Parrocchie, sicchè il Vescovo solamente sia Parroco; e degli effetti.*
13 *Di altre cose nella materia remissivamente.*

CAP. IV.

1 I più forti sogliono essere le Chiese Parrocchiali; overo si suole in esse esercitare la Cura delle anime: Attesocchè alcune (secondo la più regolare, e generale natura) hanno il suo Rettore, il quale sia provisto principalmente al titolo della Chiesa, con la forma del Concorso accennata di sopra, e con li suoi confini distinti, sicchè si verifichi quello che per ordinario si dice di queste Chiese, che siano tante spose, ciascuna delle quali abbia il suo sposo unico, senz'altra mistura, o altera-

zione:

zione: L'altra ſpecie è di quelle Parrocchie, le quali parimente ſiano uniche con li ſuoi confini, onde non vi ſia altra miſtura, o alterazione, ma che ſiano unite a qualch'altro Beneficio, o Dignità acceſſoriamente, in maniera che lo ſteſſo poſſeſſore del Beneficio, o della Dignità, alla quale la Parrocchia ſia unita, eſerciti la Cura dell'anime per ſe ſteſſo, ſenza concorſo di altro miniſtro neceſſario: Ed in queſta ſpecie non ſi ſcorge altra differenza dalla precedente, ſe non che non ſi provede per concorſo; mentre la Proviſta va regolata dal Beneficio principale, portando nel reſto la ſteſſa neceſſità dell'età, e dell'ordine, per cauſa del ſuddetto eſercizio.

La terza ſpecie ſi dice delle Parrocchie parimente unite a qualche Beneficio, o Dignità, in maniera però che l'eſercizio della Cura ſia neceſſariamente per la legge dell'unione, o per la conſuetudine, overo per la reſidenza della Dignità in diverſo luogo, in potere di un'altro, il quale ſi dice Vicario perpetuo, o manuale: Ed in queſto caſo parimente, conforme ſi è detto di ſopra, non entra il Concorſo, così nel Beneficio principale, come nella Vicaria, ma ſolamente ſogliono cadere le diſpute, ſe queſte Vicarie debbano eſſere perpetue, ſecondo veramente ſono li ſentimenti del Concilio di Trento, con li quali cammina la Sacra Congregazione ſua interprete: Ed ancora cadono le diſpute tra il Curato principale, overo abituale, e poſſeſſore della Dignità, alla quale la Parrocchia ſia unita, ed il ſuddetto Vicario, o miniſtro attuale ſopra la congrua, overo ſopra la pertinenza di alcuni emolumenti, conforme di ſotto ſi diſcorre.

La quarta ſpecie d'unione, non ad un Beneficio, o ad una Dignità particolare, ma ad un Capitolo o Collegio è ſimile alla precedente in maniera che tutti li Collegiali eſercitano la Cura: Ed in queſto caſo entrano due iſpezioni: Una ſe ciò ſia lodevole, e ſe ſi debba permettere: E l'altra ſe il Canonicati, o gli altri Beneficj di queſto collegio debbano dirſi Curati.

Quanto al primo, la Sacra Congregazione ſuddetta inerendo alli ſenſi del Concilio non l'approva; ſicchè quando ne abbia la notizia per il ricorſo del popolo, overo per la ſolita relazione, che fanno li Veſcovi dello ſtato della Chieſa, e della Dioceſi, in occaſione di viſitare i limini, lo ſuole proibire, ordinando che ſi debba deputare un Vicario, o pure che ſi debba deputare uno de'Canonici, o de'Beneficiati, il quale ſia l'attuale Curato fiſſo, con la ſua congrua: E quanto alla ſeconda iſpezione ſta ricevuto, che ciò non renda Curati i Beneficj del Capitolo, o del Collegio.

La quinta ſpecie è quella di più Parrocchie in una ſteſſa Città,

tà, o luogo, ciascuna delle quali abbia il suo Rettore provisto principalmente in titolo, ma senza la distinzione de' confini, e de' popoli, sicchè la Cura sia promiscua tra tutti: O pure che 3 senza distinzione de' confini, o di territorio sia distinta per famiglie, le quali abitino promiscuamente nel luogo.

Ed in questo caso la Sacra Congregazione suddetta inerendo alli sensi del Concilio, è solita riprovarlo, e di ordinarne la divisione de' confini, come per una dissoluzione di compagnia, per lo che sogliono nascere le questioni sopra il modo di fare la divisione, se debba essere eguale, o ineguale.

E sebbene per le regole generali della ragione comune, presupposto il titolo eguale della parrocchialità, si presume coeguale la ragione dell'una, e dell'altra Chiesa, e per conseguenza do- 4 vrà essere eguale la divisione, nella maniera che si dispone tra più fratelli, o altre persone le quali vivano in comunione: Tuttavia non vi si può dare una regola certa, dovendosi dire una questione più tosto di fatto, ed arbitraria, da regolarsi con le circostanze del fatto; conforme in occasione de' casi seguiti si discorre nel Teatro. A

A *Nelli disc. 23. e seguenti di questo titolo.*

E per conseguenza, se si approva la divisione, si riprova, e si stima proibita l'unione, come una specie d'alienazione, senza il beneplacito Appostolico espresso, o presunto, quando vi concor- 5 ra ancora la giusta causa: Eccetto se la povertà dell'una, e dell' altra, o il mancamento del popolo portassero tal necessità, che anche all'Ordinario, senza beneplacito Appostolico, per la disposizione del Concilio di Trento renovativa de' Canoni, convenisse di unire più Parrocchie assieme: Ma in ciò non si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze di ciascun caso. B

B *Negli stessi luoghi.*

Nelli suddetti terzo e quarto caso, che la Parrocchia abbia nello stesso tempo due Ministri, o Rettori, uno cioè abituale che è il possessore del Beneficio, al quale si sia unita, e l'altro at- 6 tuale, il quale si dice Vicario: Cadono frequentemente tra questi le questioni sopra la pertinenza de' frutti, e degli altri emolumenti della Parrocchia: Ed in ciò la regola assiste al primo abituale, il quale si dice veramente il Rettore; che però a lui spettano le decime, e gli altri frutti, e le ragioni Parrocchiali, non potendosi dall'attuale pretender altro, che la sua congrua, la quale secondo la Bolla di Pio V. non deve essere minore di cinquanta scudi, o ducati moneta del paese, nè maggiore di cento, oltre di alcuni emolumenti incerti, ed eventuali, sopra li quali si deferisce molto all'osservanza: Intendendosi dovuta la suddetta somma ad arbitrio del Vescovo sopra il più, o il meno tra quel-

lo,

lo, che sia tra li cinquanta, e li cento, restando il peso dell' altre spese della Chiesa al Rettore abituale, quando le rendite siano maggiori: Attesocchè se siano minori, non è obbligato il Rettore abituale a mettervi del suo, ma basta di assegnare al Vicario tutte le rendite, e gli emolumenti. C

Bensì che quando sia Parrocchia unita a qualche Capitolo, o Colleggio, e che la Cura si appoggia ad un Canonico, o Beneficiato dello stesso Capitolo, nella congrua si suole scomputare quello che egli partecipa della massa grossa delle distribuzioni: Attesocchè attendendo al servizio della Cura, viene fatto esente dal servizio del Coro, e dalle puntature, ma non se gli deve imputare quella rata, della quale partecipa per la celebrazione delle messe, o per gli altri servizi personali, diversi dall' esercizio della Cura, o dal servizio ordinario del Coro, e della Chiesa.

7 E perchè tra l'uno, e l'altro di questi Curati, o Ministri si sogliono fare alcune convenzioni con dividersi le rendite, o gli emolumenti, o pure con assegnarsi il tutto al Vicario, col peso di qualche annua Risposta al Rettore abituale: Se poi in progresso di tempo il caso cagiona l'aumento, o la diminuzione, sogliono sopra ciò cadere le dispute per parte di colui, il quale resta così pregiudicato: Però la regola generale di ragione l'esclude, per non aversi in considerazione quello che in progresso di tempo porti il caso: Ogni volta che la diminuzione non sia così grande, che al Vicario non resti il congruo sostentamento, sicchè ne risulti il pregiudizio della Chiesa, e della Cura: O pure che a rispetto del Rettore abituale risulti una lesione tale, che ridondi in una iniquità, onde non gli resti il sostentamento conveniente al decoro della sua Dignità, o del Beneficio, conforme si discorre nel Teatro in occasione de' casi seguiti, non essendo materia capace di una regola certa, e generale.

8 Occorre ancora frequentemente, che in una Parrocchia, la quale abbia li confini grandi, cresca notabilmente il popolo, sicchè un Paroco non possa soddisfare a tutti, per il che da una parte del popolo si suol far'istanza al Vescovo per l'erezione di una nuova Parrocchia: Maggiormente quando, oltre il numero del popolo, vi concorra l'altra giusta causa dell' impedimento, o del gran disaggio del cammino in tempo d'inverno, e particolarmente in quei paesi, nelli quali i contadini vivono in campagna nelle case rurali: Sopra ciò non si può dare una regola certa se non quella generale, che la dismembrazione sia una specie d'alienazione, e che però regolarmente è proibita senza alcune solennità, come sono il consenso del Capitolo, il consenso del popolo,

lo, e quello del Rettore, quando la giusta causa non ricerchi che si possa supplire, negandosi ingiustamente: Ma la difficoltà maggiore consiste nella verificazione della necessità, o dell'evidente utilità, maggiormente quando al bisogno si possa comodamente provedere con erigere, o destinare in un luogo comodo qualche Chiesa, la quale si dice adjutrice, quando il disaggio nasca dalla distanza, e dall'incomodo del cammino; Overo quando sia per accrescimento del popolo, crescere il numero de' Vicarj, o Ministri, li quali possano ajutare il Parroco; mentre per la dismembrazione, e respettivamente per la nuova erezione, oltre le solennità, e la giusta causa, vi bisogna quel requisito, che nel libro terzo delle Preeminenze si è considerato nelle erezioni delle nuove Chiese Cattedrali, cioè che questo debba seguire in maniera, che possa essere la nuova Chiesa Parrocchiale convenientemente ben provista, e che non si sminuisca la dignità, ed il decoro, overo il miglior culto divino nella Chiesa antica: Che però non vi si può dare una regola certa, e generale.

9 Di molte cose si suole disputare in questa materia delle Parrocchie, che non è facile di abbracciare in questo Compendio, sicchè in occorrenza si dovrà ricorrere alli professori pratici della materia Beneficiale, ed a quello se ne discorre nel Teatro: E particolarmente sopra le oblazioni le quali si facciano alle immagini, che si scuoprono dentro i confini della Parrocchia, del che si accenna qualche cosa nel libro decimoquarto, nel titolo delle Decime.

10 Come ancora se il Parroco possa impedire agli altri Sacerdoti, o respettivamante agli altri secolari di fare alcune feste nella stessa Parrocchia: Overo in altre Chiese dentro li suoi confini: O pure d'invitare li Religiosi alle processioni, ed alli funerali, e ad altre solennità: Ed in ciò la regola è contro il Parroco, ogni volta che non si tocchino le sue ragioni parrocchiali, nè si pregiudichi alli suoi emolumenti, che da essa risultino, e che gli siano dovuti, non già di quei che siano volontarj, o di pompa lecita, e non proibita da' Canoni, o dal Rituale.

11 Si suole disputare ancora, se il Vescovo possa in visita, o fuori esaminare quei Parrocchi, li quali nel Concorso siano stati approvati: E la più probabile opinione si stima l'affermativa, con alcune dichiarazioni accennate nel Teatro; mentre sarebbe troppo nojosa digressione il voler esaminare ogni cosa per minuto.

12 In alcune Diocesi, e particolarmente nella Spagna non vi è l'uso delle Parrocchie distinte, dal che segue che la Cattedrale si dica la Parrocchia di tutta la Diocesi, ed il Vescovo l'unico Parroco generale, il quale deputa li Chierici come Vicarj amovibili a

suo arbitrio per l'esercizio della Cura de'popoli, e di ciò si suole trattare in pratica per causa della ragione del decimare: Che però
13 se ne discorre sotto il titolo delle Decime nel libro decimoquarto, nel quale, e nel Miscellaneo Ecclesiastico incidentemente si va discorrendo d'alcune altre cose, le quali riguardano l'officio, overo la giurisdizione del Parroco, e la buona amministrazione della Cura dell'anime, e de'Sacramenti: E nelle Annotazioni al Concilio di Trento, nelli quali luoghi si potrà vedere il di più.

IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO DECIMOTERZO

In due Parti diviso

PARTE PRIMA.

DEL JUSPATRONATO.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QUESTA PARTE PRIMA
DEL JUSPADRONATO.

CAP. VI.

Delli requisiti necessarj, acciò la presentazione sia valida, ed obbligatoria del Superiore ad istituire il presentato: E quando tal'obbligo non cammini, ancorchè la presentazion fosse fatta dal legittimo Padrone.

CAP. VII.

Delle Provviste fatte delli Beneficj di Padronato, senza il consenso de' Padroni, quando siano valide, o nò: E delle deroghe, e delle revocazioni, del Padronato; E quando questi Beneficj cadano sotto le regole della Cancellaria, o che in altro modo la presentazione non sia obbligatoria del Superiore ad istituire il presentato.

CAP. VIII.

Delle leggi, e delle condizioni, le quali si sogliono mettere dalli fondatori, overo da altri possessori del Padronato, quando vagliano, e si debbano osservare, o nò; e delli loro effetti: E particolarmente della legge sopra il Padronato passivo, se si possa mettere doppo la fondazione anche da coloro, li quali non sian li primi fondatori.

CAP. IX.

Dell'istituzione del presentato al Beneficio, da chi si debba fare; ed in che forma: E se quest'atto si debba dire giudiziale, o estragiudiziale: E quando in esso si dia l'appellazione: E per conseguenza vi entrino gli attentati.

CAP. X.

Della prova dal Padronato secondo li termini della ragion commune in quelle persone, overo in quei casi, nelli quali non entri la nuova forma rigorosa introdotta dal Concilio di Trento

CAP. XI.

Della prova, la quale (secondo la nuova forma rigorosa introdotta dal Concilio di Trento,) si ricerca nelle persone potenti.

CAP. XII.

Della cessazione, overo della spirazione, o della perdita del Padronato; quando; ed in che modo si dica seguire, sicchè la Chiesa diventi libera.

CAP. XIII.

Dell'altre prerogative, ed onorevolezze, o comodità, che porta seco il Padronato.

CAP.

CAPITOLO PRIMO.

Dell'origine, introduzione, e significazione del Juspatronato; e delle diverse sue specie, con altre generalità sopra l'introduzione della materia.

SOMMARIO.

1 *Di questo antico vocabolo di Padronato; e delle sue diverse significazioni.*
2 *Se il Padronato Ecclesiastico derivi dagli antichi Padronati profani.*
3 *A che proposito giovi questa questione.*
4 *Della cagione dell'introduzione del Padronato Ecclesiastico.*
5 *Dell'usurpazione de' Padronati; e della ragione di presentare.*
6 *Della distinzione delli Padronati, Ecclesiastico, e Laicale.*
7 *Quale sia l'Ecclesiastico; e quale il Laicale.*
8 *Si può dare il Laicale nelle persone Ecclesiastiche.*
9 *Del misto, cioè parte Laicale, parte Ecclesiastico.*
10 *Del Padronato per giustizia, e per grazia; e quale sia dell'una, e dell'altra specie.*
11 *Dell'altra distinzione tra il Padronato de' privati, e de' Potenti.*
12 *Dell'altra distinzione tra l'ereditario, ed il famigliare.*
13 *Dell'altra diistinzione tra il pieno, ed effettivo, e tra l'onorifico.*

CAP. I.

1 Questo nome, ò vocabolo di Juspatronato è usato ancora dagli antichi Jurisconsulti nelle leggi Civili de' Romani, e dagli antichi professori della lingua Latina, significando quella preeminenza padronale la quale restava sopra i servi, quando se gli dava la libertà; che però si diceano libertini, con i quali il padrone riteneva una certa superiorità di riverenza, o di ossequio dovutogli, ed anche d'ajuto, e di gratitudine nelli bisogni.

Vi era ancora più prossimo a questa materia quel Padronato, il quale si aveva nelli Sepolchri, alla construzione, e prerogativa de quali la gentilità con molto lusso, e superstizione, attendea,

 ripo-

riponendo in queste vanità tutte quelle maggiori soddisfazioni, che si possano avere in questa vita, per doppo morto: quasi che per questi mezzi si conservasse la memoria gloriosa, e si sfuggisse quanto sia possibile quella tanto aborrita annichilazione, che ci cagiona la morte: Attesocchè per essere privi del vero lume, non pensavano alla vera, & alla maggior gloria spirituale della vita eterna, e del Paradiso, il quale principalmente appresso di essi consistea nella memoria gloriosa.

2 Quindi alcuni Scrittori, alli quali per esercizio dell'ingegno piace di consumare il tempo in questioni più di curiosità, che di profitto, si diffondono molto nel disputare; se questo Iuspatronato delle Chiese si sia introdotto da Sacri Canoni, a somiglianza del suddetto antico Padronato: Ed a forma di problema accademico vanno considerando molte ragioni per l'una, e per l'altra opinione: Fondandosi particolarmente quelli, li quali ciò negano in quella ragione, la quale ha molto del probabile; cioè che quando seguì questa introduzione nella Chiesa, e che sopra ciò furno fatti i Canoni, non si aveala notizia delle leggi Civili de' Romani, nelle quali si parla dell'altra specie suddetta di Padronato: Attesocchè sebbene per ordine di Giustiniano furono le suddette leggi compilate fin dal principio del sesto secolo: Nondimeno perchè ciò seguì in Costantinopoli, e queste nostre Parti dell'Europa Occidentale, e particolarmente l'Italia, e Roma, dove questo Iuspadronato Ecclesiastico ebbe la culla, erano occupate da' Barbari: Quindi seguì, che le suddette leggi stettero nascoste, ed incognite per sei secoli in circa, sicchè la loro notizia, e l'uso seguisse nel secolo duodecimo (secondo la Storia accennata nel Proemio) in tempo che già questa introduzione era seguita: Pure se ne lascia il luogo alla verità, ò la disputa agli Accademici per esercitare l'ingegno, importando poco per la pratica forense.

Bensì che non è totalmente fuori di proposito l'accennare la 3 suddetta questione per alcuni effetti, li quali possono seguire: E particolarmente per scorgere l'equivoco, col quale sopra ciò si cammina in alcune cose seguendo il senso de' Legisti, e particolarmente sopra la questione se il Padronato passi col Fidecommisso, del che si discorre di sotto nel suo luogo.

L'introduzione dunque di questa prerogativa conceduta alle persone private, o siano secolari, overo Ecclesiastiche nelle Chiese, 4 nasce da quella pia, e molto ragionevole ragione, cioè che avendo li fedeli doppo la tranquillità della Chiesa con il Battesimo di Costantino magno cominciato in quel primo fervore a fondare, ed aldotare delle Chiese per il solo motivo della Pietà, e della Religione, fu stimato bene dalli Vescovi, e dagli altri Prelati di onorare

li fon-

li fondatori, e li loro descendenti con qualche onorevolezza, o prerogativa speciale sopra gli altri del popolo: Ed ancora che dovendosi provedere le Chiese fondate di novi Rettori, si dovesse sentire il loro parere, e provederle a persone che gli fossero grate. Ma essendosi nel progresso del tempo raffreddata quella prima carità, e sperimentandosi, che il motivo delle prerogative temporali, ed onorifiche prevalesse all'altro motivo spirituale della Pietà, e della Religione: Quindi la Chiesa stimò bene d'introdurre, che le suddette prerogative, e particolarmente quella del presentare, o di nominare il nuovo Rettore, o il Beneficiato siano dovute per giustizia, all'effetto di allettare in tal modo i fedeli a fondare, ed a dotare le Chiese, overo a dare il fondo, nel quale si dovesse fare la fondazione, o pure a coloro li quali reedificassero le Chiese già fondate, ma rovinate, o che redotassero quelle, le quali fossero totalmente impoverite.

5 Da questo buon'ordine però (secondo la condizione di tutte le cose umane) cominciò a nascere il disordine, che usandosi da' Vescovi per buon fine di sentire il parere consultivo de' popoli, e delle loro Comunità, e delli loro Principi, e Magistrati sopra li soggetti da provedersi, sono dipoi nate le pretensioni, che ciò fosse forzoso, e che importasse il Padronato, usurpandosi de fatto con la potenza questa prerogativa, ed altri hanno procurato di ottenerla per privilegio: Come ancora quelli, li quali abbiano dotato, o fondato, sono stati soliti riservare il Padronato diversamente. Attesocchè, altri l'hanno fatto per gli eredi, altri per quei della famiglia, ed altri per alcune pene, o persone, o per alcuni corpi ecclesiastici, o secolari respettivamente.

6 Che però, parlando secondo lo stato presente, e particolarmente doppo il Concilio di Trento, molte, e diverse sono le specie di questo Iuspatronato: Attesocchè la prima, e la più generale distinzione è quella tra il Laicale, e l'Ecclesiastico: Dicendosi Laicale, quando espresamente, overo per disposizione legale sia riservato a favore di persone, di corpi secolari: ed Ecclesiastico, quando a favore di persone, o di corpi ecclesiastici.

7 Si deve però avvertire, che si dicono persone Ecclesiastiche quelle, nelle quali principalmente si sia considerata la qualità Ecclesiastica per ragione della Prelatura, overo di qualche officio, o beneficio ecclesiastico: Ma non già quando le persone, alle quali per altro spetta il Padronato, per accidente siano Chierici, o Prelati, overo in altro modo dell'ordine ecclesiastico; attesocchè questo accidente non altera la sostanza di quella ragione, la quale spetta alla persona, circoscritte tal qualità. A

A *Nel libro duodecimo de' Benefici, nel disc. 6. ed in questo titolo nel disc. 56.*

Anzi si può dire anche Laicale, benchè sia riservato a favore delle per-

8 persone Ecclesiastiche sotto il nome della Prelatura, o dell'officio, come sopra; quando la legge della fondazione disponga, che ciò non ostante, sia tuttavia Laicale, overo che abbia tal natura. B

B *Nelli suddetti luoghi.*

Si dà ancora una specie mista, cioè parte Ecclesiastico, e parte Laicale, per rispetto che spetti egualmente a persone dell'uno, e dell'altr'ordine, così per la fondazione, come per quello, che 9 abbia portato il caso della successione, o di qualch'altro accidente. C

C *Come sopra.*

Fermata questa distinzione generale, così nell'uno, come nell' 10 altro genere, Ecclesiastico, e Laicale: Entrano egualmente le distinzioni di più, e diverse specie; cioè che: Altro è quel Padronato, il quale spetta per giustizia: Ed altro è quello, il quale spetta per grazia.

Quello di giustizia si dice, quando compete per la fondazione, o per la dotazione, overo per quella restaurazione, o redotazione, della quale si discorre nel capitolo seguente, o pure per dare il fondo, sicchè diventi padrone per disposizione de' Canoni, e della ragion comune: E per grazia si dice quando nasca da privilegio.

Si dà però ancora una certa specie mista, cioè, parte per privilegio, e parte per giustizia, o per causa onerosa: Ed in questo caso entra la disputa, di qual natura debba participare: Però di ciò si discorre di sotto in occasione di trattare, se quando i Beneficj di Juspatronato cadano sotto le riserve, o l'affezioni, o veramente sotto le deroghe Appostoliche.

L'altra distinzione si dà tra li Padronati de' Potenti, e quelli 11 de' privati, per gli effetti, delli quali si discorre di sotto in occasione della prova, per la differenza, che ne ha introdotto il Concilio di Trento.

E finalmente in ciascuna delle suddette specie, quando il Pa-12 dronato sia posseduto da persone particolari, e non da corpi inanimati, e comunitativi entra l'altra distinzione, che: Altro è il Padronato ereditario, cioè quello, il quale va con la robba, overo con l'eredità: Ed altro è il familiare, overo il gentilizio, il quale sia dovuto a coloro del sangue, overo della famiglia: Ed altro è il misto, cioè che vi sia di bisogno dell'una, e dell'altra qualità, del sangue, e della robba, nella maniera che in ciascuna rubrica delle suddette specie si va più distintamente discorrendo.

Si dà ancora un'altra distinzione generale, la quale può con-13 venire a tutte le suddette specie diverse; cioè che: Altro è i Padronato pieno, ed effettivo, per la facoltà del presentare, e per gli

gli altri effetti, che seco porta; Ed altro è il Padronato solamente onorifico, per quelle preeminenze, ed onorevolezze, le quali si accennano nel capitolo *finale*: Con altre generalità, le quali si possono cavare da tutto il discorso della materia, nelle seguenti rubriche; attesocchè sarebbe troppo soverchia digressione il diffonderſi di vantaggio in queste generalità: Stimandosi sufficiente questa notizia delli suddetti diversi generi, overo delle diverse specie, anzi necessaria per poter capire quello, che in ciascuna specie si va di sotto discorrendo.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Delli modi con il quali si acquista di nuovo quel Padronato, il quale ancora non si sia acquistato, nè spetti ad altri, per lo che la Chiesa diventi serva.

SOMMARIO.

1 *Delli modi di acquistare il Padronato per giustizia*,
2 *Se più concorrano, uno a fondare, l'altro a dotare, e l'altro a dare il suolo, tutti diventano Padroni.*
3 *Se l'erede diventa Padrone fondando per ordine del testatore.*
4 *Che anche il Padronato per fondazione si dica grazia.*
5 *Dell'acquisto del Padronato per la restaurazione.*
6 *E della redotazione.*
7 *Della differenza tra la fondazione, o dotazione di nuovo, e la restaurazione, o la redotazione.*
8 *Del Padronato nelle Chiese Regolari.*
9 *Il Padronato per privilegio, overo il misto, parte per grazia, e parte per giustizia, non si può dare dalli Vescovi.*
10 *Che cosa possa fare il Vescovo, overo un'altro Prelato in questo proposito.*

CAP. II.

1 TRe sono li modi stabiliti da sacri Canoni, con li quali si acquista il pieno Padronato a tutti li suoi effetti, non solamente onorifici, ma ancora effettivi, e di qualche importanza, e particolarmente per la facoltà di presentar il Rettore, overo il Beneficiato, sicchè la Chiesa si possa dire che sia formalmente serva: Primieramente per la fondazione, o costruzione della Chiesa di pianta: Secondariamente per la congrua dotazione di una Chiesa, la quale fosse totalmente indotata: E terzo per il fondo, che si dia all'effetto di fabbricarvi la Chiesa: E ciascuno de'quali modi basta: Che però se vi fosse il concorso di più persone a fare le suddette tre cose separatamente; cioè che 2 uno desse il fondo, l'altro fabbricasse la Chiesa, e l'altro la dotasse, saranno tutti tre Padroni con una ragione eguale, non ostante che la spesa di uno importasse più di quella dell'altro: E per questi tre modi s'intende acquistato il Padronato per dispo-

spoſi-

sposizione di ragione, e per giustizia, ancorchè non se ne facesse l'espressa riserva, ogni volta che non apparisca della volontà contraria di colui il quale abbia fondato, o dato il suolo, o dotato, di farlo solamente per il motivo di pietà, senza volere esiger questa prerogativa. A

A *Nel disc. 15. di questo titolo, ed in altri ivi accennati.*

3 Ciò è tanto vero, che se da un testatore, morendo fosse ordinato al suo erede, che debba fabbricare, o dottare una Chiesa, senza esprimere altro, tuttavia l'erede si può riservar il Padronato, overo questo s'intende riservato: Purchè però adempisca la volontà del testatore spontaneamente, ma non già quando, trascurandola, lo facesse per forza; attesocchè in tal caso se ne rende indegno, e non l'acquisterà per quello che spetta al comodo proprio, e de suoi successori, ma non già in pregiudizio degli altri, li quali fossero chiamati dal testatore in ragione di Fidecommisso, non dovendo la sua colpa pregiudicare questi non colposi. B

B *Nel disc. 14. di questo titolo.*

E sebbene a differenza del Padronato per privilegio, questa specie di Padronato si dice per giustizia: Nondimeno si dice ancora per grazia a certi effetti; cioè che sia una grazia, la quale si fa del-
4 la Chiesa nel concedere per un tale Beneficio questa preeminenza, conforme si accenna ancora di sotto in occasione di trattare delle deroghe: Si dice però spettare per giustizia, cioè per causa veramente onerosa, e correspettiva, a differenza dell'altro il quale spetti per mera grazia, quanto a dire per privilegio, e per causa lucrativa. C

C *Nelli disc. 10. e 65. ed in altri di questo titolo.*

L'altro modo di acquistare il Pradronato, anche per giustizia, e per la causa onerosa, in una Chiesa già fondata, si dice quello della
5 refezione, overo della restaurazione, quando però la Chiesa fosse totalmente rovinata, overamente ridotta in tale stato, che non fosse più abile per gli officj divini; sicchè ristorandosi abbia bisogno della nuova consacrazione; attesocchè altrimente sarà un ristorarla, e non rifarla; e quegli, il quale abbia fatto tal restaurazione, si dirà benefattore, ma non fondatore, e Padrone. D

D *Nel detto disc. 10. e seguenti e nel 55.*

Con la stessa distinzione si cammina nell'altro modo di acqui-
6 stare il Padronato, anche di giustizia, per la redotazione: Attesocchè cammina, quando la Chiesa fosse totalmente impoverita, ed indotata, overo che gli fosse rimasta tanta poca dote, che non bastasse per il mantenimento del suo Rettore, e Ministro, in maniera che non si ritrovasse chi voglia pigliarne la sua amministrazione; e per conseguenza resti abbandonata del culto, e dell'altre cose necessarie, ma non già quando avendola dote sufficiente, quella se gli accresca, mentre anche in tal caso si dirà un benefattore, ma non dotante. E

E *Negli stessi luoghi.*

Si scorge però tra li primi tre modi della fondazione, o della dotazio-

7 dotazione di pianta, o della concessione del suolo, e questi due della refezione, overo cella ridotazione quella differenza, che in quei primi si acquista il Padronato, ancorchè non si esplicasse l' animo di volerlo acquistare ogni volta che non vi sia la dichiarazione dell'animo in contrario come sopra: Ma in questi due ultimi vi bisogna la dichiarazione dell'animo, con il consenso dell' Ordinario, ed altrimente si dirà un benefattore, e non Padrone. F

F *Come sopra.*

Tutto ciò cammina nelle Chiese secolari, ma nelle Regolari, 8 a rispetto del Padronato nell'Altare Maggiore, e nella ragione di presentare il Prelato, overo il Rettore, vi bisogna ancora il privilegio Appostolico conceduto nella stessa fondazione, e senza questo privilegio il Padronato si acquista per gl'altri effetti onorifici, ed anche per la facoltà di presentare alle Cappellanie Secolari fondate nella Chiesa Regolare overo nelli suoi altari, purchè non dia la Prelatura, e la Superiorità nella Chiesa, e nel Monastero sopra li Religiosi. G

G *Nel detto disc. 45.*

Circa il Padronato per mera grazia, si dice tale quello che si 9 concede dal Papa per privilegio, ma li Vescovi, e gli altri Prelati inferiori non hanno questa facoltà di mettere in servizio una Chiesa libera, per essere una specie di alienazione; sicchè quando sia puramente per privilegio, e per concessione graziosa, si dice di mera grazia.

Si dà però una certa specie mista, la quale partecipi dell'una, 10 e l' altra qualità; cioè che parte sia per privilegio, e parte per aumento di dote, o per refezione: E questo parimente non si può concedere se non dal Papa; attesocchè alli Vescovi, ed agli altri Prelati si concede, che come giudici, e per via di giustizia possano dichiarare quello, che sia di ragione, quanto dire, che la Chiesa sia talmente rovinata, o impoverita, che il ristorarla, o veramente il ridotarla importi l' acquisto del Padronato per giustizia: E di ciò deve apparire la giustificazione sufficiente, non facendosi conto dell'asserzione del Vescovo, o d'un'altro Prelato, per la ragione che quegli, il quale sia proibito direttamente, o indirettamente di fare un'atto, si dice proibito ancora di fare asserzioni tali, che ne possa seguire lo stesso atto proibito; mentre altrimente sarebbe fare indirettamente ciò, che direttamente non si può fare. H

H *Nel disc. 6. ove in altri ivi accennati.*

CA-

CAPITOLO TERZO.

Della natura, overo della qualità del Padronato già acquistato, se sia ereditario, o gentilizio, o misto: E delli modi con li quali si possa trasferire da una persona all'altra, quando sia in essere.

SOMMARIO.

1 *Il Padronato in dubbio si presume ereditario.*
2 *Se siano più eredi, in che maniera si acquista.*
3 *Dell' individuità nell' abito, e dividuità nell' esercizio.*
4 *Passa così agli eredi ab intestato, come alli testamentarj.*
5 *Il Gentilizio overo il famigliare a quali passi.*
6 *Quando sia ereditario, o gentilizio.*
7 *Quale famiglia s' intenda chiamata.*
8 *Del Padronato misto, cioè parte ereditario, e parte gentilizio.*
9 *Come si provi che sia gentilizio, o famigliare.*
10 *Del Padronato reale annesso alle robbe.*
11 *Si distinguono più specie di traslazione del Padronato.*
12 *Se passi al fidecommissario universale.*
13 *Se si possa trasferire per legato, o Fidecommisso particolare.*
14 *Della traslazione per donazione, o per vendita.*
15 *Quando sia il Padronato reale annesso alle robbe.*
16 *Del consenso dell' Ordinario in questi atti.*
17. *Se passi al Fisco, e quando.*
18 *Dell' acquisto per essere ammesso a presentare dal Padrone.*

CAP. III.

Distinguendo questa specie dell' acquisto, overo della translatione in tre modi: Uno per disposizione della legge: L'altro per disposizione dell'uomo per ultima volontà: E terzo parimente per disposizione dell' uomo per un atto tra vivi.

1 Per quello spetta alla prima specie di quella traslazione, la quale si faccia per disposizione della legge: Il Padronato di sua natura, ogni volta che non apparisca del contrario, si dice ereditario, e passa con l'eredità a colui, il quale sia l'erede universale: E se il caso porti che l'eredità spettasse a più persone, tutti succederanno nel Padronato, senza che si alteri la sua natura indi-

individua; attesocchè ciascuno degli eredi abitualmente sarà il Padrone in tutto, ma solamente tra essi sarà diviso l'esercizio, nella maniera che si dice nella facoltà di conferire, la quale spetta a più Canonici d'un Capitolo, o veramente a più persone di un Magistrato, o di un Collegio; sicchè questo esercizio di presentare, 2 il quale secondo l'uso comune si suole dividere in molte voci, spetterà per le rate che ciascuno avrà nell'eredità con la stessa regola, con la quale cammina la participazione dell'altre robbe, e delle ragioni ereditarie, conforme si discorre nel capitolo seguente, nel quale si tratta del modo di computare le voci, a l'effetto di conoscere quale sia la maggior parte, che validamente concluda la presentazione.

3 E con la stessa regola dell'individuità del Padronato nell'abito, e della dividuità nell'esercizio si cammina, non solamente in questo caso del Padronato ereditario, ma ancora nel gentilizio, overo famigliare, mentre nell'una, e nell'altra specie cade la stessa ragione. A

A Nel disc.61 di questo tit. ed in altri ivi accennati, e nel disc.8 del lib.1 de' Feudi.

Questa traslazione, la quale si fa dalla legge del Padronato ereditario cammina, così agli eredi ab intestato, come ancora alli testamentarj primi e diretti, non essendovi diversità di ragione, col 4 presupposto che siamo nelli termini della regola.

Ma se per la legge della fondazione, o pure per l'osservanza fosse gentilizio, overo famigliare, in tal caso la legge lo tramanda a tutti quelli, li quali siano di quel genere de' descendenti, o respet-5 tivamente di quella famiglia, che il fondatore abbia voluto chiamare: Che però le questioni, le quali sopra ciò frequentemente cadono, così sopra la natura, o la qualità del Padronato, se sia ereditario o famigliare, ed anche se, posta l'una o l'altra specie, quali abbiano la qualità ereditaria, o pure la famigliare, non sono capaci di una regola certa, e generale applicabile a tutt'i casi; mentre ne dipende la decisione dalle prove, e dalle circostanze del fatto.

Per quello dunque spetta alla prima questione (conforme si è detto) la regola è, che il Padronato si presume ereditario più to-6 sto che familiare, o gentilizio, e per conseguenza passa con l'eredità a coloro, li quali in essa succedono: Però questa regola si limita, quando dalla legge esplicita della fondazione, overo da una lunga osservanza la quale non sia equivoca, e da altri argomenti apparisca riservato a coloro della famiglia: Ma presupposto che sia familiare, cioè riservato per coloro della famiglia, in tal caso la regola è, che la riserva s'intende fatta per coloro della famiglia effettiva; cioè che sia descendente dal fondatore, quando sia verificabile perchè lasci figli: E non lasciandone, che s'intenda per la

con-

contentiva; cioè delli transversali, li quali siano d scendenti dallo stesso ceppo, o stipite dal quale discende il testatore, sicchè apparisca dell'identità della famiglia: Ma perchè nelli fatti antichi ciò suol'esere difficile a verificare: Perciò sta ricevuto, che basta di provare la descendenza da coloro della famiglia, li quali siano stati in possesso di presentare: O pure che bastino le prove imperfette, ed amminicolative, che sia una stessa famiglia, cioè che tutta discenda da uno stesso ceppo, o stipite, e che non si sia totalmente separata, nella stessa maniera che si è detto nelli Fidecommissi famigliari; mentre questi termini vanno parificati, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza si dovrà ricorrere; imperciocchè trattandosi di materia di fatto, non è capace di una regola certa, e generale. B

B *Nelli disc. 14. e più seguenti.*

8 Vi è ancora una terza specie mista, la quale partecipa dell'una, e l'altra qualità, ereditaria, e del sangue; sicchè non basta l'una senza l'altra; Nella stessa maniera apunto che nel libro primo de' Feudi, e nel libro quarto dell'Enfiteusi si è discorso del Feudo, overo dell'Enfiteusi mista; attesocchè camminano gli stessi termini senza differenza, bastando come ivi la qualità ereditaria del primo fondatore, senza la necessità d'essere erede dell'altro, quando la legge della fondazione non sia in contrario. C

C *Nel disc. 61.*

9 Li dubbj maggiori però consistono nel fatto; cioè quando il Padronato si dica essere più tosto di una qualità, che dell'altra: Però in ciò non si può dare una regola certa, e generale, per dipendere il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso: Bensì che stante la regola già accennata, che il Padronato in dubbio si presume ereditario; quegli, il quale lo allega tale, non ha bisogno di altra prova, perchè gli basta la regola; sicchè il peso della prova spetta a colui, il quale lo pretende gentilizio, o famigliare: Sopra di che primieramente si deve ricorrere alla legge della fondazione: Ma quando questa non si trovi, overo che ritrovandosi sia dubbia, converrà deferire all'osservanza, la quale è un grand'interprete, quando però sia univoca, non già quando sia equivoca, perchè l'eredità si sia sempre deferita a coloro del sangue, o della famiglia, conforme più distintamente si discorre nel Teatro.

10 Cammina tutto ciò in quel Padronato, il quale sia personale, cioè acquistato alla persona, conforme regolarmente si presume: Però si da un'altra specie del Padronato reale, cioè che sia annesso a qualche Feudo, o Castello allodiale, o pure ad un podere: Ma ciò, conforme si è detto, non si presume, e si deve giustificare da chi lo pretende: E quando ciò sia, e che la legge regolasse la successione di questa robba diversamente da quello, che regola il restante dell'eredità, come occorre nelli Feudi, overo nelle robbe

enfiteutiche, in tal caso il Padronato non passerà con l'eredità; ma con questa robba particolare a favore di coloro, li quali in essa succedono. E

E Ne' luoghi accennati.

Quant'all'altra specie di quella traslazione del Padronato, la quale segua dalla disposizione dell'uomo per ultima volontà si distinguono parimente tre diverse specie di disposizione: Una cioè che si faccia per l'istituzione dell'erede universale, primo, e diretto: L'altra per via del Fidecommisso parimente universale: E la terza per via di legato, overo per donazione per causa di morte, o di Fidecommisso particolare.

11

Nel caso dell'istituzione del primo erede universale, col presupposto che si tratti del Padronato ereditario, il quale di sua natura cammina con l'eredità, non vi cade dubbio alcuno, che conforme passa all'erede ab intestato, così passi al testamentario, secondo il già detto.

12

Ma quando si tratta che il testatore avesse ordinato nella sua eredità un Fidecommisso universale, in tal caso entra il dubbio, se il Padronato passi al Fidecommissario, o veramente resti appresso l'erede diretto, e li suoi successori, anche doppo restituita l'eredità al Fidecommissario.

Ed in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni: Attesocchè una oppinione con la quale camminò la Ruota antica, non sapendosi con quale spirito, vuole che il Padronato resti all'erede, e che non venga nella restituzione del Fidecommisso; li seguaci di questa opinione si fondano nella disposizione della legge civile, la quale parla delli già accennati Padronati antichi de' sepolchri, o de' liberti, li quali erano in uso anche appresso i gentili.

E sebbene lo stesso Tribunale della Ruota nelli tempi più moderni ha conosciuto, e conosce bene, che questa sia una opinione mal fondata, e poco ragionevole; mentre sono molto diversi li suddetti termini dell'uno, e dell'altro Padronato, overo perchè sono diversi li costumi: Tuttavia per una certa riverenza che si professa all'antichità, o veramente per un certo stile di ritenere quelle opinioni, le quali si siano altre volte abbracciate, come per una specie di superstizione continua in professare di tenere questa opinione per regola; Però conoscendo bene che la verità sia in contrario, e questa opinione sia poco ragionevole, ha ridotto questa regola quasi all' idealità, per la limitazione, la quale se gli dà per la contraria volontà del disponente, anche tacita, e congetturale, contentandosi di congetture, o di argomenti leggieri, conforme in occasione de' casi seguiti si accenna nel Teatro. F

F Nel disc. 36. di questo titolo e nel 56.

E veramente non pare che l'opinione suddetta, la quale sta ricevuta per regola, abbia fondamento alcuno probabile: Attesocchè stiman-

ſtimandoſi il Padronato un membro overo un effetto dell'eredità, non ſi ſa vedere per qual ragione il membro non debba camminare col corpo, overo la parte col tutto: Come ancora perchè per mezzo di queſti Padronati, più che per le robbe indifferenti ſi conſervano nelle famiglie, e nella poſterità il decoro, la nobiltà, e la prova più facile della deſcendenza, overo dell' identità della famiglia: E per conſeguenza, ſe l' ambizioſo teſtatore per tali ha voluto, che per via del Fidecommiſſo ſi conſervino la caſa, la vigna, li poderi, e le altre robbe di minor conſiderazione, overo che influiſcono meno al fine ſuddetto: Molto più ſi deve dire, che abbia voluto conſervare queſta ragione così onorifica, e qualificata, e di ſua natura più conſervabile, conforme a ciaſcuno inſegna lo ſteſſo diſcorſo naturale: Che però, quandò nell'ultime volontà, o in altre diſpoſizioni il difetto conſiſte nella podeſtà, cammina bene d' acquietarſi a quello, che la legge diſpone, o veramente a quello, che li ſuoi primi interpreti abbiano detto, ed alli quali, come alli primi padri, e maeſtri della facoltà, conviene deferire con la dovuta riverenza: Atteſocchè, conforme la podeſtà di diſporre doppo morte, e per il tempo che la perſona ſia annichilata, ed abbia perſo il dominio, non hà fondamento alcuno di ragion naturale, ma tutta dipende dalla legge poſitiva per una ſua benignità: Così ſe la medeſima, anche ſenza fondamento di ragione, reſtringe queſta ſteſſa facoltà nella maniera che li piaccia, non abbiamo di che dolerci: Ma quando il punto ſi reſtringe alla volontà, in tal caſo ſi crede troppo chiara ſciocchezza di quei Giuriſti, li quali, o con la lettera, overo con il ſenſo delle leggi antiche, le quali furono fatte in caſi diverſi, ed in tempo, che li coſtumi, e gli ſtili erano molto diverſi, vogliono ſtabilire delle coſe, le quali chiaramente ripugnano al diſcorſo naturale, ed all' uſo comune de' tempi correnti; mentre ſi deve piuttoſto camminare con quello, che veriſimilmente un uomo prudente ſarebbe, così veſtendoſi de' panni del morto diſponente, il quale ſi ha da ſupporre un uomo ragionevole, e non una beſtia: Tuttavia (conforme ſi è detto) a tenere anche per regola la ſuddetta opinione negativa, ogni piccola congettura viene ſtimata ſufficiente per la limitazione, e per conſeguenza la regola per lo più reſta ideale: Eſſendo molto difficile, che da quei teſtamenti, o da altre diſpoſizioni, nelle quali s'ordinano de' Fidecommiſſi perpetui, e ſucceſſivi a beneficio della famiglia, o della deſcendenza, o di altro genere, non vi ſia qualche congettura ſufficiente a tale effetto. Che però la regola ſuddetta potrà eſſere verificabile in quei Fidecommiſſi puri, li quali contengono una ſpecie di fiducia, ſicchè non vi con-

corra la sudetta ragione, e che il fine del disponente a favore del Fidecommissario riguardi solamente l' utile della robba, e non quello dell'onorevolezza: E pure anche in questo caso, se vogliamo camminare con la volontà verisimile regolata dall'usocomune de' tempi nostri, pare si debba dire lo stesso, onde la suddetta regola sia degna del bando totale. G

G Negli stessi luoghi.

Se poi la disposizione per ultima volontà sia particolare per legato, overo per donazione per causa di morte, o di Fidecommisso particolare: In tal caso entra la sopraddetta accennata distinzione tra il Padronato reale, cioè annesso a qualche podere, o castello, ed il personale: Attesocchè nel primo caso, conforme si può disporre della robba, così per conseguenza si può disporre del Padronato, come un suo membro, overo un'annesso, o accessorio; mentre la disposizione per ultima volontà si presuppone gratuita, e lontana da quei sospetti di fraude, li quali cadono negli atti tra vivi. H

13

H Negli stessi luoghi.

Ma se il Padronato fosse personale, ed independente; in tal caso sta più comunemente ricevuto, che anche nelli legati, overo nelli Fidecommissi particolari vi sia necessario il consenso dell'Ordinario, nella stessa maniera che si richiede nelle donazioni fra vivi: Per la ragione, che il Padronato, come una cosa spirituale, overo come annesso alla spiritualità, per se stesso, e principalmente non sia nel libero comercio, senza la suddetta licenza, o consenso: Che però intanto passa con l'eredità diretta, o Fidecommissaria universale, in quanto che il passaggio sia consecutivo, come un membro, overo come un'effetto della stessa eredità, nella maniera che si dice del Padronato reale, il quale passa con la robba, alla quale sia annesso. I

I Nello stesso disc. 56 e 36.

E finalmente quanto alla disposizione dell' uomo per atti tra vivi: Quando sia per donazione, overo per altra concessione gratuita, cammina lo stesso che cammina ne' legati, overo nelle donazioni per causa di morte: Ma se sia per un contratto oneroso, e correspettivo, sicchè vi corra il prezzo, overo qualch'altra ricompensa: In tal caso, se il contratto sarà principalmente sopra il Padronato, il quale si fosse considerato per se stesso, resta indubitato, che non si possa fare, nè anche col consenso dell'Ordinario; attesocchè sarebbe una simonia, alla quale l' Ordinario non può dispensare: Ma se il contratto fosse principalmente sopra il podere, o altra robba, alla quale il Padronato fosse annesso; in tal caso quello non è proibito sopra la robba profana, ancorchè porti seco questa conseguenza spirituale: Purchè però non se ne abbia ragione alcuna nel prezzo, il quale per tal rispetto non riceva aumento veruno.

14

Anzi alcuni più rigorosamente vogliono, che il farsene menzione

zione nella vendita, o in qual'altro contratto, cagioni la nullità dell'atto; Però quest'opinione non è ricevuta, mentre non è proibito l'esplicare quello, che già virtualmente vi si contenga, mentre non se ne abbia ragione alcuna nel prezzo, nelquale consiste il punto della difficoltà. L

L
Negli stessi luoghi.

Quando il Padronato si debba dire reale, o personale, non vi si può dare una regola certa, per essere un punto più di fatto che di legge; che però la decisione dipende dalle circostanze di 31 ciascun caso: Bensì che la realtà non si presume, se non si prova espressamente, overo almeno con le congetture, e particolarmente con l'osservanza, la quale in questa materia hagran parte; attesocchè in dubbio piuttosto si presume che sia personale, ed independente.

E quanto al suddetto consenso dell'Ordinario: La legge non vi ha dato una forma certa, e non è necessario che di esso appa-26 risca espressamente, bastando la prova tacita, e congetturale, ed anche quella presunta, la quale nasce dall'osservanza nell'ammettere le presentazioni del donatario, overo del legatario.

Devono però gli atti essere dello stesso Vescovo, overo di un' altro Prelato, sicchè non bastano quelli del Vicario Generale, quando questo non abbia il mandato speciale a dare tal consenso; Ma parimente questo mandato non ha bisogno di una prova espressa, mentre si ammette ancora la prova presunta, e congetturale, nella maniera che generalmente si dà in ogni mandato. M

M
Come sopra

Nel Fisco, il quale sia successore del Padrone, cadono le dispute, se ad esso passi il Padronato: Ed ancorchè tra scrittori si scorga non poca varietà delle opinioni: Nondimeno (secondo quella opinione, la quale pare più probabile) si cammina con 27 la distinzione cioè che: O si tratta di quel Fisco odioso, il quale occupi le robbe del Padrone per capo di quella confiscazione penale, la quale segua per causa di delitto: Ed in tal caso non succeda nel Padronato personale, overo indifferente, ma bensì nel reale, cioè in quello, il quale sia annesso a quei beni temporali, li quali cadono sotto la confiscazione.

Ed in questo caso entra la questione tra la Chiesa, e quelli prossimi parenti del delinquente, li quali per altro sarebbono li legittimi eredi, e successori di colui, il quale abbia patito la confiscazione; cioè se il Padronato spiri, sicchè la Chiesa acquisti la libertà, o veramente se passi agli suddetti eredi legittimi: E parimente si cammina con la distinzione, se si tratti di delitto, il quale offenda la stessa Chiesa, overo di un'altro delitto indifferente; attesocchè nel primo caso, il Padronato si estingue con

N l'acquisto della libertà, ma non nell'altro, nel quale passa alli sud-
Nel disc. 37. detti eredi. N

Ma se si tratta del Fisco non odioso, il quale succeda al Padrone per mancamento de' parenti dentro il decimo grado, in tal caso si scorge qualche magggior difficoltà, stante che il Fisco si dice un vero erede non odioso, nè penale, conforme si discorre nel libro secondo de' Regali, dove si tratta dell'una, e dell'altra specie della Succesione del Fisco; e per conseguenza che non entrino quelle ragioni, che per la sua esclusione si considerano nell' altro caso: Tuttavia pare più probabile, e più ricevuta l' opinione contro il Fisco, anche in questo caso: Attesocchè, sebbene non vi entra la ragione dell'odio, vi entra nondimeno l'altra della perpetuità, senza la speranza che la Chiesa possa acquistare la libertà: Ed ancora perchè la servitù della Chiesa si renderebbe in qualche parte maggiore, conforme più distintamente si discorre nel Teatro: Che però se il Padrone sarà solo, la Chiesa acquisterà la libertà, ma se vi sarà il Padronato degli altri in qualche
O parte, la sua porzione si consolidarà con le altre a beneficio de'
Nello stesso luogo. compatroni: Eccetto il caso suddetto del Padronato reale, il quale vada annesso alle robbe, conforme nel suddetto caso più forte si è accennato. O

Si dà ancora un'altra specie dell'acquisto della ragione di presentare, cioè che il padrone ammetta una persona, la quale non abbia
18 ragione nel Padronato, a presentare seco: Però ciò cagionerà l'acquisto del possesso nella facoltà di presentare in pregiudizio di colui, il quale faccia tal' ammessione, e de' suoi eredi solamente, ma non già in pregiudizio degli altri compatroni, li quali non abbiano da esso dipendenza, nè meno in pregiudizio della Chiesa, sicchè quel tale per questa ammessione acquisterà bene il possesso di presentare
P contro colui che l'ammette, ma non diventerà, nè si potrà dire
Nel disc. 63. Padrone. P

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Del concorso cumulativo de' Padroni: E del modo di dividere l' esercizio del Padronato, overo del modo di computare le voci, per sapere quale sia la maggior parte.

SOMMARIO.

1 *Nel Padronato ereditario quando siano più eredi, come vadano computate le voci.*
2 *E come si computino nel gentilizio, o famigliare.*
3 *E se il Padronato spettasse a più famiglie.*
4 *Se abbiano voto il padre, ed il figlio, li minori, le donne, e li bastardi remissivamente.*
5 *Della consuetudine che uno, o più vecchi presentino.*
6 *Dell'ordine del Maggiorasco in questa materia.*
7 *Se la presentazione si debba fare collegialmente, overo basti singolarmente.*
8 *Del modo quando sia collegialmente; e quando si dica la maggior parte.*
9 *Quali voti vadano computati per vedere se vi sia la maggior parte.*
10 *E se il Padronato fosse di più Comunità, o Corpi universali.*
11 *Se la maggior parte elegge un' indegno, tutta la ragione si devolve alla minor parte ch'elegge degnamente.*

CAP. IV.

Continuando il presupposto, col quale sin'ora si è discorso nel capitolo antecedente; cioè che non si metta in dubbio la sostanza del Padronato, il' quale si fosse acquistato in alcuno de' modi di sopra accennati, ma che la disputa sia solamente sopra la pertinenza tra diversi successori: Quando anche questa sia certa, tuttavia suole cadere il dubbio sopra le porzioni, overo sopra il modo di contare le voci, all'effetto di conoscere quale sia la maggior parte.

Ed in ciò la decisione dipende dalla natura, overo dalla qualità 1 del Padronato; cioè se sia ereditario, o gentilizio, o famigliare; o pure se spetti a persone particolari, overo a Corpi universali, e comunitativi. Attesocchè quando sia semplicemente ereditario, secondo

la sua ordinaria, e regolare natura, in tal caso le prime porzioni creditarie regolaranno l' ordine delle voci in avvenire con quel calcolo, il quale si dice *in stirpe*, e non *in capi*: Cioè fingendo che siano tante le voci, quante sono le persone delli primi eredi, e secondo le loro porzioni ereditarie, come se ancora fossero vivi i primi suddetti: Sicchè, se (per esempio) dal fondatore restassero tre eredi, e che li successori di uno si fossero moltiplicati in un gran numero di cento, e dell' altro ve ne fossero tre o quattro, del terzo poi un solo; in tal caso tanto sarà la voce di questi ch' è solo, quanto quella delli quattro, e l'altra delli cento: E così parimente negli altri casi, che il numero sia diverso; mentre sempre cammina la stessa ragione, quando li primi eredi siano per porzioni eguali: E quando siano per porzioni ineguali, si dovrà camminare con la stessa proporzione, sicchè in somma con la detta regola delle stirpi, li successori, per molti, o per pochi che siano non abbiano maggior ragione, di quello che avrebbe il loro autore, se fosse vivo, la persona del quale devono rappresentare. A

A — *N. 1 disc. 61 di questo titolo ed in altri ivi accennati.*

Ma se si trattasse del Padronato gentilizio, e famigliare, il quale spetti solamente a tutto un solo genere di persone, cioè a tutti li descendenti, overo a tutti coloro della famiglia del fondatore, onde non v' entri il concorso di più generi, overo di più università: Ed in tal caso entra l' altra distinzione, se nella fondazione si siano costituite, o nò più linee; attesocchè se sene fossero costituite più, che(per esempio) il fondatore avesse riservato il Padronato alli discendenti di più suoi figli, overo di più suoi fratelli, in tal caso entra lo stesso modo di calcolare per stirpe, conforme si è detto dell' ereditario; che però ogni linea sarà come un corpo da se, ed avrà la sua voce: E per conseguenza le persone di ciascuna linea tra esse concorreranno in capi per rappresentare il proprio autore, overo lo stipite comune, come se fossero vivi i primi: Ed in ciascuna linea, o voce questa sarà costituita dalla maggior parte di loro, senza aversi ragione della minore, sicchè se la parte minore aderisse alle persone di un' altra linea, non perciò sarà crescer le ragioni di questa; attesocchè resta soffocata dalla maggior parte della linea propria, e si ha come se non fosse al mondo, nella maniera che si è detto nel libro antecedente nel titolo de' Canonici, e del Capitolo, trattando dell' Elezioni. B.

B — *Nello stesso disc. 61. e 54. ed in altri ivi accennati.*

E lo stesso che si è detto delle più linee di una stessa famiglia, o discendenza, cammina a proporzione, quando siano più famiglie, o più descendenze, o altri generi chiamati da principio, mentre cammina la stessa ragione: Ogni volta però, che la chiamata sia eguale; attesocchè si può dare la chiamata da principio inegua-

ineguale: Come (per esempio) se si riservasse il Padronato per Tizio, Caio, e Semprohio in una orazione, e per Mevio in un' altra: Essendo che in questo caso tanta sarà la voce di Mevio solo, e de' suoi descendenti, quanta quella de' primi tre, li quali a comparazione si considerano come una persona, overo una linea sola, quando le circostanze del fatto non ricerchino diversamente C: Che Però non è facile in ciò il dare una regola certa, e generale applicabile a tutti i casi, dipendendo la decisione in gran parte dalle circostanze di ciascun caso particolare.

C *Come sopra.*

Presupposto il concorso delle persone di ciascun genere per capi a costituire, overo a rappresentare il suo stipite, ed il suo corpo: Sogliono cadere nella materia più questioni: E primieramente se debbano avere il voto nello stesso tempo il padre ed il figlio; i prossimi, con i remoti; o pure se si debba andare con la prossimità del grado: Ed ancora se debbano avere il voto li minori, e le donne, overo li bastardi: Ma in queste, e simili questioni non facilmente si può dare una regola certa, non solamente per la diversità delle opinioni, ma sopra tutto per le diverse usanze de' paesi, o pure per l' usanza particolare di quella famiglia; attesocchè l' osservanza particolare ha una gran parte nella materia, venendo stimata un grand' interprete. D

4

D *Come sopra.*

Per togliere però sì fatte questioni, e le confusioni, le quali da questi concorsi sogliono nascere: Ancorchè il Padronato come indivisibile di sua natura abitualmente sia in potere di tutta la famiglia, overo di tutto il genere: Nondimeno si suole praticare una certa usanza molto lodevole, e ragionevole: cioè che l' esercizio del presentare, ed anche di fare gli altri atti preeminenziali, overo onorifici sia in potere di colui, il quale fosse il Maggiorasco, overo il Capo della casa, o pure in due, o tre de' più vecchi. E

5

E *Come sopra.*

Come ancora con l' osservanza si cammina che essendo riservato per il Maggiorasco, s' intenda per colui, il quale sia il maggior nato naturalmente per ragione dell' età, overo per colui, il quale si dice il Maggiorasco, ed il Capo della casa civilmente per la prerogativa della linea; sicchè per la finzione legale, uno il quale sia più giovane, anzi putto venghi stimato il maggior nato della casa: Attesocchè sebbene in regole di ragione si deve attendere la maggioranza naturale dell'età per rispetto che questo si dice un atto di prudenza nel bene eleggere le persone più degne al governo delle Chiese, e de' Beneficj: Nondimeno frequentemente la pratica è in contrario; cioè che sia una prerogativa annessa a colui, il quale per il possesso de' castelli, e dell' altre robbe faccia la figura del Capo di casa; e per conseguenza (come si è detto) bisogna camminare con l' osservanza. F

6

F *Come sopra, e nelli discorsi primo, con più seguenti nel libro 10 de fidecommissi.*

L'

L' altra queſtione ſuol' eſſere ſopra il modo di farſi la preſentazione, quando vi ſia il concorſo di più perſone; cioè, ſe debba eſſere in forma collegiativa, e di Univerſità, come per ſpecie di una elezione, overo di un' atto capitolare, ſicchè non ſi abbia ragione di quelli voti, li quali ſi diano fuori del conſeſſo collegiativo, ſecondo i termini dell' elezione: Overo che ſia ſingolare, cioè che ciaſcuno in diverſi tempi, ed in diverſi luoghi dia il ſuo voto: Ed in ciò parimente conviene deferire all'oſſervanza, overo alla legge della fondazione: E quando, l' una, e l' altra manchi, la regola è che la facoltà ſia più toſto ſingolare, che collegiativa, overo univerſale. G

7

G — *Nello ſteſſo diſc. 61.*

Ma quando per la legge della fondazione, overamente per la oſſervanza debba eſſere in forma collegiativa, in tal caſo generalmente ſi dovrà camminare con quello che nella materia dell' elezione ſi è detto nell' accennato titolo del Capitolo, e de' Canonici: Con queſta differenza però, che nell' elezioni eccleſiaſtiche la maggior parte, la quale concluda l' atto, ſi dice quella che paſſa la metà di tutti li congregati, ma in queſto caſo baſta che ſia la maggior parte a comparazione della minore: Sicchè ſe (per eſempio) di dieci congregati due vadano in un parere, tre nell' altro, e cinque nell' altro, queſti cinque concluderanno la maggior parte, ed anche quattro, ſe negli altri foſſe maggior ſciſsura, il che non cammina nell' elezioni eccleſiaſtiche. H

8

H — *Nello ſteſſo diſc. 61.*

Per regolare la maggior parte delle voci, così nel caſo che la preſentazione ſia collegiativa, come nell' altro, che ſia ſingolare, non ſi bada al numero delle perſone, alle quali ſpetti la facoltà di preſentare, ma ſolamente di quelle, le quali attualmente preſentino: Atteſocchè (conforme già ſi è accennato) il Padronato è una ragione indiviſibile, la quale ſi dice ſpettare in ſolido a ciaſcuno de Padroni, eſſendo diviſibile ſolamente l' eſercizio; che però dalla legge ſi finge, che tutte le perſone di quel genere, al quale ciò ſpetti, coſtituiſcano un corpo, nel quale i membri, ſecondo le loro forze, o parti diſtribuitegli dalla natura, abbiano l' eſercizio di quell' anima, la quale è unica, ed indiviſibile; onde ſe uno, o più membri ſiano tagliati, overo che in altra maniera ſi rendano inabili al loro eſercizio, tutta l' anima, e la virtù reſta nel reſtante corpo, conforme ſi è anche diſcorſo nel primo libro de' Feudi individui, ed ancora nel libro antecedente, trattando del Capitolo, ed altrove. I

9

I — *Nel d. diſc. 61. nel diſc. 23 del titolo de' Beneficj nel lib. 12. e nel diſc. 8 del lib. 1. de' Feudi.*

Come ancora, quando il Padronato ſpetta a più, e diverſe Communità, overo a più Corpi univerſali, in tal caſo la legge finge, che ſiano tante perſone, overo tanti ſtipiti, nella maniera che cammina quando il Padronato ſia di più perſone

10

persone particolari, camminando in tutto, e per tutto la stessa proporzione.

Entrano parimente le stesse regole, le quali nel libro antecedente si sono accennate nella materia dell' Elezione; cioè che se alcuni compadroni, anche per la maggior parte, presentassero colposamente una persona indegna, overo incapace, tutta la ragione di presentare si consolida in coloro li quali presenteranno degnamente, o validamente, ancorchè siano per la minor parte; mentre questa in tal caso viene a costituire, overo a rappresentare tutto il Corpo, nella stessa maniera che si è detto, quando gli altri non si curino presentare, overo che per il fatto, e colpa loro ne segua l' impedimento; poichè la presentazione indegna si ha per non fatta, e quegli, il quale la fa, per quella volta incorre la pena della privazione di tal ragione, o facoltà L: Con il di più che in proposito di questo concorso prelativo si va accennando nel Teatro, non essendo facile il potere accennare il tutto per minuto per la soverchia digressione da cagionare più tosto noja, e confusione.

L *Nell' istesso disc. 61. e più volte nel titolo de Canonici, e del Capitolo*

C A-

CAPITOLO QUINTO.

Del concorso privativo, overo prelativo di più persone, le quali si pretendano di essere Padroni, e di avere la facoltà di presentare; cioè che uno voglia escludere l' altro.

SOMMARIO.

1 *Del concorso del possessore, e del petitore; di chi debba prevalere la presentazione.*
2 *Del concorso del marito, e della moglie.*
3 *Dell' usufruttuario, e del proprietario; o del feudatario, e del padrone.*
4 *Del mandante, e del mandatario; o del principale, e del ministro.*

CAP. V.

COl presupposto, che non si dubiti dell' esistenza del Padronato, ma che solamente cada il dubbio sopra la maggior pertinenza; cioè se la facoltà di presentare spetti più ad uno che all' altro, e quale delle due presentazioni debba prevalere, sicchè non sia un concorso cumulativo, ma privativo; cioè che uno pretenda di escludere l' altro, e che la sua presentazione debba prevalere: Sogliono sopra di ciò cadere diverse questioni.

1 Primieramente e con maggior frequenza occorre quella tra coloro, li quali siano in possesso di presentare, ancorchè abbiano poca ragione nel negozio principale, overamente nel petitorio, e quelli li quali abbiano buona ragione nel negozio principale, ma che per trascuraggine, overo per altro rispetto non ne siano in possesso.

Ed in ciò la regola generale, per una certa disposizione de' Canoni, pare assista al possessore, che non debba essere spogliato del suo possesso, e per conseguenza che la sua presentazione debba prevalere, sicchè la canonizzazione delle buone ragioni del petitore possa giovargli per le presentazioni da farsi nell' altre vacanze in avvenire, ma non nella corrente: E con questa generalità sogliono caminare quelli, li quali badano alla sola lettera, overo alla scorza delle proposizioni legali, e come volgarmente si dice, *che si fermano alla prima osteria*.

Si

Si deve però in ciò camminare con la distinzione, con la quale in tempo moderno giudiziosamente la suddetta disposizione de' Canoni è stata dichiarata: Cioè, che se la presentazione del possessore sia stata pacificamente ammessa, onde validamente ne sia seguita l'istituzione, e la sua esecuzione, per lo che il presentato sia già possessore del beneficio, ma il petitore pretenda con la sua buona ragione di cacciar via colui, il quale già sia stato istituito col susseguito effetto, come presentato dal possessore, che però fosse una specie di ritrattazione dell'atto già consumato: Ed in tal caso cammina la regola suddetta, per quella buona ragione, che si tratta di un frutto già percetto, e consumato, mentre la presentazione si dice il frutto del Padronaro: Ma quando l'opposizione del petitore fosse in istato, che non sia ancora seguita istituzione alcuna, sicchè si tratti della cosa da farsi: In tal caso, se costa chiaramente della buona ragione del petitore, e della mala del possessore, non è di dovere che il solo possesso, il quale già si scopre ingiusto, debba prevalere alla giustizia, ed alla verità: Con la stessa regola, con la quale si cammina nella percezione de' frutti di un podere, cioè che li frutti già percetti, e consumati non si restituiscano da colui, il quale n'era possessore, e credeva che fosse suo, e che poi si scuopra che sia d'altri; ma doppo che ciò si sia scoperto, non può pretendere di volere i frutti in concorso del vero padrone. A

A Nelli disc. 36. e 62. di questo titolo.

2 L'altra questione del concorso privativo, overo del prelativo è quella trà il marito, e la moglie, quando si tratra del Padronato reale, il quale sia annesso al fondo dato in dote, overo anche del Padronato ordinario, e personale ereditario, il quale vada con tutta l'eredità, che si sia datta in dote; Ed in tal caso si scorge tra li più antichi non poca varietà d'opinioni: Attesocchè alcuni tengono le parti del presentato dalla donna per essere questa la vera padrona, e la proprietaria: Ed altri tengono le parti del presentato dal marito: E questa seconda opinione viene stimata la più probabile, ed appresso i moderni la più ricevuta, per la stessa ragione di sopra accennata; cioè che venendo stimata la presentazione un frutto, questo spetta al marito, e non alla moglie.

Cammina però ciò col presupposto che sia validamente data in dote quella robba, alla quale sia annesso il Padronato, sicchè sia verificabile la suddetta ragione: Ma se l'atto della dotazione fosse invalido, o veramente fosse invalido l'atto di dare il Padronato in dote, conforme occorre quando si dia principalmente senza il consenso dell'Ordinario: In tal caso il marito non vi ha che fare.

Come ancora si ricerca, che il marito abbia già il dominio utile, sicchè

ſicchè li frutti gli ſpettino per ragione propria, anche contro voglia della donna, ma non già quando per eſſere invalido il titolo dotale, overo per eſſer ſciolto il Matrimonio, o che per cauſa del divorzio, o per altro riſpetto giuridicamente non ſia più padrone de' frutti, ancorchè de fatto foſſe poſſeſſore, e li pigliaſse, anche di conſenſo della donna: Conforme particolarmente ſi verifica nelli beni eſtradotali, li quali ſi amminiſtrino dal marito, e che dal medeſimo, per eſplicito, o implicito conſenſo della donna ſi piglino i frutti, alla reſtituzione de' quali non ſia tenuto; atteſocchè ciò non oſtante, nel concorſo di queſte preſentazioni, deve prevalere quella della donna, la quale in effetto è la padrona con piena ragione. B

Nel d. diſc. 62. e nel diſc. 160 del lib. 6. della Dote.

3 Con la ſteſſa regola, o proporzione ſi cammina, nel concorſo dell'uſufruttuario, e del proprietario, overo trà il feudatario, e l'enfiteuta, ed il padrone diretto, con caſi ſimili. C

C *Nello ſteſſo diſc. 62.*

In concorſo poi del mandante, e del mandatatrio, overo del padrone, e del miniſtro: Certa coſa è, che prevale quella del padrone, overo del mandante: Purchè però ſia a tempo, cioè che l'atto del procuratore non ſia ancora conſumato: Con altri caſi ſimili, de' quali ſi va diſcorrendo nel Teatro, non eſſendo facile il potere eſaminarli tutti; che però in occorrenza ſi dovrà ivi vedere. D

4

D *Come ſopra.*

CA-

CAPITOLO SESTO.

Delli requisiti necessarj, acciò la presentazione sia valida, ed obbligatoria del Superiore, ad istituire il presentato: E quando tal'obbligo non cammini, ancorchè la presentazione fosse fatta dal legittimo Padrone.

SOMMARIO.

1 *Il Superiore deve istituire il presentato da' Padroni, altrimente si può appellare, e si dà l'istituzione dall' altro Superiore.*
2 *Dell' età necessaria nel presentato.*
3 *Dell' Ordine, o del Chiericato.*
4 *Se si possa presentare un secolare.*
5 *Se il Vescovo possa esser forzato a dare la Tonsura, e gli altri Ordini.*
6 *Del termine, dentro il quale si deve fare la presentazione.*
7 *Da che tempo debba correre questo termine.*
8 *Il presentato deve accettare la presentazione dentro il termine.*
9 *Di diversi altri requisiti per la valida presentazione.*
10 *Della cumulazione, overo della variazione.*
11 *Se il Padrone possa presentare se stesso.*
12 *In che maniera si possa, o si debba fare la presentazione.*

CAP. VI.

1 PResupposta la legittima facoltà di presentare, e che la presentazione si sia fatta da tutti li padroni, overo dalla maggior parte, sicchè non vi cadano le questioni accennate nelli capitoli antecedenti: La regola è, che al presentato sia dovuta per giustizia l'istituzione, la quale dal Vescovo, overo da altro Superiore, al quale spetta, non se gli possa negare, e negandosegli, se ne possa appellare, overo averséne il ricorso a' Superiori, li quali perciò faranno le parti che dovrebbe fare il Superiore Ordinario, nell'istituire il presentato, ritrattando quello che dal Superiore Ordinario si fosse fatto in contrario, conforme la pratica molto frequentemente insegna, particolarmente della Ruota, e negli altri Tribunali della Curia.

Non basta però che la presentazione sia fatta da tutti, overo dalla maggior parte, ma vi bisogna ancora che la presentazione abbia li suoi requisiti, li quali sono molti: Primieramente, che il presentato

2 sia capace del beneficio, così per il Chiericato, overo altr' Ordine, il quale vi sia necessario, come ancora per l'età, secondo quello

che

che generalmente sopra gli ordini, e sopra l'età si è discorso nel libro antecedente de' Beneficj: Attesocchè più comunemente è ricevuto in pratica, che quello che si dispone dal Concilio di Trento sopra l'età, abbia luogo ancora nelli Beneficj Padronati, ogni volta che la legge della fondazione non disponga diversamente, sicchè basti solamente la prima Tonsura, la quale si può avere nelli sett' anni, conforme ivi si accenna. A

A *Nel disc. 95. del lib. 12. de' Beneficj, ed in questo tit. più volte.*

3 E quando il Beneficio richieda l'Ordine sacro, non è necessario che questo vi sia nel tempo della presentazione, ma basta che si possa pigliare dentro l'anno della provista, conforme generalmente si è accennato nel suddetto titolo de' Beneficj: Ogni volta però che la legge della fondazione non disponga diversamente, cioè che lo ricerchi l'ordine nel tempo della vacanza, overo nel tempo della presentazione. B

B *Nel disc. 45. di questo titolo, e nel disc. 9. del li. 10. de' Fidecommissi.*

4 Anzi si può presentare un secolare sotto la condizione del Chiericato da ottenersi dentro il termine prescritto da' Canoni, purchè dentro lo stesso termine dato a presentare, il presentato accetti la presentazione, e si sia già costituito in istato abile. C

C *Nel d. disc. 45.*

5 E quindi nasce la questione, della quale si discorre nel libro seguente nelle Annotazioni sopra il Concilio di Trento, se possa il Vescovo, overo un'altro Prelato essere forzato a dare la prima Tonsura, overo gli altri Ordini necessarj a colui il quale sia stato presentato ad un Beneficio di juspatronato, overo che lo speri, o che per la qualità del Padronato passivo di giustizia gli sia dovuto, quando ne sia capace; E di ciò ivi si tratta, dove in occorrenza si può vedere, per fuggire quanto sia possibile la repetizione delle stesse cose. D

D *Nel disc. 25. del Miscellaneo Ecclesiastico nel libro 14.*

6 L'altro requisito è, che la presentazione si debba fare nel termine di quattro mesi, quando il Padronato sia laicale, e quando sia ecclesiastico nel termine di sei: E questo ultimo termine più lungo si concede ancora, quando sia misto, cioè parte ecclesiastico, e parte laicale: E ciò per la ragione, che il privilegiato comunica il suo privilegio al non privilegiato, e si attende la parte più savorevole, ancorchè fosse ecclesiastico per la minor parte: Ed ancora per l'altra ragione dell'indivisibilità accennata di sopra, sicchè il Padronato si dice abitualmente spettare a ciascuno insolido, dandosi la divisione delle maggiori, o minori porzioni nel solo esercizio, ma non nella sostanza. E

E *Nel disc. 64. di questo tit. ed in altri ivi accennati.*

7 Sopra il passaggio di questo termine si disputa, se si debba attendere il tempo della vacanza, o veramente quello della notizia: Ed ancorchè non manchi la solita varietà delle opinioni: Nondimeno a rispetto de' Padroni laici è più ricevuta in pratica l'opinione, che non debba correre il termine, se non dal giorno della scien-

za:

za: Cadendo qualche maggior dubbio nel Padronato ecclesiastico per un cert' obbligo maggiore degli Ecclesiastici di dover'essere informati di quello, che sia dello stato del Beneficiato: Però anche in essi pare, sia più ricevuta la stessa opinione. F

F *Nello stesso luogo.*

Anzi che se tra li Padroni vi fossero di coloro li quali lo sapessero, ad altri nò, e particolarmente se fosero pupilli, overo assenti, o in altro modo giustamente impediti: In tal caso vogliono alcuni, che si conservino anche le ragioni di coloro li quali le sappiano, ad effetto d'impedire la devoluzione; Tuttavia non vi si può dare una regola certa, dipendendo in gran parte la decisione dalle circostanze del fatto, e particolarmente dall'osservanza: Non dovendosi con facilità ammettere questa proposizione generale; attesocchè particolarmente nel Padronato famigliare, per la mistura, che ordinariamente suol'essere in una famiglia de' pupilli, o di altri impediti, sarebbe un'eternare le vacanze, sicchè mai si desse il caso della devoluzione, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. G

G *Come sopra e nel disc. 47.*

8 Il terzo requisito è, che il presentato dentro lo stesso termine accetti la presentazione, e faccia le istanze di essere istituito; onde non basta un'atto senza l'altro. H

H *Nel detto disc. 64.*

Quarto che così la presentazione, come l'accettazione si facciano avanti il superiore legittimo, al quale spetta l'istituzione. I

I *Come sopra.*

9 Quinto, che il Beneficio sia già vacato, non potendosi fare la presentazione del vacaturo L. Sesto, che la presentazione sia pura, e non contenga condizione proibita, come (per esempio) di qualche riserva di pensione, non potendosi ciò fare se non con l'autorità del Papa che l'approvi. M

L *Come sopra.*

M *Nel disc. 48. di questo titolo*

Settimo, che non osti la legge della fondazione di dovere presentare le persone di un certo genere, nella maniera che si discorre di sotto, trattando del Padronato passivo.

10 Ottavo, che si faccia di una persona certa, e non di più, eccetto che quando si facesse di due, o sia nello stesso tempo, overo in diverso: Ma ciò cammina nelli Padroni laici, alli quali si concede la facoltà di fare una presentazione cumulativa solamente: Non concedendosi questa facoltà agli Ecclesiastici: Ma perchè questa materia di variare, overo di accumulare riceve diverse distinzioni e dichiarazioni, e sarebbe soverchia digressione il difondervisi, maggiormente che questo caso non è molto frequente in pratica; Però in occorrenza si dovrà vedere quello, che se ne discorre nel Teatro. N

N *Nel disc. 43. di questo titolo.*

Non cammina questa facoltà delli Padroni, quando la loro presentazione sia necessaria ed obbligatoria, perchè non ostino le deroghe, o le riserve, overo le rivocazioni Appostoliche, conforme si discorre nel capitolo seguente, dove ancora si tratta della gratificazione, quando la presentazione non sia conclusa per la maggior parte.

E finalmente, che vi sia la differenza tra il presentante, ed il presentato; che però è proibito di presentare se stesso, sicchè facendolo, l'atto si abbia per invalido: Bensì che se gli altri compatroni lo presentassero, ed egli aderisse. E ciò si ammette anche per doversi numerare la sua voce a constituire la maggior parte: Conforme ancora può per se stesso supplicare all'Ordinario, anche quando sia unico Padrone: Attesocchè sebbene alcuni di ciò dubitano: Nondimeno pare che non vi sia giusto, e probabile motivo di dubitare: Purchè però si cammini per via di supplica, e non di presentazione necessaria, conforme parimente si va discorrendo nel Teatro, dove potrà soddisfarsi quegli, il quale vorrà più distintamente vederne la ragione, non convenendo all'Opera presente il diffondersi per minuto in queste dispute, e di addurre gli argomenti per una parte, e per l'altra; attesocchè ciò cagionarebbe una gran prolissità, ed è cosa incongrua a non professori, a quali deve bastare di avere questo lume in generale. O

14

O *Nel disc. 31. di questo titolo.*

Sopra la presentazione, la legge non ha stabilito una forma certa; che però si può fare per via di comparsa, overo di supplica avanti il Superiore, al quale per disposizione de' Canoni, o per leggge della fondazione, overo per la consuetudine spetti l'istituzione, ò per istrumento pubblico, o per scrittura privata, o in voce avanti li testimonj, bastando che si faccia in maniera che apparisca della veirtà, che sia seguita dentro il termine, con gli altri requisiti come sopra, dovendosi attendere il fine della legge, e la sostanza della verità, senza badare alla formalità delle parole; con il di più che sopra questa forma della presentazione, acciò sia valida, si va discorrendo nel Teatro. P

12

P *Nel detto disc. 64.*

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Delle Proviste fatte delli Beneficj di Padronato, senza il consenso de' Padroni, quando siano valide o nò: E delle deroghe, o delle revocazioni del Padronato: E quando questi Beneficj cadano sotto le regole della Cancellaria, o che in altro modo la presentazione non sia obbligatoria del Superiore ad istituire il presentato.

SOMMARIO.

1 *Tutte le provisioni circa li Beneficj di Padronato senza il consenso del Padrone sono invalide.*
2 *Se per questa nullità si decada dal Benefizio, quando sia per rassegna, o permuta.*
3 *Non si ricerca questo consenso nella grazia della retenzione.*
4 *Si può provedere quando non sia fatta la presentazione.*
5 *Della gratificazione della parità delle voci.*
6 *Della riserva, o affezione del Benefizio litigioso.*
7 *Delle deroghe Appostoliche.*
8 *Della deroga alla metà delle voci.*
9 *Quando si dia in più.*
10 *Della deroga in tutto per la vacanza in Curia.*
11 *Quando il Benefizio di Padronato cada sotto le riserve, o le affezioni, si distingue.*
12 *Come si debba regolare il valore per il caso del Padronato misto, cioè parte per privilegio, e parte per aumento di dote.*

CAP. VII.

1 LA regola legale generalmente dispone, che tutte le Proviste, le quali si facciano delli Beneficj di Padronato senza il consenso, overo la ratificazione del padrone, siano invalide, e si debbano avere per non fatte, ma ciò cammina per il pregiudizio del Padrone, o della persona, la quale da esso si sia presentata; sicchè o l'uno, o l' altro impugni l'atto per suo interesse, ma non già che sia una nullità tale, che si possa allegare da un terzo.

E ciò cammina non solamente quando si tratta della Provista per la vacanza in caso di morte, ma ancora se fosse per rassegna, o permutazione, o che in qualsivoglia altro modo si pregiudicasse al Beneficio, con la riserva della pensione, o de' frutti; mentre la re-

A gola cammina anche nelle Provifte, le quali fi faceffero dal Papa, fenza fare la menzione di quefta qualità; onde fi poffa inferire all'implicita deroga, molto più per quella che fi faceffe per il Vefcovo, o per un'altro Prelato inferiore. A

Nelli disc. 10 e 96. di questo titolo.

Cade però il dubbio nel cafo della raffegna, o della permutazione, fe ftante la nullità dell'atto poffa il raffegnante il permutante ritornare al fuo Beneficio, come fe l'atto non foffe fatto, o pure che fi faccia il luogo alla facoltà di prefentare un altro, come fe il Beneficio vacaffe: E fopra di ciò fi è accennato qualche cofa nel titolo de' Beneficj: Cioè che, febbene vi fi fcorge qualche varietà d'opinioni: Nondimeno la materia non è capace di una regola certa, e generale applicabile a tutti i cafi, dipendendo la decifione dalle circoftanze del fatto, fe portino, o nò una malizia, overo una colpa inefcufabile, ficchè la nullità come colpofa non debba fuffragare, overo (all'incontro) fi poffa dire un'atto fcufabile, per il quale non debba il poffeffore del Beneficio incorrere quefta fpecie di pena. B

2

B

Nelli detti disc. 44. e 66.

Quefto confenfo del padrone non è neceffario, anche, quando fi tratta di concedere la retenzione del Beneficio già ottenuto, con altre Dignità, o Beneficj incompatibili, conforme per la più frequente pratica occorre in coloro, li quali fiano promoffi alli Vefcovati, ed alli Cardinalati, ed altre Dignità incompatibili: E ciò per la ragione, che non fi dice provedere il Beneficio di nuovo, ma d'impedire che quell'altro Beneficio, o Dignità incompatibile non operi quell'effetto, che dovrebbe operare; ficchè non ne fegua la vacanza, derogando a quella legge, per la quale feguirebbe: Che però il Beneficiato continua col primo titolo, nè quefta difpenfa importa una grazia, overo un titolo nuovo, ma folamente una rimozione d'oftacolo cadendo la difputa fe ciò cammini ancora nel Padronato Regio, conforme fi accenna nel Teatro, C

3

C

Nel detto discorso 66.

Si limita però quefta regola in molti cafi, nelli quali vi poffono cadere le Provifte Appoftoliche overo dell'Ordinario, non oftante il Padronato: E primieramente nel cafo che fi fia fatto luogo alla devoluzione per non aver fatto la prefentazione nel termine come fopra: O veramente per averla fatta di una perfona indegna, o per altro difettofa; attefocchè per quella volta decadendo il Padrone da ogni fua ragione, il Beneficio fi ftima come libero: Secondariamente quando fi fiano fatte le prefentazioni in tal maniera che neffuna fi pofsa dire conclufa, perchè le voci de' Padroni fi fiano divife egualmente, ficchè ciafcun prefentato habbia la metà; mentre in tal cafo a rigore fe ne può pretendere dal Superiore la devoluzione, con la libertà di conferire il Beneficio a chi gli piace, non potendofi alcuna delle prefentazioni dire legitima, e conclufa; Tuttavia per una certa congruenza è ricevuto, che a ri-

4

5

fpetto

spetto del Vescovo, o di qualch'altro Prelato, al quale si dia la devoluzione si faccia luogo alla gratificazione trali presentati, ciascuno de' quali abbia la metà delle voci, cioè che il Prelato lo possa conferire ad uno di più presentati a suo arbitrio. D

Terzo quando si tratta di un Beneficio litigioso; attesocchè in 6 tal caso la lite porta una specie di riserva: Essendo comunemente ricevuto in pratica, che quei Canoni li quali dispongonodi questa materia delli Beneficj litigiosi, abbiano ancora luogo nelli Beneficj di Padronato, e per conseguenza che ne spetti la Provista al Papa, nella maniera che si è discorso nella materia Beneficiale. E

Quarto, quando il Papa con la sua sovrana podestà deroghi al 7 Padronato in tutto, o in parte, sicchè tolga per quella volta le ragioni de' Padroni: E sopra questa deroga non cade disputa alcuna nel Padronato, il quale sia puramente ecclesiastico; attesocchè per ordinario si concede, anzi che basta la deroga implicita, mentre li Beneficj di questa specie di Padronato cadono sotto le riserve, conforme di sotto si accenna: Ma cadono le dispute nel Padronato laicale, overo nel misto, il quale a questo effetto si stima della stessa qualità, che il laicale. F

Diverse però sono le specie delle deroghe Appostoliche: Attesocche la più frequente è quella, la quale si concede sopra la metà 8 delle voci ad uno de' presentati, il quale sia più diligente; attesocchè in questo proposito quegli, il quale sia il primo nè ha la meglio: Che però quando si comparisce in Dataria per tal grazia, dall'officiale il quale sopra ciò è deputato, e che si chiama il *Per obitum*, si nota diligentemente l'ora precisa della dimanda. G

Di questa specie di deroga non possono, nè devono li Padroni dolersi, non facendosegli torto, nè pregiudizio alcuno: Attesocchè se dal Papa non si concedesse questa grazia, tuttavia le presentazioni non concludono, sicchè si farebbe luogo alla gratificazione, che può farne il Vescovo, o un'altro Prelato, al quale solamente si viene a pregiudicare: E parimente il Prelato non ha da dolersi; mentre, conforme si è detto nella materia Beneficiale, il Papa in ciò è assoluto Padrone, e si dice Vescovo de' Vescovi, ed Ordinario degli Ordinarj; sicchè può anche prevenire li Vescovi, e gli altri Prelati inferiori nel conferire li Beneficj di loro libera collazione; e per conseguenza molto più potrà fare questa cosa di minor pregiudizio.

Alle volte si suole concedere questa deroga per le due terze par- 9 ti, o altre maggiori: Però ciò non è solito fare, se non di raro, e per gran causa, e particolarmente quando si tratti di vacanza per la morte naturale, o civile, essendo alle volte solito farsi in caso di rassegna, o di permutazione: Però in ciò non si può dare una regola cer-

D
Nel detto disc. 31.

E
Nel disc. 92. de Beneficj, e nelli disc. 1. e 67. di questo tit.

F
Nel disc. 59 di questo titolo.

G
Nelli disc. 42. e 65. di questo titolo.

H ta, essendo diverso lo stile, secondo la diversità de' sensi del Pontefice Regnante, e de' suoi Officiali, e particolarmente del Datario. H

Nel d. disc. 65.

10 L' altra specie di deroga è quella che si fa in tutto per quella volta, quando occorra il caso della vacanza del Beneficio in Curia per un certo stile antico, provedendosi il Beneficio dal Papa a suo arbitrio come libero. I

I *Nello stesso disc. 64.*

Di questa specie di deroga si sogliono sentir molte doglianze, e viene stimata dal volgo una cosa esorbitante, mentre si viene a togliere in tal modo la robba d' altri, overo la ragione del terzo, quasi che sia un' offendere la legge della natura, overo delle genti.

Io non intendo di fare il Giudice nell' approvare, o nel riprovare quest' usanza, e camminando col senso de' più zelanti, crederei che forse meglio sarebbe l' astenersene, e levare questa introduzione, la quale ha cagionato che oggi quasi non si erigano più Beneficj di Padronato, sicchè le persone intendenti, e ben consegliate volendo in tal modo soddisfare alla loro pietà, e provedere insieme, ed onorare la loro posterità, erigono delle Cappellanie manuali meramente secolari, ed amovibili, senza autorità alcuna dell' Ordinario, onde restino nella natura di semplici legati pii, e per conseguenza che non vi entrino le regole beneficiali, conforme nella sua materia si è accennato.

E tanto maggiormente si può dire, che vi sia qualche giusta ragione di doglianza, perchè queste deroghe sogliono portar seco un pregiudizio successivo, e perpetuo, ancorchè si dica di farla per quella volta solamente: Attesocchè li Beneficj si provedono nelle persone de' Cardinali, de' Prelati, o de' Curiali, nelli quali frequentemente occorre la stessa vacanza nella Curia, e per conseguenza si replica la medesima deroga: Che però forse per il zelo di pietà sarebbe più lodevole l' astenersene.

All' incontro però il suddetto parlare del volgo è mal fondato, e nasce da una grand' ignoranza, o malignità: Attesocchè (conforme di sopra si è accennato) il riservarsi il Padronato a favore di coloro, li quali fondano, o dotano le Chiese, non è cosa stabilita dalla legge divina, o da quella della natura, ma è stata una introduzione della Chiesa per sua mera grazia, all' effetto di allettare li benefattori a fare per questo stimolo umano quello che dalli fedeli anticamente si facea per il solo motivo della pietà: E per conseguenza il sospendere, o il derogare a quello si sia dato per mera grazia, non porta seco quell' esorbitanza, che il volgo dice: Nella stessa maniera che nel libro primo de' Feudi in occasione della Bolla de' Baroni, e nel libro nono de' Testamenti, e nel decimo de' Fidecommissi si è detto delle deroghe alli fidecommissi, ed alle altre ultime volontà.

Mag-

Maggiormente quando non si tratti di sospendere, o di togliere questa ragione allo stesso fondatore vivente, ma alli suoi successori, li quali l' abbiano per sua disposizione espressa, overo tacita supplita dalla legge: Attesocchè, conforme si è accennato nelle suddette materie de' Testamenti, e de' Fidecommissi, il disporre della robba per il tempo che la persona sia morta, ed annichilata, ed il fare che debba essere ubbidito quegli, il quale non sia più in essere, nasce da una mera grazia, e da una benignità della legge positiva, alla quale ogni Principe, o Signore, il quale abbia la facoltà di derogare alla legge positiva, può derogare, o dispensare; conforme insegna la pratica cotidiana nelle suddette materie.

Dunque, se ogni Principe può in ciò derogare alle disposizioni delle robbe indifferenti, le quali cadono sotto il dominio privato: Molto più ciò si può fare dal Papa in questa materia ecclesiastica, della quale non si dà il dominio privato, e particolarmente ne' secolari, ma solamente se gli concede una certa preeminenza onorifica, la quale sia obbligatoria delli Vescovi, e degli altri Prelati inferiori a conferire i Beneficj a coloro, li quali siano nominati, o presentati da' Padroni: Però non deve, nè può essere obbligatoria del Papa, il quale è padrone assoluto in questa materia ecclesiastica; mentre quelli li quali hanno il Padronato, non sono padroni dell' entrate, e delle robbe del Beneficio: Anzi che per il Concilio di Trento se gli è proibita ogni amministrazione. L.

L
Nelle Annotazioni del Concilio di Trento nel libro 14. nel disc. 23.

La quinta deroga generale è quella, che a somiglianza del suddetto caso del Beneficio litigioso nasce dalle riserve contenute nelle regole della Cancellaria; che però cadono le dispute quando queste riserve contenute nelle suddette regole, o in altre Costituzioni Appostoliche accennate nella materia Beneficiale abbraccino, o nò questi Beneficj di Padronato: Ed in ciò si cammina con la distinzione, che: O si tratta del Padronato puramente Ecclesiastico, ed in tal caso li Beneficj cadano sotto le riserve, e le affezioni, a somiglianza degli altri Beneficj indifferenti, e liberi: mentre il Papa in queste materie è assoluto padrone, ed in esso risiede tutta la podestà abituale, della quale ne permette l' esercizio alli Vescovi, ed all' altre persone ecclesiastiche inferiori; che però se la può riassumere, ed essercitare a suo piacere: Eccetto il caso che la legge della fondazione disponesse, che il Padronato non ostante, che sia Ecclesiastico debba ritenere la natura, e la prerogativa del laicale; mentre in tal caso questa legge si deve osservare. M

11

M
Nel detto disc. 65. ènel disc. 6. del tit. de' Beneficj nel libro antecedente.

O veramente si tratta del Padronato laicale: Ed in tal caso si deve distinguere tra il Padronato, il quale spetti per mera giusti-

zia, e per una causa puramente onerosa, e correspettiva, qual'è quella della vera fondazione, o dotazione, o concessione del suolo, overo di una totale dotazione, o redificazione, conforme si discorge di sopra nel capitolo secondo: Ed il Padronato il quale competa per grazia, conforme si dice quello per privilegio, overo per consuetudine.

Attesocchè nella prima specie del Padronato per giustizia, la regola è che il Beneficj non cadano sotto le riserve anche quelle primarie, le quali si dicono chiuse nel corpo della legge: Come (per esempio) è quella della vacanza in Curia, overo appresso la Sede: Attesocchè questa vacanza suol dare un motivo al Papa per una certa usanza di derogare al Padronato, conforme di sopra si è detto, ma non cagiona la riserva, o l'affezione: Ed (all' incontro) quando sia per una mera grazia, e per privilegio, o per consuetudine, cade sotto le riserve, e viene stimato della stessa natura, che si stima l' Ecclesiastico.

Con la stessa regola della prima specie del Padronato per giustizia si cammina nel misto; cioè che sia parte ecclesiastico, e parte laicale, per la ragione più volte agli altri effetti accennata; che questo misto assume la natura del semplice più favorevole.

Appresso li nostri maggiori verso il fine del secolo passato ed il principio del corrente fu qualche disputa sopra l' altra specie del Padronato misto, cioè parte per grazia, e parte per giustizia, o veramente (come altri dicono) parte per causa onerosa, e parte per causa lucrativa, come è quella specie di Padronato, il quale si sia dato per privilegio conceduto per causa di qualche aumento di dote: Oggi però tal questione si può dire sopita, sicchè non ammetta più disputa: Cioè che si debba attendere la quadità maggiore, o preponderante, la quale regola tutto l'fatto; in maniera che se l' aumento della dote si sia data, sarà maggiore di quello che fosse la dote antica, in tal caso si dirà per causa onerosa: Ed (all' incontro) quando sia maggiore la dote antica, sicchè l' aumento resti inferiore, allora si dirà tutto per privilegio, e per causa lucrativa: Come (per esempio) il Beneficio abbia già di robbe antiche cento scudi d' entrada; se quegli, il quale ottiene il privilegio, l' aumenti in altri cento e più, in tal caso si dirà causa onerosa: Ma se l' aumentasse fino alli novanta nove, si dirà per privilegio e per causa lucrativa: Cadendo il dubbio, il quale però rare volte occorre, quando la dote nuova, e la vecchia siano per appunto uguali, che (per esempio) avendo il Beneficio cento scudi d' entrata, se ne faccia l' aumento di altri cento, onde non si verifichi ne il più, ne il meno, sicchè non si dia la preponderanza: Ed in tal caso è più probabile, che debba traboc-

traboccare, o prevalere la parte favorevole al Padrone per escludere la parte più odiosa della servitù delle riserve; e per conseguenza che si debba stimare come se fosse tutto per giustizia, e per causa onerosa. N

N
Nel disc. 10. e 65.

Fermata dunque questa teorica; Le questioni si restringono al solo fatto per la sua congrua applicazione; cioè come si debba regolare il valore antico, e quali frutti, o emolumenti debbano venire nel calcolo, per scorgere se il nuovo aumento della dote sia maggiore, o almeno equivalente, o nò: E questo punto ha due parti: Una circa il tempo, e l'altra circa la natura, overo la qualità de' frutti, e degli altri emolumenti.

Per quello appartiene alla prima parte: La regola è, che si deve attendere il tempo, nel quale fu fatto l'aumento, senza badare se dipoi per accidente sia seguito l' aumento, o diminuzione, nella maniera che generalmente si cammina nel regolare la lesione delli contratti, e delle alienazioni: Purchè però l'atto sia fatto in tempo ordinario, e non accidentale di guerra, o di peste, o di carestia, overo di altro accidente; e molto più, se affettatamente se ne fosse procurata, anche per indiretto la diminuzione, sicchè in somma l' eccesso, o almeno l' equivalente sia vero, e reale, fatto candidamente, e con buona fede, entrandovi sopra ciò quelle regole che si considerano nelle alienazioni de' beni della Chiesa. O

O
Nelli detti disc. 10. e seguenti, e 65.

E quanto all' altro punto cioè che sorte di frutti vada in calcolo: Ancorchè alcuni sogliano camminare con quelle regole, che si accennano nella materia Beneficiale in proposito del valore, overo de' frutti; cioè che sotto il nome de' frutti vengano solamente li certi, e non quegl' emolumenti, che siano dovuti in ragione di distribuizioni cotidiane, e per causa della fatica, e del servizio personale: Nondimeno ciò si stima un' errore manifesto: Attesocchè altro è distinguere li frutti dalle distribuzioni, overo li certi dagl' incerti, all' effetto del rigore della regola della Cancellaria sopra l' espressione del valore, overo all' effetto di guadagnare i frutti anche senza servire, e non stare soggetto alle puntature, conforme si discorre trattando de' Canonici delle Cattedrali, o delle Collegiate: Ed altro è ad' effetto di regolare lo stato della Chiesa, o del Beneficio, se siano sufficientemente dotati o nò, sicchè si ritrovino persone, che l' accettino col peso del servizio: Attesocchè a questo proposito si attende l' effetto di fatto senza badare se gl'emolumenti abbiano una natura, o l'altra, bastando che quelli siano sufficienti, conforme nella materia Beneficiale si accenna, in proposito delle unioni: E questi termini dell' unione sono più adattabili al caso per l' effetto del quale si tratta, per il quale gl' incerti

incerti solamente si dicono quegli emolumenti, li quali provengano dalla mera volontà delle persone per il solo riguardo dell'opera, e della fatica personale, prescindendo dal Beneficio, overo dalla Rettoria della Chiesa, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. P

P *Nel detto disc.* 10.

Sotto questa materia delle Deroghe, o delle Riserve sogliono gli scrittori trattare ancora della revocazione de' Padronati, la quale risulta dal Concilio di Trento, overo da alcune Costituzioni Appostoliche, ma ciò più congruamente cade di sotto in quel cap. nel quale si tratta della perdita, overo della cessazione del Padronato.

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Delle leggi, e delle condizioni, le quali si sogliono mettere dalli fondatori, overo da altri possessori del Padronato, quando vagliano, e si debbano osservare, o nò; e delli loro effetti: E particolarmente della legge sopra il Padronato passivo, se si possa mettere doppo la fondazione anche da coloro, li quali non siano li primi fondatori.

SOMMARIO.

1 *Il fondatore può mettere quelle leggi, e condizioni che gli piacciano.*
2 *Si dichiara quando ciò non cammina.*
3 *O all'incontro quando sia lecito anche dipoi.*
4 *E della legge del Padronato passivo.*
5 *Se nel tempo della vacanza non vi siano persone abili, non si deve aspettare.*
6 *Se la detta legge del Padronato passivo si possa mettere per altri che non siano fondatori.*
7 *Se si possa mutare la natura del Padronato, e da Ereditario farsi famigliare; o all'incontro.*

C A P. VIII.

1 OGgi senza dubbio sta fermato per regola generale, che nel Padronato per giustizia; cioè per causa della fondazione, o datazione, come sopra, sia lecito al fondatore di mettere delle leggi e delle condizioni, ancorchè siano contrarie a quello sia disposto dalli Canoni, overo da' Concilj: E per conseguenza, ancorchè il Concilio di Trento renda incapaci delli Beneficj li Minori di anni quattordici, tuttavia se la legge della fondazione ammettesse le persone di età minore, questa si deve attendere: E lo stesso quando si disponesse, che il Beneficiato predecessore possa nominare il successore, overo che gl'illegittimi ne fussero capaci, con altre cose simili. A

A Nelli disc. 20. 45. 60. 68 e 70 di questo tit. e nel disc. 95 del tit. de' Benefic.

2 Cammina ciò però, quando le leggi, e le condizioni contrarie alla ragione comune siano apposte da principio della fondazione col consenso dell'Ordinario esplicito, overo almeno implicito, e presunto,

sunto, non bastando l'una cosa senza l'altra: Sicchè se dipoi già fondato il Beneficio, il Padrone vi mettesse una legge contraria a quello dispone la ragion comune, e particolarmente quando fosse restrittiva della libertà della Chiesa, overo in altro modo gravante, e pregiudiziale, in tal caso importerà poco che vi concorra il consenso dell'Ordinario: Attesocchè questo ha l'autorità di dare tal consenso nell'atto della fondazione per allettare il fondatore a perfezionare la fondazione, onde negandoglielo, si potrebbe pentire, e mutare pensiero, ma non già quando l'atto sia perfetto, e consumato, mentre allora sarebbe una specie d'alienazione, o diminuzione delle ragioni acquistate nella Chiesa, ilche dall'Ordinario non si può fare senza giusta causa di necessità overo di evidente utilità; conforme nel libro antecedente sotto il titolo de' Beneficj, e sotto l'altro delle Parrocchie, ed anche nel libro settimo, trattando delle Alienazioni de' beni di Chiesa, si è accennato in proposito delle unioni, overo delle divisioni, o delle smembrazioni, o delle servitù, dicendosi alienazione anche l'accrescere pesi, o servitù, overo il diminuire le ragioni già acquistate. B

B
Negli stessi luoghi.

Ma quando la legge, o la condizione sia tale, che più tosto importi un vantaggio alla libertà della Chiesa, overo che risguardi il suo maggior servizio, ed il culto divino: Come (per esempio) l'obbligare il Beneficiato possessore alla residenza, overo all'Ordine Sacerdotale, o pure al servizio per se stesso, che per altro non sarebbe tenuto, ciò si può fare così dal primo fondatore, come da ogn'altro, il quale possa pregiudicare al successore; mentre in tal caso la Chiesa più tosto acquista. C

C
Come sopra.

4 Il più frequente caso di queste leggi, e condizioni è quello del Padronato passivo; cioè che si debbano presentare ed ammettere al Beneficio solamente le persone di un certo genere, quando ve ne siano capaci, come (per esempio) quelli della famiglia, o descendenza, e parentela del fondatore, o pure della patria ec.: E quando questa legge sia posta dallo stesso fondatore, non si dubita della sua validità, onde quelli, li quali abbiano il Padronato attivo, sono in obbligo di presentare una delle persone di quel genere, quando ve ne siano degl'abili, sicchè la loro facoltà consiste nel gratificare tra li più che ne siano, senza l'obbligo di osservare la regola del grado, o della prossimità, overo dell'età, bastando che presenti uno di quel genere, ogni volta che la legge della fondazione non disponga diversamente, e che dia un'ordine diverso tra essi: Che però se li Padroni presentassero un estraneo, la presentazione sarà invalida, e quello del genere chiamato, il quale abbia questa ragione del Padronato passivo, dovrà essere istituito dal Superiore, come se fosse presentato dal fondatore. D

D
Nel disc. 50 di questo titolo.

Bensì

Bensì che, se nel tempo della vacanza, o della presentazione non vi fossero delle persone abili di quel genere, in tal caso non 5 è obbligato il Padrone di aspettare la futura abilità che si possa sperare, come occorre nelli Fidecommissi, ma avrà la libertà di presentare chi gli piace. E

E *Nello stesso disc. 50. e nelli disc. 7 e due seguenti del libro 10. de' Fidecommissi.*

Il dubbio però cade, se questa facoltà di ordinare il Padronato 6 passivo si dia ad altri, che al primo fondatore: Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni: Attesocchè, alcuni l'affermano, ed altri lo negano. Però si crede più probabile, che quando si tratta del Padronato ereditario, sicchè il possessore possa pregiudicare alli successori, li quali non possono impugnare il fatto del loro autore, ciò si possa fare, purchè le circostanze del fatto non portassero che crescesse la servitù, o che si cagionasse pregiudizio alla libertà della Chiesa, overo al suo servizio, conforme si va discorrendo nel Teatro. F

F *Nelli disc. 16. e seguenti.*

Negl'altri successori, ed anche nel medesimo fondatore doppo 7 che già sia seguita perfettamente l'erezione, in proposito di queste leggi e condizioni si suole disputare, se si possa mutare la natura del Padronato, e da ereditario farsi gentilizio, o (all'incontro) da gentilizio farsi ereditario: Ed in questo secondo caso si stima più vera la negativa; che non si possa fare, per la ragione adattabile ad ogn'altra materia indifferente, cioè che li successori vengono indipendentemente per la persona propria; che però il decessore non gli abbia possuto pregiudicare: Ma (all'incontro) nell' altro caso del Padronato ereditario, quando il possessore sia unico, overo che essendo più, siano tutti d'accordo, sicchè non vi cada il dubbio della discrepanza tra essi, che da ereditario si possa fare gentilizio, o famigliare, non essendovi ragione di dubitare, purchè le circostanze non portassero, che ciò ridondasse in pregiudizio della Chiesa: Attesocchè, sebbene alcuni in ciò desiderano il consenso dell' Ordinario, tuttavia non pare sia necessario, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. G

G *Nel disc. 18. e seguenti.*

CAPITOLO NONO.

Dell' iſtituzione del preſentato al Beneficio, da chi ſi debba fare; ed in che forma: E ſe queſt' atto ſi debba dire giudiziale, o eſtragiudiziale: E quando in eſſo ſi dia l'appellazione: E per conſeguenza vi entrino gli attentati.

S O M M A R I O.

1 *Al preſentato, quando la preſentazione ſia ben fatta, ſi deve l'iſtituzione, la quale è neceſſaria.*
2 *E quando baſti la ſola nomina del Padrone.*
3 *Di che coſa poſſa conoſcere il Superiore prima di dare l'iſtituzione.*
4 *Chi ſia queſto Superiore, con diverſe diſtinzioni, e dichiarazioni.*
5 *Della forma dell'iſtituzione.*
6 *Se l'iſtituzione ſia atto giudiziale; e quando vi entrino gli attentati: E del legittimo contraditore.*

C A P. IX.

1 Preſuppoſta la preſentazione ben fatta, ſicchè (ſecondo le regole di ſopra accennate) il Veſcovo, o qualch' altro Prelato abbia neceſſità di dare il Beneficio a quella perſona, la quale ſia ſtata preſentata, non perciò il preſentato ſi può ingerire nel Beneficio, nè ſi può dire Beneficiato, ſe prima legittimamente non ſia ſtato iſtituito dal Prelato Eccleſiaſtico, al quale ſpetti d'iſtituirlo A: Eccetto alcuni caſi molto rari, nelli quali per conceſſioni Appoſtoliche alcuni Principi Grandi ſogliono dare li Beneficj con la loro nomina ſolamente: Atteſocchè, ſebbene li laici, ancorchè ſiano Principi Grandi, ſiano incapaci della collazione delli Beneficj Eccleſiaſtici, come di una coſa ſpirituale: Tuttavia non eſſendo proibizione della legge Divina, ma della poſitiva Canonica: Quindi ſegue, che può a quella il Papa diſpenſare, abilitando il laico all'eſercizio di queſta giuriſdizione.

A *Nel diſc. 64. di queſto titolo.*

Bensì che l'eſercizio di queſta giuriſdizione non è per la ragione del Principato, overo del dominio ſecolare, ma come di Vicario, o delegato del Papa: Conforme particolarmente nella noſtra Italia inſegna la pratica in quella parte della Puglia, la qua-

le

le si dice Terra di Bari., nel Priorato della Chiesa Collegiata di S. Niccolò dentro la stessa Città di Bari: E nell'Arcipretato dell'unica Collegiata Matrice d'Altamura; attesocchè sebbene sono prime Dignità con la Giurisdizione Ecclesiastica, e quasi Episcopale: Ed ancora con qualche uso de' Pontificali: Anzi quello d'Altamura sta in possesso d'essere Ordinario col territorio separato, e con la qualità di *Nullius*, secondo le distinzioni accennate nel libro terzo nella materia Giurisdizionale: Nondimeno si provedono con una semplice cedula del Re, senza la necessità d' altra istituzione del Prelato Ecclesiastico, con casi simili, in quali tutti si lascia il suo luogo alla verità. B

B *Nel detto disc. 64. e nel disc. 80. de' Beneficj.*

Sono però queste limitazioni molto rare della suddetta regola, 3 la quale è in contrario. Essendo che, quantunque la presentazione de' Padroni si stima obbligatoria dell'Ordinario Superiore, a dover dare l'istituzione: Non ne segue però che questa si possa disprezzare, essendo dovere che il Prelato conosca la verità del Padronato, e se la presentazione sia legittima, acciò non si pregiudichi alla libertà della Chiesa, overo alle ragioni d'altri, che fossero veri Padroni: Ed ancora perchè riconosca la qualità del presentato, se sia abile, e degno, o nò; mentre quando esso senza giusta causa denegasse l'istituzione, in tal caso li Canoni vi hanno provisto con il rimedio dell'appellazione, o del ricorso alli Superiori, dalli quali si potrà concedere l'istituzione, conforme di sopra si è accennato. C

C *Nel disc. 51. e 64.*

Il Superiore, al quale spetta questa facoltà d' istituire, regolarmente si dice il Vescovo, overo quel Prelato inferiore, il quale col territorio separato, che si dice *Nullius*, abbia le ragioni d'Ordinario, sicchè ad esso la ragione comune Canonica conceda la facoltà di provedere tutti li Beneficj, li quali siano nella sua Diocesi, overo nel suo territorio. D

D *Nel detto disc. 64.*

Questa regola però si limita, quando per la legge della fondazione, overo per il privilegio Appostolico, o pure per un'antica consuetudine immemorabile, o centenaria, in vigore della quale sia lecito 4 di allegare la suddetta legge, overo il privilegio, o altro titolo migliore, spetti ad un'altro Prelato inferiore, overo a qualche Capitolo di Cattedrale, o di Collegiata, overo a qualche Dignità. E

E *Nello stesso luogo.*

Bensì che quando il Beneficio abbia annessa la Cura dell'anime, anche nell'esercizio, con l'amministrazione de' Sacramenti; in tal caso il Concilio di Trento, e le Costituzioni Appostoliche hanno provisto, che il presentato debba essere approvato dall'Ordinario del luogo, precedendo l'esame avanti gli Esaminatori Sinodali, e che dipoi se gli dia l'istituzione, ed il possesso dal Prelato inferiore, al quale ciò spettasse: O pure che questi possa concedere l'istituzione, ma che prima del possesso, e di potere amministrare la Cura, ed i Sacramenti, debba precedere la sudetta approvazione dell'Ordinario. F

F *Nel Titolo delle Parrocchie.*

La

La ragione di tal' ordinazione è quella stessa, la quale è accennata nel libro antecedente nel titolo delle Parrocchie, trattando di quelle Chiese, le quali siano Regolari, overo membri, e dipendenze de' Monasterj, o pure che siano secolari esenti dalla Giurisdizione dell'Ordinario, ma che abbiano annessa la Cura dell'anime: Cioè che l'Ordinario debba riconoscere l'idoneità della persona, così nella letteratura, come ancora nella vita, e nelli costumi, e nell'altre parti, non per causa della Giurisdizione, la quale avesse nella Chiesa, o col Prelato, al quale spetta l'istituzione, o la Provista, ma per rispetto del suo popolo, al quale questo ministro deve somministrare li Sacramenti, e gl'altri divini officj: Attesocchè, conforme più volte si accenna nel libro terzo della Giurisdizione, il popolo il quale vive nella Diocese, si dice un'ovile delle pecore commesse al Vescovo come primo, e principal pastore, al quale per ajuto si danno i Parrocchi, o li Vicarj come tanti operarj e pastori subordinati, per non potere esso solo supplire alla Cura, ed alla custodia di tutto il gregge, nella maniera che la pratica insegna negli ovili, e nelli greggi numerosi: E per conseguenza deve il primo pastore riconoscere l'abilità degl'altri pastori inferiori, e se siano per far bene l'officio loro nel dare i divini pascoli alle pecore ad esso commesse. G

G *Come sopra;*

La forma d'istituire non è prescritta da Canoni, che però si dovrà deferire agli stili, ed alle consuetudini delle Diocesi: Però l'uso comune porta, che quando all'Ordinario, o ad altro Prelato dalli pretesi Padroni si faccia la presentazione del nuovo Rettore al Beneficio vacante, si ordina l'edito pubblico per la notizia d'ogni uno, e specialmente si notifica al Promotore fiscale per doppio rispetto, Uno cioè, che sentito il difensore generale delle Chiese della Diocesi, si esamini se la pretesa ragione del presentare sussista, o nò, acciò non s'induca un pregiudizio alla libertà della Chiesa: E l'altra, acciò se vi fossero altri, li quali pretendessero d'avere la stessa ragione di presentare, cumulativa, o privativa, abbiano in tal modo notizia della vacanza, e possano dire le loro ragioni, ed anche presentare altre persone, quando gli piaccia. H

H *Nel dat. o disc. 64.*

Questa però non è una forma precisa in maniera che non osservandosi cagionasse indifferentemente la nullità dell'atto, ma si dice una forma causativa, la qual'è stata lodevolmente introdotta, acciò gli alti interessati non abbiano motivo di dolersi: Ed anche per isfuggire l'inconveniente d'avere a ritrattare l'istituzione già fatta; sicchè se questa si facesse senza tal diligenza, restaranno ben salve le ragioni della Chiesa, o degli altri Padroni; onde non se gl'intenda fatto pregiudizio alcuno, come se l'atto non fosse fatto, ma cessando questo interesse, e giustificandosi

per

per altro legittima la presentazione, non si può pretendere la nullità per difetto di tal forma. I

I
Come sopra.

6 E quindi nasce la decisione della questione, se questo atto di istituzione si debba dire giudiziale, o estragiudiziale, e se importi una sentenza definitiva, o interlocutoria, la quale ammetta, o nò l' appellazione sospensiva; dal che nasce l' ispezione degli attentati: O pure, se tal sentenza si debba giustificare dagli atti col processo formale; attesocchè il tutto dipende dalla distinzione, se vi siano o nò gli oppositori, e gl' interessati; mentre non essendone, basteranno l' informazioni anche estragiudiziali, che il Vescovo abbia della verità; e per conseguenza l'atto si dice estragiudiziale, sicchè non ammette l'appellazione sospensiva, ma se gli può dare l' esecuzione anche subito, e durante il termine dato dalla legge ad appellare, senza che vi entri il difetto degli attentati: Ed (all' incontro) se vi saranno li contradittori, si dovrà camminare nella forma giudiziaria, e la sentenza si dirà definitiva, e per conseguenza sarà appellabile all' uno e l'altro effetto, devolutivo, e sospensivo, nè si potrà eseguire se non quando vi sia la regiudicata, overo le tre conformi, altrimente il tutto sarà attentato. L

L
Nel disc. 51. e 67.

Cammina ciò non solamente, quando l'Ordinario, overo un' altro Prelato dia l' istituzione con la sua autorità ordinaria, ma eziamdio quando si tratti di un'esecutore deputato nelle lettere Appostoliche della Provista, la quale si dia ad uno de' presentati con la solita deroga dalla metà delle voci; attesocchè sebbene le Lettere Appostoliche di loro natura abbiano il privilegio del processo esecutivo, nondimeno quando vi sia il contradittore, in tal caso l'esecutore non si dice mero, ma diverrà misto; sicchè deve assumere le parti formali del Giudice, per vedere se si verifichi, che quegli il quale ha ottenuta la grazia, Appostolica abbia, o nò la presupposta metà, o altra parte delle voci, onde l'appellazione non entra dalla grazia del Papa, ma dalla dichiarazione che l'esecutore faccia come Giudice, se vi sia, o nò quella metà delle voci, la qual'è il fondamento della grazia; mentre in questo l'esecutore ha possuto ingannarsi, e gravare l'altra parte; per essere assoluto, che quando non si verifichi il presupposto, questa grazia resti di niun valore, come se non fosse fatta: A somiglianza di quello che nella materia Beneficiale si è accennato in proposito del legittimo contradittore, e della distinzione tra il mero, ed il misto esecutore; del che con maggior distinzione si discorre di sotto nella Pratica Civile nel libro decimo quinto nel capitolo ventinove. M

M
Nelli detti disc. 51. e. 77. nel disc. 73. de Benefic. e nel disc. 43. del lib. 15. de' Giudizj.

CAPITOLO DECIMO.

Della prova del Padronato secondo li termini della ragion comune in quelle persone, overo in quei casi, nelli quali non entri la nuova forma rigorosa introdotta dal Concilio di Trento.

SOMMARIO.

1 *Non vi cade la questione quando la prova sia espressa, e chiara.*
2 *Della nuova legge introdotta dal Concilio di Trento, quali persone abbracci.*
3 *Della prova con li privati; e degli argomenti.*
4 *Non bastano le presentate se non si mostra l' effettuazione.*
5 *Delle regole che si devono tenere circa queste prove.*
6 *La prova deve concludere il titolo oneroso.*

CAP. X.

1 Uanto fin qui si è discorso nella materia, cammina col presupposto della certezza del Padronato circa l' esistenza, sicchè le questioni cadono sopra la pertinenza, overo circa l' esercizio della facoltà di presentare, e per conseguenza sopra gli accidenti, e non sopra la sostanza: la quale sia certa per l' istromento della fondazione, o dotazione, overo per il privilegio chiaro, o per altra certa canonizazione.

2 Ma quando ciò non si verifichi, sicchè si metta in dubbio la sostanza, overo la pertinenza del Padronato, perchè di quello sufficientemente non apparisca, ed in tal caso entrano le questioni sopra la prova che se ne faccia; se; e quando sia sufficiente, o nò.

Ed in ciò anticamente prima del Concilio di Trento si camminava generalmente con le stesse regole senza fare differenza alcuna tra le persone private, e le potenti: Ma avendo il Concilio rispetto alli potenti, introdotta una certa forma di prove più rigorose: Quindi siegue, che ne' tempi moderni abbiamo una distinzione, la quale non fu conosciuta dagli antichi in questo proposito di fare le prove del Padronato in altro modo che per il titolo esplicito della fondazione, o della dotazione, tra li potenti, e li privati.

3 Trattando dunque di questa specie di privati non potenti, con

con li quali il Concilio non ha disposto cosa alcuna, mà si cammina con le regole generali della ragione comune: Quando vi sia un possesso antico immemorabile, overo centenario pacifico ben provato, in tal caso questo basta, per la ragione più volte accennata in ogni materia, cioè che in vigore di questo possesso si possa allegare ogni titolo migliore di questo Modo, e per conseguenza si può allegare quello della vera dotazione, e fondazione: Ogni volta però che le circostanze del fatto non siano tali che rendano questo titolo totalmente inverisimile, sicchè sia probabile che il possesso, overo l'usanza passata vada più tosto riferita ad una nomina grata, e consultiva, che il Prelato con il ragionevole motivo abbia ricevuto da coloro della Parrocchia, overo da i poveri di quell'Ospedale, o della Rettoria, del quale si tratta, con casi simili: Maggiormente quando sia un possesso totalmente nudo d'ogn'altro amminicolo, essendo troppo inverisimile che quelli, li quali per un si lungo tempo immemorabile, o centenario siano stati Padroni, non abbiano fatto atti tali, che da essi possano cavarsi degli amminicoli.

Quando poi non si arrivi a giustificare questa qualità d'immemorabile, o di centenaria rigorosamente, ma che sia un tempo molto antico, sicchè vi manchi poco: In tal caso si cammina con qualche maggior circospezione di contentarsi anche di pochi amminicoli: Ma se si giustificasse solamente una semplice quadragenaria, allora vi bisogna la fama della fondazione, o della dotazione, o almeno vi bisognano segni, ed amminicoli gagliardi, ed efficaci: Come (per esempio) sono: L'intitolazione della Chiesa, sotto il nome, o il cognome de' Padroni: Le loro arme scolpite, o dipinte nelle porte, o nelle muraglie della stessa Chiesa: Gli epitafi, overo le iscrizioni: Il libro de' Beneficj, o delle visite; enunciative degli Ordinarj: L' avere goduto alcune onorevolezze solite godersi solamente da' Padroni, e cose simili; Ma sopra tutto si deferisce molto a quell'argomento, che porta la negativa; cioè che non apparisca mai si sia provisto il Beneficio come libero dall' Ordinario, overo dal Papa, ancorchè apparisse di alcune Proviste Apostoliche, le quali non alterano la natura del Beneficio; come (per esempio) sono quelle di rassegna a favore, overo della permuta.

Intendendosi però di quel possesso, il quale si prova con l'effettuazione; mentre non bastano le presentate, se non si mostrano effettuate; cioè che per loro vigore quel tale abbia ottenuto il Beneficio; mentre altrimente ciascuno potrebbe affettatamente fare le presentate di coloro, li quali per altro fossero provisti.

Che però, così circa la prova di questa effettuazione, come ancora circa l'efficacia, o la relevanza degl' amminicoli, non facilmente vi si può dare una regola certa e generale applicabile ad ogni caso: Attesocchè si deve camminare con quello stesso modo che tante volte si è accennato in questo proposito degli amminicoli, e delle congetture; cioè che il tutto dipende dalle circostanze particolari, delle quali in un caso possono bastare alcune poche, ed in un'altro le medesime, ed altre molto maggiori non siano sufficienti, secondo la qualità delle persone, e de' luoghi, badando principalmente alla verisimilitudine, o inverisimilitudine, la quale si stima la principale regolatrice della prova congetturale, ed amminicolativa.

5

Dovendosi in ciò avere riguardo a quella stessa ragione, la quale ha mosso il Concilio di Trento ad introdurre nelle persone potenti una nuova molto rigorosa forma di prove per il sospetto dell' usurpazione: Attesocchè, se li possessori siano tali, che sebbene in rigore di ragione non si possano dire persone potenti, sicchè cadono sotto la forma rigorosa, perchè non siano Baroni, o Signori con la Giurisdizione, onde legalmente si debbano più tosto dir persone private, ma che di fatto siano in quel paese di qualche potenza e stima, ciò non potrà oprare che debbano soggiacere alla suddetta forma rigorosa precisa, ma dovrà regolare l'arbitrio del Giudice a camminare con qualche maggior circospezione, e rigore nell'esaminare, e bilanciare gli amminicoli: Ed (all'incontro) quando siano persone di tale condizione, che verisimilmente l'Ordinario non avrebbe permesso questa prerogativa; se tale non fosse la verità, in tal caso si deve camminare più morbidamente.

6

Dovendosi avertire particolarmente, che la forza della prova non consiste nel Padronato, e nel possesso del presentare in generale, ma consiste in che ferisca il titolo oneroso della fondazione, o della dotazione, sicchè il possesso non sia riferibile al privilegio, overo alla consuetudine, la quale derivasse dall' usanza antica degna di lode, quando i secolari non se ne fossero abusati; cioè che li Vescovi, e gl'altri Superiori cercassero di sentire il parere di alcune persone di qualità, e come più informati nominassero delle persone più abili, e più grate, e di edificazione: Che però si conclude che il tutto dipende dalle circostanze particolari, senza che vi si possa dare una regola certa, e generale. A

A
Nelli discorsi 9 e 53. di questo titolo.

CA-

CAPITOLO UNDECIMO.

Della prova, la quale (secondo la nuova forma rigorosa introdotta dal Concilio di Trento) si ricerca nelle persone potenti.

S O M M A R I O.

C A P XI.

1 ADdottrinati dall'esperienza li Vescovi, li quali intervennero nel Concilio di Trento, che molti Baroni e Signori temporali, ed anche alcune Comunità si aveano usurpato potenzialmente il Padronato delle Chiese, e la facoltà di presentare in esse li Rettori, o li Beneficiati, senza che li Vescovi, overo li loro Vicarj avessero ardire di contradirli: Lo che particolarmente nell' Italia ne' secoli passati ebbe origine da tre cause: Una cioè per l' assenza della Sede Appostolica nel tempo che per anni settanta continui fu in Avignone: L'altra per molti Scismi, che vi furono: E la terza per l'usanza di dareli Vescovati, e gli Arcivescovati in Co-

 menda,

menda, dandone ad una persona più d'uno, senza che vi andassero a risedere, conforme oggi si possedono le Badie, deputandosi li Vicarj, li quali non aveano ardire di opporsi alli Signori, overo alle Comunità: Quindi a rispetto di quelle persone potenti, le quali provassero con autentiche scritture il titolo esplicito, e reale della fondazione, o della dotazione, non fu inovato cosa alcuna: Che però restando ferme le regole generali della ragion commune, quando si fondassero nel solo possesso di presentare, e di fare altri atti padronali, in tal caso fu stabilito che il Padronato, all'effetto di potersi dire legittimo e per causa onerosa, sicchè non cadesse sotto la rivocazion generale fatta dallo stesso Concilio, si dovesse provare con l'immemorabile ben giustificata, ed in oltre che apparisse per scritture autentiche di più presentazioni effettuate e continuate, almeno per lo spatio di 50. anni. Che però si ricerca l'uno è l'altro requisito cumulativamente, non bastando una cosa senza l'altra.

Per quello che appartiene alla prima specie della prova dell'immemorabile, non vi è cosa particolare in questa materia del Padronato, ma si cammina con le regole generali sopra li requisiti di questa specie di prescrizione più volte accennati altrove: Cioè che li testimonj debbano deporre dell' osservanza di vista per anni quaranta continui doppo gl'anni della discrezione, cioè doppo l'anno decimo quarto, che finisce l' età pupillare; e però quando non vi sia la lite il testimonio deve avere almeno anni cinquanta quattro compiti; Ma quando vi fosse lite, se ne defalca il tempo litigioso; per tanto bisogna che abbia età tale che restino li anni cinquanta quattro nel tempo che cominciò la lite: E più che deponga d'averlo sentito da' suoi Maggiori, senza che mai si sia sentito, nè visto il contrario: Ed anche si provi la fama pubblica specialmente con un' articolo particolare, e separato.

E sebbene alcuni desiderano l'altro requisito, cioè che non solamente l'abbiano inteso da loro Maggiori, ma che questi ancora dicessero d'averlo inteso dagli altri loro Maggiori; tuttavia questo non è requisito precisamente necessario, come sono gli altri di sopra accennati.

Solamente in questa specie di prova, che si presuppone fare per i Baroni, e Signori; overo per le Comunità, suol cadere il dubbio, se si debbano ammettere quei testimonj, li quali siano vassalli, o respettivamente cittadini, e sudditi della Comunità: Ed ancorchè alcuni l' abbiano per sospetti, e non degni di fede, come interessati nella prerogativa delle loro Comunità, overo come facili ad essere indotti dal lor Signore a deporre quello che non sia vero: Nondimeno in pratica è più commu-

nemen-

nemente ricevuta l' opinione contraria: E ciò per quella chiara ragione, che questo non sia un'interesse particolare; che però cessando il proprio interesse, non si deve supporre la falsità: Maggiormente perchè così richiede necessariamente la materia; attesocchè non possono li forastieri sapere in che maniera siano stati provisti li Beneficj d'un paese, ma è cosa che la sanno solamente li cittadini, e gli abitatori dello stesso luogo.

Si toglie però ogni dubbio, quando tra li testimonj dello stesso luogo ve ne siano di coloro, li quali non fossero soggetti alli Baroni; come (per esempio) sono li Chierici, e li Religiosi: Overo che un numero notabile, o altre buone qualità personali de' testimonj supplissero quel sospetto, che nascesse da questa qualità del vassallaggio, overo della cittadinanza: Bensì che questa sola generalità non basta, ma si deve il tutto regolare secondo le circostanze particolari di ciascun caso, per le quali il sospetto possa essere maggiore, o minore.

Ed ancorchè la natura dell' immemorabile sia che si debba provare per testimonj, e che non ammetta la prova per scritture; attesocchè uno de' requisiti essenziali dell' immemorabile è quello di negare il principio: Tuttavia in questa materia particolarmente il caso porta frequentemente la prova per scritture: Anzi che venga stimata piuttosto una prova migliore, cioè che per narrative Appostoliche, o in altro modo si stabilisca, che da tempo immemorabile spetti il Padronato, e la ragione di presentare a quel tale.

Quando poi all' altro requisito che debba apparire di più presentazioni continuate, le quali abbiano avuto l'effetto almeno per anni cinquanta: Dalli moderni scrittori, li quali hanno scritto sopra questa materia doppo il Concilio (mentre non è materia trattata da' Autori classici antichi) si è qualche poco giudaizato con un certo indiscreto rigore fondato nella formalità delle parole; cioè che non basti la giustificazione anche con scritture autentiche delle istituzioni effettuate, le quali narrino le presentazioni, se ancora non apparisca delle presentate con scritture a parte: Attesocchè facendosi per lo più queste presentazioni da' Signori, o da Comunità per scrittura privata, e per quelle Lettere, che volgarmente si dicono Patenti, nella maniera che si conferiscono gli officj, e si fanno le altre grazie, ed esibendosi al Superiore da colui il quale sia presentato, e che doppo ottenute le Bolle della sua istituzione col possesso non ha motivo d' aver cura della conservazione della presentata, che facilmente si suole smarrire, o pure che possa lo stesso Superiore, o altro ministro interessato a suo arbitrio occuparle, e per

 con-

conſeguenza diſtruggere tutti li Padronati: Coſa la quale veramente ha del duro, e dell'improbabile.

E ſebbene in contrario ſi può conſiderare la colluſione, che ſi potrebbe fare tra la perſona potente, ed il Veſcovo, o altro Superiore: Nondimeno queſto è un delitto, il quale non facilmente ſi deve preſumere per eſsere una coſa inveriſimile: Maggiormente quando ſi tratta di un Veſcovo qualificato: Che però ſebbene li moderni Giuriſti più comunemente camminano con queſto rigore, tuttavia pare un certo rigore indiſcreto: E molto più quando vi concorra la ſuddetta qualità del Superiore, overo che vi concorrano degli altri amminicoli, li quali comprovino la narrativa delle Lettere della iſtituzione.

Per alcuni ſi è giudizioſamente motivato, ſe eſsendo il Veſcovo, overo un' altro Prelato di maggior potenza, di quello ſia il 6 Barone, o la Comunità, la quale poſſieda il Padronato, debba ceſſare queſto rigore, per ceſsarne la cauſa: E non pare improbabile l'affermativa, a ſomiglianza del detto di ſotto, intorno a quei Baroni, e Signori, li quali abbiano la Giuriſdizione temporale, quando ſiano perſone eccleſiaſtiche: Tuttavia è più ricevuta in pratica la contraria opinione, che anche in queſto caſo debba entrare la forma rigoroſa: Però queſta circoſtanza ſi ſtima di gran conſiderazione a gli altri effetti, e particolarmente al ſuddetto di dovere deferire alle aſsertive contenute nelle iſtituzioni ſopra le preſentate, ancorchè di quello non appariſca.

7 E diſponendoſi dal Concilio, che delle preſentate appariſca per ſcritture autentiche: E' ſtato dubitato, ſe baſtino che ſiano ſcritture private, o pure ſia neceſsario, che appariſcano per ſtromenti pubblici: Ma con ragione ſta ricevuto in pratica, che baſti anche per ſcritture private: Atteſocchè ſebbene queſte ſono ſoggette alle antidate, ed alle alterazioni: Nondimeno ciò non ſi deve preſumere: Maggiormente per l'uſanza ſuddetta, che queſta qualità di perſone ſogliono fare le preſentate in forma di Lettere Patenti: Che però ſarebbe irragionevole queſta reſtrizione.

Altri rigori ſi ſogliono conſiderare in queſta forma, e parti-8 colarmente ſe baſtino due preſentate a verificare queſto requiſito, overo ſe mancando alcune preſentate nel tempo tra mezzo, provando li due eſtremi del principio, e del fine, il mezzo ſi preſuma, con altre coſe ſimili, ſopra le quali non ſi può dare una regola certa, e generale applicabile a tutti li caſi: Pertanto in occorrenza ſi potrà riccorrere al Teatro; mentre le circoſtanze particolari d'un caſo poſſono in ciò indurre una gran variazione.

Ceſſa

9 Cessa questo rigore nel caso di sopra accennato, cioè che la persona potente sia ecclesiastica, non entrando in tal caso la mala presunzione, la quale si dà contro le persone potenti secolari.

Come ancora per doversi osservare la detta forma rigorosa si deve aver riguardo al principio del possesso, overo all'origine del Padronato, dalla quale dipende la mala presunzione, e non allo stato presente; sicchè, se anticamente fosse un Padronato posseduto da persone private, appresso le quali quando di presente continuassero nel suo possesso, bastarebbero le prove ordinarie accennate nel capitolo antecedente; in tal caso le medesime basteranno alla persona potente, la quale allora viene considerata piuttosto come privata: Ed (all'incontro) se l'origine fosse di persona potente, ancorchè poi sia passato in potere di persona privata, tuttavia non muta natura, ma si stima come potente, sicchè soggiaccia a questo rigore: Eccetto il caso che il possesso del privato, overo della persona ecclesiastica fosse così lungo, e pacifico, che si potesse dire purgato il sospetto, il quale nasce dalla potenza secolare, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro, dove ciò si dichiara in occasione de' casi seguiti, mentre sarebbe gran digressione il diffondersi in queste minute dichiarazioni.

10

Da queste restrizioni, o dichiarazioni, le quali non nascono dalle parole, overo dal senso letterale del Concilio, ma da alcune interpretazioni date da' Scrittori, ragionevolmente considerando il fine avuto per lo stesso Concilio, si convincono per improbabili quei rigori, li quali si sono accennati di sopra, fondati nella sola lettera del Concilio; mentre si vede da queste dichiarazioni, che si cammina piuttosto con la ragione: E per conseguenza, che la materia non sia capace di una regola generale, ed uniforme, la quale sia adattabile a tutti li casi, ma che la decisione dipenda dalla qualità delle persone, e de' paesi, overo dalle passate contingenze de' tempi, e dall' altre circostanze particolari di ciascun caso, ma non già che perciò si debba rendere lecito di disprezzare totalmente questa forma, e di trattare quelle persone, le quali si devono dire potenti con li soli termini della ragione comune, conforme si trattano le persone private di privata condizione, per dovere camminare con maggiore, o minore rigore nell'adempimento di tal forma, e nella pratica de' suoi requisiti, conforme generalmente pare si debba fare in ogni materia, badando principalmente alla ragione, e non alla formalita delle parole, overo al puro senso grammaticale all' uso de' pedanti, o de' Giudei.

11

Le

12 Le persone potenti sono quelle, le quali abbiano la Giurisdizione temporale nel luogo, nel quale sia il Beneficio; come sono li Baroni e gli altri Signori de'luoghi: Ogni volta che non sia una Signoria Grande in ragione di Principato Sovrano, ed assoluto di tal potenza, ed imperio, che sia stimato una specie di Regno, ancorchè non vi fosse il titolo regio: Ma non già quando si tratti di quei Signori piccoli di minor potenza, che de fatto non formino eserciti, nè abbiano ragione di guerra pubblica, independentemente da un'altro Superiore, ancorchè la loro investitura, o altro titolo di dominio sia tale, che per termini legali porti quelle Regalie, e quelle ragioni di Principato, le quali spettano a' Signori di Principati Grandi, e Potenti; mentre il Concilio eccettua li Re, e quei Principi, li quali abbiano la ragione del Regno, sicchè loro convenga la stessa ragione.

Deve però la Giurisdizione aversi nel luogo del Beneficio, sicchè ivi faccia figura di Signore, ma non già quando in quel luogo non abbia Giurisdizione alcuna, onde vi faccia figura di persona privata, benchè possieda Feudi, o Signorie con Giurisdizio- 13 ne in altri luoghi: Si stimano ancora persone potenti a questo effetto le Università, o le Comunità delle Città, Terre, e luoghi rappresentanti tutto il popolo, ancorchè siano Comunità de' luoghi totalmente sudditi, sicchè non abbiano giurisdizione, nè potenza alcuna: Anzi quando anche si trattasse d'una Università subalterna, cioè che non rappresenti tutto il popolo, ma quello d'una parte, overo di una contrada: Come (per esempio) sia l'Università de' parrocchiani, overo degli abitatori di alcune strade della Città o del luogo, dicendosi questa Università persona potente per l'effetto di questa forma rigorosa, non già propriamente per la ragione della potenza, e della mala presunzione dell'usurpazione potenziale, sicchè il Prelato non abbia possuto, overo non abbia ardito di opporsi, conforme si considera nelli Baroni, e negli altri Signori, ed anche in quelle Università, le quali abbiano la Giurisdizione, ma per l'altra ragione dell'inverisimilitudine, che per li parrochiani, o abitatori d'una contrada, li quali sono incerti, e si vanno mutando di tempo in tempo, e che per la maggior parte (secondo l'uso comune) sogliono essere più li poveri che li ricchi, si sia fondata, o dotata la Chiesa; onde più tosto è verisimile, che le passate presentazioni siano seguite, per la più volte accennata usanza antica molto lodevole, quando li secolari non se ne fossero abusati, e cominciato a pretenderlo per forza; cioè di provedere le Chiese, e particolarmente le Parrocchiali a nominazione consultiva dell'Università del luogo, o de' parrocchiani, e per farsi una buona provista in persona conosciuta, e grata.

Che

Che però quando si tratti di quelle Università più ristrette, nelle quali sia verisimilmente verificabile il titolo della dotazione, o della fondazione, overo della successione, o della donazione dal fondatore: Come (per esempio) sono alcune Confraternità Pie, e de' Secolari, overo alcuni Collegj de' Dottori, o de' Mercanti, o pure alcune Università di Artigiani, con casi simili, secondo le diverse usanze de' paesi; in tal caso non entrerà questa forma rigorosa; attesocchè sebbene agli altri effetti questi si dicono corpi universali, per contradistinguerli dalle persone singolari: Tuttavia formalmente, o legalmente rappresentano una persona privata: Ed ancora perchè cessa la suddetta inverisimilitudine, la quale in effetto si deve stimare la regolatrice di questa materia; mentre può darsi il caso che sia una sì fatta Università privata, e ristretta, e nondimeno che vi entri la stessa inverisimilitudine, secondo il già accennato esempio, del quale in occasione de' casi seguiti si discorre nel Teatro; cioè dell'Università de' poveri, i quali vivano in uno Ospedale che pretenda d' avere il Padronato, overo la facoltà di presentare il Rettore, con casi simili, a quali convenga la stessa ragione; Tutto quello che in proposito delle prove si è discorso nel presente capitolo, e nell'antecedente, regolarmente cammina quando si tratta delle

14 Chiese, overo de' Beneficj particolari: Cade però il dubbio maggiore, quando si pretenda il Padronato universale di tutti li Beneficj: Ed in ciò pare sia probabile la distinzione accennata nel Teatro, cioè che: O l'Università si restringe ad una Chiesa, come (per esempio) che si pretenda la ragione di presentare a tutti li Canonicati, ed agli altri Beneficj di una Chiesa Cattedrale, o Collegiata: Ed in tal caso dalle prove fatte secondo l'una, o l'altra forma respettivamente si può dedurre la stessa presunzione della fondazione, o della dotazione; cioè che si sia di pianta fondata, o dotata tutta la Chiesa nella sua erezione, conforme più frequentemente insegna la pratica nelle Collegiate, ed ancora, benchè di più raro, in alcune Cattedrali modernamente fondate, con la dismembrazione di qualche parte di una, o più Diocesi adjacenti, dandosi il caso che li Signori, o le Comunità, ed anche alcuni particolari ricchi, per onorevolezza di quel luogo, abbiano dato la dote sufficiente per la fondazione.

Anzi anche ne i termini di questa forma rigorosa introdotta nelle persone potenti è se (per esempio) li suddetti requisiti si fossero giustificati in una parte notabile de' Beneficj, o de' Canonicati d'una stessa Chiesa Collegiata, si crede probabile, che questa prova possa suffragare a rispetto degli altri Beneficj della stessa natura, nelli quali il caso porti che non si possano giustificare bene

tutti

tutti li requisiti: E ciò per la suddetta ragione della causa universale.

Ma quando si pretenda l'università totale, cioè di tutti li Beneficj di un luogo, overo di una Signoria, laquale abbraccia più luoghi, che in Italia si suole spiegare col termine di Stato: In tal caso, pare che osti fortemente l'inverisimilitudine, e che più tosto il passato possesso si debba attribuire al privilegio, overo all'usurpazione, o pure alla suddetta amorevole, e consultiva nomina, che per prima si solea ricercare per la grande inverisimilitudine, che in uno, o più luoghi non vi fosse Chiesa alcuna fondata, o dotata.

15 Finalmente per quello spetta alla suddetta eccettuazione, che dal Concilio si fa delli Re, e de' Principi Grandi: Entra il dubbio, se questa debba abbracciare il caso, che il Re; overo il Principe per devoluzione, o caducità del Feudo, o veramente per altra occasione succeda in luogo di quel Barone, o Signore inferiore, del quale parla il Concilio: E si crede più probabile la negativa ma che vada regolata secondo la qualità della persona, che rappresenta, per quello che se n'è accennato di sopra in proposito del potente, il quale succede al privato; overo all'incontro, e più distintamente se ne discorre nel Teatro. A

A *Di tutta la materia contenuta in questo capitolo nel disc. 58. e nelli disc. 1. e seguenti fino all' 8. di questo tit. e nel Supplemento.*

CA-

CAPITOLO DECIMOSECONDO.

Della cessazione, overo della spirazione, o della perdita del Padronato; quando; ed in che modo si dica seguire, sicchè la Chiesa diventi libera.

SOMMARIO.

1 *Di qual sorte di perdita quivi si tratti.*
2 *Del Ius accrescendi a i Padroni.*
3 *Delle diverse cause della perdita.*
4 *Quando si possa rimettere e farsi la Chiesa libera con la prescrizione, o per altro capo.*
5 *Non sono necessarie le solennità degli statuti laicali.*
6 *Della prescrizione.*
7 *Della perdita per un delitto.*
8 *Quando passi al Fisco erede.*
9 *Il famigliare non si estingue, perchè si estringua la famiglia, ma passa agli eredi.*
10 *Se il Padronato possa essere parte famigliare, e parte ereditario nella porzione di una delle famiglie, che manchi.*

CAP. XII.

1 N questo capitolo si discorre di quella perdita, o cessazione del Padronato, la quale segua in tutto, anche nella sostanza, sicchè ne nasca la libertà della Chiese: Ma non di quella, la quale segua per causa dell'alienazione, o della prescrizione, o che per altro modo si perda per uno, perchè si acquisti ad'un altro; mentre di ciò si è già discorso di sopra: Overo che spettando il Padronato a più generi di persone, alcuni di essi si estinguano, o che in altra maniera ne incorrano la perdita, o la privazione, quando restino in essere gli altri: Attesocchè essendo questa ragione unica, ed indivisibile, onde risiede in persona di ciascuno in solido, cadendo solamente la divisione nell' esercizio: Quindi siegue, che cessando alcune persone, o generi, non cessa il Padronato, il quale nelle parti mancanti si accresce, overo si consolida nell' altre A: Che però, conforme si è detto, quivi si tratta solamente della perdita, overamente della cessazione 2 totale.

A *Nel disc. 8. del lib. 1. de' Feud. di e nelli discorsi 31. 33. 35. ed altri di questo tit.*

Per quattro cause dunque ciò suol seguire: Primieramente per

per la remissione volontaria, cioè che il Padrone rinonciando a questa sua ragione, si contenta di dare alla Chiesa la libertà, 3 Secondariamente per il delitto, o per altro fatto, il quale sia positivamente colposo: Terzo per causa della negligenza, per la quale la Chiesa prescriva la libertà: E quarto per il solo caso, senza che vi concorra mistura alcuna di colpa, o di fatto volontario; cioè per l' estinzione di quella linea, o famiglia, o altro genere.

Esaminando dunque distintamente queste quattro cause: Per quello che appartiene alla prima, dipende la decisione dalla qualità, overo dalla natura del Padronato, se sia ereditario, o veramen- 4 te gentilizio, o famigliare: E quando sia ereditario, se l' eredità sia libera overo soggetta a qualche Fidecommisso, sotto il quale vada il Padronato conforme si è discorso di sopra: Attesocchè, quando sia Padronato ereditario, e libero, sicchè non vi sia la mistura dell' interesse del terzo, il qual venga independentemente, e per la ragione propria, in tal caso camminano di piano le suddette cause della perdita, overo della cessazione, cioè per una rinunzia libera fattane a favore della Chiesa, overo per il delitto, o pure per la prescrizione, e per la negligenza quando per altro, in pregiudizio d' esso principale debba aver luogo una delle suddette cause; mentre in questo caso il successore viene totalmente con la dipendenza dalla persona rappresentata di colui il quale faccia tal' atto: Ed (all' incontro) le suddette cause non avranno luogo negli altri suddetti casi, che il Padronato sia famigliare, o gentilizio, o che vada in regola di Fidecommisso, o pure che per altro vi entri la stessa ragione, che il successore venga independentemente per la persona propria: Come (per esempio) occorre in quel Padronato, il quale sia annesso alle robbe feudali, o enfiteutiche di patto, e providenza, con casi simili: Attesocchè in questi casi si cammina con le stesse regole de' Fidecommissi, o de' Feudi; cioè che conforme il possessore non può fare un' atto espresso di alienazione, così non può farne un tacito, overo indiretto nel rimettere questa servitù, o pure con essere negligente, sicchè vi entrasse la prescrizione, o che per li proprj delitti ne risultasse la perdita, dovendo il delitto pregiudicare al delinquente, ed alli suoi eredi, e successori dipendenti, ma non al terzo, il quale venga independentemente: Eccetto il caso che si trattasse d' una osservanza antichissima, o centenaria pacifica, in maniera che fosse lecito di allegare ogni titolo migliore, senza la necessità di provarlo, che potrebbe essere quello della deroga alle ragioni del terzo, concedutagli dal Papa, quando il Beneficio del tempo si portasse per questa strada,

ſtrada, e non per quello della preſcrizione, la quale non ſi dà contro di coloro li quali per prima non aveano ragione, nè azione alcuna: E ciò (conforme ſi è detto) non naſce dalla natura ſpeciale del Padronato, ma dalle ragioni generali in tutte le coſe, le quali ſiano proibite di alienarſi. B

Quando dunque ceſſino queſte difficoltà, ſicchè ſi tratti del Padronato nella forma ordinaria, cioè ereditario libero: In tal caſo la queſtione non è di legge, ma di fatto, e di applicazione, ed è quanto alla remiſſione, ſe ſia validamente, e legittimamente fatta, ſecondo le regole generali d' ogni contratto: Con queſto però che quando ſi pretenda l' invalidità, ſi debba ammettere ſolamente quella, la quale naſca dal difetto naturale del conſenſo, overo dalla legge Canonica, ma non già dal difetto di quelle ſolennità, le quali nelle materie laicali indifferenti ſono richieſte dalle leggi civili, overo dagli ſtatuti laicali, alli quali la Chieſa e le perſone eccleſiaſtiche generalmente non ſono ſoggette: Molto più in queſta materia.

B *Nelli diſc. 31. e 56. di queſto tit. e nel diſc. 21. del tit. del Giudizi nel lib. 15. e ne diſc. 3. nel titolo delle Alienazioni, e de' Contratti proibiti nel lib. 7.*

5

E quanto all' altro capo della preſcrizione: Parimente dipende dalle circoſtanze del fatto; onde non vi ſi può dare una regola certa, cioè ſe ſi giuſtifichino li requiſiti della buona fede, e del poſſeſſo per un' tempo longhiſſimo d' anni quaranta con queſt' animo di poſſedere il Beneficio come libero, il che dipende dalla forma delle Proviſte, ed è molto difficile a verificarſi in pratica; atteſocchè per lo più la traſcuraggine de' Padroni ſuol naſcere da quella interruzione del loro poſſeſſo, che portano le Proviſte Appoſtoliche per cauſa di raſſegna, o di permuta, overo per quella deroga che ſi ſuol fare quando occorra la vacanza in Curia, o per altra occaſione ſimile nel qual caſo la regola diſpone che ciò non pregiudichi, e che le Proviſte Appoſtoliche non mutino lo ſtato, quando non appariſca dell' animo contrario del Papa: Come ancora non pregiudicano quelle Proviſte le quali ſi facciano dall' Ordinario per cauſa della devoluzione: Maggiormente che contro la preſcrizione ſi danno tanti rampini, dell' età pupillare, dell' ignoranza, o di altra giuſta cauſa, conforme ſi è accennato, trattando della preſcrizione in generale ne' ſuoi luoghi. C

6

C *Nel diſc. 11. e 56 di queſto tit. e nel Supplemento e nel detto diſc. 21 de' Giudizi*

Quanto all' altra cauſa per capo del delitto, quando queſto ſia contro la ſteſſa Chieſa particolare, overo contro la Chieſa univerſale, come particolarmente ſuol' eſſer quello dell' ereſia, o dell' apoſtaſia, o pure dello ſciſma, in tal caſo entra queſta pena: Come ancora contro il Padrone ſimoniaco, così ſe commetteſſe ſimonia per la preſentazione al Beneficio, come per la ceſſione del Padronato ad un altro con la ricompenſa temporale come

7

per

per un prezzo: Ed oltre questi casi, nelli quali così si dispone dalla ragion comune Canonica, si aggiunge l' altro nuovamente introdotto dal Concilio di Trento con quel Padrone, il quale usurpi le robbe della Chiesa, o che s' ingerisca nella percezione de' frutti: E sebbene alcuni credono, che debba seguir il medesimo per tutti gli altri delitti, per i quali entri la confiscazione generale de' beni, acciò non passi al Fisco: Nondimeno pare che l' opinione più probabile, e la più comunemente ricevuta sia, che non cessi, ma che passi alli legittimi eredi ab intestato, conforme di sopra si è accennato nel capitolo terzo, trattando del Fisco. D

D *Nel disc. 38. di questo tit.*

Finalmente quanto alla causa della cessazione per l' estinzione della famiglia, overo della descendenza, o del genere chiamato: Quando si tratti del suddetto Padronato meramente ereditario, e libero, ciò suole seguire per la morte del Padrone senza legittimo 8 erede dentro il decimo grado; sicchè si faccia luogo alla successione del Fisco: Attesocchè, eccetto il caso del Padronato reale, deve più tosto la Chiesa acquistare la sua libertà nella maniera che si è accennato di sopra nel suddetto capitolo terzo: Ed anche fa a questo proposito quello, che si discorre nel libro secondo de' Regali, trattando di questa successione del Fisco nelli beni vacanti. E

E *Nel detto disc. 38.*

Ma se si tratta del Padronato famigliare, o gentilizio; se si estingue la famiglia overo il genere, non perciò ne segue, che cessi il 9 Padronato, mà (secondo l' opinione più comunemente ricevuta in pratica) passa all' erede dell' ultimo della famiglia, o del genere: Ogni volta che dal tenore della riserva non apparisca, che questa sia precisamente ristretta a coloro della famiglia, o del genere, ma di ciò deve apparire, mentre in dubbio non si presume. F

F *Nelli disc. 35. e 60. di questo tit.*

E se il caso portasse che il Padronato spettasse a due, o più famiglie e descendenze; in tal caso, estinguendosene una, entra la questione, se si debba consolidare nella superstite, overo che questa porzione passi all' erede dell' ultimo della famiglia, o del genere mancante: Ed in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni; 10 se possa uno stesso Padronato essere di due diverse nature, cioè parte famigliare, e parte ereditario; sopra di che, come in un punto sottile, e non molto frequente in pratica, nell' occorrenze si dourà ricorrere a' professori, ed a quello che se ne va discorrendo nel Teatro; attesocchè sarebbe soverchia digressione il voler esaminare per minuto la questione, essendo cosa incongrua a quest' Opera per li non professori, alli quali può bastare questo lume. G

G *Nelli detti disc. 35. e 60.*

CA-

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Dell' altre prerogative, ed onorevolezze, o comodità, che porta seco il Padronato.

SOMMARIO.

1 *Degli Alimenti dovuti al Padrone povero.*
2 *Della congrua del Rettore da detrarsi prima.*
3 *Niuno si può ingerire nell' ornare, o ristorare la Chiesa, o la Cappella padronata, se il Padrone si opponga.*
4 *Di alcun' altre onorevolezze, e prerogative.*
5 *Il Padronato onorifico non richiede le prove rigorose anche ne i potenti.*
6 *Dell' altre cose sopra la materia.*
7 *Del Padronato nelle Cappelle o delle Sepolture.*

CAP. XIII

I questa materia del Padronato onorifico rare volte occorre trattare in pratica, ne sopra di essa si può dare una regola certa, dipendendo in gran parte dalle 1 diverse usanze de' paesi: Tuttavia discorrendo con le generalità, le quali si danno da' scrittori, la maggiore, e la più profittevole prerogativa che si dia al Padrone, si suole stimare quella, la quale ha una somiglianza con l' antico Padronato profano de' liberti, accennato nel capitolo primo overo per la ragione accennata nel titolo delle Donazioni; cioè di dovere ottenere gli alimenti in caso di bisogno dall' entrate della Chiesa patronata, a proporzione della sua qualità: Però molto di raro ciò si verifica in pratica: attesocchè: O si tratta de' Beneficj ordinarj, fondati, o dotati da persone private, e difficilmente si dà il caso che vi sia entrada d' avanzo da somministrare questi alimenti; mentre sono dovuti da quello che resta, detratte le spese necessarie per il mantenimento della Chiesa, ed anche per la congrua sostentazione del Beneficiato: Overo si tratta delle Chiese Cattedrali, o Metropolitane, o Monasteriali nobili, e' ricche, e difficilmente si da il caso che il Padrone sia in tale stato; imperciocchè per lo più le Chiese di tal qualità sogliono essere di Padronato delli Re, e de Principi Grandi: Tuttavia quando il caso si desse, la decisione dipenderà dalle circostanze del fatto.

E per quello che appartiene alla congrua sostentazione del Beneficiato, si deve avvertire alla natura, overo alla qualità de' Beneficj; attesocchè, quando sia curato, overo residenziale, e servitorio effetttivo, sicchè il Beneficiato abbia da stare tutto applicato a questo servizio, si camminerà con una regola, essendo dovere, che si viva di quell'altare, al quale si serve, e per conseguenza bisogna detrarne la congrua come privilegiata, riguardando principalmente il servizio della stessa Chiesa, acciò questo non resti abbandonato: Ma quando si tratta di un Beneficio semplice senza peso di residenza, e di servizio attuale, in tal caso si cammina con una diversa regola; mentre effettivamente il Beneficiato tratta più di causa lucrativa, che di onerosa, sicchè non entrano li termini della congrua: Che però, detratto quello che bisogna per culto, e per il mantenimento della Chiesa in quello che avanza, pare debba essere migliore la condizione del Padrone per gli alimenti, quando non persuadano altrimente le circostanze del fatto, dalle quali la decisione si deve regolare.

3 L'altra prerogativa del Padrone si stima quella, che nella Chiesa, o nella Cappella padronata non possa un'altra persona, anche sotto pretesto di divozione e di pietà, contro sua voglia, ingerirsi nel ristorarla e ampliarla, overo ornarla, per mettervi le sue armi, o la inscrizione, o altro segno, per la confusione, che ne potrebbe nascere in progresso di lungo, quando si perde la memoria delle cose, onde vi sia la possibilità del pregiudizio, ma non già quando cessi questa ragione, perlochè fosse irragionevole l'opporsi, conforme in occasione de' casi seguiti si va discorrendo nel Teatro. A

A Nel disc. 52 di questo titolo.

4 Sogliono darsi diverse altre prerogative, come (per esempio) di avere qualche sedia, o banco più onorifico degli altri, per potersi in tal modo distinguer, che egli sia il Padrone, overo di darsegli la pace quando si celebra la Messa, opure distribuirsegli la prima palma, o la prima candela, che argomentino lo stesso: Ma, conforme si è detto, non si può in ciò dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle diverse usanze de' paesi, o pure dalle consuetudini particolari delle stesse Chiese. B

B Nello stesso disc. 52.

5 Generalmente però a questi effetti onorifici non è necessaria quella prova rigorosa, la quale si cerca all'effetto di presentare il Rettore al Beneficio vacante, ma bastano anche le prove leggiere, & imperfette, benchè si trattasse di persone potenti, nelle quali il Concilio di Trento ha introdotta la forma più rigorosa; mentre ciò riguarda il caso della presentazione, la quale porta una specie di servitù alla Chiesa, non già per questi effetti di poco pregiudizio. C

C Nel disc. 58. di questo titolo.

Molte

Molte cose restano da dire sopra questa materia del Padronato, circa la quale conviene dire quello stesso che si accenna in ogn'
6 altra materia; cioè che hà dell' impossibile il potere in quest' Opera così in compendio addurre il tutto; mentre vediamo che anche con quella gran copia de' libri, nelli quali di proposito le materie di questa profession legale son trattate, non si arriva a dire tutto quello che bisogna per l'ampiezza della facoltà, e sopra tutto perchè sempre nascono de' casi novi per la diversità de' paesi, o delle circostanze del fatto: E per conseguenza i non professori potranno contentarsi di ricevere questo lume, con la scorta del quale, prenderanno la cognizione dell'altre cose tralasciate, per le quali converrà ricorrere a' professori, ed a quello che più distitamente in occasione de' casi seguiti si va discorrendo nel Teatro.

La pratica molto frequente porta un certo Padronato onorifico; ed improprio nel dominio delle Cappelle, o delle Sepolture, sen-
7 za che sia la servitù formale di presentare il Rettore, o di godere altra prerogativa pregiudiziale alla libertà della Chiesa: E cadono ancora le dispute se queste Capelle, e sepolture si possano vendere, e se cadano nel commercio; nel che converrà ancora vedere quello, che se ne discorre nel Teatro. D

D *Nel detto disc. 52. e nel 53. e nel disc. 22 nel tit. delle Alienazioni e Contratti proibiti nel lib. 7.*

Mh 2

IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO DECIMOTERZO

PARTE SECONDA.

DELLE PENSIONI ECCLESIASTICHE.

INDICE

DEGLI ARGOMENTI

DE' CAPITOLI

DI QUESTA PARTE SECONDA

DELLE PENSIONI

CAPITOLO PRIMO.

Dell'origine, overo dell'introduzione delle Pensioni; e delle loro diverse specie: Quali Superiori le possano riservare, ed a favore di che sorte di persone, le quali ne siano capaci.

SOMMARIO.

CAP. I.

1 Crede il volgo ignorante, che questa introduzione di gravare le Chiese, o li Beneficj delle Pensioni sia moderna, ed esorbitante dalli Canoni, e dalli Concilj, li quali dispongono, che le Chiese, e li Beneficj si debbano conferire per intiero, e senza diminuzione alcuna: Però questa credenza contiene un manifesto errore; che però in ciò si parla a caso, overo si discorre con la sola superficie delle cose: Attesocchè quest' uso si può dire introdotto nella stessa culla della Chiesa nascente, mentre nella vita del medesimo S. Silvestro Primo, sotto il Pontificato del quale per il Battesimo di Costantino Magno la Chiesa ricevè la tranquillità, e fu introdotto il culto pubblico con le rendite, e con i beni temporali, per il sostentamento de' Chierici, si legge da lui decretato, che quei Chierici, li quali fossero abbondantemente provisti, dovessero con il sopravanzo sovvenire, e mantenere gli altri Chierici poveri: E questa è appunto l'origine, overo l' introduzione delle Pensioni.

2 Come ancora, commandando li sacri Canoni, che li possessori delli Beneficj debbano impiegare una parte delle loro rendite nel sostentamento proprio; un'altra parte nella sovvenzione de' poveri, o in

o in altri usi pii; e la terza nella restaurazione, ed ornamento; o suppellettile sacra della Chiesa; quindi segue che non si scorga esorbitanza alcuna, che il Papa, overo un' altro Superiore dia il modo di fare questa distribuzione, con assegnare sotto questo nome di Pensione una parte de' frutti, che avvanzano per la sovvenzione de' poveri Chierici, o de' poveri secolari, acciò potessero attendere agli studj, per rendersi migliori ministri, ed operarj per servizio della Chiesa. E da ciò ha origine la pratica in alcuni casi, overo una certa regola generale, la quale però si deve intendere secondo la qualità delli Beneficj, e le altre circostanze de' casi; che le Pensioni non debbano passare la terza parte delli frutti.

3 E sebbene in progresso di tempo questa buona introduzione pare sia passata in qualche abuso, il quale viene dannato da alcuni Concilj; cioè che le Chiese, e li Beneficj alle volte si gravino più del dovere, in maniera che non resti alli Vescovi, o alli Rettori la loro congrua sostentazione, non che il modo di sovvenire a' poveri della Diocesi, o della Parrocchia, e che questi pesi si mettano a favore di persone ricche, o poco profittevoli alla Chiesa, sicchè in essi non si verifichi il suddetto fine: Nondimeno, quando forse ciò si facesse, si dovrà dire che sia mal fatto, e che sia un servirsi malamente di questa facoltà: Che però il male consiste nell' esercizio, nè perciò si può inferire all' infezione della causa, overo alla introduzione in generale, non dandosi cosa buona in questo Mondo, nella quale per l' umana imperfezione non si dia qualche corruzione, overo abuso.

4 Questo termine, o vocabolo di *Pensione* ha dell'equivoco; mentre generalmente conviene anche a quello, che si paga per la pigione de' beni dati in affitto, o a livello, overo per quello che si dia dalli Principi, e dagli altri Signori alle persone benemerite, o dipendenti, e ad ogni altra contribuzione, o pagamento temporale: Però quando vi si mette l'adietto di Ecclesiastica, della quale quivi si tratta, viene solamente quella Pensione, la quale si riserva sopra li Beneficj, o sopra le Chiese A: E questa specie si distingue in due altre specie subalterne: Una la quale si dice più strettamente Ecclesiastica, che è quella, la quale si riserva a favore de' Chierici, e delle persone ecclesiastiche solamente, sicchè li secolari ne siano incapaci: E l'altra, la quale, a differenza, si dice temporale, perchè si suole riservare anche a favore de' secolari.

A *Nelli disc. 46. e seguenti, e 80 di questo titolo, ed altri.*

B *Nel disc. 4.*

In dubbio però si presume secondo la prima specie di Ecclesiastica: A tal segno che non solamente ne sono incapaci li secolari, così per l'assecuzione, come per la retenzione: Ma eziandio li Religiosi Professi, per quella stessa incapacità, che in essi si è accennata nella materia Beneficiale. B

6

L'in-

L'incapacità de' Secolari non nasce dall' intrinseca natura della Pensione; mentre in effetto è una cosa piuttosto temporale, che spirituale, o ecclesiastica, per la ragione che il Pesionario non ha participazione alcuna nell'amministrazione della Chiesa, nè meno ha ragione alcuna spirituale nel Beneficio, stante che la Pensione non è altro, che una semplice participazione del frutto, e del comodo meramente temporale, e per conseguenza di sua natura ne possono essere capaci anche i secolari, anzi li putti, e le donne: Però nasce la loro incapacità da un certo stile della Curia Romana, per il quale è passata in una regola ferma, e generale: Ogni volta però che il Papa non dichiari di riservarla come temporale per un laico, o veramente che vi dispensi, abilitando anche il secolare con indulto speciale, overo per certi officj, li quali portino questa abilità per una certa somma, conforme particolarmente si verifica in certi cavalierati, li quali si chiamano Lauretani, e simili, a certi effetti. C

7

C *Nel detto disc. 46. e seguenti, ed 80.*

E sebbene alcuni scrittori, e particolarmente de' Morali per certe Costituzioni Appostoliche delli Pontefici Pio, e Sisto Quinto, le quali mettono il peso di recitare l'Officio della Madonna, e di andare in Abito, ed inabilitano gli ammogliati, e particolarmente li bigami, credano che sia cosa Ecclesiastica: Nondimeno questi sono effetti, li quali nascono dal suddetto stile, e col suo presupposto, ma non feriscono la materia, overo la sostanza. D

D *Nel detto disc. 80.*

Concedendosi parimente anche per via di dispensa alli Regolari, conforme si va discorrendo nel Teatro, in occasione di casi seguiti, e si accenna ancora di sotto in occasione di trattare delli modi, per li quali la Pensione si perda, o si estingua per il Matrimonio, o per la Milizia, o per altro Officio secolare, o pure per la Professione in qualche Religione. E

8

E *Nel detto disc. 44.*

Ma perchè alle volte si dà il caso, che il Papa riserva la Pensione sopra la Chiesa in occasione di provederla per dovervisi nominare una, o più persone da esso, overo qualche altro, come (per esempio) da qualche Re, o Principe Grande, il quale abbia il Padronato della Chiesa, overo la ragione di nominare: Quindi nasce il dubbio, se quelli, li quali in progresso di tempo sono nominati, debbano essere abili, e capaci in tempo della riserva, o pure basti che vi sia la capacità in tempo della nomina: Ed in ciò si cammina con la distinzione, che: O si tratta di riserva fatta a favore di persone da nominarsi dallo stesso Papa, il quale, overo il suo successore nomini doppo qualche tempo: Ed in tal caso si crede più vero, che basti la capacità in tempo della nomina: E molto più chiaramente, e senza dubbio alcuno, quando versimilmente il Papa abbia scienza dello stato del nominato, e del tempo che gli sia sopragiunta la capacità: Overo si tratta di nomina, la quale si faccia da

9

un'

un'altro, a chi si sia riservato di poterla fare: Ed in tal caso, ancorchè si sia altre volte deciso lo stesso, cioè che basti la capacità in tempo della nomina, tuttavia cagiona qualche difficoltà lo stile della Dataria di spedire le lettere a favore del nominato con la retrotrazione, cioè sotto il giorno della riserva, in maniera che debba ottenere anche li termini decorsi: E quando il caso porti che la capacità non vi fosse di quel tempo, si suole esprimere con darsegli il decorso in tempo dello stato incapace sotto nome d'alimenti: Che però vi cade qualche dubbio, ed in occorrenza converrà ricorrere a' professori, ed a quel che se ne discorre nel Teatro. F

F *Nel disc. 20. e nel Supplemento.*

Non è però necessaria la capacità in tempo della grazia, in quel caso, che questa sia imperfetta, sicchè riceva la perfezione da un' altro atto; attesocchè basta la capacità in tempo che segua l'atto perficiente: Conforme occorre in quella specie di Pensione, la quale si dice senza causa, e volontaria che riceve la perfezione dal consenso del possessore del Beneficio: Essendovi gran differenza tra questo consenso, e quell'altro, il quale si dà dal nuovo provisto, mentre questo non influisce alla perfezione della grazia, come quello. G

G *Nel disc. 10. e nel disc. 20.*

Queste riserve di Pensioni si fanno senza dubbio dal Papa, in quei diversi modi, li quali si accennano nel capitolo seguente: Attesocchè egli è l'assoluto padrone de' Beneficj, e delle robbe, e rendite ecclesiastiche, conforme anche nella materia Beneficiale si è accennato: Ma in niun modo si possono fare dalli secolari, ancorchè abbiano il Juspatronato delle Chiese per giustizia, ed in ogni altro miglior modo: E lo stesso anche in quegl'inferiori Collatori, ancorchè Ecclesiastici, li quali non siano Vescovi, overo Prelati con la totale pienezza della Giurisdizione Vescovale, sicchè si possano dire Ordinarj veri, onde quasi niente differiscano da i Vescovi in quello che riguarda l'uso de' Pontificali, o quello che sia solamente dell'Ordine Episcopale, come sono quelli, li quali si dicono *Nullius*, secondo le distinzioni accennate nel libro terzo della Giurisdizione, ed altrove.

10

Però a rispetto delli Vescovi, e degli altri Ordinarj come sopra, si concede questa facoltà, con tanti requisiti, e con tante restrizioni, delle quali di sotto si parla, che quasi mai queste riserve arrivano ad avere il suo pieno, e pacifico effetto: Che però la pratica ha introdotto, che quando un Vescovo, overo un' altro Ordinario Collatore vuole riservare delle Pensioni sopra li Beneficj, che egli conferisce, ne supplica il Papa, il quale lo suole concedere, con che si pigli la sua nuova provisione per Dataria anche del Beneficio. H

H *Nelli disc. 39. e 40. di questo titolo.*

11 Importa però molto il vedere, quando la riserva sia in questo modo, e quando sia di moto proprio del Papa, in occasione della Provista, che

che egli faccia del Beneficio a dirittura, per diversi effetti, e particolarmente per la giustificazione del valore, conforme di sotto si discorre, trattando del valore.

Lo stesso si pratica nelle Chiese, e nelli Beneficj Padronati; cioè che li Padroni supplicano il Papa, acciò riservi qualche Pensione a favore di coloro, li quali da essi si nominassero, conforme particolarmente insegna la pratica frequente in quelle Chiese, le quali sono a nominazione delli Re, e de' Principi.

12 E ritornando alle riserve, le quali si facessero dalli Vescovi, overo da altri Collatori inferiori, come sopra, si desiderano molti requisiti: Primieramente cioè che si facciano a favore di persone veramente povere, o veramente per qualche altra giusta causa, come (per esempio) per attendere agli studj, overo al servizio della Chiesa: Ma in ciò non basta la sua semplice asserzione, perchè si deve giustificare altronde: E non basta che la causa vi sia, ma ancora che duri; sicchè quando cessa in tutto, o in parte, dovrà ancora cessare a proporzione la Pensione; attesocchè questa deve essere a misura del bisogno, e non più: Ed in oltre che per essa non si pregiudichi punto al decente culto della Chiesa, ed alla congrua sostentazione del suo Rettore, e degli altri ministri.

E tra le giuste cause, si stima ancora quella della pace, e della quiete per comporre qualche lite, o veramente per ovviare ad altri disordini: Che però non si può dire che sia materia capace di una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso.

Ed in oltre anche nelli suddetti, o in altri simili casi permessi non si può fare in una cota, o parte di frutti, ma si deve fare in una certa quantità, o somma in denaro: Nè si può fare a vita del Pensionario, o pure durante il bisogno, con gravare indifferentemente ogni possessore qualunque sia, ma solamente durante il tempo, che quel provisto del Beneficio ne sia possessore; sicchè s'intende piuttosto gravata la persona del provisto, che la Chiesa; e per conseguenza si dice piuttosto un peso personale, che reale; all'incontro la riserva, la quale si fa dal Papa, si dice piuttosto peso reale che personale. I

I *Nello stesso discorso 40.*

13 Tra li Prelati inferiori si scorge in pratica sopra questa materia qualche maggior podestà nel Gran Maestro della Religione di S. Gio: Gerosolimitano, che volgarmente diciamo di Malta, nel riservare le Pensioni sopra quelle Commende, o Dignità: Ma ciò nasce da' privilegi particolari concessigli dalla Sede Appostolica; onde non fa regola generale per gli altri Prelati. L

L *Nel disc. 42.*

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Delli diversi modi, con li quali il Papa fa riserve delle Pensioni ed aggravi le Chiese.

SOMMARIO.

1 *Della riserva generale de' frutti.*
2 *Della riserva d'una certa parte, o cota, o specie de' frutti.*
3 *Del modo più pratico della riserva in una somma certa.*
4 *Delle diverse maniere di fare questa riserva.*
5 *Che convenga di avere la notizia di queste diverse maniere.*

CAP. II.

LA distinzione più generale delle diverse specie delle riserve, le quali si facciano dal Papa, consiste nel modo d' ottenere l' effetto per il riservatario: Attesocchè una specie è quella, la quale si dice *riserva universale* di tutti i frutti della Chiesa, sicchè al Rettore si assegni solamente una somma per la sua congrua, conforme particolarmente insegna la pratica nelle rassegne, le quali si sogliono fare dalli Cardinali delle Chiese Cattedrali, o Metropolitane, o de Monasterj, 1 con l' intiera riserva de' frutti a loro favore, e con l' assegnazione della congrua al Titolare: Ed in questo caso non si adopera il termine della Pensione, ma della riserva de' frutti: E quello, a favore del quale si faccia tal riserva, non si dice Pensionario, ma si dice riservatario de' frutti: E sebbene vi entrano le stesse regole delle Pensioni, nondimeno pare che questa riserva sia come una specie di quella servitù, la quale nelli termini della legge civile importa l' usufrutto universale, e che sia qualche cosa di più di quel che importa la Pensione, e per conseguenza che il riservatario abbia qualche ragione maggiore di quello che abbia il semplice Pensionario. A

A *Nel disc. 6.*

L' altro modo di riserva è di farsi in una certa quantità, o cota de' frutti: Come (per esempio) che si riservi a favore del Pensionario una terza, o una quarta parte de' frutti, tali quali siano, 2 overo una specie tra le più che la Chiesa possedesse, o pure che si assegnassero al riservatario li frutti d' un certo podere, onde sia incerto l' utile del Pensionario, come dipendente dal futuro evento delle maggiori, o minori raccolte: E questa specie di riserva si esplica con lo stesso vocabolo della Pensione: Però si può

dire

dire che sia bandita dalla pratica, per le molte difficoltà, e liti che solea cagionare.

Il terzo modo più frequente in pratica è che, o la raccolta sia buona, o sia cattiva, il comodo, e l' incomodo sia del Beneficiato, o del Titolare, il quale, come per una specie di composizio-
3 ne sopra questa incerta fortuna, debba pagare al Pensionario un' annua somma uniforme in denaro; sicchè quantunque la sostanza della Pensione consista nella partecipazione de' frutti, tuttavia questa come per una specie di partito, o di concordia si riduce, overo si stabilisce da principio in una somma uniforme, come un prezzo della suddetta participazione, così uniformemente stabilito per tutti i tempi, al bene, ed al male.

Quest' ultima specie di riserva dunque, la quale per ordinario cade sotto la presente materia, si suol fare in più modi, e con più e diverse occasioni: Primieramente di motoproprio sopra una Chie-
4 sa vacante, prima di provederla, overo in occasione della sua provista, ed in quell' istante: Secondariamente a supplica delle Parti, in occasione della rassegna, o della permuta; cioè che per rinfrancare il danno, che il rassegnate patisce dalla rassegna, si riserva a suo favore una Pensione sopra il Beneficio rassegnato: Terzo a supplica del Vescovo sopra il Beneficio, il quale sia di sua libera provisione, ma che essendo pingue, desideri di riservarvi qualche Pensione a favore d' un' altro: E non potendolo fare con l' autorità propria, per le restrizioni accennate nel capitolo antecedente, ne supplica il Papa, conforme suole occorrere ancora a suppliche de' Padroni: Ed il quarto modo è quello che si dice della Pensione volontaria, overo senza causa sopra il Beneficio pieno; cioè che il possessore d' un Beneficio, overo d' un Vescovato per gratificare a qualche parente, o altro amorevole, si contenta, che sopra il suo Beneficio, o Vescovato si riservi a favore di quello una Pensione.

Conviene di avere la notizia di queste diverse sorti di riserve, per i diversi effetti, che da ciascuno risultano, conforme si va discorrendo nel capitolo seguente, ed in tutto il resto della materia, per non inciampare in quegli equivoci, nelli quali facilmente, e
5 con frequenza s' incorre in ogni materia, quando non si distinguano bene i termini, ed i casi tra loro diversi: E da ciò nascono tutti li mali, e li disordini in questa facoltà legale, con non poco pregiudizio della giustizia.

CA-

CAPITOLO TERZO.

Delli requisiti necessarj per la validità, e per la durazione della Pensione: E quali siano le cause, per le quali il Titolare possa impugnarla, e dire che sia malamente riservata, overo dire che sia cessata.

SOMMARIO.

1 *La Pensione non si può esigere prima di spedire le Bolle; e facendosi altramente, si annulla.*
2 *Doppo spedite le Bolle, si possono esigere anche li termini discorsi prima.*
3 *La mutazione dello stato la fa cessare; e quale sia questa mutazione.*
4 *Della milizia, quando ne cagioni la perdita.*
5 *Una nuova riserva sopra il Beneficio già gravato richiede la menzione delle Pensioni antiche.*
6 *Della Pensione volontaria, senza causa sopra il Beneficio pieno.*

CAP. III.

PResupposta la podestà sufficiente in colui, il quale faccia la riserva, che per lo più, e forse sempre si presuppone esser il Papa: Ed anche presupposta la capacità del reservatario, cioè che sia Chierico secolare, conforme si è accennato nel capitolo primo: Primieramente, acciò la Pensione abbia l' 1 effetto suo, e che si possa esigere, quando anche sia riservata di moto proprio sopra un Beneficio vacante, overo nell'atto di conferirlo, ch'è il migliore, ed il più favorevol modo che si dia, vi è necessaria la spedizione delle Lettere Appostoliche per Cancellaria, nella forma solita, quando per grazia speciale il Papa non ordinasse diversamente: Che però se il Pensionario s' ingerisse in esigere la Pensione, anche in qualche minima parte, prima di spedire le Lettere, decade da ogni sua ragione, e la grazia resta annullata, per l'espresso decreto annullativo, il quale si mette nella stessa grazia. A

A *N. 1 disc. 30 di questo titolo.*

Bensì che dopo spedite le Lettere, può il Pensionario esigere la Pensione per tutto il tempo decorso dal giorno della riserva, o 2 respettivamente della nomina fatta a suo favore, con la retrotrazione; mentre la spedizione delle Lettere non riguarda la sostanza, nè la perfezione della grazia, ma solamente impedisce l'esazione per l'in-

l' indennità degli Officiali della Cancellaria, acciò camminando d' accordo il Titolare col Pensionario nel pagamento, non si trascuri totalmente la suddetta spedizione, conforme forse portava la pratica, la quale avrà addottrinato a mettere questo decreto. B

B
Nello stesso discorso 30.

L' altro requisito è; che quella qualità, la quale rende abile, o capace della Pensione, duri; attesocchè, se il Pensionario muti stato, perchè prendesse moglie, overo che diventasse soldato, o che assumesse officj secolari incompatibili col Chiericato, o che in altro modo lasciasse lo stato Clericale, overo non andasse in Abito, quando la Pensione passi una certa somma (secondo la Bolla di Sisto Quinto) di sessanta ducati, o pure che facesse Professione in qualche Religione: Eccetto quella delli tre voti semplici, la quale si faccia nella Compagnia del Gesù, in cui, a questo effetto non si dice vera Professione, se non quella la quale doppo molti anni si faccia col quarto voto: Ed in ciascuno di detti casi cessa la Pensione: attesocchè non basta, che la qualità abilitativa vi sia nel tempo della riserva, se non continua; nella stessa maniera che cammina nelli Beneficj Ecclesiastici.

3

Come ancora la stessa mutazione si dice seguire per il Cardidalato; però ciò rare volte occorre, e quasi mai, dandoseli l' innulto della retenzione: Ed ancora per il Vescovato attuale, il quale però sia di residenza, e non per quello il quale fosse solamente Titolare nelle Parti degl' Infedeli; attesocchè per stile della Curia questa specie di Vescovato non cagiona questo effetto.

Però quanto al particolare della milizia, o degli officj secolari, si stima un chiaro errore di camminare indifferentemente con le sole generalità: Attesocchè, conforme si è detto nelli termini più forti de' Beneficj, il combattere in guerra, ed anche lo stesso omicidio certo, ed appensato con la condanna al bando capitale non cagiona la perdita della Pensione, se non quando dal Giudice se ne facesse la condanna, come per una pena: E per conseguenza l' Irregolarità, la quale nasca dall' essere soldato, o di andare al la guerra, overo di esercitare officj criminali non produce quest' effetto, conforme alcuni malamente credono: Ma ciò nasce da una implicita rinunzia, o dimissione del Clericato, come incompatibile con quest' altro stato: Che però quando quegli il quale diventa soldato, o piglia l' officio, dichiara l' animo suo in contrario, overamente che si tratti di servire al Papa, il qual'è Principe Ecclesiastico, nella milizia, o in qualche officio; in tali casi non entra questa ragione, e per conseguenza si stima errore il farne nascere quest' effetto, secondo più distintamente si va discorrendo nel Teatro. C

4

C
Nelli disc. 46 e seguente.

E quando si tratti di nuova Pensione, la quale si riservi sopra un

un Beneficio, il quale già sia gravato di altre Pensioni antiche; in tal caso si ricerca, che nella nuova riserva si faccia menzione delle Pensioni antiche, ed altrimente la riserva sarà mal fatta, e nulla: Ogni volta però che si tratti di Pensioni vitalizie solite, non già di perpetue: Overo che nella nuova riserva non vi sia la clausula, ancorchè ve ne fossero dell'altre: Bensì che la nuova riserva non si annulla in tutto, ma per quella rata che importi la Pensione antica, restando valida nel di più. D

D *Nelli disc. 4. e seguenti.*

In quella specie di Pensione, la quale si dice volontaria, e senza causa, come riservata sopra il Beneficio pieno di consenso del possessore, si desiderano due requisiti particolari, li quali non camminano nell' altre specie, e senza i quali la Pensione, o cessa, o si annulla: Il primo che si debbano spedire le Lettere Appostoliche nel termine di sei mesi, quando da chi ne abbia la podestà non se le sia data proroga: E l' altro, che durante la vita di quel Titolare, per il consenso del quale si sia riservata, debba seguire il pagamento vero, ed effettivo di tutti li termini per intiero, sicchè non bastino le quietanze, o le confessioni, ma dev' essere un pagamento effettivo, e reale: E ciò viene appoggiato a quella ragione, che per il più queste riserve sogliono essere collusive, e fraudolenti, per supplantare il successore, e per gratificare il parente, overo l' amico, senza proprio incomodo, come per una specie di successione. E

E *Nelli disc. 5. e seguenti, ed 80.*

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Dell' impugnazione, overo della diminuzione della Pensione per causa del valore, o dell' incapacità del Beneficio.

SOMMARIO.

1 *Del modo di riscuotere le Pensioni sopra le Chiese Cattedrali, e Parrocchiali, riservando la congrua delli cento, ò mille.*
2 *Della riserva, con la condizione che la Pensione non passi la terza parte de' frutti.*
3 *Dell' operazione di queste condizioni.*
4 *Della riserva con l' asserzione del valore per ascenso; e degli effetti.*
5 *Quando si pratichi questa forma.*
6 *Nelle Parrocchiali, e nelle Cattedrali, ancorchè non si esprima, s' intende riservata la congrua.*
7 *Della differenza delle Cattedrali, e delle Parrocchiali.*
8 *Della congrua alimentaria.*
9 *Della cautela di fare consentire il Titolare, e confessarsi bene informato del valore.*
10 *Dell' altra cautela del possesso.*
11 *Della differenza tra l' una cautela, e l' altra ed a che giovi il possesso.*
12 *L' osservanza lunga d' anni trenta induce la presunzione della giustificazione.*
13 *Se la Pensione si debba annullare in tutto, overo ridurre se il valore non sia vero; si distinguono più casi.*
14 *Specialmente nel caso della rassegna.*
15 *Del tempo, che devono ferire le prove del valore.*
16 *Che il Beneficiato non sia scusato dalla Pensione per la tenuità de' frutti.*
17 *Che cosa venga sotto il nome de' frutti a quest' effetto delle Pensioni.*
18 *Del modo di provare il valore.*

CAP. IV.

1 E maggiori, e le più frequenti questioni, le quali cadono in questa materia; riguardano il requisito della capacità, overo del valore del Beneficio: Ed in ciò si deve primieramente badare alla qualità della riserva, se sia pura, overo condizionale, occorrendo farsi in questo secondo modo nelle riserve delle Pensioni; che si facciano sopra le Chiese Metropolitane, o Cattedrali, overo Parrocchiali: Cioè che inerendo alla disposizione del Concilio di Trento, si riserva la Pensione con la clausula, *pur che nelle Parrocchiali restino cento scudi per il Rettore*, e nelle Cattedrali, o Metropolitane restino mille per il Vescovo, come per una congrua, la quale è privilegiata, e deve cavarsi prima, sicchè la Pensione sia dovuta dalli frutti, li quali avanzano. A

A *Nelli disc. 6. 8. 16. e seguenti, e nelli disc. 74. e 77. di questo titolo, e nel disc 90. delli Benefic.*

2 E l'Altra specie di riserva condizionale è quella, che si suole praticare nelle Pensioni, le quali si riservano sopra le Chiese, che siano di Padronato di qualche Re, o Principe, a nomina del quale si distribuiscono; onde di fatto si dicano Pensioni, le quali si diano da qual Re, o Principe, ancorchè la riserva si faccia dal Papa; attesocchè in questo caso vi si suole mettere la clausula, purchè le Pensioni non passino la terza parte de' frutti, in maniera che nè restino altre due parti a beneficio del Titolare. B

B. *Nel d. disc. 90. de Benefic., ed in altri luoghi accennati.*

3 Quando le Pensioni siano in questa forma, e che non si adoprasse la cautela modernamente introdotta, della quale di sotto si discorre, in tal caso li Pensionarj quasi mai arrivano ad ottenerne l'esazione, e particolarmente in questo secondo caso, che la Pensione sia riservata in quantità certa, e che la condizione sia per quota; attesocchè al Pensionario attore resta l'obbligo di provare la verificazione di tal condizione, il che suol'essere molto difficile per quelle difficoltà, nel fare la prova del valore, che si sono accennate nella materia Beneficiale; mentre dovendosi ciò fare per esame de' testimonj, e per altre giustificazioni, porta seco una formalità di giudizio ordinario, ed appellabile, sicchè vi bisognano tre sentenze conformi, le quali portano quasi il tempo di tutta la vita di un uomo, ed in tanto cagionano li travagli, e li dispendj della lite: Che però alle volte la pratica ha insegnato, che fosse più espediente d'abbandonare l'impresa, e che l'avere ottenuto la Pensione sia riuscito più tosto di danno, e d'interesse alla propria borsa. C

C *Ne' medesimi luoghi.*

4 Si danno ancora degli altri casi, o specie di riserve, che sebbene non vi è questa condizione esplicita, tuttavia si dice di esservi implicita, onde porta lo stesso peso del Pensionario, e per conseguen-

za cagiona gli stessi inconvenienti: Cioè quando la riserva della Pensione sia fatta con l'assertiva di un certo valore, al quale arrivi il Beneficio, che li Beneficialisti dicono per *ascenso*, in maniera che il Papa si dichiari di non esserne informato, ma di camminare col presupposto che ne gli abbiano fatto le Parti, sicchè quando quello non sia vero, ne siegue per conseguenza, che manchi la sua volontà; che però vi bisogna la giustificazione per parte del Pensionario attore, il quale dimanda l'esecuzione della grazia. D

D
Come sopra.

Ciò suole occorrere iu quelle riserve, le quali si facciano ad instanza delle Parti: Come (per esempio) per causa di rassegna, 5 o di permuta, overo in caso che la Pensione si riservi per gratificare al Vescovo, o al Padrone, nella maniera che di sopra si accenna: E molto più quando sia riserva di Pensione volontaria, e senza causa sopra il Beneficio pieno: Attesocchè questa narrativa di valore con una specie di condizione implicita non si suol fare, quando si tratta delle riserve, le quali si fanno dal Papa di moto proprio sopra il Benefizio vacante, overo in occasione di provederlo.

E nondimeno anche in questo caso si suole dare la condizione 6 implicita, quando si tratti di Chiese Parrocchiali; attesocchè per la disposizione del Concilio di Trento, ancorchè non si esprima, s'intende riservata la congrua suddetta di scudi cento per il Rettore, ogni volta che non vi sia l'implicita, o l'esplicita deroga al Concilio: E per la stessa ragione s'intende riservata l'altra congrua delli scudi mille nelle Cattedrali per il Vescovo.

In questo secondo caso però vi suole cadere qualche maggiore difficoltà, per una ragione di differenza, che le Chiese Cattedrali 7 non si provedono, se non in Concistoro con il processo, il quale si fa sopra lo stato della Chiesa ed il suo valore; sicchè se il Papa vi mettesse più Pensione di quello che forse le forze della Chiesa comportano, detraendone la congrua, pare che vi sia l'implicita deroga: Tuttavia queste dispute occorrevano frequentemente in tempi antichi, ma non ne' moderni, ne' quali si è introdotto per togliere ogni dubbio, di riservare espressamente la suddetta congrua, overo 8 di derogarvi: Ed in quest'ultimo caso sogliono entrare le dispute, le quali oggi sono frequenti, sopra la congrua alimentaria; cioè che al Vescovo restino tanti frutti, che almeno possa vivere condecentemente, secondo la qualità della Chiesa, e de' paesi, conforme in occasione de' casi seguiti si va discorrendo nel Teatro. E

E
Nelli d. disc. 16. e seguenti.

Ma perchè la necessità, che abbia il Pensionario da giustificare la verità del valore, cagiona gli accennati inconvenienti: Quindi è 9 seguito, che la pratica moderna ha introdotto alcune cautele, le quali in gran parte hanno dato fine a simili controversie; che però non è meraviglia, se in tempi moderni non vi si vedono così fre-

quenti le decisioni della Ruota, overo li discorsi, o li consigli de' Giurisconsulti sopra questa materia: Cioè che il Titolare, non solamente consente alla Pensione, ma afferisce di essere informato del valore, e che la Chiesa sia capace di quella Pensione, assumendo in se il peso di provare il contrario, quando lo pretenda; sicchè in tanto non si debba ritardare il pagamento: Attesocchè quegli stessi incomodi, o ragioni, che si sono considerate nell'indurre il Pensionario più tosto rinunziare a questo comodo, che pigliare una lite di tanto disaggio, e spesa, si verificano nel Titolare. F

F *Nel d. disc. 90. de' Benefici, e negli altri discorsi di sopra accennati in questo titolo.*

10 Si stima ancora opportuna un'altra cautela di mettere il Pensionario in possesso di esigere, bastando a questo effetto il pagamento di un termine solo, anzi di una poca parte a buon conto però del tutto; attesocchè durante la suddetta lite nel giudizio ordinario sopra il valore, o di altro difetto, il Pensionario col rimedio privilegiato della manutenzione potrà esigere. G

G *Come sopra, e nel disc. ultimo de' Giudicj nel libro 15. e nelli disc. 30. 36. e 37. di questo titolo.*

E ciò frequentemente cagiona il suddetto effetto, o di dar fine alla lite, overo di venire a qualche accordo; attesocchè mal volontieri si suol' indurre il Titolare a patire il doppio incomodo: Uno cioè di pagare la Pensione corrente: E l'altro di sostenere la lite, la quale può consumare la sua vita, in maniera che l'esito di quella sia per ridondare a beneficio del successore.

Questa cautela però non è così buona, e profittevole, come l'altra accennata di sopra; attesocchè in questo caso il Pensionario

11 ottiene il suddetto vantaggio di potere esigere la Pensione col suddetto rimedio possessorio, finchè sia terminato il giudizio ordinario del petitorio sopra la pretesa invalidità, o reduzione della Pensione: Ma quando il Titolare, continuando il pagamento, intenti il suddetto giudizio ordinario con quell'azione, la quale da' Giuristi si dice negatoria, nella maniera che si è detto di sopra nella materia delle Servitù; cioè che allegando la libertà della Chiesa, o del Beneficio, la quale in dubbio si presume, e negando la pretesa servitù della Pensione, faccia prefigere al Pensionario i termini soliti, secondo i stili de' Tribunali, a giustificare la validità della pretesa Pensione, ed altrimenti a dichiararsi la Chiesa libera, in tal caso sarà peso del Pensionario di giustificare il valore, e le altre cose, le quali siano fondamento della grazia, ed altrimente al Titolare si darà la sentenza liberatoria, overo assolutoria. H

H *Ne' medesimi luoghi.*

Ma se vi fosse un'osservanza pacifica, e continuata col pagamento vero per anni trenta, in tal caso questa osservanza induce la

12 presunzione della giustificazione della grazia, sicchè trasferisce al Titolare il peso di provare il contrario. I

I *Come sopra.*

Quando poi la prova del valore si faccia o per l'una, o per l'altra Parte, sicchè da quella apparisca che la Chiesa, o il Beneficio non

sia capace di tanta Pensione, o che in altro modo non si verifichi quel valore, il quale si sia presupposto nella riserva, in tal caso entra il dubbio sopra gli effetti, li quali da ciò risultano; cioè se
13 la Pensione si debba annullare in tutto, o pure se si debba ridurre a proporzione alla rata capace, che (per esempio) se il Papa riserva cento scudi, col presupposto che il frutto sia di mille, trovandosi d'essere di cinquecento solamente, si debba la Pensione annullare in tutto, o pure che la Pensione resti in cinquanta.

Ed in ciò si cammina con la distinzione, che: O si tratta di quella specie di riserva, la quale contenga l'eccettuazione per una certa somma della congrua del Titolare, come (per esempio) purchè restino li mille per il Vescovo, overo li cento per il Rettore, ed in tal caso il ritrovarsi i frutti meno di quello si sia presupposto, non cagiona l'annullazione, o la riduzione legale della Pensione, ma la rende inutile, overo la diminuisce di fatto, come per una conseguenza necessaria; cioè che il Titolare abbia ad avere primieramente quella congrua privilegiata dalli frutti, onde il Pensionario non potrà avere se non quello che avanzerà, e non avanzandovi, non avrà cosa alcuna: Però resta valida la Pensione per il caso, che li frutti crescessero in avvenire.

Ma se la riserva fosse con la narrativa positiva del valore, e come li Beneficialisti dicono per *ascenso*: In tal caso, se si tratterà di quella Pensione, la quale si dice volontaria senza causa, riservata di consenso del Titolare sopra il Beneficio pieno, non trovandosi vero il valore narrato, anche in poca somma, cagionerà l'annullazione della riserva in tutto; attesocchè questa specie di riserva, come sospetta di fraude, e di collusione, viene riputata molto odiosa, e vi si cammina con gran rigore; sicchè, conforme li pratici dicono, *cascandosi da una sillaba, si casca dal tutto*.

Ma quando sia secondo l'altre specie, e particolarmente quella riserva, la quale si faccia per occasione della rassegna sopra il Beneficio rassegnato a favore del rassegnante, overo di un' altro a sua istanza; in tal caso, ancorchè vi sia qualche varietà d'opinioni, tuttavia più probabilmente si deve camminare, conforme in pratica si cammina, con una certa equità; e per conseguenza, che vi debba entrare l'annullazione, o la riduzione a proporzione: Maggiormente quando non vi sia dolo positivo nella falsa narrativa, e che secondo le circostanze del fatto, se al Papa si fosse narrato quel minor valore, il quale di poi si sia scoperto, si sarebbe nondimeno fatta la riserva della Pensione per la somma minore proporzionata al valore vero, con la stessa regola tenuta col valore narrato, conforme più distintamente in occasione de' casi seguiti si discorre nel Teatro. L

E sebbene appresso li Beneficialisti, in questi termini speciali della

L *Nelli medesimi luoghi: E particolarmente nelli disc. 6. e 12. di questo tit. e nel disc. 90. de' Benefic.*

14 della riserva della Pensione fatta per occasione della rassegna, corre la proposizione, che non si dia la riduzione, ma che il poco vizi il tutto per l' indivisibilità del consenso: Nondimeno ciò va inteso a favore del rassegnante, acciò il rassegnatario, overo il suo successore non gli possa impedire il regresso, che si fosse riservato, con offerire la riduzione a proporzione; attesocchè potrà dire che

M si debba stare all'atto, nella maniera che si è fatto, o che si tolga tutto di mezzo, conforme si discorre di sotto nel capitolo nono, nel quale si tratta di questo regresso, e più distintamente in occasione de' casi seguiti se ne discorre nel Teatro. M

Ne detti luoghi e particolar. mente nel disc 12.

Con la medesima distinzione accennata di sopra tra il caso, nel quale il mancamento del valore influisca al danno indiretto del

15 Pensionario per la congrua privilegiata dovuta al Titolare: E l'altro caso che lo stesso mancamento si porti per annullare la riserva della Pensione, si cammina nell'altre questioni del tempo che devono ferire le prove del valore: Attesocchè al primo effetto della congrua importa poco, se nel tempo della grazia il valore fosse maggiore, se non continua, e non sia tale di presente, ed in ciascun tempo che la suddetta detrazione della congrua si dovrà fare: Ma nell' altro caso si attende il tempo della grazia, sicchè quando si verifichi, che in quel tempo la narrativa del valore fosse vera, importa poco, che dipoi quello si sia sminuito; mentre negli altri Beneficj, nelli quali non cade la ragione del Matrimonio spirituale per la Cura dell'anime, conforme occorre nelle Chiese Cattedrali, e nelle Parrocchiali, non entra la suddetta ragione della congrua conciliare, o alimentaria, come privilegiata.

Che però appresso li Beneficialisti corre la proposizione contro il possessore del Beneficio gravato della Pensione, che non possa

16 scusarsi dal pagamento per la tenuità de' frutti, ma che, o paghi, o lasci il Beneficio: Se pure non si trattasse de' Beneficj residenziali, e servitorj, nelli quali la Chiesa si possa dire interessata per causa del suo servizio, e culto, il quale restasse abbandonato, o pregiudicato per non trovarsi chi voglia servire senza qualche utile competente per il suo sostentamento; attesocchè in tal caso per l' interesse della Chiesa suol'entrare l' arbitrio del Giudice, anche in questa sorte de'Beneficj: Come (per esempio) sono li Cano-

N nici, e li Beneficiati delle Chiese Cattedrali, o Collegiate di assegnarseli qualche competente congrua alimentaria. N

Come sopra.

Ed (all' incontro) nelle suddette Chiese, che importano il Matrimonio spirituale con la prerogativa della congrua, si da il caso che questa nè anche resti, ma che tutti li frutti si possano assorbire dalli Pensionarj per causa, che il Titolare acciecato forse dall'ambizione vi abbia rinunziato, ed assuntosi il peso di mantenersi con l'entrate,

e con

e con le robbe proprie: Attesocchè, sebbene alcuni credono che quest' obbligo non vaglia, e che per necessità quegli, il quale serva all' altare, o alla Chiesa, debba vivere delle sue rendite, quasi che sia contro il precetto divino il serrare la bocca al bove triturante, che non possa mangiare la paglia nell' ara, nella quale s'tica: Nondimeno pare che sia ricevuta in pratica l' opinione contraria per diverse ragioni accennate nel Teatro: E particolarmente perchè la speranza di avere una Chiesa molto pingue, e di molt' utile, per quando mancaranno li Pensionarj, come prezzo di questo futuro evento, può ricompensare il danno, il quale si riceve a mantenersi in tanto del proprio: Quando però vi sia la sufficienza; mentre quando non vi sia, entrerà la suddetta congrua alimentaria principalmente per l'interesse della Chiesa, acciò non resti abbandonata: A somiglianza di quel che si dice nel Matrimonio carnale, che sebbene il marito deve sopportare i pesi matrimoniali con li frutti della dote, che ha la donna: Nondimeno non implica, che pigliando una moglie ricca, la quale abbia ne suoi beni il peso dell' usufrutto, o degli alimenti a favore di altre persone a loro vita, si assumma in tanto l' obbligo di sostenere i suddetti pesi del proprio per ricompensa dell' utile grande, che spera dover cavare dalla dote grande, quando saranno mancati li pesi, con casi simili; O

O Nel d. disc. 16.

Sotto nome di frutti, e del valore suddetto regolarmente vengono que' frutti, li quali legalmente siano tali, e non si possano dire distribuzioni cotidiane, le quali non vengono sotto il grava-

17 me della Pensione, se non quando si dica espressamente, anche se il Beneficio non abbia altro frutto; attesocchè tutto quello che si riceve per via di puntature, e per ragione del servizio, viene sotto il genere delle distribuzioni cotidiane, anche se siano della massa grossa, e non vengono sotto il nome, o genere di frutti, ma vi bisogna una special menzione, overo che vi sia implicita; perchè il Papa sappia la natura del Beneficio, conforme anche si discorre di sotto nel capitolo decimo, nel quale si tratta della facoltà di trasferire la Pensione. P

P Nel disc. 61. di questo titolo e nel disc. 90 de' Beneficj, e negli altri luoghi di sopra accennati.

E quanto al modo di provare il valore, per non ripetere più volte le stesse cose, si potrà vedere quello che in questa materia della prova del valore si è discorso nella materia Beneficiale: Attesocchè quelche viene sotto nome de' frutti a quell' effetto, vie-

18 ne ancora a questo: E quando si tratta di prova obiettiva, cioè per l' annullazione della riserva, pare che in pratica dalla Ruota Romana si cammini con gli stessi sentimenti; cioè che si ricerchi la prova rigorosa col raguaglio del decennio, senza che si abbia ragione degli anni accidentali, ed insoliti: Come ancora circa la deduzione de' pesi, ed altre considerazioni, in occorrenza de' casi inso-

insoliti, e straordinarj converrà ricorrere a' professori, ed a quello, che se ne discorre nel Teatro Q: Attesocchè sarebbe una gran digressione da cagionare più tosto confusione, non che noja l'avere a dedurre tutte le minuzie; maggiormente quelle, nelle quali non facilmente cadono le regole certe, e generali applicabili a tutti i casi, ma la decisione dipende dalle circostanze particolari del fatto, e da molte distinzioni, e dichiarazioni.

Q *Ne' luoghi suddetti.*

CA-

CAPITOLO QUINTO.

Delli termini, e delli modi di esigere la Pensione; e delli privilegi, e rimedj, che per tale esazione spettano: E dell' ordine da tenersi tra più Pensionarj sopra il loro concorso, e la prelazione: E della distribuzione, overo della participazione dell' ultimo anno nel quale segua la differenza tra il Titolare ed il successore, overo tra il Titolare e l' erede del Pensionario morto,

SOMMARIO.

1 *Delli termini di pagare le Pensioni.*
2 *La preposterazione dell' ordine non pregiudica.*
3 *Non si deve la Pensione dal Beneficiato non possessore.*
4 *Si limita, overo si dichiara.*
5 *La prefinizione de' termini che cosa operi.*
6 *Come si debba calcolare l' anno per il ripartimento della Pensione.*
7 *Dello stesso a diverso effetto.*
8 *Della Pensione posta in confuso sopra diversi Beneficj.*
9 *Se per li termini decorsi sia tenuto il successore.*
10 *Del concorso tra più Pensionarj chi sia preferito.*
11 *Dello stesso concorso tra li nominati in diversi tempi.*
12 *Del giudizio esecutivo, o possessorio per la Pensione.*

CAP. V.

PEr ordinario il pagamento della Pensione si suole stabilire dal Papa in due termini di ciascun' anno; cioè la mità per la più frequente pratica nel giorno di Natale, e l' altra metà nella natività di S. Gio: Battista di Giugno: 1 Overo la metà a Settembre, e l' altra metà a Marzo, o in altri tempi così distribuiti: Resta però fermamente ricevuto in pratica, che ciò non riguarda la sostanza del debito, nè il modo da ripartirlo nelli calcoli, li quali si devono fare tra il Pensionario, ed il Titolare, quando la Pensione finisca, overo tra il Titolare predecessore, ed il successore sopra il ripartimento del peso a proporzione de' frutti, ma riguarda solamente la comodità del pagare, overo acciò si sappia il tempo, nel quale il Pensionario possa sforzare il Titolare al pagamento, ed abbia contro di esso l' azione a costringerlo.

E ciò

E ciò è vero a tal segno, che se nelle Bolle si esprimesse un 2 termine fuora della regola; cioè che il primo termine, il quale venga doppo la riserva, fosse di Natale, e nelle Bolle si dicesse di S. Giovani seguente di Giugno, ciò non ostante sarà dovuto il primo termine di Natale: O pure se il primo termine espresso nelle Bolle non fosse dovuto, perchè il Titolare non avesse avuto il possesso del Beneficio, non vi si bada; attesocchè si attende la sostanza della verità, e non l'ordine suddetto. A

A *Nelli disc. 29. e 30 di questo titolo.*

Si dice che si debba attendere il tempo, nel quale il Titolare abbia avuto il possesso pacifico con la percezione de' frutti; attesocchè questo debito della Pensione si dice reale, e causatiuo, 3 come dovuto dalli frutti, per essere una loro porzione, la quale si sia per comodità ridotta ad una quantità uniforme; che però quando il proviso del Beneficio, senza suo fatto colposo, non abbia li frutti del Beneficio, non doverà essere tenuto al pagamento della Pensione, ma il Pensionario avrà la sua azione contro colui, il quale avrà preso i frutti. B

B *Nelli disc. 32. e 33. di questo titolo.*

Bensì in alcuni casi, e particolarmente in quelle Pensioni, le 4 quali si dicono *palatine*, cioè che si riservano a favore degli famigliari del Papa, overo quando vi concorra qualche giusta causa, che lo parsuada, si suole mettere la clausula, che la Pensione si debba pagare, o sia avuto, o no il possesso. Però in questi casi, quando per parte del Titolare si mostri, che dal canto suo si siano fatte le diligenze, e che veramente per esso non si sia mancato, nè si manchi, in tal caso cesserà l'obbligo suddetto: Ogni volta che le circostanze del fatto non portino, che si sia così convenuto tra il rassegnante, ed il rassegnatario, come per sua specie di negozio, sopra la fortuna, overo sopra l'incerto evento, nella maniera che in occasione de' casi seguiti si va discorrendo nel Teatro. C

C *Negli stessi luoghi.*

Che però la suddetta prefinizione de' termini, dalla quale si suole scorgere, se la Pensione sia anticipata, o posticipata, serve per una 5 maggiore comodità del Pensionario, o respettivamente del Titolare, senza mutare la sua sostanza, o la natura della Pensione, la quale è, che il Pensionario sia un partecipe de' frutti col Beneficiato, come per una specie di compagnia; sicchè da ciascuna raccolta de' frutti di qualsivoglia anno sia dovuta quella participazione: Che però tra li pratici corre quella massima, che *quante sono le raccolte, tanti siano gli anni*, overamente *tanti li due termini della pensione*: Col presupposto che il Pensionario naturalmente, o civilmente viva in tutto l'anno, ed altrimente per la rata del tempo che vivesse. D

D *Nelli disc. 23. e seguenti di questo titolo.*

Il modo di calcolare l'anno per questo ripartimento della Pensione è diverso da quello, che si suole calcolare agli altri effetti accennati nella materia Dotale, ed anche nella Beneficiale, ed in quella

della

della locazione, ed altrove; cioè che si debba nelli casi suddetti calcolare da quel giorno che, percetti li frutti già maturi, la natura comincia a concepire i nuovi per la futura raccolta, conforme ivi si discorre: Che però in una stessa raccolta conviene di fare diversi conteggiamenti d' anni, secondo la diversa qualità de' frutti: Cioè che l' anno del grano, e delle biade vada calcolato in una maniera, cominciandolo al primo di Settembre: Quello del vino cominciandolo dal primo di Novembre: E quello dell'oglio, e de' pascoli, e degli altri frutti d'inverno al primo di Decembre. E

E *Negli stessi luoghi.*

7 Ciò cammina ancora in questi termini delle Pensioni, per ripartire il peso tra il predecessore, ed il successore: Ma all' altro effetto tra il Pensionario, overo il suo erede, ed il Titolare, per regolare la participazione dell' ultimo anno, si cammina con diversa regola: Attesocchè si attende la regola dell' anno naturale, overo solare, da cominciare dal giorno della riserva, e da terminare quando segua il caso della morte naturale, o civile; sicchè se la riserva si faccia in tempo che sia prossimo alla raccolta d' alcuni frutti, ciò cagionerà che in quella parte si potrà dire la Pensione anticipata, per il comodo che porta l' anticipazione, ma non perciò si altera l'ordine suddetto, overo la sostanza, e che il Pensionario non possa tirare più di quello che duri il tempo della sua Pensione, con la suddetta regola, cioè quante raccolte intiere, tanti anni intieri di Pensione. F

F *Come sopra.*

8 Si dà ancora il caso, che si metta una Pensione sopra diversi Beneficj in confuso, senza distinguere quanto sopra l'uno, e quanto sopra l' altro: Ed in tal caso si cammina col ripartimento a proporzione del frutto. G

G *Come sopra.*

9 Come ancora si suole frequentemente disputare, se per li termini decorsi, e non pagati dal predecessore, siano affetti i frutti futuri, li quali spettano al successore: Ed ancorchè tra li più antichi Beneficiatisti vi sia qualche discrepanza: Nondimeno oggi in pratica sta ricevuta l'opinione affermativa, quando però vi concorra la capacità, o la sufficienza, o pure che il Pensionario mostri d'avere fatto le diligenze contro il predecessore, e non altrimente; ma non entra l'obbligo di queste diligenze per la rata del termine non ancora maturato. H

H *Nelli disc. 31. e seguenti.*

10 Quanto poi al concorso tra più Pensionarj sopra quei frutti, li quali non bastino a tutti; se; e chi debba essere preferito: Entra la distinzione che, se si tratta di più Pensioni riservate in diversi tempi: In tal caso si cammina con l'ordine dell'anteriorità, appunto come tra creditori ipotecarj, nella maniera che si è discorso nella sua materia del Concorso de' creditori. I

I *Nelli disc. 19. seguenti.*

E

E sebbene in occasione di casi seguiti paresse che fosse improbabile il dire, che quest' ordine camminasse nella Pensione corrente sopra li frutti di quell' anno, ma non già nel concorso del Pensionario più antico per li termini degli anni precedenti, ed il moderno, overo posteriore per li termini correnti di quell' anno, conforme in occasione di casi seguiti si discorre nel Teatro: Nondimeno pare che in pratica ciò non sia ricevuto, nella maniera che ivi si accenna. L

L. Nel detto disc. 19.

Ma se la riserva sarà contemporanea, sicchè tutti vengano per uno stesso titolo, in tal caso il concorso sarà eguale, appunto come sarebbe tra più creditori d'uno stesso tempo, e contemporanei, ed eguali, sicchè quando li frutti del Beneficio non bastino a tutti, si farà tra essi il ripartimento, nella maniera che si fa tra i creditori. M

M Nel disc. 20.

11 Cade bensì il dubbio, quando si tratta di quelle Pensioni, le quali non si riservano da principio a favore di persone certe, ma di persone incerte da nominarsi, e che le nomine si facciano in diversi tempi, come particolarmente occorre in pratica nelle riserve delle Pensioni, le quali si fanno sopra le Chiese Cattedrali, e Metropolitane di Padronato di altro Principe; cioè che si riserva sopra la Chiesa la Pensione da darsi alle persone da nominarsi dal Re, o dal Principe, il quale poi in quella Pensione in diversi tempi nomini diverse persone, se tra queste debba entrare l'anteriorità, secondo l'ordine della nomina: Ed in ciò la regola assiste all' egualità, cioè che tutti debbano essere eguali; attesocchè si attende la causa, la quale è la medesima, nella maniera che si dice nella materia del Concorso de' creditori, li quali in diversi tempi abbiano prestato denaro ad uno stesso debitore per una stessa causa; attesocchè si attende l' identità di questa, senza badare se un debito sia contratto prima dell' altro, ogni volta che non si proveda in contrario espressamente: conforme in occasione di caso seguito se ne discorre nel Teatro. N

N Nel lib. 2. de' Regali nel discorso 12.

12 E finalmente per quello che appartiene alli privilegi, ed alli rimedj per conseguire il pagamento della Pensione: La regola è, che compete il privilegio del processo sommario, ed esecutivo, senza che ammetta l' appellazione sospensiva, o altra dilazione, quando le circostanze del fatto non ne portino la limitazione: Che però non vi si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari: Giova però molto che il Pensionario sia in possesso, e che si vaglia del rimedio possessorio della manutenzione; attesocchè in tal caso se gli facilita molto, per essere esente dall' obbli-

go

go di esibire la riserva, e di giustificare le cose in essa narrate, overo di giustificare il Chiericato, mentre queste, e simili giustificazioni sono necessarie, quando intenti la sua azione in vigore delle Lettere Appostoliche della riserva, e sopra la qual giustificazione sogliono cadere delle dispute, le quali portano torbidezza: Ma ciò non è necessario nel detto altro giudizio, nel quale basta il possesso, anche per il pagamento di un termine solo, anzi di parte di esso: Purchè però questa parte sia pagata a conto di tutto il debito, ma non già quando si fosse pagata limitatamente a conto di una somma minore, perchè il Titolare pretendesse, che per l' incapacità del Beneficio la Pensione non fosse dovuta in tutto, ma in parte: E purchè il pagamento si provi fatto legittimamente dallo stesso Titolare, overo da un altro di suo ordine, o commissione, sicchè abbia possuto fargli questo pregiudizio; conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro O, ed ancora nelli capitoli penultimo, e finale de' Giudizj civili nel libro decimoquinto.

O *Nelli disc. 43. e nel lib. 15. de' Giudizj.*

CA-

CAPITOLO SESTO.

Della moneta, nella quale si deve pagare la Pensione: Ed a danno di chi debba andare l'alterazione, che corra nella stessa moneta, sicchè di presente il suo valore si fosse reso maggiore, o minore di quello che fosse in tempo della riserva: Ed ancora del luogo, nel quale la Pensine si debba pagare.

SOMMARIO.

1 *Della variazione, o alterazione della moneta.*
2 *Che cosa operi l'osservanza.*
2 *In qual specie di moneta s'intenda fatta la riserva.*
4 *In qual luogo la Pensione si debba pagare.*
5 *Delle sicurtà, o cedole bancarie.*

CAP. VI.

N questo proposito della moneta non vi è cosa, la quale sia specialmente disposta nella presente materia delle Pensioni per sua natura particolare; attesocchè si cammina con le stesse regole generali accennate nel libro ottavo del Credito, e del Debito, ed altrove: Cioè che se il debito sia costituito in moneta immaginaria, la quale non si ritrovi, come (per esempio) in Italia per l'uso più frequente è quella, la quale si dice di lire; ed in tal caso s'attende il tempo del contratto, e per conseguenza a questo effetto si attende il tempo della riserva, e secondo quel valore il debito si deve pagare in tutti i tempi senza farsi conto dell'accidentale alterazione, la quale sopraggiongesse. 1

Ma se la riserva fosse fatta in moneta vera, conforme per la più frequente pratica si suol fare in scudi d'oro, o veramente in quei ducati, li quali si dicono di Camera, e che sono costituiti da una certa specie di scudi larghi detti del sole, o pure nell' equivalente, cioè che il suddetto antico scudo d'oro largo del sole, il quale si dicea ducato, si dia in uno scudo d'oro delle stampe correnti, ed in un giulio di più, il quale raguaglia il valore del suddetto scudo antico: In tal caso l'aumento intrinseco andarà

rà a favore del Creditore, e a danno del Debitore; mentre si deve fare il pagamento in quella stessa moneta, quando si possa ritrovare: Attesocchè quando in quel paese non si trovi in modo alcuno, o pure non comodamente, e con molta difficoltà, allora si ammette il Debitore per una certa equità a pagare il debito nella moneta corrente del paese, ancorchè sia di diversa qualità, purchè però si arrivi a dare l' equivalente: Che però se (per esempio) essendo riservata la Pensione di cento scudi d'oro in tempo che il debito importava cento vinti scudi di moneta, perchè lo scudo d' oro valesse dodici giulj l' uno, oggi importerà cento cinquanta, perchè lo scudo vale giulj quindeci, e potrà importare più se l' oro andasse crescendo più di prezzo: E lo stesso quando si trattasse di moneta d' argento, come (per esempio) in piastre, overo in pezze da otto, e simili; mentre dall' aumento del prezzo dell'oro è nato ancora quello dell' argento. A

A *Nelli disc. 34. e seguenti di questo titolo, nelli disc. 126. e seguenti del libro 2. de' Regali, e nelli discorsi 92. e 140. del libro 8 del Credito.*

Ed è tanto vero, che l'aumento vada a Beneficio del Creditore, conforme all'incontro la diminuzione anderebbe a Beneficio del Debitore, che quando anche nella riserva della Pensione si esprimesse il valore delli scudi d' oro, o delli ducati di Camera in quel modo che all' ora correano; a causa d' esempio se si dicesse a ragione di dodeci giulj l' uno, perchè tanto era il valore di quel tempo: Tuttavia, ciò s' intende, esplicato come per una dimostrazione, e non per ciò cessa la suddetta regola: Eccetto se apparisse della volontà del Papa di fare questa tassa certa, ed uniforme per qualsivoglia caso, o mutazione che potesse occorrere: Overo che le Parti avessero così stabilito d' accordo, per stare egualmente al bene, ed al male: Ma quando di ciò non apparisca chiaramente, si cammina con la suddetta regola. B

B *Ne' luoghi suddetti.*

Cade però il dubbio, quando vi concorresse una lunga osservanza del pagamento uniforme in una specie di moneta, la quale importi meno, se per ciò s' intenda implicitamente introdotta questa convenzione; Ed ancorchè discorrendo il punto in astratto, per disposizione de' Canoni, l' osservanza continuata d' anni quaranta cagioni questo effetto: Nondimeno in questo proposito è cosa molto difficile a ridursi alla pratica per diverse ragioni, delle quali si discorre nel Teatro: E particolarmente perchè questa variazione è nata a poco a poco insensibilmente, sicchè difficilmente si può arrivare a mettere in pratica l' osservanza quadragenaria continuata per il che entri la suddetta disposizione de' Canoni. C

C *Come sopra.*

Quando poi la riserva fosse fatta semplicemente in scudi, o duca-

ducati, senza esprimere di qual moneta, in tal caso, nel dubbio, s'intende di quella del paese: Bensì che ciò occorre molto di raro, e quasi mai: E quanto al luogo, dipende da quel che si disponga nella riserva, essendo per lo più solito ordinarsi il pagamento in Roma, ma quando non si esprima s' intende nel luogo del Beneficio, o della Chiesa. D

4

D *Come sopra.*

E' stato ancora dubitato da alcuni de' nostri Maggiori, se in questa materia siano lecite, e si debbano permettere le sicurtà, le quali si diano per il Titolare a beneficio del Pensionario, e particolarmente quella specie di sicurtà, la quale è più in uso (e che forse è passata in abuso) cioè che si diano da' mercanti, o da altre persone idonee quelle cedole, le quali si dicono *bancharie*: Però sta comunemente ricevuto in pratica l' affermativa, quando però vi sia il consenso del Papa, il quale lo approvi, e non altrimenti; conforme di queste cedole, e de' cedolisti si discorre nel Teatro. E

5

E *Nelli disc. 72. e 73. di questo titolo, e nel disc. 36. de' Beneficj.*

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Della riserva della Pensione, la quale si faccia nella forma straordinaria, cioè eventuale, per quando cesserà qualche altra Pensione antica, overo che cesserà la riserva de' frutti; se vaglia; e quali requisiti si desiderino per la sua effettuazione: Ed anche delle riserve fiduciarie, che si facciano in testa d'una persona a comodo, ed a favore d'un altra.

SOMMARIO.

1 *Della moderna introduzione della Pensione eventuale.*
2 *Se morendo il Papa prima che si faccia il caso, si risolva.*
3 *Se la vecchia mancasse in parte, la nova sia dovuta in parte.*
4 *Della riserva fiduciaria a favore di una persona diversa in Italia.*
5 *Dello stesso nella Spagna, e negli altri luoghi fuora dell'Italia.*

CAP. VII.

A qualche tempo in quà si è introdotto l'uso delle riserve delle Pensioni eventuali; cioè che dovendosi provedere una Chiesa pingue, la quale già sia gravata di Pensioni, che verisimilmente si speri di dover mancare di breve per la grave età de' Pensionarj, o per altre circostanze, si riservino delle altre Pensioni nuove a favore di una, o più persone, da dover avere il loro effetto quando saranno mancate l'antiche, overo per quella rata che anderà mancando, come per una specie di surrogazione del Pensionario nuovo in luogo dell' antico, sicchè non si dupplichi, nè cresca il peso della Chiesa, ma nè meno questa acquisti la libertà per la cessazione dell'antica, in quella rata che importi la nuova, ad una certa somiglianza di quello che opera la traslazione.

Della podestà del Papa di fare questa sorte di riserve non si dubita; Attesocchè, se può fare il più; ch' è provedere il Beneficio già pieno per via della suddetta espettativa, maggiormente può fare questo ch' è meno; mentre (conforme si è altre volte accennato) la Pensione è una cosa temporale sopra li frutti, sicchè

ficchè non tocca la fostanza, overo l' amministrazione del Beneficio.

Nella nostra età però, in occasione di casi seguiti, è stata risvegliata una questione, se seguendo la morte del Papa, il quale abbia fatto la riserva, prima che si purifichi la suddetta condizione, la grazia svanisca, o nò; Ed ancorchè vi siano degli argomenti per l'affermativa: Tuttavia si crede più vera la negativa, per la ragione che la futura cessazione dell' antica Pensione non sia condizione apposta alla sostanza della grazia, ma solamente all'esecuzione, sicchè la grazia si dice pura, e perfetta da principio; E così è stato più volte giudicato, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza si potrà ricorrere; attesocchè sarebbe soverchia digressione il voler quivi discorrere delle ragioni dell' una, e l' altra opinione, maggiormente per i non professori. A

2

A
Nel disc. 1. e 2. di questo titolo.

Che però non si ricerca altro che la cessazione della Pensione antica, per morte naturale, o civile, o in qualunque altro modo de' Pensionarj: E se non mancasse tutta, s'intende per quella rata che mancasse. Attesocchè, sebbene alcuni hanno creduto, che la condizione si debba purificare in tutto, e non basti che segua in parte, tuttavia questa non è buona opinione, mentre si tratta di una materia dividua: Nè si può dire che vi entrino li termini della forma precisa, ed individua, dovendosi guardare al fine, il quale sopra ciò si è avuto; cioè che la Chiesa non sia aggravata di doppio peso, ma che il peso antico duri per questa specie di surrogazione. B

3

B
Negli stessi luoghi.

Si dà ancora una straordinaria riserva di Pensione, la quale si dice fiduciaria; cioè che la Pensione si riserva in faccia d' una persona a comodo d'un altra: Ma questa forma di riserva è poco usata in Italia, onde in dubbio non si presume: Tuttavia quando questa presunzione cessi col fatto, ed è che apparisca della volontà del Papa, in tal caso non resta da dubitare, essendo la podestà certa: Attesocchè se (per esempio) vorrà dare ajuto ad una persona degna, e virtuosa, la quale per la qualità del suo stato regolarmente non ne sia capace, e non convenga dispensare a quell' incapacità per non indurre un mal' esempio, per lo che si stimi più conveniente di riservare la Pensione a favore di un'altra persona capace, con che il comodo sia dell'incapace, non si scorge ragione probabile, la quale lo proibisca. C

4

C
Nelli disc. 66. e 73. di questo titolo.

Nelle Pensioni però, le quali si riservano sopra li Beneficj di Spagna, e di Portogallo, e forse d' altri paesi, oltre i monti, nelli quali entra la stessa ragione, si fanno ordinariamente queste riserve fiduciarie in testa di una persona, a comodo d'altri: Atte-

5

Attesocchè pretendendosi che per privilegi conceduti dalla Sede Appostolica, o per altri rispetti, de fetto non si possano riservare le Pensioni a favore d'altri, che de' nazionali: Quindi da tempo antico si è introdotto, che la Dataria deputa un nazionale capace a questo effetto, il quale volgarmente si chiama *testa di ferro*, con una certa provisione, e stipendio: E questo fiduciario è innabile ad avere delle Pensioni a comodo proprio, sicchè in testa di questo si fanno le riserve a comodo delle persone da nominarsi dal Papa, le quali in sostanza vengono stimati li Pensionarj; onde per la loro morte naturale, o civile cessa la Pensione, e non per quella del testa di ferro, al quale la Dataria per ordinario surroga un' altro, in chi dichiara di trasferire tutte le Pensioni riservate in sua persona, quando seguisse il caso della sua morte naturale, o civile; conforme più distintamente si discorre nel Teatro. D

D *Negli stessi luoghi.*

CAPITOLO OTTAVO.

Se la Pensione possa essere in commercio; ed in che modo, per mezzo del denaro, o di altra ricompensa temporale, così nell' estinguerla, come nel cederla.

SOMMARIO.

1 *La Pensione non potrà essere in commercio senza l'assenso del Papa.*
2 *Cammina per la nullità dell'atto, ma non per le pene della simonia.*
3 *In che maniera si faccia l'estinzione.*
4 *Della cessione della sostanza.*
5 *Della nuova creazione con l'estinzione dell'antica.*
6 *Della cessione della comodità.*
7 *Quando il cessionario abbia azione per l'evizione contro il cedente.*
8 *Della morte per mano della giustizia.*
9 *Della morte per mano d'inimici.*
10 *In caso d'evizione, o di refezione d'interesse, che cosa si debba risare.*

CAP. VIII.

1 N stretti termini legali, la Pensione ancorchè sia riservata sopra la Chiesa Cattedrale, o Metropolitana, overo sopra ogni altro Beneficio Ecclesiastico, può essere in commercio, mediante il danaro, o altra ricompensa temporale, senza che vi cada il delitto della simonia, per la ragione che questa entra nella commutazione, la quale si faccia d'una cosa spirituale con un'altra temporale, il che non è adattabile alla Pensione; attesocchè questa (conforme si è accennato nel capitolo primo, ed altrove) è una cosa meramente temporale sopra li frutti della Chiesa, o del Beneficio, sicchè non si acquista al Pensionario ragione alcuna nella Chiesa, o nella sua amministrazione: E con questo sentimento hanno camminato alcuni Autori antichi, li quali trattarono di questa materia.

Nondimeno: O fosse per lo stile della Curia Romana fondato nell' altro stile di non stimare capaci di queste Pensioni Ecclesiastiche, se non i Chierici: O veramente fosse perchè sia una cosa, la quale abbia annessa qualche spiritualità, onde si possa dire, che ne abbia almeno qualche mistura: O pure (secondo il sentimento d'alcuni) che per certe Bolle, o Provisioni di Pontefici, e particolarmente di Pio

V.

V. la materia si sia dichiarata spirituale, overo ecclesiastica: Oggi fuori di dubbio è ricevuto in pratica, che senza il consenso, e l'approvazione del Papa ne sia proibito, e si stimi simoniaco ogni commercio, e qualsivoglia convenzione, nella quale intervenga il danaro, o altra cosa temporale. A

A
Nelli disc. 55. 65. e 80. di questo titolo.

2 Con questa regola si cammina per quello che riguarda la nullità dell' atto: Giova però il vedere che non entri la vera simonia, nella maniera che cade nelli Beneficj, acciò non entrino le Censure, e le altre pene imposte contro li simoniaci veri: Come ancora non entrano le altre pene imposte per le confidenze, conforme sono imposte nella materia Beneficiale B; sicchè in sostanza questa si dirà una simonia impropria, ed introdotta dal suddetto stile della Curia per la nullità dell'atto.

B
Nel d. disc. 65.

3 Quando dunque il Pensionario, ed il Titolare d' accordo voranno estinguere la Pensione, col pagamento di alcune annate antecipatamente pagate, e con quel rischio reciproco, che si dà nelle cose, o ragioni vitalizie: In tal caso, acciò l'atto sia ben fatto, se ne fa la supplica al Papa per il suo assenso, il quale non lo suole negare: Nè sopra ciò si spediscono le Bolle, ma basta la sola supplica segnata, mentre non se gli ha da dare esecuzione alcuna, nè l'atto contiene un tratto successivo pregiudiziale alla Chiesa; mentre questa acquista la sua libertà, e si libera dal peso, per lo che si viene a fare un'atto ad essa favorevole.

4 Ma se la Chiesa non vi sia di mezzo, sicchè non vi entri la suddetta ragione, perchè si tratti della traslazione della Pensione da una persona all' altra, restando fermo il peso, come per una specie di compra, e di vendita: In tal caso, quando si tratta della vendita, o della cessione della sostanza, onde il compratore diventasse Pensionario, ciò non si può fare senza il consenso del Papa, non solamente per la suddetta ragione della simonia, ma ancora per li termini generali della ragion comune, che abbiamo nella materia dell' usufrutto, e nell'altre ragioni vitalizie anche profane: Conforme particolarmente si accenna in occasione delle Compagnie d'officio, bisognandovi il consenso del proprietario interessato: E questo consenso non si può dare se non da Papa, il quale si dice il padrone, ed il proprietario de' Beneficj; sicchè quando anche la cessione si facesse *gratis*, ed in forma di donativo, tuttavia non si potrà fare.

Ma perchè il Papa non è solito approvare queste convenzioni, nelle quali vi corra denaro, o altra ricompensa; mentre solamente nel caso che ciò si faccia per sola amorevolezza senza mistura d' interesse, si suole estinguere la Pensione vecchia, e se ne crea una nuova a favore del donatario. C

C
Nelli disc. 10. 50. e seguenti di questo tit.

Quindi si è introdotto quello stesso, che si pratica nelle robbe feudali, overo enfiteutiche, e fidecommissarie, o simili, le 6 quali siano proibite d'alienarsi; cioè che se ne ceda la semplice comodità, la quale non tocchi la sostanza della Pensione, in maniera che quella continui nell'antico Pensionario, per morte naturale, o civile del quale dovrà cessare, appunto come si è discorso della materia Feudale, e più di prossimo, ed al proposito nelle vendite, o nelle cessioni che si facessero degli Officj venali, o de' luoghi de' Monti vacabili; sicchè se il cedente morirà, il cessionario perderà ogni sua ragione, ancorchè sopraviva: Ed (all'incontro) se morirà il cessionario, trasmetterà le sue ragioni agli eredi, o ad altri successori, finchè viva la persona del cedente, altro non importando questa cessione che una costituzione di procuratore irrevocabile ad esigere a comodo proprio la Pensione doppochè sarà maturata, e questa è la pratica molto frequente, e ricevuta. D

D. *Nelli disc. 68. e seguenti di questo titolo.*

E da ciò nasce, che morendo il Pensionario cedente, sicchè si perda la Pensione, non potrà il cessionario pretendere l'evizione, o la refezione d'interesse alcuno, attesocchè s'intende di aver 7 comprato l'eventualità della vita: Eccetto se la Pensione si perdesse per un fatto volontario del cedente; cioè che (per esempio) pigliasse moglie, o che si facesse soldato, overo che non andasse in abito, o che facesse qualche cosa, per la quale la Pensione sia cessata; attesocchè dovrà il cessionario correre il rischio della vita del cedente, overo di qualche altro caso fortuito, ma non è di dovere, che sia in libertà dello stesso cedente, dopoichè abbia ottenuto il prezzo di questa ragione ceduta, fare volontariamente un'atto pregiudiziale al cessionario; mentre si potrebbe facilmente dare la fraude, colludendo col Titolare, acciò in tal modo si liberi dal peso: Ed ancora perchè gli resterebbe quel prezzo in mano senza causa, col fare un guadagno della robba d'altri contro la volontà del padrone.

8 Cade però un dubbio curioso, quando occorra il caso, che il Pensionario cedente, a causa de' suoi delitti morisse per mano di giustizia, se questa morte debba andare a danno del cessionario overo del cedente, o della sua eredità, la quale debba rifare l'interesse al cessionario: E quando veramente la morte sia giustamente seguita per un delitto confessato, o ben provato, per il quale tal pena vi entrasse, in tal caso si crede più vero che il cessionario debba essere reintegrato del suo interesse: E lo stesso ancora quando non segua la morte naturale, ma la perdita della Pensione per la condanna del Giudice in pena del delitto, entrandovi la stessa ragione: Ma non già quando ciò provenisse per tirannia, o per in-

E. *Nel detto discorso 69.*

ngiuſtizia; atteſocchè queſto ſi dovrà dire piuttoſto caſo fortuito. E

9 Può cadere ancora in dubbio per quello che li Giuriſti vanno diſcorrendo in termini ſimili, ſe ſi debba dire lo ſteſſo, quando il cedente foſse ammazzato da ſuoi nemici per cauſa d' inimicizia ſeguita per ſua colpa: Però queſto caſo non è ancora occorſo in pratica in queſti termini di Penſione: E ſebbene a diſcorrerla in aſtratto con li ſuddetti termini ſimili, pare che vi entraſse la ſteſsa ragione, la quale ſi conſidera nel caſo della morte per mano della giuſtizia: Tuttavia pare più probabile il contrario, ſecondo quel che nel Teatro ſe ne va diſcorrendo per altra occaſione. F

F *Nel diſc. 118. del lib. 2. de' Regali.*

10 Bensì che nel caſo, nel quale il cedente ſia tenuto a riſaro gl'intereſsi al ceſsionario come ſopra, non ſi dovrà camminare con la reſtituzione del prezzo pagato, ma con quello che importi la ſtima della veriſimile ſopravivenza, ſecondo li termini con li quali vanno ſtimate le ragioni vitalizie, conforme altrove ſi è accennato G, non eſsendo dovere, che (per eſempio) comprata una ragione vitalizia per un certo prezzo da un giovane, debba il compratore, doppo che l'ha goduta per molti anni, eſsere rimborſato di quello ſteſso abbia ſpeſo, per il caſo che occorra quando il venditore ſia in età più matura, e per conſeguenza che la ſua vita venga ſtimata meno.

G *Nel detto lib. 2. de' Regali più volte.*

CA-

CAPITOLO NONO.

Del regresso, o ingresso, il quale si dia al Pensionario contro il Beneficiato, in caso che non paghi la Pensione, overo che l'impugni.

SOMMARIO.

1 *Delli rimedj per esigere la Pensione.*
2 *Del regresso; e delle sue diverse specie.*
3 *Delle differenze tra il regresso della forma antica, e quello della nuova.*
4 *Se si dia il regresso al traslatario della Pensione, o veramente ad un altro, il quale non sia stato possessore del Beneficio?*

CAP. IX.

1 OLtre li rimedj, li quali generalmente si concedono al Pensionario per esigere la Pensione, così per l'esecuzione delle Lettere Appostoliche, come ancora per il Beneficio del possesso che si stima il migliore, e de' quali si è discorso di sopra nel capitolo quinto: Vi resta ancora quest' altro rimedio del regresso, il quale non si concede ad ogni Pensionario, ma solamente a colui, in favor del quale si sia riservata la Pensione per la rassegna del Beneficio sopra lo stesso beneficio rassegnato; cioè che quando il Titolare sia moroso a pagare la Pen-
2 sione, overo in caso, che muova la lite al Pensinario sopra la nullità, o la reduzione della Pensione, oltre gli altri rimedj di sopra accennati, quando voglia valersene, può ancora riccorrere a quest' altro del regresso, ed è di ritornare al suo Beneficio; che però in pratica occorre frequentemente trattarsene.

Questo regresso è di due maniere: Uno cioè quello, il quale nasce dalla sola disposizione della legge, overo che sia in quella forma che da Beneficialisti si dice antica: E l'altro è quello, il quale come per una specie di patto, o di condizione, si riserva da principio che si fa la rinuncia con la riserva della Pensione; cioè che in qualunque caso si manchi dal pagamento, overo che in qualunque modo la Pensione s'impugni, o che se ne dimandi l' annullazione, o la diminuzione, sia lecito al rasegnante di ritornare al suo Beneficio, il quale con questa condizione, e non altrimente si sia da-

sia da esso rassegnato; sicchè tutto ciò s' approvi dal Papa nella riserva della Pensione. A

A *Nelli disc. 12. et seguenti, e nel disc. 74. di questo titolo.*

Si scorge però una differenza notabile tra l'una specie, e l'altra: Attesocchè quando si tratta della prima, la quale si dice della *forma antica*, difficilmente arriva a mettersi in pratica; mentre quando si ricorra a questo rimedio per causa che il Pensionario sia moroso a pagare, bisogna che ciò nasca da malizia, e da una ostinazione positiva, dalla quale ogni causa, tale quale sia, suole scusare: E quando sia perchè la Pensione s' impugni per capo di nullità, o di riduzione, se la dimanda sia legale, e fondata ne' termini della ragione, parimente tal rimedio non entrerà. Maggiormente quando la nullità si possa dire anche colposa per parte del Pensionario rassegnante; sicchè bisogna che parimente nell'impugnazione si verichi la malizia, overo la calunnia, che quasi mai è praticabile.

3

Ed in oltre, quando anche ciò si verificasse, tuttavia tal rimedio ha bisogno della canonizzazione, con un giudizio ordinario per tre sentenze conformi, le quali sogliono portare ancora una quarta istanza, per quello che si discorre nella materia de' Giudizj nella Pratica Civile; che però difficilmente s' arriva a vederne il fine: E per conseguenza la pratica insegna, che questa specie non sia più in uso, overo molto di raro, perchè non complo.

All' incontro l'altra forma moderna non solamente ha il privilegio del processo sommario, ed esecutivo, il quale si suole praticare col rimedio dell'immissione allo stesso Beneficio, ma ancora cessano tutte l' altre difficoltà di sopra accennate: Attesocchè questo non è regresso penale per la contumacia, o protervia, ma si dice un regresso condizionale; cioè che il rassegnante in tanto abbia voluto rassegnare il Beneficio, in quanto che ottenga la ricompensa in quella quantità di Pensione: Pertanto in qualunque modo sia impugnata, può dire di rivolere il suo Beneficio, senza abbadare se l'impugnazione sia giusta, e legale, o nò: E ciò per la regola che *nelle condizioni si attende il puro fatto*, il quale regola la volontà, che in tal modo viene a mancare; e per conseguenza la rassegna si deve avere per non fatta.

Ed ancora perchè sarebbe una cosa di cattiva introduzione; attesocchè in tal modo le persone sagaci potrebbono spogliare de' pingui Beneficj le persone semplici, o non pratiche della materia Beneficiale, procurando affettatamente con lo Spedizioniero, che la grazia sia malamente spedita per qualche falsa narrativa, o per altro difetto, sicchè sarebbe una specie di furto.

E sebbene pare che questa ragione cammini nel primo rassegnatario, e non nel successore, il quale sia provisto dall'Ordinario,

rio, o dal Papa, mentre in esso non vi si può considerare la malizia d'aver ingannato il rassegnante, come si considera nel primo rassegnatario: Tuttavia resta considerabile l'altra ragione del mancamento della volontà del rassegnante di non privarsi del Beneficio in altra maniera: E da questa ragione per conseguenza nasce l'altra, che il nuovo provisto non abbia di che dolersi: mentre se la rassegna non si fosse fatta, egli non avrebbe potuto ottenere il Beneficio: Che però entra il dilemma, che o vuole, che la rassegna sia fatta, e la deve osservare come sta: O non la vuole osservare, e non si deve dolere, che si risolva. B

B *egli stessi luo. ivi.*

Il maggior dubbio cade, quando la Pensione non sia riservata a favore di esso rassegnante, ma a favore di qualche suo parente, o dipendente, overo ch'essendosi riservata a suo favore col suddetto regresso, egli l'abbia trasferita ad un'altro, nella maniera che si discorre nel capitolo seguente: Cioè se il regresso possa giovare al traslatario, overo a quel terzo a favore del quale la Pensione sia riservata: Cadendo la ragione del dubitare, che mentre quello mai sia stato possessore del Beneficio, però non sia in esso verificabile il regresso ad una cosa che non abbia avuto: Tuttavia per la suddetta equità pare più probabile, che almeno il traslatario possa forzare il possessore, o a pagare l'intiera Pensione, overo a lasciare il Beneficio, secondo che più distintamente si discorre nel Teatro, in occasione de' casi seguiti. C

C *Nel d. disc. 12.*

CA-

CAPITOLO X.

Della traslazione della Pensione da una persona all' altra; quando si possa fare; ed in che modo: E delle ragioni, e privilegj, li quali spettino al traslatario: Con il di più che occorre in questa materia della traslazione.

SOMMARIO.

1 *Degl' indulti di trasferire le Pensioni che si sogliono concedere.*
2 *Se questa facoltà si possa esercitare, quando vi sia la riserva di un' altra Pensione eventuale.*
3 *Delle diverse maniere, nelle quali si suol fare la traslazione.*
4 *Della forma con la quale si deve fare la traslazione.*
5 *Se la Pensione traslata sia nuova, o sia la stessa antica.*
6 *Delli privilegj del traslatario.*
7 *Delli requisiti acciò la traslazione sia valida.*
8 *Non suffraga l' indulto in quello che passa la metà de' frutti.*
9 *Nè meno nelle Chiese possedute da' Cardinali.*
10 *Non suffraga nelle pensioni sopra le distribuzioni cotidiane.*
11 *Degli altri casi, nelli quali non suffraga.*

CAP. X.

1 E' Solita la Sede Appostolica concedere a' Cardinali, ed a' Prelati qualificati, ed anche a' famigliari del Papa, & ad altri che ad esso piaccia, l' indulto di poter trasferire le Pensioni, anche in stato di mala salute, o vicino a morte, bastando che il Pensionario stia ne' suoi sensi, in quella stessa maniera che potrebbe disporre delle sue robbe libere, anche per segni, quando fosse impedito di parlare, purchè la volontà sia certa, e bene esplicata con gli stessi termini generali, li quali abbiamo in qualunque altra disposizione.

2 E quando tal facoltà sia conceduta, si può esercitare (secondo la più probabile oppinione) anche quando si tratti del caso che d' una simile Pensione se ne fosse fatta riserva a favore d' un altro per quando questa mancasse; attesocchè, conforme la grazia espettativa d' un Beneficio dopo la morte del possessore non impedisce che non lo possa rasegnare a favore d' un altro, mentre la grazia

si deve

si deve intendere per quando seguirà la vacanza libera, secondo si è accennato nella materia Feudale, e nell' Enfiteutica, in occasione dell' investiture preventive, o abusive: Così parimente deve camminare in questo caso, per entrarvi la stessa ragione.

Questa traslazione, in conformità degl' Indulti, si può fare in più maniere: Cioè, che avanti una persona costituita in Dignità Ecclesiastica, il Pensionario consenta alla cassazione della sua Pensione, dopo cassata questa Pensione ne riservi un' altra a favore del traslatario con la podestà delegatagli dal Papa: E questo è il modo più frequente in pratica.

3

L' altro è, che si possa fare in forma privata avanti il Notaro, e testimoni, anzi con una schedula, o polizza privata da esso sottoscritta, atteso il tenore degli indulti: Bensì che molto di raro questo secondo modo si suole praticare, usandosi per ordinario la prima forma.

Nel primo modo cade il dubbio, se sia precisamente necessario, che preceda la cassazione dell' antica Pensione, acciò si possa constituire la nuova; e se avanti il delegato si debba fare la formale esibizione dell' indulto: Però si crede più probabile che queste formalità non siano precisamente necessarie, purchè dalle circostanze del fatto apparisca della sostanza della verità, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro, al quale in occorrenza converrà di riccorrere; attesocchè sarebbe una lunga digressione il diffondersi in tutte le considerazioni, le quali sopra ciò cadono. A

4

A *Di tutto ciò nelli discorsi 50. con molti seguenti di questo titolo.*

Presupposto dunque, che la traslazione sia ben fatta, si disputa la questione se questa Pensione trasferita sia nuova, oppure antica, e la stessa di prima, all' effetto di godere l' anteriorità, ed anche il beneficio del tempo, il quale suffragarebbe al trasferente, con altri simili effetti profittevoli; Ed ancorchè in ciò si scorga la solita varietà dell' opinioni: Tuttavia pare più comunemente ricevuta in pratica la distinzione; cioè che a rispetto della persona del traslatario si possa dire nuova, ma che nel rimanente a tutti gli altri effetti si debba stimare la stessa antica, che però il traslatario avrà la medesima anteriorità, e gli stessi privilegj, e rimedj esecutivi, che avrebbe il trasferente, ma non più, sicchè quell' eccezioni, le quali ostarebbero al trasferente, ostaranno al traslatario.

5

Et ancora il traslatario si può servire del possesso del trasferente, e molto più quando l' indulto ne conceda la surrogazione a tutti gli effetti profittevoli: Bensì che per un certo stile della Curia non gli compete il rimedio possessorio della manutenzione, e gli compete solamente quello dell' immissione, onde in que-

6

questa parte viene stimato che sia di condizione inferiore al trasferente.

Per esercitare questa facoltà, bisogna che l'atto sia sincero, e 7 non simulato, o fiduciario: E ciò può seguire in due maniere: Una, che il possessore della Pensione ritrovandosi infermo, o in altro pericolo, ne faccia la traslazione, con la condizione però che sopravivendo debba goderla: E l'altra, quando in effetto si voglia fare la traslazione a comodo di un'altra persona, ma per essere quella incapace, si faccia fiduciariamente a favore di quella persona, la quale ne sia capace, attesocchè nell'uno, e nell'altro caso; l'atto resterà invalido.

E' proibito ancora di trasferire quelle Pensioni, le quali ecce- 8 dessero la metà de' frutti della Chiesa, computandovi tutte l'altre, delle quali quella fosse gravata: Bensì che in tal caso l'atto non resta totalmente invalido, ma solamente per la somma eccedente: Però questa eccezione non ritarderà il processo esecutivo per il pagamento della Pensione a favore del traslatario, finò a tanto che nel giudizio ordinario, con le tre conformi, overo con la regiudicata: sia canonizzato questo eccesso: E per togliere questo ostacolo non è proibito al Pensionario, avanti che si faccia la traslazione, cassare una parte della Pensione, acciò in tal maniera resti la Chiesa meno gravata, e che però si possa trasferire quella che resta.

Come ancora sta dichiarato per Costituzioni Appostoliche, che 9 queste facoltà di trasferire non suffraghino sopra quelle Chiese, le quali siano possedute da'Cardinali, overo che ne siano riservatarj de' frutti in tempo che l'indulto si sia conceduto senza espressa menzione.

Parimente questa facoltà non suffraga senza la special menzio- 10 ne per quelle Pensioni, le quali fossero riservate sopra le distribuzioni cotidiane, ancorchè siano di massa grossa, purchè abbiano la natura delle vere distribuzioni per la ragione del servizio, e con la regola delle puntature per quella rata, la quale cade sopra di esse, ma non già in quella, la quale cade sopra li frutti.

Ed ancora la dispensa, la quale si dà alli Vescovi, ed agli altri provisti delle Chiese, o de' Beneficj incompatibili sopra la re- 11 tenzione, non suffraga all'effetto dell'indulto della traslazione, senza che parimente se ne faccia la menzione espressa, la quale è anche necessaria per poter trasferire una Pensione altre volte trasferita: Con il di più che sopra questa materia della traslazione si va accennando nel Teatro, potendo bastare a non professori questa notizia della materia per un lume, o guida sufficiente nelle occorrenze: Dovendosi nel rimanente ricorrere a'professori, a'quali pure bisogna lasciare qualche cosa: Maggiormente che in questa materia alla giornata si vanno variando le pratiche, e le cautele. B

B *Nelli luoghi accennati.*

Il fine del Tomo Quarto.